



MASSIMARIO 2016

*Commissione Tributaria
Regionale del Lazio*



© Copyright **Commissione Tributaria Regionale per il Lazio**

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, film, e fotocopie) nonché la memorizzazione digitale, sono riservati per tutti i Paesi.

Segreteria di redazione, formazione degli indici, grafica ed editing

Edmondo D'ORO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

Presidente Generale f.f. dott.. Francesco ODDI

Direttore della Segreteria dott. Fernando LIO

UFFICIO DEL MASSIMARIO

Direttore	dott. Nicola PANNULLO
Coordinatore	dott. Giancarlo TATTOLI
Componenti	dott.ssa Debora ALBERICI avv. Vincenzo CARBONE dott. Vincenzo D'AVANZO avv. Mario DEL VAGLIO avv. Gianni DI MATTEO prof. Giovanni GIRELLI avv. Valentina GUZZANTI avv. Bruno LO GIUDICE dott.ssa Paola LUMINI prof. Giuseppe MARINI prof. Giuseppe MELIS dott. Sandro Maria MUSILLI dott. ssa Maria Laura PETRONGARI prof. Claudio PRIVITERA dott. Gianni ROTA dott. Silverio TAFURO dott. Giancarlo TATTOLI avv. Antonio TOCCI avv. Alessia VIGNOLI

Segreteria di redazione

Responsabile	dott. Edmondo D'ORO
Collaboratori	dott.ssa Anna CARIELLO dott. Claudio DELLA VECCHIA

REDATTORI DELLE MASSIME

<i>dr. ssa</i>	<i>Debora</i>	<i>Alberici</i>	<i>D.A.</i>
<i>dr. ssa</i>	<i>Laura</i>	<i>Barbieri</i>	<i>L.B.</i>
<i>dr.</i>	<i>Giovanni</i>	<i>Brentegani</i>	<i>G.B.</i>
<i>avv.</i>	<i>Andrea</i>	<i>Buganelli</i>	<i>A.B.</i>
<i>dr.</i>	<i>Matteo</i>	<i>Busico</i>	<i>M.B.</i>
<i>avv.</i>	<i>Vincenzo</i>	<i>Carbone</i>	<i>V.C.</i>
<i>avv.</i>	<i>Giuseppe</i>	<i>Cavallaro</i>	<i>G.C.</i>
<i>avv.</i>	<i>Claudia</i>	<i>Cedola</i>	<i>C.C.</i>
<i>dr.</i>	<i>Enrico</i>	<i>Ceriana</i>	<i>E.CE.</i>
<i>dr. ssa</i>	<i>Valeria</i>	<i>Chang</i>	<i>V.CH.</i>
<i>avv.</i>	<i>Enrica</i>	<i>Core</i>	<i>E.C.</i>
<i>dr.</i>	<i>Pasquale</i>	<i>Cormio</i>	<i>P.C.</i>
<i>dr.</i>	<i>Giuseppe</i>	<i>Croce</i>	<i>G.CR.</i>
<i>dr.</i>	<i>Vincenzo</i>	<i>D'Avanzo</i>	<i>V.D.</i>
<i>dr.</i>	<i>Andrea</i>	<i>Daglio</i>	<i>A.D.</i>
<i>prof.</i>	<i>Mario</i>	<i>Del Vaglio</i>	<i>M.D.</i>
<i>avv.</i>	<i>Alba</i>	<i>Della Lana</i>	<i>A.D.</i>
<i>avv.</i>	<i>Gianni</i>	<i>Di Matteo</i>	<i>G.D.</i>
<i>dr. ssa</i>	<i>Maria</i>	<i>Gaballo</i>	<i>M.GA.</i>
<i>dr.</i>	<i>Ruggero</i>	<i>Galbiati</i>	<i>R.G.</i>
<i>avv.</i>	<i>Giuseppe</i>	<i>Giangrande</i>	<i>G.G.</i>
<i>dr.</i>	<i>Sergio</i>	<i>Gianni</i>	<i>S.G.</i>
<i>prof.</i>	<i>Giovanni</i>	<i>Girelli</i>	<i>G.G.</i>
<i>dr.</i>	<i>Matteo</i>	<i>Golisano</i>	<i>M.G.</i>
<i>avv.</i>	<i>Valentina</i>	<i>Guzzanti</i>	<i>V.G.</i>
<i>dr.</i>	<i>Umberto</i>	<i>Iannarilli</i>	<i>U.I.</i>
<i>dr.</i>	<i>Andrea</i>	<i>Lazzaron</i>	<i>A.L.</i>
<i>avv.</i>	<i>Bruno</i>	<i>Lo Giudice</i>	<i>B.L.</i>
<i>avv.</i>	<i>Paola</i>	<i>Lumini</i>	<i>P.L.</i>
<i>dr. ssa</i>	<i>Chiara</i>	<i>Marchi</i>	<i>C.M.</i>
<i>prof. avv.</i>	<i>Giuseppe</i>	<i>Melis</i>	<i>G.ME.</i>
<i>dr. ssa</i>	<i>Martina</i>	<i>Motta</i>	<i>M.M.</i>
<i>dr.</i>	<i>Nicola</i>	<i>Pannullo</i>	<i>N.P.</i>
<i>dr.</i>	<i>Giacomo</i>	<i>Parlangeli</i>	<i>G.PA.</i>
<i>avv.</i>	<i>Alessio</i>	<i>Persiani</i>	<i>A.P.</i>
<i>dr. ssa</i>	<i>Maria Laura</i>	<i>Petrongari</i>	<i>M.L.P.</i>
<i>avv.</i>	<i>Luca</i>	<i>Peaverini</i>	<i>L.P.</i>
<i>dr. ssa</i>	<i>Giulia</i>	<i>Pirola</i>	<i>G.PI.</i>

<i>dr. ssa</i>	<i>Michela Antonella</i>	<i>Principe</i>	<i>M.A.P.</i>
<i>dr. ssa</i>	<i>Erica</i>	<i>Qualizza</i>	<i>E.Q.</i>
<i>prof. avv.</i>	<i>Federico</i>	<i>Rasi</i>	<i>F.R.</i>
<i>dr.</i>	<i>Gianni</i>	<i>Rota</i>	<i>G.R.</i>
<i>dr. ssa</i>	<i>Emiliana</i>	<i>Sabia</i>	<i>E.S.</i>
<i>avv.</i>	<i>Giuseppe</i>	<i>Santarpia</i>	<i>G.S.</i>
<i>dr.</i>	<i>Raffaele</i>	<i>Sgambato</i>	<i>R.S.</i>
<i>dr.</i>	<i>Silverio</i>	<i>Tafuro</i>	<i>S.T.</i>
<i>dr.</i>	<i>Giancarlo</i>	<i>Tattoli</i>	<i>G.T.</i>
<i>avv.</i>	<i>Paola</i>	<i>Terrinoni</i>	<i>P.T.</i>
<i>avv.</i>	<i>Antonio</i>	<i>Tocci</i>	<i>A.T.</i>
<i>dr.</i>	<i>Marco</i>	<i>Vento</i>	<i>M.V.</i>
<i>avv.</i>	<i>Alessia</i>	<i>Vignoli</i>	<i>A.V.</i>
<i>dr.</i>	<i>Gianluca</i>	<i>Zanella</i>	<i>G.Z.</i>

Legenda delle abbreviazioni più frequenti:

art.	Articolo
c.c.	Codice Civile
c.d.	Codice Doganale
c.d.c.	Codice Doganale Comunitario
C.E.	Comunità Europea
c.p.	Codice Penale
c.p.c.	Codice di Procedura Civile
c.p.p.	Codice di Procedura Penale
Cass.	Corte di Cassazione
C.A.E.	Circolare Agenzia delle Entrate
c.m.	Circolare Ministeriale
co.	Comma
Conf.	Conforme
Cost.	Costituzione
Comm. trib. prov.	Commissione Tributaria Provinciale
Comm. trib. reg.	Commissione Tributaria Regionale
Corte cost.	Corte Costituzionale
d.l.	Decreto Legge
d. lgs.	Decreto Legislativo
d.m.	Decreto Ministeriale
d.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
d.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
dir. com.	Direttiva comunitaria
l.	Legge
l.f.	Legge Fallimentare
l.r.	Legge Regionale
Ord.	Ordinanza
P.V.C.	Processo verbale di constatazione
r.d.	Regio Decreto
r.d.l.	Regio Decreto Legge
reg.	Regolamento
reg. com.	Regolamento comunitario
Sent.	Sentenza

Sez.	Sezione
Sez. stacc.	Sezione staccata
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi

INDICE GENERALE

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI.	pag.	9
ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI	pag.	23
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	pag.	23
CATASTO	pag.	26
CONCESSIONI GOVERNATIVE	pag.	29
CONDONO E SANATORIE	pag.	29
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO	pag.	29
FINANZA LOCALE – CONTRIBUTI CONSORTILI	pag.	30
FINANZA LOCALE – IMU - ICI	pag.	30
FINANZA LOCALE - IRAP	pag.	33
FINANZA LOCALE – PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	pag.	35
FINANZA LOCALE – TARSU – TIA – TARI - TARES	pag.	35
FINANZA LOCALE – TASSE AUTOMOBILISTICHE	pag.	37
IRES – IRPEG	pag.	38
IRPEF	pag.	41
IVA	pag.	47
PROCESSO TRIBUTARIO	pag.	51
REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI	pag.	69
RIMBORSI	pag.	75
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI	pag.	77
SUCCESSIONI E DONAZIONI	pag.	84
VIOLAZIONI TRIBUTARIE E SANZIONI	pag.	85
VARIA	pag.	85

INDICE ANALITICO

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 25/28/16, depositata il 12/01/2016 - Pres. Iannantuomo, Rel. Tozzi <i>Imposta Unica sui concorsi pronostici e scommesse – CTD, Centri Trasmissione Dati – Soggettività – Sussiste – Eccezione di incostituzionalità – Non fondata - Invio pregiudiziale alla Corte di Giustizia – Non necessita.</i>	pag.	86
Comm. trib. reg. Lazio, sez.X - Sentenza n. 58/10/16, depositata il 13/01/2016 - Pres. Bernardo, Rel. Ufilugelli <i>Comunicazione di irregolarità - Omissione – Cartella di pagamento – Eccezione di nullità – Non sussiste</i>	pag.	86
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 70//35/16, depositata il 14/1/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Di Maio <i>Accertamento sulla base di studi di settore – Contabilità formalmente regolare – Presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli attribuibili – Rettifica induttiva – Ammissibilità.</i>	pag.	86
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 89/35/16, depositata il 14/1/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi <i>Lista Falciani – Utilizzo ai fini fiscali – Legittimità – Conseguenti accertamenti – Legittimità.</i>	pag.	87
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 385/1/16, depositata il 27/01/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Terrinoni <i>IRAP – IRES - IVA – Carenza legittimazione attiva società perché cancellata – Responsabilità dei soci.</i>	pag.	87
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 386/1/16, depositata il 27/01/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Terrinoni <i>IRAP-IRES - Deducibilità sopravvenienze passive –Prova delle esimenti.</i>	pag.	87
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 717/10/16, depositata il 11/02/2016 – Pres. e Rel. Tafuro. <i>Accertamento sulla base di studi di settore – Prova presuntiva – Contraddittorio – Motivazione.</i>	pag.	87
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 801/35/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi <i>Servizio trasporto – Pullman gran turismo - Scheda carburante – Dati veicolo – Omessa indicazione – Non rileva - Pagamento bancomat/carta di credito – Deducibilità costo – Sussiste – Illegittimità ripresa tassazione – Consegue.</i>	pag.	88
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 844/01/16, depositata il 13/01/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Bersani <i>Determinazione sintetica del reddito - IRPEF – Prova contraria – Ammissibilità</i>	pag.	88
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 845/1/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Bersani <i>Accertamento sintetico – Determinazione del reddito – Applicazione dell’art. 22 D.L. 78/2010 – Carattere transitorio della norma – Sussiste.</i>	pag.	88
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 846/1/16, depositata il 17/02/2016 - Pres.	pag.	89

Nucaro, Rel. Bersani <i>Accertamento sintetico – Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte – Onere della prova del contribuente – Specifica destinazione delle somme – Non sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 874/4/16, depositata il 18/02/2016 - Pres. Meloncelli, Rel. Nispi Landi	pag.	89
<i>Avviso di accertamento – Indagini bancarie – Prelievi – Onere della prova - Non sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 903/40/16, depositata il 19/02/2016 – Pres. Amodio, Relatore Terrinoni	pag.	89
<i>Movimentazioni bancarie di addebito e accredito – Titolare dei conti – Chiusura della partita Iva – Estraneità dall'attività imprenditoriale del familiare – Onere della prova.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 908/40/16, depositata il 19/02/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia	pag.	89
<i>Concessione celle frigorifere – Contratto di locazione – Esclusione – Prestazione servizi – Ammissibilità – Avviso di liquidazione – Omessa registrazione – Esclusione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 1136/22/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Patrizi, Rel. La Terza	pag.	89
<i>Quota di svalutazione della partecipazione – Rettifica – Decadenza – Decorrenza dei termini – Operazioni con società aventi sede in paesi della “black list”- Deducibilità componenti negative di reddito – Limiti</i>		
Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XX, Sentenza n. 1149/20/16, depositata il 29/2/2016 – Pres. Colaianni, Rel. Intelisano	pag.	89
<i>Locazione – Qualifica giuridica – Efficacia vincolante – Sentenza civile – Insussistenza</i>		
Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 1150/20/16, depositata il 29/2/2016 - Pres. Colaianni, Rel. Floquet	pag.	90
<i>Nullità – Avviso di accertamento – Sottoscrizione – Legittimazione – Delega - Requisiti.</i>		
Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XX, n. 1151/20/16, depositata il 29/2/2016 – Pres. D’Andria, Rel. Baldi	pag.	90
<i>Parametri – Studi di settore – Presunzioni semplici – Contraddittorio – Obbligatorietà.</i>		
Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. VI, - Sentenza n. 1153/6/16, depositata il 01/3/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Caputi	pag.	91
<i>Accertamento induttivo – Analiticità - Presunzioni semplici – Norme applicabili.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 1157/28/16, depositata l’1/03/2016 – Pres. Oddi, Rel. Diotallevi	pag.	91
<i>Parametri o studi di settore – Efficacia - Presupposto per l'accertamento analitico – Induttivo - Contraddittorio con il contribuente - Onere probatorio del contribuente e dell'ente impositore - Ripartizione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1168/35/16, depositata il 01/03/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Petrucci	pag.	91
<i>IRES –IRAP – IVA –Accertamento induttivo</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1173/02/16, depositata il 02/03/2016 – Pres. Liotta, Rel. Zappatori	pag.	92
<i>Studi di settore– Contestazione – Onere della prova</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1179/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Liotta, Rel. Buscema	pag.	92
<i>Reddito - Determinazione sintetica - Indici capacità contributiva - Onere della prova</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1196/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern	pag.	92

<i>Liquidazione in base alla dichiarazione - Art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Comunicazione - Avviso bonario – Necessità – Limiti</i>		
Comm. trib. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 1237/29/16 – depositata l’8/3/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Guerra.	pag.	92
<i>Plusvalenza terreno lottizzato - Determinazione del normale valore - Calcolo-decorrenza dal rilascio autorizzazione al piano di lottizzazione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1353/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni	pag.	93
<i>Indagini bancarie – Movimento superiore alla disponibilità dichiarata – Verbale di adesione (procedura non conclusa) – Valore probatorio della riduzione del maggiore reddito contestato – Trasferimenti padre-figlio – Applicazione della normativa “no tax area” – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1359/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini	pag.	93
<i>Accertamento sintetico – Attività di ristorazione – Tovagliometro – Valore presuntivo – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1363/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni	pag.	93
<i>Irpef – Trasferimento della residenza in un Paese a fiscalità privilegiata – Effettività – Onere della prova in capo al contribuente – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1364/1/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Mezzacapo	pag.	94
<i>Difetto di sottoscrizione – Nullità – Illegittimità del dirigente – Onere della prova in capo al fisco – Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1368/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Lasalvia	pag.	94
<i>Motivazione – Invalidità dell’atto impositivo – Natura meramente processuale – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1398/6/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati	pag.	94
<i>Fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova – Applicazione costituzionalmente orientata.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1420/6/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati	pag.	94
<i>Indagini bancarie – Onere della prova.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1455/22/16, depositate il 21/03/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano	pag.	95
<i>Notifica dell’avviso di accertamento prima dello spirare dei sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazioni – Casi di particolare e motivata urgenza – Imminente decadenza dall’azione accertatrice - Illegittimità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1506/14/16, depositata il 24/03/2016 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio	pag.	95
<i>Studi di settore – Preventivo contraddittorio – Necessità – Sussiste – Motivazione dell’avviso di accertamento.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 1603//37/16, depositata il 31/3/2016 - Pres. Zaccaria, Rel. Ferrante	pag.	95
<i>Mancata comunicazione preventiva - Nullità dei provvedimenti - Non sussiste.</i>		

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1658/14/16, depositata il 31/03/2016 - Pres. Amodio, Rel. Scipioni <i>IRAP - IRES - Obbligo per l'amministrazione finanziaria di dimostrare la prova della simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente.</i>	pag. 96
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 2020/40/16, depositata il 11.04.2016 – Pres. Lentini – Rel. Fortuni <i>Accertamento sintetico e motivi del ricorso in appello - Riproposizione del ricorso introduttivo - Disponibilità di risorse e ricostruzione della capacità reddituale - Necessità indicazione di elementi precisi e specifici.</i>	pag. 96
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 2084/04/16, depositata il 13/04/2016 - Pres. Taglienti, Rel. Fortunato <i>Fatture oggettivamente inesistenti - Soggetto emittente – Omesso versamento imposte – Rileva - Omessa presentazione dichiarazione – Rileva - Ente impositore - Presunzioni addotte – Efficacia probatoria – Sussiste – Soggetti utilizzatore – Rapporti commerciali intercorsi – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rileva – Scritture contabili – Omessa produzione – Rileva – Legittimità pretesa – Consegue.</i>	pag. 96
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 2091/22/16, depositata il 13/04/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Pieroni <i>Reddito sintetico – Ente impositore – Acquisto immobile – Acquisto auto – Soggetto contribuente – Presenza redditi non dichiarati – Esclusione – Presenza redditi occultati – Esclusione - Reddito disponibile – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Capacità contributiva - Indici ulteriori – Ente impositore – Mancata considerazione – Illegittimità pretesa – Consegue.</i>	pag. 97
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 2097/10/16, depositata il 13/04/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini <i>Anno x-1 – Ente impositore - Operazioni presunte fittizie - Elementi indiziari raccolti – Giudizio instaurato – Esito favorevole contribuente – Singola annualità d'imposta - Autonomia giudizio tributario – Non rileva – Anno x – Ente impositore - Elementi indiziari raccolti – Oggettiva analogia - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Illegittimità pretesa – Consegue.</i>	pag. 97
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2133/14/16, depositata il 14/04/2016 – Pres. Amodio, Rel. D'amaro. <i>IRPEF – Omessa dichiarazione dei redditi – Imposta di registro – Vincoli di edificabilità - Plusvalenza.</i>	pag. 97
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 2255/22/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Prosperi <i>Avviso di accertamento – Opposizione – Termini - Istanza di accertamento con adesione - Sospensione – Sussistenza</i>	pag. 97
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 2257/22/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Prosperi <i>Accertamento sintetico – Acquisto auto di lusso nuova dopo un furto – Presunzione di capacità contributiva – Superamento – Prova contraria del contribuente – Necessità.</i>	pag. 98
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2258/21/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Messineo, Rel. Giorgianni <i>Maggiori ricavi – Acquisto di un bene strumentale ammortizzabile – Rideterminazione dei ricavi da parte dell'Ufficio – Media ponderale – Minore incidenza del bene strumentale sulla piccola azienda – Illegittimità dell'avviso.</i>	pag. 98

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 2280/14/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio <i>Avviso di rettifica – Contenzioso – Terreno con vincolo e di interesse pubblico – Riduzione del valore – Legittimità</i>	pag. 98
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2293/39/16, depositata il 22/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Terranova <i>Rettifica reddito – Studi di settore – Scostamento tra dichiarato e risultante – Superamento soglia minima del 15% - Rettifica – Legittimità – Sussistenza</i>	pag. 98
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2299/39/16, depositata il 22/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Terranova <i>Società di persone – Cancellazione dal registro delle imprese – Estinzione – Effetti – Trasferimento obbligazioni sul socio illimitatamente responsabile – Sussistenza</i>	pag. 98
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2382/14/16, depositata il 27/04/2016 – Pres. Amodio, Rel. D’Amaro <i>Indagini bancarie – Autorizzazione – Mancata esibizione all’interessato – Necessità – Non sussiste</i>	pag. 99
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 2413/29/16, depositata il 27/4/2016 - Pres. e rel. Pannullo <i>Avviso di accertamento IRPEF art. 41 d.P.R. n. 600/73 – Omessa dichiarazione contribuente – Indagini bancarie sui conti correnti del contribuente e del coniuge – Legittimità dell’operato dell’Ufficio.</i>	pag. 99
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2478/40/16, depositata il 28/04/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Terrinoni <i>Accertamenti bancari - Conto corrente intestato a professionista</i>	pag. 99
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 2502/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Panzini <i>Società a ristretta base –Distribuzione utili – Presunzione</i>	pag. 100
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI, - Sentenza n. 2503/6/16, depositata il 29/4/16 – Pres. Patrizi, Rel. Rosa <i>Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Stime OMI - Valore probatorio - Controprova - Perizia.</i>	pag. 100
Comm. trib. reg. Lazio - sez. XXXIX - Sentenza n. 2505/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Lasalvia <i>IRPEF – Determinazione sintetica del reddito – Presunzioni.</i>	pag. 100
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2516/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Pennacchia <i>Redditi delle persone fisiche – Determinazione sintetica – Elementi indicativi di capacità contributiva – Presunzione legale relativa</i>	pag. 100
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 2518/39/16, depositata il 29/2/2016 - Pres. Falascina, Rel. Bersani. <i>Studi di settore – Scostamento rilevante – Soglia minima – Onere della prova</i>	pag. 101
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2731/40/16, depositata il 6/5/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia <i>Metodo sintetico – Onere della prova – Per l’Ufficio indici indicati nel d.m. - Sufficienza – Onere della prova contraria a carico del contribuente.</i>	pag. 101
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 2741/4/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Petitti	pag. 102

<i>Accertamento sui redditi – Metodo induttivo – Contabilità “in nero” – Indizio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza – Valore probatorio pieno – Sussiste – Onere della prova contraria a carico del contribuente.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2742/39/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Taddei, Rel. Attanasio	pag.	102
<i>Avviso di accertamento – Notifica a mezzo posta – Relata di notifica – Requisito essenziale – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2746/39/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Taddei, Rel. Attanasio	pag.	102
<i>Avviso di accertamento – Metodo sintetico – Incrementi patrimoniali – Onere della prova in capo al contribuente – Onere probatorio “aggiuntivo” relativo alla provenienza – Illegittimità – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 2778/20/16, depositata il 02/05/2016 - Pres. e rel. Picozza	pag.	103
<i>Liquidazione della dichiarazione ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 – Cartella per le imposte dichiarate e non pagate e relative sanzioni – Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione – Non sussiste - Omessa notifica della comunicazione di irregolarità – Irrilevanza – Legittimità iscrizione a ruolo - Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 2789/29/16, depositata il 10/05/2016 - Pres. e rel. Pannullo	pag.	103
<i>Rendita catastale – Attribuzione - Procedura DOCFA - Stima diretta – Avviso di classamento - Motivazione – Indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio - Sufficienza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 2807/38/16, depositata il 10/05/2016 - Pres. Fruscella, Rel. De Santi	pag.	103
<i>Accertamento sintetico puro – Redditometro – Onere della prova – Retroattività degli indici di spesa previsti da decreti ministeriali.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 2839/4/16, depositata il 11/05/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Petitti	pag.	104
<i>Società a ristretta base azionaria – Concorso alla formazione del reddito nei limiti del 40 per cento degli utili imputati ai soci – Non spetta</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 2843/38/16, depositata il 11/5/2016 – Pres. Fruscella, Rel. Terrinoni	pag.	104
<i>Società a ristretta base azionaria – Accertamento notificato a soci che hanno nel frattempo ceduto la partecipazione – Accertamento alla società - Motivazione per relationem – Illegittimità per violazione del diritto di difesa – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2858/02/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. Liotta, Rel. Buscema	pag.	104
<i>Dichiarazione fiscale – Natura – Dichiarazione di scienza – Possibilità di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto e diritto commessi in sede di redazione – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 3178/21/16, depositata il 20/05/2016 – Pres. Messineo, Rel. Giorgianni.	pag.	104
<i>Avviso di rettifica e liquidazione - Registro – Obbligo di motivazione – Diritto di difesa del contribuente – Stima del valore del terreno – Parametri</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 3179/14/16, depositata il 27/04/2016 – Pres. Amodio, Rel. D’Amaro	pag.	105
<i>Indagini bancarie – Autorizzazione – Mancata esibizione all’interessato – Necessità –</i>		

Non sussiste

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 3186/40/16, depositata il 20.05.2016 – Pres. pag. 105
Lentini, Rel. Tozzi.

Irpef – Motivazione degli atti – Utilizzo documenti

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza - 3252/09/16, depositata il 24/05/2016 - Pres. pag. 105
Lo Surdo, Rel. Mazzi

Società capitali - Contributo conto impianti – Conto economico – Anno x – Scritture contabili - Altri ricavi proventi - Integrale imputazione – Risconti passivi – Omessa annotazione – Anno x – Anno x+6 - Imponibile fiscale IRES – Contributo conto impianti – Variazione aumento 1/7 - Ammortamenti dedotti – Omessa riduzione pro quota – Vantaggio fiscale IRES – Esclusione – Maggiori ammortamenti dedotti - Ricupero tassazione – Esclusione - Illegittimità pretesa – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 3270/35/16, depositata il 24/05/2016 - pag. 106
Pres. e Rel. Lunerti

Prestazione professionale - Soggetto committente/sostituto d'imposta – Ritenuta IRPEF addebitata - Certificazione versamento – Omesso invio - Soggetto contribuente/sostituto d'imposta – Fattura/documentazione bancaria – Esibizione congiunta - Effettivo assoggettamento ritenuta – Onere probatorio – Compiuto assolvimento - Ritenute IRPEF subite – Dichiarazione fiscale - Legittimo scomputo – Sussiste – Ritenute IRPEF subite – Illegittimità disconoscimento – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 3271/38/16, depositata il 24/05/2016 pag. 106
- Pres. Cappelli, Rel. Tozzi

Lista “Falciani” – Illegittima acquisizione dati – Soggetto contribuente - Onere probatorio – Omesso assolvimento - Attività accertativa - Inutilizzabilità assoluta dati – Esclusione – Indagini bancarie - Elementi riscontrati verifica – Conferma elementi indiziari – Legittimità pretesa – Consegue

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 3288/38/16, depositata il 24/05/2016 pag. 106
- Pres. Fruscella, Rel. Musilli

Ente impositore – Beni usati - Presunti ricavi – Omesso assoggettamento tassazione – Soggetto contribuente – Attività collezionismo – Vendita on line – Autenticazione id - Utente privato – Mancanza partita IVA – Rileva - Autenticazione id – Successiva modifica – Utente professionale – Possesso partita IVA – Rileva - Riconducibilità ricavi – Soggetto contribuente – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Illegittimità pretesa – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 3366/29/16, depositata il 26/5/2016 - pag. 107
Pres. Pannullo, Rel. Ciaramella

Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Conferimento delega - Qualifica dirigenziale - Nullità - Non sussiste

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3374/22/16, depositata il 27/05/2016 - pag. 107
Pres. Sorrentino, Rel. Prospero

Operazioni inesistenti – Esistenza delle operazioni contestate – Onere per il contribuente

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3405/14/16, depositata il 30/05/2016 – pag. 107
Pres. Tersigni, Rel. Scipioni

Subappalto a piccole imprese – Assenza di un contratto scritto – Fattura – Illegittimità dell'avviso.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3409/01/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. pag. 107
Oddi, Rel. Lasalvia

<i>Società di persone – Cancellazione – Effetti – Debiti pregressi – Socio accomandatario – Avviso di liquidazione – Notifica – Legittimità – Fondamento.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3447/14/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia	pag.	108
<i>Registro – Rettifica di valore – Criteri OMI – Natura imperativa – Esclusione – Ricognizione del valore di mercato – Configurabilità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 3570/20/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Picozza, Rel. Di Amato	pag.	108
<i>Controlli automatici – Procedura di liquidazione ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 – Impugnabilità della cartella per vizi attinenti alla pretesa tributaria – Impugnabilità avviso di irregolarità – Non esclude.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 3612/04/16, depositata l'8/06/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Chiappiniello	pag.	108
<i>Operazioni inesistenti – Contestazione della deducibilità del costo – Onere della prova della falsità della fattura – Incombe sull'amministrazione finanziaria – Adempimento dell'onere della prova in base a presunzioni semplici – Possibile.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 3772/40/16, depositata il 14/06/2016 - Pres. Tersigni, rel. Pennacchia	pag.	108
<i>Accertamento sintetico – Coefficienti presuntivi di reddito – Presunzione legale relativa – Contenuto prova contraria.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza 4015/28/16, depositata il 21/06/2016 – Pres. Block, Rel. Di Stefano	pag.	109
<i>Studi di settore – Standard di riferimento – Eccezioni del contribuente - Dimostrazione di applicabilità dello standard al caso concreto - Obbligo di motivazione dell'atto di accertamento – Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4016/28/16, depositata il 21/06/2016 – Pres. Block, Rel. Ciccone	pag.	109
<i>Ruolo straordinario – Società in fallimento - Fondato pericolo per la riscossione – Non sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 4134/39/16, depositata il 23/06/2016 - Pres. Taddei, Rel. Buscema	pag.	110
<i>Tributi diretti – Redditi non dichiarati – Elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza – Accertamento reddito – Amministrazione – Ammissibilità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 4135/39/16, depositata il 23/06/2016 - Pres. Taddei, Rel. Buscema	pag.	110
<i>Società di persone – Notifica anche ai soci – Omessa impugnazione da parte della società – Nullità notifica ai soci – Esclusione – Fondamento</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza - 4041/14/16, depositata il 22/6/2016 - Pres. Amodio, Rel. Scipioni	pag.	110
<i>Sottoscrizione funzionario non dirigente – Illegittimità dell'atto – Non sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII - Sentenza n. 4156/13/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fantini	pag.	110
<i>Verifiche fiscali – Garanzie del contribuente – Termine accertamento – Scadenza – Inosservanza termine dilatorio – Motivo di urgenza – Insussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 4250/9/2016, depositata il 28/06/ 2016 – Pres. e Rel. Moliterini	pag.	110
<i>Indagini bancarie – Prova contraria – Scritture contabili</i>		

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 4586/29/2016, depositata il 15/07/2016 - Pres. e Rel. Pannullo	pag.	110
<i>Studi di settore – Mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente – Legittimità dell'avviso di accertamento – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4621/9/2016, depositata il 19/07/2016 - Pres. Moliterni, Rel. Mazzi	pag.	111
<i>Rappresentante legale della società – Disinteresse della curatela fallimentare – Legittimazione processuale del fallito – Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4897/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Molino	pag.	111
<i>Liquidazione – Rettifica di valore – Area edificabile – Edificabilità – Configurabilità – Strumento urbanistico – Riferimento.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4899/16, depositata il 25/07/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Molino	pag.	111
<i>Consorzio – Elaborazione progetto tecnico per gara di appalto – Affidamento a consorziata – Ripartizione costo delle fatture tra le consorziate – Mancato ribaltamento costi e ricavi – Legittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4903/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Molino	pag.	112
<i>Verifica fiscale – Società – Responsabilità di socio receduto – Emersione – Obbligo di partecipazione alla verifica – Necessità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4911/40/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia	pag.	112
<i>Indagini bancarie – Valenza probatoria – Presunzione – Superamento – Onere del contribuente – Contenut</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4970/10/16, depositata il 02/08/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini	pag.	112
<i>Accertamento delle imposte sui redditi - Rettifica delle dichiarazioni - Redditi d'impresa - Accertamento induttivo - Provvedimento di rettifica - Motivazione - Adeguatezza - Sufficienza - Presunzione di legittimità dell'operato degli accertatori - Onere a carico del contribuente - Mera invocazione dell'apparente regolarità delle annotazioni contabili - Insufficienza - Fondamento</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5001/22/16, depositata il 16/08/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Polito	pag.	113
<i>Erroneità della norma richiamata – Nullità - Consegu.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza - 5010/22/16, depositata il 17/08/2016 - Pres. Patrizi e Rel. Palillo	pag.	113
<i>Accertamento induttivo - Art. 39, secondo comma, D.P.R. n. 600/1973 - Determinazione del reddito - Costi d'impresa - Computo - Necessità - Sussiste – Limiti.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5025/22/16, depositata il 18/08/2016 - Pres. Patrizi, Rel. La Terza	pag.	113
<i>IRPEF – Cessione di terreno con sovrastante fabbricato destinato alla demolizione per volontà dell'acquirente – Plusvalenza da cessione di terreno edificabile – Non sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 5111/29/16, depositata il 07/09/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Guerra	pag.	113
<i>Ente impositore – Ricavi dichiarati – Ricavi studi settore – Scostamento rilevato – Rideterminazione maggiore pretesa – Soggetto contribuente artigiano – Esecuzione scavo</i>		

<i>manutenzione pozzi – Invalidità 60 percento – Rileva - Vetustà beni strumentali – Rileva – Mancato utilizzo collaboratori – Rileva – Inapplicabilità studi settore - Prova contraria – Compiuto assolvimento – Sussiste - Illegittimità pretesa – Consegue</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5124/39/16, depositata il 08/09/2016 - Pres. Falascina, Rel. Pennacchia	pag.	114
<i>Ente impositore - Scostamento studio settore – Valore presunzione semplice – Sussiste – Soggetto contribuente – Contrasto pretesa - Ampia facoltà prova contraria – Sussiste – Presunzioni gravi, precise, concordanti – Mancato riscontro – Rileva - Illegittimità pretesa – Consegue</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 5126/09/2016, depositata il 08/09/2016 - Pres. Moliterni, Rel. Miceli	pag.	114
<i>Soggetto contribuente – Anno precedente – Credito IRAP – Avvenuta maturazione – Anno successivo – Dichiarazione IRAP – Omessa presentazione - Ente impositore – Attività liquidatoria – Disconoscimento credito</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 5130/09/2016, depositata il 08/09/2016 - Pres. e Rel. Moliterni	pag.	114
<i>Metodo analitico - Ente impositore – Costi dedotti – Singole voci - Omessa contestazione – Ripresa tassazione – Esclusione – Fase endoprocedimentale – Difese contribuente – Omessa considerazione – Difetto motivazione – Rileva – Illegittimità pretesa – Consegue</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 5145/02/2016, depositata il 08/09/2016 - Pres. Liotta, Rel. Moliterni	pag.	115
<i>Metodo sintetico – Soggetto contribuente - Anno imposta considerato – Reddito sintetico/reddito dichiarato - Scostamento venticinque percento – Mancato avveramento – Biennio considerato – Presupposto accertativo – Esclusione – Ente impositore - Reddito sintetico rideterminato - Illegittimità pretesa – Consegue</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 5177/38/16, depositata il 12/9/2016 – Pres. Fruscella, Rel. Tozzi.	pag.	115
<i>Avviso di accertamento - IRES – Associazioni Sportive dilettantistiche – Riconoscimento e benefici fiscali.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 5223/9/16, depositata il 19/9/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Lepore.	pag.	115
<i>Avviso di accertamento - ICI - Catasto - Risultanze</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, Sez. IX - Sentenza n. 5225/9/16, depositata il 19/9/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Lepore.	pag.	115
<i>Accertamento – Iva - Notificazione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, Sez. IX - Sentenza n. 5226/9/16, depositata il 19/9/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Lepore.	pag.	116
<i>Avviso di accertamento - Riscossione - Amministratore di fatto – Giurisdizione e prove.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IIX - Sentenza n. 5270/6/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Panzani, Rel. Caputi	pag.	116
<i>Società di capitali a ristretta base azionaria – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati – Legittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 5314/40/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia	pag.	116
<i>IRPEF – Controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi – Violazione dell’art. 20 della l. n. 44/99 – Sussiste – Usura – Riscossione degli interessi – Iscrizione a ruolo – Notifica della cartella di pagamento – Legittimità.</i>		

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5376/22/16, depositata il 21/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. La Terza <i>Rettifica di valore – Aumento dei valori di mercato della microzona – Migliorie specifiche – Indicazione – Omissione – Avviso di accertamento – Legittimità</i>	pag. 117
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5378/22/16, depositata il 21/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. La Terza <i>Ispezione presso sede contribuente – Permanenza oltre i 30 giorni – Effetti – Accertamento illegittimo – Esclusione</i>	pag. 117
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5380/22/16, depositata il 21/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni <i>IRPEF – Accertamento sintetico – Prova documentale contraria – Contribuente – Contenuto</i>	pag. 117
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5387/37/16, depositata il 21/09/2016 – Pres. De Niederhausern, Rel. Solaini <i>Metodo induttivo – Agente di commercio – Elenco vendite per ogni singolo cliente – Documentazione extra-contabile – Rilevanza</i>	pag. 117
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 5393/15/16, depositata il 22/09/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi <i>IRPEF – Redditometro – Avviso di accertamento – Omesso accertamento capacità del contribuente – Illegittimità – Sussiste</i>	pag. 117
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5450/14/16, depositata il 26/09/2016 - Pres. Amodio, rel. Massella Ducci Teri <i>Dichiarazione tributaria – Emendabilità della dichiarazione – Termine – Termine diritto al rimborso – Non coincide.</i>	pag. 118
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 5636/13/2016, depositata il 29/9/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fortuni <i>Finanziamento soci - Preventiva deliberazione della società – Inesistenza - Inattendibilità della contabilità – Accertamento di maggiori ricavi – Legittimità.</i>	pag. 118
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 5639/38/2016, depositata il 29/9/2016 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli <i>Accertamento di maggiori costi per manodopera – Presunzione di corrispondenti maggiori ricavi – Non sussiste</i>	pag. 118
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n.5649/13/16, depositata il 29/9/2016 - Pres. è Rel. Terrinoni <i>Competenza territoriale dell'Ufficio - Limite alla sussistenza del debito solidale nella fase riscossiva.</i>	pag. 118
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 5653/4/2016, depositata il 30/9/2016 - Pres. Taglienti, Rel. Parziale <i>Accertamento del reddito anteriore alla dichiarazione di fallimento – Notifica dell'avviso anche alla società nel frattempo dichiarata fallita – Necessità</i>	pag. 119
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 5688/8/16, depositata il 3/10/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni <i>Accertamento sintetico – Prova contraria – Disponibilità di redditi esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte – Sufficienza.</i>	pag. 119
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5733/16, depositata il 03/10/2016 – Pres. Amodio, Rel. Scipioni <i>Costo relativo al fitto del locale – Contratto di locazione – Titolari diversi all'interno</i>	pag. 119

<i>dello stesso locale – Maggiore redditività – Deducibilità della spesa – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5780/37/16, depositata il 05.10.2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Benedetti	pag.	120
<i>Accertamento con adesione - Riflesso nei confronti dei soci - Riporto delle perdite fiscali e ristretta base azionaria – Ultrapetizione - Effetti sulla mancata costituzione in appello.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 5794/4/16, depositata il 06.10.2016 - Pres. Gizzi, Rel. Fortunato	pag.	120
<i>Estinzione del soggetto giuridico e cancellazione dal registro delle Imprese - Effetti e conseguenze - Eventuale responsabilità del liquidatore nella fase di riscossione successiva alla cancellazione - Criterio della normale diligenza tributaria.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 5797/4/16, depositata il 06.10.2016 - Pres. Gizzi, Rel. Fortunato	pag.	120
<i>Raddoppio dei termini per l'accertamento tributario in presenza di violazioni penali - Natura procedurale della disposizione con effetto dall'entrata in vigore della nuova normativa - Funzionario di fatto e domanda nuova.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5810/14/16, depositata il 06.10.2016 - Pres. Amodio, Rel. Leoni	pag.	120
<i>Determinazione della capacità di spesa nel procedimento sintetico - E' necessaria la valutazione di tutto il nucleo familiare.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 6107/35/16, depositata il 18/10/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Loreto	pag.	121
<i>Notificazione della cartella di pagamento – Irreperibilità relativa – Formalità indicate all'art. 140 c.p.c. – Necessità - Efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale – Ex tunc.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 6157/15/16, depositata il 18/10/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Toffoli	pag.	121
<i>Attività di giochi e scommesse – Imposte – Corresponsione – Concessionario – Obbligo</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6226/21/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac	pag.	121
<i>Calcolo dell'imposta di registro - Sentenza passata in giudicato.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6228/21/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac	pag.	121
<i>Notifica a società dichiarata fallita per debiti d'imposta successivi alla dichiarazione di fallimento.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6229/21/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac	pag.	122
<i>Silenzio-rifiuto – Esenzione Irap.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6234/21/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Basile	pag.	122
<i>Onere della prova in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 6549/11/16, depositata il 28/10/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Pieroni	pag.	122
<i>Vendita appartamento – Plusvalenza non dichiarata – Mancato rilascio immobile – Irrilevanza - Legittimità accertamento</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 6552/11/16, depositata il 28/10/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Prosperi	pag.	122
<i>Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Lavoratori assunti da società cartiere</i>		

<i>– Consapevolezza del cessionario del carattere fraudolento delle operazioni – Deducibilità costi – d.l. n. 16/2012- Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 6563/03/16, depositata il 31/10/2016 - Pres. Block, Rel. Tozzi	pag.	123
<i>Ricavi non contabilizzati – Presunzioni dell’Ufficio – Gravità – Estraneità del soggetto “accertato” – Accertamento illegittimo – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6578/21/16, depositata il 02/11/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Brunetti	pag.	123
<i>Costi indeducibili – Canoni di leasing – Recupero – Frode in sopravvalutazione di immobile – Presupposto – Omessa prova – Recupero – Illegittimità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6599/9/16, depositata il 02/11/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi	pag.	123
<i>Socio liquidatore – Società cancellata dal registro delle imprese – Utili extrabilancio – Presunzione iuris tantum – Legittimazione attiva e passiva del socio – Legittimità dell’avviso.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 6752/40/2016, depositata l’8/11/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia	pag.	123
<i>Annullamento in autotutela e accertamento sostitutivo – Legittimità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 6761/40/2016, depositata l’8/11/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Terrinoni	pag.	124
<i>Indagini finanziarie – Movimentazioni conti correnti intestati ai soci di società a ristretta base partecipativa</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 6821/14/16, depositata il 10/11/2016 - Pres. Amodio, Rel. Leoni	pag.	124
<i>Omessa presentazione della dichiarazione – Disconoscimento detrazione IVA – Avviso di accertamento – Necessità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 6962/15/16, depositata il 16/11/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Petrucci	pag.	124
<i>Avviso di rettifica - Fatture – Genericità della documentazione prodotta in giudizio – Disconoscimento dell’inerenza dei costi.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 6963/15/16, depositata il 16/11/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli	pag.	124
<i>Studi di settore – Crisi di settore – Sospensione pagamento canoni leasing – Applicazione retroattiva – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 6967/2/16, depositata il 16/11/2016 – Pres. Liotta, Rel. Novelli	pag.	125
<i>Studi di settore – Estetista – Adeguamento allo studio – Compilazione inattendibile – Mancata emissione scontrini fiscali – Gestione antieconomica dell’attività.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII – Sentenza n. 6998/8/2016, depositata il 17/11/2016 - Pres. Messineo, Rel. Basile	pag.	125
<i>Contraddittorio preventivo – Imposte non armonizzate – Non sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVIII – Sentenza n. 7034/18/2016, depositata il 17/11/2016 - Pres. Falascina, Rel. Attanasio	pag.	125
<i>Smarrimento o furto della contabilità – Accertamento analitico induttivo – Legittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII - Sentenza n. 7226/12/2016, depositata il 23/11/2016 - Pres. Oddi, Rel. Galeota	pag.	125
<i>Fermo amministrativo - Obbligo di motivazione sulla pretesa tributaria sottesa - Non</i>		

sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7501/9/16, depositata il 28/11/2016 - Pres. Moliterni, Rel. Lepore pag. 126

Anno x - 1 - Dichiarazione IVA omessa - Credito IVA maturato - Acquisti effettuati - Soggetti passivi d'imposta - Rileva - Anno x - Dichiarazione IVA presentata - Anno precedente - Riporto credito IVA - Attività liquidatoria - Disconoscimento credito IVA - Ruolo esecutivo - Illegittimità pretesa - Consegue

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza - 7506/9/16, depositata il 28/11/2016 - Pres. Moliterni, Rel. Lepore pag. 126

Ente associativo - Dichiarazione IRES - Avvenuta presentazione - Costi indeducibili - Variazione in aumento - Errata indicazione - Dichiarazione IRES integrativa - Avvenuta presentazione - Minori costi indeducibili - Variazione in aumento - Corretta indicazione - Ente impositore - Dichiarazione IRES favore - Mancata considerazione - Liquidazione automatizzata - Ruolo esecutivo - Illegittimità pretesa - Consegue

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 7555/04/2016, depositata il 29/11/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Fortunato pag. 126

Organo ispettivo - Accesso verifica - Società verificata - Riscontro presenza due persone - Presunzione rapporto lavoro irregolare - Sussiste - Audizione terzi - Dichiarazioni rese - Sussistenza lavoro irregolare - Diretti interessati - Dichiarazioni rese - Non sussistenza lavoro irregolare - Ente impositore - Elementi oggettivi - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Presunzione accertativa - Stipendio nero - Ricavi doppio stipendio - Illegittimità maggiori imposte - Consegue

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 7557/04/2016, depositata il 29/11/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Fortunato pag. 127

Soggetto contribuente - Redditi dichiarati - Redditi coniuge - Redditi esenti - Redditi soggetti ritenuta - Somma complessiva - Reddito determinato sinteticamente - Importo inferiore - Onere probatorio contribuente - Compiuto assolvimento - Illegittimità pretesa - Consegue

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III, Sentenza n. 8282/3/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Block, Rel. De Masellis pag. 127

Iva - Frode carosello. - Archiviazione in sede penale - Effetti - Elemento di valutazione - Regime probatorio

pag. 127

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIX, Sentenza n. 8300/19/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Tersigni, Rel. Terrinoni

Omessa presentazione della dichiarazione fiscale - Presunzione ai fini della pretesa impositiva ed obbligo di contraddittorio - Non sussiste

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX, Sentenza n. 8306/39/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Taddei, Rel. Terranova pag. 127

Attribuzione di reddito di partecipazione al socio in presenza di movimentazioni finanziarie societarie non giustificate - Ristretta base azionaria e direzione gestionale - Legittimità della pretesa tributaria.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III, Sentenza n. 8322/3/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Block, Rel. De Masellis pag. 128

Valutazione di maggior corrispettivo e sua motivazione - Esistenza di scrittura privata antecedente - Omessa registrazione dell'atto - Irrilevanza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 9860/1/16, depositata il 30/12/2016 - Pres. pag. 128

Oddi, Relatore Tozzi

Studi di settore – Srl – Capacità economica dei soci - Contraddittorio superficiale e incompleto – Illegittimità dell'avviso.

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 582/10/16, depositata il 2/2/2016 - Pres. Bernardo, Rel. Flamini <i>Contabilizzazione a posteriori – Legittimo affidamento - Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste</i>	pag.	129
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 2285/10/16, depositata il 22/04/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli <i>Recupero a posteriori dati all'importazione o esportazione – Termine – Decorrenza – Presupposti</i>	pag.	129
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 3767/40/16, depositata il 14/06/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia <i>Dazi doganali – Commissione di acquisto – Pagata al fornitore della merce – Inclusione nella base imponibile – Sussiste</i>	pag.	129

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 71//21/16, depositata il 14/1/2016 - Pres. Filocamo, Rel. La Terza <i>Imposta di registro - .Sentenza di acquisto per usucapione - Benefici prima casa – Competono</i>	pag.	130
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1193/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern <i>ICI - Residenza anagrafica – Stabile dimora – Aliquota ridotta – Abitazione principale.</i>	pag.	130
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1369/1/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Lasalvia <i>Agevolazione prima casa – Dimora principale – Nozione e presupposti – Onere della prova.</i>	pag.	130
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 1503/29/16, depositata il 24/03/2016 - Pres. e Rel. Pannullo <i>Immobile di ente religioso – Utilizzazione a casa per ferie o a casa di riposo – Esenzione – Non sussiste.</i>	pag.	130
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 1524/9/16, depositata il 25/03/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore <i>Abitazione principale – Luogo diverso dalla residenza anagrafica – Possibilità – Sussiste – Onere della prova a carico del contribuente.</i>	pag.	131
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 2139/28/16, depositata il 15/04/2016 – Pres. Oddi, Rel. Casalena. <i>Registro – Onere probatorio.</i>	pag.	131

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 2141/10/16, depositata il 15/04/2016– Pres. Tafuro, Rel. Flamini. <i>TARSU - Giudicati esterni vincolanti - Onere della prova.</i>	pag.	131
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2219/6/16, depositata il 20/04/2016 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda <i>Registro, ipotecarie e catastali - Acquisto prima casa – Trasferimento residenza entro 18 mesi – Sussistenza del luogo di svolgimento di attività requisito alternativo a quello della residenza – Agevolazione – Spetta.</i>	pag.	132
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2249/21/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Messineo, Rel. La Terza <i>Imposta di registro - Agevolazione “prima casa” – Mancato trasferimento della residenza - Ritardo del Comune – Rileva – Agevolazione - Spetta.</i>	pag.	132
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2576/1/16, depositata il 03/05/2016 –Pres. Oddi, Rel. Tozzi <i>ICI - Aliquota agevolata prima casa - Requisiti - Residenza nell’immobile - Comunicazione per l’ottenimento dell’agevolazione - Omissione – Non spetta..</i>	pag.	132
Comm. trib. reg. Lazio, Sez. IX – Sentenza n. 2586/9/16, depositata il 03/05/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel.Mazzi. <i>Crediti IRPEG ultradecennali -Ritardato rimborso - Maggiori interessi - Diniego - Legittimità</i>	pag.	133
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 3199/40/16, depositata il 20/05/2016 – Pres. Lentini, Rel. Pennacchia. <i>TARSU - Onere della prova.</i>	pag.	133
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3216/9/16, depositata il 07/04/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Moliterni <i>Contributo unificato – Natura previdenziale ricorso al TAR in materia di sostegno scolastico a favore disabile.</i>	pag.	133
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 3339/29/16, depositata il 26/05/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Giorgianni <i>TARSU - Esenzione – Esistenza condizioni – Onere del contribuente - Sussiste</i>	pag.	134
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza - 3359/28/16, depositata il 26/05/2016 - Pres. Block, Rel. Casalena <i>I.C.I. - Agevolazione - Omessa dichiarazione del contribuente - Applicazione in sede giudiziaria - Sussiste.</i>	pag.	134
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3657/9/2016, depositata il 10/06/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Moliterni <i>Registro – Avviso di liquidazione - Agevolazioni “prima casa” trasferimento lavorativo – Causa di forza maggiore – Non sussiste – Decadenza dall’agevolazione – Consegue.</i>	pag.	134
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3818/1/16, depositata il 15.06.2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Tozzi <i>Registro - Avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni – Maggiore imposta – Decadenza agevolazioni Prima Casa – Forza maggiore.</i>	pag.	135
Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez. VI – Sentenza n. 4267/6/2016, depositata il 28/06/ 2016 – Pres. Panzini, Rel. Maffei <i>Aiuti di Stato – Decisioni della Commissione europea – Giudici nazionali – Vincolatività</i>	pag.	135
Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez. VI – Sentenza n. 4273/6/2016, depositata il 28/6/2016 – Pres. Panzani, Rel. Russo	pag.	135

<i>IRES - IVA - Associazioni sportive dilettantistiche – Agevolazioni fiscali – Attività commerciale – Onere della prova</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 4482/4/16, depositata il 13/07/2016 - Pres. Taglienti, Rel. Rotondo	pag.	135
<i>Registro - Avviso di liquidazione – Agevolazioni fiscali per acquisto prima casa – Malattia – Causa di forza maggiore – Decadenza – Esclusione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 4599/39/16, depositata il 18/07/2016 - Pres. Taddei, Rel. Attanasio	pag.	136
<i>Associazioni sportive dilettantistiche – Condizioni – Onere della prova – Grava sul contribuente.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4954/40/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. e Rel. Lentini	pag.	136
<i>Registro – Agevolazione “prima casa” – Acquirente italiano emigrato all’estero dopo atto di acquisto – Spazio temporale emigrazione non previsto dalla legge – Applicazione principio uguaglianza formale e sostanziale</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4972/10/16, depositata il 02/08/2016 – Pres. Tafuro, Rel. Tafuro	pag.	136
<i>Accertamento – Coabitazione in pluralità di immobili in comproprietà – Diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione per abitazione principale ICI sull’intero complesso immobiliare – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 5028/13/16, depositata l’1/9/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fantini	pag.	137
<i>Benefici prima casa - Applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine - Proprietà di altro immobile nel medesimo Comune – Non spetta.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII - Sentenza n. 5034/13/16, depositata l’1/9/16 - Pres. Pannullo, Rel. Tozzi	pag.	137
<i>Trasferimento della quota di proprietà al coniuge in sede di omologazione della separazione consensuale – Beneficio prima casa – Spetta.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 5183/28/16, depositata il 13/9/2016 – Pres. Oddi, Rel. Diotallevi	pag.	137
<i>ICI – Immobili rurali</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 5193/3/16, depositata il 13/9/2016 – Pres. De Santi, Rel. De Masellis.	pag.	137
<i>Avviso di liquidazione - Imposta di registro – Benefici prima casa - Decadenza.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 5202/13/16, depositata il 14/9/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Guerra.	pag.	138
<i>ICI – Prova contraria</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5370/22/16, depositata il 21/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano	pag.	138
<i>Acquisti per formazione piccola proprietà contadina – Mancanza di certificazione necessaria – Decorrenza termine triennale – Ritardo della PA nel rilascio – Decadenza agevolazione – Ascrivibilità al contribuente – Esclusione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 5676/9/2016, depositata il 30/9/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi	pag.	138
<i>Registro – Acquisto prima casa – Assenza dei requisiti per agevolazione – Maggiore imposta – Responsabilità solidale del venditore – Sussiste.</i>		

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 6765/1/2016, depositata il 9/11/2016 - Pres. Oddi, Rel. Molino <i>ICI – Agevolazione per abitazione principale – Risultanze anagrafiche – Valenza presuntiva</i>	pag.	139
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI – Sentenza n. 6796/11/2016, depositata il 10/11/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Cofano <i>ICI – Agevolazione per abitazione principale – Utilizzo di più unità catastali – Sussiste – Condizioni.</i>	pag.	139
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6950/16, depositata il 10/10/2016 – Pres. Tafuro, Relatore De Leoni <i>Prima casa – Proprietà monolocale - Decadenza – Non sussiste.</i>	pag.	139
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 6981/21/2016, depositata il 17/11/2016 - Pres. Messineo, Rel. Brunetti <i>ICI – Destinazione dell’immobile – Risultanze catastali – Valenza presuntiva</i>	pag.	140
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 7030/39/2016, depositata il 17/11/2016 - Pres. Taddei, Rel. Attanasio <i>ICI – Esenzione – Condizioni</i>	pag.	140
Comm. trib. prov. Rieti, sez. I - Sentenza n. 137/1/16, depositata il 22/03//2016 – Pres. Di Stasi, Rel. Colarieti <i>Credito di imposta per investimenti per la digitalizzazione delle sale cinematografiche – Mancata indicazione nel quadro RU – Successiva dichiarazione integrativa - Sufficienza – Cartella di pagamento – Illegittimità.</i>	pag.	140

CATASTO

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 77//35/16, depositata il 14/1/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Toffoli <i>Riclassamento – Attribuzione rendita catastale con procedura Docfa – Inammissibilità.</i>	pag.	141
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 732/6/16, depositata il 12/02/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Colaiuda. <i>Accertamento catastale – Obbligo visita immobile.</i>	pag.	141
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1360/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni <i>Rideterminazione rendita catastale – Atto di classamento – Obbligo di motivazione – Stima diretta – Conoscibilità delle ragioni – Sussiste.</i>	pag.	141
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1424/6/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. Panzani, Rel. Maffei <i>Atto di classamento – Nuova rendita catastale – Motivazione apparente dell’atto – Sopralluogo – Rilevanza – Non sussiste.</i>	pag.	142
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI – Ordinanza n. 1471/11/16, depositata il 16/12/2016 – Pres. Sorrentino, Rel. Prospero <i>Accertamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 – Incompatibilità con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione – Trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale – Conseguenze.</i>	pag.	142
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 2115//29/16, depositata il 13/4/2016 - Pres. e Rel. Pannullo	pag.	142

<i>Procedura Docfa – Termine annuale – Natura ordinatoria.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2236/21/16, depositata il 21/4/2016 – Pres. Filocamo, Rel. Moliterni	pag.	142
<i>Valori OMI – Accertamento valori immobili – Presunzioni semplici – Rideterminazione del valore – Processo impugnazione-merito..</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2242/21/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Giorgianni	pag.	143
<i>Procedura DOCFA – Determinazione dell’ufficio della rendita definitiva – Termine perentorio – Non sussiste – Atto iniziale della procedura – Indice di capacità contributiva del cittadino – Sussiste.</i>		
<i>Catasto – Procedura DOCFA – Giudizio tecnico dell’ufficio in motivazione – Presupposto di attendibilità – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2877/02/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. Liotta, Rel. Buscema	pag.	143
<i>Revisione del classamento di immobile – Obbligo di motivazione dell’avvio di classamento – Sussiste – Specificazione delle ragioni del nuovo classamento – Necessità .</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3118/38/16, depositata il 19/5/2016 - Pres. Fruscella, Rel. Spagna Musso	pag.	143
<i>Revisione del classamento – Applicabilità dell’art. 9 del D.P.R. 138/88..</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3250/09/16, depositata il 24/05/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi	pag.	144
<i>Immobile strumentale C/4 – Proprietà contribuente privato - Associazione sportiva – Concessione comodato – Associazione sportiva – Agenzia Territorio - Variazione classamento D/6 - Agenzia Territorio – Soggetto comodatario – Attività lucrativa – Esclusione – Classamento accertato D/6 – Oggettiva illegittimità – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3407/01/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Lasalvia	pag.	144
<i>Classamento successivo a DOCFA – Atto di classamento – Motivazione – Requisiti sufficienti.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 3557/20/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Picozza, rel. Baldi	pag.	144
<i>Accertamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 – Nullità per difetto di motivazione – Sussiste – Motivazione postuma dell’avviso di liquidazione – Illegittimità – Fatto notorio relativo al miglioramento urbanistico della zona interessata dal riclassamento – Inammissibilità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4169/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni	pag.	144
<i>Immobili – Riclassamento – Rivalutazione microzone - Attribuzione di determinata categoria – Interventi di riqualificazione urbana ed edilizia – Provvedimento non congruamente motivato – Illegittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4171/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni	pag.	145
<i>Classamento – Revisione – Criteri – Scostamento – Presupposto per la revisione – Configurabilità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4179/14/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia	pag.	145
<i>Estimi catastali – Rettifica rendita catastale – Procedura DOCFA - “Rendita proposta” -</i>		

Rilevanza

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4185/14/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Amodio, Rel. Massella Ducci Teri <i>Rendita catastale – Immobile ubicato in contesto urbano raffinato – Accessibile da strada privata - Rideterminazione.</i>	pag.	146
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4577/9/2016, depositata il 15/07/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore <i>Attribuzione nuovo classamento – Motivazione – Obbligo di effettuare un sopralluogo – Non sussiste.</i>	pag.	146
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4881/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Bersani <i>Rendite catastali – Immobili “D” - Attribuzione – Criteri – Riferimenti – Perizia di parte – Possibilità – Sufficienza.</i>	pag.	146
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4928/28/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Galeota <i>Rideterminazione del classamento di un immobile – Confronto con altri immobili omogenei architettonicamente – Siti nella stessa zona – Passaggio del tram e di veicoli – Non sussiste.</i>	pag.	146
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5363/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini <i>Rendite – Revisione – Variazioni edilizie – Insussistenza – Sopralluogo – Esclusione</i>	pag.	146
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 5554/28/16, depositata il 27/09/2016 - Pres. Musilli, Rel. Galeota <i>Avviso di accertamento – Estimazioni catastali – Classamento immobili – Dati oggettivi dell’ufficio tecnico erariale – Stima tecnica - Motivazione dell’atto – Sussiste</i>	pag.	147
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5774/37/16, depositata il 05/10/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio <i>Accertamento – Riclassamento – Scostamento superiore al 35% - Legittimità</i>	pag.	147
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII - Sentenza n. 6509/12/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Picozza, rel. Baldi <i>Accertamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 – Precedente accatastamento confermato dall’Ufficio nell’anno 2013 - Nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione – Sussiste.</i>	pag.	147
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 6564/3/16, depositata il 31/10/2016 - Pres. Block, Rel. Tozzi <i>Classamento immobili – Rendita catastale – Attribuzione – Stima dell’ufficio – Mancata allegazione all’avviso di accertamento – Difetto di motivazione – Esclusione</i>	pag.	147
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI – Sentenza n. 6798/11/2016, depositata il 10/11/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Prospero <i>Procedura Docfa – Rettifica rendita proposta – Obbligo di motivazione</i>	pag.	148
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVII – Sentenza n. 9378/17/16, depositata il 27/12/2016 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli <i>Classamento – Microzone - Revisione – Motivazione - Fatti notori – Rilevanza.</i>	pag.	148
Comm. trib. prov. Rieti, Sez. II – Sentenza n. 204/2/16, depositata il 27/5//2016 – Pres. Cinque, Rel. Francavilla <i>Estimazioni catastali – Avviso di accertamento – Classamento di un bene immobile - Pensilina parcheggio con copertura di pannelli fotovoltaici - Attribuzione di diversa categoria</i>	pag.	148

<i>catastale (D1) – Assenza di una autonomia reddituale e funzionale del bene e di un nesso strumentale con esercizio della tratta autostradale – Non corretta la qualificazione catastale – Invalidità dell’atto – Sussiste</i>		
Comm. trib. prov. Roma, sez. XXXVII – Sentenza n. 17048/37/16, depositata il 12/7/2016 – Pres. e rel Galbiati	pag.	148
<i>Unità abitative private – Utilizzo per attività di “ bed and breakfast” – Cambio di categoria da A a D – Esclusione.</i>		
Comm. trib. prov. Roma, sez. LXIII – Sentenza n. 16308/63//2016, depositata il 5/7/2016 - Pres. e Rel. Genovese.	pag.	148
<i>Riclassamento e nuova rendita catastale – Valori medi della microzona – Mancata prova – Accertamento – Annullamento – Consegue.</i>		
Comm. trib. prov. Roma, sez. XXXVII – Sentenza n. 17048/37/16, depositata il 12/7/2016 - Pres. e Rel. Galbiati.	pag.	149
<i>Immobile destinato a B&B – Classamento in D2 - Illegittimità</i>		

CONCESSIONI GOVERNATIVE

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 1493/22/16, depositata il 23/03/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Palillo	pag.	150
<i>Contratto di telefonia mobile - Termine di pagamento – Assenza di incertezze.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 2780/20/16, depositata il 2/05/2016 - Pres. e Rel. Picozza.	pag.	150
<i>Tassa di concessione governativa periodica per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico - Termine di pagamento – Assenza di incertezze.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2804/35/16, depositata il 10/05/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi	pag.	150
<i>Somme versate per contrassegni SIAE per supporti fotografici e videografici – Annullamento di una norma regolamentare illegittima che inibiva azioni di recupero delle somme versate – Rimborso – Dies a quo del termine</i>		

CONDONO E SANATORIE

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 1540/39/16, depositata il 25/03/2016 - Pres. Falascina, Rel. Attanasio	pag.	151
<i>Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo – Provvedimento di diniego della definizione agevolata – Pagamento anticipato rispetto all’entrata in vigore della norma – Obbligazione tributaria adempiuta.</i>		

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 1450/10/16, depositata il 18/03/2016 – Pres. Tafuro, Rel. Venturini	pag.	152
<i>Sostegno a favore del disabile – Nozione di prole – Retroattività - Illegittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 2425/28/16, depositata il 28/4/2016 –	pag.	152

Pres. e Rel. Terrinoni <i>Causa di lavoro – Mutamento del rito – Contributo dovuto.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3033/6/16, depositata il 18/5/2016 - Pres. Panzani, Rel. Russo <i>Esenzione pagamento contributo unificato – ONLUS – Atti amministrativi – Estensione atti giudiziari – Non sussiste.</i>	pag.	152
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4974/10/16, depositata il 02/08/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Tafuro <i>Ricorso in materia di sostegno a studenti con handicap - Esenzione dal pagamento del contributo unificato ante D.L. n.104/2013 - Sussiste</i>	pag.	152
Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez. XIV - Sentenza n. 5401/14/16, depositata il 22/09/2016 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Pagamento contributo unificato per le Onlus in relazione agli atti giudiziari – Esenzione</i>	pag.	153

FINANZA LOCALE - CONTRIBUTI CONSORTILI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 915/9/16, depositata il 22/02/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi <i>Cartella di pagamento – Contestazione – Onere probatorio – Contribuente – Contenuto.</i>	pag.	154
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 1548/35/16, depositata il 29/03/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lunerti <i>Cartella di pagamento motivata dal piano di classifica approvato dalla Regione – Legittimità – Sussiste – Onere della prova contraria al contribuente.</i>	pag.	154
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1815/6/16, depositata il 06/04/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Russo <i>Presupposti – Esecuzione del servizio – Irrilevanza.</i>	pag.	154
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII - Sentenza n. 4959/12/16, depositata il 29/07/2016 - Pres. Oddi, Rel. Galeota <i>Beni demaniali – Obbligo di contribuzione – Sussiste – Dimostrazione incremento di valore dell’immobile – Presunzione del vantaggio fondiario.</i>	pag.	154
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 5717/08/16, depositata il 03/10/2016 - Pres. Messineo, Rel. Capizzi <i>Giudice amministrativo – Omessa impugnazione degli atti presupposti – Cartella di pagamento – Giudice tributario – Contestazione – Sussistenza piano di classifica approvato – Ente impositore – Prova del beneficio contestato – Esonero – Sussistenza – Fondamento</i>	pag.	155
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II– Sentenza n. 327/2/16, depositata il 06/09//2016 – Pres. Gianni, Rel. Santilli <i>Cartella di pagamento – Oneri di istruttoria – Autorizzazione utilizzo capannone industriale – Competenza del giudice ordinario – Difetto di giurisdizione - Sussiste</i>	pag.	155

FINANZA LOCALE - IMU – ICI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 1/29/16, depositata l’8/1/2016 - Pres. e Rel. Pannullo	pag.	156
--	------	-----

<i>Terreni non più edificabile – Destinazione a parco pubblico – Diritti edificatori compensativi – Inesistenza del presupposto impositivo – Tassabilità – Illegittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 76//21/16, depositata il 14/1/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Brunetti	pag.	156
<i>Assenza di variazioni strutturali – Riclassamento - Inammissibilità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 231/9/16, depositata il 20/1/2016 - Pres. Lo Surdo- Rel. Mazzi	pag.	156
<i>Pagamento prima della proposizione del ricorso – Non costituisce acquiescenza.</i>		
<i>Proprietà incrociate di immobili detenute da fratelli – Rispettive abitazioni principali – Agevolazione – Spetta.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 404/6/16, depositata il 28/01/2016 - Pres. Panzani, Rel. Caputi	pag.	156
<i>Distinzione tra terreni agricoli ed aree fabbricabili.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 405/6/16, depositata il 28/01/2016 - Pres. Panzani, Rel. Caputi	pag.	157
<i>Determinazione del valore dell'area di accertamento – Modalità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 607/6/16, depositata il 03/02/2016 - Pres. Bernardo, Rel. Russo	pag.	157
<i>Contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale come abitazione principale - Avviso di accertamento – Illegittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 798/35/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi	pag.	157
<i>Avviso accertamento – Soggetto contribuente – Avvenuta impugnazione – Ente locale – Riscossione frazionata – Mancato rispetto – Intera pretesa - Ruolo esecutivo – Cartella pagamento – Illegittimità derivata – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 808/37/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Mongiardo, Rel. Solaini	pag.	157
<i>Terreni agricoli – Consiglio comunale – Adozione delibera – Destinazione edificabilità – Regione competente – Successiva approvazione – Strumenti attuativo – Mancata adozione – Edificabilità attuale – Non sussiste – Assoggettamento tributo – Base imponibile - Valore venale – Esclusione - Proporzionale rideterminazione – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 864/22/16, depositata il 18/02/2016 – Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni	pag.	158
<i>Accertamento – Provvedimenti comunali – Determinazione aree fabbricabili – Indice di valore del bene – Rileva – Determinazione ICI – Utilizzabilità – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1197/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern	pag.	158
<i>Attribuzione rendita catastale con procedura Docfa - Successiva rettifica dell'Ufficio - Valore costitutivo - Esclusione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1411/20/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. D'Andria, Rel. Guidi	pag.	158
<i>Presupposto impositivo – Aree utilizzabili a scopo edificatorio – Strumento urbanistico generale – Rilevanza delle aree indicate – Comune potere di “perequazione urbanistica” – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 1444/9/16, depositata il 18/3/2016 – Pres. e Rel. Lunerti	pag.	158
<i>Terreni non più edificabile – Destinazione a parco pubblico – Procedimento di</i>		

<i>compensazione edificatoria – Esistenza del presupposto impositivo – Tassabilità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 2157/29/16, depositata il 18/04/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fantini	pag.	159
<i>Cave – Assoggettività ad ICI - Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza - 2217/35/16, depositata il 20/04/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Lupi	pag.	159
<i>Titolarità del diritto di proprietà in capo al coniuge – Decesso – Estensione del diritto in capo al superstite – Qualità di erede – Litisconsorzio necessario tra eredi – Necessità – Soggettività passiva dell’usufruttuario – Non sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza – 2825/38/16, depositata il 10/5/2016 - Pres. Cappelli, Rel. Spagna Musso.	pag.	159
<i>Calcolo dell’imposta – Procedimento di compensazione edificatoria – Conseguenze – Inapplicabilità del criterio di valutazione del valore venale in comune commercio.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2889/02/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Terrinoni	pag.	160
<i>Avviso di accertamento – Termine quinquennale della notifica dell’accertamento – Principio del doppio momento perfezionativo della notifica – Carattere generale – Tempestività della notifica – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2894/02/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Zappatori	pag.	160
<i>Terreni edificabili a seguito della variante al PRG – Mancanza dell’approvazione della Regione nei cinque anni successivi – Sussiste edificabilità – Decadenza quinquennale solo per i vincoli di piano regolatore – Espropriazione ed inedificabilità – Legittimità della riclassificazione del terreno da agricolo in terreno edificabile.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3217/1/16, depositata il 23/05/2016 – Pres. e Rel. Oddi	pag.	160
<i>Avviso di accertamento – Motivazione – Diritto di difesa del contribuente.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 3300/22/16, depositata il 24/05/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano	pag.	161
<i>Soggetto contribuente - Rendita catastale proposta – Procedura DOCFA – Agenzia Territorio – Anno 2006 - Rendita catastale attribuita – Efficacia fini impositivi ICI – Anno 2007 – Rileva – Illegittimità maggiore pretesa 2006 – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3455/14/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Amodio, Rel. D’Amaro	pag.	161
<i>Terreno edificabile – Natura pertinenziale – Esclusione da imposizione – Condizioni.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 3763/40/16, depositata il 14/7/2016 - Pres. Lentini, Rel. Giorgianni.	pag.	161
<i>Aree fabbricabili – Calcolo dell’imposta – Comparazione tra valori indicativi e l’effettivo valore venale.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4811/40/16, depositata il 21/07/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia	pag.	161
<i>Natura edificabile di un area – Piano Regolatore Generale – Sufficienza – Eventuali vincoli o limitazioni – Incidenza su valore venale – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. 10 - Sentenza n. 4980/10/15, depositata il 04/08/2016 - Pres. E Rel. Tafuro	pag.	162
<i>Presupposto impositivo – Ultimazione lavori – Accatastamento immobili - Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 5627/20/2016, depositata il 27/9/2016 -	pag.	162

Pres. Picozza, Rel. Di Amato <i>Contemporaneo utilizzo di più unità catastali quale abitazione principale – Agevolazione - Compete</i>		
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 81/2/16, depositata il 9/2//2016 – Pres. Cinque, Rel. Francavilla <i>Esenzione per terreni agricoli ubicati in aree montane - Istanza di rimborso – Diniego del Comune – L. n. 984/1977 - Diritto all'esenzione senza qualifica di coltivatore diretto – Sussiste</i>	pag.	162
Comm. trib. prov. Rieti, sez. I - Sentenza n. 146/1/16, depositata il 31/03//2016 – Pres. Cinque, Rel. Tanferna <i>Avviso di accertamento – Natura pertinenziale dell'immobile – Assenza di documentazione probatoria - Classificazione catastale – Non idonea - Illegittimità dell'accertamento - Non Sussiste.</i>	pag.	162
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 155/2/16, depositata il 07/04//2016 – Pres. Cinque, Rel. Mazzatosta <i>Aree fabbricabili – Mancata valutazione capacità edificatoria delle aree – Edificabilità di un'area attribuita dal Piano Regolator – Presunta minore edificabilità – Illegittimità dell'accertamento – Non sussiste.</i>	pag.	163
Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 177/1/16, depositata il 9/5//2016 – Pres. Di Stasi, Rel. Ariolli <i>Avviso di accertamento – Società che esercita attività di leasing immobiliare – Obbligo di pagamento in caso di risoluzione del contratto per la società – Non sussiste – Soggettività passiva e obbligatorietà della dichiarazione ai fini IMU del conduttore – Sussiste.</i>	pag.	163
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II– Sentenza n. 382/2/16, depositata il 12/12//2016 – Pres. Gianni, Rel. Santilli <i>Avviso di accertamento – Notifica eseguita oltre il quinquennio successivo all'accertamento –Tardività dell'accertamento – Sussiste – Notifica eseguita per il contribuente deceduto ad uno degli eredi – Avviso da notificare a tutti i coeredi – Nullità – Sussiste</i>	pag.	163
Comm. trib. prov. Roma, sez. LX – Sentenza n. 11367/60/16, depositata il 13/5/2016 - Pres. e Rel. Pardo. <i>ICI – Fabbricati industriali – Regime del valore contabile – Notifica base imponibile – Annualità d'imposta precedenti – Accertamento - Legittimità</i>	pag.	164

FINANZA LOCALE – IRAP

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 560/39/16, depositata l'1/2/2016 - Pres. Taddei, Rel. Giorgianni <i>Medici – Utilizzo beni strumentali – Dipendente part time – Autonoma organizzazione – Necessità.</i>	pag.	165
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 667/1/2016, depositata il 09.02.2016 - Pres. Oddi, Rel. Mezzacapo. <i>Svalutazioni dei crediti e dei correlati accantonamenti per i rischi vantati nei confronti degli assicurati ex art. 7 del d.lgs. 446/1997 – Modifiche introdotte con legge n. 248/05 - Non estensibilità agli esercizi precedenti.</i>	pag.	165
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 788/21/16, depositata il 16/02/2016 - Pres.	pag.	165

Messineo, Rel. Giorgianni <i>Libero professionista – Assoggettamento Irap – Giudice tributario – Presupposto impositivo – Obbligo verifica – Auto dichiarazione contribuente – Certificazione A.T. – Quadro RE – Composizione costi – Assenza riscontro - Amministrazione Finanziaria – Autonomia organizzazione - Onere probatorio – Mancato assolvimento – Illegittimità pretesa – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 1139/35/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Toffoli <i>Soggetti passivi – Piccolo imprenditore – Tassista – Autonomia organizzazione – Necessità.</i>	pag.	165
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1195/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausen <i>Medico convenzionato con SSN – Parasubordinazione – Attività autonomamente organizzata.</i>	pag.	166
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 2261/22/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Sorrentino, Relatore Prospero <i>Avvocato – Attività di consigliere di amministrazione della Srl – Autonomia organizzazione – Assenza di collaboratori – Assoggettamento all'imposta – Non sussiste.</i>	pag.	166
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2295/39/16, depositata il 22/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Terranova <i>Medico generico – Mancanza di organizzazione autonoma – Imposizione – Esclusione – Rimborso per il versato – Sussistenza</i>	pag.	166
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI Sentenza n. 2500/01/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Panzani, Rel. Serafino. <i>Autonomia organizzazione – Debenza del tributo.</i>	pag.	167
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2515/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Bersani <i>Presupposto impositivo – Autonomia organizzazione</i>	pag.	167
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3376/22/16, depositata il 27/05/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Polito <i>Medico in convenzione ASL – Organizzazione autonoma – Mancanza – Imposizione – Esclusione</i>	pag.	167
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 4910/15/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Lupi <i>Avvocato – Collaborazione saltuaria della moglie – Assoggettabilità – Esclusione</i>	pag.	168
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 4913/15/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Lupi <i>Assoggettabilità – Medico convenzionato SSN – Utilizzo beni non eccedenti il minimo indispensabile – Esclusione</i>	pag.	168
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 5329/06/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Panzani, Rel. Maffei <i>Pagamento – Sisma L'Aquila 2009 – Versamenti e adempimenti tributari – Sospensione e successiva riduzione al 40% - Cartella di pagamento per l'intero – Illegittimità</i>	pag.	168
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 5333/11/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Pieroni <i>Assoggettabilità – Lavoro altrui – Mero ausilio – Contesto organizzativo esterno – Distinzione</i>		

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5757/37/16, depositata il 05/10/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Ferrante <i>Assoggettabilità – Studio associato senza vincolo di dipendenza – Collaborazione – Imposizione – Sussistenza</i>	pag.	168
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5777/37/16, depositata il 05/10/2016 - Pres. Zaccardi – Rel. Savo Amodio <i>Valore della produzione e componenti negativi Irap - Recupero a tassazione di operazioni ritenute inesistenti - Dimostrazione dell’effettiva natura del rapporto commerciale - Regime della prova - Necessità.</i>	pag.	169
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 7273/20/16, depositata il 23/11/2016 - Pres. Picozza, Rel. Baldi <i>Accertamento - Omesso versamento – Società di capitali – Cancellazione dal registro delle imprese – Estinzione della società – Conseguenze – Cancellazione – Efficacia costitutiva – Legittimazione ad impugnare del contribuente – Sussiste – Illegittimità della pretesa – Conseguenze.</i>	pag.	169

FINANZA LOCALE – PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 2003/40/16, depositata l’11/4/2016 – Pres. Lentini, Rel. Pennacchia <i>Comunicazioni di inizio e cessazione di attività - Effetti della mancanza di dichiarazioni. Onere a carico della parte. Legittimità dell’accertamento comunale.</i>	pag.	170
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 2214/35/16, depositata il 20/04/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Loreto <i>Tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche – Imposta sulla pubblicità – Doppia imposizione – Non sussiste</i>	pag.	170
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3211/1/16, depositata il 23/05/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Bersani. <i>Omessi versamenti - Riscossione - Onere della prova – Prescrizione tributo.</i>	pag.	170

FINANZA LOCALE – TARSU – TIA – TARI – TARES

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 804/35/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi <i>Gestore servizio raccolta – Avviso liquidazione tributo – Invito pagamento - Ruolo esecutivo – Notifica cartella pagamento – Motivazione atto presupposto – Fattura servizio raccolta – Incongruenza importi richiesti – Violazione principio affidamento – Sussiste – Nullità ruolo – Conseguenze.</i>	pag.	171
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 866/14/16, depositata il 18/2/2016 – Pres. Amodio, Rel. Ciancio <i>Smaltimento rifiuti – Area portuale – Competenza dell’Autorità Portuale – Non sussiste.</i>	pag.	171
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 999/39/16, depositata il 23/02/2016 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi <i>Omessa denuncia originaria – Violazione annuale dell’obbligo – Conseguenze sul piano sanzionatorio – Cumulo materiale – Sussiste.</i>	pag.	171

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1178/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Liotta, Rel. Zappatori <i>Rifiuti prodotti dalle navi – Rifiuti diversi – Raccolta – Competenza</i>	pag.	171
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 1573/21/16, depositata il 29/03/2016 - Pres. Messineo, Rel. Brunetti <i>Cartella di pagamento –Decadenza a norma dell’art. 72 del d. lgs. 507/1993 dal diritto di riscuotere le somme a titolo di TARSU – Sussiste.</i>	pag.	172
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 1987/39/16, depositata l’11/4/2016 – Pres. Taddei, Rel. Attanasio <i>Occupazione temporale dell’immobile - Regime dell’onere probatorio sull’effettiva residenza - Prova della utilizzazione del bene - Grava sulla parte interessata.</i>	pag.	172
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2311/40/16, depositata il 26/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Casalena <i>Avviso di accertamento – Soppressione della TARSU – Soluzione di continuità con la TIA – Assenza – Esclusione</i>	pag.	172
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3214/9/16, depositata il 23/05/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Moliterni. <i>Nullità atti tributari – Perfezionamento notifica – Prescrizione - principio delle c.d. cartelle “attese”.</i>	pag.	172
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza 3331/39/16, depositata il 25/05/2016 – Pres. Taddei, Rel. Martinelli <i>Fatto generatore – Utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti - Sussiste</i>	pag.	173
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3822/1/16, depositata il 15/7/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia. <i>Rifiuti speciali – Determinazione della superficie tassabile – Esenzione – Onere della prova.</i>	pag.	173
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 4022/40/2016, depositata il 21/06/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Massella Ducci Teri <i>Tariffa d’igiene ambientale – Duplice sistema - Sussiste</i>	pag.	174
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4127/40/16, depositata il 23/06/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Massella Ducci Teri <i>Delibera aumento tariffa – Illegittimità – Conseguenze – Applicazione tariffa precedente – Ammissibilità</i>	pag.	174
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4912/40/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia <i>Abrogazione – Successiva delibera di passaggio da TARSU a TIA – Illegittimità – Sussistenza</i>	pag.	174
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 5197/3/16, depositata il 13/9/2016 – Pres. De Santi, Rel. Tozzi. <i>TARSU - Avviso di pagamento – Natura.</i>	pag.	174
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 5346/40/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Lentini, Rel. Terrinoni <i>Passaggio alla tariffa di igiene ambientale – Delibera comunale istitutiva successiva al 29.04.2006 – Illegittimità</i>	pag.	174
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5348/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini	pag.	174

<i>Avviso di accertamento – Rettifica di valore – Calcolo per determinazione tributo – Omessa indicazione di coefficiente moltiplicatore – Avviso di accertamento – Illegittimità – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV- Sentenza n. 5726/14/16, depositata il 03/10/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Leoni	pag.	175
<i>Rifiuti – Parcheggio scoperto e non denunciato – Area idonea a produrre rifiuti – Accertamento.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6288/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda	pag.	175
<i>Rifiuti speciali - Prova dello smaltimento</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX- Sentenza n. 6539/09/16, depositata il 28/10/2016 - Pres. Moliterni, Rel. Miceli	pag.	175
<i>TIA – Rifiuti di aree produttive – Assoggettamento – Esclusione – Rifiuti urbani – Assimilazione – Esclusione – Fondamento</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII - Sentenza n. 7203/12/16, depositata il 23/11/2016 - Pres. Oddi, Rel. Di Stefano	pag.	175
<i>TIA – Natura della TIA – Tributaria – Assoggettamento ad IVA – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 7240/40/16, depositata il 23/11/2016 - Pres. Lentini, Rel. Fruscella	pag.	175
<i>TIA – Rimborso pagamenti effettuati a titolo di TIA – Silenzio- rifiuto – Eccezione di carenza legittimazione passiva in giudizio – Non sussiste – Delibera comunale – Viziata – Regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti – TIA/1 non tempestivamente istituita.</i>		
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II - Sentenza n. 238/2/16, depositata il 28//06//2016 – Pres. Gianni, Rel. Santilli	pag.	176
<i>Avviso di accertamento – Spazi coperti e scoperti adibiti al transito e sosta di autoveicoli - Aree pertinenziali - Esclusione dal tributo in quanto aree non producono rifiuti – Illegittimità dell'accertamento - Sussiste</i>		

FINANZA LOCALE – TASSE AUTOMOBILISTICHE

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2177/28/16, depositata il 19/04/2016 - Pres. Block, Rel. Galeota	pag.	177
<i>Cartella di pagamento – Effetto esenzione da pagamento – Retroattività – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 2289/10/16, depositata il 22/04/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini	pag.	177
<i>Accertamento definitivo – Riscossione – Termine – Decennale – Fondamento</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2359/14/16, depositata il 27/06/2016 – Pres. Amodio - Rel. Massella Ducci Teri	pag.	177
<i>Mancata tempestiva comunicazione di perdita di possesso – Esenzione – Esclusione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4162/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Giorgianni	pag.	177
<i>Riscossione – Prescrizione – Termine triennale – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5760/37/16, depositata il 05/10/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Solaini	pag.	178
<i>Auto storiche – Esenzione – Presupposti – Competenza</i>		

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6285/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda <i>Tempestiva notificazione della cartella di pagamento - Non sussiste</i>	pag.	178
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6543/09/16, depositata il 28/10/2016 - Pres. Moliterni, Rel. Miceli <i>Diritto di riscossione – Prescrizione – Triennale – Prova contraria – Onere probatorio – Regione – Imposizione</i>	pag.	178
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 58/2/16, depositata il 2/2//2016 – Pres. Gianni, Rel. Mazzatosta <i>Cartella esattoriale - Ruolo tassa automobilistica - Mancanza prodromico avviso pagamento - Fondatezza domanda.</i>	pag.	178
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II - Sentenza n. 169/1/16, depositata il 20/04/2016 – Pres. Gianni – Rel. Francavilla <i>Illegittimità atto impugnato per mancata indicazione della targa del veicolo - Mancata indicazione data di consegna dei ruoli ad Equitalia – Mancata sottoscrizione dell’atto impositivo da un dirigente privo della qualifica dirigenziale - Non sussiste.</i>	pag.	179
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II– Sentenza n. 366/2/16, depositata il 23/11//2016 – Pres. Cinque, Rel. Francavilla <i>Cartella di pagamento – Credito tributario – Prescrizione triennale – Decorso del termine – Illegittimità – Sussiste</i>	pag.	179

IRES – IRPEG

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza 532/9/16, depositata il 10/2/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Marzi <i>Robin Hood Tax – Elencazione legislativa - Olii lubrificanti – Olii combustibili densi – Equiparazione – Sussiste.</i>	pag.	180
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 659/1/16, depositata il 09/02/2016 - Pres. Oddi, Rel. Bersani <i>Società di comodo - Onere delle prova - Grava sul contribuente.</i>	pag.	180
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 911/40/16, depositata il 22/02/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Terrinoni <i>Reddito di impresa – Determinazione – Art. 75 TUIR – Interpretazione.</i>	pag.	180
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 1433/9/2016, depositata il 18/03/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi <i>Transfer pricing interno – Valore normale – Abuso del diritto – Applicabilità.</i>	pag.	180
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1458/22/2016, depositata il 21/03/2016 – Pres. Sorrentino, Rel. La Terza <i>InerENZA – Spese di sponsorizzazione – Indeducibilità.</i>	pag.	181
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1985/22/16, depositata l’11/4/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Palillo <i>Contesto del consolidato fiscale all’interno di un gruppo societario - Onere della prova sulle valide ragioni economiche delle scelte gestionali -Presunzione dell’intento elusivo - Onere gravante sull’Amm.ne Finanziaria.</i>	pag.	181
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2186/9/16, depositata il 19/04/2016 – Pres.	pag.	181

Lunerti, Rel. Caso <i>Leasing – Canoni di locazione finanziaria – Reddito operativo lordo – Interessi passivi – Esclusione dal calcolo del Rol.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 2268/14/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia	pag.	181
<i>Deducibilità costi – Azienda di trasporto di prodotti petroliferi – Contratto di servizio con ditta assuntrice – Regolare fatturazione – Inerenza.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 2271/14/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia	pag.	182
<i>Studi di settore – Azienda di costruzioni in fallimento – Scostamento rispetto ai dati Gerico – Omesso pagamento delle commesse da parte del cliente – Difficoltà economiche – Legittimità dell'avviso – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 2812/38/16, depositata il 10/05/2016 – Pres. Fruscella, Rel. Terrinoni	pag.	182
<i>Costi black list – Onere della prova – Oggetto della prova – Deducibilità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 2970/20/16, depositata il 16/5/2016 - Pres. Colaianni, Rel. Floquet	pag.	182
<i>Cessione dell'intera partecipazione – Principio di proporzionalità – Rileva – Valori di cessione delle quote – Rideterminazione - Legittimità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3383/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Leoni	pag.	183
<i>Avviso di accertamento – Frode carosello – Coinvolgimento dell'acquirente – Onere probatorio – Fisco e contribuente – Riparto</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3436/14/16, depositata il 01/06/2016 – Pres. Amodio, Rel. Ciancio	pag.	183
<i>Costi legati a fatture – Generica dicitura “addebito spese per servizi vari” - Impossibilità di individuare la prestazione ricevuta - Inerenza – Esclusione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3440/14/16, depositata il 01/06/2016 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia	pag.	183
<i>Costi legati a fatture emesse da controllante – Spese riaddebitate a controllata – Inerenza – Illegittimità dell'avviso.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3566/06/2016, depositata il 07/06/2016 – Pres. Panzani, Rel. Maffei	pag.	183
<i>Costi su beni di terzi – Inerenza – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3577/06/2016, depositata il 07/06/2016 – Pres. Panzani, Rel. Russo	pag.	184
<i>Interessi passivi – Società immobiliare – Requisiti.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 3685/2/16, depositata il 13/6//2016 - Pres. Liotta, Rel. Buscema.	pag.	184
<i>Istituto di credito – Riorganizzazione del settore recupero crediti - Cessione crediti pro soluto – Non costituisce operazione elusiva.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 3773/10/2016, depositata il 14/06/2016 – Pres. Tafuro, Rel. Flamini	pag.	184
<i>Spese di sponsorizzazione – Altre tipologie di spese – Inerenza – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII - Sentenza n. 4155/13/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fantini	pag.	185
<i>Reddito di impresa – Formazione – Concorso – Costi – Requisiti – Certezza e</i>		

<i>determinabilità – Necessità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 4366/10/16, depositata il 5/7/2016 - Pres. Amodio, Rel. Ufilugelli	pag.	185
<i>Operazioni inesistenti – Presupposti - Prova dei pagamenti – Inidoneità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4710/10/16, depositata il 20/07/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini	pag.	185
<i>Ammortamento – Fabbricati industriali – Determinazione forfettaria del valore dell’area.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4886/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia	pag.	185
<i>Accertamento – Cooperative edilizie – Alloggi soci – Cessione – Corrispettivo – Reddito della cooperativa – Concorrenza – Effetti – Contabilizzazione conto economico – Obbligo</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVII - Sentenza n. 5339/17/16, depositata il 20/09/2016 – Pres. Cappelli, Rel. Musilli	pag.	185
<i>Studi di settore – Percentuale di ricarica minima – Perdita sistemica – Assenza di documentazione – Maggiori ricavi – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 5442/40/16, depositata il 23/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Prosperi	pag.	186
<i>Indeducibilità dei costi – Onere della prova.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 5632/13/2016, depositata il 29/9/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fortuni	pag.	186
<i>Operazione di sale and lease back – Natura del contratto – Periodo di imposizione della plusvalenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 5706/8/16, depositata il 03/10/2016 – Pres. Messineo, Rel. Giorgianni	pag.	186
<i>Costi indeducibili – Pvc della guardia di finanza – Anomala percentuale di ricarica applicata dalla società contribuente – Perizie di parte – Congruità dei prezzi praticati nei contratti di appalto – Valore di indizi liberamente apprezzabili.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 5724/1/16, depositata il 03/10/2016 – Pres. Oddi, Rel. Ferrante	pag.	187
<i>Costi di regia – Società madre – Fatture per operazioni inesistenti – Attività di consulenza – Onere della prova.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 5792/2/16, depositata il 06.10.2016 - Pres. Terrinoni – Rel. Moliterni	pag.	187
<i>Dividendo di fonte estera e tassazione separata - Modifica dell’aliquota applicabile ai fini Ires - Attività di liquidazione - Non prevista - Attività di accertamento - Necessita.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6588/8/16, depositata il 02/11/2016 – Pres. Filocamo, Rel. Giorgianni	pag.	187
<i>Società di comodo – Contratto di affitto agrario – Cespiti ceduti a legale rappresentante della Sas – Mancato raggiungimento del reddito minimo – Applicabilità della disciplina ex l. 724/1994 – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 6971/02/16, depositata il 16/11/2016 – Pres. Liotta, Rel. Novelli	pag.	187
<i>Buoni carburante – Contabilizzazione costi – Mancata indicazione dei destinatari – Deducibilità – Non sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6975/16, depositata il 17/11/2016 – Pres. Messineo, Rel. Brunetti	pag.	188
<i>Amministratore di fatto – Presunzione – Pvc – Notifica al socio co-amministratore –</i>		

Illegittimità dell'avviso

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. I – Sentenza n. 184/1/16, depositata il 16/5//2016 – Pres. Di Stasi, Rel. Colarieti pag. 188

Avviso di accertamento – Studi di settore – Procedura di accertamento su regole matematiche – Onere della prova all'ufficio finanziario – Illegittimità – Sussiste.

IRPEF

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 37/28/16, depositata il 12/1/2016 – Pres. Oddi, Rel. Galeota pag. 189

Presunzione da omessa registrazione del contratto di locazione - Prova contraria - Casistica.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 913/40/16, depositata il 22/02/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Terrinoni pag. 189

Cessione di terreno ricevuto in donazione – Area destinata a verde pubblico – Porzione ridotta edificabile – Plusvalenza – Insussistenza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 923/40/16, depositata il 22/02/2016 – Pres. Lentini, Rel. Fruscella pag. 189

Movimentazioni bancarie – Somme incassate – Fatture e incassi contabilizzati – Spese familiari – Coniuge del contribuente.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 941/40/16, depositata il 22/02/2016 – Pres. Lentini, Rel. Pennacchia pag. 189

Agente di commercio – Spese per trasferte e consulenza – Carta di addebito della società – Deducibilità – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 1137/22/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Polito pag. 190

Costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità per il committente/cessionario - Condizioni - Mancata consapevolezza della falsità ideologica delle fatture - Prova - Necessità - Effettiva ricezione della merce e versamento del corrispettivo - Insufficienza

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 1963/40/16, depositata l'11/04/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia pag. 190

Redditi diversi - Tassazione della plusvalenza - Competenza temporale - Coincide con l'atto di compravendita notarile - Effetto traslativo - Rilevanza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 1983/39/16, depositata l'11/4/2016 - Pres. Amodio, Rel. Attanasio pag. 190

Accertamento per spesa autovettura - Donazione familiare idonea a giustificare l'acquisto - Riconosciuta in sede di appello - Revoca da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla prova della donazione con assegni bancari - Non costituisce errore di fatto, ma un giudizio valutativo.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 2245/22/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano pag. 190

Reddito fabbricati - Locazione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 2269/14/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia pag. 191

Commercialista – Recupero a tassazione a fini imposte dirette e Iva – Costi legati a

<i>prestazioni di una società di servizi – Inerenza delle spese - Deducibilità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2301/39/16, depositata il 22/04/2016 – Pres. Falascina, Rel. Terranova	pag.	191
<i>Socio della Snc – Reddito di partecipazione – Dichiarazione dei redditi – Portata ammissiva e indiziaria – Assolvimento dell'onere della prova da parte del fisco – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2312/40/16, depositata il 26/04/2016 – Pres. Falascina, Rel. Martinelli	pag.	191
<i>Azienda agrituristica – Omessa contabilizzazione componenti positivi di reddito – Reddito agricolo.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2320/28/16, depositata il 26/04/2016 - Pres. Oddi, Rel. Casalena	pag.	191
<i>Avviso di accertamento – Rideterminazione reddito ex art. 38 d.P.R. 600/1973 – Prova contraria del contribuente – Documentale – Accertamento - Illegittimità – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 2371/29/16, depositata il 27/4/2016 – Pres. e Rel. Pannullo	pag.	191
<i>Accertamento con metodo sintetico (c.d. redditometro) - Indici di capacità contributiva - Possesso di auto di lusso - Configurabilità - Fondamento - Fatto notorio - Sussistenza - Fattispecie.</i>		
<i>Prova a carico dell'Ufficio dell'effettività degli atti manifestazione di capacità contributiva - Onere a carico del contribuente della dimostrazione che gli acquisti e il possesso dei beni sono di provenienza da redditi personali.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio - sez. VI - Sentenza n. 2506/06/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Francaviglia	pag.	192
<i>Cartella di pagamento – Assegni alimentari - Deducibilità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 2513/39/16, depositata il 29/04/2016 – Pres. Falascina, Rel. Pennacchia	pag.	192
<i>Esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito - Prova - Onere a carico del contribuente</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 2908/37/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. Mongiardo, Rel. Ferrante	pag.	193
<i>Accertamento induttivo – Valenza della presunzione semplice – Contraddittorio presupposto legale per validità degli accertamenti – Mancanza di preventivo contraddittorio – Illegittimità dell'accertamento – Conseguenze.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza - 3357/28/16, depositata il 26/05/2016 - Pres. Block, Rel. Diotallevi	pag.	193
<i>Accertamento sintetico - Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Modalità - Indici - Verifiche bancarie - Art. 32, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Contraddittorio – Rilevanza – Limiti.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3380/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Leoni	pag.	193
<i>Reddito derivante da contratto di locazione – Canoni non percepiti – Formazione reddito – Esclusione – Limiti</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3381/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Leoni	pag.	193
<i>Omessa presentazione dichiarazione – Ufficio – Accertamento induttivo – Legittimità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3382/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Leoni	pag.	194

<i>Avviso di riscossione – Notifica nel comune domicilio fiscale – Elezione di domicilio non correttamente comunicata – Legittimità – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3386/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Ciancio	pag.	194
<i>Accertamento – Controllo automatizzato – Liquidazione di imposta – Comunicazione – Omissione – Cartella di pagamento – Illegittimità – Esclusione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3429/06/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Panzani, Rel. Colaiuda	pag.	194
<i>Vendita area già edificata – Redditi diversi – Esclusione – Fondamento</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3445/14/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia	pag.	194
<i>Omessa dichiarazione dei redditi – Affidamento della contabilità a commercialista – Precarie condizioni di salute del professionista – Responsabilità del contribuente – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3528/6/16, depositata il 07/06/2016 - Pres. Panzani, Rel. Colaiuda	pag.	194
<i>Plusvalenze immobiliari derivanti da un atto di cessione a titolo oneroso – Atto simulato, diretto a dissimulare una donazione da madre a figlio – Prova della simulazione – E' ammissibile e sussiste – Illegittimità dell'atto impositivo – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 3638/39/16, depositata il 9/06/2016 – Pres. Taddei, Rel. Taddei	pag.	195
<i>Avviso di accertamento – Reddito accertato sinteticamente – Rilevanza delle spese per incrementi patrimoniali – Assenza di contraddittorio – Non giustifica annullamento dell'accertamento – Necessità della prova del contribuente – Mancanza – Legittimità della pretesa – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3817/1/16, depositata il 15/06/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia	pag.	195
<i>Redditi da partecipazione imputati ai soci di società di capitale a ristretta base societaria – Determinazione della base imponibile – Imposte dovute sul maggiore reddito accertato sulla società – Irrilevanza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3987/1/16, depositata il 17/05/2016 – Pres. Oddi, Rel. Molino	pag.	195
<i>Dichiarazione – Errore compilativo – Emendabilità in sede contenziosa - Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 4021/28/16, depositata il 21/06/2016 – Pres. e Rel. Block	pag.	196
<i>Risarcimento danno biologico – Reintegrazione patrimoniale – Rimborso ritenuta - Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza - 4035/4/16, depositata il 22/06/2016 - Pres. Gizzi e Rel. Tozzi	pag.	196
<i>Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Fattispecie - Società a ristretta base partecipativa - Utili extracontabili non dichiarati - Attribuzione ai soci - Presunzione legittimità - Costi indeducibili - Esclusione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 4095/29/16 depositata il 23/6/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Terrinoni	pag.	196
<i>Avviso di accertamento - Intento speculativo per redditi diversi in caso di anticipazione del pagamento dell'ultima rata. Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII - Sentenza n. 4115/13/16, depositata il 23/6/2016 - Pres.	pag.	196

Patrizi Rel. Fantini		
<i>Canoni non percepiti - Imponibilità senza prova di data certa – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII - Sentenza n. 4138/13/16, depositata il 24/06/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Saccà	pag.	197
<i>Spese di vitto e alloggio – Grave patologia – Ricovero presso struttura sanitaria – Deduzione – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4149/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac	pag.	197
<i>Dipendente pubblico in pensione – Indennità di buonuscita – Contribuzione volontaria a carico del lavoratore – Detrazione imposta – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4174/14/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia	pag.	197
<i>Deduzione costi – Attività di soccorso stradale – Costi di carburante – Conto economico – Principio inerenza – Condizioni</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4465/1/16, depositata l'11/07/2016 - Pres. Oddi, Rel. Lasalvia	pag.	198
<i>Avviso di accertamento – Redditi fondiari – Immobile uso non abitativo – Locazione commerciale – Mancata percezione dei canoni di locazione – Morosità del conduttore – Assoggettabilità a tassazione dei canoni – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4902/16, depositata il 25/07/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Molino	pag.	198
<i>Dichiarazione - Detrazione – Box auto – Pertinenza dell'abitazione principale – Assenza di un contratto preliminare per la pertinenza – Bonifico bancario – Legittimità dell'agevolazione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4907/15/16, depositata il 26/07/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Petrucci	pag.	198
<i>Indagini bancarie sul conto personale dell'amministratore di condominio – Maggior reddito – Assenza di prova d'inerenza – Tabulati e resoconti delle spese condominiali – Recupero fiscale dell'importo.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5000/22/16, depositata il 16/08/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Palillo	pag.	199
<i>Quadro RW- Sanzioni - Violazioni formali.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 5330/11/16, depositata il 20/09/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Pieroni	pag.	199
<i>Indagini bancarie – Conto corrente dell'avvocato – Costi legati a contributo unificato, marche da bollo e partecipazione alla commissione edilizia comunale – Ricavi non dichiarati – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 5338/40/16, depositata il 20/09/2016 – Pres. Lentini, Rel. Pennacchia	pag.	199
<i>Rettifica del reddito del professionista – Contratto stipulato con società – Mancata registrazione – Indeterminata indicazione degli adempimenti – Costo deducibile – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5352/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli	pag.	199
<i>Indennità di buonuscita – Periodi riscattati – Calcolo – Aliquota – Natura – Indennità per periodi effettivamente prestati – Distinzione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5361/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres.	pag.	200

Tafuro, Rel. Ufilugelli <i>Cartella di pagamento – Dichiarazione dei redditi – Dati forniti dal contribuente – Liquidazione imposta – Onere di motivazione – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 5398/15/16, depositata il 22/09/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Toffoli	pag.	200
<i>Banca Commerciale Italiana – Fondo per i dipendenti – Trattenuta – Tassazione per prestazioni periodiche – Criterio – Prestazioni in unica soluzione – Applicazione – Esclusione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 5707/08/16, depositata il 03/10/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni	pag.	200
<i>Dichiarazione dei redditi – Obblighi tributari – Assolvimento – Affidamento incombenza al professionista – Non sufficienza – Controllo e vigilanza – Obbligo del contribuente – Necessità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5709/14/16, depositata il 03/10/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Ciancio	pag.	200
<i>Rapporto di lavoro – Erogazione economica al prestatore dal datore – Assoggettabilità ad IRPEF – Presupposti</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5776/37/16, depositata il 05.10.2016 - Pres. Zaccardi – Rel. Savo Amodio	pag.	201
<i>Cessione di licenza amministrativa tra familiari stretti - Presunzione di onerosità e plusvalenza sul valore accertato - Prevalenza della presunzione di gratuità - Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5779/37/16, depositata il 05.10.2016 - Pres. Zaccardi – Rel. Savo Amodio	pag.	201
<i>Tassazione di proventi da gioco realizzati all'Estero - Trattamento Comunitario e regime convenzionale con gli Stati Uniti - Monitoraggio fiscale.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6290/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda	pag.	201
<i>Plusvalenza da cessione di terreno - Legittimità della determinazione in via induttiva - Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6294/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda	pag.	201
<i>Dichiarazione integrativa non tempestivamente inoltrata - Sanatoria della dichiarazione dei redditi - Controllo automatizzata ex art. 36 bis dpr 600/73- Illegittimità - Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6577/16, depositata il 02/11/2016 – Pres. Filocamo, Rel. Brunetti	pag.	202
<i>Incentivo all'esodo individuale – Dipendente – Licenziamento – Reintegra – Rimborso della maggiore ritenuta – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 6903/15/16, depositata il 14/11/2016 – Pres. Lunerti, Rel. Lupi	pag.	202
<i>Acquisto box pertinenziale – Omessa comunicazione al centro operativo di Pescara – Bonifico bancario – Diritto alla detrazione – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV, Sentenza n. 8290/15/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Lunerti, Rel. Loreto	pag.	202
<i>Presunzione di utili conseguiti da società a ristretta base azionaria - Dimostrazione della prova della distribuzione effettiva - Non necessita - Estraneità del socio al rapporto gestionale e flussi monetari.</i>		
Comm. trib. prov. Rieti, sez. 1 - Sentenza n. 27/1/16, depositata il 18/01/2016 – Pres.	pag.	202

Cinque, Rel. Ariolli <i>Omessa presentazione dichiarazione dei redditi - Avviso di accertamento - Infondatezza pretesa tributaria basata solo accertamento induttivo e non analitico - Legittimità accertamento - Non sussiste</i>		
Comm. trib. prov. Rieti, sez. I - Sentenza n. 94/1/16, depositata il 15/05/2016 – Pres. Picchioni – Rel. Tanferna <i>Costi deducibili - Socio di S.a.s. - Avviso di accertamento - Mancata dimostrazione deducibilità dei costi - Omessa esibizione scritture contabili- Legittimità accertamento – Sussiste.</i>	pag.	203
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 207/2/16, depositata il 27/04//2016 – Pres. Cinque, Rel. Mazzatosta <i>Indennità di ferie non godute – Istanza di rimborso – Diniego dell’Ufficio – Natura retributiva dell’indennità – Indennità soggetta ad Irpef - Legittimità – Sussiste</i>	pag.	203
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 208/2/16, depositata il 27/04//2016 – Pres. Cinque, Rel. Mazzatosta <i>Accertamento basato sugli studi di settore – Reddito metro ex art 38 D.P.R. n. 600/1973 – Contraddittorio preventivo – Congruità della motivazione – Illegittimità dell’atto impositivo – Non sussiste.</i>	pag.	203
Comm. trib. prov. Rieti, sez. I - Sentenza n. 241/1/16, depositata il 12//07//2016 – Pres. Di Stasi, Rel. Tanferna <i>Avvisi di accertamento – Impugnabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria e del ruolo – Atti impugnabili per vizi propri ex art. 19 D. Lgs n. 546/1992 – Mancata notifica del ruolo o della cartella esattoriale - Illegittimità – Sussiste.</i>	pag.	203
Comm. trib. prov. Rieti, sez. I - Sentenza n. 243/1/16, depositata il 12//07//2016 – Pres. Di Stasi, Rel. Tanferna <i>IRPEF – Avviso di accertamento – Nullità atti in quanto firmati da soggetto privo della qualifica dirigenziale – Atti sottoscritti dal Direttore dell’ufficio – Illegittimità – Non sussiste</i>	pag.	204
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II - Sentenza n. 254/2/16, depositata il 12//07//2016 – Pres. Gianni, Rel. Santilli <i>Avviso di accertamento – Istanza di reclamo/mediazione – Ricorso depositato in Commissione prima del decorso del termine previsto – Art. 17-bis D. Lgs n. 546/1992 – Inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio – Improcedibilità del ricorso - Sussiste</i>	pag.	204
Comm. trib. prov. Rieti, sez. I - Sentenza n. 286/1/16, depositata il 18//07//2016 – Pres. Di Stasi, Rel. Tanferna <i>Avviso di accertamento - Plusvalenza da cessione di terreno edificabile — Onere probatorio del contribuente – Valore di cessione definito - Adesione con l’ufficio – Illegittimità dell’accertamento – Non sussiste - Opzione non esercitata per la tassazione ordinaria - Diritto alla tassazione separata – Rideterminazione dell’imposta in autotutela – Legittimità.</i>	pag.	204
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II– Sentenza n. 321/2/16, depositata il 02/09//2016 – Pres. Gianni, Rel. Mazzatosta <i>Intimazione di pagamento - Ricorso proposto avverso l’intimazione di pagamento – Atto non impugnabile – Art. 19 d lgs. n. 546/1992 – Nullità del ricorso – Sussiste – Carenza di motivazione dell’atto emesso – Obbligo di motivazione assolto per relationem all’atto presupposto – Illegittimità -Non sussiste</i>	pag.	205

Comm. trib. prov. Roma, sez. LXIII– Sentenza n. 7550/63/16, depositata il 30/3/2016 - pag. 205
Pres. e Rel. Genovese.

Locazione non abitativa – Morosità – Provvedimento di convalida di sfratto – Rinvio esecuzione - Mancata esibizione in giudizio della prova – Rigetto del ricorso - Consegu.

IVA

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 209/22/16, depositata il 19/1/2016 - Pres. pag. 206
Sorrentino, Rel. La Terza

Contratto di coassicurazione - Commissioni di delega – Assoggettabilità – Sussiste

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 905/40/16, depositata il 19/02/2016 – Pres. pag. 206
Tersigni, Rel. Pennacchia

Frode carosello – Indebita detrazione dell'imposta – Cartiera – Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Onere probatorio tra fisco e cessionario – Presupposti.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 942/9/16, depositata il 22/02/2016 – Pres. Lo pag. 206
Surdo, Rel. Mazzi

Contratto di leasing – Emissione di fatture – Modifica – Scrittura privata – Operazione imponibile – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1131/4/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. pag. 207
Gizzi, Rel. Chiappiniello

Contratto di coassicurazione con clausola di delega – Prestazioni svolte dalla compagnia delegataria - Esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n.2 del D.P.R. n. 633/1972 – Inapplicabilità – Applicabilità del regime impositivo ordinario

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 1134/22/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. pag. 207
Patrizi, Rel. La Terza

Dichiarazione – Errore di fatto o di diritto – Emendabilità - Inapplicabilità del limite temporale di cui all'art. 37, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633 del 1972

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 1372/9/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Lo pag. 207
Surdo, Rel. Mazzi

Omesso versamento dell'imposta da parte del cedente – Responsabilità solidale del cessionario – Onere della prova.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1454/22/16, depositata il 21/03/2016 – Pres. pag. 208
Sorrentino, Rel. Cofano.

Operazioni soggettivamente inesistenti - Determinazione dell'imposta - Onere della prova.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 1461/20/16, depositata il 21/03/2016 – Pres. pag. 208
D'Andria Rel. Baldi.

Operazioni inesistenti - Obbligo di versamento dell'IVA da parte del soggetto passivo - Detrazione d'imposta - Esclusione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 1463/20/16, depositata il 18/03/2016 – Pres. pag. 208
D'Andria, Rel. Guidi.

Operazioni imponibili - Scadenza dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento - Emissione anticipata in caso di particolare e motivata urgenza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1470/22/16, depositata il 22/03/2016 – Pres. pag. 209
Patrizi, Rel. La Terza.

Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione – Onere della prova – Esclusione – Prova della mera conoscibilità, da parte del cessionario, della frode fiscale -Irrelevanza

<i>del vantaggio economico o fiscale.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza 1822/6/16, depositata il 6/4/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Laudati	pag.	209
<i>Compensazione crediti infragruppo – Prestazione della garanzia – Necessità – Irrogazione sanzione per omesso versamento – Legittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1953/2/16, depositata l’11/4/2016 – Pres. Liotta, Rel. Moliterni	pag.	209
<i>Rimborsi - Silenzio rifiuto - Documentazione inerente il credito - Termine di decadenza e diritto alla detrazione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 1979/39/16, depositata l’11/4/2016 - Pres. Falascina, Rel. Attanasio	pag.	210
<i>Operazione intracomunitaria IVA su acquisto autovettura - Accertamento fondato da verbale della Guardia di Finanza per frode carosello - Operazioni oggettivamente inesistenti - Onere della prova a carico del contribuente.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – sentenza n. 2022/40/16 depositata l’11/4/2016 – Pres. Lentini – Rel. Fortuni	pag.	210
<i>Rettifica della dichiarazione ai fini dell’adeguamento agli studi di settore. Versamento integrativo IVA - Errore nella compilazione del modulo di dichiarazione - Imponibilità trattandosi di modifica della base imponibile.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 2286/10/16, depositata il 22/04/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Crisanti	pag.	210
<i>Società estera operante in Italia - Chiusura della Partiva IVA – Effetti – Cessazione rappresentanza fiscale – Conseguenze</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2366/14/16, depositata il 27/04/2016 – Pres. Amodio - Rel. Pennacchia	pag.	210
<i>Omessa dichiarazione – Credito – Utilizzo nelle annualità successive – Non spetta</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2832/39/16, depositata il 10/05/2016 – Pres. Taddei, Rel. Scipioni.	pag.	211
<i>IVA e diritti doganali - Commissioni d'acquisto e spese di controllo della qualità – Determinazione dell'imponibile.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2849/2/16, depositata il 12/05/2016 – Pres. Liotta, Rel. Novelli.	pag.	211
<i>Accertamento - Periodo di imposta e soglia di rilevanza penale - Obbligo di denuncia e raddoppio dei termini di accertamento.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 3051/37/16, depositata il 18/5/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio	pag.	211
<i>Contratto di coassicurazione – Prestazioni rese nell’ambito delle clausole di delega – Non costituiscono attività di natura assicurativa – Esenzione da iva – Non compete.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3328/22/16, depositata il 25/05/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Sorrentino	pag.	212
<i>Accertamento — Omessa dichiarazione annuale – Riduzione del volume d'affari per asserite difficoltà economiche – Illegittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza 3338/39/16, depositata il 25/05/2016 – Pres. Falascina, Rel. Lepore	pag.	212
<i>Diritto alla detrazione – Omessa od irregolare tenuta dei registri contabili – Sussistenza condizioni sostanziali – Onere della prova del contribuente – Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3384/14/16, depositata il 30/05/2016 -	pag.	212

Pres. Tersigni, Rel. D'Amaro <i>Omessa emissione di autofattura – Sanzione ex d.lgs 492/1977 – Applicazione – Legittimità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3527/35/16, depositata il 07/06/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto.	pag.	212
<i>Premi di fine anno e bonus quantitativi o qualitativi – Detraibilità - Onere della prova.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3539/35/16, depositata il 07/06/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Lupi.	pag.	213
<i>Società in accomandita semplice - Cancellazione dal registra delle imprese e legittimazione del socio .</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3659/9/2016, depositata il 10/06/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Moliterni	pag.	213
<i>Avviso di accertamento – Attività accessoria a quelle di intermediazione – Operazioni assimilabili a quelle di mediazione/intermediazione – Regime di esenzione IVA – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3815/01/16, depositata il 15/06/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Bersani.	pag.	213
<i>Operazioni soggettivamente inesistenti - Acquisto e rivendita dei medesimi beni – Onere della prova.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3820/01/16, depositata il 15/06/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Bersani.	pag.	214
<i>Operazioni intracomunitarie e non imponibilità – Onere della prova dell'avvenuto trasferimento dei beni e dei relativi pagamenti.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3823/01/16, depositata il 15/06/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia.	pag.	214
<i>Erronea compilazione della dichiarazione dei redditi ed IVA – Emendabilità a proprio favore – Legittimità – Termini.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 3982/29/16, depositata il 20/06/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Guerra	pag.	214
<i>Rimborso – Dichiarazione omessa – Diritto alla detrazione nell'anno successivo del credito maturato – Perdita – Diritto al rimborso - Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4143/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac	pag.	215
<i>Frodi carosello – Ripresa a tassazione – Ipotesi di illegittimità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza 4394/02/16, depositata il 6/7/2016 - Pres. e Rel. Terrinoni	pag.	215
<i>Dichiarazione omessa – Riportabilità del credito nella dichiarazione dell'anno successivo – Legittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 4590/39/16, depositata il 18/07/2016 - Pres. Falascina, Rel. Terranova	pag.	215
<i>Rimborso dell'imposta – Domanda nel quadro RX della dichiarazione – Presentazione del modello VR – Presupposto per l'esigibilità del credito - Termine per la presentazione – Prescrizione ordinaria decennale.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 4661/40/16, depositata il 19/07/2016 - Pres. Lentini, Rel. Terrinoni	pag.	216
<i>Acquisto intracomunitario di autovetture – Frode carosello – Art. 60-bis, d.P.R. n. 633/1972 - Responsabilità solidale dell'acquirente per l'IVA non versata dal cedente – Sussiste</i>		

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4699/40/16, depositata il 20/07/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Terrinoni. <i>Detrazione – Conferimento in società del contratto preliminare - Clausola di riserva di nomina del terzo.</i>	pag.	216
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4702/39/16, depositata il 20/07/2016 – Pres. Taddei, Rel. Taddei. <i>Dichiarazione annuale - Detrazione - Rimborso del credito.</i>	pag.	216
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4876/9/16, depositata il 25/07/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi <i>Cessione frazionata di azienda -operazioni traslative – Identica natura sociale delle società coinvolte nell'operazione – Interposizione di soggetti terzi – Indebita detrazione Iva.</i>	pag.	217
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4924/6/16, depositata il 26/07/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Laudati <i>Frode carosello – Fatture per operazioni inesistenti – Ditta cartiera – Pareggio tra volume di affari e totale acquisti – Gestione antieconomica – Detrazione illegittima.</i>	pag.	217
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII - Sentenza n. 4978/12/16, depositata il 03/08/2016 - Pres. Musilli, Rel. Ciccone <i>Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione - Presupposti – Connivenza del cessionario - Onere della prova.</i>	pag.	217
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 5273/40/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia <i>Frode commessa dal cedente – Responsabilità del cessionario - Dolo comune - Consapevolezza della frode – Sussiste</i>	pag.	218
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 5315/40/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia <i>Controllo automatizzato della dichiarazione – Cartella di pagamento – Omessa dichiarazione – Credito IVA non dichiarato - Detrazione del credito nell'anno successivo – Esclusione</i>	pag.	218
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 5356/06/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Panzani, Rel. Francaviglia <i>Applicazione dell'IVA alla TIA – Illegittimità – Fondamento -Rapporto di corresponsività – Insussistenza.</i>	pag.	218
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 5713/08/16, depositata il 03/10/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni <i>Versamento – Omessa notificazione – Effetti – Amministrazione finanziaria – Iscrizione a ruolo – Facoltà</i>	pag.	218
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 5743/6/16, depositata il 04/10/2016 – Pres. Oddi, Rel. Caputi <i>Regime di non applicabilità dell'imposta – Requisiti.</i>	pag.	219
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5769/37/16, depositata il 05/10/2016 – Pres. Zaccardi, Rel. Benedetti <i>Operazioni intracomunitarie – Vendita autoveicoli a prezzi inferiori rispetto a valori di mercato – Fornitore che non versa l'imposta – Responsabilità solidale del cessionario.</i>	pag.	219
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 5795/4/16, depositata il 06.10.2016 - Pres. Gizzi – Rel. Fortunato <i>Società controllante e controllata - Applicazione del regime Iva di Gruppo - Erronea</i>	pag.	219

<i>compensazione e rettifica successiva - Determina rimborso a favore del soggetto originariamente titolare.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6030/19/16, depositata il 13/10/2016 – Pres. Lentini, Rel. D'Urso.	pag.	219
<i>Diritto al rimborso e restituzione credito d'imposta – Prescrizione del diritto.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 6035/35/16, depositata il 14/10/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli.	pag.	220
<i>Erronea annotazione di fatture passive di trasporto intracomunitario – Compensazione e detrazione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX- Sentenza n. 6058/39/16, depositata il 14/10/2016 – Pres. Amodio, Rel. Terranova.	pag.	220
<i>Operazioni intracomunitarie – Regime del margine.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6596/8/16, depositata il 02/11/2016 – Pres. Filocamo, Rel. La Terza	pag.	220
<i>Tour operator straniero – Pacchetti turistici – Decreto Fare n. 69/2013 - Rimborso – Condizioni</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6929/8/16, depositata il 15/11/2016 – Pres. Filocamo, Rel. Moliterni	pag.	221
<i>Fornitore soggettivamente inesistente – Frode carosello - Onere della prova – Condizioni</i>		
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II - Sentenza n. 237/2/16, depositata il 28/06/2016 – Pres. Gianni, Rel. Santilli	pag.	221
<i>Avviso di Accertamento – Verifica della Guardia di Finanza – Processo verbale di constatazione – Mancanza del contraddittorio preventivo da parte dell'Agenzia entrate – Illegittimità – Non Sussiste</i>		
Comm. trib. prov. Roma, sez. LXI – Sentenza n. 16498/61/16, depositata il 6/7/2016 - Pres. Grossi, Rel. Isola.	pag.	221
<i>IVA– Compensazione crediti – Supero della soglia massima – Sanzioni - Inapplicabilità</i>		

PROCESSO TRIBUTARIO

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 170/37/16, depositata il 18/1/2016 - Pres. Mongiardo, Rel. Benedetti	pag.	222
<i>Notifica a mezzo raccomandata – Assenza del destinatario - Raccomandata di conferma – Ritiro oltre periodo di giacenza – Costituisce data di effettiva ricezione – Rilevanza ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 345/1/16, depositata il 25/1/2016 - Pres. e Rel. Oddi	pag.	222
<i>Società di persone – Socio - Obbligazioni tributarie sorte fino alla cessione della quota – Responsabilità – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 592/4/16, depositata il 3/2/2016 - Pres. Meloncelli, Rel. Rotondo	pag.	222
<i>Legittimazione attiva – Chiusura fallimento – Curatore fallimentare – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 608/6/16, depositata il 03/02/2016 - Pres. Bernardo, Rel. Russo	pag.	222
<i>Art. 63 d.lgs. 546/1992 – Riassunzione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 628/4/16, depositata il 5/2/2016 - Pres.	pag.	222

Gizzi, Rel. Rotondo		
<i>Relata di notifica – Fotocopia – Attestazione di conformità all’originale – Sufficienza.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV- Sentenza n. 631/4/16 depositata il 05/02/2016 - Pres.	pag.	223
Gizzi, Rel. Rotondo		
<i>Mancanza di difesa tecnica per un valore del giudizio superiore a 2500 euro (ora 3000 euro) - Obbligo della Commissione tributaria di ordinare al contribuente di munirsi dell’assistenza tecnica di un difensore abilitato- Mancato ordine del giudice di primo grado - Violazione del principio del contraddittorio.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 653/02/16, depositata il 08/02/2016 - Pres. e	pag.	223
Rel. Terrinoni		
<i>Omessa costituzione in giudizio nei termini di cui all’art. 22 d.lgs. 546/1992 - Riproposizione di ulteriore, rituale e tempestivo, ricorso – Applicazione del principio della consumazione dell’impugnazione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 660/1/16 depositata il 09/02/2016 - Pres. Oddi,	pag.	223
Rel. Bersani		
<i>Vittoria totale - Compensazione delle spese di lite –Assenza di idonea motivazione – Illegittimità – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 664/1/16, depositata il 09.02.2016 - Pres.	pag.	224
Oddi, Rel. Lasalvia.		
<i>Mancata attestazione di conformità – Accertamento dell’effettiva difformità da parte della Commissione – Mancata costituzione dell’appellato - Inammissibilità dell’appello – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 713/2/16, depositata il 10/02/2016 – Pres.	pag.	224
Liotta, Rel. Buscema.		
<i>Revocazione – Errore di fatto</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 856/22/16, depositata il 17/02/2016 –	pag.	224
Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni		
<i>Compensazione spese del giudizio – Mancanza elementi essenziali del convincimento del giudice – Illegittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 857/35/16, depositata il 18/02/2016 –	pag.	225
Pres. Lunerti, Rel. Toffoli		
<i>Notificazione dell’atto impositivo – Deposito presso la casa comunale - Inesistenza non sanabile – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 869/14/16, depositata il 18/02/2016 - Pres.	pag.	225
Amodio, Rel. Pennacchia		
<i>Revocazione per errore di fatto – Ammissibilità – Sentenze non impugnabili.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 880/22/16, depositata il 18/02/2016 - Pres.	pag.	225
Sorrentino, Rel. Proseperi		
<i>Cartella di pagamento – Prova della notifica – Produzione in secondo grado – Validità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 921/40/16, depositata il 22/02/2016 - Pres.	pag.	225
Lentini, Rel. Pennacchia		
<i>Obbligo di motivazione – Avviso di accertamento – Finalità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 930/9/16, depositata il 22/02/2016 - Pres. Lo	pag.	226
Surdo, Rel. Lepore		
<i>Contenzioso – Impugnazione – Riforma della sentenza di primo grado – Spese processuali – Riconsiderazione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 976/40/16, depositata il 22/02/2016 - Pres.	pag.	226

Lentini, Rel. Pennacchia <i>Appello – Sentenze non notificate – Proposizione oltre il termine semestrale – Inammissibilità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 979/40/16, depositata il 22/02/2016 - Pres. Lentini, Rel. Fruscella	pag.	226
<i>Ricorso alle Commissioni Tributarie – Istanza di annullamento in autotutela – Diniego – Impugnazione – Inammissibilità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 986/29/16, depositata il 22/2/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fantini	pag.	226
<i>Ricorso – Tempestività – Relata di notifica – Rilevanza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 987/35/16, depositata il 23/02/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Petrucci	pag.	227
<i>Mancata comunicazione alla parte costituita della data di trattazione – Impugnazione oltre i termini di decadenza ex art. 327, co. 1, c.p.c. – Inammissibilità - Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1129/4/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Chiappiniello	pag.	227
<i>Vizio di ultrapetizione – Contestazione della difformità delle copie dei documenti prodotti dagli originali – Limiti</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1130/4/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Chiappiniello	pag.	227
<i>Costituzione di due procuratori nel giudizio di primo grado – Termine per l’impugnazione – Decorrenza dalla prima notifica</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 1135/22/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Polito	pag.	227
<i>Giudizio di impugnazione sulle spese di lite – Liquidazione delle spese processuali</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1137/22/2016, depositata il 29/2/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Polito.	pag.	228
<i>IVA – Falsa fatturazione – Società cartiere.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX, - Sentenza n. 1146/20/16, depositata il 29/02/2016 – Pres. Colaianni, rel. Guidi	pag.	228
<i>Proposizione del ricorso – Tempestività – Vizio atti “a monte” – Sanabilità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 1152/20/16, depositata il 29/2/2016 – Pres. Picozza, Rel. Guidi	pag.	228
<i>Appello – Ammissibilità – Motivi di impugnazione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 1164/28/2016, depositata il 01/03/2016 – Pres. Oddi, Rel. Casalena	pag.	228
<i>Reclamo e Mediazione – Improcedibilità – Illegittimità</i>		
<i>Procedimento – Poteri ed obblighi del giudice tributario– Vizi non formali</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1171/35/16, depositata l’1/3/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Petrucci	pag.	229
<i>Regolamento delle spese processuali–Compensazione totale o parziale – Accoglimento parziale della domanda</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1172/35/16, depositata l’1/3/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Petrucci	pag.	229
<i>Incompetenza per territorio – Impugnazione – Litisconsorzio necessario</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1175/02/16, depositata il 02/03/2016 – Pres. Liotta, Rel. Zappatori	pag.	229

<i>Impugnazione – Atto di interpello – Atti impugnabili</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1180/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Liotta, Rel. Panzini	pag.	230
<i>Querela di falso – Interruzione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1185/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Panzini	pag.	230
<i>Deposito documenti – Produzione in grado di appello</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 1200/22/16, depositata il 03/03/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Pieroni	pag.	230
<i>Applicabilità dell'art. 101 c.p.c.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXII - Sentenza n. 1356/37/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni	pag.	230
<i>Notificazioni – Notifica dell'appello al difensore - Elezione di domicilio – Carenza – Inammissibilità – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1361/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni	pag.	231
<i>Processo verbale di constatazione – Valore probatorio – Natura di atto pubblico – Querela di falso</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1365/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini	pag.	231
<i>Sentenza – Contenuto decisorio – Rilevanza del dispositivo e della motivazione – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 1380/9/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore	pag.	231
<i>Giudicato esterno – Rilevanza – Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1401/6/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati	pag.	231
<i>Revocazione – Prova decisiva – Forza maggiore o caso fortuito.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 1403/22/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Polito	pag.	232
<i>Giudizio di ottemperanza – Presupposti e condizioni di esperibilità del rimedio.</i>		
232Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1416/4/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Tozzi	pag.	232
<i>Notificazioni e comunicazioni – Cartella di pagamento – Giudicato – Rilevanza – Prescrizione – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1427/22/16, depositata il 17/03/2016 – Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni	pag.	232
<i>Giudicato esterno – Illegittimità delle risultanze istruttorie – Estensione del giudicato a diversi periodi di imposta.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 1467/20/16, depositata il 21/03/2016 – Pres. Picozza, Rel. Floquet	pag.	232
<i>Giudizio di revocazione – Vizi deducibili.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1469/35/16, depositata il 22/03/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto	pag.	233
<i>Efficacia di un giudicato penale - Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1474/22/16, depositata il 23/03/2016 – Pres. e Rel. Patrizi	pag.	233
<i>Ricorso introduttivo – Notifica a mezzo servizio postale privato – Legittimità.</i>		

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1494/22/16, depositata il 23/03/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Prosperi	pag.	233
<i>Maggiori somme accertate oggetto di sgravio parziale – Cartella esattoriale – Carenza di motivazione in ordine alla rideterminazione delle somme dovute a seguito dello sgravio – Illegittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1513/14/16, depositata il 24/03/2016 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia	pag.	233
<i>Appello – Deposito nuovi documenti in secondo grado – Ammissibilità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 1531/9/16, depositata il 25/03/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore	pag.	234
<i>Appello – Forma dell'appello – Indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione – Mancanza – Conseguenze – Inammissibilità del gravame.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1630/37/16, depositata il 31/03/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Terrinoni	pag.	234
<i>Documentazione nuova – Casistica</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, Sez. I - Sentenza n. 1765//1/16, depositata il 05/04/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Bersani.	pag.	234
<i>Atto impositivo divenuto definitivo - Rifiuto o diniego di annullamento in autotutela - Ricorribilità - Condizioni - Deduzione dei soli vizi di illegittimità del rifiuto - Ammissibile.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 1978/1/16, depositata l'11/04/2016 – Pres. Oddi, Rel. Molino	pag.	235
<i>Effetti della mancata costituzione in giudizio per mancata acquisizione dell'atto di controdeduzioni dell'Ufficio finanziario - Rimessione al Giudice delle prime cure - Non necessita.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2062/06/16, depositata il 12/04/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Colaiuda	pag.	235
<i>Ente impositore – Atto impositivo – Luogo residenza contribuente – Verifica cassetto fiscale – Soggetto contribuente – Anno imposta accertato – Dichiarazione reddituale – Omessa indicazione - Variazione residenza – Esclusione – Ultima residenza comunicata – Rileva - Ente impositore - Notifica effettuata – Luogo residenza sconosciuto errato – Soggetto contribuente – Giudizio tributario – Dichiarazione reddituale teletrasmessa – Fascicolo processuale – Allegato documentale – Luogo residenza corretto – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Ente impositore – Giudizio tributario – Dichiarazione reddituale teletrasmessa – Fascicolo processuale – Allegato documentale – Luogo residenza difforme - Copia prodotta – Conformità copia contribuente – Esclusione - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Esclusione - Nullità notifica – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2064/06/16, depositata il 12/04/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Russo	pag.	235
<i>Fattispecie giuridiche – Mancata previsione normativa – Rileva - Analogia legis – Legittima ammissibilità – Analogia iuris – Legittima ammissibilità – Diritto tributario - Agevolazioni/benefici – Deroga regime ordinario – Rileva - Analogia legis – Non ammissibilità - Analogia iuris – Non ammissibilità – Interpretazione estensiva – Legittima ammissibilità – Sussiste - Interpretazione restrittiva – Legittima ammissibilità – Sussiste – Cessione diritti immobiliari – Aree soggette – Piani urbanistici particolareggiati - Imposta registro agevolata – Imposte ipo-catastali agevolate – Interpretazione estensiva – Sussiste – Illegittimità aliquote ordinarie – Consegue</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 2142/10/16, depositata il 15/04/2016 – Pres.	pag.	236

Tafuro, Rel. De Leoni <i>Revocazione - Applicazione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 2189/9/16, depositata il 19/04/2016 - Pres. e Rel. Lunerti	pag.	236
<i>Estinzione del processo – Inattività delle parti in appello – Passaggio in giudicato della sentenza impugnata – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2233/21/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Filocamo, Rel. La Terza	pag.	236
<i>Impugnazione cartella di pagamento - Mancata impugnazione avviso bonario – Inammissibilità del ricorso - Legittimità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 2244/21/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano	pag.	237
<i>Proposizione dell'appello – Notificazione a mezzo posta – Mancata produzione tempestiva dell'avviso di ricevimento – Rimessione in termini – Richiesta duplicato dell'avviso - Prova documentale della tempestiva attivazione – Ammissibilità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2256/21/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni	pag.	237
<i>Contenzioso – Impugnazione – Appello – Nuovi documenti – Produzione – Ammissibilità – Presupposti</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 2264/22/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Prospero	pag.	237
<i>Contenzioso – Cartella di pagamento – Opposizione – Sottoscrizione funzionario – Mancanza – Nullità – Esclusione – Fondamento</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 2278/14/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Amodio, Rel. Scipioni	pag.	237
<i>Contenzioso – Impugnazioni – Decadenza – Termine lungo – Applicabilità – Limiti</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 2281/14/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio	pag.	238
<i>Cartella di pagamento – Opposizione – Tasse automobilistiche – Regione Lazio – Decadenza dal potere impositivo – Condanna alle spese – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 2283/14/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio	pag.	238
<i>Contenzioso – Impugnazioni – Appello – Motivi – Omessa esposizione – Inammissibilità – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 2288/10/16, depositata il 22/04/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini	pag.	238
<i>Contenzioso – Definizione – Spese legali – Compensazione – Formula di stile – Esclusione – Obbligo di motivazione – Necessità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2321/28/16, depositata il 26/04/2016 - Pres. Oddi, Rel. Casalena	pag.	238
<i>Contenzioso – Controdeduzioni Ufficio – Funzionari delegati – Firma – Conformità – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 2399/37/15, depositata il 27/04/2016 – Pres. Zaccardi, Rel. Solaini	pag.	239
<i>Domande ed eccezioni nuove in appello – Difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento – Onere di dedurlo tramite specifica e tempestiva impugnazione – Mancanza - Inammissibilità</i>		

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2483/6/16, depositata il 28/4/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Caputi <i>Avviso di trattazione – Mancato invio – Violazione del diritto al contraddittorio</i>	pag.	239
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 2484/29/16, depositata il 29/4/2016 – Pres. e Rel. Pannullo <i>Controllo della dichiarazione – Versamento delle imposte tardivo – Comunicazione di irregolarità – Obbligo di invio – Non sussiste.</i>	pag.	239
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2492/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Terranova <i>Indagini bancarie – Presunzioni – Prelevamenti.</i>	pag.	239
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2496/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Panzini <i>Principi contabili – Competenza – Costi deducibili – Istanza di rimborso.</i>	pag.	240
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 2497/01/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Panzani, Rel. Serafino. <i>Decesso contribuente – Interruzione del processo – Riattivazione – Onere degli eredi</i>	pag.	240
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2498/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Panzini <i>Imposta sul valore aggiunto IVA – Obbligazione solidale</i>	pag.	240
Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXIX - Sentenza n. 2499/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Panzini <i>Ritenute IRPEF – Istanza di rimborso – Preclusione Termini.</i>	pag.	240
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2519/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Ambrogio. <i>Effetti del giudicato – Certezza rapporti processuali - Ne bis in idem</i>	pag.	241
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2520/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Lasalvia. <i>Reddito lavoro dipendente – Indennità di trasferta – IRPEF – Invalidità della procura o mancanza – Inammissibilità ricorso</i>	pag.	241
Comm. trib. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 2554/9/2016, depositata il 3/5/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Moliterni. <i>Natura di impugnazione/merito – Sussiste.</i>	pag.	241
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 2557/9/16, depositata il 3/05/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Moliterni. <i>Notifica a società - Modalità di esecuzione - Omessa registrazione anagrafica - Violazione del generale dovere di reperibilità del contribuente - Legittimità della procedura per gli irreperibili - Sussiste.</i>	pag.	242
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 2591/28/16, depositata il 3/5/2016 – Pres. Oddi, Rel. Diotallevi. <i>Perentorietà dei termini – Tardiva allegazione documentale in primo grado – Versamento tempestivo dell'atto nel processo penale di secondo grado – Richiesta a corredo dei motivi di appello – Facoltà – Sussiste.</i>	pag.	242
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2730/40/16, depositata il 6/5/2016 - Pres. Falascina, Rel. Laudati <i>Revocazione – Errore sul fatto – Erronea interpretazione normativa – Radicale estraneità all'art. 395 c.p.c. – Inammissibilità – Sussiste.</i>	pag.	242
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 2747/4/16, depositata il 9/5/2016 - Pres.	pag.	243

Gizzi, Rel. Rotondo		
<i>Sentenza – Individuazione della effettiva volontà del giudice – Dispositivo – Motivazione –Necessaria integrazione – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 2749/4/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Guzzi, Rel. Rotondo	pag.	243
<i>Atti impugnabili – Tassatività della elencazione – Atti recanti motivazione e pretesa erariale – Impugnabilità – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 2777/39/16, depositata il 09/05/2016 – Pres. Taddei, Rel. Attanasio	pag.	243
<i>Litisconsorzio – Ente impositore – Agente della riscossione – Chiamata in causa.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2850/02/16, depositata il 12/05/2016 – Pres. Liotta, Rel. Novelli	pag.	244
<i>Cartella di pagamento – Rilascio di estratto di ruolo – Vizio di notifica – Limiti all’impugnazione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2867/02/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. e Rel. Liotta	pag.	244
<i>Procedimento di revocazione – Fasi del giudizio – Ricorso carente di domanda sulla fase rescissoria – Inammissibilità del ricorso – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2870/02/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. Liotta, Rel. Buscema	pag.	244
<i>Principio di soccombenza – Mancata costituzione in giudizio dell’ente impositore – Esclusione dalla condanna alle spese di giudizio – Non consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3005/6/16, depositata il 17/05/2016 - Pres. Panzani, Rel. Russo	pag.	244
<i>Compensazione delle spese – Presupposti – Motivazione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII – Sentenza n. 3017/39/16, depositata il 17/05/2016 - Pres. Falascina, Rel. Mazzi	pag.	245
<i>Conformità copia all’originale – Contestazione specifica – Necessità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII – Sentenza n. 3024/39/16, depositata il 17/5/2016 - Pres. Taddei, Rel. Chiappiniello	pag.	245
<i>Lite pendente definibile – Cartella di pagamento relativa ad iscrizione a ruolo provvisorio – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 3073/4/16, depositata il 18/5/2016 - Pres. Taglienti, Rel. Rotondo	pag.	245
<i>Onere della prova – Notifica – Divieto nuovi documenti in appello –Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3244/28/16, depositata il 24/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Galeota	pag.	246
<i>Giudizio primo grado – Soggetto contribuente - Avviso trattazione – Omessa notifica PEC – Violazione diritto difesa – Sussiste – Violazione principio contraddittorio – Sussiste – Giudizio secondo grado – Soggetto contribuente - Questione pregiudiziale – Rileva – Nullità sentenza – Sussiste – Giudizio primo grado - Rimessione causa Ctp – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 3273/22/16, depositata il 24/05/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano	pag.	246
<i>Notifica appello posta – Soggetto appellante/notificante – Avviso ricevimento raccomandata – Mancata produzione/esibizione – Regolare notifica appello - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Soggetto appellante/notificante - Ufficio postale – Richiesta duplicato – Onere probatorio – Omesso assolvimento - Rimedio processuale –</i>		

<i>Rimessione termini – Esclusione – Inammissibilità appello – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 3350/29/16, depositata il 26/05/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Ciaramella	pag.	246
<i>Appello - Deposito documenti – Ammissibile.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3368/35/16, depositata il 27/05/2016 - Pres. e Rel. Lunerti	pag.	246
<i>Giudizio di ottemperanza – Diritto rimborso interessi moratori – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3391/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Leoni	pag.	247
<i>Contenzioso – Lite di valore inferiore ai 20.000,00 euro – Istanza di reclamo – Omissione – Inammissibilità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3394/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia	pag.	247
<i>Contenzioso – Condizioni di procedibilità – Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti – Rappresentanza dell'ente – Estinzione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3395/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia	pag.	247
<i>Contenzioso – Sentenza – Motivazione – Contenuto.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3396/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Scipioni	pag.	247
<i>Contenzioso – Impugnazione – Appello – Spese processuali – Nuovo regolamento – Sussistenza – Fondamento.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3397/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Scipioni	pag.	248
<i>Contenzioso – Riscossione imposte mediante iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notificazione – Vizi – Contenzioso – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Fondamento.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3408/01/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Lasalvia	pag.	248
<i>Cartella di pagamento – Omesso pagamento contributo unificato – Legale rappresentante – Notificazione – Legittimità – Esenzione – Operatività – Limite.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3412/01/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Tozzi	pag.	248
<i>Contenzioso – Estratto di ruolo – Impugnabilità autonoma – Esclusione – Eccezione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3425/28/2016, depositata il 31/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Diotallevi	pag.	248
<i>Contenzioso – Questione rilevabile d'ufficio – Violazione del principio del contraddittorio – Sentenza – Nullità – Sussistenza.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3426/28/2016, depositata il 31/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Galeota	pag.	249
<i>Notificazioni – Notifica diretta dell'atto fiscale – Relazione di notifica – Esclusione – Fondamento</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3427/28/2016, depositata il 31/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Galeota	pag.	249
<i>Contenzioso – Costituzione in giudizio del resistente – Termini – Violazione – Effetti.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 3428/02/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Liotta, Rel. Novelli	pag.	249

<i>Cartella di pagamento – Notificazione – Notifica diretta del Concessionario tramite messo – Legittimità - Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3431/06/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Panzani, Rel. Colaiuda	pag.	249
<i>Contenzioso – Cartella di pagamento – Impugnazione – Concessionario – Legittimazione passiva – Sussistenza – Ipotesi</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3435/14/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia	pag.	250
<i>Statuto dei Contribuenti – Norma ordinaria successiva – Norma costituzionale – Incidenza – Esclusione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3449/14/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia	pag.	250
<i>Contenzioso – Cartella di pagamento – Impugnazione – Omessa notifica atto presupposto – Illegittimità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3461/22/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Palillo	pag.	250
<i>Ricorso – Spedizione a mezzo posta – Produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento – Necessità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3474/38/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi	pag.	250
<i>Appello dell’Ufficio – Capacità di stare in giudizio – Delega generale – Si presume.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio – sez. VI – Sentenza n. 3544/06/2016, depositata il 07/06/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Colaiuda	pag.	251
<i>Documenti nuovi in appello – Documenti necessari – Prova della notifica.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio – sez. X – Sentenza n. 3547/10/2016, depositata il 07/06/2016 – Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli	pag.	251
<i>Notifica dell’appello – Cause scindibili.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio – sez. X – Sentenza n. 3554/10/2016, depositata il 07/06/2016 – Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli	pag.	251
<i>Sottoscrizione dell’atto di appello – Dirigente.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio – sez. VI – Sentenza n. 3592/06/2016, depositata l’08/06/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Caputi	pag.	251
<i>Oggetto – Limiti del giudizio in secondo grado – Acquiescenza – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 3620/04/16, depositata il 9/06/2016 - Pres. e Rel. Gizzi	pag.	252
<i>Erronea dichiarazione di estinzione del giudizio – Dichiarazione con sentenza del collegio non in sede di reclamo al provvedimento presidenziale – Rimessione alla commissione provinciale – Non opera.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 3624/03/16, depositata il 9/06/2016 - Pres. Block, Rel. Gallucci	pag.	252
<i>Resistente – Tardiva costituzione in giudizio –Decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio – Conseguenze - Ammissibilità della costituzione in giudizio – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3750/22/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Polito	pag.	252
<i>Dichiarazione di fallimento del ricorrente – Interruzione del processo – Autorizzazione – Curatore – Necessità.</i>		

Comm. trib. reg. Lazio – sez. XXI – Sentenza n. 3786/21/2016, depositata il 15/06/2016 – Pres. e Rel. Filocamo <i>Estinzione di una società – Effetti.</i>	pag.	252
Comm. trib. reg. Lazio – sez. I – Sentenza n. 3814/01/2016, depositata il 15/06/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia <i>Atto introduttivo – Inammissibilità.</i>	pag.	253
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 3980/29/16, depositata il 20/06/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Guerra <i>Giudicato esterno – IRPEF – Stesse parti – Annualità differenti - Sussiste</i>	pag.	254
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3985/01/16, depositata il 20/06/2016 - Pres. Oddi, Rel. Molino <i>Appello – Deposito documenti – Ammissibilità – Termini – Art. 32 D. Lgs. 546/1992 – Natura perentoria.</i>	pag.	254
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3992/1/16, depositata il 20/06/2016 - Pres. Rel. Oddi <i>Appello - Eccezioni</i>	pag.	254
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza 4013/28/16, depositata il 21/06/2016 – Pres. Block, Rel. Di Stefano <i>Produzione documentale- Termine di 20 giorni anteriori all’udienza – Produzione tardiva - Ammissibilità - Sussiste</i>	pag.	254
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza - 4032/6/16, depositata il 22/06/2016 - Pres. Panzani e Rel. Russo <i>Conciliazione giudiziale – Art. 48, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Cessazione della materia del contendere — Mancata comunicazione del dispositivo - Omesso versamento – Estinzione della lite – Consegue.</i>	pag.	255
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4047/28/16, depositata il 22/06/2016 - Pres. Musilli, Rel. Galeota <i>Autotutela – Cessazione della materia del contendere – Soccombenza virtuale – Spese di lite – Competono - Compensazione – Illegittimità.</i>	pag.	255
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 4136/39/16, depositata il 23/06/2016 - Pres. Taddei, Rel. Buscema <i>Contenzioso – Omessa decisione di un punto della controversia – Configurabilità – Presupposti</i>	pag.	255
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII - Sentenza n. 4159/13/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fantini <i>Contenzioso – Impugnazione – Appello – Riproposizione motivi di impugnazione atto impositivo – Specificità dei motivi – Principio – Assolvimento – Sussistenza</i>	pag.	256
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4173/14/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia <i>Contenzioso – Giudicato – Esplicito ed implicito – Configurabilità</i>	pag.	256
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4181/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Messineo, Rel. Capizzi <i>Contenzioso – Disconoscimento di conformità di copia all’originale di scrittura – Disconoscimento ex art. 215 c.p.c. - Effetti – Differenze</i>	pag.	256
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4191/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Messineo, Rel. Capizzi <i>Contenzioso – Ricorso – Costituzione del ricorrente – Termini – Decorrenza – Spedizione</i>	pag.	256

<i>del ricorso – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4239/6/16, depositata il 28/06/2016 - Pres. Panzani, Rel. Francaviglia	pag.	257
<i>Notifica dell'appello – Procedure telematiche – Utilizzo della PEC nel periodo anteriore alla sperimentazione – Inammissibilità</i>		
Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez X – Sentenza 4275/10/16, depositata il 28/6/2016 – Pres. Rel. Tafuro	pag.	257
<i>Appello – Motivi d'impugnazione – Ammissibilità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4437/06/16, depositata l'8/07/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda	pag.	257
<i>Impugnazione cartella di pagamento – Legittimazione passiva – Ente impositore o Agente delle riscossione – Entrambi – Litisconsorzio necessario tra i due – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4460/01/16, depositata l'11/07/2016 - Pres. Oddi, Rel. Mezzacapo	pag.	257
<i>Giudizio di appello – Produzione di nuovi documenti – Ammessa.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4461/01/16, depositata l'11/07/2016 - Pres. Oddi, Rel. Bersani	pag.	258
<i>Mancata comunicazione dell'avviso di trattazione – Conseguenze – Nullità della sentenza – Rimessione della causa alla Commissione Provinciale.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 4476/4//16, depositata il 12/07/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Rotondo	pag.	258
<i>Cartella di pagamento – Autotutela amministrativa – Annullamento d'ufficio dell'atto impugnato - Cessazione della materia del contendere – Consegue – Spese di giudizio – Principio della soccombenza virtuale – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 4481/4/16, depositata il 12/07/2016 - Pres. Taglienti, Rel. Petitti	pag.	258
<i>Cartella di pagamento - Notificazione – Documenti acquisiti al fascicolo processuale tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame - Appello – Art. 58 D. Lgs. n. 546/1992 – Tempestività – Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 4636/02/16, depositata il 19/07/2016 - Pres. e Rel. Liotta	pag.	258
<i>Revocazione – Errore di fatto – Non è configurabile – Errata valutazione del documento prodotto – Sussiste – Inammissibilità del ricorso per revocazione – Consegue</i>		
Comm. trib. reg. Lazio – sez. X – Sentenza n. 4712/10/16, depositata il 20/07/2016 – Pres. Tafuro, Rel. Flamini	pag.	259
<i>Divieto di prova testimoniale – Dichiarazioni di terzi – Ammissibilità – Autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 4807/39/16, depositata il 21/7/2016 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli	pag.	259
<i>Fissazione udienza – In data anteriore a scadenza termine per costituzione – Violazione principio contraddittorio – Nullità della sentenza – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4878/09/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi	pag.	259
<i>Notificazione – Impugnazione – Appello – Notifica a mezzo posta – Avviso di ricevimento – Onere di produzione – Mancanza – Inammissibilità – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4880/09/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi	pag.	260

<i>Contenzioso – Produzioni in copia – Contestazione sulla conformità all'originale – Modalità – Clausole di stile – Esclusione – Specificità – Necessità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4891/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Bersani	pag.	260
<i>Contenzioso – Parti processuali – Impresa cancellata – Legittimazione – Esclusione – Effetti</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4893/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Bersani	pag.	260
<i>Contenzioso – Notificazione – Notifica nelle mani del rappresentante legale – Legittimità – Presupposti</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4900/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Molino	pag.	261
<i>Contenzioso – Impugnazione – Appello – Iscrizione a ruolo – Associazione – Impugnazione del legale rappresentante nella qualità – Inammissibilità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 4904/15/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Petrucci	pag.	261
<i>Contenzioso – Sentenza – Motivazione – Giudice – Elementi posti a fondamento della decisione – Sufficienza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4915/40/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia	pag.	261
<i>Contenzioso – Accertamento – IRPEF – Accertamento maggior reddito – Proposta conciliativa dell'Ufficio - Rideterminazione – Accettazione – Cessazione materia del contendere – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4929/28/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Galeota	pag.	261
<i>Contenzioso – Impugnazione – Appello – Produzione documenti – Preclusione – Esclusione – Limiti</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4930/28/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Galeota	pag.	261
<i>Contenzioso – Contestazioni di merito da parte del contribuente – Giudice tributario – Valutazione – Potere di apprezzamento – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII - Sentenza n. 4933/12/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Oddi, Rel. Galeota	pag.	262
<i>Contenzioso – Dichiarazioni di terzi – Valenza probatoria – Indiziaria – Apprezzamento del giudice – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4956/40/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. e Rel. Tersigni	pag.	262
<i>Processo verbale di constatazione – Termine dilatorio – Sessanta giorni – Emissione anticipata avviso di accertamento – Nullità – Non sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4969/10/16, depositata il 2/08/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli	pag.	262
<i>Prova – Documentazione reperita presso terzi – Utilizzabilità – Condizioni</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4987/10/16, depositata il 04/08/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni	pag.	263
<i>Cessione terreno edificabile – Valore del bene – Perizia di parte – Valore probatorio - Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 5135/02/16, depositata il 08/09/2016 - Pres.	pag.	263

Liotta, Rel. Buscema <i>Commissione tributaria - Avviso fissazione udienza - Parti in giudizio - Omessa comunicazione - Diritto difesa - Oggettiva lesione - Sussiste - Principio contraddittorio - Oggettiva lesione - Sussiste - Nullità procedimento processuale - Sussiste - Rimessione giudice causa - Consegue</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 5169/06/2016, depositata il 12/09/2016 - Pres. Panzani, Rel. Maffei <i>Avviso liquidazione - Notifica eredi - Valore lite - Maggiore ventimila euro - Pagamento parziale - Rileva - Pretesa tributaria residua - Valore lite - Minore ventimila euro - Notifica ricorso introduttivo - Decorso novanta giorni - Successivo deposito Ctp - Eccezione inammissibilità - Esclusione - Data notifica - Termine trenta giorni - Mancato rispetto - Non rileva - Tempestività ricorso - Consegue</i>	pag.	263
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 5195/3/16, depositata il 13/9/2016 - Pres. De Santi, Rel. Tozzi. <i>Ricorso - Ius novorum</i>	pag.	263
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 5198/3/16, depositata il 13/9/2016 - Pres. De Santi, Rel. Tozzi. <i>Ricorso - Notifiche - Prescrizioni</i>	pag.	264
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 5227/9/16, depositata il 19/9/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Lepore. <i>Ricorso - Notifica - Inammissibilità.</i>	pag.	264
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 5228/9/16, depositata il 19/9/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Mazzi. <i>Rapporti con il processo penale</i>	pag.	264
Comm. trib. reg. Lazio, Sez. IX - Sentenza n. 5230/9/16, depositata il 19/9/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Mazzi. <i>Appello - Specificità motivi - Rileva.</i>	pag.	265
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5349/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli <i>Querela di falso - Proposizione - Effetti - Sospensione del giudizio - Pertinenza della azione - Necessità</i>	pag.	265
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 5350/06/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Panzani, Rel. Francaviglia <i>Contenzioso - Ricorso introduttivo - Notifica via Pec - Precedente al 01.12.2015 - Ufficio non inserito nella sperimentazione - Inesistenza - Sanatoria - Esclusione</i>	pag.	265
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5351/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli <i>Cartella di pagamento - Impugnazione - Ente impositore - Omessa citazione - Chiamata in causa - Ipotesi - Integrazione contraddittorio - Esclusione</i>	pag.	266
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5359/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli <i>Contenzioso - Cartella di pagamento - Opposizione - Notificazione alla società estinta - Nullità - Sussistenza</i>	pag.	266
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5362/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli <i>Contenzioso - Ricorso - Vizi dell'atto impugnato - Giudice - Annullamento atto per vizi diversi dai dedotti - Illegittimità</i>	pag.	266

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5374/22/16, depositata il 21/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. La Terza <i>Contenzioso – Parti processuali – Persona giuridica – Rappresentante processuale – Contestazione – Onere probatorio – Contenuto</i>	pag.	266
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 5397/15/16, depositata il 22/09/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Toffoli <i>Contenzioso – Nullità del giudizio di primo grado – Effetto – Rinnovazione atti nulli – Limite</i>	pag.	266
Comm. trib. reg. Lazio – sez. XXII – Sentenza n. 5419/22/2016, depositata il 22/09/2016 – Pres. Sorrentino, Rel. Polito <i>Tempestività del ricorso – Prova – Avviso di ricevimento.</i>	pag.	266
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 5420/20/16, depositata il 19/09/2016 – Pres. Picozza, Rel. Floquet <i>Obbligato in solido – Omessa notifica delle comunicazioni processuali – Revocazione – Non sussiste.</i>	pag.	267
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 5467/14/16, depositata il 26/09/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia <i>Atti impugnabili – Vizi propri – Preavviso di fermo.</i>	pag.	267
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 5556/28/16, depositata il 27/09/2016 – Pres. Oddi, Rel. Diotallevi <i>Estinzione società – Pretesa tributaria – Responsabilità soci - Ammissibile.</i>	pag.	267
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 5563/02/16, depositata il 27/9/2016 - Pres. e Rel. Liotta <i>Mezzi di impugnazione straordinari – Revocazione – Sentenza da precedente giudizio di revocazione – Mezzi proponibili – Inammissibilità seconda revocazione - Sussiste</i>	pag.	267
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5581/14/16, depositata il 28/09/2016 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio <i>Ricorso – Notifica – Servizi postali privati – Non sussiste.</i>	pag.	268
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5582/14/16, depositata il 28/09/2016 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio <i>Imposte e tasse in genere - Contenzioso tributario - Procedimento - Atti impugnabili - Dichiarazione di improcedibilità di un'istanza di disapplicazione di norma antielusiva - Natura interlocutoria della decisione - Impugnabilità davanti alle commissioni tributarie - Esclusione – Fondamento</i>	pag.	268
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza 5608/20/16, depositata il 27/09/2016 – Pres. Colaiani, Rel. Floquet <i>Ricorso introduttivo – Mancanza notificazione a controparte – Inammissibilità – Sussiste</i>	pag.	268
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 5710/08/16, depositata il 03/10/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni <i>Contenzioso – Obbligazione solidale – Coobbligato – Giudicato favorevole di giudizio promosso da altro coobbligato – Avalimento – Limiti</i>	pag.	268
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5729/14/16, depositata il 03/10/2016 - Pres. Amodio, Rel. Scipioni <i>Contenzioso – Avviso di accertamento – Impugnazione da parte del socio – Giudicato formatosi nei confronti della società – Efficacia riflessa – Sussistenza</i>	pag.	269
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5730/14/16, depositata il 03/10/2016 - Pres. Amodio, Rel. Scipioni	pag.	269

<i>Contenzioso – Impugnazione – Appello – Riproposizione argomentazioni del primo grado – Specificità dei motivi – Onere – Assolvimento – Configurabilità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5753/37/16, depositata il 05/10/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Ferrante	pag.	269
<i>Contenzioso – Cartella di pagamento – Impugnazione – Notificazione atto presupposto – Omesso CAD – Successiva cartella di pagamento – Notifica – Vizio – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5754/37/16, depositata il 05/10/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Benedetti	pag.	269
<i>Contenzioso – Atto tributario – Impugnazione – Notificazione – Vizi -Validità dell'atto in sé – Correlazione – Esclusione – Mancanza del domicilio nel Comune – Notifica – Esecuzione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Effetti</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5765/37/16, depositata il 05/10/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Solaini	pag.	270
<i>Contenzioso – Impugnazione – Appello – Specificità dei motivi – Riproposizione argomenti del primo grado – Onere – Assolvimento – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIX – Sentenza n. 6015/19/16, depositata il 13/10/2016 – Pres. Lentini, Rel. D’Urso	pag.	270
<i>Natura impugnatoria – Motivi assorbiti – Questioni non riproposte dall’Amministrazione Finanziaria – Giudicato implicito – Esclusione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XIII - Sentenza n. 6095/13/16, depositata il 17/10/2016 - Pres. e rel. Pannullo	pag.	270
<i>Termini per la proposizione del ricorso – Decorrenza - Notificazione dell’atto - Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6227/21/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac	pag.	271
<i>Effetti della costituzione tardiva in giudizio.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6237/21/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Basile	pag.	271
<i>Erronea individuazione del legittimato passivo – Effetti.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6238/21/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Basile	pag.	271
<i>Diritti dell’appellante contumace in primo grado.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII – Sentenza n. 6244/4/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Capizzi	pag.	271
<i>Principio della specificità dei motivi di gravame - Nullità dell'avviso di accertamento firmato per delega - Tardività della eccezione sollevata in appello</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX– Sentenza n. 6245/20/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano	pag.	271
<i>Effetto devolutivo dell'appello - oggetto del giudizio tributario - Inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII – Sentenza n. 6246/8/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Capizzi	pag.	272
<i>Onere della prova in appello - Contabilizzazione nel registro Iva delle fatture</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 6250/14/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Tersigni, Rel. D'Amaro	pag.	272
<i>Violazione del principio di specificità dei motivi di gravame - Sussiste- Thema decidendum - Inammissibilità di nuove eccezione formulate in appello</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6276/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres.	pag.	272

Panzani, Rel. Laudati <i>Spese di lite nella conciliazione giudiziale - Nessuna decisione ex art. comma 3, art. 46 d.lgs. 546/92 in caso di conciliazione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6277/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati	pag.	272
<i>Notificazione tempestiva - Sussiste - Onere del notificante consegnare tempestivamente l'atto - Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6278/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati	pag.	272
<i>Efficacia degli elementi probatori provenienti dal giudizio penale - Non sussiste - Lista Pessina - Necessità di indagini dirette ai fini dell'accertamento - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6281/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati	pag.	273
<i>Uniformità di giudicati - Illegittimità dell'avviso di accertamento verso la SRL - Sussiste - Illegittimità dell'avviso di accertamento statuita verso il rappresentante legale - Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6282/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Panzani, Rel. Maffei	pag.	273
<i>Nullità della notificazione della cartella di pagamento - Impossibilità oggettiva di individuare il firmatario - Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6283/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Colaiuda	pag.	273
<i>Notificazione dell'atto di appello mediante pec - Inammissibilità dell'appello - Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6284/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda	pag.	274
<i>Spese di giudizio - Criterio della soccombenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 6299/3/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Block, Rel. De Masellis	pag.	274
<i>Spese di giudizio in seguito alla conciliazione - Compensazione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 6529/39/16, depositata il 27/10/2016 - Pres. Taddei, Rel. Martinelli	pag.	274
<i>Notificazione – Rimessione in termini – Presupposti – Rimessione in termini – Ipotesi di esclusione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 6545/11/16, depositata il 28/10/2016 - Pres. Patrizi, Rel. La Terza	pag.	274
<i>Cartella di pagamento – Notificazione – Contestazione – Limite – Vizi della cartella – Omessa tempestiva contestazione – Preclusione – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 6553/11/16, depositata il 28/10/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Prospero	pag.	275
<i>Diniego disapplicativo beneficio – Trasferimento perdite precedenti su esercizi successivi – Provvedimento non impositivo – Impugnabilità – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 6557/11/16, depositata il 28/10/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Prospero	pag.	275
<i>Contenzioso – Iscrizione ipotecaria – Omessa intimazione ad adempiere – Illegittimità – Sussistenza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 6559/03/16, depositata il 31/10/2016 - Pres. Block, Rel. De Masellis	pag.	275

<i>Contenzioso – Fermo amministrativo – Immobile del Vaticano – Biblioteca – Omesso pagamento TARI – Fondamento – Esclusione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 6561/03/16, depositata il 31/10/2016 - Pres. Block, Rel. Tozzi	pag.	275
<i>Contenzioso – Definizione – cessazione materia del contendere – Spese di giudizio – Effetti</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 6570/3/16, depositata il 31/10/2016 - Pres. De Santi, Rel. Ferrante	pag.	275
<i>Notificazione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo del servizio postale – Direttamente dalla concessionaria – Legittimità – Fondamento – Art. 26 d.P.R. 602/1973</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 6572/3/16, depositata il 31/10/2016 - Pres. De Santi, Rel. Ferrante	pag.	276
<i>Contenzioso – Costituzione convenuto – Oltre il termine – Effetti – Inammissibilità – Esclusione – Proposizione eccezione non rilevabili d’ufficio – Preclusione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 6784/14/2016, depositata il 9/11/2016 - Pres. Amodio, Rel. Leoni	pag.	276
<i>Accertamento società e soci – Litisconsorzio necessario – Sussiste – Limiti.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 6979/2/2016, depositata il 17/11/2016 - Pres. e Rel. Liotta	pag.	276
<i>Revocazione – Vizio revocatorio – Condizioni</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6585/21/16, depositata il 02/11/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Basile	pag.	277
<i>Contenzioso – Impugnazione – Appello – Produzione documentale – Preclusione – Esclusione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6590/08/16, depositata il 02/11/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Capizzi	pag.	277
<i>Contenzioso – Atto impositivo – Istanza in autotutela – Rifiuto – Impugnabilità – Esclusione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6594/08/16, depositata il 02/11/2016 - Pres. Filocamo, Rel. La Terza	pag.	277
<i>Contenzioso – Costituzione dell’Ufficio – Costituzione sottoscritta dal delegato alla firma – Esplicitazione della qualità – Validità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 7072/13/16, depositata il 18/11/2016 - Pres. e rel. Pannullo	pag.	278
<i>Avviso di trattazione – Omissione notifica – Nullità della sentenza – Rimessione della causa in primo grado - Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 7507/09/16, depositata il 28/11/2016 - Pres. Molteni, Rel. Lepore	pag.	278
<i>Divieto dichiarazioni testimoniali – Sussiste – Divieto dichiarazioni extra-giudiziali terzi – Esclusione – Ente impositore – Audizione soggetti terzi – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rileva - Coinvolgimento contribuente – Presunto disegno fraudolento – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rileva - Concorso soggetti terzi – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rileva – Ente impositore - Soggetti terzi – Imposta evasa – Mancato ricupero – Illegittimità atto impositivo – Consegue</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 7509/09/16, depositata il 28/11/2016 - Pres. e Rel. Moliterni	pag.	278
<i>Ente impositore – Fase istruttoria - Invito contribuente – Fatture acquisto - Richiesta</i>		

<i>esibizione – Verbale contraddittorio – Ente impositore - Dichiarazione mancato ricevimento – Soggetto contribuente – Ricorso introduttivo – Contestazione affermazioni – Nuova produzione fatture - Ente impositore – Dichiarazioni rese – Fede privilegiata – Esclusione – Verbale contraddittorio – Omesso deposito – Rileva – Illegittimità pretesa – Consegue</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 7516/40/16, depositata il 26/11/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia	pag.	278
<i>Atto impositivo – Funzionario terza area – Capo Ufficio - Delega conferita – Legittimità firma apposta – Rileva - Obbligo allegazione delega – Esclusione – Fase processuale – Soggetto contribuente – Eccezione omesso conferimento – Ente impositore – Obbligo esibizione - Sussiste – Deposito fascicolo – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Respungimento eccezione formulata – Consegue</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 7955/1/16, depositata il 5/12/2016 - Pres. Oddi, Rel. La Salvia	pag.	279
<i>Cessata materia del contendere – Estinzione del giudizio – Soccombenza virtuale – Spese di lite – Competono – Compensazione - Illegittimità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI, Sentenza n. 8288/11/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni	pag.	279
<i>Produzione documentale in appello - Prova della regolarità della notifica dell'atto impugnato - Mancata eccezione in primo grado - Irrilevanza.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III, Sentenza n. 8298/3/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Block, Rel. De Masellis	pag.	279
<i>Motivazione della sentenza e sua impugnazione - Vizio per assenza di aderenza all'oggetto della domanda – Nullità - Rimessione al Giudice di primo grado.</i>		
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 206/2/16, depositata il 27/5//2016 – Pres. Cinque, Rel. Mazzatosta	pag.	279
<i>IRPEF - Cartella di pagamento – Ricorso presentato avverso l'avviso di presa in carico – Atto non impositivo e non impugnabile – Inammissibilità del ricorso – Sussiste</i>		
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 223/2/16, depositata il 27/05//2016 – Pres. Cinque, Rel. Francavilla	pag.	280
<i>Giudizio in Cassazione - Mancata riassunzione entro il termine di sei mesi – Art. 63 D. Lgs n. 546/1992 - Definitività dell'accertamento – Sussiste.</i>		
Comm. trib. prov. Roma, sez. LVIII – Sentenza n. 1331/58/16, depositata il 27/1//2016 - Pres. De Lullo, Rel. Cuppone	pag.	280
<i>Ricorso – Notifica a mezzo PEC – Inammissibilità – Consegue</i>		

REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 233/37/16, depositata il 20/4/2016 – Pres. Mongiardo e Rel. Frittella	pag.	281
<i>Sub concessione di beni demaniali – Obbligo di versare l'imposta di registro – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 387/1/16, depositata il 27/01/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Terrinoni	pag.	281
<i>Dies a quo del termine di prescrizione decennale decorre dalla sentenza passata in</i>		

<i>giudicato e non dall'originario avviso di liquidazione di imposta di registro – Irrilevanza omessa allegazione dell'atto di riferimento nella cartella di pagamento.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 388/1/16, depositata il 27/01/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Terrinoni	pag.	281
<i>Avviso di rettifica e liquidazione – Adeguatezza prova scritta dei dati OMI.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 526/38/16, depositata l'01/02/2016 - Pres. Fruscella, Rel. De Santi	pag.	281
<i>Superficie utile – Individuazione – Normativa urbanistica – Irrilevanza.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 741/38/16, depositata il 20/01/2016 – Pres. Cappelli, Rel. De Santi.	pag.	282
<i>Outsourcing – Cessione ramo azienda.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 742/38/16, depositata il 12/02/2016 – Pres. Fruscella, Rel. Auriemma.	pag.	282
<i>Atto giudiziario – Enunciazione – Imposta proporzionale.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 904/40/16, depositata il 19/02/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia	pag.	282
<i>Rettifica valore immobile – Criteri – Perizia di parte – Valore probatorio – Esclusione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 917/40/16, depositata il 22/02/2016 – Pres. Lentini, Relatore Pennacchia	pag.	282
<i>Avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni – Successione ereditaria – Tassazione dell'atto giudiziario – Rimborso – Sentenza passata in giudicato – Duplicazione dell'imposta – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 958/16, depositata il 22/02/2016 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia	pag.	283
<i>Avviso di liquidazione e rettifica – Immobile – Omi – Valori – Bene privilegiato per funzione e destinazione – Legittimità dell'avviso.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 996/39/16, depositata il 23/02/16 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi	pag.	283
<i>Imposta di registro – Avviamento – Determinazione del valore – Canone di affitto – Rilevanza.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1126/35/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Toffoli	pag.	283
<i>Terreni - Valore venale in comune commercio – Rettifica - Elementi di valutazione – Potenzialità edificatoria del terreno – Rilevanza - Limiti</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1355/1/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Oddi, Rel. Terrinoni	pag.	283
<i>Giudicato esterno – Obbligazione solidale – Rilevanza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 1465/20/16, depositata il 21/03/2016 – Pres. D'Andria, Rel. Baldi	pag.	284
<i>Avviso di Rettifica – Violazione art. 51 D.P.R. 131/1986 – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) – Perizia tecnica giurata – Valori OMI – Prove atipiche.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1487/22/16, depositata il 23/03/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Polito	pag.	284
<i>Avviso di rettifica e liquidazione – Criterio sintetico comparativo – Valutazioni Agenzia del Territorio – Valore probatorio.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 1554/28/16, depositata il 29/03/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Galeota	pag.	284

<i>Avviso di liquidazione – Conferimento del ramo d’azienda e cessione delle quote societarie – Riqualficazione dell’operazione in cessione d’azienda - Legittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 1556/28/16, depositata il 29/03/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Galeota	pag.	285
<i>Avviso di liquidazione – Tassazione atto giudiziario – Decadenza – Non sussiste – Limite temporale è quello ordinario decennale di prescrizione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1872/22/16, depositata il 7/4/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Palillo	pag.	285
<i>Plusvalenza cessione terreno – Valore determinato ai fini del registro – Utilizzabilità ai fini delle dirette – Automatismo – Non sussiste – Valore presuntivo – Prova contraria – Ammissibilità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 1995/40/16, depositata l’11/4/2016 – Pres. Lentini, Rel. Pennacchia	pag.	285
<i>Valutazione immobile a destinazione speciale cat. D/8 - Motivazione dell’atto di rettifica - Elementi di riferimento e criteri per la determinazione del valore - Concorrenza di elementi indiziari.</i>		
Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 2187/9/16, depositata il 19/4/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Caso	pag.	286
<i>Interessi moratori – Linea capitale – Imposta proporzionale – Principio di alternatività – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2205/16, depositata il 19/04/2016 – Pres. Terrinoni, Relatore Lasalvia	pag.	286
<i>Atto unilaterale di revoca della precedente rinuncia al diritto di abitazione – Diritto reale di godimento - Trattamento a fini fiscali – Imposta di donazione – Misura proporzionale.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2259/21/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Messineo, Relatore Giorgianni	pag.	286
<i>Avviso di liquidazione – Trasferimento disponibilità finanziarie da una Srl a un'altra – Natura di caparra confirmatoria – Applicazione dell'articolo 22 del d.P.R. n. 131/86 – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2267/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Amodio, Relatore Massella Ducci Teri	pag.	286
<i>Avviso di rettifica e liquidazione – Immobile – Dati Omi – Cespite occupato al momento della stipula del contratto - Rideterminazione del valore.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2314/01/16, depositata il 26/04/2016 - Pres. Oddi, Rel. Mezzacapo	pag.	287
<i>Avviso di liquidazione – Recupero imposta di registro - Valutazioni OMI – Valore probatorio – Ufficio finanziario – Pretesa – Onere probatorio – Contenuto</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2319/28/16, depositata il 26/04/2016 - Pres. Oddi, Rel. Casalena	pag.	287
<i>Avviso di liquidazione – Cessione di azienda – Rideterminazione imposta su valore avviamento – Ammissibilità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 2328/40/16, depositata il 26/04/2016 – Pres. Falascina, Rel. Laudati	pag.	287
<i>Agevolazione prima casa – Mancato trasferimento residenza – Causa di forza maggiore – Condizioni.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 2501/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Panzini	pag.	287

<i>Compravendita – Rettifica – OMI – Perizia – Valore</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2510/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Novelli	pag.	288
<i>Accertamento – Imposta sul trasferimento al momento dell'istituzione – Trust – Trust Liberale.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2736/39/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Taddei, Rel. Attanasio	pag.	288
<i>Valore degli immobili – Prezzo di vendita – Rideterminazione – Criteri di valutazione – OMI – Mere presunzioni – Convincimento del Giudice – Presunzioni gravi, precise e concordanti – Utilizzo – Legittimità – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 2748/4/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Rotondo	pag.	288
<i>Avviso di liquidazione – Valore di un terreno – Metodo comparativo – Valutazione emersa da altri atti e documenti – Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 2790/3/16, depositata il 10.05.2016 – Pres. Block, Rel. Tozzi	pag.	289
<i>Avviso di rettifica e liquidazione – Vendita Terreno – Obbligo motivazionale.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 2814/39/16, depositata il 10.05.2016 – Pres. Taddei, Rel. Martinelli	pag.	289
<i>Avviso di rettifica e liquidazione – Compravendita immobile – Usi civici – Atti di trasferimento dei beni gravati</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2846/2/16, depositata il 12.05.2016 – Pres. Liotta, Rel. Novelli.	pag.	289
<i>Avviso di liquidazione – Cessione quota S.r.l. – Assetto giuridico perseguito – Finalità antielusiva.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 2853/35/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Loreto	pag.	289
<i>Imposta di registro – Conferimento di un ramo di azienda e successiva cessione delle quote della società conferitaria - Interpretazione degli atti – Individuazione della causa reale e degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti – Pluralità di negozi– Interpretazione come fenomeno unitario della fattispecie complessa.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX, - Sentenza n. 2918/9/16, depositata il 13/05/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni	pag.	290
<i>Avviso di accertamento – Provvedimento di riclassamento immobile – Stima diretta con criterio comparativo - Carezza di motivazione – Nullità dell'atto – Sussiste - Denuncia di variazione DOCFA – Termine ordinatorio e non perentorio – Nullità avvisi di accertamento – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII – Sentenza n. 3045/39/16, depositata il 18/5/2016 - Pres. Mongiardo, Rel. Terrinoni		290
<i>Avviamento commerciale – Valutazione – Volume affari annuo – Legittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3314/22/16, depositata il 25/5/2016 – Pres. Sorrentino, Rel. La Terza	pag.	290
<i>Estensione del giudicato - Sentenza fondata su ragioni personali.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3413/01/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Tozzi	pag.	291
<i>Imposta di registro – Atti che definiscono il giudizio parzialmente – Soggezione – Sussistenza – Omesso pagamento – Cartella – Legittimità.</i>		

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3434/06/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Panzani, Rel. Colaiuda <i>Società – Costituzione – Tassazione – Unicità – Sussistenza</i>	pag.	291
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3477/38/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi <i>Atti giudiziari – Transazione – Obbligo di registrazione – Limiti.</i>	pag.	291
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 3493/10/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni <i>Accertamento di maggior valore – Stime OMI – Valore indiziario – Necessità di ulteriori riscontri.</i>	pag.	291
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 3545/10/16, depositata il 07.06.2016 – Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli <i>Cartella di Pagamento – Imposta di Registro – Notifica degli atti presupposti - Termine di Decadenza – Termine di prescrizione.</i>	pag.	292
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 3552/10/16, depositata il 07/06/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli <i>Avviso di rettifica e liquidazione – Registrazione sentenza – Valore riforma sentenza – Incisione avviso di liquidazione.</i>	pag.	292
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX, Sentenza n. 3654/9/16, depositata il 10/06/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Caso <i>Avviso di liquidazione – Somme dovute a titolo di interessi moratori – Imposta proporzionale di registro – Consegue - Atti dell’ autorità giudiziaria – Decreto ingiuntivo - Interessi moratori – Somma capitale soggetta ad IVA - Principio di alternatività IVA/registo – Non sussiste.</i>	pag.	292
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 3797/21/16, depositata il 15.06.2016 – Pres. Filocamo, Rel. La Terza <i>Avviso di liquidazione – Imposta di registro – Scioglimento comunione ereditaria – Conguaglio in senso tecnico.</i>	pag.	293
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4070/28/16, depositata il 23/6/2016 - Pres. Block, Rel. Terrinoni <i>Atto di cessione di beni ai figli - Esenzione - Sussiste</i>	pag.	293
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 4073/29/16 depositata il 23/6/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Terrinoni <i>Atti esattivi ed atti presupposti definitivi - Prescrizione ordinaria - Sussiste</i>	pag.	293
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 4130/39/16, depositata il 23/06/2016 - Pres. Taddei, Rel. Buscema <i>Trust costituito da genitore in favore dei figli – Trasferimento immobiliare – Misura proporzionale.</i>	pag.	293
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4180/14/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia <i>Contratto di factoring – Cessione crediti – Assoggettamento a imposta in misura proporzionale.</i>	pag.	294
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4361/10/16, depositata il 5/07/2016 - Pres. Amodio, Rel. Flamini <i>Cessione d’azienda – Presupposti – Motivazione.</i>	pag.	294
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4496/14/16, depositata il 13/07/2016 - Pres. e Rel. Tersigni	pag.	294

<i>Avviso di liquidazione – Trasferimento della proprietà immobiliare - Preliminare di compravendita immobile – Valore del bene deve essere calcolato alla data dell'atto traslativo – Sentenza costitutiva – Valore venale in comune commercio – Art. 51, co. 2, D.P.R. n. 131/1986.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 4716/10/16, depositata il 20/07/2016 – Pres. e Rel. Tafuro	pag.	294
<i>Avviso di liquidazione – Imposta di registro – Registrazione sentenza – Interessi moratori.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4819/40/16, depositata il 21/07/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia	pag.	295
<i>Rettifica di valore – Stime OMI – Natura – Prova contraria – Necessità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4931/40/16, depositata il 26/07/2016 – Pres. Lentini, Rel. Fruscella	pag.	295
<i>Rettifica valore terreno non agricolo – Destinato a camping – Metodo sintetico comparativa – Fondi ubicati nella stessa zona – Caratteristiche analoghe – Legittimità dell'avviso di liquidazione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 4993/22/16, depositata l'11/8/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Cofano	pag.	295
<i>Terreno - Rettifica di valore - Perizia – Onere della prova</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5400/14/16, depositata il 22/09/2016 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia	pag.	296
<i>Imposta di bollo – Art. 27 bis d.P.R. 642/1972 - “Atti” - Interpretazione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 5415/20/16, depositata il 19/09/2016 - Pres. Colaianni, Rel. Guidi	pag.	296
<i>Avviso di liquidazione – Imposta di registro – Debito fideiussorio – Decreto ingiuntivo – Assenso alla cancellazione – Quietanza.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 5650/13/2016, depositata il 29/9/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Fortuni	pag.	296
<i>Cessione di azienda e cessione di singoli beni aziendali – Interpretazione del contratto</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5755/37/16, depositata il 05/10/2016 – Pres. Zaccardi, Rel. Ferrante	pag.	296
<i>Cessione licenza taxi – Nucleo familiare – Scrittura privata – Assoggettamento a imposta – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIX – Sentenza n. 6020/19/16, depositata il 13/10/2016 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni	pag.	297
<i>Avviso di liquidazione imposta di registro – Concessioni governative – Finanziamenti medio lungo termine – Aziende ed istituti di credito – Qualifica.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6291/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda	pag.	297
<i>Valore del atto notarile successive integrazione - Validità ai fini della rideterminazione della imposta di registro - Non sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6292/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda	pag.	297
<i>Cessione licenza taxi - Cessione di azienda - Validità della configurazione giuridica - Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 6300/3/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Block, Rel. Tozzi	pag.	297
<i>Imposta di registro per gli atti giudiziari - Termine di prescrizione decennale</i>		

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 6554/11/16, depositata il 28/10/2016 – Pres. Patrizi, Relatore Prosperi <i>Cessione ramo azienda – Impresa di costruzioni – Partecipazione a gare d'appalto per lavori pubblici - Determinazione del valore d'avviamento – Certificazione Soa – Esclusione.</i>	pag.	298
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 6909/15/16, depositata il 15/11/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto <i>Trasferimento immobile – Mancata registrazione sentenza del tribunale – Misura fissa – Pagamento residuo del prezzo da parte dell'acquirente – Condizione potestativa.</i>	pag.	298
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 6910/15/16, depositata il 15/11/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto <i>Finanziamenti soci – Atto cessione</i>	pag.	298
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 7540/09/16, depositata il 29/11/2016 - Pres. e Rel. Moliterni <i>Cessione azienda – Soggetto cessionario - Contratto integrativo – Regolazione pagamenti – Diritti credito maturati Ministero Trasporti – Mera promessa – Rileva – Futura cessione crediti – Rileva – Pagamento prezzo – Avveramento condizione riscossione – Sussiste - Clausola autonoma aggiuntiva – Esclusione – Assoggettamento imposta registro 0,50% - Esclusione – Novazione contrattuale – Non sussiste - Avviso liquidazione rettifica – Illegittimità pretesa – Consegue</i>	pag.	298
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI, Sentenza n. 8284/11/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni <i>Liquidazione spese registrazione - Determinazione della tassazione - Principio di alternatività - Interessi moratori - Misura proporzionale dell'imposta di registro</i>	pag.	299
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 6/2/16, depositata il 12/01//2016 – Pres. Picchioni, Rel. Mazzatosta <i>Imposta di registro – Avviso di rettifica – Atto di acquisto di fondo agricolo – Revoca benefici di legge in qualità di coltivatore diretto – Mancata instaurazione del contraddittorio – Insufficiente versamento dell'imposta - Nullità dell'avviso – Sussiste.</i>	pag.	299
RIMBORSI		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 540/38/16, depositata l'1/2/2016 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi <i>Termine di decadenza – Dies a quo – Portata derogatoria - Tutela affidamento – Non sussiste.</i>	pag.	300
Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXXV – Sentenza n. 859/35/16, depositata il 18/2/2016 – Pres. Lunerti, Rel. Toffoli <i>IRPEF – Ritenute a titolo di imposta non dovute a seguito di sentenza della Corte di Giustizia – Domanda di rimborso presentata dopo il decorso del termine di quattro anni - Decadenza – Sussiste</i>	pag.	300
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1974/22/16, depositata l'11/04/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Palillo <i>IVA - Liquidazione della persona giuridica e natura della fase di scioglimento - Effetti rispetto al rimborso Iva - Presupposto della cessazione - Sussiste.</i>	pag.	300
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 2086/04/16, depositata il 13/04/2016 - Pres.	pag.	300

Taglienti, Rel. Fortunato <i>Procedura fallimentare – Anni pregressi - IVA credito – Istanza rimborso – Ente impositore – Richiesta documentazione – Curatela fallimentare – Omessa risposta – Ente impositore – Anni pregressi – Potestà accertativa - Intervenuta decadenza – Sussiste – Credito IVA – Avvenuto consolidamento – Rileva – Non contestabilità – Rileva - Archiviazione istanza rimborso – Rileva – Rimborso IVA - Illegittimità diniego – Consegue.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2135/14/16, depositata il 14/04/2016 – Pres. Amodio, Rel. D’amaro <i>IRAP – Requisito autonoma organizzazione – Condizioni di sussistenza anche in caso di utilizzo del lavoro altrui - Onere della prova a carico del contribuente.</i>	pag.	301
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2323/40/16, depositata il 26/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Casalena <i>Istanza – Decadenza del termine – Decorrenza – Intervenuta dichiarazione di contrasto della relativa norma con il diritto europeo – Data del versamento – Decorrenza – Sussistenza</i>	pag.	301
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 2784/3/16, depositata il 10/05/2016 - Pres. e Rel. Block <i>IVA – Mancata allegazione alla dichiarazione del modello VR – Diritto al rimborso – Sussiste</i>	pag.	301
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2800/35/16, depositata il 10/05/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi <i>IRPEG – Prescrizione – Dies a quo – Opponibilità della prescrizione da parte dell’Amministrazione finanziaria – Art. 2, comma 58, l. 350/2003 – Inopponibilità</i>	pag.	302
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 2909/37/16, depositata il 15/05/2016 - Pres. Mongiardo, Rel. Benedetti <i>IRPEF – Imposte sul reddito – Diniego di rimborso delle ritenute IRPEF – Indennità sostitutiva di preavviso, TFR e saldo ferie – Soggetto non residente in Italia - Legame familiare non certo e continuato – Illegittimità delle ritenute – Sussiste.</i>	pag.	302
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3637/39/16, depositata il 9/06/2016 - Pres. e Rel. Taddei <i>Ritenute subite – Istanza di rimborso - Termine di presentazione – Dies a quo – Data della pronuncia delle Corte di Giustizia – Non rileva – Data in cui la ritenuta è stata operata - Rileva.</i>	pag.	302
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4154/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Messineo, Rel. Brunetti <i>Termine decadenziale – Biennale – Applicazione - Ipotesi</i>	pag.	303
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4499//21/16, depositata il 14/07/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac <i>Diniego di rimborso IRPEF – Restituzione delle ritenute IRFEF operate dall’INPDAP sull’indennità di buonuscita – Detrazione IRPEF degli oneri contributivi da versarsi unicamente a carico del contribuente lavoratore subordinato – Non sussiste – Art. 17, D.P.R. n. 917/1986 – Non contempla la detrazione – Norma non applicabile nelle ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore.</i>	pag.	303
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 5577/38/16, depositata il 28/02/2016 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli <i>Contrassegni S.I.A.E.– Giurisdizione tributaria – Sussiste – Termine biennale –</i>	pag.	303

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 74//21/16, depositata il 14/1/2016 - Pres. Filocamo, Rel. La Terza <i>Cartella di pagamento – Notifica al portiere – Alternatività rispetto alla consegna nelle mani di persona di famiglia.</i>	pag.	304
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 78//21/16, depositata il 14/1/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Brunetti <i>Fermo amministrativo e/o iscrizione ipotecaria – Atti preordinati all’esecuzione forzata – Applicazione art. 50, co. 2 d.P.R. 602/73 - Consegue.</i>	pag.	304
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 397/6/16, depositata il 28/01/2016 - Pres. Panzani, Rel. Colaiuda <i>Cartella di pagamento - Regolarità della notifica effettuata all’indirizzo del contribuente.</i>	pag.	304
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 689/28/16, depositata il 9/2/2016 – Pres. Oddi, Rel. Terrinoni <i>Cartella di pagamento – Notifica al portiere senza invio della seconda raccomandata – Ammissibile</i>	pag.	304
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 706/2/16, depositata il 10/02/2016 – Pres. Liotta, Rel. Novelli. <i>Notificazione irreperibili – Deposito albo comunale.</i>	pag.	305
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 708/2/16, depositata il 19/01/2016 – Pres. Liotta, Rel. Buscema. <i>Notificazione – Temporanea assenza –Perfezionamento.</i>	pag.	305
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 786/28/16, depositata il 16/02/2016 - Pres. Block, Rel. Casalena <i>Debiti tributari pregressi – Ottenimento rateazione – Scadenza rata – Ultimo giorno anno – Mancato pagamento rata – Primo giorno feriale successivo – Effettuazione pagamento – Collaborazione buona fede – Sussiste - Intervenuta decadenza – Esclusione – Intero carico tributario - Ruolo esecutivo – Cartella di pagamento – Illegittimità pretesa – Consegue.</i>	pag.	305
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 813/37/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio <i>Attività liquidatoria – Ruolo esecutivo – Notifica cartella pagamento – Soggetto contribuente – Dichiarazione integrativa – Periodo imposta successivo – Presentazione successiva - Oggettiva tardività – Sussiste – Azione esecutiva – Precedente inizio – Legittimità pretesa – Consegue.</i>	pag.	305
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 818/04/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Meloncelli, Rel. Nispi Landi <i>Attività liquidatoria – Disconoscimento detrazione IVA - Ruolo esecutivo – Notifica cartella pagamento – Soggetto contribuente – Dichiarazione integrativa – Periodo imposta successivo – Presentazione successiva - Oggettiva tardività – Non sussiste – Illegittimità pretesa – Consegue.</i>	pag.	306
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 872/4/16, depositata il 18/02/2016 - Pres. Meloncelli, Rel. Rotondo	pag.	306

<i>Preavviso di fermo – Impugnabilità - Sussiste.</i>		
<i>Cartella di pagamento – Omessa notifica comunicazione irregolarità - Irrilevanza</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 881/22/16, depositata il 18/02/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Prospero	pag.	306
<i>Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta – Consegna al portiere – Obbligo del successivo invio della raccomandata – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 906/40/16, depositata il 19/02/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia	pag.	306
<i>Cartella di pagamento – Redazione – Modello ministeriale – Conformità – Necessità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 916/9/16, depositata il 22/02/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi	pag.	307
<i>Notificazione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo raccomandata diretta del concessionario – Efficacia – Sussistenza.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1142/22/16, depositata il 29/2/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Cofano	pag.	307
<i>Iscrizione ipoteca - Comunicazione al contribuente - Termine per osservazioni - Mancata comunicazione - Nullità dell'iscrizione</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 1155/6/16, depositata il 1/3/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Caputi	pag.	307
<i>Iscrizione ipotecaria – Ammissibilità – Fondo patrimoniale – Onere della prova.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1351/4/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Taglienti, Rel. Parziale	pag.	307
<i>Cartella di pagamento – Coobbligazione solidale – Notifica alla società dell'atto di accertamento – Difetto di notificazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento) al socio accomandante – Rilevanza – Beneficio escussionis.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1354/37/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Ferrante	pag.	308
<i>Iscrizione ipotecaria – Espropriazione forzata – Notifica dell'intimazione – Necessarietà – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1366/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Venturini	pag.	308
<i>Iscrizione di imposte nei ruoli speciali – Procedura di adesione – Non occorre attendere il decorso del tempo di sospensione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1367/1/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Mezzacapo	pag.	308
<i>Cartella di pagamento - Notificazione – Notifica a mezzo posta – Utilizzo del servizio postale universale prestato da Ente Poste – Notifica con agenzia privata – Prova della conoscenza dell'atto – Inesistenza della notificazione – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1391/1/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati	pag.	309
<i>Fermo amministrativo - Notificazione – Notifica a mezzo posta – Obbligo di redazione della relata di notifica – Vizio del procedimento – Non sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1448/10/16, depositata il 18/03/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli	pag.	309
<i>Notifica avviso di liquidazione – Soggetti assolutamente irreperibili – Doveri ufficiale giudiziario - Notifica a mezzo servizio postale privato.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1494/22/16, depositata il 23/03/2016 –	pag.	309

Pres. Patrizi, Rel. Prosperi <i>Maggiori somme accertate oggetto di sgravio parziale – Cartella esattoriale – Carenza di motivazione in ordine alla rideterminazione delle somme dovute a seguito dello sgravio – Illegittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1502/14/16, depositata il 23/03/2016 - Pres. e Rel. Amodio <i>Presentazione di istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo – Ammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento basato sulla sua mancata notificazione – Non sussiste – Rinuncia tacita all'impugnazione.</i>	pag.	309
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2073/06/16, depositata il 12/04/2016 - Pres. Panzani, Rel. Maffei <i>Concessionario riscossione – Notifica cartelle pagamento – Soggetto contribuente – Mancato pagamento – Concessionario riscossione – Iscrizione ipotecaria – Facoltà autotutela cautelare - Legittimo esercizio – Esclusione - Comunicazione preventiva – Omessa notifica – Illegittimità gravame cautelare – Consegue.</i>	pag.	310
Comm. trib. reg. Lazio, sez. 21 - Sentenza n. 2226/21/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Brunetti <i>Cartella esattoriale – Notificazione a mezzo postale – Consegna a persona diversa dal destinatario – Necessità seconda raccomandata informativa – Non sussiste</i>	pag.	310
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2309/40/16, depositata il 26/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Terranova <i>Ipoteca ex d.P.R. 602/1973 – Iscrizione – Intimazione ad adempiere – Previa notifica – Esclusione – Fondamento</i>	pag.	310
Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. VI – Sentenza n. 2482/6/16, depositata il 28/4/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Colaiuda <i>Cartella di pagamento - Fermo amministrativo - Bene strumentale all'attività</i>	pag.	311
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2718/40/16, depositata il 6/5/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia <i>Cartella di pagamento – Atto presupposto divenuto definitivo – Funzione di mera intimazione – Insindacabilità della pretesa – Sussiste.</i>	pag.	311
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2734/40/16, depositata il 6/5/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia <i>Obbligazione di imposta – Solidarietà – Debitore principale e coobbligati – Liquidatore ed ex amministratore – Efficacia – Sussiste – Intimazione di pagamento notificata a tutti – Legittimità.</i>	pag.	311
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 2755/4/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Rotondo <i>Notificazione – Notifica a mezzo posta – Consegna a convivente – Indirizzo corretto – Validità – Sussiste.</i>	pag.	311
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 2783/3/16, depositata il 10/05/2016 - Pres. e Rel. Block <i>Iscrizione di ipoteca – Mancata comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca – Illegittimità.</i>	pag.	311
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3207/1/2016, depositata il 23.05.2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Terrinoni. <i>Notifica a mezzo posta – Prescrizione credito - Intimazione di pagamento – Preavviso fermo amministrativo.</i>	pag.	312

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 3332/39/16, depositata il 25/05/2016 – Pres. Taddei, Rel. Martinelli <i>Cartella di pagamento — Avviso di ricevimento e relata di notifica – Prova della notifica - Illegittimità – Sussiste</i>	pag.	312
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 3333/39/16, depositata il 25/05/2016 – Pres. Falascina, Rel. Lepore <i>Cartella di pagamento emessa a seguito di sentenza – Efficacia dell’esercizio del diritto di difesa - Completezza del contenuto - Requisito - Sussiste</i>	pag.	312
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3404/14/16, depositata il 30/05/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia <i>Cartella di pagamento – Equitalia – Assenza di presentazione di interpello disapplicativo – Impugnabilità del diniego del fisco – Legittimità.</i>	pag.	312
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3406/01/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Lasalvia <i>Cartella di pagamento – Notificazione a mezzo posta – Notifica diretta – Concessionaria – Ammissibilità.</i>	pag.	313
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3410/1/16, depositata il 30/5/2016 - Pres. Oddi, Rel. Tozzi <i>Rateazione – Pagamento della rata – Ritardo di un giorno – Non rileva – Lieve inadempimento – Decadenza della rateazione – Non sussiste – Iscrizione a ruolo dell’intero carico e delle sanzioni - Illegittimità</i>	pag.	313
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3433/06/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Panzani, Rel. Colaiuda <i>Imposte indirette diverse dall’ IVA – Cartella di pagamento – Notifica – Termine – Art. 2946 c.c. - Applicabilità – Sussistenza</i>	pag.	313
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3531/35/16, depositata il 07/06/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Petrucci <i>Ipoteca – Avviso di accertamento annullato da precedente sentenza – Cartella di pagamento definitiva per mancata opposizione – Illegittimità dell’ipoteca – Sussiste</i>	pag.	313
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3532/35/16, depositata il 07/06/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Petrucci <i>Cartella di pagamento definitiva – Notifica agli eredi in qualità di coobbligati – Accettazione con beneficio di inventario – Limitazione di responsabilità degli eredi – Illegittimità della cartella di pagamento – Sussiste.</i>	pag.	314
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 3555/10/16, depositata il 07/06/2016 - Pres. e Rel. Tafuro. <i>Ruolo straordinario – Carenza di motivazione in ordine al periculum in mora – Illegittimità – Non sussiste.</i>	pag.	314
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4002/28/16, depositata il 21/06/2016 - Pres. Oddi, Rel. Ciccone <i>Imposte e tasse in genere - Notificazione degli atti - Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento - Notifica per posta - Validità - Sussiste</i>	pag.	314
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4026/28/16, depositata il 21/06/2016 - Pres. Oddi, Rel. Casalena <i>Processo verbale di constatazione- Notifica- Consegna- Equivalenza della consegna del PVC alla notificazione.</i>	pag.	315

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4144/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac <i>Cartella di pagamento – Notificazione – Notifica diretta del concessionario – Ammissibilità – Perfezionamento – Presupposti</i>	pag.	315
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4147/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac <i>Contenzioso – Cartella di pagamento – Notificazione – Invalidità – Preavviso di fermo successivo – Invalidità – Estensione – Esclusione</i>	pag.	315
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4148/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Filocamo, Relatore Modica De Mohac <i>Cartella di pagamento – Copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa – Assenza di firma del contribuente – Nullità dell'iscrizione ipotecaria su beni del destinatario.</i>	pag.	315
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4161/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Filocamo, Rel. La Terza <i>Cartella di pagamento - Notificazioni – Notifica a mezzo del servizio postale – Effetti – Decorrenza – Scissione soggettiva – Principio – Applicabilità</i>	pag.	316
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 4245/9/16, depositata il 28/6/2016 - Pres. Moliterni, Rel. Lepore <i>Sospensione nel caso di sequestro di azienda con confisca di beni – Non sussiste.</i>	pag.	316
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 4393/02/16, depositata il 6/7/2016 - Pres. e Rel. Terrinoni <i>Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo posta direttamente dal Concessionario – Legittimità.</i>	pag.	316
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4887/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia <i>Cartella di pagamento – Relazione di notifica – Omissione – Art. 26 d.P.R. 602/1973 – Legittimità – Sussistenza</i>	pag.	316
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4894/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Bersani <i>Contenzioso – Notificazione – A mezzo del servizio postale – Notifica nelle mani del portiere – CAN – Ricerca di altri soggetti – Omissione – Legittimità</i>	pag.	317
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4895/1/16, depositata il 25/07/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Molino <i>Cartella di pagamento – Socio di una Srl – Mancato accertamento alla Srl – Presenza di vizi procedurali all'interno dell'avviso – Impugnazione della cartella da parte del socio – Sussiste.</i>	pag.	317
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 5115/13/16, depositata il 07/09/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Moliterni <i>Scissione societaria parziale – Società scissa – Debiti tributari pregressi – Imposte, interessi, sanzioni – Mancato pagamento - Società risultante scissione – Coobbligazione solidale – Sussiste – Notifica ruolo esecutivo - Legittimità pretesa - Consegue</i>	pag.	317
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 5178/38/16, depositata il 12/9/2016 – Pres. Cappelli, Rel. Spagna Musso. <i>Cartella di pagamento - iscrizione Albi - Contributo.</i>	pag.	318
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV – Sentenza n. 5186/15/16, depositata il 13/9/2016 – Pres. Lunerti, Rel. Lunerti.	pag.	318

<i>Cartella di pagamento – Processo tributario - Notifiche</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5369/22/16, depositata il 21/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano	pag.	318
<i>Cartella di pagamento – Notificazione – Modifica indirizzo – Comunicazione – Omissione – Notifica al domicilio fiscale – Legittimità</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 5424/11/16, depositata il 22/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Polito	pag.	318
<i>Iscrizione di ipoteca – Mancata comunicazione preventiva – Illegittimità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVII - Sentenza n. 5571/17/16, depositata il 28/09/2016 - Pres. e Rel. Cappelli	pag.	318
<i>Procedimento di notifica – Notifica a mezzo posta</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV – Sentenza n. 5615/15/2016, depositata il 29/09/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto	pag.	319
<i>Rateizzazione della riscossione – Riscossione – Regime transitorio – Notifica cartella di pagamento – Prescrizione tributi erariali</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV – Sentenza 5619/15/16, depositata il 29/09/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto	pag.	319
<i>Cartella di pagamento – Diritto alla riscossione – Prescrizione quinquennale - Sussiste</i>		
<i>Avviso di accertamento – Mancanza elementi costitutivi – Legittimità - Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 5620/15/16, depositata il 29/09/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Loreto	pag.	320
<i>Rateizzazione- Acquiescenza.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 5621/38/16, depositata il 29/09/2016 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli	pag.	320
<i>Notifica- Diritto di difesa- Conoscibilità del provvedimento</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 5739/1/16, depositata il 04/10/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia	pag.	320
<i>Cartella di pagamento – Equitalia – Consegna nella mani del familiare del legale rappresentante – Validità.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 6232/14/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Leoni	pag.	320
<i>Notifica della cartella di pagamento – Decadenza dalla rateazione.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 6243/20/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano	pag.	321
<i>Notifica della cartella di pagamento – Criterio del domicilio fiscale.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 6247/14/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Ciancio	pag.	321
<i>Estratti di ruolo - Autonoma impugnazione - Non sussiste - Notificazione della cartella esattoriale ex art. 140 c.p.c.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6286/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda	pag.	321
<i>Notificazione effettuata al portiere - Necessità della raccomandata di avviso - Non sussiste - Legittimità della notificazione della cartella di pagamento.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6287/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda	pag.	322
<i>Prove della notificazione - Relate allegate in copia fotostatica - Validità - Disconoscimento formale ex art. 2719 c.c. - Necessità</i>		

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6295/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda <i>Cartella di pagamento in pendenza di lite - Esecutività delle sentenze della commissione tributaria - Dovere della contestuale proposizione della domanda di sospensione della efficacia.</i>	pag.	322
Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 6296/3/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Block, Rel. Tozzi <i>Notificazione della cartella di pagamento - Legittimità - Sussiste.</i>	pag.	322
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6589/08/16, depositata il 02/11/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Capizzi <i>Cartella di pagamento – Notificazione a mezzo posta – Legittimità – Fondamento</i>	pag.	323
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6597/8/16, depositata il 02/11/2016 – Pres. Filocamo, Rel. Moliterni <i>Cartella di pagamento – Iscrizione ipotecaria - Equitalia – Vizio di nullità – Assenza di impugnazione – Conseguenze.</i>	pag.	323
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6598/8/16, depositata il 02/11/2016 – Pres. Filocamo, Rel. Moliterni <i>Equitalia – Cartella di pagamento – Vizi di nullità o notifica - Mancata impugnazione del contribuente – Iscrizione ipotecaria – Legittimità.</i>	pag.	323
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 6751/1/2016, depositata l'8/11/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Mezzacapo <i>Fermo amministrativo – Annullamento di alcune delle sottostanti cartelle – Permanenza della misura cautelare in relazione alle altre</i>	pag.	323
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 6781/14/2016, depositata il 9/11/2016 - Pres. Amodio, Rel. Leoni <i>Fermo amministrativo – Previa notifica dell'atto di intimazione di pagamento – Non sussiste</i>	pag.	324
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6957/1/16, depositata il 15/11/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia <i>Equitalia – Cartella di pagamento – Preavviso di fermo – Sanzioni amministrative – Violazione Codice della Strada – Possibilità di produrre documentazione nuova in sede di appello – Processo tributario – Legittimità.</i>	pag.	324
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, Sentenza n. 8276/1/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Terrinoni, Rel. Moliterni <i>Notificazione e procedimento – Eccezione di nullità –Cartella di pagamento - Mancata impugnazione - Definitività</i>	pag.	324
Comm. trib. prov. Rieti, sez. 1 - Sentenza n. 29/1/16, depositata il 18/01/2016 – Pres. Cinque, Rel. Ariolli <i>Mancato pagamento crediti vari enti - Fermo amministrativo - Nullità atto impugnato a seguito di notifica a mezzo posta - Nullità del preavviso di fermo per mancanza di regolamento attuativo - Legittimità preavviso di fermo – Sussiste.</i>	pag.	325
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 75/2/16, depositata il 9/2//2016 – Pres. Cinque, Rel. Santilli <i>Cartella di pagamento – Omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) – Vizio procedurale – Nullità della cartella esattoriale – Sussiste.</i>	pag.	325
Comm. trib. prov. Rieti, sez. I - Sentenza n. 166/1/16, depositata il 12/4/2016 – Pres. Cinque, Rel. Mazzatosta	pag.	325

<i>Atto di pignoramento presso terzi – Difetto di giurisdizione del giudice tributario – Art. 2, co. 1, d. lgs. n. 546/1992 – Declinazione di competenza al giudice ordinario – Illegittimità del ricorso – Sussiste.</i>		
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II, Sentenza n. 171/2/16, depositata il 20/4/2016 – Pres. Gianni, Rel. Cricenti	pag.	325
<i>Avviso di iscrizione ipotecaria – Fermo amministrativo di autovettura – Mancata notifica della cartella esattoriale – Natura di atto prodromico – Prova al concessionario della riscossione – Illegittimità del fermo – Sussiste.</i>		
Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 220/1/16, depositata il 9/6/2016 – Pres. Di Stasi, Rel. Colarieti	pag.	326
<i>Cartella di pagamento – Tributi vari – Ricorso cumulativo – Assenza di connessione oggettiva e attinenza al medesimo rapporto giuridico – Art. 29 d. lgs n. 546/1992 – Inammissibilità del ricorso – Sussiste</i>		
Comm. trib. prov. Rieti, sez. I– Sentenza n. 350/1/16, depositata il 06/10//2016 – Pres. Di Stasi, Rel. Cricenti	pag.	326
<i>Iscrizione ipotecaria – Preavviso di ipoteca al contribuente – Mancata notifica – Nullità dell’iscrizione ipotecaria – Sussiste – Altri tributi indiretti - Violazioni al codice della strada e crediti di natura previdenziale – Incompetenza del giudice tributario – Sussiste</i>		
Comm. trib. prov. Roma, sez. LXIII – Sentenza n. 4946/63/16, depositata il 3/3/2016 - Pres. e Rel. Gentile.	pag.	326
<i>Fondo patrimoniale familiare – Natura del debito – Mancata prova – Iscrizione ipotecaria sui beni - Legittimità</i>		
Comm. trib. prov. Roma, sez. XVII – Sentenza n. 10182/17/16, depositata il 28/4/2016 - Pres. e Rel. Pardo.	pag.	327
<i>Preavviso di fermo – Strumentalità dell’automezzo – Mancata prova – Legittimità del fermo – Consegue.</i>		

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 2791/3/16, depositata in data 10/05/2016 – Pres. Block, Rel. Tozzi	pag.	328
<i>Avviso di liquidazione imposta di Successione – Prescrizione – Insorgenza obbligazione tributaria.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez.X - Sentenza n. 3495/10/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni	pag.	328
<i>Obbligo di presentazione della dichiarazione e di pagamento dell’imposta – Esecutore testamentario – Sussiste.</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 4639/02/16, depositata il 19/07/2016 - Pres. Liotta, Rel. Moliterni	pag.	328
<i>Sgravio di imposta sulle successioni – Associazione/fondazione in ambito UE – Esenzione da imposta sulle successioni – Sussiste</i>		
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 5652/13/2016, depositata il 29/9/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Fortuni	pag.	328
<i>IRPEF - De cuius – Debiti tributari - Responsabilità eredi – Accettazione eredità – Necessita.</i>		

VIOLAZIONI TRIBUTARIE E SANZIONI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 2/29/16, depositata l’8/1/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fortuni <i>Visto di conformità infedele - Responsabilità intermediario - Sussiste.</i>	pag.	330
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 46/35/16, depositata il 13/1/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Petrucci <i>Termine di prescrizione e sua interruzione.</i>	pag.	330
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 1558/28/16, depositata il 29/03/2016 - Pres. Oddi, Rel. Oddi <i>Provvedimento di irrogazione sanzioni – Ritardato invio telematico di plurime dichiarazioni dei redditi – Concorso materiale omogeneo delle violazioni formali – Sussiste – Cumulo giuridico delle sanzioni.</i>	pag.	330
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 1829/29/16, depositata il 7/4/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac <i>Cause di non punibilità – Fatto di terzo – Presupposti.</i>	pag.	330
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 2843/38/2016, depositata l’11/05/2016 – Pres. Fruscella, Rel. Terrinoni <i>Cessioni ex art. 8, co. 1, lett. c) del d.P.R. n. 633/1972 – Mancato rilascio lettera di intenti da parte del cessionario – Violazione concerne l’intero volume delle cessioni.</i>	pag.	331
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 5426/16/2016, depositata il 23/09/2016 – Pres. Filocamo, Rel. Brunetti <i>Riscossione – Sentenza passata in giudicato – Prescrizione decennale.</i>	pag.	331

VARIA

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1177/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Liotta, Rel. Zappatori <i>Tariffe e diritti AIC – Maggiorazione – Natura – Costituzionalità</i>	pag.	332
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4194/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni <i>Tributi – Abrogazione di tributo – Obbligo di pagamento fino alla soppressione – Sussistenza - Omissione – Sanzione – Legittimità</i>	pag.	332
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 6248/20/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano <i>Tributi locali - Decadenza dal potere di accertamento</i>	pag.	332
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6293/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda <i>Video poker - Prelievo fiscale a forfait - Legittimità – Sussiste</i>	pag.	332
Comm. trib. prov. Rieti, sez. I– Sentenza n. 360/1/16, depositata il 24/10//2016 – Pres. Cinque, Rel. Ariolli <i>Diritto camerale – Cartella di pagamento – Iscrizione nel registro delle imprese – Cessazione dell’attività – Obbligo del pagamento del diritto camerale – Sussiste</i>	pag.	333

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 25/28/16, depositata il 12/01/2016 - Pres. Iannantuomo, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli - Imposta Unica sui concorsi pronostici e scommesse – CTD, Centri Trasmissione Dati – Soggettività – Sussiste – Eccezione di incostituzionalità – Non fondata - Invio pregiudiziale alla Corte di Giustizia – Non necessita.

In tema di Imposta Unica sui concorsi pronostici e scommesse, la Ricevitoria, CTD, Centro Trasmissione Dati, che gestisce le scommesse ed invia i dati al bookmaker, costituisce soggetto passivo d'imposta ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 504/98 ("soggetti passivi sono coloro i quali gestiscono anche in concessione i concorsi pronostici e le scommesse") come autenticamente interpretato dall'art. 1 co. 66 lett. b) della l. 220/2010, norma che ha specificato che, se l'attività è esercitata per conto terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. Atteso che l'art. 401 della direttiva europea n. 2006/112/CE statuisce che non è vietato ad uno Stato membro mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse, la CTR ha rigettato la richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia relativa all'interpretazione dell'art. 1 co. 66, lett. b) della l. 220/2010. Sotto il profilo costituzionale è stata rigettata l'eccezione di incostituzionalità atteso che con sentenza 162/2008 la Corte Costituzionale ha affermato che "...il divieto della retroattività della legge...non è stato elevato a dignità costituzionale salvo per la materia penale...". (G.T.)

Riferimenti normativi: direttiva europea n. 2006/112/CE, art. 401; d. lgs. 504/98 art. 3; l. 220/2010 art. 1 co. 66, lett. b);

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale sentenza 162/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 58/10/16, depositata il 13/01/2016 - Pres. Bernardo, Rel. Ufilugelli

Accertamento, liquidazione e controlli - Comunicazione di irregolarità - Omissione – Cartella di pagamento – Eccezione di nullità – Non sussiste.

Nel caso di emissione della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art 36/bis del d.P.R. 600/73, l'eventuale omissione dell'invio della comunicazione dell'esito della liquidazione non determina alcuna invalidità o nullità della iscrizione a ruolo ove trattasi di mera liquidazione e non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi. (V.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 bis, co. 3;

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione n. 2043 del 26/04/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 70/35/16, depositata il 14/1/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Di Maio

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento sulla base di studi di settore – Contabilità formalmente regolare – Presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli attribuibili – Rettifica induttiva – Ammissibilità.

Il collegio, in materia di studi di settore, ha statuito che la normativa di riferimento consente, anche in presenza di contabilità formalmente regolare e senza obbligo di ispezione dei luoghi, se non assolutamente necessaria, la rettifica induttiva del reddito nel caso in cui vengono rilevate gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli attribuibili in base alle caratteristiche dell'attività svolta. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 62 sexies d. l., 331/93.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 89/35/16, depositata il 14/1/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi

Accertamento, liquidazione e controlli – Lista Falciani – Utilizzo ai fini fiscali – Legittimità – Conseguenti accertamenti – Legittimità.

Sono utilizzabili nell'ambito del processo tributario i dati inseriti nella c.d. lista Falciani, dipendente della banca svizzera HSBC alla quale li aveva sottratti, ancorché in origine illecitamente acquisiti, in quanto pervenuti all'A.F. italiana nell'ambito della collaborazione prevista dalle direttive europee e dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia. Conseguentemente, nel caso in esame, sono state ritenute tassabili in Italia, ai sensi dell'art. 12 co. 2 del d.l. n. 78/09 e con le modalità fissate dall'art. 7 del d. lgs. 461/97, le giacenze di un conto intrattenuto con la banca svizzera ed intestato ad una società di fatto gestito dal contribuente e dai componenti del nucleo familiare. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.l. n. 78/09, art. 12 co. 2; d. lgs. 461/97, art. 7;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. nn. 8605/15 e 8606/15; Cass. sent. nn. 16950/15 e 16951/15.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 385/1/16, depositata il 27/01/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli – IRAP – IRES - IVA – Carezza legittimazione attiva società perché cancellata – Responsabilità dei soci.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolte dalla società estinta, ai sensi dell'art. 2495 Cod. Civ., è limitata alla parte di utili percepita da ciascun socio in sede di distribuzione dell'attivo, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti la messa in liquidazione della società, ovvero agli eventuali beni sociali assegnati dai liquidatori ai soci medesimi, durante la fase della liquidazione, non potendosi estendere tale responsabilità, nel caso in cui manchi la prova dell'effettiva distribuzione di utili in favore dei soci. (S.T.)

Riferimenti normativi: Art. 2495 c.c., art. 36 d.P.R. 602/73, art. 41 bis d.P.R. 600/73 e art. 54 co. 4 d.P.R. 633/72;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n. 23727/13; CTP MIilano n. 327/11; Cass.S.U. n. 2079/89; Cass. Civ. n. 7323/12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 386/1/16, depositata il 27/01/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli - IRAP-IRES - Deducibilità sopravvenienze passive –Prova delle esimenti.

Lo stringente regime autorizzatorio per la vendita di armi è già di per sé garanzia dell'esistenza e della effettiva operatività dell'intermediario estero e dell'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della prestazione di intermediazione di cui al costo dedotto dalla società. Le operazioni di controllo ad opera dei ministeri italiani non possono prescindere dal controllo di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di esportazione di armi, ivi compresi gli intermediari. Si deve ritenere, quindi, applicabile l'esimente prevista dall'art. 110 del Tuir, comma 11 prima parte. (S.T.)

Riferimenti normativi: Art. 110 Tuir;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5398/12; Cass. n. 20081/14; Cass. n. 2612/15.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 717/10/16, depositata il 11/02/2016 – Pres. e Rel. Tafuro.

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sulla base di studi di settore – Prova presuntiva – Contraddittorio – Motivazione.

Gli studi di settore danno vita a presunzioni semplici per le quali non è sufficiente il solo scostamento del reddito dagli standards considerati ma vanno integrato con il contraddittorio da attivare obbligatoriamente con la parte. A fronte delle eccezioni sollevate dal contribuente è l'Ufficio che deve provare come lo studio di settore si cali nella specifica realtà economica e nel periodo di tempo esaminato; l'accertamento, in sede contenziosa, non può rimanere solo presuntivo ma deve calarsi completamente nel reale, con l'unica eccezione della mancata presentazione del contribuente al contraddittorio. (A.B.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ., SS.UU., 18/12/2009 n. 26635.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 801/35/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi

Accertamento, liquidazione e controlli – Servizio trasporto – Pullman gran turismo - Scheda carburante – Dati veicolo – Omessa indicazione – Non rileva - Pagamento bancomat/carta di credito – Deducibilità costo – Sussiste – Illegittimità ripresa tassazione – Consegue.

Nel caso di servizio di trasporto effettuato con pullman gran turismo è illegittima la ripresa a tassazione dei costi del carburante per la mancata annotazione nella scheda carburante dei dati del veicolo qualora il pagamento avvenga con bancomat e/o con carta di credito. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 109, d.P.R. n. 917/ 1986, art. 1, d.P.R. n. 446/1997, art. 21, d.P.R. n. 633/1972.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. I - Sentenza n. 844/01/16, depositata il 13/01/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Bersani

Accertamento, liquidazione e controlli – Determinazione sintetica del reddito - IRPEF – Prova contraria – Ammissibilità.

In materia di accertamenti fiscali, la prova documentale contraria cui il contribuente può essere ammesso, ai sensi dell'art. 38, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si riferisce non solo alla disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ma anche a quelle circostanze, rappresentate dall'entità dei redditi e dalla durata del possesso, tali da far presumere che la spesa oggetto di contestazione sia stata affrontata proprio con i redditi suddetti. (E.Q.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38, co. 6;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 7339/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 845/1/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Bersani

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento sintetico – Determinazione del reddito – Applicazione dell'art. 22 D.L. 78/2010 – Carattere transitorio della norma – Sussiste.

Nell'ambito di un accertamento sintetico, la determinazione del reddito avviene secondo il disposto dell'art. 22, co. 1, D.L. 78/2010, con riferimento ai soli accertamenti dei redditi per i quali il termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (dall'anno 2009 e seguenti). Ciò in virtù del carattere transitorio della norma, portatrice della *voluntas legis* di applicare le nuove previsioni più favorevoli al contribuente soltanto a partire dal predetto periodo. (E.Q.)

Riferimenti normativi: D.L. 78/2010, art. 22;

Riferimenti giurisprudenziali: conf. Cass. nn. 1772/2016, 22744/2015 e 21041/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 846/1/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Bersani

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento sintetico – Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte – Onere della prova del contribuente – Specifica destinazione delle somme – Non sussiste

Nell'ambito di un accertamento sintetico, qualora il contribuente intenda provare che determinati importi di denaro costituiscono redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, al fine di evitare di sottoporre il contribuente ad una probatio diabolica, è sufficiente che dimostri la stretta correlazione tra spese e somme derivanti da tali redditi esenti, o già soggetti a ritenuta alla fonte, senza che si renda necessario provarne la specifica destinazione. (E.Q.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

Riferimenti giurisprudenziali: conf. Cass. n. 7339/2015

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 874/4/16, depositata il 18/02/2016 - Pres. Meloncelli, Rel. Nispi Landi

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento – Indagini bancarie – Prelievi – Onere della prova - Non sussiste.

Non possono dar luogo a rettifica i prelievi compatibili con la capacità contributiva di chi li effettua. I contribuenti sono sollevati dall'onere di fornire dimostrazione analitica delle destinazioni delle somme prelevate avuto riguardo all'entità relativa degli importi stessi qualora i prelievi possano essere ricondotti ad esigenze personali e familiari e, quindi, ad una gestione extraprofessionale. (L.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 903/40/16, depositata il 19/02/2016 – Pres. Amodio, Relatore Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli – Movimentazioni bancarie di addebito e accredito – Titolare dei conti – Chiusura della partita Iva – Estraneità dall'attività imprenditoriale del familiare – Onere della prova.

Non costituisce onere dell'Amministrazione finanziaria provare l'effettiva attività imprenditoriale del contribuente, a fronte di versamenti di assegni legati all'acquisto di autoveicoli ma è onere del contribuente provare la propria totale estraneità nei fatti, al di là della riconsegna della partita Iva, dall'attività di impresa esercitata dalla ditta, avente ad oggetto rivendita di autoveicoli, riconducibile al figlio. La presunzione ex lege, (articolo 32, comma 2, del Dpr. n. 600/73) invertendo l'onere della prova, pone a carico del contribuente l'onere di giustificare analiticamente e con idonea documentazione probatoria, le movimentazioni bancarie contestate con l'accertamento, non potendosi, il contribuente medesimo, limitare a generiche indicazioni di carattere generale sulle operazioni bancarie poste in essere. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 32.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 908/40/16, depositata il 19/02/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

Accertamento, liquidazione e controlli – Concessione delle frigorifere – Contratto di locazione – Esclusione – Prestazione servizi – Ammissibilità – Avviso di liquidazione – Omessa registrazione – Esclusione.

Non sussiste contratto di locazione, bensì prestazione di servizio, nell'ipotesi di concessione di celle frigorifere (magazzinaggio). Ne consegue pertanto l'illegittimità dell'avviso di liquidazione notificato sulla presupposta omessa registrazione di un contratto di locazione. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 1136/22/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Patrizi, Rel. La Terza

Accertamento, liquidazione e controlli – Quota di svalutazione della partecipazione – Rettifica – Decadenza – Decorrenza dei termini – Operazioni con società aventi sede in paesi della “black list”- Deducibilità componenti negative di reddito – Limiti

Ai fini della decadenza del termine ex art. 43 del D.P.R. 600/1973 per la rettifica dell'importo della svalutazione della partecipazione deve necessariamente farsi riferimento alla dichiarazione relativa all'anno in cui il contribuente opera la deduzione della quota di svalutazione e non all'anno in cui si è verificata la svalutazione.

Le preclusioni alla deducibilità delle componenti negative di reddito provenienti da rapporti con imprese domiciliate in stati della black list, che hanno regimi fiscali privilegiati, vengono meno in presenza di due condizioni: in primo luogo, un “onere segnaletico” ossia la “separata indicazione” nella dichiarazione delle poste dedotte in relazione a questo tipo di operazioni; in secondo luogo, occorre fornire la prova della effettività dell'attività commerciale svolta dalla società estera, ossia della rispondenza dell'operazione ad un effettivo interesse economico e della sua effettiva esecuzione. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 43 D.P.R. 600/1973

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XX, Sentenza n. 1149/20/16, depositata il 29/2/2016 – Pres. Colaianni, Rel. Intelisano

Accertamento, liquidazione e controlli - Locazione – Qualifica giuridica – Efficacia vincolante – Sentenza civile – Insussistenza

A fronte di un accertamento che contesti il pagamento di una maggiore imposta, per aver qualificato il contratto stipulato dal contribuente come locazione, non dispiega efficacia vincolante, nell'ambito del processo tributario, la sentenza del tribunale civile che accerti l'esistenza del diverso contratto di comodato. (M.D.)

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 1150/20/16, depositata il 29/2/2016 - Pres. Colaianni, Rel. Floquet

Accertamento, liquidazione e controlli – Nullità – Avviso di accertamento – Sottoscrizione – Legittimazione – Delega - Requisiti.

È nullo l'avviso di accertamento non sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un suo delegato della carriera direttiva, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. 600/73. In caso di sottoscrizione di soggetto delegato la delega deve indicare, unitamente alle ragioni della stessa, il termine di validità e il nominativo del soggetto delegato. Pertanto devono ritenersi illegittime le deleghe impersonali con conseguente nullità dell'atto impositivo. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 42 comma 1 e 3;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 22803/15.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XX, n. 1151/20/16, depositata il 29/2/2016 – Pres. D'Andria, Rel. Baldi

Accertamento, liquidazione e controlli – Parametri – Studi di settore – Presunzioni semplici – Contraddittorio – Obbligatorietà.

Le procedure di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione o concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in se considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente

con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento. In sede di contraddittorio il contribuente ha l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che giustificano lo scostamento, dovendo la motivazione dell'atto di accertamento essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 26635/2009; Cass. n. 14926/2011.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. VI, - Sentenza n. 1153/6/16, depositata il 01/3/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Caputi

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento induttivo – Analiticità - Presunzioni semplici – Norme applicabili.

Nonostante l'intervenuta abrogazione, l'art. 10 comma 4 bis L. n. 146/1998 continua ad applicarsi alle rettifiche precedenti al 2011. Ai sensi di tale disposizione le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/1973 sono precluse nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità richiesta ai fini dell'applicazione degli studi di settore, tenuto conto dei valori di coerenza in materia, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, è pari o superiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 2 lett.d); D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett.d); art. 10, comma 4-bis L. n. 146/1998.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 1157/28/16, depositata l' 1/03/2016 – Pres. Oddi, Rel. Diotallevi

Accertamento, liquidazione e controlli – Parametri o studi di settore – Efficacia - Presupposto per l'accertamento analitico – Induttivo - Contraddittorio con il contribuente - Onere probatorio del contribuente e dell'ente impositore - Ripartizione

I parametri o studi di settore previsti dall'art. 3, commi da 181 a 187, legge 28 dicembre 1995, n. 549, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello "standard" prescelto al caso concreto oggetto di accertamento. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 3, commi da 181 a 187, legge 28 dicembre 1995, n. 549; art. 39, comma 1, lett. d, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., sent. n. 3415/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1168/35/16, depositata il 01/03/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Petrucci

Accertamento, liquidazione e controlli - IRES –IRAP – IVA –Accertamento induttivo

In tema di ricostruzione induttiva dei redditi d'impresa, anche se in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, è legittimo l'accertamento induttivo del reddito di una società ai sensi dell'art. 39

del D.P.R. n. 600/1973 qualora, dal controllo delle dichiarazioni fiscali, emerga un comportamento antieconomico. (M.D.)

Riferimenti normativi: d. P. R. n. 600/1973, art. 39;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. civ., sent. n. 1647/2010; Cass. civ., sent. n. 1409/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1173/02/16, depositata il 02/03/2016 – Pres. Liotta, Rel. Zappatori

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Contestazione – Onere della prova

L'accertamento sulla base degli studi di settore è consentito qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi. Gli accertamenti possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondamentalmente desumibili dagli studi di settore. Il contribuente in questo caso ha l'onere di fornire, in sede di contraddittorio amministrativo, i fatti giustificativi dello scostamento contestatogli. (M.D.)

Riferimenti normativi: l. n. 146/1998, art. 10; d.l. n. 331/1993, art. 62 sexies, comma 3.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1179/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Liotta, Rel. Buscema

Accertamento, liquidazione e controlli - Reddito - Determinazione sintetica - Indici capacità contributiva - Onere della prova

La determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del D.pr. 600/1973 (cosiddetti redditemetri) dispensa l'amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva, poiché essi restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. (M.D.)

Riferimenti normative: d.P.R. 600/1973, art. 38;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 9539/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1196/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern

Accertamento, liquidazione e controlli - Liquidazione in base alla dichiarazione - Art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Comunicazione - Avviso bonario – Necessità - Limiti

L'emissione della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che questo non riveli l'esistenza di errori, essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta. (M.D.)

Riferimenti normative: D.P.R. n. 600/73, art. 36 bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cass., sent. n. 19052/2015 e n. 8137/2012.

Comm. trib. Lazio, Sez. XXIX – Sentenza n. 1237/29/16 – depositata l'8/3/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Guerra.

Accertamento, liquidazione e controlli - Plusvalenza terreno lottizzato - Determinazione del normale valore - Calcolo-decorrenza dal rilascio autorizzazione al piano di lottizzazione.

Sulla divergenza del trattamento fiscale delle cessioni dei terreni lottizzati e dei terreni meramente edificabili, in caso di cessione del terreno lottizzato acquisito per successione, la plusvalenza da

assoggettare a tassazione ex art.670,c.1,lett a) TUIR, dovrà essere determinata confrontando il corrispettivo percepito con il valore normale del terreno all'inizio della lottizzazione, questa coincidendo con la data in cui il Comune ha rilasciato l'autorizzazione al piano di lottizzazione. Cosicché un terreno deve considerarsi giuridicamente lottizzato allorquando l'autorità competente abbia provveduto ad emettere la prescritta autorizzazione, senza che assuma alcun rilievo l'eventuale subordinazione della lottizzazione ad una condizione sospensiva o risolutiva (ad es. la stipulazione di una convenzione da trascrivere) o l'effettiva realizzazione di opere edilizie. (M.L.P.)

Riferimenti normativi: artt.67 co. 1, lett .a) e art. 68,co. 2, dP.R. n.917/86; art.36,co. 2, l.4/8/2006,n.248;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sez. V. sent. n. 22488 del 4/11/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1353/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni

Accertamento, liquidazione e controlli – Indagini bancarie – Movimento superiore alla disponibilità dichiarata – Verbale di adesione (procedura non conclusa) – Valore probatorio della riduzione del maggiore reddito contestato – Trasferimenti padre-figlio – Applicazione della normativa “no tax area” – Sussiste.

Nel caso di un accertamento basato su indagini bancarie che abbiano interessato membri della medesima famiglia, e che riguardino movimentazioni di importi di gran lunga superiori a quanto esposto in dichiarazione, una volta instaurato il contraddittorio a seguito della presentazione dell'istanza di adesione, l'onere di dimostrare documentalmente la specifica riferibilità di ogni versamento bancario ovvero la assenza di attinenza di specifiche movimentazioni bancarie e di operazioni imponibili spetta al contribuente. La – eventuale – riduzione dell'imponibile indicata nel verbale di contraddittorio assume rilevanza anche nel caso in cui il contribuente non aderisca alla proposta di accordo. (V.G.)

Riferimenti normativi: artt. 32 del d.P.R. n. 600/73 e 51 del d.P.R. n. 633/72.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1359/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento sintetico – Attività di ristorazione – Tovagliometro – Valore presuntivo – Sussiste.

L'accertamento con metodo analitico induttivo con il quale il fisco procede alla rettifica di singole componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata. Ai fini della rideterminazione del reddito imputabile a un soggetto che svolge attività di ristorazione, assumono rilevanza le risultanze del c.d. “tovagliometro”, che debbono essere inserite in un quadro “presuntivo” connotato dai predicati suindicati. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 20060/2014, Cass. n. 9884/2002 e Cass. n. 12438/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1363/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni

Accertamento, liquidazione e controlli – Irpef – Trasferimento della residenza in un Paese a fiscalità privilegiata – Effettività – Onere della prova in capo al contribuente – Sussiste.

Nel caso in cui venga contestata la fittizietà della residenza trasferita all'estero (e, in particolare, in un

paese a fiscalità privilegiata quale il Principato di Monaco, nel caso di specie), incombe sul contribuente la dimostrazione della effettività della residenza mediante concreti e diretti riscontri documentali che l'Amministrazione, a sua volta, ha l'onere di confutare in maniera precisa qualora non ritenuti probanti. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 41 d.P.R. n. 600/73, art. 2697 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1364/1/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Mezzacapo

Accertamento, liquidazione e controlli – Difetto di sottoscrizione – Nullità – Illegittimità del dirigente – Onere della prova in capo al fisco – Sussiste

Gli accertamenti in rettifica e d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato. In caso di contestazione incombe all'Agenzia delle entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 42 d.P.R. n. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 20984/2015 e Cass. n. 14942/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1368/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Lasalvia

Accertamento, liquidazione e controlli – Motivazione – Invalidità dell'atto impositivo – Natura meramente processuale – Non sussiste.

La motivazione dell'atto di accertamento, che deve recare la specifica indicazione dei presupposti di fatto e di diritto afferenti la pretesa tributaria, attiene alla sostanza e non alla mera forma dell'atto tributario. Pertanto, non è riconducibile a una mera provocatio ad opponendum, integrando, invece, un elemento essenziale dell'atto impositivo sulla cui base deve essere definito il thema decidendum e probandum. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 42 d.P.R. n. 600/73, art. 3 l. n. 241/1990 e art. 7 l. 212/2000;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 19854/2004, Cass. n. 26472/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1398/6/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati

Accertamento, liquidazione e controlli – Fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova – Applicazione costituzionalmente orientata.

Nel caso in cui venga contestata la natura fittizia o la falsità delle operazioni imponibili e delle relative fatture anche attraverso indizi o avvalendosi di presunzioni, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva sussistenza dell'attività esercitata.

Il contribuente deve dimostrare la propria estraneità ai fatti e soprattutto la propria buona fede; quindi, ai fini della corretta attuazione e applicazione della regola dell'onere della prova, da una parte spetta all'Ufficio finanziario dimostrare che le operazioni sono soggettivamente inesistenti, mentre il contribuente deve dare prova di non avere avuto consapevolezza della rilevata falsità. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 19 d.P.R. n. 633/72, art. 17 sesta direttiva IVA 77/388/CEE, art. 2697 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 17377/2009 e CGE Causa C-439/04.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1420/6/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati

Accertamento, liquidazione e controlli – Indagini bancarie – Onere della prova.

In presenza di accertamenti bancari costituisce onere del contribuente dimostrare che i proventi

desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione. In sostanza, si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non costituiscono operazioni imponibili, fornendo una prova non generica ma analitica ed indicando per ogni versamento bancario la specifica riferibilità. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 32 d.P.R. n. 600/73 e art. 2697 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1455/22/16, depositate il 21/03/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano

Accertamento, liquidazione e controlli - Notifica dell'avviso di accertamento prima dello spirare dei sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazioni – Casi di particolare e motivata urgenza – Imminente decadenza dall'azione accertatrice - Illegittimità

I casi di “particolare e motivata urgenza”, al ricorrere dei quali l'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 consente di derogare al rispetto del termine di sessanta giorni tra la data di notifica del processo verbale di constatazione e l'emanazione dell'avviso di accertamento, non possono essere individuati nella sola imminente scadenza del termine di decadenza dall'azione accertativa. Al contrario, questi devono essere più correttamente individuati in tutti quegli elementi di fatto che esulino dalla sfera dell'ente impositore e che, quindi, fuoriescano dalla sua diretta responsabilità. (M.G.)

Riferimenti normativi: L. n. 212/2000, art. 12, co. 7;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 22786/2015

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1506/14/16, depositata il 24/03/2016 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Preventivo contraddittorio – Necessità – Sussiste – Motivazione dell'avviso di accertamento.

In tema di accertamenti standardizzati mediante studi di settore, il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un elemento essenziale ed imprescindibile, potendo in tale sede emergere gli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica oggetto di indagine. Pertanto, la motivazione dell'avviso di accertamento deve essere integrata con le ragioni per le quali siano state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente nel corso del contraddittorio, potendo solo in tal modo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione bastata sui suddetti parametri. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies, co. 3;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., Sez. Un., n. 26638/2009 e Cass., n. 6971/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 1603/37/16, depositata il 31/3/2016 - Pres. Zaccaria, Rel. Ferrante

Accertamento, liquidazione e controlli - Mancata comunicazione preventiva - Nullità dei provvedimenti - Non sussiste.

Il collegio, in tema di inottemperanza dell'obbligo di informativa di cui ai rispettivi co.3 degli artt.36 bis del d.P.R. n. 600/73 e 54 bis del d.P.R. n. 633/72 nonché' dell'art. 2 del d. lgs n. 462/97 (avviso bonario) ha escluso la richiesta nullità dei relativi provvedimenti emessi prevedendo la possibilità' di riduzione delle sanzioni di cui il contribuente avrebbe potuto usufruire nel caso di preventiva comunicazione. (V.D.)

Riferimenti normativi: artt.36 bis del d.P.R. n. 600/73 e 54 bis del d.P.R. n. 633/72 nonché' dell'art. 2 del d. lgs n. 462/97.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1658/14/16, depositata il 31/03/2016 - Pres. Amodio, Rel. Scipioni

Accertamento, liquidazione e controlli – IRAP - IRES - Obbligo per l'amministrazione finanziaria di dimostrare la prova della simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente.

L'amministrazione finanziaria, qualora faccia valere la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, ai fini della regolare applicazione delle imposte, non è dispensata dall'onere della relativa prova, la quale, tenuto conto della qualità di terzo dell'amministrazione pubblica, può essere offerta con qualsiasi mezzo, e quindi anche mediante presunzioni. Poiché l'accordo simulatorio incide sulla volontà stessa dei contraenti, tale prova non può limitarsi ad elementi di rilevanza meramente oggettiva, ma deve necessariamente proiettarsi anche su dati idonei a disvelare con chiarezza i profili negoziali di carattere soggettivo, riflettendosi sugli scopi perseguiti in concreto dalle parti. (S.T.)

Riferimenti normativi: Art. 1417 c.c., art. 37 bis d.P.R. 600/73 oggi abrogato dall'art. 2 d. l.vo 128/15;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Sent. N. 1568 del 2/12/13; Corte di Cassazione, Sez. 5, Sent. 24024 del 25/11/15.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – sentenza n. 2020/40/16, depositata il 11.04.2016 – Pres. Lentini – Rel. Fortuni

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico e motivi del ricorso in appello - Riproposizione del ricorso introduttivo - Disponibilità di risorse e ricostruzione della capacità reddituale - Necessità indicazione di elementi precisi e specifici.

In tema di accertamento sintetico è necessariamente – con onere a carico del contribuente – dimostrabile la forza di spesa e la fonte di natura reddituale per vincere la presunzione di “capacità” contributiva superiore al risultato proveniente dalla dichiarazione.

Non costituisce infine, inammissibilità del ricorso in appello, la riproduzione delle argomentazioni non trattate in primo grado, essendo allo stesso tempo assolto il criterio di specificità dei motivi di appello. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. n. 600/73; art. 53 D.Lgs. n. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2014/12158; Cass. Sez. VI e V Ordin. n. 14908/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 2084/04/16, depositata il 13/04/2016 - Pres. Taglienti, Rel. Fortunato

Accertamento, liquidazione e controlli – Fatture oggettivamente inesistenti - Soggetto emittente – Omesso versamento imposte – Rileva - Omessa presentazione dichiarazione – Rileva - Ente impositore - Presunzioni addotte – Efficacia probatoria – Sussiste – Soggetti utilizzatore – Rapporti commerciali intercorsi – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rileva – Scritture contabili – Omessa produzione – Rileva – Legittimità pretesa – Consegue.

È legittima la pretesa invocata dall'Amministrazione nei confronti del soggetto utilizzatore di fatture presunte oggettivamente inesistenti quando, oltre a risultare in base alle indagini svolte l'omesso versamento delle imposte e l'omessa presentazione della dichiarazione reddituale da parte del soggetto emittente, rispetto alle presunzioni addotte dall'ente impositore, il soggetto utilizzatore non dimostri l'insussistenza dei rapporti commerciali con lo stesso soggetto emittente attraverso l'esibizione in sede processuale delle scritture contabili. (G.R.)

Riferimenti normativi: artt. 2710 e 2697 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 2091/22/16, depositata il 13/04/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Pieroni

Accertamento, liquidazione e controlli – Reddito sintetico – Ente impositore – Acquisto immobile – Acquisto auto – Soggetto contribuente – Presenza redditi non dichiarati – Esclusione – Presenza redditi occultati – Esclusione - Reddito disponibile – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Capacità contributiva - Indici ulteriori – Ente impositore – Mancata considerazione – Illegittimità pretesa – Consegue.

È illegittima la pretesa invocata dall'Amministrazione in base alla determinazione del reddito sintetico qualora, oltre a non essere stati considerati indici ulteriori di capacità contributiva, l'ente impositore non abbia considerato come per l'acquisto di un immobile e dell'auto il contribuente abbia provato le modalità di reperimento del reddito disponibile facendo escludere la presenza di redditi non dichiarati e/o occultati. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 38, co. 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 2697 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 2097/10/16, depositata il 13/04/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini

Accertamento, liquidazione e controlli – Anno x-1 – Ente impositore - Operazioni presunte fittizie - Elementi indiziari raccolti – Giudizio instaurato – Esito favorevole contribuente – Singola annualità d'imposta - Autonomia giudizio tributario – Non rileva – Anno x – Ente impositore - Elementi indiziari raccolti – Oggettiva analogia - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Illegittimità pretesa – Consegue.

È illegittima la pretesa invocata dall'Amministrazione per la quale l'ente impositore, pur consapevole dell'esito favorevole al contribuente del giudizio instaurato per una precedente annualità d'imposta, non abbia provveduto, ancorché sussista l'autonomia del giudizio tributario per singola annualità d'imposta, all'individuazione di elementi indiziari ulteriori utili per assolvere compiutamente l'onere probatorio circa la fondatezza della pretesa. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2133/14/16, depositata il 14/04/2016 – Pres. Amodio, Rel. D'amaro.

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF – Omessa dichiarazione dei redditi – Imposta di registro – Vincoli di edificabilità - Plusvalenza.

In materia di IRPEF, il valore di cessione di un terreno accertato in sede di applicazione dell'imposta di registro è utilizzabile anche ai fini delle imposte dirette in sede di accertamento della plusvalenza ex art. 68 TUIR n. 917/1986. E' onere del contribuente superare detta presunzione dimostrando valori diversi, come nel caso in cui l'eventuale presenza di vincoli di edificabilità del terreno diminuiscano il valore di mercato del bene e quindi la sua vendita ad un prezzo inferiore. (C.C.)

Riferimenti normativi: art 68 TUIR n. 917/1986;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 22793/2010; 14581/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 2255/22/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Prospero

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento – Opposizione – Termini - Istanza di accertamento con adesione - Sospensione – Sussistenza

In tema di avviso di accertamento la presentazione di istanza di definizione in contraddittorio ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 218/1997 – cd. accertamento con adesione – comporta l'automatica applicazione del successivo comma 3, per il quale il termine per l'impugnazione viene sospeso per un

periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza in questione. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs 218/1997, art. 6, co. 2

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 2257/22/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Prospero

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento sintetico – Acquisto auto di lusso nuova dopo un furto – Presunzione di capacità contributiva – Superamento – Prova contraria del contribuente – Necessita.

In tema di accertamento, la disponibilità di un autoveicolo di lusso acquistato nuovo immediatamente dopo il furto del precedente, è un dato tipico degli accertamenti sintetici reddituali e costituisce presunzione di capacità contributiva per presumere un determinato tenore di vita da collegare all'ammontare di un reddito. A fronte di tale presunzione incombe al contribuente dimostrare elementi che vadano in senso contrario. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2258/21/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Messineo, Rel. Giorgianni

Accertamento, liquidazione e controlli – Maggiori ricavi – Acquisto di un bene strumentale ammortizzabile – Rideterminazione dei ricavi da parte dell'Ufficio – Media ponderale – Minore incidenza del bene strumentale sulla piccola azienda – Illegittimità dell'avviso.

È illegittimo l'accertamento se l'Amministrazione finanziaria ridetermina i ricavi dell'azienda prendendo in considerazione dati non omogenei, mettendo sullo stesso piano l'acquisto del bene destinato immediatamente alla rivendita e i beni strumentali ammortizzabili. Il criterio della media ponderale è, dunque, illegittimo perché i beni ammortizzabili hanno minore incidenza su un'azienda di piccole dimensioni. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 2280/14/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di rettifica – Contenzioso – Terreno con vincolo e di interesse pubblico – Riduzione del valore – Legittimità

E' legittima la riduzione del valore di un terreno, oggetto di avviso di rettifica e liquidazione, sul presupposto che questo, non edificabile, ricade in zona con vincolo paesaggistico ed archeologico, all'interno di area di notevole interesse pubblico. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2293/39/16, depositata il 22/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Terranova

Accertamento, liquidazione e controlli – Rettifica reddito – Studi di settore – Scostamento tra dichiarato e risultante – Superamento soglia minima del 15% - Rettifica – Legittimità – Sussistenza

In tema di accertamento, la percentuale del 15% può essere intesa quale soglia minima affinché possa darsi corpo a quella grave incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dagli studi di settore che sola può giustificare la fondatezza dell'accertamento. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 26635/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2299/39/16, depositata il 22/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Terranova

Accertamento, liquidazione e controlli – Società di persone – Cancellazione dal registro delle imprese – Estinzione – Effetti – Trasferimento obbligazioni sul socio illimitatamente responsabile – Sussistenza

In tema di cancellazione dal registro delle imprese, l'estinzione della società di persone, per un

fenomeno di tipo successorio, determina l'automatico trasferimento delle obbligazioni della società in capo ai soci illimitatamente responsabili. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 6071/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2382/14/16, depositata il 27/04/2016 – Pres. Amodio, Rel. D’Amaro

Accertamento, liquidazione e controlli – Indagini bancarie – Autorizzazione – Mancata esibizione all’interessato – Necessità – Non sussiste

In tema di accertamento, l’autorizzazione prescritta ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e pertanto la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze della movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72 art. 51;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 16874/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 2413/29/16, depositata il 27/4/2016 - Pres. e rel. Pannullo

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento IRPEF art. 41 d.P.R. n. 600/73 – Omessa dichiarazione contribuente – Indagini bancarie sui conti correnti del contribuente e del coniuge – Legittimità dell’operato dell’Ufficio.

La CTR ha confermato la sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso del contribuente sul rilievo che nell’ipotesi di omissione della dichiarazione dei redditi è legittimo il ricorso agli accertamenti bancari su conti correnti dei soci della società a base familistica (marito e moglie).

“In sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi con metodo induttivo e sintetico ex art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973, devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti; detto principio deve, peraltro, estendersi all’accertamento d’Ufficio, ex art. 41 del d.P.R. citato, in radicale assenza di dichiarazione, posto che in tale ipotesi l’Ufficio può avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza” (cfr. Cass. n. 18868/2007). (N.P.)

Riferimenti normativi: art. 19 d.P.R. n. 633/72, art. 17 sesta direttiva IVA 77/388/CEE, art. 2697 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 17377/2009 e CGE Causa C-439/04.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2478/40/16, depositata il 28/04/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamenti bancari - Conto corrente intestato a professionista

In tema di accertamenti bancari, diversamente da quanto previsto per l’attività imprenditoriale ove il prelievo dal conto corrente, in mancanza di prova contraria, si presume costo produttivo di ricavo, per i liberi professionisti non si può ragionevolmente ipotizzare, in mancanza di anomalie, che i prelievi dal conto corrente bancario siano destinati ad un investimento produttivo di ulteriori ricavi nell’ambito della attività professionale. Pertanto le uscite dal conto corrente non giustificate, non possono presumersi ricavi. (M.D.)

Riferimenti normative: D.P.R. n. 600/73, art. 32;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost., sent. n. 228/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 2502/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Panzini

Accertamento, liquidazione e controlli – Società a ristretta base – Distribuzione utili – Presunzione

La presunzione di distribuzione ai soci degli utili societari non contabilizzati è ammissibile soltanto qualora vi sia l'assoluta certezza circa l'esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società di capitali partecipata; una effettiva e comprovata complicità fra i membri della compagine sociale, non semplicisticamente desumibile dalla pura e semplice ristretta base azionaria o familiare della società; una pluralità di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, idonei nel loro insieme a far fondatamente ritenere percepiti dai soci i maggiori utili societari secondo un ben preciso ammontare netto o secondo determinate specifiche proporzioni. In carenza di tali condizioni, il fatto ignorato dell'effettiva distribuzione ai soci degli utili occulti realizzati dalla società, rimane una mera illazione, inidonea ad assolvere quell'onere probatorio della pretesa impositiva che incombe sull'Amministrazione finanziaria. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 14046/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI, - Sentenza n. 2503/6/16, depositata il 29/4/16 – Pres. Patrizi, Rel. Rosa

Accertamento, liquidazione e controlli -Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Stime OMI - Valore probatorio - Controprova - Perizia.

Se l'Amministrazione finanziaria motiva il diverso valore di un immobile utilizzando in modo ragionato le stime OMI, allora il contribuente deve proporre prove convincenti che tali valori non siano validi per il caso di specie.

La perizia depositata dalla parte ha soltanto valore indiziario al pari di ogni documento promanante da terzi, il cui apprezzamento è demandato alla valutazione discrezionale del Giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenerne conto, atteso che essa è priva di efficacia probatoria anche rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: conf. Cass. 25104/2008; Cass. 2737/2002; Cass. 4437/1997.

Comm. trib. reg. Lazio - sez. XXXIX - Sentenza n. 2505/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Lasalvia

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF – Determinazione sintetica del reddito – Presunzioni.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'amministrazione finanziaria determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall' art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, riguarda semplicemente la disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, tali da giustificare l'incremento patrimoniale medesimo. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38, co. 6;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6396/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2516/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Pennacchia

Accertamento, liquidazione e controlli – Redditi delle persone fisiche – Determinazione sintetica – Elementi indicativi di capacità contributiva – Presunzione legale relativa

L'accertamento sintetico di tipo induttivo trova il suo fondamento giuridico nell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/73 nel testo applicabile nella fattispecie "ratione temporis", il quale consente all'Ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base di coefficienti

presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo comma dell'art. 2. In base a quanto previsto dal comma quinto dello stesso articolo, il contribuente ha la facoltà di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Si tratta, dunque, di una presunzione legale relativa, che ammette la prova contraria. Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.

Inoltre, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/73 nella versione "ratione temporis" vigente all'epoca del giudizio, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non già anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione di insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute. (M.D.)

Riferimenti normativi: artt. 2 e 38 del d.P.R. n.600 del 1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16284/2007; Cass. n. 6396/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 2518/39/16, depositata il 29/2/2016 - Pres. Falascina, Rel. Bersani.

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Scostamento rilevante – Soglia minima – Onere della prova

Il valore indiziario dell'accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore è limitato ai casi in cui lo scostamento tra tale valore e il reddito dichiarato sia "abnorme", mentre al di sotto di una soglia minima di rilevanza è interamente a carico dell'Ufficio l'onere di provare la pretesa evasione fiscale.

In particolare, qualora lo scostamento tra reddito standard e reddito dichiarato sia al di sotto del 10% esso non è rilevante. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 6389/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2731/40/16, depositata il 6/5/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

Accertamento, liquidazione e controlli – Metodo sintetico – Onere della prova – Per l'Ufficio indici indicati nel d.m. - Sufficienza – Onere della prova contraria a carico del contribuente.

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto alla esistenza dei fattori- indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi, restando, invece, a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito desunto non esiste o esiste in misura inferiore e la prova contraria è ammessa dal sesto comma della stessa disposizione. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c., art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 5365/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 2741/4/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Petitti

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento sui redditi – Metodo induttivo – Contabilità “in nero” – Indizio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza – Valore probatorio pieno – Sussiste – Onere della prova contraria a carico del contribuente.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Ne consegue che la "contabilità in nero", per il suo valore probatorio, legittima di per sé, e a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 2729 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 24051/2011; Cass. n. 25610/2006; Cass. n. 19329/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2742/39/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Taddei, Rel. Attanasio

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento – Notifica a mezzo posta – Relata di notifica – Requisito essenziale – Non sussiste.

La mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge n. 890/1982 non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse. Nella notificazione a mezzo del servizio postale, infatti, la relata non ha carattere e natura di requisito essenziale ai fini dell'esistenza giuridica della fase di documentazione dell'avvenuta notifica; di conseguenza, quando è allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato, l'omissione dell'apposizione della relazione realizza un semplice vizio di irregolarità. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 3 della legge n. 890/1982; art. 148 c.p.c.; art. 42 d.P.R. n. 600/73.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 15317/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2746/39/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Taddei, Rel. Attanasio

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento – Metodo sintetico – Incrementi patrimoniali – Onere della prova in capo al contribuente – Onere probatorio “aggiuntivo” relativo alla provenienza – Illegittimità – Sussiste.

L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, con la precisazione che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione", non residuando a suo carico alcun onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente", in quanto "una diversa interpretazione, in nessun modo correlata al tenore testuale del ricordato art 38, comma 6, ult.cit, determinerebbe -in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all'esistenza di un reddito ma, piuttosto, all'esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta". (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/73; art. 2697 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 6394/2014; Ord. n. 1455/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 2778/20/16, depositata il 02/05/2016 - Pres. e rel. Picozza

Accertamento, liquidazione e controlli – Liquidazione della dichiarazione ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 – Cartella per le imposte dichiarate e non pagate e relative sanzioni – Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione – Non sussiste - Omessa notifica della comunicazione di irregolarità – Irrilevanza – Legittimità iscrizione a ruolo - Sussiste.

L'omessa notifica della comunicazione di irregolarità non rende nulla la cartella di pagamento emanata a seguito della procedura di liquidazione della dichiarazione ex artt. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633/1972 nel caso in cui l'Ufficio si limiti a contestare l'omesso o il tardivo versamento di somme spontaneamente esposte dal contribuente, ciò in quanto in tali casi non è ravvisabile il requisito dell'"incertezza" in ordine a quanto esposto in dichiarazione, vertendo la questione solo relativamente ad una non coincidenza fra quanto esposto dal contribuente e quanto versato. Sicché non risulta integrato il requisito posto dall'art. 6 della L. n. 212/2000, il quale ricollega la sanzione della nullità, in caso di violazione del contraddittorio preventivo, alla cui instaurazione la predetta comunicazione risulta funzionale, solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis; L. n. 212/2000, art. 6;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 14376/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 2789/29/16, depositata il 10/05/2016 - Pres. e rel. Pannullo

Acceramento, liquidazione e controlli – Rendita catastale – Attribuzione - Procedura DOCFA - Stima diretta – Avviso di classamento - Motivazione – Indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio - Sufficienza

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto tra quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie. (G.M.)

Riferimenti normativi: d.l. n. 16/93; d.m. n. 701/1994;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 2268/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 2807/38/16, depositata il 10/05/2016 - Pres. Fruscella, Rel. De Santi

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento sintetico puro – Redditometro – Onere della prova – Retroattività degli indici di spesa previsti da decreti ministeriali.

La determinazione del reddito effettuata con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600/1973, nel testo ratione temporis vigente e fondato sulla base degli indici previsti dai dd. mm. del 10 settembre e 19 novembre 1992, da un lato, non pone alcun problema di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore all'emanazione dei decreti medesimi, stante la natura solo procedimentale di tali strumenti normativi di fonte secondaria, dall'altro, dispensa l'amministrazione da qualunque

ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, essendo questi individuati nei decreti stessi. Sicché è legittimo l'accertamento fondato esclusivamente sui predetti fattori-indice, restando invece a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 4;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 1952/2005; n. 10350/2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 2839/4/16, depositata il 11/05/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Petitti

Accertamento, liquidazione e controlli - Società a ristretta base azionaria – Concorso alla formazione del reddito nei limiti del 40 per cento degli utili imputati ai soci – Non spetta

Nel caso di accertamento delle società a ristretta base azionaria, l'art. 47, co. 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 non trova applicazione, dal momento che esso si riferisce alla distribuzione di utili formalmente fatta dalla società, nel mentre nel caso di specie si verte in ipotesi di accertamento di maggior reddito di impresa in assenza di dichiarazione. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/1986, art. 47, comma 1;

Riferimenti giurisprudenziali: Contr. Comm. trib. reg. Lazio, n. 309/29/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 2843/38/16, depositata il 11/5/2016 – Pres. Fruscella, Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli – Società a ristretta base azionaria – Accertamento notificato a soci che hanno nel frattempo ceduto la partecipazione – Accertamento alla società - Motivazione per relationem – Illegittimità per violazione del diritto di difesa – Sussiste.

Nel caso di accertamento di società a ristretta base azionaria, gli avvisi notificati ai soci in un momento in cui gli stessi non rivestono più la qualità di socio devono ritenersi nulli, per violazione del diritto di difesa, ove motivati per relationem all'accertamento notificato alla società, atteso che i contribuenti, in quanto non più soci, non possono avere accesso ai documenti societari ex art. 2261 cod. civ. e, dunque, avere conoscenza dei criteri su cui si fondava l'accertamento emesso nei confronti della società accertata, che degli avvisi notificati ai soci costituisce il presupposto. (M.G.)

Riferimenti normativi: L. n. 212/2000, art. 7.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2858/02/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. Liotta, Rel. Buscema

Accertamento, liquidazione e controlli – Dichiarazione fiscale – Natura – Dichiarazione di scienza – Possibilità di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto e diritto commessi in sede di redazione – Sussiste.

La dichiarazione fiscale non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, emendabile allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione e incidenti sull'obbligazione tributaria, anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria. (G.G.)

Riferimenti normativi: art. 2, Co. 8 d.P.R. 322/1998;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 10775/2015; Cass. n. 6665/2015; Cass. n. 4049/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 3178/21/16, depositata il 20/05/2016 – Pres. Messineo, Rel. Giorgianni.

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di rettifica e liquidazione - Registro – Obbligo di motivazione – Diritto di difesa del contribuente – Stima del valore del terreno – Parametri

In tema di imposta di registro, ai fini dell'obbligo di motivazione, risponde ai requisiti richiesti ex artt. 52, comma 2 e 51, commi 2 e 3, d.P.R. n. 131/1986, l'avviso di rettifica e liquidazione che enunci il "petitum" ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere con quel grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. (C.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/1986 artt. artt. 52, comma 2 e 51, commi 2 e 3;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 6928/2011; 25559/2014; 4289/2015; 8336/2016; 7056/2014; 16836/2014; 25153/2013; 8336/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 3179/14/16, depositata il 27/04/2016 – Pres. Amodio, Rel. D'Amaro

Accertamento, liquidazione e controlli – Indagini bancarie – Autorizzazione – Mancata esibizione all'interessato – Necessità – Non sussiste

In tema di accertamento, l'autorizzazione prescritta ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e pertanto la mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze della movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72 art. 51;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 16874/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 3186/40/16, depositata il 20.05.2016 – Pres. Lentini, Rel. Tozzi.

Accertamento, liquidazione e controlli – Irpef – Motivazione degli atti – Utilizzo documenti

In tema di obbligo di motivazione dell'atto tributario, la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento a un atto istruttorio precedente non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio laddove siano facilmente individuabili i punti dell'atto richiamato e si tratti di elementi già noti al contribuente, realizzandosi semplicemente una economia di scrittura.

E' legittimo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/73 in ordine alla documentazione rinvenuta in sede di indagini di polizia giudiziaria nel corso di indagini penali. (C.C.)

Riferimenti normativi: art 32 d.P.R. 600/73; art. 7 l. 212/2000;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 25211/210; 10680/2009; 8690/2002; 10205/2003; Corte Cost. 33/2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza - 3252/09/16, depositata il 24/05/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Società capitali - Contributo conto impianti – Conto economico – Anno x – Scritture contabili - Altri ricavi proventi - Integrale imputazione – Risconti passivi – Omessa annotazione – Anno x – Anno x+6 - Imponibile fiscale IRES – Contributo conto impianti – Variazione aumento 1/7 - Ammortamenti dedotti – Omessa riduzione pro quota – Vantaggio fiscale IRES – Esclusione – Maggiori ammortamenti dedotti - Ricupero tassazione – Esclusione - Illegittimità pretesa – Consegue.

È illegittimo il ricupero a tassazione dei maggiori ammortamenti dedotti da una società che, dopo avere registrato contabilmente il "contributo conto impianti" ricevuto integralmente a conto economico nel primo esercizio non abbia poi iscritto corrispondenti "risconti passivi" in base alla durata utile del periodo di ammortamento ma nella determinazione dell'imponibile fiscale IRES dal primo al settimo anno d'imposta, non abbia generato alcun indebito vantaggio fiscale operando, in ciascun anno d'imposta considerato, la variazione in aumento pari ad 1/7 del contributo conto

impianti originario. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 88, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 3270/35/16, depositata il 24/05/2016 - Pres. e Rel. Lunerti

Accertamento, liquidazione e controlli – Prestazione professionale - Soggetto committente/sostituto d'imposta – Ritenuta IRPEF addebitata - Certificazione versamento – Omesso invio - Soggetto contribuente/sostituito d'imposta – Fattura/documentazione bancaria – Esibizione congiunta - Effettivo assoggettamento ritenuta – Onere probatorio – Compiuto assolvimento - Ritenute IRPEF subite – Dichiarazione fiscale - Legittimo scomputo – Sussiste – Ritenute IRPEF subite – Illegittimità disconoscimento – Consegue.

E' illegittimo il disconoscimento delle ritenute IRPEF subite a seguito di prestazioni professionali rese qualora il contribuente/sostituito, anche successivamente al mancato invio da parte del committente/sostituto della certificazione di versamento, sia in grado di provare l'effettivo assoggettamento alle ritenute IRPEF di ciascun pagamento ricevuto attraverso l'esibizione congiunta delle fatture e delle relative contabili bancarie. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 36-ter, co. 2, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 4, co. 6-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; art. 4, co. 6-ter, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; art. 2697 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E del 19 marzo 2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 3271/38/16, depositata il 24/05/2016 - Pres. Cappelli, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Lista “Falciani” – Illegittima acquisizione dati – Soggetto contribuente - Onere probatorio – Omesso assolvimento - Attività accertativa - Inutilizzabilità assoluta dati – Esclusione – Indagini bancarie - Elementi riscontrati verifica – Conferma elementi indiziari – Legittimità pretesa – Consegue

E' legittimo l'accertamento formato in base ad indagini bancarie avviate per la verifica dei dati della lista “Falciani” qualora il contribuente non abbia provato la loro illegittima acquisizione e gli elementi riscontrati ai fini accertativi confermino gli indizi a disposizione dei verificatori. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 12, D.L. 1 luglio 2009, n. 78;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 29433/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 3288/38/16, depositata il 24/05/2016 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli

Accertamento, liquidazione e controlli – Ente impositore – Beni usati - Presunti ricavi – Omesso assoggettamento tassazione – Soggetto contribuente – Attività collezionismo – Vendita on line – Autenticazione id - Utente privato – Mancanza partita IVA – Rileva - Autenticazione id – Successiva modifica – Utente professionale – Possesso partita IVA – Rileva - Riconducibilità ricavi – Soggetto contribuente – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Illegittimità pretesa – Consegue.

E' illegittima la pretesa invocata nei confronti di un contribuente per il quale l'ente impositore presuma lo svolgimento di un'attività di collezionismo on line se, per i presunti ricavi imputatigli, costui riesca a dimostrare come la propria autenticazione ID quale utente privato sia stata poi successivamente modificata e le vendite siano in realtà avvenute attraverso l'autenticazione ID quale utente professionale in possesso di partita Iva che, ancorché riconducibile ad un terzo soggetto, abbia poi assoggettato regolarmente a tassazione i ricavi oggetto di accertamento. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 36, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41; art. 55, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 109, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 3366/29/16, depositata il 26/5/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Ciaramella

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Conferimento delega - Qualifica dirigenziale - Nullità - Non sussiste

In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato della carriera direttiva. Nel caso in cui l'atto sia stato sottoscritto da detti soggetti, sulla legittimità dello stesso non incide la regolarità o meno del conferimento della qualifica dirigenziale in capo agli stessi. (R.S.)

Riferimenti normativi: art. 42 del D.P.R., 29 settembre 1973, n. 600;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass, 9 novembre 2015, n. 22810.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3374/22/16, depositata il 27/05/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Prospero

Accertamento, liquidazione e controlli – Operazioni inesistenti – Esistenza delle operazioni contestate – Onere per il contribuente

In tema di operazioni inesistenti, non viene richiesta una particolare diligenza da parte del cessionario nel vagliare le origini e gli antefatti della cessione, soprattutto nei casi in cui il cessionario si trovi davanti alla consegna effettiva dei beni acquistati e l'amministrazione finanziaria non ne provi il mancato avvenimento. (V.CH.)

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giustizia, causa C-277/14, PPUH Stehcamp

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3405/14/16, depositata il 30/05/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Scipioni

Accertamento, liquidazione e controlli – Subappalto a piccole imprese – Assenza di un contratto scritto – Fattura – Illegittimità dell'avviso.

I rapporti di subappalto affidati a piccole imprese non necessitano di un contratto scritto, potendo essere desunti attraverso le fatture aventi a oggetto i lavori. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14908/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3409/01/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Lasalvia

Accertamento, liquidazione e controlli – Società di persone – Cancellazione – Effetti – Debiti pregressi – Socio accomandatario – Avviso di liquidazione – Notifica – Legittimità – Fondamento.

Dalla natura costitutiva della cancellazione delle società dal registro delle imprese discende l'estinzione della società. Tale principio si applica anche alle società di persone, seppure con le dovute differenze in ordine alla natura dichiarativa anziché costitutiva della cancellazione e della diversa natura delle responsabilità dei soci. Ne consegue tuttavia la legittimità dell'avviso di liquidazione notificato all'amministratore – socio accomandatario successivamente all'estinzione della società atteso che ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del D.lgs 175/2014 ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 175/2014, art. 28, co. 4.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3447/14/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Accertamento, liquidazione e controlli – Registro – Rettifica di valore – Criteri OMI – Natura imperativa – Esclusione - Ricognizione del valore di mercato – Configurabilità

In tema di imposta di registro i criteri fissati dall'OMI non hanno natura imperativa, ma valgono come ipotesi sintomatica e non come prova, di occultamento da parte del corrispettivo. Essi hanno infatti natura di meri atti ricognitivi del valore di mercato, alla pari dei listini delle agenzie immobiliari e degli studi di settore e come tali devono essere forniti da altri elementi e ammettono la prova contraria del contribuente. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 15461/2010 e 20256/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 3570/20/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Picozza, Rel. Di Amato

Accertamento, liquidazione e controlli - Controlli automatici – Procedura di liquidazione ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 – Impugnabilità della cartella per vizi attinenti alla pretesa tributaria – Impugnabilità avviso di irregolarità – Non esclude.

La cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 o dell'art. 54-bis, d.P.R. n. 633/1972, può essere impugnata, oltre che per vizi propri, anche per ragioni attinenti al merito della pretesa tributaria non deponendo, in senso contrario, la facoltà riconosciuta al contribuente di impugnare anche l'eventuale avviso di irregolarità atteso che tale facoltà rappresenta una mera estensione della tutela accordata al contribuente stesso. (M.G.)

Riferimenti normativi: artt. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633/1972;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 3315/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 3612/04/16, depositata l'8/06/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Chiappiniello

Accertamento, liquidazioni e controlli – Operazioni inesistenti – Contestazione della deducibilità del costo – Onere della prova della falsità della fattura – Incombe sull'amministrazione finanziaria – Adempimento dell'onere della prova in base a presunzioni semplici – Possibile.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nell'ipotesi di costi documentati da fatture che l'amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma incombe sull'amministrazione, che deduce la falsità del documento e, quindi, l'esistenza di una maggior imponibile, l'onere di provare, anche su base presuntiva, che l'operazione commerciale documentata dalla fattura in realtà non è stata affatto posta in essere. (M.B.)

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c.; art. 39 d.P.R. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 9539/2016; Cass., n. 4335/2016; Cass., n. 428/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 3772/40/16, depositata il 14/06/2016 - Pres. Tersigni, rel. Pennacchia

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico – Coefficienti presuntivi di reddito – Presunzione legale relativa – Contenuto prova contraria.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso in cui l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo ai sensi dell'art. 38, d.P.R. n. 600/1973, la prova contraria ammessa a carico del contribuente riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non già anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, posto che la prima circostanza si presenta, da sola, idonea a superare la presunzione di sufficienza del reddito dichiarato in relazione

alle spese sostenute. (M.G.)

Riferimenti normativi: artt. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 6396/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza 4015/28/16, depositata il 21/06/2016 – Pres. Block, Rel. Di Stefano

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Standard di riferimento – Eccezioni del contribuente - Dimostrazione di applicabilità dello standard al caso concreto - Obbligo di motivazione dell'atto di accertamento – Sussiste

Nell'ambito degli studi di settore, il contribuente può provare senza limiti la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o particolari specificità della realtà dell'attività economica nel periodo interessato. Allo stesso modo, la motivazione dell'atto di accertamento deve essere argomentata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto, precisando le ragioni per cui sono state disattese le eccezioni sollevate dal contribuente. (G.PI.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993 art. 62bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 2368/2013 e 5852/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4016/28/16, depositata il 21/06/2016 – Pres. Block, Rel. Ciccone

Accertamento, liquidazione e controlli – Ruolo straordinario – Società in fallimento - Fondato pericolo per la riscossione – Non sussiste

L'emissione del ruolo straordinario è legittima quando sussiste fondato pericolo per la riscossione, senza che rilevi l'eventuale emissione di un avviso di accertamento, ovvero la pendenza del relativo giudizio di impugnazione. In ipotesi di apertura di una procedura concorsuale a carico del debitore, il concessionario provvede direttamente all'insinuazione nel passivo per il credito, senza alcuna necessità di emissione della cartella di pagamento, atto che nemmeno è consentito, in quanto preliminare ad un'esecuzione individuale a sua volta preclusa dal divieto di cui all'art. 51 legge fallimentare. (L.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602, artt. 11 e 15.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza - 4041/14/16, depositata il 22/6/2016 - Pres. Amodio, Rel. Scipioni

Accertamento, liquidazione e controlli – Sottoscrizione funzionario non dirigente – Illegittimità dell'atto – Non sussiste.

In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012. (U.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 1 e 3;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 22810/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 4134/39/16, depositata il 23/06/2016 - Pres. Taddei, Rel. Buscema

Accertamento, liquidazione e controlli – Tributi diretti – Redditi non dichiarati – Elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza – Accertamento reddito – Amministrazione – Ammissibilità

In tema di accertamento parziale di tributi diretti, l'amministrazione fiscale che disponga di elementi acquisiti dalla guardia di finanza, in base ai quali, risulti l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 1057/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 4135/39/16, depositata il 23/06/2016 - Pres. Taddei, Rel. Buscema

Accertamento, liquidazione e controlli – Società di persone – Notifica anche ai soci – Omessa impugnazione da parte della società – Nullità notifica ai soci – Esclusione – Fondamento

Il carattere unitario dell'accertamento prescinde dalla notifica dell'accertamento, relativo alla società, anche ai singoli soci, fondato su un inevitabile nesso di consequenzialità che non consente di ipotizzare la nullità dell'accertamento riguardante il socio, quando la rettifica si sia resa definitiva nei confronti della società a seguito di decisione di rigetto del ricorso, non impugnata nei tempi previsti e quindi divenuta definitiva. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 11681/2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII - Sentenza n. 4156/13/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fantini

Accertamento, liquidazione e controlli – Verifiche fiscali – Garanzie del contribuente – Termine accertamento – Scadenza – Inosservanza termine dilatorio – Motivo di urgenza – Insussistenza

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini della inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, giacché è dovere dell'Amministrazione attivarsi tempestivamente onde consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12, co. 7;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 5149/2016 e 6057/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. IX – Sentenza n. 4250/9/2016, depositata il 28/06/ 2016 – Pres. e Rel. Moliterini

Accertamento, liquidazione e controlli – Indagini bancarie – Prova contraria – Scritture contabili

In tema di accertamenti bancari e di prova contraria a carico del contribuente, le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore probatorio a favore dell'imprenditore che le ha redatte, ma qualora egli intenda utilizzarle nei confronti dell'altra parte, le stesse sono soggette al libero apprezzamento del giudice al quale spetta stabilire se e in quale misura siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze a dimostrare la fondatezza della difesa. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 32;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 13669/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 4586/29/2016, depositata il 15/07/2016 - Pres. e Rel. Pannullo

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Mero scostamento dei dati dichiarati dal

contribuente – Legittimità dell'avviso di accertamento – Non sussiste.

E' illegittimo l'avviso di accertamento fondato sul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli dello studio di settore, senza che l'Amministrazione finanziaria suffraghi la pretesa con elementi ulteriori ed indizi idonei a dimostrare l'inattendibilità della dichiarazione del contribuente e senza che siano state prese in esame, nella motivazione dell'avviso di accertamento, le giustificazioni del medesimo. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.l. n. 331/1993, art. 62-sexies.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 24327/2014; Cass., n. 20096/2014; Cass., SS.UU. n. 26638/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4621/9/2016, depositata il 19/07/2016 - Pres. Moliterni, Rel. Mazzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Rappresentante legale della società – Disinteresse della curatela fallimentare – Legittimazione processuale del fallito – Sussiste.

Nell'ambito del contenzioso tributario, deve essere riconosciuta la legittimazione processuale al fallito nell'ipotesi in cui si configuri una situazione di totale disinteresse da parte della curatela nella tutela dei rapporti a questi facenti capo. Tale disinteresse, costituisce elemento nodale per la legittimazione processuale del fallito in sede di contenzioso tributario. Il fallito è, infatti, eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso la tutela in ragione dell'interpretazione sistematica del combinato disposto dell'art. 43 della l.f. e dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972. (M.G.)

Riferimenti normativi: l.f., art. 43; d.P.R. n. 636/1972; d.P.R. n. 636/1972, art. 16.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 9434/2014; Cass., n. 5202/2003; Cass., n. 6937/2002; Cass., n. 1901/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4897/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Molino

Accertamento, liquidazione e controlli – Liquidazione – Rettifica di valore – Area edificabile – Edificabilità – Configurabilità – Strumento urbanistico – Riferimento.

In tema di rettifica di valore, un'area è da considerarsi edificabile in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4899/16, depositata il 25/07/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Molino

Accertamento, liquidazione e controlli – Consorzio – Elaborazione progetto tecnico per gara di appalto – Affidamento a consorziata – Ripartizione costo delle fatture tra le consorziate – Mancato ribaltamento costi e ricavi – Legittimità.

In base al criterio mutualistico, la scelta del consorzio di ripartire un costo tra tutte le società consorziate e non sulla singola direttamente beneficiata non corrisponde a un'operazione elusiva sul piano fiscale. Infatti, una volta che si è accertato che il consorzio abbia operato come una società commerciale, ma facendo riferimento a strutture proprie, il «ribaltamento» dei costi e dei ricavi dovuto può essere anche ripartito, sempre che ci sia il riscontro effettivo della «neutralità economica» del risultato dell'intera operazione. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12190/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4903/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Molino

Accertamento, liquidazione e controlli – Verifica fiscale – Società – Responsabilità di socio receduto – Emersione – Obbligo di partecipazione alla verifica – Necessità

Nella fase della verifica fiscale l'interlocutore degli operatori è l'imprenditore individuale o il soggetto che rappresenta la società, e nessun obbligo sussiste di informazione nei confronti di altri soggetti collegati alla società. Quando però emergono situazioni riconducibili alla responsabilità solidale ed illimitata di soggetto receduto dalla società è necessario che tale soggetto sia reso partecipe della verifica, allo scopo di consentirgli di prendere posizione in ordine alle irregolarità rilevate, anticipando e risolvendo così, ogni possibile contestazione. Ove questa necessaria immediata partecipazione non sia possibile nella contestualità della verifica, essa deve quanto meno avvenire al momento della chiusura delle indagini, notificandogli gli atti conclusivi, in ragione degli addebiti di natura fiscale che ne derivano. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4911/40/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

Accertamento, liquidazione e controlli – Indagini bancarie – Valenza probatoria – Presunzione – Superamento – Onere del contribuente – Contenuto

In ordine alla valenza probatoria delle indagini bancarie la fonte legale della presunzione rende utilizzabili, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, i dati e gli elementi risultanti dai conti, ferma restando la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria (presunzione relativa) dimostrando di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile. Ne consegue che per superare le presunzioni che caratterizzano gli accertamenti bancari, occorre che la prova sia specifica rispetto alle movimentazioni risultanti dal conto corrente, non essendo sufficiente una giustificazione generica legata al tipo di attività del contribuente. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 20735/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4970/10/16, depositata il 02/08/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento delle imposte sui redditi - Rettifica delle dichiarazioni - Redditi d'impresa - Accertamento induttivo - Provvedimento di rettifica - Motivazione - Adeguatezza - Sufficienza - Presunzione di legittimità dell'operato degli accertatori - Onere a carico del contribuente - Mera invocazione dell'apparente regolarità delle annotazioni contabili - Insufficienza - Fondamento

In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, previsto dall'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica è assistito da presunzione di legittimità qualora l'ufficio lo abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata. Ciò nel senso che l'ufficio null'altro è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo. (E.Q.)

Riferimenti normativi: art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

Riferimenti giurisprudenziali: conf. Cass. n. 14068/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5001/22/16, depositata il 16/08/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Polito

Accertamento, liquidazione e controlli – Erroneità della norma richiamata – Nullità - Consegu.

L'erroneità della norma richiamata rende nullo l'avviso di accertamento.

L'accertamento tributario deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano la pretesa impositiva e se la norma indicata è errata viene meno un presupposto indispensabile per la validità del provvedimento.

Nel caso di specie l'Ufficio aveva emesso un atto di accertamento contestando la violazione dell'articolo 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 tuttavia in concreto non contestava le ritenute a titolo d'imposta effettuate dall'appellante ma la natura elusiva del contratto di finanziamento sulla base del quale erano state operate le ritenute. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art.42, comma 2.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza - 5010/22/16, depositata il 17/08/2016 - Pres. Patrizi e Rel. Palillo

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento induttivo - Art. 39, secondo comma, D.P.R. n. 600/1973 - Determinazione del reddito - Costi d'impresa - Computo - Necessità - Sussiste – Limiti.

Nelle ipotesi di accertamento analitico induttivo di cui all'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nessun margine di discrezionalità è offerto all'Ufficio finanziario ai fini del riconoscimento dei componenti negativi, per i quali il contribuente non fornisce prova certa.

L'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, espressamente limita qualsiasi valutazione discrezionale, per cui l'Ufficio finanziario può legittimamente riconoscere soltanto quei costi, regolarmente annotati, per i quali il contribuente fornisca ampia prova certa. (M.A.P.)

Riferimenti normativi: art. 39 d.P.R. 29/9/1973 n. 600; art. 109 del d.P.R. 22/12/1986 n. 917.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5025/22/16, depositata il 18/08/2016 - Pres. Patrizi, Rel. La Terza

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF – Cessione di terreno con sovrastante fabbricato destinato alla demolizione per volontà dell'acquirente – Plusvalenza da cessione di terreno edificabile – Non sussiste

In materia di imposta sui redditi, a tenore dell'art. 67, comma 1, lett. b) e dell'art. 17, comma 1, lett. g-bis) del d.P.R. n. 917/1986 “sono soggette a tassazione, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione” e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e pertanto già edificati, a nulla rilevando l'eventuale intenzione delle parti di procedere alla demolizione della costruzione (cfr. Cass. sez. 5, n.15629/2014 e Cass. Sez. 5, n.4150/2014). (V.CH.)

Riferimenti normativi: art. 67, co. 1, lett. b) e dell'art. 17, co. 1, lett. g) del d.P.R. n. 917/1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 5111/29/16, depositata il 07/09/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Guerra

Accertamento, liquidazione e controlli – Ente impositore – Ricavi dichiarati – Ricavi studi settore – Scostamento rilevato – Rideterminazione maggiore pretesa – Soggetto contribuente artigiano – Esecuzione scavo manutenzione pozzi – Invalidità 60 percento – Rileva - Vetustà beni strumentali – Rileva – Mancato utilizzo collaboratori – Rileva – Inapplicabilità studi settore - Prova contraria – Compiuto assolvimento – Sussiste - Illegittimità pretesa – Consegu

E' illegittima la pretesa fondata unicamente sullo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli

rilevabili in base agli studi di settore laddove il contribuente, artigiano nel settore di scavo e manutenzione dei pozzi, in virtù del proprio grado di invalidità pari al sessanta per cento, della vetustà dei beni strumentali impiegati e del mancato utilizzo di collaboratori riesca a provare compiutamente l'inapplicabilità al caso concreto degli studi di settore. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5124/39/16, depositata il 08/09/2016 - Pres. Falascina, Rel. Pennacchia

Accertamento, liquidazione e controlli – Ente impositore - Scostamento studio settore – Valore presunzione semplice – Sussiste – Soggetto contribuente – Contrasto pretesa - Ampia facoltà prova contraria – Sussiste – Presunzioni gravi, precise, concordanti – Mancato riscontro – Rileva - Illegittimità pretesa – Consegue

E' illegittima la pretesa basata unicamente sullo scostamento dello studio di settore rispetto ai ricavi dichiarati in quanto, avendo unicamente valore di presunzione semplice ed essendo ampiamente contrastabile dal contribuente con elementi probatori di segno contrario, necessita sempre del riscontro di presunzioni gravi, precise e concordanti. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331; art. 2697 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 22938/2007 e n. 1413/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 5126/09/2016, depositata il 08/09/2016 - Pres. Moliterni, Rel. Miceli

Accertamento, liquidazione e controlli – Soggetto contribuente – Anno precedente – Credito IRAP – Avvenuta maturazione – Anno successivo – Dichiarazione IRAP – Omessa presentazione - Ente impositore – Attività liquidatoria – Disconoscimento credito IRAP – Esclusione - Avviso rettifica – Mancata formazione - Esecutività ruolo - Illegittimità pretesa – Consegue

E' illegittimo il ruolo reso esecutivo in base al disconoscimento del credito IRAP maturato nell'anno precedente se a seguito di attività liquidatoria, pur essendo stata constatata la mancata presentazione della dichiarazione IRAP per l'anno corrente, l'ente impositore non abbia preventivamente provveduto alla formazione di un avviso di rettifica. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 54-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 5130/09/2016, depositata il 08/09/2016 - Pres. e Rel. Moliterni

Accertamento, liquidazione e controlli – Metodo analitico - Ente impositore – Costi dedotti – Singole voci - Omessa contestazione – Ripresa tassazione – Esclusione – Fase endoprocedimentale – Difese contribuente – Omessa considerazione – Difetto motivazione – Rileva – Illegittimità pretesa – Consegue

E' illegittimo l'accertamento analitico formato dall'ente impositore laddove le riprese a tassazione dei costi dedotti non siano state accompagnate dalla contestazione di ciascuna singola voce e non siano neppure state poi prese in considerazione, ad integrazione del difetto di motivazione dell'atto impositivo poi emesso, le difese prodotte nella fase procedimentale dal contribuente. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n.8850/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 5145/02/2016, depositata il 08/09/2016 - Pres. Liotta, Rel. Moliterni

Accertamento, liquidazione e controlli – Metodo sintetico – Soggetto contribuente - Anno imposta considerato – Reddito sintetico/reddito dichiarato - Scostamento venticinque per cento – Mancato avveramento – Biennio considerato – Presupposto accertativo – Esclusione – Ente impositore - Reddito sintetico rideterminato - Illegittimità pretesa – Consegue

E' illegittimo l'accertamento sintetico formato dall'ente impositore qualora il contribuente, in almeno uno degli anni d'imposta del biennio, non abbia superato lo scostamento del venticinque per cento del reddito sintetico rispetto a quello dichiarato ingenerando così la carenza del presupposto accertativo. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 53 Costituzione;

Riferimenti prassi: Circolare Agenzia delle Entrate n. 49/E del 9 agosto 2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 5177/38/16, depositata il 12/9/2016 – Pres. Fruscella, Rel. Tozzi.

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - IRES – Associazioni Sportive dilettantistiche – Riconoscimento e benefici fiscali.

Il riconoscimento provvisorio effettuato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva è equiparato, anche con effetto retroattivo, al riconoscimento definitivo rilasciato dal Coni mediante l'iscrizione nell'apposito registro, ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148 e 149, D.P.R. n. 917 del 1986, dall'art. 90, L. n. 289 del 2002, dall'art. 4, D.P.R. n. 633 del 1972 e dall'art. 36, cod. civ. (C.C.)

Riferimenti normativi: artt. 148 e 149, D.P.R. n. 917 del 1986, dall'art. 90, L. n. 289 del 2002, dall'art. 4, D.P.R. n. 633 del 1972 e dall'art. 36, cod. civ..

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 5223/9/16, depositata il 19/9/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Lepore.

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - ICI - Catasto - Risultanze.

In tema di accertamento della proprietà di un bene immobile, laddove non vi sia alcun ulteriore elemento probatorio, deve riconoscersi carattere "meramente indiziario e provvisorio" ai dati desunti dalle risultanze catastali. Valore probatorio deve riconoscersi, invece, alle risultanze della Conservatoria dei Registri Immobili. (C.C.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 4934/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. IX - Sentenza n. 5225/9/16, depositata il 19/9/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Lepore.

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento – Iva - Notificazione.

In tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'eventuale nullità della stessa condiziona l'efficacia dell'atto impositivo e non la giuridica esistenza ed il perfezionamento dello stesso. La nullità è sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 2 c.p.c., laddove lo scopo appaia comunque raggiunto come nel caso in cui il contribuente, in sede di impugnazione, risulti esserne pienamente a conoscenza.

Per gli atti d'imposizione tributaria, infatti, la notificazione non e' un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua invalidità o anche inesistenza, non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 156, comma 2, c.p.c..

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 654/2014 e n. 5057 e n. 8374 del 2015.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. IX - Sentenza n. 5226/9/16, depositata il 19/9/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Lepore.

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Riscossione - Amministratore di fatto – Giurisdizione e prove.

Rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie l'accertamento della qualifica di amministratore di fatto di una società per un soggetto che, con il consenso esplicito o tacito e/o senza l'opposizione degli amministratori di diritto, si intrometta in maniera continuativa e significativa nella gestione societaria.

Le dichiarazioni di terzi, evidenziate nel PVC e recepite nell'avviso di accertamento, devono ritenersi elementi indiziari aventi valore di prova presuntiva, atti a formare il convincimento del Giudice. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 62, D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 1, D.P.R. n. 322 del 1998;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. SS.UU. n. 20113/2005; n. 19049/2010; n. 6946/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IIX - Sentenza n. 5270/6/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Panzani, Rel. Caputi

Accertamento, liquidazione e controlli – Società di capitali a ristretta base azionaria – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati – Legittimità.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ovvero a base familiare, pur non sussistendo - a differenza delle società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica - tenuto conto della complicità che normalmente avvince un gruppo così composto - la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci. In tali evenienze, l'assetto particolare della società di capitali con un novero limitato di soci, induce a ritenere esito normale la riconduzione degli utili extracontabili (accertati dall'Amministrazione finanziaria) in correlativi profitti oggetto di distribuzione ai soci, da cui deriva la conseguente ripresa a tassazione nei confronti di questi ultimi. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. 7418/2012; Cass. n. 26428/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 5314/40/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF – Controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi – Violazione dell'art. 20 della l. n. 44/99 – Sussiste – Usura – Riscossione degli interessi – Iscrizione a ruolo – Notifica della cartella di pagamento – Legittimità.

In merito all'iscrizione a ruolo per il contribuente sottoposto ad usura, la sospensione dei termini segue quanto disposto dall'art. 20 della l.n. 44/99, che, come precisato da questa giurisprudenza, ai fini del computo della data di decorrenza della sospensiva fa espresso riferimento alla "data dell'evento lesivo". Nella riscossione degli interessi la illecita pattuizione integra il momento della consumazione del reato e non costituisce un "post factum" che possa aver rilievo ai fini penali e non perdura nel tempo, ma unicamente fino al momento in cui non hanno termine le dazioni degli interessi. (M.G.)

Riferimenti normativi: l. n. 44/99, art. 20; d.P.R. 600/1973, art. 36 -bis; d.P.R. n. 633/1972, art. 54 -bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. Pen., n. 46669/2011; Cass. Pen., n. 34910/2008; Cass. Pen., n. 26553/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5376/22/16, depositata il 21/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. La Terza

Accertamento, liquidazione e controlli – Rettifica di valore – Aumento dei valori di mercato della microzona – Migliorie specifiche – Indicazione – Omissione – Avviso di accertamento – Legittimità

E' legittimo l'avviso di accertamento a seguito di rettifica di valore, anche se nell'avviso non sono indicate, nello specifico, quali opere abbiano comportato, nella microzona specifica, le migliorie che hanno fatto lievitare i valori di mercato nella medesima microzona. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5378/22/16, depositata il 21/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. La Terza

Accertamento, liquidazione e controlli – Ispezione presso sede contribuente – Permanenza oltre i 30 giorni – Effetti – Accertamento illegittimo – Esclusione

In tema di verifiche presso la sede operativa della società contribuente, è legittimo l'avviso di accertamento notificato senza il rispetto dei termini di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2000 atteso che al protrarsi delle operazioni di verifica oltre i 30 giorni la legge non ricollega né la inutilizzabilità delle prove, né la nullità degli accertamenti. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12, co.5.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5380/22/16, depositata il 21/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF – Accertamento sintetico – Prova documentale contraria – Contribuente – Contenuto

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal d.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 6, non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38, com.6;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 7339/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5387/37/16, depositata il 21/09/2016 – Pres. De Niederhausern, Rel. Solaini

Accertamento, liquidazione e controlli – Metodo induttivo – Agente di commercio – Elenco vendite per ogni singolo cliente – Documentazione extra-contabile – Rilevanza.

È legittimo l'accertamento induttivo, anche sulla base dell'elenco vendite per ogni singolo cliente, quindi documentazione extra-contabile, a carico dell'agente di commercio, responsabile di non regolare tenuta dei registri. L'Agenzia delle entrate può procedere a notificare l'avviso anche sulla base di documentazione extra-contabile, con onere a carico del contribuente di provare il contrario. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4080/20015, 20094/2014;

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 633/73, art. 55, d.P.R. n. 600/73, art. 39.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 5393/15/16, depositata il 22/09/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF – Redditometro – Avviso di accertamento – Omesso accertamento capacità del contribuente – Illegittimità – Sussiste

E' illegittimo l'avviso di accertamento, con cui si contesta l'omessa dichiarazione dei redditi, con il quale l'Agenzia delle Entrate si limita ad applicare lo strumento del redditometro senza accertare quale fosse la reale capacità del contribuente, sia con riferimento alle somme utilizzate per le spese oggetto di accertamento, sia riguardo ai mezzi con i quali fa fronte al mantenimento. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5450/14/16, depositata il 26/09/2016 - Pres. Amodio, rel. Massella Ducci Teri

Accertamento, liquidazione e controlli - Dichiarazione tributaria – Emendabilità della dichiarazione – Termine – Termine diritto al rimborso – Non coincide.

La possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria, deve essere considerata esercitabile, giusta l'incomprimibile diritto ad essere tassati in funzione della capacità contributiva concretamente manifestata, e posto il principio di leale collaborazione e buona fede cui sono improntati i rapporti tra fisco e contribuente, non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggior pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria. (M.G.)

Riferimenti normativi: artt. 38, d.P.R. n. 602/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 3754/2014, Cass. n. 2226/2011; Cass. n. 22021/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 5636/13/2016, depositata il 29/9/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fortuni

Accertamento, liquidazione e controlli – Finanziamento soci - Preventiva deliberazione della società – Inesistenza - Inattendibilità della contabilità – Accertamento di maggiori ricavi – Legittimità.

I finanziamenti dei soci in contanti o comunque ingiustificati e senza preventiva deliberazione della società, unitamente ad altre anomalie nella gestione aziendale, integrano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti della inattendibilità della contabilità, legittimanti l'accertamento di maggiori ricavi non dichiarati pari all'ammontare dei finanziamenti stessi (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 39

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 16797/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 5639/38/2016, depositata il 29/9/2016 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento di maggiori costi per manodopera – Presunzione di corrispondenti maggiori ricavi – Non sussiste

In caso di accertamento di maggiori costi per compensi "in nero" a propri dipendenti, l'Amministrazione finanziaria non può dedurre, sulla base di una percentuale di incidenza del costo del lavoro sul totale dei ricavi, una corrispondente produzione di maggiori ricavi non dichiarati, posto che non si può affermare con certezza che nel settore edile, in cui opera la contribuente, ad un maggiore utilizzo di manodopera corrisponda un automatico incremento di ricavi (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 39

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n.5649/13/16, depositata il 29/9/2016 - Pres. è Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli - Competenza territoriale dell'Ufficio - Limite alla sussistenza del debito solidale nella fase riscossiva.

Il collegio, in riferimento ai coobbligati in solido di cui all' art. 60 bis del d.P.R. n.633/72, commi 2 e 3, ha statuito che il limite della competenza territoriale dell'ufficio riguarda solo il potere accertativa e

impositivo nei confronti dell'obbligato principale (società cedente) e non si estende alla fase della riscossione svolta nei confronti della società cessionaria. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 60 bis del d.P.R. n.633/72.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 5653/4/2016, depositata il 30/9/2016 - Pres. Taglienti, Rel. Parziale

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento del reddito anteriore alla dichiarazione di fallimento – Notifica dell'avviso anche alla società nel frattempo dichiarata fallita – Necessità.

L'avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all'inerzia della curatela, sicchè, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l'atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio di impugnazione instaurato dal curatore. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 42;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 5392/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez.VIII - Sentenza n. 5688/8/16, depositata il 3/10/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento sintetico – Prova contraria – Disponibilità di redditi esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte – Sufficienza.

Il sesto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/73, nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 22 del D.L. n. 78/2010, secondo cui «il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta», non impone affatto la dimostrazione dettagliata dell'impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento, ma semmai richiede al contribuente di vincere la presunzione (semplice o legale che sia), che il reddito dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti e gli incrementi, il che significa che nessun'altra prova deve dare il contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 6396/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5733/16, depositata il 03/10/2016 – Pres. Amodio, Rel. Scipioni

Accertamento, liquidazione e controlli - Costo relativo al fitto del locale – Contratto di locazione – Titolari diversi all'interno dello stesso locale – Maggiore redditività – Deducibilità della spesa – Sussiste.

È illegittimo l'accertamento di recupero a tassazione del costo maggiore legato al canone di affitto del locale in cui svolgono l'attività più esercenti a carico dell'azienda con maggiore redditività. Tale costo può ben essere dedotto dal titolare che ha più entrate e che può, dunque, sopportare una spesa maggiore. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/86, art. 109.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5780/37/16, depositata il 05.10.2016 - Pres. Zaccardi – Rel. Benedetti

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento con adesione - Riflesso nei confronti dei soci - Riporto delle perdite fiscali e ristretta base azionaria – Ultrapetizione - Effetti sulla mancata costituzione in appello.

Il reddito imputato nel caso di accertamento nei confronti di società avente ristretta base azionaria, esplica i suoi effetti nei confronti del socio persona fisica, che non può dedurre le perdite fiscali come avviene per le società di capitali.

Il Giudice di primo grado, pronunciandosi su tale aspetto, non sollevato dal ricorrente, nell'atto introduttivo, ha violato il principio tra chiesto e pronunciato e la conseguenza della non costituzione della parte in appello ne conferma la decisione ultronea, per il principio di non contestazione. (G.D.)

Riferimenti normativi: artt. 102 e 115 TUIR; artt. 112 e 115 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7663/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 5794/4/16, depositata il 06.10.2016 - Pres. Gizzi, Rel. Fortunato

Accertamento, liquidazione e controlli - Estinzione del soggetto giuridico e cancellazione dal registro delle Imprese - Effetti e conseguenze - Eventuale responsabilità del liquidatore nella fase di riscossione successiva alla cancellazione - Criterio della normale diligenza tributaria.

La cancellazione dal registro delle Imprese della società ha carattere costitutivo circa la sua estinzione. Il liquidatore "superstite" non è solidalmente coobbligato per le imposte dovute nei cinque anni antecedenti la cancellazione, essendo necessariamente da dimostrare il suo cosciente comportamento omissivo tributario e l'aver concorso all'illecito fiscale. Nessuna responsabilità può invece essere addebitata laddove abbia operato con la normale diligenza e cancellato la società per evitare un aggravio di spese. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 36 d.P.R. n. 602/73; artt. 1176, 1218 e 2495 cod. civ.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 5797/4/16, depositata il 06.10.2016 - Pres. Gizzi – Rel. Fortunato

Accertamento, liquidazione e controlli - Raddoppio dei termini per l'accertamento tributario in presenza di violazioni penali - Natura procedurale della disposizione con effetto dall'entrata in vigore della nuova normativa - Funzionario di fatto e domanda nuova.

Il rapporto tra processo tributario e processo penale è regolato da autonome valutazioni, seppur complementari a formare il convincimento dell'Organo Giudicante. La disciplina introdotta con l'art. 37 del D.L. n. 223/2006, che determina il raddoppio dei termini di accertamento si applica a tutte le fattispecie in corso alla sua entrata in vigore. Costituisce, inoltre, domanda nuova non rilevabile nel giudizio di appello, l'eccezione sul potere di firma del funzionario di fatto. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 43 d.P.R. 600/73; Art. 331 c.p.p.

Rif. giurisprudenziali: Corte Cost. n. 37 del 17.03.2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5810/14/16, depositata il 06.10.2016 - Pres. Amodio, Rel. Leoni

Accertamento, liquidazione e controlli - Determinazione della capacità di spesa nel procedimento sintetico - E' necessaria la valutazione di tutto il nucleo familiare.

In tema di accertamento sintetico, vanno ricomprese ai fini della valutazione di congruità della capacità di spesa, l'utilizzo e il possesso dei beni comuni e comunque tutte le risorse finanziarie che affluiscono nel nucleo familiare. Pertanto, la presunzione tributaria può essere superata attraverso la

dimostrazione di più elementi di fatto, sulla comune disponibilità familiare, di coniugi conviventi. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11213/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 6107/35/16, depositata il 18/10/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Loreto

Accertamento, liquidazione e controlli – Notificazione della cartella di pagamento – Irreperibilità relativa – Formalità indicate all'art. 140 c.p.c. – Necessità - Efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale – Ex tunc.

In tema di notificazione della cartella di pagamento, in ipotesi di irreperibilità relativa la notifica deve avvenire e si perfeziona con l'effettuazione delle formalità indicate all'art. 140 c.p.c. La sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 opera con efficacia ex tunc, salvo l'esaurimento del rapporto. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1073, art. 60.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cass. n. 14047/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 6157/15/16, depositata il 18/10/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Toffoli

Accertamento, liquidazione e controlli – Attività di giochi e scommesse – Imposte – Corresponsione – Concessionario – Obbligo

L' imposta sulle scommesse, di applicazione non generalizzata, non è riscossa in ogni fase della produzione e non è correlata ma proporzionale all'importo delle scommesse, importo che peraltro non è propriamente un corrispettivo (e che quindi rimarrebbe comunque non soggetto ad IVA). Ne consegue che essendo un' imposta indiretta che colpisce il consumo del prodotto scommesse, è onere fiscale a carico del consumatore e soggetto passivo identificabile nel concessionario o in chiunque eserciti l'attività di raccolta del gioco. (E.S)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6226/21/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac

Accertamento, liquidazione e controlli – Calcolo dell'imposta di registro - Sentenza passata in giudicato.

L'Amministrazione Fiscale ha l'obbligo di acquisire la CTU alla quale la sentenza del Giudice Civile ha fatto riferimento per pervenire alla decisione e di fondare il proprio accertamento (in ordine al valore dei cespiti) su quello già esperito – proprio con valore di certazione- e sul quale si è formato il Giudicato. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 36 D. lgs 546/92; artt. 37, 38, 52, 53 e 54 del d.P.R. n. 131/86; art. 1 bis d.l. 168/2004; artt. 2697 e 2729 Cod. Civ; artt. 112 e 116 Cod. proc. Civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n 16229/2010; Cass. Trib. N. 2942/2002; Cass. Civ. n. 16032/05.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6228/21/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac

Accertamento, liquidazione e controlli – Notifica a società dichiarata fallita per debiti d'imposta successivi alla dichiarazione di fallimento.

L'emissione dell'avviso di accertamento a carico del fallito, è da considerare un atto illegittimo in quanto surrettiziamente rivolto a coinvolgerlo in una responsabilità che gli è estranea. (S.T.)

Riferimenti normativi: Art. 23, 1 comma dP.R. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n. 5393/2015; Cass. Civ. n. 4235/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6229/21/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac

Accertamento, liquidazione e controlli – Silenzio-rifiuto – Esenzione Irap.

L'utilizzazione nella professione medica di attrezzature tecnologiche talvolta altamente specialistiche e di arredi rispondenti ad esigenze particolari, non costituisce un valore aggiunto, ma un fattore necessario atto ad assicurare un indispensabile livello di qualità e sicurezza, per cui l'Amministrazione Finanziaria deve valutare la sussistenza di strumentazioni eccedenti quelle strettamente necessarie ed indispensabili. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 2 comma 1 D.lgs n. 446/1997;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n. 1.7.2009 n. 15440; Cass. Civ. 23.7.09 n. 17231; Cass. Civ. n. 9451/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6234/21/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Basile

Accertamento, liquidazione e controlli - Onere della prova in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento.

Grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di portare elementi probatori dotati di gravità, precisione e concordanza, mediante accertamento fiscali e relativi processi verbali, in modo da far ricadere sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 54 comma 2 d.P.R. 633/1972;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n. 25775/2014; Cass. Civ. n. 15395/2008; Cass. Civ. n. 9784/2010; Cass. Civ. n. 4306/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 6549/11/16, depositata il 28/10/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Pieroni

Accertamento, liquidazione e controlli – Vendita appartamento – Plusvalenza non dichiarata – Mancato rilascio immobile – Irrilevanza - Legittimità accertamento

E' legittimo l'avviso di accertamento notificato per plusvalenze non dichiarate per la vendita di appartamento, per non avere adibito l'immobile ad abitazione principale o di un familiare non avendo, al riguardo, alcun rilievo il mancato rilascio dell'immobile da parte di terzi. (E.S)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 6552/11/16, depositata il 28/10/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Prosperi

Accertamento, liquidazione e controlli – Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Lavoratori assunti da società cartiere – Consapevolezza del cessionario del carattere fraudolento delle operazioni – Deducibilità costi – d.l. n. 16/2012- Sussiste.

Con riguardo alle imposte sui redditi, a norma dell'articolo 14 comma 4 bis della l. 537/93 nella formulazione introdotta con l'articolo 8 comma 1 del Dl. n. 16 del 2012 convertito nella l. 44/2012, sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite o meno in una frode carosello), per il solo fatto che essi sono stati sostenuti, anche per l'ipotesi che l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del testo unico delle imposte sui redditi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.l. n. 16/2012, art. 8, l. 537/93, art. 14;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25461/2014, 1565/2014, 24429/2013, 21992/2013, 3258/2013,

10167/2012, 5342/2013, 25967/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 6563/03/16, depositata il 31/10/2016 - Pres. Block, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Ricavi non contabilizzati – Presunzioni dell’Ufficio – Gravità – Estraneità del soggetto “accertato” – Accertamento illegittimo – Sussistenza

E’ illegittimo l’avviso di accertamento fondato sulla presunzione che una verifica riferita ad un soggetto (società di commercio di rottami facente parte di un’associazione criminosa finalizzata alla emissione di fatture per operazioni inesistenti) sia collegabile alla sfera di un distinto soggetto (società di commercio di rottami del tutto estranea al disegno criminoso), al fine di presumere ricavi non contabilizzati da quest’ultimo. (E.S)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6578/21/16, depositata il 02/11/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Brunetti

Accertamento, liquidazione e controlli – Costi indeducibili – Canoni di leasing – Recupero – Frode in sopravvalutazione di immobile – Presupposto – Omessa prova – Recupero – Illegittimità

E’ illegittimo il recupero di costi considerati indeducibili, perché relativi a canoni di leasing, se l’ufficio, nonostante una perizia giurata, ritiene che il valore di un immobile compravenduto sia stato sopravvalutato rispetto al valore reale, sul mero presupposto, non provato, del coinvolgimento di uno dei contraenti in una operazione fraudolenta consistente nella sopravvalutazione dell’immobile. (E.S)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6599/9/16, depositata il 02/11/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Socio liquidatore – Società cancellata dal registro delle imprese – Utili extrabilancio – Presunzione iuris tantum – Legittimazione attiva e passiva del socio – Legittimità dell’avviso.

È legittimo l'accertamento indirizzato al socio in seguito liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese per gli utili extra bilancio derivanti da operazioni imponibili Iva: opera la presunzione sulla distribuzione pro quota di tali utili agli associati. Il socio assume la qualità di successore universale e ha legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della Srl. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6070/2013;

Riferimenti normativi: c.c. art. 2492, 2495.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 6752/40/2016, depositata l’8/11/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

Accertamento, liquidazione e controlli – Annullamento in autotutela e accertamento sostitutivo – Legittimità

L’atto adottato nell’esercizio del potere di autotutela si sostituisce al precedente accertamento con innovazioni che possono investire tutti gli elementi strutturali dell’atto e può condurre alla mera eliminazione del precedente o alla sua eliminazione con contestuale sostituzione con un nuovo provvedimento diversamente strutturato, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio del ne bis in ideo o del giudicato esterno mancando l’identità obiettiva e strutturale dei giudizi che fossero stati instaurati su due atti. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.l. 564/94, art. 2 quater;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 12661/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 6761/40/2016, depositata l'8/11/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli – Indagini finanziarie – Movimentazioni conti correnti intestati ai soci di società a ristretta base partecipativa

L'acquisizione, dagli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente e l'utilizzazione dei dati da essi risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti (se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili) non possono ritenersi limitate, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati alla società, ma riguardano anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni (nel caso di specie costituite dallo stretto vincolo sussistente con la società per essere il socio il suo amministratore, l'assenza di altre attività autonome da questi esercitate e lo stretto vincolo di solidarietà derivante dalla ristretta base partecipativa), la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di singoli dati od elementi di essi. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 32;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 19362/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 6821/14/16, depositata il 10/11/2016 - Pres. Amodio, Rel. Leoni

Accertamento, liquidazione e controlli – Omessa presentazione della dichiarazione – Disconoscimento detrazione IVA – Avviso di accertamento – Necessità

La negazione del diritto alla detrazione nell'anno di imposta sottoposto a controllo di un credito IVA dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione sia stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto, implica verifiche e valutazioni giuridiche, con la conseguenza che il disconoscimento del credito ed il recupero della corrispondente imposta deve avvenire previa emissione di un motivato avviso di rettifica. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 54 e 54 bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 5318/2012 e n. 19860/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 6962/15/16, depositata il 16/11/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Petrucci

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di rettifica - Fatture – Genericità della documentazione prodotta in giudizio – Disconoscimento dell'inerenza dei costi.

Le fatture generiche, prive di firma, senza traccia di pagamenti in contanti dichiarati che vengono prodotte in giudizio sono inidonee a dimostrare l'assunto della azienda contribuente e comportano il disconoscimento dell'inerenza dei costi che non potranno essere dedotti. (E.S)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/86 art. 51, 52, d.P.R. n. 917/86, art. 109, d.P.R. n. 633/72, art. 21;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 9441/2014, 1209/2000, 2527/2002, 8690/2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 6963/15/16, depositata il 16/11/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Crisi di settore – Sospensione pagamento canoni leasing – Applicazione retroattiva – Sussiste.

Laddove la versione più evoluta degli studi di settore è favorevole al contribuente, l'Amministrazione finanziaria dovrà applicare lo strumento in modo retroattivo. L'accertamento, pertanto, sarà illegittimo alla società che per la crisi di settore sospende il pagamento dei canoni di leasing. (E.S)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26635/2009, 23554/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 6967/2/16, depositata il 16/11/2016 – Pres. Liotta, Rel. Novelli

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Estetista – Adeguamento allo studio – Compilazione inattendibile – Mancata emissione scontrini fiscali – Gestione antieconomica dell'attività.

È legittima l'applicazione degli studi di settore al contribuente per la gestione antieconomica dell'attività basata sulla frequente omissione di scontrini fiscali. Il titolare dell'attività che invochi l'effetto preclusivo derivante dall'adeguamento allo studio deve necessariamente compilare correttamente e fedelmente lo studio e la sua posizione deve risultare «coerente» con gli indicatori previsti. (E.S)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/73, art. 32, 39, d.P.R. n. 633/72, art. 54, l. n. 212/00, art. 12.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6918/2013, 9722/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII – Sentenza n. 6998/8/2016, depositata il 17/11/2016 - Pres. Messineo, Rel. Basile

Accertamento, liquidazione e controlli – Contraddittorio preventivo – Imposte non armonizzate – Non sussiste

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti, riguardanti, come nel caso di specie, l'IRES e l'IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino". (A.T.)

Riferimenti normativi: l. 212/00, art. 12;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 24823/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVIII – Sentenza n. 7034/18/2016, depositata il 17/11/2016 - Pres. Falascina, Rel. Attanasio

Accertamento, liquidazione e controlli – Smarrimento o furto della contabilità – Accertamento analitico induttivo – Legittimità

E' legittimo da parte dell'Amministrazione finanziaria il ricorso all'accertamento induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. n. 600/73, anche laddove le scritture contabili obbligatorie siano state oggetto di furto da parte di ignoti regolarmente denunciato dal contribuente. Tale evento non esonera infatti questi dall'onere probatorio circa gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della sussistenza dei componenti negativi al fine della relativa deducibilità dal reddito d'impresa. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 39, co. 1, lett. d)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 9919/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII - Sentenza n. 7226/12/2016, depositata il 23/11/2016 - Pres. Oddi, Rel. Galeota

Accertamento, liquidazione e controlli – Fermo amministrativo - Obbligo di motivazione sulla pretesa tributaria sottesa - Non sussiste.

In tema di fermo amministrativo, non sussiste alcun obbligo di motivazione in ordine alla pretesa tributaria ad esso sottesa, posto che appare sufficiente la motivazione della cartella, avente i requisiti di legge, al fine di consentire al contribuente la comprensione della pretesa stessa, potendo pertanto l'agente della riscossione fare riferimento per relationem a quanto indicato nella cartella di pagamento. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, art. 86.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 20310/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7501/9/16, depositata il 28/11/2016 - Pres. Moliterni, Rel. Lepore

Accertamento, liquidazione e controlli – Anno x – I - Dichiarazione IVA omessa – Credito IVA maturato – Acquisti effettuati – Soggetti passivi d'imposta - Rileva – Anno x – Dichiarazione IVA presentata – Anno precedente - Riporto credito IVA – Attività liquidatoria – Disconoscimento credito IVA – Ruolo esecutivo – Illegittimità pretesa – Consegue

E' illegittimo il recupero del credito IVA fondato unicamente, in assenza di ulteriore attività istruttoria, sulla liquidazione automatizzata riferita alla dichiarazione IVA che riporta il credito dell'anno d'imposta precedente per il quale non è stata presentata la dichiarazione IVA se gli acquisti che hanno originato il predetto credito IVA riportato a nuovo siano stati tutti regolarmente effettuati presso soggetti passivi IVA. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza - 7506/9/16, depositata il 28/11/2016 - Pres. Moliterni, Rel. Lepore

Accertamento, liquidazione e controlli – Ente associativo - Dichiarazione IRES – Avvenuta presentazione - Costi indeducibili - Variazione in aumento – Errata indicazione – Dichiarazione IRES integrativa – Avvenuta presentazione – Minori costi indeducibili – Variazione in aumento – Corretta indicazione - Ente impositore – Dichiarazione IRES favore – Mancata considerazione – Liquidazione automatizzata - Ruolo esecutivo – Illegittimità pretesa – Consegue

E' illegittimo il ruolo formato nei confronti di un ente associativo a seguito di liquidazione automatizzata per il disconoscimento della dichiarazione IRES integrativa a favore da questi presentata per rettificare quella originaria, che riportava nelle variazioni in aumento un erroneo maggiore ammontare di costi indeducibili rispetto a quelli spettanti. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 53 Costituzione; art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. SS.UU. n. 15063/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 7555/04/2016, depositata il 29/11/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Fortunato

Accertamento, liquidazione e controlli – Organo ispettivo – Accesso verifica – Società verificata - Riscontro presenza due persone – Presunzione rapporto lavoro irregolare – Sussiste – Audizione terzi – Dichiarazioni rese – Sussistenza lavoro irregolare - Diretti interessati – Dichiarazioni rese – Non sussistenza lavoro irregolare – Ente impositore - Elementi oggettivi – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Presunzione accertativa – Stipendio nero – Ricavi doppio stipendio - Illegittimità maggiori imposte – Consegue

E' illegittimo l'accertamento con cui l'ente impositore, partendo dalla presenza di due persone rinvenute casualmente durante l'accesso effettuato presso una società in esecuzione di una verifica fiscale da parte dell'organo ispettivo, pervenga poi a presumere ricavi doppi rispetto al loro stipendio quando le dichiarazioni rese dai terzi circa la sussistenza di lavoro irregolare vengano smentite immediatamente dai diretti interessati in quanto non può ritenersi assolto compiutamente l'onere probatorio circa la fondatezza della pretesa invocata. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 7557/04/2016, depositata il 29/11/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Fortunato

Accertamento, liquidazione e controlli – Soggetto contribuente - Redditi dichiarati – Redditi coniuge – Redditi esenti – Redditi soggetti ritenuta – Somma complessiva – Reddito determinato sinteticamente – Importo inferiore – Onere probatorio contribuente – Compiuto assolvimento - Illegittimità pretesa – Conseguenze

E' illegittima la pretesa invocata nei confronti dell'Amministrazione nei confronti di un contribuente che abbia provato di avere conseguito nell'anno d'imposta tra redditi propri dichiarati, redditi dichiarati dal coniuge, redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta un importo superiore rispetto al reddito sintetico determinato dall'ente impositore. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c.; artt. 38, co. 4, e art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III, Sentenza n. 8282/3/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Block, Rel. De Masellis

Accertamento, liquidazione e controlli – Iva - Frode carosello. - Archiviazione in sede penale – Effetti - Elemento di valutazione - Regime probatorio.

L'affermazione in sede di processo penale di regolarità delle operazioni di cessione sia sotto un profilo fiscale che contabile, determina un elemento idoneo ad escludere la fraudolenza della parte ricorrente.

Il Giudice Tributario nell'acquisire atti e verificare i fatti, offerti dalla parte, determina il suo convincimento, in modo autonomo, dando tuttavia rilievo a tutti gli elementi probatori forniti. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 7 d. lgs. n. 546/92, art. 331 c.p.p.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIX, Sentenza n. 8300/19/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Tersigni, Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli – Omessa presentazione della dichiarazione fiscale. - Presunzione ai fini della pretesa impositiva ed obbligo di contraddittorio - Non sussiste.

Nell'ipotesi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'accertamento elevato a seguito a contestazioni derivante da movimentazioni finanziarie, costituisce elemento sufficiente, senza necessità di contraddittorio preventivo. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 32 d.P.R. n. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5228/12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX, Sentenza n. 8306/39/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Taddei, Rel. Terranova

Accertamento, liquidazione e controlli – Attribuzione di reddito di partecipazione al socio in presenza di movimentazioni finanziarie societarie non giustificate - Ristretta base azionaria e direzione gestionale - Legittimità della pretesa tributaria.

La presenza di operazioni di versamento e prelievo bancario all'interno di società, gestita in via diretta dal socio amministratore, giustifica la presunzione di utili occulti, in mancanza di precise eccezioni sulla natura delle operazioni. La presenza di un giudizio penale, nel quale è contestata violazione conseguente e l'assenza di elementi contrari a difesa, ne legittimano ulteriormente la pretesa tributaria. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 32 d.P.R. n. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13818/2014 .

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III, Sentenza n. 8322/3/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Block, Rel. De Masellis

Accertamento, liquidazione e controlli – Valutazione di maggior corrispettivo e sua motivazione - Esistenza di scrittura privata antecedente - Omessa registrazione dell'atto - Irrilevanza.

La contestazione del valore di stima all'avviso di rettifica e liquidazione, sulla base di maggiore accertamento, deve riferirsi a criteri ed elementi ben specificati. La presenza di un documento antecedente all'atto notarile, non registrato al momento della sottoscrizione non è di per sé, prova sufficiente, in quanto non richiamata neanche nella compravendita immobiliare. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 52 d.P.R. 131/86;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2515/13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 9860/1/16, depositata il 30/12/2016 – Pres. Oddi, Relatore Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Srl – Capacità economica dei soci - Contraddittorio superficiale e incompleto – Illegittimità dell'avviso.

È illegittimo l'accertamento basato sugli studi di settore se il contraddittorio dell'Ufficio avviene in maniera superficiale e incompleta e la società riesce a dimostrare la capacità economica dei soci, costretti a vendere beni immobili per far fronte alle reali perdite della contribuente. Il contraddittorio preventivo, «elemento essenziale per l'accertamento in base agli studi», non è stato completato con la conseguente nullità dell'atto impositivo. L'instaurazione di un corretto contraddittorio comporta effetti favorevoli non solo per i contribuenti ma anche per la stessa Amministrazione, che potrebbe migliorare qualitativamente gli accertamenti, riducendo la possibilità di contenzioso e consentendo più immediate entrate per l'erario. (E.S.)

Riferimenti normativi: Cost. art. n. 24, 97;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19667/2014.

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 582/10/16, depositata il 2/2/2016 - Pres. Bernardo, Rel. Flamini

Accise, dazi e diritti doganali – Contabilizzazione a posteriori – Legittimo affidamento - Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste.

Per applicare l'esenzione prevista dall'art. 220, co. 2, lett. b), del Reg. CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario), che preclude la contabilizzazione a posteriori dell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore, è necessario che il contribuente fornisca la prova della sussistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dalla norma, ed in particolare: a) un errore imputabile alle autorità competenti; b) un errore di natura tale da non poter essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, ed in ogni caso determinato da un comportamento attivo delle autorità medesime, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dell'operatore; c) l'osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente". (A.V.)

Riferimenti normativi: Reg. CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario) art.220; Riferimenti giurisprudenziali: Cass., n. 7702/2013; n. 24439/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 2285/10/16, depositata il 22/04/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

Accise, dazi e diritti doganali – Recupero a posteriori dati all'importazione o esportazione – Termine – Decorrenza – Presupposti

In tema di tributi doganali, l'azione di recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, a prescindere dall'esito di condanna o assolutorio del giudizio, purché sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la notizia criminis, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 14016/2012 e 5384/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 3767/40/16, depositata il 14/06/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

Accise, dazi e diritti doganali - Dazi doganali – Commissione di acquisto – Pagata al fornitore della merce – Inclusione nella base imponibile – Sussiste

L'importazione delle merci nel territorio italiano proveniente da paesi extracomunitari è regolata da regolamenti istitutivi redatti dal Consiglio Europeo e con riferimento al caso esaminato dal Regolamento CE n. 2913/92, che, all'art. 32, regola le importazioni e chiarisce che la commissione di acquisto, quale elemento che rappresenta la somma versata da un importatore al terzo per il servizio da questo fornito al momento dell'acquisto della merce, rappresenta la somma versata dal compratore ad un soggetto terzo rispetto alle parti contraenti ed in tal senso non concorre a formare imponibile in occasione dell'importazione della merce. Nel caso in questione, invece, poiché il soggetto venditore, impresa cinese fornitrice della merce alla ricorrente, non essendo un soggetto terzo, bensì parte contraente nel rapporto contrattuale, il prezzo pagato rientra a pieno a formare titolo imponibile ai fini dei diritti doganali. (A.P.)

Riferimenti normativi: Reg. CEE n. 2913/92, art. 32.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 71//21/16, depositata il 14/1/2016 - Pres. Filocamo, Rel. La Terza

Agevolazioni ed esenzioni - Imposta di registro - .Sentenza di acquisto per usucapione - Benefici prima casa – Competono.

Il collegio, in materia di imposta di registro, ha statuito che, in ordine alla sentenza attributiva della proprietà di un immobile per usucapione, i benefici prima casa competono ove la richiesta di goderne sia stata tempestivamente proposta nella domanda di registrazione indipendentemente dal fatto che di essi si faccia menzione nella sentenza che trasferisce il bene. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al DPR n. 131/86;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass,nn.3863 del 18/2/2009 e 2261 del 3/2/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1193/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern

Agevolazioni ed esenzioni – ICI – Residenza anagrafica – Stabile dimora – Aliquota ridotta – Abitazione principale.

Il diritto, ai fini ICI, a fruire dell'aliquota ridotta per abitazione principale è correlato al requisito della residenza anagrafica ed è onere del contribuente dimostrare e documentare particolari situazioni debitamente documentate per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.

La semplice produzione in causa dei riepiloghi dei consumi relativi alle utenze di luce, gas, telefono e TARI non è sufficiente a fornire la prova richiesta dall'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Roma n. 5891/20/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1369/1/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Lasalvia

Agevolazioni ed esenzioni – Agevolazione prima casa – Dimora principale – Nozione e presupposti – Onere della prova.

Ai fini della corretta individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione della norma agevolativa di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, per abitazione principale deve necessariamente intendersi quella nella quale il contribuente dimori abitualmente con il proprio nucleo familiare. Il contribuente, inoltre, qualora non sia assistito dalla presunzione derivante dalla residenza anagrafica, deve provare in maniera rigorosa che l'abitazione di fatto coincida con quella abituale. E tale prova non può essere raggiunta con la sola allegazione dei bollettini per le utenze domestiche posto che l'intestazione delle utenze, la soggezione alla Tarsu ecc., sono proprie anche delle residenze secondarie. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 8 d.lgs. n. 504/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 14389/2010 e Cass. n. 12050/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 1503/29/16, depositata il 24/03/2016 - Pres. e Rel. Pannullo

Agevolazioni ed esenzioni – ICI – Immobile di ente religioso – Utilizzazione a casa per ferie o a casa di riposo – Esenzione – Non sussiste.

In tema di ICI, deve essere escluso dall'esenzione un fabbricato nel quale un ente religioso svolga un'attività a dimensione imprenditoriale, anche se non prevalente, essendo la l'esenzione stabilita dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 504/1992 prevista in via generale solo per gli immobili

direttamente ed in via esclusiva destinati allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e alla educazione cristiana. L'utilizzazione degli immobili a casa per ferie o a casa di riposo per anziani, richiedendo corrispettivi inferiori ai canoni di mercato per immobili aventi le stesse caratteristiche, conferma la destinazione del cespite all'attività commerciale, avente comunque scopo di lucro, non rilevando in proposito le finalità assistenziali perseguite dall'ente ecclesiastico. (G.G.)

Riferimenti normativi: d. lgs. 504/1992, art. 7, co. 1, lett. i);

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., nn. 14225/2015; 5062/2015; 5041/2015..

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 1524/9/16, depositata il 25/03/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Agevolazioni ed esenzioni – ICI – Abitazione principale – Luogo diverso dalla residenza anagrafica – Possibilità – Sussiste – Onere della prova a carico del contribuente.

In tema di ICI, l'abitazione principale si intende coincidente con la residenza anagrafica, salvo la prova contraria a carico del contribuente di dimostrare di aver stabilito la propria dimora abituale in un luogo diverso da quello in cui ha fissato la residenza anagrafica. La coincidenza tra la residenza anagrafica e quella effettiva costituisce solo una presunzione semplice, come tale superabile mediante idonea prova contraria. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8, co. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 12050/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 2139/28/16, depositata il 15/04/2016 – Pres. Oddi, Rel. Casalena.

Agevolazioni ed esenzioni – Registro – Onere probatorio.

In tema di agevolazione fiscale prevista dall'art. 5 L. n. 168 del 1982 per i trasferimenti di immobili compresi nei piani di recupero di cui all'art. 27 L. 457 del 1978, è il contribuente che invoca l'esenzione ad essere gravato dell'onere probatorio teso a dimostrare la sussistenza dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, cui l'esenzione è subordinata.

Trattandosi di recupero del patrimonio non soltanto edilizio ma anche urbanistico, possono fruire della norma agevolativa di cui all'art. 5 L. 168 del 1982 le cessioni non solo delle costruzioni già realizzate ma anche di aree non edificate, purché comprese all'interno di una zona degradata, interessata da un piano di recupero. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 5 L. n. 168 del 1982 e art. 27 L. 457 del 1978;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 722/2015; Cons. Stato n. 96/1996 e n. 181/96; Tar Marche n. 98/2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 2141/10/16, depositata il 15/04/2016– Pres. Tafuro, Rel. Flamini.

Agevolazioni ed esenzioni - TARSU - Giudicati esterni vincolanti - Onere della prova.

In caso di identità delle situazioni di fatto e del quadro normativo sotteso ai diversi giudizi, costituiscono giudicati esterni vincolanti le sentenze passate in giudicato intervenute tra gli stessi soggetti. In materia di esenzione dalla TARSU ex art. 62, comma 3, D. Lgs. n. 507 del 1993, la denuncia originaria fornita all'amministrazione comunale dei dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, deve ritenersi idonea a superare la presunzione legale ex art. 62, comma 1, D. Lgs. n. 507 del 1993. I contenuti di detta dichiarazione – che non ha valore probatorio assoluto – possono essere

disattesi dall'Amministrazione soltanto sulla base di elementi acquisiti a mezzo attività di controllo effettuata ai sensi dell'art. 71, comma 1, D. Lgs. n. 507 del 1993. L'avvenuto conferimento dei rifiuti a terzi per il loro smaltimento costituisce invece ulteriore riprova a favore del contribuente. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 62, commi 1,2 e 3 e art. 71, comma 1, D. Lgs. n. 507 del 1993;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. C.T.R. Lazio n. 453/14/11; n. 4233/6/15; 2140/10/16; C.T.P. 286/21/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2219/6/16, depositata il 20/04/2016 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Agevolazioni ed esenzioni - Registro, ipotecarie e catastali - Acquisto prima casa – Trasferimento residenza entro 18 mesi – Sussistenza del luogo di svolgimento di attività requisito alternativo a quello della residenza – Agevolazione – Spetta.

L'articolo 1, nota 2 bis della tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, subordina il godimento dell'agevolazione "prima casa" alla ricorrenza di precisi collegamenti territoriali tra l'acquirente ed il comune in cui è ubicato l'immobile, prevedendo due distinti criteri: il primo fondato sul trasferimento della residenza, ed il secondo riferito alla sede di lavoro (dell'acquirente o del suo datore di lavoro).

Da tanto logicamente consegue che l'impegno di trasferire la residenza, assunto in seno all'atto dall'acquirente, e la sanzione di decadenza dal beneficio in caso di inadempimento, riguardano solo l'acquirente che invochi l'omologo criterio territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro (diversamente opinando, infatti, tale secondo criterio territoriale non avrebbe alcun senso esaurendone il primo l'ambito di rilevanza). (M.A.P.)

Riferimenti normativi: Art. 1, nota 2 bis della tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986;

Riferimenti giurisprudenziali: conf. Cass. nn. 21282/2013 e 26740/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2249/21/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Messineo, Rel. La Terza

Agevolazioni ed esenzioni – Imposta di registro - Agevolazione "prima casa" – Mancato trasferimento della residenza - Ritardo del Comune – Rileva – Agevolazione - Spetta.

L'agevolazione "prima casa" spetta a chi risiede nel Comune ove è ubicata l'abitazione oggetto di acquisto. Nel caso in cui, nel contratto di compravendita, l'acquirente abbia richiesto tale agevolazione con l'impegno di trasferire la propria residenza nel luogo ove è situato l'immobile, tale impegno deve essere assolto entro 18 mesi a pena di decadenza. Tuttavia il contribuente può comunque fruire dell'agevolazione qualora il trasferimento non avvenga per cause a lui non imputabili né prevedibili e tale è il ritardo con cui il Comune provvede all'emanazione del provvedimento del cambio di residenza, tempestivamente richiesto. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n 131 del 1986, art.1 nota II-bis Tariffa;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 13177/2014.

Comm. trib. Lazio, sez.I – Sentenza n. 2576/1/16, depositata il 03/05/2016 – Pres. Oddi, Rel. Tozzi
Agevolazioni ed esenzioni - ICI - Aliquota agevolata prima casa - Requisiti - Residenza nell'immobile - Comunicazione per l'ottenimento dell'agevolazione - Omissione – Non spetta..

Non ha diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata ICI per abitazione principale il contribuente che, per contrastare l'accertamento della maggiore imposta, non ha fornito sufficienti prove a sostegno delle proprie ragioni, né adducendo valida argomentazione né producendo idonea documentazione, dimostrando la propria residenza nell'immobile e mancando di inviare al Comune l'apposita comunicazione intesa all'ottenimento delle agevolazioni ICI per la prima casa. (M.L.P.)

Riferimenti normativi: art. 8, D.lgs n. 504/1992; art 1; art.43 cc; art.2697 cc.

Riferimenti giurisprudenziali: ex multis: Cass.Civ.10.03.2000, n.2814; Cass.Civ.8/11/1989, n. 4705; Cass.Civ.22/07/1955 n.8049; C.T.R. Lazio, Sez. IV, sent n.77 del 30/10/2004; C.T.R. Lazio.

Prassi: AE circ. 15/E/2005, Circ. Min. Interno n. 21/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. IX – Sentenza n. 2586/9/16, depositata il 03/05/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel.Mazzi.

Agevolazioni ed esenzioni - Crediti IRPEG ultradecennali -Ritardato rimborso - Maggiori interessi - Diniego - Legittimità

Gli interessi su crediti IRPEG ultradecennali devono essere calcolati con le modalità di cui alla legge n.244/2007, art. 1, commi 139 e 140, con decorrenza dal 1.1.2008 in quanto questa, per la individuazione dei “ semestri interi” sulla cui base determinare gli interessi, ha fissato, come termine finale per l’applicazione dell’art. 44 DPR 602/73, il 31.12.2007, in relazione alla relativa data iniziale da considerare per il computo dei detti semestri.

Pertanto occorre stabilire la somma complessivamente spettante al contribuente per capitale ed interessi al 31.12.2007 calcolata semestralmente ai sensi dell’art. 44, DPR 602/73 in tal senso avendo il legislatore inteso limitare temporalmente il nuovo criterio di calcolo basato sugli interessi giornalieri piuttosto che su “ognuno dei semestri interi escluso il primo” di cui alla disciplina ex art.602/1973.

Nel caso di specie, non essendo maturato al 31.12.2007 l’ultimo semestre, gli interessi relativi a tale periodo, in quanto inferiori al semestre, non potevano essere presi in considerazione.

Il giudice d’appello ha statuito che l’art. 1, commi 139 e 140 della Legge n. 244/2007 non costituisce infatti norma speciale e derogatoria rispetto a quella generale di cui all’art.44 DPR n. 602/73 anche con riguardo all’importo complessivo degli interessi al 31.12.2007, su cui applicare dal 1.1.2008 la nuova disciplina. Non sussiste alcuna inconciliabilità logica né giuridica fra le due disposizioni che hanno efficacia per periodi temporali diversi. (M.L.P.)

Riferimenti normativi: art. 44 d.P.R. n.602/2007, art. 1 commi 139 e 140 l. n. 244/2007;

Prassi: parere della Direzione Centrale Normativa Servizi al Contribuente del 16.9.2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 3199/40/16, depositata il 20/05/2016 – Pres. Lentini, Rel. Pennacchia.

Agevolazioni ed esenzioni – TARSU - Onere della prova.

L’art. 62, comma 1, D. Lgs. n. 507 del 1993 – in virtù del quale l’imposizione è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite – prevede una presunzione legale, superabile solo a mezzo prova contraria tesa a dimostrare la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso che non comporti la produzione di rifiuti e/o la produzione di rifiuti speciali, di cui ai successivi commi 2 e 3. Nel caso di specie, stante la dimostrazione da parte del contribuente che la parte ove si svolge l’attività produce rifiuti speciali, come tali non soggetti a TARSU ex art. 62, co. 3, D. Lgs. n. 507/1993, non è esigibile quanto richiesto dal Comune. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 62, commi 1,2 e 3, D. Lgs. n. 507 del 1993;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 23390/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3216/9/16, depositata il 07/04/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Moliterni

Agevolazioni ed esenzioni – Contributo unificato – Natura previdenziale ricorso al TAR in materia di sostegno scolastico a favore disabile.

Poiché il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, il ricorso giurisdizionale avente ad oggetto la richiesta di un insegnante di sostegno al figlio

portatore di disabilità/diversità rientra in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ex art. 10 L. n. 533/1973 e come tale è esente dal pagamento del contributo unificato. E ciò a prescindere dal successivo riconoscimento ex art. 17, comma 8 bis, D.L. 104/2013 convertito in L. n. 128/2013 che ne individua l'esenzione anche ai sensi dell'art. 12 della L. n. 104/1992. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 10 L. n. 533/1973; art. 17, comma 8 bis, D.L. 104/2013 convertito in L. n. 128/2013 ai sensi dell'art. 12 della L. n. 104/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. SS.UU. n. 25011/2014; C.T.R. Lazio n. 3218/9/2016; 3219/9/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 3339/29/16, depositata il 26/05/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Giorgianni

Agevolazioni ed esenzioni - TARSU - Esenzione – Esistenza condizioni – Onere del contribuente - Sussiste

In materia Tarsu, ai sensi dell'art. 62 d.lgs. 507/1993 l'esonero dal pagamento per le aree occupate o detenute ai fini della produzione di rifiuti speciali può essere riconosciuto solo alla duplice affermazione che in tali aree si formino rifiuti speciali e che, allo smaltimento degli stessi, provveda, a proprie spese, il loro produttore. L'onere della prova della sussistenza delle citate condizioni spetta al contribuente. (G.PI.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 774/2011

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza - 3359/28/16, depositata il 26/05/2016 - Pres. Block, Rel. Casalena

Agevolazioni ed esenzioni – I.C.I. - Agevolazione - Omessa dichiarazione del contribuente - Applicazione in sede giudiziaria - Sussiste.

Ove la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla agevolazione tributaria sia incontestata dall'esame degli atti, l'omessa dichiarazione ICI assurge a mera violazione formale, in considerazione del fatto che occorre analizzare la fattispecie nella sua complessiva portata, anche in omaggio ai principi del contraddittorio procedimentale, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria. (M.A.P.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3657/9/2016, depositata il 10/06/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Moliterni

Agevolazioni ed esenzioni – Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione - Agevolazioni “prima casa” trasferimento lavorativo – Causa di forza maggiore – Non sussiste – Decadenza dall'agevolazione – Consegue.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione “prima casa” la causa di forza maggiore non può essere invocata se non si è verificato ed è sopravvenuto un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, e quindi un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata. Nel caso di specie, invece, il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro 18 mesi dall'acquisto, ai fini dell'agevolazione de qua, derivava unicamente dal fatto che la casa per il cui acquisto era stato chiesto il beneficio fiscale era stata rivenduta per intervenuto trasferimento lavorativo. In tale ipotesi la circostanza del trasferimento di lavoro costituisce “esclusivamente un fenomeno soggettivo di trasferimento dell'attività lavorativa” quale non costituente causa di forza maggiore. (M.GA.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, Tariffa – Prima Parte, art. 1;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 2616/2016; 20042/2015; 11614/2013; 17597/2012;

6905/2011; 5570/2011; 24926/2009. *Contra* Cass. n. 17422/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3818/1/16, depositata il 15.06.2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Tozzi

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni – Maggiore imposta – Decadenza agevolazioni Prima Casa – Forza maggiore.

La causa di forza maggiore può essere invocata a giustificazione dell'omessa obbligazione tributaria, solo laddove sia riscontrabile l'assoluta impossibilità, e non la semplice difficoltà, di porre in essere il comportamento omesso. Nemmeno può rappresentare un evento sopravvenuto e non prevedibile, qualificabile come impossibilità sopravvenuta della prestazione, una circostanza già esistente e conosciuta al momento del godimento dell'agevolazione fiscale. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131 del 26 aprile 1986;

Riferimenti Giurisprudenziali: Conf. Cass. N. 8352/2015.

Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez. VI – Sentenza n. 4267/6/2016, depositata il 28/06/ 2016 – Pres. Panzini, Rel. Maffei

Agevolazioni ed esenzioni – Aiuti di Stato – Decisioni della Commissione europea – Giudici nazionali – Vincolatività

In tema di aiuti di Stato, la decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015, nella quale è stato stabilito che l'Italia, mediante la sospensione ed il differimento delle imposte e dei contributi da parte delle imprese situate in Abruzzo, successivamente al sisma del 2009, abbia illecitamente erogato aiuti alle imprese locali, risulta pienamente vincolante per i giudici di merito, i quali non possono discostarsi da quanto rilevato ed affermato in sede comunitaria, essendo loro preclusa qualsiasi nuova e diversa valutazione delle stesse questioni di merito già esaminate dalla Commissione europea. (A.T.)

Riferimenti normativi: Trattato UE, artt. 108, 288 e 263;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 15207 e 7319/2012.

Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez. VI – Sentenza n. 4273/6/2016, depositata il 28/6/2016 – Pres. Panzani, Rel. Russo

Agevolazioni ed esenzioni – IRES - IVA - Associazioni sportive dilettantistiche – Agevolazioni fiscali – Attività commerciale – Onere della prova

In tema di associazioni sportive dilettantesche, il riconoscimento dell'agevolazioni fiscali ex art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 148 (ex 111) del D.P.R. 917 del 1986, non costituisce effetto diretto della qualificazione soggettiva dell'ente, ma è condizionato dalla prova che le associazioni svolgano la propria attività senza fini di lucro, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di agevolazione. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 4, d.P.R. n. 917/1986, art. 148;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 8623/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 4482/4/16, depositata il 13/07/2016 - Pres. Taglienti, Rel. Rotondo

Agevolazioni ed esenzioni - Registro – Avviso di liquidazione – Agevolazioni fiscali per acquisto prima casa – Malattia – Causa di forza maggiore – Decadenza – Esclusione.

I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa permangono in ragione della causa di forza maggiore che va ravvisata nelle condizioni di salute dell'acquirente ritenute oggettivamente ostative del trasferimento di residenza nel termine fissato dei diciotto mesi dall'acquisto per l'aggravarsi della malattia di quest'ultimo. La condizione di salute non può, tuttavia, costituire tout court causa

escludente di carattere generale ed assoluto, ma essa impone che la valutazione del giudice di merito sia effettuata di volta in volta, stante la specificità del caso concreto. A tal riguardo deve osservarsi come abbia, comunque, anche importanza la circostanza per la quale possa, poi, rilevarsi la condizione legale per il conseguimento del beneficio a proprio titolo, poiché l'altro coniuge ha tempestivamente eletto la propria residenza nell'immobile de quo. (M.GA.)

Riferimenti normativi: d.l. 12/1985, conv. in l. 118/1985, art. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. Sent. n. 797/2000 e Sent. n. 19247/2014; Contra Cass. n. 22002/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 4599/39/16, depositata il 18/07/2016 - Pres. Taddei, Rel. Attanasio

Agevolazione ed esenzioni – Associazioni sportive dilettantistiche – Condizioni – Onere della prova – Grava sul contribuente.

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall'art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo e nello statuto. E' onere del contribuente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione dal carico fiscale. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/1986, art.148; cc., art. 2697.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 4872/2015; Cass., n. 21875/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4954/40/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. e Rel. Lentini

Agevolazioni ed esenzioni – Registro - Agevolazione “prima casa” – Acquirente italiano emigrato all'estero dopo atto di acquisto – Spazio temporale emigrazione non previsto dalla legge – Applicazione principio uguaglianza formale e sostanziale

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro “prima casa”, la legge prevede, tra le altre ipotesi, che se l'acquirente è cittadino italiano emigrato all'estero, l'immobile deve essere acquistato come prima casa sul territorio italiano. La legge non prescrive lo spazio temporale in cui l'emigrazione deve verificarsi (prima o dopo l'atto di acquisto). Pertanto, in mancanza di una specificazione al riguardo, si può invocare il principio di uguaglianza formale e sostanziale dell'art. 3 della Costituzione che, nel caso di specie, non consente un trattamento peggiore rispetto al caso del cittadino che stabilmente vive all'estero e che decide di acquistare un immobile in Italia. Se così non fosse si incorrerebbe in un'ipotesi assimilabile alla fattispecie elaborata dalla giurisprudenza comunitaria (oltretutto dalla giurisprudenza costituzionale) di cd. “discriminazione alla rovescia”, che confligge con il principio della libertà di circolazione nell'ambito dell'Unione europea. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa; art. 3 Cost.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4972/10/16, depositata il 02/08/2016 – Pres. Tafuro, Rel. Tafuro

Agevolazioni ed esenzioni –ICI – Accertamento – Coabitazione in pluralità di immobili in proprietà – Diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione per abitazione principale ICI sull'intero complesso immobiliare – Sussiste.

Il beneficio dell'applicazione dell'aliquota agevolata e quello della detrazione ICI per abitazione principale devono essere riconosciuti non solo per l'immobile presso il quale il contribuente abbia fissato la propria residenza anagrafica ma anche per le altre unità immobiliari possedute in

comproprietà e utilizzate congiuntamente come propria dimora principale ancorché in coabitazione con altri soggetti. (Nel caso di specie otto unità immobiliari risultavano possedute in comproprietà con altri soggetti, ciascuno dei quali aveva fissato la propria residenza anagrafica in una delle dette unità tuttavia condividendo e convivendo all'interno dell'intero complesso immobiliare che si presentava come una "comune" abitata da otto nuclei familiari). (G.P.)

Riferimenti normative: D.Lgs. 504/1992, artt. 6, comma 2 e art. 8, comma 2.

Comm. trib. reg. Lazio, sez..XIII – Sentenza n. 5028/13/16, depositata l'1/9/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fantini

Agevolazioni ed esenzioni – Benefici prima casa - Applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine - Proprietà di altro immobile nel medesimo Comune – Non spetta.

Il collegio ha statuito, confermando la decisione dei giudici di prime cure, che, in materia di agevolazioni fiscali, l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine per acquisto agevolato "prima casa" non è legittima quando sono insussistenti le condizioni di cui all'art. 1 della tariffa prima parte allegata al DPR n.131/86 (art.15 e seguenti del DPR n.601/73). (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 1 della tariffa prima parte allegata al DPR n.131/86;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.2278/16.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XIII - Sentenza n. 5034/13/16, depositata l'1/9/16 - Pres. Pannullo, Rel Tozzi

Agevolazioni ed esenzioni – Trasferimento della quota di proprietà al coniuge in sede di omologazione della separazione consensuale – Beneficio prima casa – Spetta.

Il collegio ha statuito che, ove in sede di omologazione della separazione consensuale, viene trasferita la propria quota di proprietà dell'abitazione principale al coniuge, il momento dell'accordo costituisce la data certa dalla quale chi cede può essere considerato non più proprietario ai fini del l'ottenimento dell'agevolazione prima casa nel caso di suo nuovo acquisto. (V.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15780/12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 5183/28/16, depositata il 13/9/2016 – Pres. Oddi, Rel. Diotallevi

Agevolazioni ed esenzioni - ICI – Immobili rurali

In tema di riconoscimento del requisito di "ruralità" di un immobile ai fini dell'esenzione ICI, le variazioni annotate negli atti catastali, a seguito della domanda di variazione della categoria catastale presentata ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis, D.L. del 13/05/2011 n. 70 convertito con la L. n. 106 del 2011, hanno valore retroattivo, producendo gli effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 7, comma 2 bis, D.L. del 13/05/2011 n. 70, convertito con L. n.106 del 2011; art. 13, comma 14 bis, D.L. del 06/12/2011 n. 201, convertito con L. n. 214 del 2011; art. 2, comma 5 ter, D.L. del 31/08/2013 n. 102, convertito con L. n. 124 del 2013; art 9,D.L. n. 577 del 1993.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. SS.UU. Cass. n. 18565 del 21/09/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 5193/3/16, depositata il 13/9/2016 – Pres. De Santi, Rel. De Masellis.

Agevolazioni ed esenzioni - Avviso di liquidazione - Imposta di registro – Benefici prima casa - Decadenza.

Ai fini del beneficio fiscale connesso all'acquisto della "prima casa", il trasferimento della residenza nell'immobile, nei 18 mesi successivi all'acquisto, costituisce un obbligo escluso solo dalla sussistenza di cause esimenti quali la forza maggiore, intesa come evento ostativo inevitabile ed imprevedibile. Tale non può intendersi la DIA presentata dal venditore antecedentemente all'acquisto e nota all'acquirente.

L'acquirente che, per l'acquisto della "prima casa", intenda avvalersi della condizione alternativa al suddetto trasferimento – costituita dallo svolgimento di una attività lavorativa nel comune ove è ubicato l'immobile, diverso da quello di residenza – ai fini della spettanza dei benefici deve esplicitarla in sede di stipula dell'atto di acquisto. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 1, nota II-Bis, primo comma, lett. a) della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 26/4/1986;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 8355 del 27/4/2016; n. 8351 del 2016; n. 2266 del 2014; n. 1530 del 2012; n. 1173 del 2008; n. 10151 del 2002; n. 10027 del 2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 5202/13/16, depositata il 14/9/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Guerra.

Agevolazioni ed esenzioni – ICI – Prova contraria

Ai fini dell'agevolazione ICI prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale si intende per tale quella di residenza anagrafica. Nonostante vi sia una equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica è ammessa la prova contraria, per cui il contribuente ha la facoltà di provare – per fruire della predetta agevolazione – di aver fissato la propria abitazione principale (dimora) in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 8, comma 2, art. 11, D. Lgs. n. 504 del 1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 13151 del 28/5/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5370/22/16, depositata il 21/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano

Agevolazioni ed esenzioni – Acquisti per formazione piccola proprietà contadina – Mancanza di certificazione necessaria – Decorrenza termine triennale – Ritardo della PA nel rilascio – Decadenza agevolazione – Ascrivibilità al contribuente – Esclusione

Non è possibile far discendere la decadenza dalla agevolazione di cui alla legge n. 604/1954, in favore degli acquisti posti in essere per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, nelle ipotesi in cui la parte acquirente abbia richiesto tempestivamente il rilascio della certificazione (iscrizione alla gestione INPS e attestazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale) ed abbia altresì operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguirla in tempo utile, se il mancato ottenimento della quale nel termine triennale previsto dalla norma sia esclusivamente dipeso dall'inerzia dell'ente abilitato al rilascio. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. 604/1954;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 8052/2013 e 9159/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 5676/9/2016, depositata il 30/9/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

Agevolazioni ed esenzioni - Registro – Acquisto prima casa – Assenza dei requisiti per agevolazione – Maggiore imposta – Responsabilità solidale del venditore – Sussiste.

In tema di imposta di registro relativa a trasferimento di immobili il venditore, quale parte contraente, è tenuto in solido con l'acquirente ai sensi del d.P.R. n. 131/1986, art. 57, primo comma. Ove l'acquirente richieda il trattamento di favore relativo alla prima casa, e successivamente risulti che i

requisiti per l'accoglimento della domanda sono insussistenti, si applica il regime ordinario di imposta. Non si tratta quindi di maggiorazione di imposta dovuta a colpa esclusiva di un contraente, bensì di mancata concessione di un beneficio che andava a favore non solo dell'acquirente, ma anche dell'alienante obbligato in solido, con esclusione della applicabilità dello stesso art. 57, comma 4 invocato dal ricorrente. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86, art. 57;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 24576/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 6765/1/2016, depositata il 9/11/2016 - Pres. Oddi, Rel. Molino

Agevolazioni ed esenzioni - ICI – Agevolazione per abitazione principale – Risultanze anagrafiche – Valenza presuntiva

In tema di agevolazione ICI l'abitazione principale che viene in rilievo coincide con quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, fissando il dato della residenza anagrafica una presunzione relativa, salva prova contraria, che l'Ente impositore può fornire per dimostrare che, nonostante il dato anagrafico, l'unità immobiliare non sia adibita a dimora abituale, all'uopo valorizzando, come nel caso di specie, alcune circostanze fattuali, ossia che la sede lavorativa dei contribuenti è sita in altra località, nella quale costoro sono intestatari di altra abitazione ove risulta risiedere la figlia, che il medico di famiglia risulta essere in tale altra località, che da accertamenti compiuti dalla polizia municipale la presenza è limitata ai fine settimana e che i consumi per le utenze domestiche sono ridotti e non compatibili con l'utilizzo dell'immobile quale "prima casa" (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 39;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 16797/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI – Sentenza n. 6796/11/2016, depositata il 10/11/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Cofano

Agevolazioni ed esenzioni - ICI – Agevolazione per abitazione principale – Utilizzo di più unità catastali – Sussiste – Condizioni.

Il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo alla applicazione per tutte dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale qualora il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92, art. 8;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 25902/2008 e n. 15198/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6950/16, depositata il 10/10/2016 – Pres. Tafuro, Relatore De Leoni

Agevolazioni ed esenzioni – Prima casa – Proprietà monolocale - Decadenza – Non sussiste.

Il contribuente conserva le agevolazioni fiscali sulla prima casa se risulta titolare di un monolocale. Le dimensioni ridotte rendono l'unità immobiliare inadatta ad accogliere il nucleo familiare composto da quattro persone. (E.S)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/86, art. 1;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 100/2010, 11564/2006, 17938/2003, 10935/2003, 6492/2003, 2418/2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 6981/21/2016, depositata il 17/11/2016 - Pres. Messineo, Rel. Brunetti

Agevolazioni ed esenzioni - ICI – Destinazione dell'immobile – Risultanze catastali – Valenza presuntiva

La destinazione catastale può rappresentare uno degli elementi di prova da valutare in concreto per accertare l'utilizzazione effettiva di un immobile, ai fini dell'applicazione dell'ICI, ma non determina una presunzione de jure e, conseguentemente, nel calcolare l'imposta occorre tenere presente l'utilizzazione effettiva ed esclusiva che spetta al contribuente provare (A.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92, art. 5.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 19732/2010

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 7030/39/2016, depositata il 17/11/2016 - Pres. Taddei, Rel. Attanasio

Agevolazioni ed esenzioni - ICI – Esenzione – Condizioni

L'esenzione da ICI prevista dall'art. 7, primo comma, lett. i), del d.lgs. n. 504/92 è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento delle attività ivi menzionate da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (ai sensi dell'art. 87, primo comma, lett. c), del TUIR) e di un requisito oggettivo rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altra attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92, art. 7, co. 1, lett. i);

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 14226/2015.

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. I, Sentenza n. 137/1/16, depositata il 22/03/2016 – Pres. Di Stasi, Rel. Colarieti

Agevolazioni ed esenzioni - Credito di imposta per investimenti per la digitalizzazione delle sale cinematografiche – Mancata indicazione nel quadro RU – Successiva dichiarazione integrativa - Sufficienza – Cartella di pagamento – Illegittimità.

È illegittima la cartella di pagamento emessa a seguito del disconoscimento del credito d'imposta concesso dal MIBAC ai sensi del D.M. 21 gennaio 2010 (Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) in quanto non indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, irregolarità però corretta con successiva dichiarazione integrativa e costituendo inoltre mero errore formale. (S.G.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12166/2014; n. 20415/14.

CATASTO

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 77/35/16, depositata il 14/1/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Toffoli

Catasto - Riclassamento – Attribuzione rendita catastale con procedura Docfa – Inammissibilità.

Il collegio ha ritenuto irrilevante l'attribuzione della rendita catastale con procedura Docfa nel corso del riclassamento di immobili ai sensi dell'art. 1, co. 335, legge n. 311/2004. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 1, co. 335, l. 311/04.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 732/6/16, depositata il 12/02/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Colaiuda.

Catasto - Accertamento catastale – Obbligo visita immobile.

Reso operativo col D.L. n. 853 del 1984, come convertito dalla L. n. 17 del 1985, il programma di automazione del catasto edilizio urbano (art. 4, comma 20), prevedeva la formulazione di un'apposita scheda contenente, per le unità di nuova costruzione, "dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche" (comma 21); mentre, per gli immobili interessati da "rilevanti variazioni a carattere permanente del contesto socio-urbanistico dei centri urbani" (in assenza però di modifiche edilizie), la revisione del classamento venne "disposta attraverso procedimenti automatizzati" con facoltà per l'Amministrazione di richiedere ai contribuente elementi e dati ritenuti necessari (comma 22). Non pare consentito trasformare tale facoltà (in realtà potere-dovere) in obbligo di previa visita di sopralluogo, addirittura di più pregnante contenuto, ritenuto che gli elementi e dati sono stati forniti dal contribuente con il procedimento Docfa.

Ne consegue che la revisione delle rendite catastali urbane, in assenza di variazioni edilizie, è regolata dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, e, ricorrendone i presupposti (ripartizione del territorio comunale in microzone) dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; essa, proprio per l'assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa visita sopralluogo dell'ufficio e non è condizionata ad alcun contraddittorio endoprocedimentale. (A.B.)

Riferimenti normativi: art. 4, commi 20, 21 e 22, D.L. n. 853 del 1984, conv. L. n. 17 del 1985; art. 3, comma 58, L. n. 662 del 1996; art. 1, comma 335 L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1360/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni

Catasto - Rideterminazione rendita catastale – Atto di classamento – Obbligo di motivazione – Stima diretta – Conoscibilità delle ragioni – Sussiste.

La motivazione dell'atto di classamento, ai fini della sua legittimità, deve individuare tutti gli elementi previsti dalla legge, quali i dati catastali dell'immobile attenzionato dalla verifica, l'ubicazione e la classificazione dello stesso, la rendita catastale, il possessore del bene e la motivazione sottesa alla modifica/rettifica del classamento proposto dal contribuente, trattandosi, invero, di un atto discrezionale. Nel caso in cui l'Ufficio applichi il metodo della stima diretta, ai fini della motivazione dell'atto di classamento, esso ne costituisce il fondamento motivazionale ed è conoscibile dalla parte poiché esso è posto in essere mediante un procedimento "a struttura fortemente partecipativa". (V.G.)

Riferimenti normativi: artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000, art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004; art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 1060/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1424/6/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. Panzani, Rel. Maffei

Catasto - Atto di classamento – Nuova rendita catastale – Motivazione apparente dell’atto – Sopralluogo – Rilevanza – Non sussiste.

La revisione delle rendite catastali urbane, quando non sia la diretta conseguenza di variazioni edilizie, non richiede la previa “visita per sopralluogo”, non essendo condizionata e legata ad alcun preventivo contraddittorio endo-procedimentale. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 1, comma 335, legge n. 311/2004;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 21923/2012 e Cass. n. 22313/2010

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI – Ordinanza n. 1471/11/16, depositata il 16/12/2016 – Pres. Sorrentino, Rel. Prosperi

Catasto - Accertamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 – Incompatibilità con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione – Trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale – Consegue.

Sussiste la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, con riguardo alle censure dell’appellante, inerenti, in particolare, all’erronea e strumentale applicazione del criterio di "estimo comparativo", alla disapplicazione del D.M. n. 701/94, del d.P.R. n. 1142/49 e al generale travisamento del fatto nella definizione delle microzone comunali. (V.D.)

Riferimenti normativi: artt. 3, 53 e 97 della Costituzione; art. 1, comma 335, L. 311/2004;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21923 del 2012; Cass. n. 21176 del 2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 2115//29/16, depositata il 13/4/2016 - Pres. e Rel. Pannullo

Catasto – Procedura Docfa – Termine annuale – Natura ordinatoria.

Il termine per la variazione catastale in base alla procedura Docfa, da effettuarsi nel rispetto del limite annuale, è da qualificarsi non perentorio non essendo previsto a pena di decadenza secondo la normativa regolamentare del d.m. n. 701/94 in tema di classamento di fabbricati a seguito di proposta di rendita da parte del contribuente titolare di diritti reali sugli immobili. (V.D.)

Riferimenti normativi: art.1 del d.m. n. 701/94;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 6411 del 19/3/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2236/21/16, depositata il 21/4/2016 – Pres. Filocamo, Rel. Moliterni

Catasto - Valori OMI – Accertamento valori immobili – Presunzioni semplici – Rideterminazione del valore – Processo impugnazione-merito..

Il giudice, partendo dal presupposto che i valori OMI rappresentano delle presunzioni semplici, può quantificare l’esatta pretesa tributaria entro i limiti posti dal “petitum” delle parti al fine di ricondurla alla corretta misura costituzionalmente orientata verso l’art. 53 della Cost. Ciò in quanto il processo tributario, come statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 106 dell’8.01.2015, non è annoverabile tra i processi di impugnazione-annullamento ma tra quelli di impugnazione-merito. Pertanto, il giudice può rideterminare il valore degli immobili oggetto di cessione in maniera diversa rispetto sia a quanto reso dalla dichiarazione del contribuente che da quanto risultante dall’accertamento dell’Amministrazione finanziaria. (M.V.)

Riferimenti normativi: art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 106/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2242/21/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Giorgianni

Catasto – Procedura DOCFA – Determinazione dell’ufficio della rendita definitiva – Termine perentorio – Non sussiste – Atto iniziale della procedura – Indice di capacità contributiva del cittadino – Sussiste.

Catasto – Procedura DOCFA – Giudizio tecnico dell’ufficio in motivazione – Presupposto di attendibilità – Sussiste.

Nell’ambito della procedura “DOCFA” che consente al dichiarante, titolare di diritti reali su un bene, di proporre la rendita catastale, il termine di dodici mesi, assegnato all’Ufficio per la determinazione della rendita catastale definitiva, non ha natura perentoria, bensì meramente ordinatoria. Infatti, tale determinazione costituisce modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto. Ne consegue, pertanto, che l’atto iniziale del procedimento in oggetto e le rendite così prodotte devono essere idonee a costituire indice di capacità contributiva del cittadino.

L’atto di classamento, derivante dalla procedura “DOCFA”, rinviene il suo presupposto in una stima diretta operata dall’ufficio, consistente in un giudizio di natura meramente tecnica sul valore economico dei beni classati, la cui motivazione ne attesta ex se la concreta attendibilità del giudizio. Per tale ragione, l’avviso di classamento costituisce atto conosciuto e facilmente conoscibile per il contribuente, in virtù della natura stessa della procedura “DOCFA”, avente carattere fortemente partecipativo. (G.PI.)

Riferimenti normativi: d.l. 16/1993, art. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 16824/2006, 19379/2008; Cass. nn. 8344/2015, 2268/2014 e 5404/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2877/02/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. Liotta, Rel. Buscema

Catasto – Revisione del classamento di immobile – Obbligo di motivazione dell’avvio di classamento – Sussiste – Specificazione delle ragioni del nuovo classamento – Necessità .

In tema di classamento di immobili, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento non può ritenersi osservato mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Agenzia del Territorio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, dovendosi bensì specificare se il nuovo classamento sia dovuto a trasformazioni subite dall’unità immobiliare in questione, oppure se derivi da una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità medesima. (G.G.)

Riferimenti normativi: art. 7 l. 212/2000;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 2357/2014; Cass. n. 23247/2014; Cass. n. 16643/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3118/38/16, depositata il 19/5/2016 - Pres. Fruscella, Rel. Spagna Musso

Catasto - Revisione del classamento – Applicabilità dell’art. 9 del D.P.R. 138/88.

Il collegio in materia di revisione del classamento della unità immobiliari, ai sensi della legge n. 311/04, ha statuito la necessità dell’applicazione del nucleo disciplinare originario dell’art. 9 del d.P.R. 138/88, assicurando, tra l’altro, il rispetto della legge n. 662/96, la quale impone che, ai fini dell’attribuzione della rendita catastale per le unità appartenenti alle varie categorie ordinarie, si tenga conto contemporaneamente “dei caratteri specifici dell’unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita”. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 1, co. 335, legge n. 311/2004; art. 9 d.P.R. n. 138/88; art. 3 co. 154 lett. e) legge n. 662/96;

Riferimenti giurisprudenziali Corte Cassazione n. 3156/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3250/09/16, depositata il 24/05/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

Catasto – Immobile strumentale C/4 – Proprietà contribuente privato - Associazione sportiva – Concessione comodato – Associazione sportiva – Agenzia Territorio - Variazione classamento D/6 - Agenzia Territorio – Soggetto comodatario – Attività lucrativa – Esclusione – Classamento accertato D/6 – Oggettiva illegittimità – Consegue.

E' illegittimo il classamento accertato dall' Agenzia del Territorio per un immobile di categoria C/4 di proprietà di un soggetto privato qualora costui abbia dimostrato che il soggetto al quale è stato concesso in comodato lo destini stabilmente ad un' attività senza fini di lucro. (G.R.)

Riferimenti normativi: art.2697 C.C.; art. 9, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 625.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3407/01/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Lasalvia

Catasto – Classamento successivo a DOCFA – Atto di classamento – Motivazione – Requisiti sufficienti.

L'atto di classamento conseguente alla procedura cd. "DOCFA", con allegata relazione di stima UTE, quando fondata sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione della rendita, deve ritenersi sufficientemente motivata con la sola precisazione di unità immobiliare, canone censuario, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita. Questo perché i fatti su cui si fonda l'atto di classamento devono ritenersi inter partes pacifici, essendo appunto quelli stessi indicati dal contribuente nella procedura DOCFA, cosicché nemmeno è onere dell'ufficio la loro prova. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 8344/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 3557/20/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Picozza, rel. Baldi

Catasto - Accertamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 – Nullità per difetto di motivazione – Sussiste – Motivazione postuma dell'avviso di liquidazione – Illegittimità – Fatto notorio relativo al miglioramento urbanistico della zona interessata dal riclassamento – Inammissibilità.

Devono ritenersi affetti da vizio di motivazione insanabile gli accertamenti catastali emanati dall' Agenzia delle Entrate ai sensi dell' art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 relativamente al Comune di Roma, non potendo tale motivazione né essere integrata dalla spiegazione dettagliata della situazione degli immobili contenuta soltanto nell'atto di appello, trattandosi di un' illegittima integrazione della motivazione dell' avviso, né essere surrogata dalla sussistenza di pretesi fatti notori, nella specie relativi al miglioramento urbanistico della zona interessata dal riclassamento, non trattandosi di un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con un grado tale di certezza da apparire incontestabile. (G.M.)

Riferimenti normativi: L. 311/2004, art. 1, comma 335;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 23247/2014; n. 989/2015; n. 3156/2015; n. 4712/2015; n. 6593/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4169/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni

Catasto– Immobili – Riclassamento – Rivalutazione microzone - Attribuzione di determinata categoria

– *Interventi di riqualificazione urbana ed edilizia – Provvedimento non congruamente motivato – Illegittimità.*

Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento allo scostamento del valore dell'immobile e ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. Né può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati "interventi di riqualificazione urbana ed edilizia", nonché alla descrizione generale delle caratteristiche degli immobili riconducibili nella categoria A/2, senza specificare in concreto perché l'immobile oggetto di giudizio debba essere fatto rientrare in immobili di quella tipologia. E ciò per la fondamentale considerazione che l'attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, eccetera); mentre l'attribuzione della categoria dipende dalla destinazione d'uso e dalle caratteristiche costruttive dell'immobile. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1, d.P.R. 138/1998, art. 8, 9;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4712/2015, 3156/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4171/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni

Catasto – Classamento – Revisione – Criteri – Scostamento – Presupposto per la revisione – Configurabilità

In tema di classamento, la procedura di cui all'art. 1, comma 335, della legge n. 331 del 2004, non si sottrae all'applicazione della combinata valutazione dei parametri, imposta dalla legge ai fini della attribuzione all'immobile della corretta classe di qualificazione, dovendosi quindi considerare lo scostamento tra le medie dei valori riscontrati nella microzona di riferimento un mero presupposto integrante per l'adozione della procedura di revisione da esplicarsi secondo le vigenti discipline di legge per le fattispecie ordinarie, ovvero un mero sintomo della esistenza di un diffuso fenomeno di incoerenza tra i valori di mercato effettivi ed i valori catastalmente assegnati. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. 331/2004, art. 1, co. 335;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 4712/2015

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4179/14/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

Catasto – Estimi catastali – Rettifica rendita catastale – Procedura DOCFA - “Rendita proposta” - Rilevanza

La procedura DOCFA si caratterizza per la collaborazione del contribuente, che propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita per quelle a destinazione speciale o particolare. Questa rendita rimane agli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l'ufficio non provvede, con i mezzi propri di accertamento informatici e, comunque entro dodici mesi dalla presentazione della domanda. La efficacia della rendita proposta rende superflua una eventuale notifica ad opera dell'Agenzia del territorio o di altro ente impositore. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 21505/2010

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4185/14/16, depositata il 27/06/2016 – Pres. Amodio, Rel. Massella Ducci Teri

Catasto – Rendita catastale – Immobile ubicato in contesto urbano raffinato – Accessibile da strada privata - Rideterminazione.

Va attribuita una nuova rendita catastale con conseguente versamento delle maggiori imposte all'immobile del contribuente situato in un contesto urbano «raffinato», caratterizzato dalla presenza di parchi e accessibile da una strada privata. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. n. 662/96, art. 3, l. n. 311/04, l. n. 212/00, art. 7;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25501/2015, 697/2015, 24247/2014, 4712/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4577/9/2016, depositata il 15/07/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore

Catasto – Attribuzione nuovo classamento – Motivazione – Obbligo di effettuare un sopralluogo – Non sussiste.

Qualora l'Ufficio proceda all'attribuzione di un nuovo classamento deve, a pena di nullità, indicare in motivazione se la variazione sia dovuta a trasformazioni interessanti specificamente l'unità immobiliare, ovvero se il provvedimento derivi da una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui l'unità immobiliare è situata. La procedura di variazione catastale non prevede l'obbligatoria effettuazione di un sopralluogo riguardante la singola unità immobiliare oggetto di valutazione. (M.B.)

Riferimenti normativi: legge n. 311/2004, art. 1, commi 335 e 336.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 2357/2014; Cass. n. 9629/2012; Cass. 21923/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4881/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Bersani

Catasto – Rendite catastali – Immobili “D” - Attribuzione – Criteri – Riferimenti – Perizia di parte – Possibilità – Sufficienza.

In tema di attribuzione di rendite, le rendite degli immobili con categoria “D” possono essere determinate utilizzando le risultanze della perizia prodotta dalla parte interessata, risultando così superfluo il sopralluogo. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 22313/2010 e 1581/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4928/28/16, depositata il 26/07/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Galeota

Catasto – Rideterminazione del classamento di un immobile – Confronto con altri immobili omogenei architettonicamente – Siti nella stessa zona – Passaggio del tram e di veicoli – Non sussiste.

Non si procede a un nuovo classamento dell'immobile se l'Ufficio si limita al confronto con altri appartamenti omogenei «architettonicamente», ma ubicati in altri quartieri della città oppure con altri cespiti della stessa zona ma non penalizzati dal traffico. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. n. 311/2004, art. 1, d.P.R. n. 138/1998, art. 9.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5363/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini

Catasto – Rendite – Revisione – Variazioni edilizie – Insussistenza – Sopralluogo – Esclusione

La revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie (regolate, a seconda dei presupposti, dalla legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, o dalla legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335) non richiede la previa “visita sopralluogo”, non essendo condizionata ad alcun preventivo

contraddittorio endoprocedimentale. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. 662/1996, art. 3, co. 58; l. 311/2004, art. 1, co. 335;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 19820/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 5554/28/16, depositata il 27/09/2016 - Pres. Musilli, Rel. Galeota

Catasto – Avviso di accertamento – Estimi catastali – Classamento immobili – Dati oggettivi dell’ufficio tecnico erariale – Stima tecnica - Motivazione dell’atto – Sussiste

Una stima diretta della rendita catastale di un immobile, eseguita nell’ambito di una procedura di classamento ex lege, costituisce un atto conosciuto o conoscibile per il contribuente in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento che non appare vulnerare la sfera giuridica dell’appellante. Detta stima, basata sulla comparazione tra valori medi catastali di immobili siti nella medesima microzona e su indagini tecniche aventi riguardo al contesto urbano di ubicazione, nonché alle caratteristiche proprie dell’unità immobiliare, integra il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento. (A.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5774/37/16, depositata il 05/10/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio

Catasto – Accertamento – Riclassamento – Scostamento superiore al 35% - Legittimità

E’ legittimo l’avviso di accertamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 che varia la classe e la categoria di un immobile emesso dall’Ufficio previo accertamento che lo scostamento rilevato tra valore medio di mercato e valore medio catastale superi il 35%. (E.S)

Riferimenti normativi: l. 31/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII - Sentenza n. 6509/12/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Picozza, rel. Baldi

Catasto - Accertamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 – Precedente accatastamento confermato dall’Ufficio nell’anno 2013 - Nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione – Sussiste.

Devono ritenersi illegittimi in quanto affetti da vizio di motivazione gli avvisi di accertamento catastale emanati ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, in presenza di accatastamenti successivi a quelli originariamente riferiti al biennio 1988/1989 – salvo la dimostrazione da parte dell’Ufficio che da tale successivo momento siano intervenute significative modificazioni del contesto urbano e immobiliare con riferimento alla microzona o allo specifico immobile – ovvero laddove i “comparabili” indicati nell’avviso di accertamento presentino significative differenze con l’immobile oggetto di accertamento. (G.M.)

Riferimenti normativi: L. 311/2004, art. 1, comma 335.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 6564/3/16, depositata il 31/10/2016 - Pres. Block, Rel. Tozzi

Catasto – Classamento immobili – Rendita catastale – Attribuzione – Stima dell’ufficio – Mancata allegazione all’avviso di accertamento – Difetto di motivazione – Esclusione

In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia avuto luogo attraverso la procedura DOCEFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, tale stima, la quale integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento, costituisce un atto conosciuto o comunque prontamente e facilmente conoscibile al contribuente, essendo l’atto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa. Da ciò consegue la

mancata riproduzione o allegazione di tale stima all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazioni. (E.S)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 1060/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI – Sentenza n. 6798/11/2016, depositata il 10/11/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Prospero

Catasto – Procedura Docfa – Rettifica rendita proposta – Obbligo di motivazione

Qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cosiddetta "procedura Docfa", l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. In caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.m. 701/94;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 5580/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVII – Sentenza n. 9378/17/16, depositata il 27/12/2016 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli

Catasto – Classamento – Microzone - Revisione – Motivazione - Fatti notori – Rilevanza.

In tema di rideterminazione del classamento e attribuzione di nuova rendita catastale ex art. 1, co. 335, legge 311/04, la motivazione è congrua, e soddisfatto l'onere probatorio che incombe sull'Ufficio, ove l'accertamento, da una parte, rechi l'indicazione dei presupposti normativi ed amministrativi in base ai quali è stata attivata la procedura e, dall'altra, affermi la sussistenza, ancorché sulla base di fatti notori, del miglioramento della qualità del contesto urbano ove è sito l'immobile, della maggiore importanza della zona, del miglioramento dei servizi, della circostanza che l'immobile sia situato in una posizione conosciuta da sempre per il suo prestigio. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 1, co. 335, legge 311/04

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 3980/2004, 7181/1999.

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. II – Sentenza n. 204/2/16, depositata il 27/5/2016 – Pres. Cinque, Rel. Francavilla

Catasto - Estimati catastali – Avviso di accertamento – Classamento di un bene immobile - Pensilina parcheggio con copertura di pannelli fotovoltaici - Attribuzione di diversa categoria catastale (D1) – Assenza di una autonomia reddituale e funzionale del bene e di un nesso strumentale con esercizio della tratta autostradale – Non corretta la qualificazione catastale – Invalidità dell'atto - Sussiste

Il classamento di un bene immobile deve essere supportato dalla decisiva rilevanza delle caratteristiche oggettive del manufatto e la sua destinazione ordinaria intesa come potenzialità di utilizzo del bene con riferimento alle sue caratteristiche.

Nel caso di un manufatto riguardante “pensilina parcheggio”, dotato di copertura di pannelli fotovoltaici, la diversa qualificazione catastale (categoria D1- Opifici invece che categoria E9 – Edifici a destinazione particolare non ricompresi nel gruppo E), non risulta corretta in quanto si evidenzia l'assenza di una significativa autonomia reddituale e funzionale del bene e il suo significativo nesso di strumentalità con l'esercizio della tratta autostradale, da non valutare come “stretta indispensabilità” per l'attività autostradale. (S.G.)

Riferimenti normativi: artt. 61 e 62 d.P.R. n. 1142/1949; d.P.R. n. 138/1998;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass n. 12025/2015; Cass n° 23247/2014.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXXVII – Sentenza n. 17048/37/16, depositata il 12/7/2016 – Pres. e rel Galbiati

Catasto – Unità abitative private – Utilizzo per attività di “ bed and breakfast” – Cambio di categoria da A a D – Esclusione.

L'attività di “B&B”, svolta in unità abitativa privata (cat. A), non giustifica il cambio di categoria catastale in quella speciale D2, riferita solo ad alberghi, pensioni, villaggi turistici, residenze turistiche alberghiere. (R.G.)

Comm. trib. prov. Roma, sez. LXIII – Sentenza n. 16308/63//2016, depositata il 5/7/2016 - Pres. e Rel. Genovese.

Catasto – Riclassamento e nuova rendita catastale – Valori medi della microzona – Mancata prova – Accertamento – Annullamento – Consegue.

In tema di riclassamento e attribuzione di nuova rendita catastale, è nullo l'accertamento costruito in via generale e massiva ove l'Agenzia afferma, senza dimostrazione, l'esistenza di valori catastali e valori medi nella microzona ed ove, tra l'altro, le sovrapposizioni e le aggiunte in varie epoche storiche, di diversa entità foggia e fattura, hanno impresso agli immobili rilievo e valore assai diverso. (G.T.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 9629/12, 13174/12, 19949/12.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXXVII – Sentenza n. 17048/37/16, depositata il 12/7/2016 - Pres. e Rel. Galbiati.

Catasto – Immobile destinato a B&B – Classamento in D2 - Illegittimità

È illegittima la rideterminazione in D2 del classamento dell'immobile già classificato in cat. A/2 classe 4, con l'attribuzione di nuova rendita catastale, a seguito di destinazione a “Bed and Breakfast”, atteso che trattasi di struttura non alberghiera, ove permane la famiglia occupante e gli ospiti con utilizzazione di spazi condivisi, ed ove viene erogato alloggio e prima colazione con gestione a carattere familiare. Il cambio di destinazione a fini urbanistici, per l'utilizzo di un immobile all'attività di “B&B”, viene tra l'altro espressamente escluso dall'art. 9 del Regolamento Regione Lazio n° 8/15.(G.T.)

Riferimenti normativi: Regolamento Regione Lazio n° 8/15, art. 9.

CONCESSIONI GOVERNATIVE

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 1493/22/16, depositata il 23/03/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Palillo

Concessioni governative - Contratto di telefonia mobile - Termine di pagamento – Assenza di incertezze.

Non sussiste incertezza in merito all'esistenza del termine entro il quale effettuare il pagamento della tassa per concessione governativa. Invero, poiché la tassa è dovuta congiuntamente al pagamento della bolletta, il termine di pagamento della stessa si identifica con quello di pagamento della fattura. In ogni caso, in virtù del D.M. 24.09.1991, il pagamento della tassa deve avvenire nel corso del bimestre fatturato per il quale il canone viene corrisposto in via anticipata. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.m. 24.09.1991;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 88225/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 2780/20/16, depositata il 2/05/2016 - Pres. e Rel. Picozza.

Concessione governativa – Tassa di concessione governativa periodica per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico - Termine di pagamento – Assenza di incertezze.

L'obbligo di versamento della tassa entro i termini di cui al d.m. del 3 febbraio 1996 afferisce esclusivamente al concessionario del servizio. Invero, il d.m. nulla stabilisce in merito al termine di versamento della tassa da parte dell'utente al gestore telefonico, infatti è unicamente previsto che il tributo è dovuta congiuntamente al canone di abbonamento. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 641 del 1972 art. 21; d.lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 2; d.m. 3 febbraio 1996;

Riferimenti Giurisprudenziali: Contr. Cass., n. 21777/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2804/35/16, depositata il 10/05/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi

Concessioni governative - Somme versate per contrassegni SIAE per supporti fotografici e videografici – Annullamento di una norma regolamentare illegittima che inibiva azioni di recupero delle somme versate – Rimborso – Dies a quo del termine

All'interesse costituzionale della certezza delle situazioni giuridiche non può non conseguire la disciplina dell'irretrattabilità di ogni rapporto o situazione giuridica allo spirare dei termini di prescrizione o di decadenza. Una volta che il termine di decadenza fissato dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 sia spirato senza che il contribuente abbia esercitato il suo diritto al rimborso il rapporto è esaurito e non può essere riaperto anche se – medio tempore – si sono verificate modifiche normative relativamente ai presupposti del rimborso. Tanto la giurisprudenza della Corte di giustizia UE quanto quella del Consiglio di Stato non possono integrare il presupposto del rimborso nel momento in cui tale termine per la ripetizione sia scaduto. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.C.M. 31/2009, art. 6;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 13676/2014; Comm. trib. reg. Lazio, nn. 1480/9/16 e 1481/9/16.

CONDONO E SANATORIE

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 1540/39/16, depositata il 25/03/2016 - Pres. Falascina, Rel. Attanasio

Condono e sanatorie – Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo – Provvedimento di diniego della definizione agevolata – Pagamento anticipato rispetto all’entrata in vigore della norma – Obbligazione tributaria adempiuta.

L’obbligazione tributaria è adempiuta in aderenza ad un programma di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo a norma dell’art. 12 della l. 27.12.2002, n. 289 anche nel caso in cui il contribuente proceda al pagamento in misura ridotta prima dell’entrata in vigore della citata norma. La circostanza che il programma non sia stato rispettato, solo con rilevanza ai fini temporali, non annulla la volontà del contribuente di adempiere al proprio obbligo. A tal riguardo rileva quanto disposto dall’art. 10, Co. 1, della l. 27.7.2000, n. 212, sull’affidamento e sulla buona fede nei rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, norma quest’ultima fondamentale ai fini del mutamento di indirizzo giurisprudenziale sul punto controverso. (G.G.)

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12; l. 212/2000, art. 10, co. 1;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 20746/2010.

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 1450/10/16, depositata il 18/03/2016 – Pres. Tafuro, Rel. Venturini

Contributo unificato tributario - Sostegno a favore del disabile – Nozione di prole – Retroattività - Illegittimità.

Le persone disabili sono esenti dal pagamento del contributo unificato. La Costituzione, con un principio di rilevante vastità valoriale, garantisce tutela ed ausilio alle persone disabili pertanto, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata, la nozione di “prole” di cui all’art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002 include anche il disabile.

Tale assunto risulta confermato da una interpretazione chiarificatrice della susseguente normativa della Legge n. 128/2013 volta essenzialmente a precisare una controversa questione. (G.C.)

Riferimenti normative: T.U. n. 115/2002, art. 10, co.2 – d.l. n. 104/2013, art. 17, co. 8 bis convertito dalla l. n. 128/2013;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Comm. trib. Roma, Sez. 30 n. 19607/30/14 – Contr. Comm. trib. Roma, Sez. 27 n. 19812/27/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 2425/28/16, depositata il 28/4/2016 – Pres. e Rel. Terrinoni

Contributo unificato tributario – Causa di lavoro – Mutamento del rito – Contributo dovuto.

Quando il processo, incardinato avanti al giudice in funzione di giudice del lavoro, venga da questo rimesso con ordinanza al giudice ordinario dello stesso tribunale adito, il contributo unificato è dovuto indipendentemente dalla riassunzione del giudizio, ex art. 427 c.p.c., co. 1, parte prima. (P.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3033/6/16, depositata il 18/5/2016 - Pres. Panzani, Rel. Russo

Contributo unificato tributario - Esenzione pagamento contributo unificato – ONLUS – Atti amministrativi – Estensione atti giudiziari – Non sussiste.

Il d.P.R. n. 642 del 1972, art. 27 bis, tabella B, statuisce quali siano gli atti esenti da imposta di bollo indicando : “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”. Il citato art. 27 bis ha ad oggetto la sola documentazione amministrativa impedendo che l’esenzione possa essere estesa anche agli atti processuali. (A.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 642 del 1972, art. 27 bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sent. 21522/13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4974/10/16, depositata il 02/08/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Tafuro

Contributo unificato tributario – Ricorso in materia di sostegno a studenti con handicap - Esenzione dal pagamento del contributo unificato ante D.L. n.104/2013 - Sussiste

L’esenzione dal pagamento del contributo unificato per i ricorsi amministrativi in materia di garanzia del sostegno all’alunno con handicap, introdotta nel 2013 per mezzo dell’art. 17, comma 8bis del D.L. n. 104, ha applicazione retroattiva e trova pertanto efficacia anche per i ricorsi insorti precedentemente all’entrata in vigore della predetta norma. Tale conclusione è giustificata dal carattere interpretativo del citato art. 17, comma 8 che impone una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 1, del TU n. 115/1992. Tale ultima disposizione prevede infatti l’esenzione dal pagamento del contributo per i ricorsi in materia di assistenza e previdenza della “prole”, termine, quest’ultimo, nel quale non

possono non essere ricompresi anche i soggetti disabili. (G.P.)

Riferimenti normative: 17, comma 8bis del D.L. n. 104/2013 e art. 1, comma 1 del TU n. 115/1992.

Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez. XIV - Sentenza n. 5401/14/16, depositata il 22/09/2016 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Contributo unificato tributario – Pagamento contributo unificato per le Onlus in relazione agli atti giudiziari – Esenzione

Sulla questione portata all'attenzione della Commissione Tributaria Regionale, il Collegio coglie l'occasione per valorizzare in primo luogo quella lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, in particolare l'art. 27 bis dell'allegato B del d.P.R. 642/1972 che riguarda l'esenzione delle associazioni di volontariato per i soli atti sostanziali ma non per gli atti processuali.

In particolare, l'art. 12, tabella B, DPR 115/2002 prevede l'esclusione del bollo per atti giudiziari indicati dallo stesso articolo e più precisamente per gli atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte Costituzionale; con il termine atti non può intendersi, in mancanza di specificazione alcuna al riguardo, una categoria ampia e comprensiva sia degli atti amministrativi che giurisdizionali, dovendosi pervenire ad una interpretazione riduttiva che trova giustificazione nella stessa normativa che si riferisce agli atti amministrativi, senza alcun riferimento a quelli giudiziari. Il Collegio ritiene che dalla disamina delle leggi attinenti direttamente alla regolamentazione del bollo, si evince che l'art. 27 bis dell'allegato B del d.P.R. 642/1972 abbia ad oggetto la sola documentazione amministrativa con la conseguenza che gli atti che non sono elencati, ma ricompresi nella tariffa, non possono godere dei benefici dell'esenzione. Pertanto la normativa citata esclude dall'imposta gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), poiché ove la normativa abbia inteso ricomprendere nella esenzione dal bollo gli atti giudiziari lo ha espressamente previsto. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, artt. 9 e 10, artt. 16 e 248; Statuto del contribuente, art. 6, comma 3, e art. 7; d.P.R. 642/1972, art. 27 bis; L. 26/1991, art. 8; D. Lgs. 546/1992, art. 15, art. 36; art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. del cpc;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. Sent. 280/2005; Cass 5748/1995; Sent. 7653 del 16/05/2012; Corte Cost. Ordinanza 91/2015; Cass 21522/2013, art. 24 Cost.

FINANZA LOCALE - CONTRIBUTI CONSORTILI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 915/9/16, depositata il 22/02/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi

Finanza locale – Contributi consortili – Cartella di pagamento – Contestazione – Onere probatorio – Contribuente – Contenuto.

In tema di contributi consortili, quando la cartella di pagamento emessa per la riscossione sia motivata con riferimento ad un piano di classifica, approvato dalla competente autorità regionale è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero del suo contenuto, senza ulteriore onere probatorio gravante sul consorzio in difetto di specifica contestazione, ferma restando la possibilità, da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri officiosi previsti dal D.lgs. n. 546/1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il consorzio stesso è pervenuto alla liquidazione del contributo. Ne consegue che in presenza del piano di classifica nessun onere probatorio in ordine alla esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica grava sul consorzio. (D.A.)

Riferimento normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 26009/08.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 1548/35/16, depositata il 29/03/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lunerti

Finanza locale – Contributi consortili – Cartella di pagamento motivata dal piano di classifica approvato dalla Regione – Legittimità – Sussiste – Onere della prova contraria al contribuente.

Nell'ipotesi in cui la cartella di pagamento relativa a contributi consortili sia motivata dalla valutazione di un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale è onere del contribuente comprovare l'assenza del beneficio e contestare la legittimità del provvedimento ovvero del suo contenuto. Nessun onere probatorio grava sul consorzio in ordine alla esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica. (G.G.)

Riferimenti normativi: d. lgs. 546/1992, art. 7;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., Sez. Un., n. 26009/2008; Cass. n. 2241/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1815/6/16, depositata il 06/04/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Russo

Finanza locale – Contributi consortili – Presupposti – Esecuzione del servizio – Irrilevanza.

Presupposto per il pagamento dei contributi al Consorzio di bonifica è la proprietà di un bene all'interno del consorzio. I consorziati hanno l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la custodia delle opere di bonifica e, in generale, per il funzionamento del Consorzio a prescindere dall'espletamento del servizio da parte di quest'ultimo. (A.V.)

Riferimenti normativi: legge regionale n.4 del 21/1/1984

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII - Sentenza n. 4959/12/16, depositata il 29/07/2016 - Pres. Oddi, Rel. Galeota

Finanza locale – Contributi consortili – Beni demaniali – Obbligo di contribuzione – Sussiste – Dimostrazione incremento di valore dell'immobile – Presunzione del vantaggio fondiario.

Ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 215/1933, anche i beni demaniali sono assoggettabili al potere impositivo di un Consorzio di Bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico, contenuto nelle

disposizioni del sopravvenuto codice civile (art. 823 c.c.).

L'obbligo di contribuzione che grava sul proprietario di un bene incluso in un comprensorio consortile non si fonda sul vantaggio generico che il fondo trae dall'appartenenza al territorio bonificato, ma si radica sul dimostrato incremento di valore dell'immobile stesso, in diretto e specifico rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione) e tale da tradursi in una "qualità" del fondo stesso.

Dall'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica. (A.L.)

Riferimenti normativi: R.D. n. 215/1933, art. 10; c.c., art. 823.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 5717/08/16, depositata il 03/10/2016 - Pres. Messineo, Rel. Capizzi

Finanza locale – Contributi consortili – Giudice amministrativo – Omessa impugnazione degli atti presupposti – Cartella di pagamento – Giudice tributario – Contestazione – Sussistenza piano di classifica approvato – Ente impositore – Prova del beneficio contestato – Esonero – Sussistenza – Fondamento

In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuzione, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tale caso però, se c'è un piano di classifica approvato, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 21176/2014 e 20681/2014.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II– Sentenza n. 327/2/16, depositata il 06/09/2016 – Pres. Gianni, Rel. Santilli

Finanza locale – Contributi consortili – Cartella di pagamento – Oneri di istruttoria – Autorizzazione utilizzo capannone industriale – Competenza del giudice ordinario – Difetto di giurisdizione - Sussiste

Gli oneri di istruttoria per utilizzo di capannone industriale richiesti dal Consorzio non si configurano come pretesa tributaria per cui non rientrano nella giurisdizione tributaria e sussiste quindi la giurisdizione del giudice ordinario.

Non è tributario ogni prelievo coattivo ma solo quei prelievi che, sebbene coattivi, presentano un nesso con un presupposto economicamente valutabile, rilevante quale indice di capacità contributiva; dall'altro, un vincolo di destinazione del gettito derivante dal prelievo a concorrere a coprire le spese pubbliche. (S.G.)

Riferimenti normativi: 2 D. Lgs. n 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 287/1974; Cass. nn. 73/2005, , 63/1990 e 26/1982.

FINANZA LOCALE - IMU - ICI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 1/29/16, depositata l'8/1/2016 - Pres. e Rel. Pannullo

Finanza locale - ICI – Terreni non più edificabile – Destinazione a Parco pubblico – Diritti edificatori compensativi – Inesistenza del presupposto impositivo – Tassabilità – Illegittimità.

È illegittimo, per carenza del presupposto impositivo di cui agli artt. 1 e 3 del d. lgs 504/92, l'accertamento con il quale il Comune di Roma di Roma pretende l'ICI per terreni non più edificabili perché destinati a Parco dell'Appia Antica dalla Regione Lazio con legge 14/2002 e per i quali il Comune ha riconosciuto un "credito edificatorio" quale compensazione della edificabilità persa da utilizzare su altre aree di futura assegnazione da parte del Comune stesso e definite "aree d'atterraggio". Il contribuente infatti non è più titolare del diritto di edificazione sulle aree destinate a parco pubblico" i terreni oggetto di futuro "atterraggio" del "credito edificatori" non rientrano ancora nel suo patrimonio. (G.T.)

Riferimenti normativi: d. lgs 504/92, artt. 1 e 3;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 25672/2008; 5992/15.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 76//21/16, depositata il 14/1/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Brunetti

Finanza locale - ICI – Assenza di variazioni strutturali – Riclassamento - Inammissibilità.

Il collegio, in materia di variazione del classamento e della rendita catastale, ai fini ICI, ha ritenuto ingiustificato il passaggio da C/6 (autorimesse) a D/8 (destinazioni speciali) di un'autorimessa in assenza di modifiche strutturali e di variazioni delle caratteristiche intrinseche della categoria di appartenenza dell'immobile. (V.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 231/9/16, depositata il 20/1/2016 - Pres. Lo Surdo-Rel. Mazzi

Finanza locale - ICI – Pagamento prima della proposizione del ricorso – Non costituisce acquiescenza

Proprietà incrociate di immobili detenute da fratelli – Rispettive abitazioni principali – Agevolazione – Spetta.

È legittimamente proposto il ricorso avverso l'accertamento, ove tra l'altro si precisa che in caso di mancato pagamento entro il termine di 60 sarà dato corso alla riscossione coattiva, ancorché il contribuente abbia provveduto al pagamento non costituente acquiescenza alla pretesa tributaria.

Spetta, ai fini ICI, l'agevolazione per abitazione principale ove trattasi di due abitazioni, peraltro contigue, acquisite per successione ereditaria da due fratelli che possiedono reciprocamente una quota di proprietà dell'abitazione che per l'altro costituisce abitazione principale. La mancata comunicazione al Comune, come richiesto dal regolamento comunale, di previa comunicazione del diritto all'esenzione per avvenuta concessione in uso gratuito a parenti, non impedisce il riconoscimento del diritto potendo la prova essere fornita in sede contenziosa. (G.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 404/6/16, depositata il 28/01/2016 - Pres. Panzani, Rel. Caputi

Finanza locale - ICI – Distinzione tra terreni agricoli ed aree fabbricabili.

Ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 504 /1992, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi. In tale caso, l'Ici deve essere

dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione. (S.T.)

Riferimenti normativi: Art.3 co. 2 d.l. 223/2006; d. lgs. n. 504/1992; art. 2135 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. SU n. 25506/2006; Cass. Civ. Sent. n. 12825/10.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 405/6/16, depositata il 28/01/2016 - Pres. Panzani, Rel. Caputi

Finanza locale - ICI – Determinazione del valore dell’area di accertamento – Modalità.

A fronte della valutazione dell’area di accertamento fatta propria dall’atto di accertamento, il contribuente può dimostrare con perizie giurate valori finali di gran lunga inferiori rispetto a quelli indicati nell’avviso di accertamento ai fini Ici, sulla base di una comparazione con dati estratti dalla prassi riferibile alla zona in esame e per fattispecie analoghe. (S.T.)

Riferimenti normativi: Art. 2 co. 1 lett b) e c) d. lgs n. 504/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. SU n. 25506/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez.VI - Sentenza n. 607/6/16, depositata il 03/02/2016 - Pres. Bernardo, Rel. Russo

Finanza locale - IMU - ICI - Contemporaneo utilizzo di più di un’unità catastale come abitazione principale - Avviso di accertamento – Illegittimità.

Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, il contemporaneo utilizzo di più di un’unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte le unità immobiliari, dell’aliquota prevista per l’abitazione principale, tenuto presente il disposto di cui all’art. 8 del d.lgs. 504/1992 che definisce il concetto di abitazione principale a prescindere dal numero di immobili. (V.C.)

Riferimenti normativi: art. 8 d.lgs. 504/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 12269/2010; 2573/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 798/35/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi

Finanza locale - ICI – Avviso accertamento – Soggetto contribuente – Avvenuta impugnazione – Ente locale – Riscossione frazionata – Mancato rispetto – Intera pretesa - Ruolo esecutivo – Cartella pagamento – Illegittimità derivata – Consegue.

È illegittima la pretesa riferita all’ICI iscritta a ruolo per il totale risultante dagli avvisi di accertamento notificati al contribuente in quanto, in presenza di opposizione agli atti impositivi davanti il giudice tributario, l’ente locale può rendere esecutivo il ruolo da notificare con la cartella di pagamento solo in base alla riscossione frazionata. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 68, d. lgs. n. 546/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 808/37/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Mongiardo, Rel. Solaini

Finanza locale - ICI – Terreni agricoli – Consiglio comunale – Adozione delibera – Destinazione edificabilità – Regione competente – Successiva approvazione – Strumenti attuativo – Mancata adozione – Edificabilità attuale – Non sussiste – Assoggettamento tributo – Base imponibile - Valore venale – Esclusione - Proporzionale rideterminazione – Consegue.

L’edificabilità di un terreno agricolo prevista a seguito di adozione della delibera del Consiglio Comunale e successiva approvazione della Regione deve sempre essere desunta in base alla maggiore

o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e pertanto ai fini della tassazione ICI la base imponibile su cui conteggiare il tributo, costituita dal valore venale, deve sempre essere proporzionalmente rideterminata in base a tale criterio. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 11 quaterdecies, co. 16, D.L. n. 203/2005;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 5161/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 864/22/16, depositata il 18/02/2016 – Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni

Finanza locale –ICI – Accertamento – Provvedimenti comunali – Determinazione aree fabbricabili – Indice di valore del bene – Rileva – Determinazione ICI – Utilizzabilità – Sussiste.

Nell'ambito dell'attività di accertamento ICI, i provvedimenti adottati dai Comuni, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 446/1997, assumono il valore giuridico di presunzioni idonee a costituire indice di valutazione del valore venale del bene e supporto razionale all'operare dell'Amministrazione. Come tali, pertanto, i citati provvedimenti risultano utilizzabili anche ai fini della determinazione dell'ICI. (G.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 59, Co.1, lett. g);

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 5068/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1197/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern

Finanza locale - ICI - Attribuzione rendita catastale con procedura Docfa - Successiva rettifica dell'Ufficio - Valore costitutivo - Esclusione

In tema di Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa a fabbricato iscritto in catasto nel gruppo D con attribuzione di rendita, qualora il contribuente denunci mediante Docfa l'intervento di variazioni permanenti influenti sull'ammontare della rendita, al successivo atto dell'Amministrazione finanziaria di attribuzione della nuova rendita deve riconoscersi valore non costitutivo, bensì ricognitivo-dichiarativo, con efficacia retroattiva alla data di richiesta di attribuzione. (M.D.)

Riferimenti normative: D.M. 701/94;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 5109 e 12156 del 2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1411/20/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. D'Andria, Rel. Guidi

Finanza locale – IMU – ICI - Presupposto impositivo – Aree utilizzabili a scopo edificatorio – Strumento urbanistico generale – Rilevanza delle aree indicate – Comune potere di “perequazione urbanistica” – Sussiste.

Ai fini della corretta applicazione del tributo, per aree fabbricabili si intendono quelle aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale. Rientra nel potere del Comune adottare il criterio della “perequazione urbanistica” che può incidere sul “perimetro” in tal modo indentificato. (V.G.)

Riferimenti normativi: artt. 1 e 2 d.lgs. n. 504/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 1444/9/16, depositata il 18/3/2016 – Pres. e Rel. Lunerti

Finanza locale –ICI – Terreni non più edificabile – Destinazione a Parco pubblico – Procedimento di compensazione edificatoria – Esistenza del presupposto impositivo – Tassabilità.

Realizza il presupposto impositivo di cui agli artt. 1 e 3 del d. lgs. 504/92, l'accertamento con il quale il Comune di Roma pretende l'ICI per terreni non più edificabili perché destinati a Parco dell'Appia

Antica dalla Regione Lazio con legge 14/2002 e per i quali il Comune ha riconosciuto un “credito edificatorio” quale compensazione della edificabilità persa da utilizzare su altre aree debitamente individuate da parte del Comune stesso e definite “aree di caduta”. Pertanto, nel momento in cui l’Amministrazione ha individuato l’“area di caduta” oggetto di compensazione e, di conseguenza, realizzato i presupposti del comparto edificatorio voluti dalla norma urbanistica, il carattere di unitarietà di cui è dotato l’intervento edilizio realizza, per il proprietario, i presupposti di cui all’articolo 1, d. lgs. 504/92. (G.G.)

Riferimenti normativi: d. lgs. 504/92, artt. 1 e 3;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 25672/2008 e 5992/15.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 2157/29/16, depositata il 18/04/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fantini

Finanza locale – ICI – Cave – Assoggettabilità ad ICI - Sussiste.

Il collegio, in materia di assoggettabilità all'Ici di terreni destinati all'attività estrattiva, ha statuito, in riforma della sentenza appellata, che un'area è da considerare comunque fabbricabile se utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale indipendentemente dal l'adozione di strumenti attuativo del medesimo, con conseguente configurabilità del presupposto d'imposta. (V.D.)

Riferimenti normativi: art.2, lett.b) del d. lgs. n. 504/92 e art. 16 del d.l. n. 203/2005;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. Un. del 30/11/2006 n. 25506.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2217/35/16, depositata il 20/04/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Lupi

Finanza locale – ICI - Titolarità del diritto di proprietà in capo al coniuge – Decesso – Estensione del diritto in capo al superstite – Qualità di erede – Litisconsorzio necessario tra eredi – Necessità – Soggettività passiva dell’usufruttuario – Non sussiste

Non sussiste l’obbligo di pagamento dell’Ici relativamente ad immobili di cui era unico proprietario il marito della contribuente, successivamente deceduto, allorquando il coniuge superstite non sia stato nominato erede ma detenga il solo diritto di usufrutto.

Tuttavia, anche a voler accedere all’orientamento giurisprudenziale che riconosce all’usufruttuario la qualità di erede, nella specie, sussistendo il litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi, l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato a tutti gli eredi. (M.A.P.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 1557/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 2825/38/16, depositata il 10/5/2016 - Pres. Cappelli, Rel. Spagna Musso.

Finanza locale – ICI – Calcolo dell’imposta – Procedimento di compensazione edificatoria – Conseguenze – Inapplicabilità del criterio di valutazione del valore venale in comune commercio.

L’imposta comunale sugli immobili deve calcolarsi con riferimento all’area su cui il possessore andrà di fatto ad esercitare il diritto ad edificare e non, in caso di compensazione edificatoria, con riferimento all’area originaria non più edificabile. Diversamente si finirebbe per sottoporre ad imposta una mera aspettativa di capacità contributiva. Pertanto, il valore venale in comune commercio deve riferirsi alle aree c.d. “di atterraggio”, sulle quali il precedente credito volumetrico potrà trovare attuazione, in quanto, diversamente, l’imposta continuerebbe inspiegabilmente ad essere agganciata ad un oggetto ormai sconnesso dallo ius aedificandi, imprescindibile qualità generatrice del potere impositivo. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92, artt. 2, comma 1, lett b) e 5, comma 5;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 9510/2008; n. 4499/2012; n. 5992/15;

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2889/02/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Terrinoni

Finanza locale – ICI – Avviso di accertamento – Termine quinquennale della notifica dell'accertamento – Principio del doppio momento perfezionativo della notifica – Carattere generale – Tempestività della notifica – Sussiste.

Sulla notifica degli avvisi di accertamento ICI è rilevante il doppio momento perfezionativo, per il quale la scissione tra la data di spedizione e quella dell'effettivo ricevimento dell'avviso dell'atto non è applicabile ai soli atti giudiziari. Da qui emerge la rilevanza della tempestività della notifica dell'accertamento nel termine quinquennale disposto dalla normativa di riferimento. Il principio del doppio momento perfezionativo della notifica, per il quale sussiste un doppio criterio per individuare tale perfezionamento, alla spedizione per il notificante ed alla ricezione per il destinatario, ha carattere generale, potendo in tal senso essere applicato anche agli atti amministrativi di imposizione tributaria. (G.G.)

Riferimenti normativi: art. 11, Co. 2, ult. parte, del d.lgs. 504/1992; art. 149 c.p.c., co. 3, l. 263/2005; Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Corte Cost., n. 477/2002; Cass., Sez. Un., n. 10216/2006; Cass., n. 26053/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2894/02/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Zappatori

Finanza locale – IMU – ICI – Terreni edificabili a seguito della variante al PRG – Mancanza dell'approvazione della Regione nei cinque anni successivi – Sussiste edificabilità – Decadenza quinquennale solo per i vincoli di piano regolatore – Espropriazione ed inedificabilità – Legittimità della riclassificazione del terreno da agricolo in terreno edificabile.

La mancanza dell'approvazione da parte della Regione nel quinquennio successivo a quello della Variante al PRG non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile dei terreni, già qualificati come edificabili a seguito della Variante medesima. Tale circostanza, infatti, non comporta la perdita della edificabilità, poiché la decadenza quinquennale è riferibile unicamente a vincoli di piano regolatore destinati ad incidere negativamente sui beni, come nell'ipotesi di espropriazione o di inedificabilità. I terreni sono edificabili perché già qualificati dallo strumento urbanistico e ciò anche a prescindere dall'esistenza di strumenti urbanistici attuativi che rendano immediatamente possibile la concessione edilizia. (G.G.)

Riferimenti normativi: art. 2, d.lgs. 504/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Comm. trib. reg., n. 2895/02/16; Cass. n. 14763/2015; Cass. n. 5992/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3217/1/16, depositata il 23/05/2016 – Pres. e Rel. Oddi

Finanza locale – ICI – Avviso di Accertamento – Motivazione – Diritto di difesa del contribuente.

In tema di motivazione dell'atto - intesa quale elemento fondamentale dello stesso e non come mera *provocatio ad opponendum*, che deve mettere il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva e valutare l'opportunità di contestarla in sede giudiziale - l'avviso di accertamento deve ritenersi esaustivo laddove, letto ed esaminato nel suo complesso e non solo nel passaggio intitolato "motivazione dell'avviso di accertamento", renda agevole comprendere senza alcuna difficoltà e con chiarezza - come in caso di presenza di un "prospetto contabile" redatto in un provvedimento di annullamento parziale intervenuto a seguito delle osservazioni proposte dal contribuente - quale sia la pretesa dell'Ente Impositore e su quali argomentazioni la stessa sia fondata. (C.C.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 1 e D. Lgs. 504/1992, art. 11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 3300/22/16, depositata il 24/05/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano

Finanza locale - ICI – Soggetto contribuente - Rendita catastale proposta – Procedura DOCFA – Agenzia Territorio – Anno 2006 - Rendita catastale attribuita – Efficacia fini impositivi ICI – Anno 2007 – Rileva – Illegittimità maggiore pretesa 2006 – Conseguenze.

E' illegittima la pretesa invocata per l'anno d'imposta 2006 per l'ICI conteggiata dal Comune in base alla nuova rendita attribuita nello stesso anno dall'Agenzia del Territorio in base alla procedura DOCFA avviata dal contribuente in quanto ai fini impositivi ICI siffatta rendita è valida solo dall'anno successivo 2007. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 5, comma 2, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5623/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3455/14/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Amodio, Rel. D'Amaro

Finanza locale – ICI – Terreno edificabile – Natura pertinenziale – Esclusione da imposizione – Condizioni.

La disciplina ICI esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinentziali, ma l'attribuzione della qualità di pertinenza deve ricondursi sia al criterio fattuale, ossia alla destinazione effettiva e durevole di un terreno a servizio di un fabbricato, sia alla volontà del proprietario di creare un rapporto di strumentalità funzionale tra i due beni, e purché tale vincolo sia stato indicato dal titolare del bene nella denuncia iniziale o di variazione. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 2, co. 1, lett. a);

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 16838/2012 e n. 19638/2009

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 3763/40/16, depositata il 14/7/2016 - Pres. Lentini, Rel. Giorgianni.

Finanza locale – ICI – Aree fabbricabili – Calcolo dell'imposta – Comparazione tra valori indicativi e l'effettivo valore venale.

In materia di imposta comunale sugli immobili è legittimo l'avviso di accertamento concernente aree fabbricabili che si basi su di un'adeguata comparazione tra i valori indicativi contenuti in una delibera consiliare adottata sulla base del potere attribuito ai comuni dall'art. 59 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e l'effettivo valore venale delle aree in oggetto dal momento che i valori deliberati rappresentano una mera fonte di presunzioni assimilabili alle comuni presunzioni hominis. (G.G.)

Riferimenti normativi: d. lgs. 446/97, artt. 52 e 59, comma 1; d.lgs. 504/92, art. 5, comma 5;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 2337 e 2338/2013, 11171/2010, 15555/2010, 9315/2007 e 9135/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4811/40/16, depositata il 21/07/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

Finanza locale – IMU – ICI – Natura edificabile di un'area – Piano Regolatore Generale – Sufficienza – Eventuali vincoli o limitazioni – Incidenza su valore venale – Sussiste.

Ai fini dell'edificabilità di un'area è sufficiente la qualificazione che in tal senso ne fornisce il P.R.G., potendo la presenza di eventuali vincoli o destinazioni urbanistiche incidere soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale, e conseguentemente sulla base imponibile su cui applicare l'imposta. (A.T.)

Riferimenti normative: d.lgs. 504/1992, art. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 4499/2012, 5161/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. 10 - Sentenza n. 4980/10/15, depositata il 04/08/2016 - Pres. E Rel. Tafuro

Finanza locale – IMU - ICI – Presupposto impositivo – Ultimazione lavori – Accatastamento immobili - Sussiste

In tema di imposta comunale sugli immobili, il presupposto della ultimazione lavori ovvero della utilizzazione anteriore di cui all'art. 2 del D.L. 504/1992 è criterio ulteriore che acquista rilievo solo quando il fabbricato non è ancora iscritto al catasto, confermando indirettamente che il presupposto base per il riconoscimento del tributo è appunto l'accatastamento dell'immobile. (G.Z.)

Riferimenti normativi: art. 2 del D.L. 504/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 2208/2006; conf. Cass. n. 15177/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 5627/20/2016, depositata il 27/9/2016 - Pres. Picozza, Rel. Di Amato

Finanza locale – ICI — Contemporaneo utilizzo di più unità catastali quale abitazione principale – Agevolazione - Compete

In tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/92, una sola volta per tutte le unità. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.l. 93/2008, art. 1;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 25902/2008 e 15198/2014.

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. II – Sentenza n. 81/2/16, depositata il 9/2//2016 – Pres. Cinque, Rel. Francavilla

Finanza locale - IMU – Esenzione per terreni agricoli ubicati in aree montane - Istanza di rimborso – Diniogo del Comune – L. n. 984/1977 - Diritto all'esenzione senza qualifica di coltivatore diretto – Sussiste

L'art. 9, co. 8, d.lgs. n. 23/2011 stabilisce l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta IMU per "i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, i quali rientrano nella previsione normativa di cui all'art. 7 legge n. 504/1992".

Dal suddetto quadro normativo emerge che l'esenzione dall'IMU spetta ai terreni agricoli ricadenti in zone montane a prescindere dalla qualità di coltivatore del possessore non essendo tale ulteriore requisito richiamato dalla norma di esenzione. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 7 d.lgs. n. 504/1992; art. 9 d. lgs n. 23/2011.

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. I, Sentenza n. 146/1/16, depositata il 31/03//2016 – Pres. Cinque, Rel. Tanferna

Finanza locale – IMU - ICI – Avviso di accertamento – Natura pertinenziale dell'immobile – Assenza di documentazione probatoria - Classificazione catastale – Non idonea - Illegittimità dell'accertamento - Non Sussiste.

La natura pertinenziale dell'immobile deve essere dimostrata in base alla destinazione effettiva e

concreta della cosa al servizio od ornamento dell'altra, non essendo sufficiente la sola classificazione catastale del bene. (S.G.)

Riferimenti normativi: d. lgs. n. 504/1992; art. 817 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass n. 26077/2015; n. 22128/2010.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 155/2/16, depositata il 07/04//2016 – Pres. Cinque, Rel. Mazzatosta

Finanza locale - ICI –Aree fabbricabili – Mancata valutazione capacità edificatoria delle aree – Edificabilità di un'area attribuita dal Piano Regolatore – Presunta minore edificabilità – Illegittimità dell'accertamento – Non sussiste.

L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, si desume dal piano regolatore generale adottato dal Comune. Una variazione del prelievo può essere giustificata solo da modifiche al piano regolatore che si traducono in una diversa classificazione del suolo.

La minore edificabilità di un'area deve essere dimostrata ovvero dedotta da atti formali emessi dal Comune. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 31, co. 20, Legge n. 289/2002;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5161/2014; n. 22513/2013; Cass, SU, n. 25506/2006.

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. I – Sentenza n. 177/1/16, depositata il 9/5//2016 – Pres. Di Stasi, Rel. Ariolli

Finanza locale – IMU – Avviso di accertamento – Società che esercita attività di leasing immobiliare – Obbligo di pagamento in caso di risoluzione del contratto per la società – Non sussiste – Soggettività passiva e obbligatorietà della dichiarazione ai fini IMU del conduttore – Sussiste.

Ai fini dell'IMU il soggetto passivo è sempre identificato nella figura del conduttore e non nella società di leasing concedente. Il locatario finanziario, in caso di restituzione dell'immobile, è obbligato al pagamento dell'IMU fintanto che rimane l'unico soggetto che può godere del bene. La società di leasing acquista la titolarità del rapporto d'imposta solo nel momento in cui ottiene la restituzione del cespite. (S.G.)

Riferimenti normativi: d. lgs n. 504/1992; art. 9 d. lgs n. 23/2011; art. 1, co. 672, l. n. 147/2013;

Riferimenti giurisprudenziali: CTP Mantova n. 358/2014; CTP Brescia n. 959/2014; CTP Varese n. 529/2014.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II– Sentenza n. 382/2/16, depositata il 12/12//2016 – Pres. Gianni, Rel. Santilli

Finanza locale - ICI – Avviso di accertamento – Notifica eseguita oltre il quinquennio successivo all'accertamento –Tardività dell'accertamento – Sussiste – Notifica eseguita per il contribuente deceduto ad uno degli eredi – Avviso da notificare a tutti i coeredi – Nullità – Sussiste

L'accertamento ai fini dell'ICI è tardivo se notificato oltre il quinquennio successivo all'anno per cui è richiesto l'accertamento, come previsto dall'art. 1, comma 171, Legge n. 206/2006.

In caso di decesso del contribuente, gli eredi succedono nella titolarità dei diritti del de cuius, per cui la notifica dell'accertamento deve eseguita a tutti gli eredi, mentre sussiste la non trasmissibilità delle sanzioni agli stessi coeredi atteso il loro carattere personale. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 1, co. 171, L. n. 206/2006; art. 8, D.Lgs n. 472/1997; art. 7, L. n. 689/1981;

Riferimenti giurisprudenziali: CTP Rieti n. 297/2016.

Comm. trib. prov. Roma, sez. LX – Sentenza n. 11367/60/16, depositata il 13/5/2016 - Pres. e Rel. Pardo.

Finanza locale – ICI – Fabbricati industriali – Regime del valore contabile – Notifica base imponibile – Annualità d'imposta precedenti – Accertamento - Legittimità

In tema di ICI, l'art. 74 della legge 342/2000, che afferma che gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, pur prevedendo l'impossibilità di utilizzare la rendita prima della sua notifica, non ne esclude l'utilizzabilità, nei limiti prescrizionali, per annualità d'imposta precedenti. (G.T.)

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 3160/11 e 3666/11.

FINANZA LOCALE – IRAP

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 560/39/16, depositata l'1/2/2016 - Pres. Taddei, Rel. Giorgianni

Finanza locale - IRAP – Medici – Utilizzo beni strumentali – Dipendente part time – Autonoma organizzazione – Necessità.

L'avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente "part time"), non costituisce, di per sé, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della "autonoma organizzazione", dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista. (A.V.)

Riferimenti normativi: D.lgs. 446/1997, art.2;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., n. 26982/2014; n. 3755/2014; n. 22019/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 667/1/2016, depositata il 09.02.2016 - Pres. Oddi, Rel. Mezzacapo.

Finanza locale – IRAP – Svalutazioni dei crediti e dei correlati accantonamenti per i rischi vantati nei confronti degli assicurati ex art. 7 del d.lgs. 446/1997 – Modifiche introdotte con legge n. 248/05 - Non estensibilità agli esercizi precedenti.

Il regime di ineducibilità delle svalutazioni dei crediti e dei correlati accantonamenti per i rischi vantati nei confronti degli assicurati, introdotto dall'art.6 del d.l. 30.09.2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla l. 02.12.2005, n. 248 all'art. 7 del d.lgs. 446/1997, non si estende alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti all'anno 2005 sia perché l'art. 6 nulla dispone in ordine al trattamento ai fini IRAP delle svalutazioni iscritte precedentemente in bilancio sia perché sussiste il principio generale di irretroattività delle disposizioni tributarie di cui all'art. 3 dello Statuto del contribuente.(V.C.)

Riferimenti normativi: art.6 del d.l. 30.09.2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla l. 02.12.2005, n. 248 all'art. 7 del d.lgs. 446/1997;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 1111/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 788/21/16, depositata il 16/02/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni

Finanza locale - IRAP – Libero professionista – Assoggettamento Irap – Giudice tributario – Presupposto impositivo – Obbligo verifica – Auto dichiarazione contribuente – Certificazione A.T. – Quadro RE – Composizione costi – Assenza riscontro - Amministrazione Finanziaria – Autonoma organizzazione - Onere probatorio – Mancato assolvimento – Illegittimità pretesa – Conseguenze.

È illegittima l'IRAP a cui è stato assoggettato il professionista per il quale il Giudice tributario abbia riscontrato l'assenza dei presupposti impositivi in base ai dati risultanti dall'autodichiarazione del contribuente, dalla certificazione dell'Anagrafe Tributaria e dalla composizione dei costi del Quadro RE della dichiarazione reddituale e l'Amministrazione Finanziaria non abbia parimenti compiutamente assolto l'onere probatorio a suo carico circa la pretesa invocata. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2, d. lgs. n. 446/1997 – art. 2697 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 24117/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 1139/35/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Toffoli

Finanza locale - IRAP – Soggetti passivi – Piccolo imprenditore – Tassista – Autonoma

organizzazione – Necessità.

Il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini dell'applicazione dell'Irap deve essere accertato nei confronti della categoria dei piccoli imprenditori valutando se il contribuente sia o meno il responsabile dell'organizzazione ed operi per mezzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.

In particolare, non è tenuto ad assolvere l'imposta il tassista che si avvale esclusivamente della propria autovettura, sostenendo esclusivamente le spese tipiche necessarie alla manutenzione del veicolo e ad eseguire gli adempimenti amministrativi richiesti, posizione non assimilabile a quella tassisti inseriti in cooperativa, assoggettabili al tributo in quanto dotati di un apparato organizzativo eccedente il minimo essenziale allo svolgimento della professione. (M.D.)

Riferimenti normative: Art.2,D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 21123/2010 e n. 21326/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1195/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern

Finanza locale – IRAP – Medico convenzionato con SSN – Parasubordinazione – Attività autonomamente organizzata.

Un medico convenzionato con il SSN avente alle sue dipendenze una segretaria part time, non deve essere sottoposto a tassazione ai fini Irap nei casi in cui l'assunzione del dipendente non determini un qualche significativo aumento del reddito. Perché si possa parlare di organizzazione in una capacità produttiva deve esistere un elemento "impersonale ed aggiuntivo" rispetto a quella propria del professionista tale da garantirgli una quota aggiuntiva di profitto. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3758/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 2261/22/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Sorrentino, Relatore Prospero

Finanza locale - IRAP – Avvocato – Attività di consigliere di amministrazione della Srl – Autonoma organizzazione – Assenza di collaboratori – Assoggettamento all'imposta – Non sussiste.

Non sono soggetti a Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata. Il libero professionista, che opera come amministratore di società o presidente del consiglio di amministrazione, non va soggetto all'Irap per la parte di ricavo netto che risulta da quelle attività, soltanto se adempie alla funzione senza ricorrere ad un'autonoma struttura organizzativa o di consulenza. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 9692/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2295/39/16, depositata il 22/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Terranova

Finanza locale – IRAP – Medico generico – Mancanza di organizzazione autonoma – Imposizione – Esclusione – Rimborso per il versato – Sussistenza

Il medico di medicina generale non associato e operante nel suo studio senza l'ausilio di personale o beni strumentali complessi che richiedano un'autonoma organizzazione dell'attività non è tenuto al pagamento dell'IRAP, e può richiedere il rimborso di quella versata negli ultimi 5 anni, allegando copia dei relativi versamenti. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cost. n. 156/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI Sentenza n. 2500/01/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Panzani, Rel. Serafino.

Finanza locale – IRAP – Autonomia organizzazione – Debenza del tributo.

Non può affermarsi che l'apporto fornito all'attività di un professionista dall'utilizzo di prestazioni segretariali costituisca di per se stesso, a prescindere da qualunque analisi qualitativa e quantitativa di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza di un'autonoma organizzazione, dovendosi al contrario ritenere che l'apporto di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il paziente o l'avvocato riceve il cliente, rientri, secondo l'id quod plerumque accidit, nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale; che essendo, questo giudice di merito, chiamato, con un giudizio di fatto, se nel caso concreto, per le specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni segretariali di cui il professionista si avvale, le stesse debbano giudicarsi eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12616/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2515/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Bersani

Finanza locale - IRAP – Presupposto impositivo – Autonomia organizzazione

L'imposta regionale sulle attività produttive non colpisce sic et simpliciter il reddito da lavoro autonomo ma il reddito del professionista che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa "esterna", cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc.), cosicché è il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista a costituire presupposto dell'imposta. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 156/2001, Cass. n. 22020/2013, Cass. n. 3676/2007

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3376/22/16, depositata il 27/05/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Polito

Finanza locale - IRAP – Medico in convenzione ASL – Organizzazione autonoma – Mancanza – Imposizione – Esclusione

L'esercizio dell'attività di medico in convenzione con un'azienda sanitaria locale, svolta senza l'ausilio di dipendenti e con l'impiego di beni strumentali limitati non dà luogo all'applicazione dell'IRAP. È necessario che il giudice di merito effettui una valutazione critica degli elementi offerti dal contribuente nella loro concreta obiettività, senza possibilità di fare ricorso a presunzioni prive di supporto fattuale. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 26131/2011

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 4910/15/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Lupi

Finanza locale - IRAP – Avvocato – Collaborazione saltuaria della moglie – Assoggettabilità – Esclusione

Non è assoggettabile ad IRAP il professionista (nella specie, avvocato) che saltuariamente si avvale della collaborazione della moglie atteso che proprio la saltuarietà non è elemento sufficiente a dimostrare la sussistenza del requisito della autonomia organizzazione. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 4913/15/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Lupi

Finanza locale - IRAP – Assoggettabilità – Medico convenzionato SSN – Utilizzo beni non eccedenti il minimo indispensabile – Esclusione

Non è assoggettabile a IRAP il professionista che si avvale di lavoro altrui che non superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria o meramente esecutive. Pertanto non è assoggettabile ad IRAP il medico convenzionato con il SSN che impieghi beni strumentali che non eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 9541/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 5329/06/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Panzani, Rel. Maffei

Finanza locale – IRAP – Pagamento – Sisma L'Aquila 2009 – Versamenti e adempimenti tributari – Sospensione e successiva riduzione al 40% - Cartella di pagamento per l'intero – Illegittimità

E' illegittima la cartella di pagamento, notificata a seguito del mancato pagamento di IRAP, eseguita per l'intero importo asseritamente non corrisposto, se il contribuente, beneficiario della sospensione dei termini relativi agli adempimenti fiscali e tributari, a seguito del terremoto, beneficiava anche della riduzione ope legis del 40% . (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 5333/11/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Pieroni

Finanza locale - IRAP – Assoggettabilità – Lavoro altrui – Mero ausilio – Contesto organizzativo esterno – Distinzione

In tema di IRAP, il “fatto indice” costituito dall'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui non può essere considerato di per sé solo manifestazione indefettibile della sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Proprio dalla natura reale, e non personale, dell'imposta discende che la nozione di autonoma organizzazione si definisce in termini di “contesto organizzativo esterno”, diverso ed ulteriore rispetto al mero ausilio dell'attività personale e costitutivo di un quid pluris che secondo il comune sentire sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Ai fini della assoggettabilità all'imposta è quindi necessario verificare se la prestazione lavorativa sia effettivamente idonea ad integrare, in concorso con altri fattori, un contesto organizzativo esterno rispetto all'operato del professionista, oppure costituisca un mero ausilio di tale attività, vale a dire una mera agevolazione delle relative modalità di svolgimento. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cost. n. 156/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5757/37/16, depositata il 05/10/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Ferrante

Finanza locale – IRAP – Assoggettabilità – Studio associato senza vincolo di dipendenza – Collaborazione – Imposizione – Sussistenza

Ai fini della assoggettabilità ad IRAP, l'esercizio in forma associata di una professione liberale fa presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture o mezzi, anche di non particolare onere economico. Ne consegue che la collaborazione in uno studio associato senza vincolo di dipendenza integra il requisito dell'autonoma organizzazione in quanto comporta l'utilizzo del lavoro altrui. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5777/37/16, depositata il 05/10/2016 - Pres. Zaccardi – Rel. Savo Amodio

Finanza locale – IRAP - Valore della produzione e componenti negativi Irap - Recupero a tassazione di operazioni ritenute inesistenti - Dimostrazione dell'effettiva natura del rapporto commerciale - Regime della prova - Necessita.

L'elemento indiziario e presuntivo non è sufficiente a consentire l'indeducibilità di costi e servizi, rilevanti ai fini della tassazione Irap.

La parte contribuente può dimostrare il rapporto commerciale attraverso la prova della sua esistenza e nel caso sia la certificazione doganale che la documentazione del trasporto dei beni ceduti a terzi, concorrono a legittimare la prova contraria alla presunzione di frode intracomunitaria. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 39 d.P.R. n. 600/73; art. 25 D.Lgs. n. 446/97; art. 2729 cod. civ.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 7273/20/16, depositata il 23/11/2016 - Pres. Picozza, Rel. Baldi

Finanza locale – IRAP – Accertamento - Omesso versamento – Società di capitali – Cancellazione dal registro delle imprese – Estinzione della società – Consegue – Cancellazione – Efficacia costitutiva – Legittimazione ad impugnare del contribuente – Sussiste – Illegittimità della pretesa – Consegue.

Sussiste la legittimazione ad impugnare del contribuente, nonostante la società sia stata dichiarata estinta. In tema di società di capitali la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici facenti capo ad essa. Si ha, quindi, estinzione nell'ipotesi in cui tale ultimo adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. n. 6/2003, il quale ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione, modificando l'art. 2495, co. 2, c.c.. (M.G.)

Riferimenti normativi: art. 2495, Co. 2, c.c.; d.lgs. n. 446/1997; d.lgs. n. 6/2003, art. 4.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Comm. Trib. Reg. Lombardia, Sent. n. 1890/2015; Comm. trib. reg. Liguria, Sent. n. 769/2015; Comm. trib. prov. Foggia, Sent. n. 2625/2014; Cass., Sez. Un., Sent. n. 4060/2010.

FINANZA LOCALE – PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 2003/40/16, depositata l’11/4/2016 – Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

Finanza locale – Pubblicità e pubbliche affissioni - Comunicazioni di inizio e cessazione di attività - Effetti della mancanza di dichiarazioni. Onere a carico della parte. Legittimità dell’accertamento Comunale.

In tema di imposta pubblicitaria per l’affissione di cartelli, è onere della parte dimostrare l’inizio e la cessazione dell’esposizione al pubblico.

In assenza di tale comunicazione, l’accertamento emesso dall’Ente Comunale deve ritenersi legittimo, non avendo quest’ultimo l’onere di effettuare indagini in merito. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 8 D.Lgs. n. 507/03.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 2214/35/16, depositata il 20/04/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Loreto

Finanza locale – Pubblicità e pubbliche affissioni – Tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche – Imposta sulla pubblicità – Doppia imposizione – Non sussiste

La contemporanea soggezione alla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e all’imposta sulla pubblicità non integra un’ipotesi di doppia imposizione, in forza del diverso oggetto delle stesse, così come si evince dal confronto fra gli artt. 5 e 38 del d.lgs. 507/1993. Mentre nel primo caso, infatti, l’oggetto va rinvenuto nella “occupazione” e sottrazione dell’area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all’uso generale, nel secondo caso, invece, il presupposto impositivo soggiace al “mezzo pubblicitario disponibile”. (G.Z.)

Riferimenti normativi: artt. 5 e 38 d.lgs. 507/1993

Riferimenti giurisprudenziali: conf. Cass. nn. 4783/2011 e 3872/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3211/1/16, depositata il 23/05/2016 - Pres. Terrinoni , Rel. Bersani.

Finanza locale – Pubblicità e pubbliche affissioni – Omessi versamenti - Riscossione - Onere della prova – Prescrizione tributo.

In materia di recupero, da parte del Comune, dell’imposta sulla pubblicità riferita ad impianti pubblicitari fissi, è onere del contribuente dimostrare l’avvenuto versamento dell’imposta commisurata all’anno solare di riferimento, in linea con quanto previsto ex D. Lgs. n. 507 del 1993. In particolare, con riferimento all’effettiva durata della esposizione pubblicitaria, è onere del contribuente provare l’avvenuta presentazione della dichiarazione preventiva annuale di pubblicità all’inizio di ogni anno di riferimento: in mancanza prevale la presunzione assoluta di utilizzo ad libitum –e/o di utilizzo annuale. In materia di imposte sulla pubblicità, la prescrizione è biennale dalla data di accertamento della violazione. (C.C.)

Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 507 del 1993;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 14483/2003 – Conf. C.T.R. Roma – Sent. n. 3212/2016 e 3213/2016.

FINANZA LOCALE – TARSU – TIA – TARI – TARES

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza - 804/35/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi

Finanza locale – TARSU – TIA - TARI – TARES – Gestore servizio raccolta – Avviso liquidazione tributo – Invito pagamento - Ruolo esecutivo – Notifica cartella pagamento – Motivazione atto presupposto – Fattura servizio raccolta – Incongruenza importi richiesti – Violazione principio affidamento – Sussiste – Nullità ruolo – Consegue.

È nullo il ruolo per il quale il gestore del servizio di raccolta rifiuti, dopo avere notificato al contribuente l'avviso di liquidazione e l'invito al pagamento, provveda a renderlo esecutivo attraverso la notifica della cartella di pagamento in cui tuttavia la motivazione della pretesa faccia riferimento alla fattura emessa per il servizio di raccolta rifiuti ma gli importi richiesti in pagamento siano incongruenti con gli atti presupposti precedenti. (G.R.)

Riferimenti normativi: artt. 7, co. 1 e 10, co. 1, L. n. 212/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 866/14/16, depositata il 18/2/2016 – Pres. Amodio, Rel. Ciancio

Finanza locale – TARSU – TIA - TARI – TARES – Smaltimento rifiuti – Area portuale – Competenza dell'Autorità Portuale – Non sussiste.

Non rientrano nella competenza dell'Autorità Portuale la raccolta e lo smaltimento di rifiuti prodotti da altri soggetti non titolari di natanti o non connessi con il carico delle navi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 182/2003. Infatti, spetta ai Comuni disciplinare la raccolta dei rifiuti relativa agli esercizi siti all'interno dell'area del porto sulla base del disposto dell'art. 58 d.lgs. 507/1993. (G.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 182/2003, art. 5; d.lgs. 507/1993, art. 58.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 999/39/16, depositata il 23/02/2016 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi

Finanza locale – TARSU – Omessa denuncia originaria – Violazione annuale dell'obbligo – Conseguenze sul piano sanzionatorio – Cumulo materiale – Sussiste.

In ipotesi di omessa presentazione della denuncia di inizio occupazione di un locale da assoggettare a TARSU, è legittima l'irrogazione della medesima sanzione per tutti gli anni successivi al primo, fino al termine della cessazione della violazione (cumulo materiale). (A.T.)

Riferimenti normativi: d. lgs 507/93, art. 76.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1178/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Liotta, Rel. Zappatori

Finanza locale – TARSU – TIA – TARI – TARES – Rifiuti prodotti dalle navi – Rifiuti diversi – Raccolta – Competenza

Per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico è esclusa qualsiasi competenza del Comune che, quindi, non è legittimato ad eccepire la legittimità degli atti concessori delle Autorità marittime per tali rifiuti.

Il Comune è escluso anche dallo svolgimento dei servizi di pulizia e di raccolta dei rifiuti (diversi da quelli prodotti dalle navi) negli spazi di competenza delle Autorità Portuali, provvedendovi le Autorità Portuali medesime. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.lgs. 182/2003; L. 84/1994; d.m. 14.11.1994.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 1573/21/16, depositata il 29/03/2016 - Pres. Messineo, Rel. Brunetti

Finanza locale – TARSU – Cartella di pagamento – Decadenza a norma dell’art. 72 del d. lgs. 507/1993 dal diritto di riscuotere le somme a titolo di TARSU – Sussiste.

Il Comune non può procedere all’esercizio del potere impositivo se non è rispettato il termine di decadenza, di cui all’art. 72 del d.lgs. 507/1993, dal diritto di riscuotere le somme a titolo di TARSU. Per tali fattispecie il termine per l’iscrizione delle somme nei ruoli è annuale ed esso decorre dalla data di notifica dell’avviso di accertamento. La nuova normativa del 2006 che ha modificato implicitamente il termine di decadenza disposto a norma dell’art. 72 citato sarebbe, peraltro, applicabile per gli accertamenti notificati dopo l’entrata in vigore della stessa e non per le fattispecie precedenti. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 72;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 5759/2010; Comm. trib. reg. Lazio n. 77.12.09.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 1987/39/16, depositata l’11/4/2016 – Pres. Taddei, Rel. Attanasio

Finanza locale – TARSU - Occupazione temporale dell’immobile - Regime dell’onere probatorio sull’effettiva residenza - Prova della utilizzazione del bene - Grava sulla parte interessata.

La tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani tiene conto nella sua determinazione sia della superficie tassabile che dell’utilizzazione effettiva dell’immobile. E’ posto a carico dell’interessato un onere di informazione per ottenere l’esclusione di aree non utilizzate dell’immobile o per dimostrare la residenza in altro luogo, diversamente da quella risultante all’anagrafe. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 62 d. lgs. n. 507/3;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. Sez. V n. 16275/15.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2311/40/16, depositata il 26/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Casalena

Finanza locale - TARSU – TIA - Avviso di accertamento – Soppressione della TARSU – Soluzione di continuità con la TIA – Assenza – Esclusione

E’ illegittimo l’avviso di accertamento emesso per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TIA) relativamente al periodo in cui vigeva ancora la TARSU, atteso che l’art. 238 del D.lgs. 152/2006, che introduce la TIA, nel disporre la soppressione della TARSU stabilisce che sino alla emanazione del regolamento di attuazione e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 152/2006, art. 238.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3214/9/16, depositata il 23/05/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Moliterni.

Finanza locale – TARSU – Nullità atti tributari – Perfezionamento notifica – Prescrizione - principio delle c.d. cartelle “attese”.

La “nullità tributaria” ricomprende tutti i vizi che inficiano la validità dell’atto tributario, riconducendoli, indipendentemente dalla peculiare natura di ciascuno, nello schema della invalidità-annullabilità, da far tempestivamente valere mediante impugnazione entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. In caso di notifica regolarmente seguita, l’eventuale eccezione di prescrizione del tributo va fatta valere solo nei confronti dell’ente creditore e non del concessionario della riscossione. L’omesso invio di una raccomandata confirmatoria dell’avvenuta notifica effettuata a mani del portiere integra una irregolarità di carattere estrinseco e non incide sul perfezionamento

della notifica. In materia di c.d. cartelle “attese” vige il principio in base al quale il processo tributario è di impugnazione – merito che mira a quantificare nel merito l’esatta pretesa tributaria entro i limiti posti dal “petitum” delle parti. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 21 2 D. Lgs. 546/92; art. 26, sco. 2, d.P.R. 600/73; art. 53 Cost.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 22803/2015; 16949/2014; SS.UU. 1094/97, 7954/97, 6450/2002; 22249/2015; 106/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza 3331/39/16, depositata il 25/05/2016 – Pres. Taddei, Rel. Martinelli

Finanza locale - TARSU - TIA - TARI - Fatto generatore – Utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti - Sussiste

Ai fini dell’assimilazione della TIA alla TARSU, il fatto generatore dell’obbligo di pagamento non risulta essere legato alla effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato alla fruizione del servizio di smaltimento, bensì esclusivamente all’utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre i rifiuti stessi. (G.Z.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Corte Cost. n. 238/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3822/1/16, depositata il 15/7/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia.

Finanza locale – TIA – Rifiuti speciali – Determinazione della superficie tassabile – Esenzione – Onere della prova.

Con riferimento alla norma per la quale nella determinazione della superficie tassabile ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, deve ritenersi che incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’Amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il predetto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. Pur operando, dunque, il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato, oltre all’obbligo di denuncia, un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, e di prova, ponendosi l’esenzione, anche parziale, come eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano e detengono immobili nelle zone del territorio comunale. (G.G.)

Riferimenti normativi: d. lgs. 507/93, art. 62, comma 3, e art. 70;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 16244/2015, 9631/2012, 5377/2012, 3756/2012, 755/2011 e 4766/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 4022/40/2016, depositata il 21/06/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Massella Ducci Teri

Finanza locale - TARSU – TIA – Tariffa d’igiene ambientale – Duplice sistema - Sussiste

La proroga fino al 31 dicembre 2009 della sostituzione della TARSU con la Tariffa d’Igiene Ambientale (TIA) rende legittima, alla stessa data, l’esistenza contemporanea di un duplice sistema. Difatti, la TARSU sarà sostituita dalla TIA soltanto nel momento in cui verranno compiuti tutti gli adempimenti per l’applicazione della nuova tariffa (incluse le delibere comunali istitutive e disciplinanti la TIA). Fino a quel momento continueranno ad essere applicabili le discipline regolamentari vigenti, in modo tale da assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità tra i due sistemi. (M.V.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 152/2006, artt. 238 e 264;

Riferimenti giurisprudenziali: Comm. Trib. Reg. Lazio n. 721/39/2013, 241/40/2012 e 182/40/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4127/40/16, depositata il 23/06/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Massella Ducci Teri

Finanza locale – TARSU – Delibera aumento tariffa – Illegittimità – Conseguenze – Applicazione tariffa precedente – Ammissibilità

La conseguenza della eventuale illegittimità di una delibera tariffaria ha come conseguenza non già la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di rifiuti, bensì l'applicazione della tariffa vigente in precedenza. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 13957/2008 e 5722/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4912/40/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

Finanza locale – TARSU - TIA – Abrogazione – Successiva delibera di passaggio da TARSU a TIA – Illegittimità – Sussistenza

E' illegittima la delibera comunale con la quale l'ente adotta il passaggio dalla TARSU alla TIA nonostante l'abrogazione di quest'ultima. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 5197/3/16, depositata il 13/9/2016 – Pres. De Santi, Rel. Tozzi.

Finanza locale – TARSU - Avviso di pagamento – Natura.

L'avviso di pagamento, in quanto contenente prescrizioni circa la debenza di una somma pretesa in riscossione, è un atto impositivo a tutti gli effetti e, pertanto, impugnabile al pari di tutti gli altri atti con i quali l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto, pur non rientrando nel novero degli atti elencati ex art. 19, D. Lgs. n. 546 del 1992, esplica comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando nel contribuente l'interesse ad adire eventualmente il competente giudice tributario. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 19, D. Lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 18642/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 5346/40/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Lentini, Rel. Terrinoni

Finanza locale - TARSU – TIA – Passaggio alla tariffa di igiene ambientale – Delibera comunale istitutiva successiva al 29.04.2006 – Illegittimità

In tema di TARSU, è illegittima la delibera comunale istitutiva della TIA successiva la 29.04.2006, atteso che dopo l'abrogazione dell'art. 49 del D.lgs. n. 22 del 1997 ad opera dell'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente, non può più ritenersi consentito il passaggio alla Tariffa di Igiene Ambientale. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 22/1997, art. 49.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5348/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini

Finanza locale - TARSU – TIA – Avviso di accertamento – Rettifica di valore – Calcolo per determinazione tributo – Omessa indicazione di coefficiente moltiplicatore – Avviso di accertamento – Illegittimità – Sussistenza

E' illegittimo l'avviso di accertamento relativo alla TARSU/TIA, emesso a seguito di rettifica di valore,

nonostante, in sede di accertamento con adesione, l'attestazione da parte di professionista abilitato, della omessa applicazione da parte del Comune, nel computo della superficie utile ai fini della determinazione del tributo di un coefficiente moltiplicatore. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV- Sentenza n. 5726/14/16, depositata il 03/10/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Leoni

Finanza locale – TARSU – TIA – Rifiuti – Parcheggio scoperto e non denunciato – Area idonea a produrre rifiuti – Accertamento.

Dove c'è presenza umana opera la presunzione della produzione di rifiuti: l'operato dell'Amministrazione finanziaria che provvede alla tassazione di un'area differenziale scoperta e adibita parcheggio è legittimo. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13241/2005, c.m. n. 95/E del 22/06/1994;

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 22/97, art. 49, d.lgs. n. 507/93, d.lgs. n. 152/06, art. 238.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6288/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda

Finanza locale - TARSU - Rifiuti speciali - Prova dello smaltimento

La dichiarazione attestante il ritiro dei rifiuti speciali, rilasciata da CORIS Ambiente, in carta semplice ed in data 29/10/2013 e con un semplice timbro della dichiarante non può certo assurgere a prova del ritiro dei suddetti rifiuti speciali, non rinvenendo in essa alcun riferimento a contratti stipulati con l'appellante. (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX- Sentenza n. 6539/09/16, depositata il 28/10/2016 - Pres. Moliterni, Rel. Miceli

Finanza locale – TIA – Rifiuti di aree produttive – Assoggettamento – Esclusione – Rifiuti urbani – Assimilazione – Esclusione – Fondamento

Sono esclusi dall'assoggettamento alla TIA i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti, non potendo questi essere assimilati ai rifiuti urbani. (E.S)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII - Sentenza n. 7203/12/16, depositata il 23/11/2016 - Pres. Oddi, Rel. Di Stefano

Finanza locale –TIA – Natura della TIA – Tributaria – Assoggettamento ad IVA – Non sussiste.

La TIA ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l'IVA deve colpire una manifestazione di capacità contributiva che si ha qualora si versi un corrispettivo, non quando si paga una imposta, per quanto "di scopo", cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 22/1997; d.lgs. n. 152/2006, Codice dell'Ambiente.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass, SS.UU. n. 5078/2016; Cass. n. 3756/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 7240/40/16, depositata il 23/11/2016 - Pres. Lentini, Rel. Fruscella

Finanza locale –TIA – Rimborso pagamenti effettuati a titolo di TIA – Silenzio- rifiuto – Eccezione di carenza legittimazione passiva in giudizio – Non sussiste – Delibera comunale – Viziata – Regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti – TIA/I non tempestivamente istituita.

L'abrogazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997, in ragione dell'entrata in vigore del Codice dell'ambiente, non consente il passaggio alla Tariffa di igiene ambientale. Pertanto, la delibera emanata dal Consiglio comunale è viziata nella parte in cui istituisce la TIA a norma del citato art. 49.

Nel caso di specie il Comune non aveva istituito tempestivamente il tributo TIA/1 e, pertanto, non poteva farsi alcun riferimento alla medesima disciplina. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 22/1997, art. 49; l. n. 426/1998, art. 1, Co. 28; d.lgs. n. 152/2006, Codice dell'Ambiente.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Consiglio di Stato, n. 4756/2013; Corte Cost., Sent. n. 238/2009; Cass., Sent. n. 3756/2012; Comm. trib. reg. Latina, n. 3486/40/2016.

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. II - Sentenza n. 238/2/16, depositata il 28/06/2016 – Pres. Gianni , Rel. Santilli

Finanza locale - TARSU – Avviso di accertamento – Spazi coperti e scoperti adibiti al transito e sosta di autoveicoli - Aree pertinenziali - Esclusione dal tributo in quanto aree non producono rifiuti – Illegittimità dell'accertamento - Sussiste

Le aree coperte e scoperte destinate esclusivamente al transito ed alla sosta degli autoveicoli ad uso della società, parcheggio dei dipendenti e passaggio anche per altre attività, debitamente limitate da aiuole, spartitraffico e segnaletica varia, sono escluse dal pagamento dell'imposta in quanto non producono rifiuti per loro natura e per il particolare uso a cui sono stabilmente destinate.

Dette aree scoperte, adibite esclusivamente al transito e alla sosta degli autoveicoli ad uso della società, sono considerate pertinenziali come previsto dal D.L. n. 8/1999, con la conseguente esclusione dal tributo derivante dall'impossibilità di produrre rifiuti per loro natura e per il particolare uso a cui sono stabilmente destinate. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 5 D. lgs. n. 218/97; D.L. n. 8/1999; art. 62, co. 1, D. lgs. n. 507/93.

FINANZA LOCALE – TASSE AUTOMOBILISTICHE

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2177/28/16, depositata il 19/04/2016 - Pres. Block, Rel. Galeota

Finanza locale - Tasse automobilistiche – Cartella di pagamento – Effetto esenzione da pagamento – Retroattività – Sussiste.

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ha effetto per l'anno in cui è stata richiesta ed opera sia a tempo indefinito finché permangono le condizioni di disabilità, sia retroattivamente dalla data in cui è stata riconosciuta la sussistenza delle predette condizioni da parte della commissione medica. L'applicazione retroattiva opera comunque nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti in materia fiscale. (A.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 2289/10/16, depositata il 22/04/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini

Finanza locale – Tasse automobilistiche – Accertamento definitivo – Riscossione – Termine – Decennale – Fondamento

Il credito per la riscossione della tassa automobilistica, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. in quanto, trattandosi di credito fiscale consolidatosi a seguito di omessa impugnazione degli atti impositivi, la prestazione tributaria non può considerarsi una prestazione periodica. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.c. art. 2946;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 701/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2359/14/16, depositata il 27/06/2016 – Pres. Amodio - Rel. Massella Ducci Teri

Finanza locale – Tasse automobilistiche – Mancata tempestiva comunicazione di perdita di possesso – Esenzione – Esclusione.

In tema di tassa sul possesso degli autoveicoli, nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato per la rivendita a un'impresa abilitata al suo commercio, la mancata tempestiva comunicazione all'AcI dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna, da parte di quest'ultima, se legittima una azione di responsabilità nei suoi confronti, impedisce al proprietario di godere dell'esenzione dal pagamento del tributo, che resta subordinata alla avvenuta annotazione della perdita di possesso al PRA. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art. 5, co.43-48;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 13952/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4162/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Giorgianni

Finanza locale – Tasse automobilistiche – Riscossione – Prescrizione – Termine triennale – Sussistenza

In tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, l'art. 3 del D.l. 06.01.1986, n. 2, convertito nella legge 07.03.1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5, comma 31, del D.l. 30.12.1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28.02.1983, n. 53, non si è limitato a disporre l'allungamento del termine prescrizione biennale nel testo originario, ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.l. 2/1986, art. 3; l. 60/1986; d.l. 953/1982, art. 5, co. 31; l. 53/1983

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5760/37/16, depositata il 05/10/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Solaini

Finanza locale – Tasse automobilistiche – Auto storiche – Esenzione – Presupposti – Competenza

L'esenzione della tassa di possesso prevista dall'art. 63, comma 2, della legge 21.11.2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico collezionistico, dipende dall'accertamento costitutivo dell'ASI (Automobilclub Storico Italia) delegata all'adempimento del tale compito dall'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, che non ha effetto "ad rem", è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale ed astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 445/2000, art. 47; l. 342/2000, art. 63, co. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 319/2014 e 3837/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6285/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda

Finanza locale - Tasse automobilistiche - Tempestiva notificazione della cartella di pagamento - Non sussiste

In tema di tasse automobilistiche, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della L. n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007). Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale.

Non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 25 primo comma del d.P.R. n. 602 del 1973 che sono dettate per la riscossione delle sole imposte dirette e non per ogni specie di tributo. (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6543/09/16, depositata il 28/10/2016 - Pres. Moliterni, Rel. Miceli

Finanza locale – Tasse automobilistiche – Diritto di riscossione – Prescrizione – Triennale – Prova contraria – Onere probatorio – Regione – Imposizione

In tema di tasse automobilistiche, il termine triennale di prescrizione, mai interrotto da atti idonei, è da considerarsi perentorio con la conseguenza che nell'eventuale contenzioso è onere della Regione provare il verificarsi di un evento interruttivo. (E.S)

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. II – Sentenza n. 58/2/16, depositata il 2/2/2016 – Pres. Gianni, Rel. Mazzatosta

Finanza locale – Tassa automobilistiche - Cartella esattoriale - Ruolo tassa automobilistica - Mancanza prodromico avviso pagamento - Fondatezza domanda.

La parte ricorrente ha lamentato di avere ricevuto la notifica della cartella esattoriale il 18.01.2015, così emessa per la riscossione di tassa automobilistica, facendo presente, peraltro, di non avere ricevuto alcunché, in precedenza, e precisamente nel periodo intercorrente tra l'anno 2016 (anno di maturazione del presunto credito) ed quello del 2015 (anno di notifica della cartella). Pertanto, la medesima parte contribuente ha impugnato la relativa cartella esattoriale, così richiedendo, altresì, che il competente Ufficio della Regione Lazio possa provvedere al deposito di idonea documentazione, così esibendo la prova della pretesa notifica dell'avviso di accertamento, prodromico alla stessa cartella de qua.

Vero è che la Regione Lazio non si è costituita nel relativo giudizio né ha depositato alcun atto che

posa costituire la prova da cui possa desumersi l'avvenuta notifica dell'atto prodromico alla impugnata cartella esattoriale. Inoltre, è del tutto pacifico che la richiesta di pagamento della tassa automobilistica non è stata preceduta da alcun atto se non dalla notifica della relativa cartella esattoriale avvenuta solo nell'anno 2015; pertanto rilevato che il diritto al pagamento per il predetto ente territoriale si è prescritto per maturata prescrizione atteso che la stessa Regione non si è costituita in causa, né vi è prova alcuna in atti in ordine ad una eventuale vicenda interruttiva della prescrizione. Il ricorso proposto da parte contribuente, e quindi va accolto, ritenendo sussistere la peculiarità della fattispecie. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 5, co. 51, d.l. n. 953/1986; l. n. 53/1983; art. 2943 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass, Sez. 6, Ordinanza n. 315 del 09/01/2014; sez. 5, Sentenza n. 14301 del 19/06/2009.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II - Sentenza n. 169/1/16, depositata il 20/04/2016 – Pres. Gianni – Rel. Francavilla

Finanza locale - Tasse automobilistiche - Illegittimità atto impugnato per mancata indicazione della targa del veicolo - Mancata indicazione data di consegna dei ruoli ad Equitalia – Mancata sottoscrizione dell'atto impositivo da un dirigente privo della qualifica dirigenziale - Non sussiste.

La mancata indicazione del numero della targa dell'autoveicolo non è elemento necessario dell'intimazione di pagamento. La cartella di pagamento, così richiamata nella gravata intimazione è stata ritualmente notificata. La necessaria indicazione della data di consegna dei ruoli ad Equitalia non è prevista da alcuna norma, come alcuna disposizione prevede che l'intimazione debba essere sottoscritta da parte di un soggetto con qualifica dirigenziale, non concretizzando una ipotesi di nullità dell'atto impositivo. (S.G.)

Riferimenti normativi: d.l. 30.12.1982 n. 953 convertito in L. 28.02.1983 n. 53; , art. 21, d.lgs. n.546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ., sentenza n. 14245/2015; Cass. Civ., sentenza n. 15327/2014; Cass. Civ. sentenza 22810/2015 e Cass. Civ. sentenza n. 1844872015.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II– Sentenza n. 366/2/16, depositata il 23/11//2016 – Pres. Cinque, Rel. Francavilla

Finanza locale - Tasse automobilistiche – Cartella di pagamento – Credito tributario – Prescrizione triennale – Decorso del termine – Illegittimità - Sussiste

L'azione per il recupero della tasse automobilistica per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello entro cui deve essere effettuato il pagamento, ai sensi dall'art. 9 D.L. n. 953/1982 per le tasse dovute dal 1° gennaio 1983. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 9, D.L. n. 953/1982;

Riferimenti giurisprudenziali: CTP Rieti n. 411/02/2014.

IRES – IRPEG

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza 532/9/16, depositata il 10/2/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Marzi

IRES – Robin Hood Tax – Elencazione legislativa - Olii lubrificanti – Olii combustibili densi – Equiparazione – Sussiste.

L'art. 81, comma 16 del d.l. 112/2008 ha introdotto una addizionale IRES (c.d. Robin Hood Tax) per le imprese operanti, in particolare nel settore della commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale.

Sebbene gli olii combustibili densi non siano espressamente nominati nell'elencazione legislativa, non è ragionevolmente ipotizzabile che siano esclusi dalla fattispecie generale rappresentata da tutti i derivati dei prodotti petroliferi. (A.V)

Riferimenti normativi: d. l. 112/2008, art. 81;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. sent. 10/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 659/1/16, depositata il 09/02/2016 - Pres. Oddi, Rel. Bersani

IRES - Società di comodo - Onere delle prova - Grava sul contribuente.

E' legittimo l'avviso di accertamento per una società di comodo ove il contribuente, sul quale grava l'onere della prova, non dimostri che le situazioni predefinite di cui all'art. 30 della legge 724/1994 non sono dovute a comportamenti societari ma ad oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, così come previsto dall'art.30. (V.C.)

Riferimenti normativi: art. 30 legge 724/1994.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 911/40/16, depositata il 22/02/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Terrinoni

IRES – IRPEG - Reddito di impresa – Determinazione – Art. 75 TUIR – Interpretazione.

In tema di determinazione del reddito di impresa, la regola sancita dall'art. 75 (ora 109) del TUIR va interpretata nel senso che il dovere di conteggiare i componenti di reddito nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti all'atto di determinazione del reddito, che è il momento della redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi. (D.A.)

Riferimento normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 1648/13 e 3418/10.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 1433/9/2016, depositata il 18/03/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

IRES - IRPEG – Transfer pricing interno – Valore normale – Abuso del diritto – Applicabilità.

La norma di interpretazione autentica, introdotta dall'art. 5, co. 2, d. lgs. 147/2015, di per sé nulla aggiunge al dato letterale dell'art. 110, co. 7 TUIR, il quale già stabilisce che le disposizioni sul transfer pricing internazionale non possano essere applicate alle operazioni domestiche. Ciò non di meno, per la valutazione dei costi sostenuti dall'imprenditore ai fini della determinazione del reddito di impresa, va applicato il principio del valore normale di cui all'art. 9, TUIR in applicazione del divieto di abuso del diritto. Pertanto trova applicazione a questa fattispecie la clausola antielusiva generale di cui all'art. 10-bis, legge 212/2000. (F.R.)

Riferimenti normativi: TUIR, art. 110, co. 7; d.lgs. 147/2015, art. 5, co. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 12502/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1458/22/2016, depositata il 21/03/2016 – Pres. Sorrentino, Rel. La Terza

IRES - IRPEG – Inerenza – Spese di sponsorizzazione – Indeducibilità.

La spese di sponsorizzazione sono inerenti e, dunque, deducibili nella misura in cui l'impresa è in grado di dimostrare che sono sostenute in previsione di un'utilità ragionevolmente attesa. Si tratta di una questione la cui dimostrazione spetta al contribuente tramite la produzione in giudizio del relativo contratto e tramite la dimostrazione della coerenza di quanto sponsorizzato con la tipologia di attività svolta dall'impresa stessa (non sono state considerate inerenti nel caso di specie le spese di sponsorizzazione di un impianto sportivo sostenute da una società subappaltatrice che solo in minima parte svolge attività nei confronti di consumatori finali). (F.R.)

Riferimenti normativi: TUIR, art. 109, co. 5;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 10914/2015; 6548/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1985/22/16, depositata l'11/4/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Palillo

IRES - Contesto del consolidato fiscale all'interno di un gruppo societario - Onere della prova sulle valide ragioni economiche delle scelte gestionali - Presunzione dell'intento elusivo - Onere gravante sull'Amm.ne Finanziaria.

Le scelte imprenditoriali, all'interno di un Gruppo Societario, sono ancorate ad una visione dinamica del rapporto societario.

Nel caso di leasing immobiliari ed in particolare di lease-back, la presunzione che i trasferimenti di proprietà infra-gruppo e le distinte operazioni, siano finalizzate ad evitare la tassazione sulla compravendita immobiliare, grava sull'Amministrazione Finanziaria, anche in considerazione del contratto atipico utilizzato. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 117 TUIR; art. 42 D.P.R. n. 600/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2186/9/16, depositata il 19/04/2016 – Pres. Lunerti, Rel. Caso

IRES - IRPEG – Leasing – Canoni di locazione finanziaria – Reddito operativo lordo – Interessi passivi – Esclusione dal calcolo del Rol.

I canoni di locazione finanziaria vanno esclusi dal computo del Rol (reddito operativo lordo), a differenza dei relativi interessi passivi che sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e, per la parte eccedente, nel limite del 30 per cento del Rol. L'operazione va contabilizzata tra i proventi e gli oneri straordinari, come previsto dagli articoli 96 e 102 del Tuir. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/86, art. 96, 102.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 2268/14/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

IRES – Deducibilità costi – Azienda di trasporto di prodotti petroliferi – Contratto di servizio con ditta assuntrice – Regolare fatturazione – Inerenza.

Sono deducibili perché inerenti i costi sostenuti dall'azienda se c'è traccia del contratto di servizio tra il titolare e la ditta assuntrice e di regolare fatturazione effettuata dalla società emittente. Le censure dell'Ufficio sono prive di pregio in quanto anziché soffermarsi sulla formalità delle fatture avrebbe potuto effettuare controlli sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo presso la sede della società. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4443/2010, 4454/2010, 23551/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 2271/14/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

IRES – Studi di settore – Azienda di costruzioni in fallimento – Scostamento rispetto ai dati Gerico – Omesso pagamento delle commesse da parte del cliente – Difficoltà economiche – Legittimità dell'avviso – Non sussiste.

Non può essere attribuita fondatezza e legittimità al generico e immotivato criterio di determinazione della percentuale di redditività, nel caso in cui il contribuente affermi, in ordine all'evoluzione della propria attività, la rilevante difficoltà economica per l'omesso pagamento delle commesse da parte del cliente. L'accertamento basato sugli studi di settore, che costituiscono un sistema di presunzioni semplici, non è legittimo di fronte ad una tale realtà se l'ufficio non dimostra l'esistenza di attività non dichiarate. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.l. n. 331/93, art.62 sexies, l. n. 427/93;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26635/2009, 26636/2009, 26637/2009, 26638/2009, 1413/2010, 22938/2007, 15633/2014;

Prassi: Circolari Ag. Entrate 31/E del 2007, 38/E del 2007, 13/E del 2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 2812/38/16, depositata il 10/05/2016 – Pres. Fruscella, Rel. Terrinoni

IRES – Costi black list – Onere della prova – Oggetto della prova – Deducibilità.

Ai fini della deducibilità dei costi sostenuti con imprese residenti in Paesi c.d. black list, il contribuente deve, alternativamente, dimostrare o che il soggetto estero svolga attività commerciale effettiva (prima esimente), o che lo stesso abbia svolto concretamente l'attività per cui ha ricevuto i compensi (seconda esimente). Costituiscono prove convergenti e, nel loro complesso, idonee ad integrare la seconda esimente elementi quali: il certificato di iscrizione del soggetto estero nel registro delle imprese del Paese di residenza; l'esistenza di un sito on line recante l'indicazione dell'attività svolta, la corrispondenza di tale descrizione con l'attività effettivamente prestata a favore del soggetto italiano; il bilancio di esercizio dell'anno in cui è stata compiuta l'operazione; gli estratti conto bancari da cui si evince l'esistenza di operazioni inerenti l'attività commerciale, le fatture relative ad eventuali contratti di affitto dei locali destinati ad ufficio della società estera e le relative ricevute di pagamento. (F.R.)

Riferimenti normativi: TUIR, art. 110, co. 10 e 11;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 2612/2015; Cass., n. 10176/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 2970/20/16, depositata il 16/5/2016 - Pres. Colaianni, Rel. Floquet

Ires - Irpef – Cessione dell'intera partecipazione – Principio di proporzionalità – Rileva – Valori di cessione delle quote – Rideterminazione - Legittimità

Ove, con unico atto, venga ceduto l'intero capitale sociale di una s.r.l. detenuto pariteticamente dai soci, la non proporzionale determinazione del valore delle quote, ritenuta realizzata, in assenza di validi motivi e di ragioni economicamente apprezzabili, con finalità elusive, legittima l'accertamento con il quale, sulla base del principio di proporzionalità ex art. 2468 c.c., venga rideterminato, fermo restando il prezzo totale, il ricavo per le quote cedute (e l'ammontare delle plusvalenze) in misura diversa da quanto dichiarato.

Nel caso in esame, alla quota detenuta da società socia di una società a r.l. veniva attribuito un maggior ricavo rispetto alle quote degli altri soci, 6 persone fisiche, operazione che appariva

realizzata, in assenza di validi motivi, solo al fine di conseguire un risparmio fiscale considerato che il prezzo riconosciuto alle persone fisiche era pari a quello di acquisto delle quote rivalutato ai sensi dell'art. 5 l. 448/2001, e quindi senza realizzo di plusvalenze, e la consistente plusvalenza invece realizzata dalla società godeva dell'agevolazione prevista, ex artt. 58 e 87 del Tuir 917/86, per il regime "pex". (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 2468 c.c.; artt. 58 e 87 Tuir 917/86; art. 5 l. 448/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3383/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Leoni

IRES – Avviso di accertamento – Frode carosello – Coinvolgimento dell'acquirente – Onere probatorio – Fisco e contribuente – Riparto

In tema di riparto dell'onere probatorio fra Amministrazione finanziaria e contribuente in ordine al coinvolgimento dell'acquirente nelle frodi carosello poste in essere dal fornitore, nel caso di apparente regolarità contabile della fattura, dotata dei requisiti di legge, l'onere della prova grava sull'ufficio che deve provare gli elementi di fatto della frode attinente il cedente, ovvero la sua natura e la connivenza della frode da parte del cessionario, non necessariamente però con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del contraente. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 11661/2015 e 10414/2011

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3436/14/16, depositata il 01/06/2016 – Pres. Amodio, Rel. Ciancio

IRES – Costi legati a fatture – Generica dicitura “addebito spese per servizi vari” - Impossibilità di individuare la prestazione ricevuta - Inerenza – Esclusione.

La generica dicitura “addebito spese per servizi vari” riportata sulle fatture esclude l'inerenza dei costi e la loro conseguente deducibilità, data l'impossibilità di individuare con esattezza la prestazione ricevuta. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3440/14/16, depositata il 01/06/2016 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

IRES – Costi legati a fatture emesse da controllante – Spese riaddebitate a controllata – Inerenza – Illegittimità dell'avviso.

Sono deducibili perché inerenti i costi legati alle fatture emesse dalla piccola azienda familiare costituita per coordinare le società del gruppo e riaddebitati alla controllata. È, pertanto, illegittimo l'accertamento dell'Ufficio che non fornisce alcun elemento probatorio sulla falsità delle fatture, a differenza del contribuente che con la sentenza penale e la documentazione dimostra che i costi sono stati realmente sostenuti per «espressa previsione contrattuale». (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/86, art. 109;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19489/2010, 16115/2007, 3305/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3566/06/2016, depositata il 07/06/2016 – Pres. Panzani, Rel. Maffei

IRES - IRPEG – Costi su beni di terzi – Inerenza – Sussiste.

I costi di manutenzione straordinaria sostenuti su beni condotti in locazione sono deducibili dalla società conduttrice, pur non avendone questa la proprietà. Occorre, tuttavia, che la società dimostri che tali spese sono state sostenute nell'esercizio dell'impresa e che risultino dalla documentazione

contabile, restando del tutto irrilevanti gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti circa la manutenzione del bene. (F.R.)

Riferimenti normativi: TUIR, art. 109, co. 5;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 24277/2015; Cass. n. 4596/2016; Contra Cass. n. 13494/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3577/06/2016, depositata il 07/06/2016 – Pres. Panzani, Rel. Russo

IRES - IRPEG – Interessi passivi – Società immobiliare – Requisiti.

Con riferimento alla nozione di impresa immobiliare rilevante ai fini dell'art. 1, co. 36, legge 244/2007 (che stabilisce l'integrale deducibilità degli interessi passivi corrisposti da società immobiliari su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, in deroga all'ordinario regime di deducibilità limitata previsto dall'art. 96 TUIR), non si può considerare tale una società solo per il fatto che abbia aperto il codice di attività "locazione di beni propri", ove tale attività non possa, per statuto, essere svolta, essendo quella in questione una società agricola. Né può ritenersi prevalente lo svolgimento di attività immobiliare rispetto a quella agricola solo sulla base di una perizia che accerti il maggior valore degli immobili rispetto a quello dei terreni, in un caso in cui l'unico immobile locato sia utilizzato solo dai soci della società medesima. (F.R.)

Riferimenti normativi: TUIR, art. 96; l. 244/2007, art. 1, co. 36.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 3685/2/16, depositata il 13/6/2016 - Pres. Liotta, Rel. Buscema.

IRES - IRPEG – Istituto di credito – Riorganizzazione del settore recupero crediti - Cessione crediti pro soluto – Non costituisce operazione elusiva.

In tema d'imposte sul reddito, non riveste carattere elusivo, e costituisce operazione non rilevante ai fini dell'art. 37/bis DPR600/73, la cessione pro soluto dei crediti in sofferenza (ramo factoring e finanziamenti) da parte di un Istituto di credito a una società veicolo, realizzata al fine di conseguire risparmi per la loro gestione e recupero e nel quadro di una riorganizzazione del settore recupero crediti, aspetti che costituiscono valide ragioni economiche dell'operazione. L'asimmetria temporale della tassazione tra la data di deduzione in capo alla Banca e quello delle eventuali riprese di valore derivanti dall'incasso dei crediti da parte del cessionario non costituisce indebita riduzione d'imposta ex art. 37/bis. (G.T.).

Riferimenti normativi: DPR 600/73, art. 37/bis; DPR 917/86 artt. 66, co 3 e 101, co. 5.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sent. nn. 13181/2000, 14568/2001, 17965/2013,405/1, ord. n. 6835/13

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 3773/10/2016, depositata il 14/06/2016 – Pres. Tafuro, Rel. Flamini

IRES - IRPEG – Spese di sponsorizzazione – Altre tipologie di spese – Inerenza – Sussiste.

Sono inerenti all'attività di impresa (e, dunque, deducibili dai redditi di impresa) i costi sostenuti in occasione di una festività religiosa in quanto il loro sostenimento è coerente con le pratiche commerciali.

Al di fuori di tali casi, occorre, invece, che il contribuente fornisca la prova dell'utilizzo funzionale di una spesa alle esigenze operative della società stessa. Sono funzionalmente collegate alle esigenze di un'impresa le spese di sponsorizzazione sostenute a favore di beni di terzi, purché sia dimostrato dal contribuente il potenziale vantaggio che riceve. (F.R.)

Riferimenti normativi: TUIR, art. 109, co. 5;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 6548/2012; Cass., n. 10914/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII - Sentenza n. 4155/13/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fantini

IRES – Reddito di impresa – Formazione – Concorso – Costi – Requisiti – Certezza e determinabilità – Necessità

I costi, per concorrere (negativamente) a formare il reddito di impresa non solo debbono essere certi nell'esistenza, ma il loro ammontare deve anche essere determinabile in modo obiettivo, e sono ammessi in deduzione soltanto se, e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi che il contribuente ha l'onere di provare. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 25141/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 4366/10/16, depositata il 5/7/2016 - Pres. Amodio, Rel. Ufilugelli

IRES – Operazioni inesistenti – Presupposti - Prova dei pagamenti – Inidoneità.

L'esistenza materiale delle fatture, la loro registrazione in contabilità e la parziale traccia dei relativi pagamenti non sono ritenute idonee a dimostrare l'esistenza ed effettività dell'operazione e dunque a legittimarne la detrazione e la deducibilità trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili. (A.V)

Riferimenti giurisprudenziali: conforme Cass., Sez. 5, sent. n. 428/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4710/10/16, depositata il 20/07/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini

IRES – Ammortamento – Fabbricati industriali – Determinazione forfettaria del valore dell'area.

Ai fini della determinazione forfettaria dell'area occupata da un fabbricato industriale occorre tener conto dell'effettiva destinazione, prescindendo dalla classificazione catastale e dai certificati della Camera di Commercio, che integrano mere presunzioni semplici, comprovanti la sola esistenza delle dichiarazioni in essi contenute e non anche la loro veridicità. (E.C.)

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 36, co. 7 e 7-bis.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4886/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia

IRES – Accertamento – Cooperative edilizie – Alloggi soci – Cessione – Corrispettivo – Reddito della cooperativa – Concorrenza – Effetti – Contabilizzazione conto economico – Obbligo

La cessione di alloggi ai soci delle cooperative edilizie, ai fini fiscali, soggiacciono allo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici, ciò in quanto le stesse, come le altre, generano ricavi ai sensi dell'art. 85, lett. a) del TUIR, dovendosi ricomprendere tra i ricavi, ex comma 2 dello stesso art. 85, anche il valore normale dei beni assegnati ai soci. Pertanto il corrispettivo dell'assegnazione dell'alloggio al socio cooperativista, concorre a formare il reddito complessivo della società cooperativa cedente e deve essere contabilizzato alla voce "valore della produzione" del conto economico relativo al periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione, al fine della determinazione del reddito imponibile. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 85, co. 2, lett. a).

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVII - Sentenza n. 5339/17/16, depositata il 20/09/2016 – Pres. Cappelli, Rel. Musilli

IRES – Studi di settore – Percentuale di ricarico minima – Perdita sistemica – Assenza di

documentazione – Maggiori ricavi – Sussiste.

È legittima l'applicazione da parte del fisco della percentuale minima di ricarico tramite gli studi di settore se la società non giustifica, con idonea documentazione, la “perdita sistemica”. È esclusa l'applicazione degli studi di settore nel caso in cui la società non abbia ancora iniziato l'attività prevista nell'oggetto sociale, si sia verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali, abbia affittato l'unica azienda o abbia sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla C.C.I.A.A. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/73, art. 39;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10649/2001, 13478/2001, 15268/2000, 11645/2001, 7487/2002, 18857/2007, 24532/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez.XL - Sentenza n. 5442/40/16, depositata il 23/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Prospero

IRES – Indeducibilità dei costi – Onere della prova.

Nel caso di contestazione della deducibilità dei costi fatturati, spetta al contribuente dare la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti, la quale potrà essere confutata dall'Ufficio contrapponendovi elementi probatori di maggiore pregnanza che dimostrino la fittizietà delle operazioni medesime.

Si segnala, in proposito, la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 7881 del 2016 con la quale si è affermato che, al contrario, in caso di mancata contestazione erariale della veridicità dei fatti aziendali indicati nella fattura l'onere probatorio, circa l'indeducibilità dei costi per mancanza d'inerenza, grava in capo all'Amministrazione finanziaria. (E.C.)

Riferimenti normative: D.P.R. 917/1986, art. 109, co. 5;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n.6229/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 5706/8/16, depositata il 03/10/2016 – Pres. Messineo, Rel. Giorgianni

IRES – Costi indeducibili – Pvc della guardia di finanza – Anomala percentuale di ricarico applicata dalla società contribuente – Perizie di parte – Congruità dei prezzi praticati nei contratti di appalto – Valore di indizi liberamente apprezzabili.

Le perizie di parte possono ben smentire il pvc della guardia di finanza sull'anomala percentuale di ricarico applicata dalla società ove dimostrano la consistenza delle opere realizzate e la congruità dei prezzi praticati nei contratti di appalto. (D.A.)

Riferimenti normativi: d. lgs. n. 546/92, art. 7;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23590/2011, 15209/2000, 12577/2000, 2409/2005, 22200/2010, 2938/2015, 4924/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 5632/13/2016, depositata il 29/9/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fortuni

IRES – Operazione di sale and lease back – Natura del contratto – Periodo di imposizione della plusvalenza

Anche ai fini tributari e, dunque, anche ai fini dell'individuazione del periodo di imposta in cui tassare per competenza la plusvalenza derivante dalla cessione del bene, il contratto di lease back deve essere inteso come contratto complesso di durata, da cui derivano corrispettivi periodici, con la conseguenza che la plusvalenza deve essere ripartita in più esercizi in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/86, art. 109, art. 2425-bis, co. 4, c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Comm. Trib. Reg. Lazio n. 2623/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 5724/1/16, depositata il 03/10/2016 – Pres. Oddi, Rel. Ferrante

IRES – Costi di regia – Società madre – Fatture per operazioni inesistenti – Attività di consulenza – Onere della prova.

La società “madre” può legittimamente fatturare i costi di “regia” a una società appartenente al gruppo sempre che abbia mezzi e un'organizzazione propri così da poter dimostrare che la fattura emessa per l'attività di consulenza si riferisca a servizi effettivamente resi. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 5792/2/16, depositata il 06.10.2016 - Pres. Terrinoni – Rel. Moliterni

IRES - Dividendo di fonte estera e tassazione separata - Modifica dell'aliquota applicabile ai fini Ires - Attività di liquidazione - Non prevista - Attività di accertamento - Necessita.

Il controllo esercitato ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73, attraverso l'attività di liquidazione non è sufficiente, a modificare l'aliquota applicabile alla tassazione separata – modificata in aumento - in presenza di redditi di partecipazione estera. E' invece necessaria una preventiva attività di accertamento adeguatamente motivata, nell'ambito della verifica della corretta determinazione della tassazione di gruppo. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 167 TUIR; art. 36 bis d.P.R. n. 600/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6588/8/16, depositata il 02/11/2016 – Pres. Filocamo, Rel. Giorgianni

IRES – Società di comodo – Contratto di affitto agrario – Cespiti ceduti a legale rappresentante della Sas – Mancato raggiungimento del reddito minimo – Applicabilità della disciplina ex l. 724/1994 – Non sussiste.

Il contratto di affitto agrario dei cespiti che la sas concede al suo legale rappresentante che impedisce il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto rappresenta un evento straordinario, indipendente dalla volontà del contribuente e che non è elemento sintomatico della natura non operativa della società (cosiddette società di comodo). (D.A.)

Riferimenti normativi: l. n. 724/94, art. 30, c.c. art. 2247, l. 203/82, art. 45;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21538/2015, Corte Cost. n. 318/2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 6971/02/16, depositata il 16/11/2016 – Pres. Liotta, Rel. Novelli

IRES – Buoni carburante – Contabilizzazione costi – Mancata indicazione dei destinatari – Deducibilità – Non sussiste.

Non possono essere dedotti, come spese di rappresentanza, i buoni carburante se la contribuente contabilizza tali costi ma non specifica gli effettivi destinatari. La semplice contabilizzazione delle spese non basta a farne degli oneri effettivamente deducibili. Trattandosi di buoni carburante, beni fungibili e suscettibili di essere largamente utilizzati in luogo di questo per erogazioni a soci o familiari, auto consumo, erogazioni a dipendenti o compensare altre prestazioni, un idoneo sistema di tracciamento che ne confermasse il loro effettivo impiego come spese di rappresentanza appare indispensabile. (E.S.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6975/16, depositata il 17/11/2016 – Pres. Messineo, Rel. Brunetti

IRES – Amministratore di fatto – Presunzione – Pvc – Notifica al socio co-amministratore – Illegittimità dell'avviso.

Non è sufficiente che l'accertamento venga notificato al socio co-amministratore per ritenere che il contribuente ricopra la carica di amministratore di fatto della società. In questi casi, l'avviso è illegittimo perché notificato a un soggetto sbagliato solo sulla base di un pvc senza ulteriori elementi di riscontro. (E.S)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4622/2009.

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. I – Sentenza n. 184/1/16, depositata il 16/5//2016 – Pres. Di Stasi, Rel. Colarieti

IRES - IVA – Avviso di accertamento – Studi di settore – Procedura di accertamento su regole matematiche -- Onere della prova all'ufficio finanziario – Illegittimità – Sussiste.

E' onere dell'Agenzia delle entrate, ancora prima di emettere l'avviso di accertamento basato sugli studi di settore, fornire la prova delle eventuali incongruenze contabili. L'Ufficio finanziario deve tenere conto, inoltre, delle situazioni socio-economiche in cui versa l'Azienda. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 39, co 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ, Sez. 5, n. 23554/2015; Cass. n. 5354/2015; Cass. n. 3312/2011; Cass. S.U. n. 26635/2009.

IRPEF

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 37/28/16, depositata il 12/1/2016 – Pres. Oddi, Rel. Galeota

IRPEF - Presunzione da omessa registrazione del contratto di locazione - Prova contraria - Casistica.
Il collegio ha statuito che la presunzione relativa di cui al comma 2, dell'art. 41 ter del d.P.R. n. 600/73, concernente l'accertamento dei redditi di fabbricati, è superata solo attraverso prove documentali, quali un contratto scritto (seppure non registrato) oppure copia di assegni o altri mezzi di pagamento consegnati dal locatario al locatore, ovvero contratti di utenza intestati al locatario. (V.D.)

Riferimenti normativi: comma 2, dell'art. 41 ter del d.P.R. n. 600/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 913/40/16, depositata il 22/02/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Terrinoni

IRPEF – Cessione di terreno ricevuto in donazione – Area destinata a verde pubblico – Porzione ridotta edificabile – Plusvalenza – Insussistenza.

Se l'edificabilità di un terreno è vietata perché una parte di quella zona, compresa nel Prg, è stata destinata a verde pubblico, o a strade, parcheggi, attività collettive, spazi pubblici, con vincolo di inedificabilità, la plusvalenza non è rilevabile per mancanza dei presupposti di legge, atteso che, l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, essendo diretta a colpire la plusvalenza raggiunta dai suoli che abbiano acquisito natura edificatoria, postula che l'area oggetto del trasferimento abbia le caratteristiche fisiche e geologiche di conformazione della superficie che permettano l'utilizzazione del suolo ai fini di fabbricazione e che l'edificabilità sia consentita nel senso che non sia espressamente vietata dallo strumento urbanistico esistente. L'imposta, quindi, non può essere applicata quando, in rapporto alle previsioni dello strumento urbanistico, l'edificabilità sia esclusa del tutto. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.p.r. 971/86, art. 67, d.lgs.546/92, art. 58.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 8666/92, 6290/87, 6772/81, 2296/78, 6439/87, 16916/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 923/40/16, depositata il 22/02/2016 – Pres. Lentini, Rel. Fruscella

IRPEF – Movimentazioni bancarie – Somme incassate – Fatture e incassi contabilizzati – Spese familiari – Coniuge del contribuente.

È illegittimo l'accertamento se il contribuente spiega con motivazione esauriente l'origine delle operazioni bancarie contestate, attraverso l'analisi di somme incassate che trovano giustificazione in pagamenti di fatture e incassi regolarmente contabilizzate, nonché nell'effettuazione di prelievi per importi non elevati e riconducibili a spese familiari, oltre che di operazioni extraconto riferibili non al contribuente, ma alla sua consorte. (D.A.)

Riferimenti normativi: d. lgs. 546/92, art. 58;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 22800/2015, 22810/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 941/40/16, depositata il 22/02/2016 – Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

IRPEF – Agente di commercio – Spese per trasferte e consulenza – Carta di addebito della società – Deducibilità – Non sussiste.

Non sono deducibili le spese per le trasferte effettuate dall'agente di commercio per l'esercizio della sua attività se il corrispettivo delle prestazioni è pagato con carta di addebito della società. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 1137/22/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Polito

IRPEF - IRES - Costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità per il committente/cessionario - Condizioni - Mancata consapevolezza della falsità ideologica della fatture - Prova - Necessità - Effettiva ricezione della merce e versamento del corrispettivo - Insufficienza

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, per la deduzione dei costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti (cioè effettuate da un soggetto cedente diverso da quello cui documentalmente, attraverso l'emissione della fattura, le stesse sono riferite) il committente/cessionario, in applicazione dei principi della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, ha l'onere di provare di non avere avuto consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell'operazione e tale prova non può essere validamente fornita soltanto dimostrando che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 17377/2009; Cass. n. 1950/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 1963/40/16, depositata l'11/04/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

IRPEF - Redditi diversi - Tassazione della plusvalenza - Competenza temporale - Coincide con l'atto di compravendita notarile - Effetto traslativo - Rilevanza.

In materia di trasferimento di beni immobili, il momento temporale collegato alla plusvalenza su vendita di area, oltretutto valutabile alla luce dello strumento urbanistico, si realizza con l'atto notarile, salvo che questi non abbia natura meramente dichiarativa di guisa che tutte le condizioni della compravendita si siano antecedentemente e concorrentemente realizzate, come il pagamento del prezzo e la consegna del bene all'acquirente, con valenza traslativa e non obbligatoria. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 67 e 68 TUIR; art. 1350 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 1983/39/16, depositata l'11/4/2016 - Pres. Amodio, Rel. Attanasio

IRPEF - Accertamento per spesa autovettura - Donazione familiare idonea a giustificare l'acquisto - Riconosciuta in sede di appello - Revoca da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla prova della donazione con assegni bancari - Non costituisce errore di fatto, ma un giudizio valutativo.

La dimostrazione della capacità di spesa, documentata da assegni bancari accompagnati da dichiarazione sostitutiva del familiare donante, non è censurabile attraverso l'istituto revocatorio.

Infatti, tale giudizio non si fonda su un fatto documentato (come il deposito degli assegni), bensì sulla valutazione che il Giudice ha attribuito all'efficacia probatoria degli elementi sulla provvista finanziaria. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 504 d.lgs. n. 546/92; art. 38 D.P.R. n. 600/73; art. 395 n. 4 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 2245/22/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano

IRPEF - Reddito fabbricati - Locazione.

I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, a formare il reddito complessivo di tutti i proprietari del bene. Anche in caso di contitolarità, infatti, il reddito fondiario derivante da un immobile deve essere imputato pro quota ai diversi comproprietari, prescindendo dal fatto che ciascuno di essi abbia effettivamente percepito la quota di propria spettanza. (M.M.)

Riferimenti normative: d.P.R. 917/1986, art. 263;
Riferimenti giurisprudenziali: conf. Cass. n. 19217/06.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 2269/14/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

IRPEF – Commercialista – Recupero a tassazione a fini imposte dirette e Iva – Costi legati a prestazioni di una società di servizi – Inerenza delle spese - Deducibilità.

Sono inerenti e pertanto deducibili i costi legati alla fattura che dimostrano l'effettiva esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite tra il commercialista e la società, riguardanti i servizi per adempimenti civilistici e fiscali dei clienti del professionista. (D.A.)

Riferimenti normativi: d. lgs. n. 546/92, art. 36;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5748/95, 6288/11, 24148/13, 19489/10, 12330/01, 4218/06, 16115/07, 3305/09.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2301/39/16, depositata il 22/04/2016 – Pres. Falascina, Rel. Terranova

IRPEF – Socio della Snc – Reddito di partecipazione – Dichiarazione dei redditi – Portata ammissiva e indiziaria – Assolvimento dell'onere della prova da parte del fisco – Sussiste.

La dichiarazione del reddito di partecipazione è la prova che il socio è coinvolto a pieno titolo nella gestione della Snc. Il documento ha una portata indiziaria e ammissiva tale da agevolare l'Amministrazione finanziaria nell'assolvimento dell'onere della prova, sarà poi il contribuente a dover dimostrare che l'ammissione sia stata fraintesa oppure dovuta ad un equivoco. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6071/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2312/40/16, depositata il 26/04/2016 – Pres. Falascina, Rel. Martinelli

IRPEF – Azienda agrituristica – Omessa contabilizzazione componenti positivi di reddito – Reddito agricolo.

Il reddito proveniente dalla gestione di un agriturismo va considerato reddito agricolo, rientrando nel regime speciale previsto per le aziende ai sensi del coordinato disposto dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 96/2006. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. n. 96/2006, art. 2, 7.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2320/28/16, depositata il 26/04/2016 - Pres. Oddi, Rel. Casalena

IRPEF – Avviso di accertamento – Rideterminazione reddito ex art. 38 d.P.R. 600/1973 – Prova contraria del contribuente – Documentale – Accertamento - Illegittimità – Sussistenza

E' illegittimo l'avviso di accertamento che ridetermina, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, se il contribuente – tramite elementi presuntivi – dimostra la disponibilità di maggiore liquidità, idonea a giustificare il possesso di un'auto di lusso e sostenere un modesto mutuo e che i proventi ritenuti “in nero” dall'Ufficio siano in realtà frutto di una donazione documentalmente provata. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38;

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 2371/29/16, depositata il 27/4/2016 – Pres. e Rel. Pannullo

IRPEF – Accertamento con metodo sintetico (c.d. redditometro) - Indici di capacità contributiva - Possesso di auto di lusso - Configurabilità - Fondamento - Fatto notorio - Sussistenza - Fattispecie.

Prova a carico dell'Ufficio dell'effettività degli atti manifestazione di capacità contributiva - Onere a carico del contribuente della dimostrazione che gli acquisti e il possesso dei beni sono di provenienza da redditi personali.

1) In tema di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - che consiste nell'applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali (art. 2727 cod. civ.) l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nella specie, l'esborso di rilevanti somme di denaro per l'acquisto di beni) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva) - la presunzione semplice genera l'inversione dell'onere della prova, trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà.

2) In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il riferimento al possesso di autovetture di lusso da parte del contribuente, contenuto nei c.d. redditometri, deve intendersi un idoneo indice di capacità contributiva, stante il fatto notorio dei costi di gestione in ragione delle necessità di riparazione e sostituzione dei componenti soggetti ad usura. (N.P.)

Riferimenti normativi: art. 38 del d.P.R. n. 600/73.

Comm. trib. reg. Lazio - sez. VI - Sentenza n. 2506/06/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Francaviglia

IRPEF – Cartella di pagamento – Assegni alimentari - Deducibilità.

In tema di deduzione di assegni alimentari periodici risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, la deducibilità, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, è circoscritta al solo assegno periodico corrisposto all'ex coniuge e non a quello versato in un'unica soluzione.

L'articolo 10, comma 1°, lettera c) del Tuir stabilisce la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10, co. 1, lett. c).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 113/2007; Cass. n. 383/2001.

Riferimenti di prassi: Ag. Entrate risoluzione n. 153/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 2513/39/16, depositata il 29/04/2016 – Pres. Falascina, Rel. Pennacchia

IRPEF - IRES - Esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito - Prova - Onere a carico del contribuente

Il principio di inerenza subordina la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi alla condizione che gli stessi siano strettamente correlati ad attività idonee a generare reddito imponibile. La conferma dell'avvenuta operazione, in forza del principio di certezza, deve essere comprovata da idonea documentazione, ovvero da mezzi costituenti elementi certi e precisi. L'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti dell'inerenza e dell'imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe sul contribuente. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 109, comma 5, del TUIR;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 19489/2010; Cass. n. 4218/2006; Cass. n. 16115/2007; Cass. n. 3305/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 2908/37/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. Mongiardo, Rel. Ferrante

IRPEF – Accertamento induttivo – Valenza della presunzione semplice – Contraddittorio presupposto legale per validità degli accertamenti – Mancanza di preventivo contraddittorio – Illegittimità dell'accertamento – Consegue.

Negli accertamenti di tipo induttivo la presunzione semplice è superata dalla prova contraria del contribuente, ciò impone l'instaurazione del contraddittorio tra l'Agenzia delle Entrate ed il contribuente. Il contraddittorio costituisce un presupposto legale per la validità degli accertamenti che traggono origine dal raffronto tra le dichiarazioni presentate dal contribuente e gli accertamenti previsti. Quindi, alla mancanza di un contraddittorio preventivo consegue, necessariamente, l'illegittimità dell'accertamento. (G.G.)

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Comm. trib. reg. Lombardia, n. 1289/2015; Comm. trib. reg. Lombardia, n. 1292/2015; Cass., Sez. Un., n. 24823/2015; Cass. n. 3885/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza - 3357/28/16, depositata il 26/05/2016 - Pres. Block, Rel. Diotallevi

IRPEF – Accertamento sintetico - Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Modalità - Indici - Verifiche bancarie - Art. 32, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Contraddittorio – Rilevanza – Limiti.

In tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi benché l'art. 38, comma quarto, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si esprima al plurale, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico purché grave e preciso.

L'Amministrazione può presumere il reddito complessivo netto sulla base delle spese per incrementi patrimoniali. L'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sancisce la mera facoltà e non l'obbligo per l'Ufficio, di invitare il contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari. (M.A.P.)

Riferimenti normativi: Artt. 32 e 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio Decreto n. 15289 del 21/07/2015; CTR Lazio Sentenza n. 1857 del 29/01/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3380/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Leoni

IRPEF – Reddito derivante da contratto di locazione – Canoni non percepiti – Formazione reddito – Esclusione – Limiti

I redditi derivanti da contratto di locazione ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 651/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3381/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Leoni

IRPEF – Omessa presentazione dichiarazione – Ufficio – Accertamento induttivo – Legittimità

L'ufficio, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, è legittimato ad utilizzare qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, anche attraverso il metodo induttivo, e in deroga ai principi generali, anche presunzioni semplici. Ne consegue che è legittima la ricostruzione del reddito attraverso le risultanze dell'elenco clienti/fornitori, prescindendo dalla

contabilità della società anche se regolarmente tenuta. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3382/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Leoni

IRPEF – Avviso di riscossione – Notifica nel comune domicilio fiscale – Elezione di domicilio non correttamente comunicata – Legittimità – Sussistenza

E' legittimo l'avviso di accertamento notificato al contribuente presso il Comune, proprio domicilio fiscale, anziché presso la persona o l'ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, se non ha tempestivamente comunicato all'ufficio competente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'elezione di domicilio. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3386/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Ciancio

IRPEF – Accertamento – Controllo automatizzato – Liquidazione di imposta – Comunicazione – Omissione – Cartella di pagamento – Illegittimità – Esclusione.

Non sussiste alcun obbligo in capo all'Amministrazione fiscale, che si accinge ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comportante in caso di violazione l'invalidità dell'atto. Pertanto, in tema di tributi “non armonizzati” l'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali tale obbligo risulti specificamente sancito. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 24823/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3429/06/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Panzani, Rel. Colaiuda

IRPEF – Vendita area già edificata – Redditi diversi – Esclusione – Fondamento

La vendita di area già edificata non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 81, comma 1, lett. b TUIR atteso che dalla lettera del citato art. 81 (ora 67) e dall'art. 16 (ora 17) comma 1, lettera g bis TUIR non possono rientrare le cessioni aventi ad oggetto non un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria ma un terreno sul quale insorge un fabbricato e che, quindi, è già edificato. (D.A.)

Riferimenti normative: d.P.R. 917/1986, art. 917, art. 67, co. 1 lett. b; art. 17 co. 1, lett. g;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 15631/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3445/14/16, depositata il 01/06/2016 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

IRPEF – Omessa dichiarazione dei redditi – Affidamento della contabilità a commercialista – Precarie condizioni di salute del professionista – Responsabilità del contribuente – Sussiste.

È responsabile il contribuente dell'omessa dichiarazione dei redditi in particolare modo se il commercialista versa in precarie condizioni di salute che impongono una maggiore attenzione e di provvedere diversamente alla presentazione telematica della documentazione. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16958/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3528/6/16, depositata il 07/06/2016 - Pres. Panzani, Rel. Colaiuda

IRPEF - Plusvalenze immobiliari derivanti da un atto di cessione a titolo oneroso – Atto simulato, diretto a dissimulare una donazione da madre a figlio – Prova della simulazione – E' ammissibile e sussiste – Illegittimità dell'atto impositivo – Sussiste.

Così come l'Ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza dell'eventuale simulazione relativa in grado di pregiudicare il diritto dell'Amministrazione alla percezione del tributo, spettando poi al giudice il potere di controllare l'esattezza di tale accertamento, così è possibile accertare la simulazione anche a favore del contribuente, anche tenuto conto che la necessità di determinare un reddito effettivo risponde al principio di capacità contributiva. In considerazione della difficoltà della produzione di prova certa in presenza di un fatto negativo, consistente nel mancato pagamento di un corrispettivo effettivo, possono ritenersi idonei a provare la simulazione il rapporto di parentela sussistente tra le parti, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotto dalla venditrice, la mancanza di riscontro circa il passaggio del denaro e la dimostrazione delle ragioni che avevano indotto alla simulazione dell'atto. (G.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/1986, art. 67, comma 1, lett. b; d.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 3638/39/16, depositata il 9/06/2016 – Pres. Taddei, Rel. Taddei

IRPEF – Avviso di accertamento – Reddito accertato sinteticamente – Rilevanza delle spese per incrementi patrimoniali – Assenza di contraddittorio – Non giustifica annullamento dell'accertamento – Necessità della prova del contribuente – Mancanza – Legittimità della pretesa – Consegue.

Nell'ipotesi di reddito accertato sinteticamente la sola circostanza relativa alla mancata instaurazione di una qualche forma di contraddittorio con il contribuente nella fase istruttoria, per la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia, non può giustificare l'annullamento dell'accertamento. Nel caso in cui l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alle spese per incrementi patrimoniali è essenziale la prova documentale contraria ammessa a carico del contribuente, a norma dell'art. 38, co. 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che attiene alla sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non, invece, anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati. La mancanza di questa prova rende legittimo l'avviso di accertamento emesso sulla base degli incrementi patrimoniali. (M.GA.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38, Commi 4, 5 e 6;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 26316/2010; 16874/2009; 20268/2008. Contra Cass., Sez. Un., n. 19667/2014; Comm. trib. reg. Lombardia, Sent. n. 6783/2014; Comm. trib. prov. di Vicenza, Sent. n. 341/4/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3817/1/16, depositata il 15/06/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia

IRPEF - Redditi da partecipazione imputati ai soci di società di capitale a ristretta base societaria – Determinazione della base imponibile – Imposte dovute sul maggiore reddito accertato sulla società – Irrilevanza

Ai fini della determinazione della base imponibile degli utili imputati ai soci di società di capitale a ristretta base azionaria, si tiene conto della sola quota di esenzione prevista in via generale per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, mentre non si tiene conto delle imposte dovute sul maggior reddito accertato in capo alla società ed imputato ai soci, sia in quanto non è ipotizzabile che i maggiori utili accertati siano stati distribuiti al netto delle imposte dovute, sia in quanto si tratta di imposte diverse, sicché non sussiste alcun effetto di duplicazione di tassazione. (G.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/1986, art. 47, co. 1, lett. b; d.P.R. n. 600/1973, art. 27.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3987/1/16, depositata il 17/05/2016 – Pres. Oddi, Rel. Molino

IRPEF - Dichiarazione – Errore compilativo – Emendabilità in sede contenziosa - Sussiste.

Il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di un errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d'impugnazione della cartella di pagamento, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili anche in sede processuale. (C.M.)

Riferimenti normativi: art. 2 d.P.R. 322/1998;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 373/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 4021/28/16, depositata il 21/06/2016 – Pres. e Rel. Block

IRPEF - Risarcimento danno biologico – Reintegrazione patrimoniale – Rimborso ritenuta - Sussiste

Le somme percepite a titolo risarcitorio costituiscono un reddito imponibile soltanto nel caso in cui siano corrisposte al fine di reintegrare un danno che si è sostanzialmente nell'impossibilità di percezione del reddito, e non anche nel caso in cui la somma risarcitoria sia priva di alcun collegamento con le prestazioni lavorative.

Quindi, la natura meramente risarcitoria del danno biologico porta alla non imponibilità delle somme ricevute. E' fondato pertanto l'appello del contribuente che richiede la restituzione delle somme indebitamente trattenute. (M.V.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza - 4035/4/16, depositata il 22/06/2016 - Pres. Gizzi e Rel. Tozzi

IRPEF – Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Fattispecie - Società a ristretta base partecipativa - Utili extracontabili non dichiarati - Attribuzione ai soci - Presunzione legittimità - Costi indeducibili - Esclusione

E' corretto l'accertamento notificato al socio onde far valere la presunzione di distribuzione di utili, pur laddove la società abbia cessato l'attività, in mancanza di prova contraria fornita dal contribuente. Cionondimeno, l'Ufficio deve riconoscere in capo alla società ricorrente, in abbattimento ai maggiori ricavi accertati, i costi relativi alle prestazioni rese e sostenute per generare gli introiti che la contribuente ha provato allegando le relative fatture al fascicolo di causa. (M.A.P.)

Riferimenti normativi: Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 4095/29/16 depositata il 23/6/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Terrinoni

IRPEF – Avviso di accertamento - Intento speculativo per redditi diversi in caso di anticipazione del pagamento dell'ultima rata. Sussiste

Il collegio ha statuito che, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b) del d.P.R. 917/86, nei contratti di compravendita con patto di riservato dominio l'effetto traslativo si verifica al momento dell'ultima rata e che per la determinazione della plusvalenza deve tenersi conto delle spese accessorie sostenute per la compravendita. (V.D.)

Riferimenti normativi: art.1523 del cc.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII - Sentenza n. 4115/13/16, depositata il 23/6/2016 - Pres. Patrizi Rel. Fantini

IRPEF - Canoni non percepiti - Imponibilità senza prova di data certa – Sussiste.

Il collegio ha statuito, confermando la decisione dei giudici di prime cure che, sulla base della disposizione riguardante la tassazione del reddito locativo espressa dall'articolo 26 del TUIR, non sono esclusi dalla loro rilevanza imponibile IRPEF i canoni non percepiti per risoluzione, melius recesso dal contratto, non munita della prova di data certa. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 26 del TUIR;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., Sez. 5, n.22588/12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII - Sentenza n. 4138/13/16, depositata il 24/06/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Saccà

IRPEF – Spese di vitto e alloggio – Grave patologia – Ricovero presso struttura sanitaria – Deduzione – Sussiste.

Sono deducibili non solo le spese mediche e di assistenza specifica, ma anche vitto e alloggio nei casi di grave e permanente invalidità del contribuente. L'articolo 10, lettera b) del d.P.R. n. 917/86 include le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della l. n. 104/92. I costi per poter essere dedotti devono essere certificati da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo». La norma citata non specifica espressamente i costi di vitto e alloggio ma se, come nella fattispecie in esame, il contribuente è affetto da grave demenza senile, dunque, da una patologia difficilmente gestibile in famiglia, le spese sono strettamente legate alle cure e al necessario ricovero presso la struttura. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10, l. 104/1992, art. 3.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4149/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac

IRPEF – Dipendente pubblico in pensione – Indennità di buonuscita – Contribuzione volontaria a carico del lavoratore – Detrazione imposta – Non sussiste.

Il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17 stabilisce che l'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza, così riconoscendo che il legislatore "presuppone una indennità di buonuscita corrisposta per periodi in cui vi è stata una contribuzione ripartita fra datore di lavoro e lavoratore". Il principio, dunque, è quello per cui la non tassabilità pro parte è determinata in base al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e quella complessiva del contributo medesimo, potendosi perciò concludere che la disposizione non appare applicabile nelle ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/86, art. 17, l. 482/85, art. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 8403/2013, 12486/1997, Corte Cost. sent. 42/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4174/14/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

IRPEF – Deduzione costi – Attività di soccorso stradale – Costi di carburante – Conto economico – Principio inerenza – Condizioni.

Ai fini della deducibilità di un costo, non può ritenersi sufficiente la sua imputazione al conto economico, né l'esistenza della fattura certificante l'acquisizione del bene o del servizio, né la connessa annotazione nei registri contabili dell'impresa. Infatti in forza del principio di certezza, poiché la

registrazione è un atto formale, la conferma dell'avvenuta operazione deve essere comprovata da idonea documentazione, ovvero da mezzi costituenti elementi certi e precisi e l'onere della prova dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti dell'inerenza e dell'imputazione ad attività produttive di ricavi, non incombe sull'Amministrazione, ma sul contribuente che ne chiede la deducibilità. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; d.p.r. 444/1997;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. n. 19489/2010, 12330/2001, 4218/2006, 16115/2007, 3305/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4465/1/16, depositata l'11/07/2016 - Pres. Oddi, Rel. Lasalvia

IRPEF – Avviso di accertamento – Redditi fondiari – Immobile uso non abitativo – Locazione commerciale – Mancata percezione dei canoni di locazione – Morosità del conduttore – Assoggettabilità a tassazione dei canoni – Sussiste.

Nell'ipotesi in cui i canoni di locazione relativi ad un immobile adibito ad uso commerciale non siano mai stati percepiti, poiché il contratto di locazione è stato risolto anticipatamente per morosità del conduttore, dall'esame della giurisprudenza di legittimità emergono soluzioni non sempre omogenee. L'art. 23 del D.P.R. n. 917/1986 (ora, art. 26, co. 1, D.P.R. n. 917/1986) è chiarificatore in merito, in quanto dispone, anche in rapporto alle locazioni commerciali, che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla percezione. A seguito dello sfratto per morosità, e quindi solo per il periodo successivo alla chiusura del procedimento di convalida del medesimo sfratto, deve concludersi per la non assoggettabilità del canone di locazione. (M.G.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 23, co. 1 (d.P.R. 917/1986, ora, art. 26, co. 1); l. 431/1998, art. 8, co. 5;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 6911/2003 e 651/2012; Corte Cost. 362/2000 e Corte Cost. 318/2004; Contra Cass. 24444/2005; 12095/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4902/16, depositata il 25/07/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Molino

IRPEF – Dichiarazione - Detrazione – Box auto – Pertinenza dell'abitazione principale – Assenza di un contratto preliminare per la pertinenza – Bonifico bancario – Legittimità dell'agevolazione.

Il bonifico bancario effettuato dal contribuente poco prima della compravendita dell'immobile giustifica l'agevolazione della detrazione sul box auto, pur non essendo stato stipulato un contratto preliminare per l'acquisto della pertinenza. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/73, art. 36 ter.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4907/15/16, depositata il 26/07/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Petrucci

IRPEF – Indagini bancarie sul conto personale dell'amministratore di condominio – Maggior reddito – Assenza di prova d'inerenza – Tabulati e resoconti delle spese condominiali – Recupero fiscale dell'importo.

Solo presentando i tabulati e i resoconti delle spese condominiali, l'amministratore può vincere la presunzione del fisco sul maggior reddito, scaturito dall'accertamento basato su indagini bancarie sul conto personale. Se, al contrario, il contribuente non fornisce la prova dell'inerenza, cioè della corrispondenza degli importi, il fisco sarà legittimato al recupero fiscale delle somme. (D.A.)

Riferimenti normativi: l.n. 413/91;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25142/2009, 5051/2010, 19947/2005, 5365/2006, Corte

Costituzionale n. 228/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5000/22/16, depositata il 16/08/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Palillo

IRPEF – Quadro RW- Sanzioni - Violazioni formali.

L'obbligo di compilazione del Quadro RW per i soggetti residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, opera a prescindere dalla natura e dalle finalità dell'investimento. (M.M.)

Riferimenti normativi D.L. n.167/1990, art.4.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 5330/11/16, depositata il 20/09/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Pieroni

IRPEF – Indagini bancarie – Conto corrente dell'avvocato – Costi legati a contributo unificato, marche da bollo e partecipazione alla commissione edilizia comunale – Ricavi non dichiarati – Non sussiste.

Non corrispondono a ricavi i costi indicati nella documentazione extra contabile che l'avvocato sostiene in relazione all'attività forense, come ad esempio il contributo unificato, le marche da bollo e anche le somme corrisposte a titolo di partecipazione alla commissione edilizia comunale. L'accertamento scaturito dalle indagini sul conto bancario del professionista è illegittimo se il fisco acriticamente rinvia per relationem al pvc della guardia di finanza. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 20199/2010;

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 633/73, art. 51, d.P.R. n. 600/73, art. 32.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 5338/40/16, depositata il 20/09/2016 – Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

IRPEF – Rettifica del reddito del professionista – Contratto stipulato con società – Mancata registrazione – Indeterminata indicazione degli adempimenti – Costo deducibile – Non sussiste.

La mancata registrazione del contratto stipulato con la società di servizi e l'indeterminazione nell'indicazione degli adempimenti da cui dedurre la natura delle prestazioni a carico della parte, non provano l'effettività del costo sostenuto dal contribuente ed è legittimo il recupero a tassazione. Ai fini della deducibilità di un costo, non può ritenersi sufficiente la sua imputazione al conto economico, né l'esistenza della fattura certificante l'acquisizione del bene o del servizio, né la connessa annotazione nei registri contabili dell'impresa. Infatti in forza del principio di certezza, poiché la registrazione è un atto formale, la conferma dell'avvenuta operazione deve essere comprovata da idonea documentazione, ovvero da mezzi costituenti elementi certi e precisi. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19489/2010, 12330/2001, 4218/2006, 16115/2007, 3305/2009, 19489/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5352/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

IRPEF – Indennità di buonuscita – Periodi riscattati – Calcolo – Aliquota – Natura – Indennità per periodi effettivamente prestati – Distinzione

L'aliquota di indennità di buonuscita afferente ai periodi e servizi riscattati a domanda assume una propria fisionomia, e la differenza dalla parte di indennità connessa ai periodi di effettiva prestazione del servizio. Essa, infatti, non è correlata ad un rapporto previdenziale automatico e ad un meccanismo contributivo, istituzionalmente e cumulativamente riferibile al datore di lavoro. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 11658/2013 e 8403/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5361/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

IRPEF – Cartella di pagamento – Dichiarazione dei redditi – Dati forniti dal contribuente – Liquidazione imposta – Onere di motivazione – Non sussiste.

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata. Tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 26671/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 5398/15/16, depositata il 22/09/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Toffoli

IRPEF – Banca Commerciale Italiana – Fondo per i dipendenti – Trattenuta – Tassazione per prestazioni periodiche – Criterio – Prestazioni in unica soluzione – Applicazione – Esclusione

Il criterio di tassazione, con la relativa percentuale di riduzione dell'imponibile, previsto dalla legge per le "prestazioni periodiche" (comma 7 bis dell'art. 48 T.U.I.R. inserito dall'art. 11, comma 8, della legge n. 335 del 1995) non può trovare applicazione quando la prestazione non viene più erogata in forma periodica ma in unica soluzione (anche se non erogazioni frazionate in conseguenza delle vicende della liquidazione del fondo). (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 48, co. 7, l. 335/1995, art. 11, co. 8.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 5707/08/16, depositata il 03/10/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni

IRPEF – Dichiarazione dei redditi – Obblighi tributari – Assolvimento – Affidamento incombenza al professionista – Non sufficienza – Controllo e vigilanza – Obbligo del contribuente – Necessità

Gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture contabili non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 12472/2010 e 25580/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5709/14/16, depositata il 03/10/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Ciancio

IRPEF – Rapporto di lavoro – Erogazione economica al prestatore dal datore – Assoggettabilità ad IRPEF – Presupposti

Ove una erogazione economica effettuata al prestatore di lavoro dal datore si fondi sul rapporto di lavoro, per negare l'assoggettabilità ad IRPEF di tale erogazione, è necessario accertare che essa non trovi la fonte dell'obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 23795/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5776/37/16, depositata il 05.10.2016 - Pres. Zaccardi – Rel. Savo Amodio

IRPEF - Cessione di licenza amministrativa tra familiari stretti - Presunzione di onerosità e plusvalenza sul valore accertato - Prevalenza della presunzione di gratuità - Sussiste.

Nel caso di trasferimento di attività comunale tra padre e figlio, sia il vincolo esistente che l'assenza di una prova sulla transazione economica, fanno prevalere il titolo gratuito dell'operazione e non l'accertamento di una plusvalenza tassabile.

Il trasferimento di licenza taxi non è infatti assimilabile ad una cessione di azienda e pone l'onere della prova contraria a carico dell'Amm.ne Finanziaria. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. n. 600/73; art. 2697 cod. civ.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5779/37/16, depositata il 05.10.2016 - Pres. Zaccardi – Rel. Savo Amodio

IRPEF - Tassazione di proventi da gioco realizzati all'Estero - Trattamento Comunitario e regime convenzionale con gli Stati Uniti - Monitoraggio fiscale.

Il contribuente che abbia parzialmente indicato nel quadro RW della propria dichiarazione fiscale proventi per vincite presso case di gioco estere, non viola la normativa sul monitoraggio fiscale, essendo posto obbligo all'Amm.ne Finanziaria di verificare l'esatto ammontare degli importi, attraverso gli organi di cooperazione internazionale. Il regime convenzionale contro le doppie imposizioni, regola il trattamento tributario applicabile. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 22 e 26 Convenzione Italia-Stati Uniti; art. 2697 cod. civ.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6290/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda

IRPEF - Plusvalenza da cessione di terreno - Legittimità della determinazione in via induttiva - Sussiste

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza, a seguito di cessione di un terreno edificabile, sulla base un accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro.

Tale principio deve trovare applicazione anche quando l'accertamento dell'imposta di Registro sia divenuto definitivo a seguito di adesione del compratore, mentre la plusvalenza è accertata a carico del venditore. (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6294/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda

IRPEF - Dichiarazione integrativa non tempestivamente inoltrata - Sanatoria della dichiarazione dei redditi - Controllo automatizzata ex art. 36 bis dpr 600/73- Illegittimità - Sussiste

È pur vero che la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre il termine previsto dalla legge, che coincide con quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, ma occorre considerare che il contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa immediatamente dopo aver ricevuto comunicazione da parte dell'Ufficio impositore e, quindi, immediatamente dopo aver avuto consapevolezza dell'errore commesso.

Trattasi, quindi, di un errore scusabile che non ha prodotto alcun danno erariale. (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6577/16, depositata il 02/11/2016 – Pres. Filocamo, Rel. Brunetti

IRPEF – Incentivo all'esodo individuale – Dipendente – Licenziamento – Reintegra – Rimborso della maggiore ritenuta – Sussiste.

Il lavoratore che viene licenziato e successivamente reintegrato ha diritto al rimborso della maggiore ritenuta Irpef sull'indennità corrisposta a titolo di incentivo individuale all'esodo da parte del datore. Le somme corrisposte non costituiscono il corrispettivo di una transazione inerente il rapporto di lavoro, ma un incentivo a lasciare l'azienda. L'incentivo all'esodo ricorre non solo nei casi di esodo plurimo, ma anche nelle fattispecie individuali. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/86, art. 19;

Prassi: C.M. n. 326/97.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 6903/15/16, depositata il 14/11/2016 – Pres. Lunerti, Rel. Lupi

IRPEF – Acquisto box pertinenziale – Omessa comunicazione al centro operativo di Pescara – Bonifico bancario – Diritto alla detrazione – Sussiste.

L'omissione della comunicazione al centro operativo di Pescara non è elemento ostativo al riconoscimento della detrazione se dagli atti risulta che il contribuente ha effettuato il bonifico bancario per interventi utili alla costruzione di un box pertinenziale. (E.S)

Riferimenti normativi: l. n. 449/97.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV, Sentenza n. 8290/15/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Lunerti, Rel. Loreto

IRPEF - Presunzione di utili conseguiti da società a ristretta base azionaria - Dimostrazione della prova della distribuzione effettiva - Non necessita - Estraneità del socio al rapporto gestionale e flussi monetari.

L'Amministrazione Finanziaria non è tenuta a dimostrare concretamente la percezione finanziaria di utili extra contabili, essendo sufficiente la presunzione derivante dall'esistenza strutturale di società a ristretta base azionaria.

Nell'ipotesi in cui taluni soci, si ritengano esclusi dalla gestione amministrativa, possono darne dimostrazione attraverso prova contraria.

Anche il recupero a tassazione di costi indeducibili costituisce presunzione di risorse disponibili per il socio, alla pari del conseguimento di maggiori ricavi. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 32 d.P.R. n. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17984/12.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. 1 - Sentenza n. 27/1/16, depositata il 18/01/2016 – Pres. Cinque, Rel. Ariolli

IRPEF - Omessa presentazione dichiarazione dei redditi - Avviso di accertamento - Infondatezza pretesa tributaria basata solo accertamento induttivo e non analitico - Legittimità accertamento - Non sussiste

L'Agenzia delle Entrate, attesa la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ha legittimamente posto in essere un accertamento induttivo ex art. 41 d.P.R. 600/1973, stante l'operatività della presunzione di cui agli artt. 53,54 e 55 d.P.R. n. 633/1972 e 2727 c.c. Tuttavia nel momento in cui il contribuente fornisca fatti ed elementi (specifici e documentati) idonei a formare il libero convincimento del Giudice, l'Ufficio deve procedere alla loro valutazione con un accertamento anche analitico e non solo induttivo. (S.G.)

Riferimenti normativi: art 41 bis d.P.R. n. 600/1973; artt. 53, 54, 55 d.P.R. n. 633/1972; art. 2727 c. c.
Riferimenti giurisprudenziali: C.T.P. Bolzano, n. 09/05/2013.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. 1 - Sentenza n. 94/1/16, depositata il 15/05/2016 – Pres. Picchioni – Rel. Tanferna

IRPEF - Costi deducibili - Socio di S.a.s. - Avviso di accertamento - Mancata dimostrazione deducibilità dei costi - Omessa esibizione scritture contabili- Legittimità accertamento – Sussiste.

In capo al socio incombe l'onere della prova in relazione alla deducibilità dei costi della società per azioni (S.a.S). La mancata esibizione delle predette scritture contabili e di ogni altro documento da cui ricavare la deducibilità dei costi, legittimano la procedura di valutazione e l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio finanziario. (S.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917 del 1986;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8699/2014.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 207/2/16, depositata il 27/04/2016 – Pres. Cinque, Rel. Mazzatosta

IRPEF – Indennità di ferie non godute – Istanza di rimborso – Diniego dell'Ufficio – Natura retributiva dell'indennità – Indennità soggetta ad Irpef - Legittimità – Sussiste

L'indennità per ferie non godute ha natura retributiva agli effetti fiscali ed è pertanto soggetta ad Irpef. In tale senso gli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 917/1986 ricomprendono tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, indipendentemente dall'effettiva prestazione, in connessione e nell'ambito del rapporto contrattuale di lavoro. (S.G.)

Riferimenti normativi: artt 46 e 48 del d.P.R. n. 917/1986;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10363/2006; n. 14304/2003; n. 4134/1999.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 208/2/16, depositata il 27/04/2016 – Pres. Cinque, Rel. Mazzatosta

IRPEF – Accertamento basato sugli studi di settore – Redditometro ex art 38 D.P.R. n. 600/1973 – Contraddittorio preventivo – Congruità della motivazione – Illegittimità dell'atto impositivo – Non sussiste.

La procedura di accertamento mediante applicazione dei parametri o studi settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

Nel rispetto di tali condizioni, il reddito determinato sinteticamente dall'ufficio finanziario è legittimo, atteso che durante il contraddittorio erano emerse entrate ricorrenti non dichiarate dal contribuente. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 28 d.P.R. n. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., sez. tributaria, n. 29185/2011; Cass, SU, nn. 26635 e 26638/2009; Cass. n. 2826/2008; n.17229/2006; n. 19767 del 2013.

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. I - Sentenza n. 241/1/16, depositata il 12/07/2016 – Pres. Di Stasi , Rel. Tanferna

IRPEF – Avvisi di accertamento – Impugnabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria e del ruolo – Atti impugnabili per vizi propri ex art. 19 D. Lgs n. 546/1992 – Mancata notifica dl ruolo o della cartella esattoriale - Illegittimità – Sussiste.

La comunicazione di iscrizione ipotecaria o del ruolo non sono atti autonomamente impugnabili, non rientrando nel novero degli atti espressamente indicati all'art. 19 del D.Lgs n. 546/1992, il quale prevede che gli atti sono impugnabili solo per vizi propri. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 19, comma 3, D. Lgs n. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21123/2011; 8810/2015; n. 185; n. 1983/2011.

**Comm. trib. prov. Rieti, Sez. I - Sentenza n. 243/1/16, depositata il 12//07//2016 – Pres. Di Stasi ,
Rel. Tanferna**

IRPEF – Avviso di accertamento – Nullità atti in quanto firmati da soggetto privo della qualifica dirigenziale – Atti sottoscritti dal Direttore dell'ufficio – Illegittimità – Non sussiste

In tema di accertamento tributario, gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, ai sensi dell'art. 42 , commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600/1973.

Il principio di necessaria continuità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. impedisce di considerare automaticamente invalidi gli atti sottoscritti dal dirigente non selezionato con pubblico concorso. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 18 D. Lgs n. 546/1992; art. 42 D.P.R. n. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 28810/2015; n. 18515/2010.

**Comm. trib. prov. Rieti, Sez. II - Sentenza n. 254/2/16, depositata il 12//07//2016 – Pres. Gianni ,
Rel. Santilli**

IRPEF – Avviso di accertamento – Istanza di reclamo/mediazione – Ricorso depositato in Commissione prima del decorso del termine previsto – Art. 17-bis D. Lgs n. 546/1992 – Inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio – Improcedibilità del ricorso - Sussiste

Il ricorso deve essere depositato nella Commissione tributaria competente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso/reclamo all'Agenzia delle entrate, come previsto dall'art. 17-bis D.Lgs n. 546/1992, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs n. 156/2015. In caso di ricorso presentato prima del suddetto termine, attesa la natura perentoria del termine espressamente previsto, il medesimo è improcedibile. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 17-bis D. Lgs n. 546/1992; D. Lgs n. 98/2011; D. Lgs n. 156/2015.

**Comm. trib. prov. Rieti, Sez. I - Sentenza n. 286/1/16, depositata il 18//07//2016 – Pres. Di Stasi ,
Rel. Tanferna**

IRPEF – Avviso di accertamento - Plusvalenza da cessione di terreno edificabile — Onere probatorio del contribuente – Valore di cessione definito adesione con l'ufficio — Illegittimità dell'accertamento – Non sussiste - Opzione non esercitata per la tassazione ordinaria - Diritto alla tassazione separata – Rideterminazione dell'imposta in autotutela – Legittimità.

E' legittimo l'accertamento emesso induttivamente allorché la plusvalenza derivi dalla cessione di un terreno edificabile e il valore del terreno è stato definito in adesione tra il contribuente e l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Attesa l'opzione non esercitata per la tassazione ordinaria e il diritto del contribuente alla tassazione separata, l'imposta di registro va ricalcolata in via di autotutela dall'ufficio finanziario. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 39, comma 2. D.P.R. n. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass n. 16705/2014; Cass. n. 14751/2013.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II– Sentenza n. 321/2/16, depositata il 02/09//2016 – Pres. Gianni, Rel. Mazzatosta

IRPEF – Intimazione di pagamento - Ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento – Atto non impugnabile – Art. 19 d lgs. n. 546/1992 – Nullità del ricorso – Sussiste – Carenza di motivazione dell'atto emesso – Obbligo di motivazione assolto per relationem all'atto presupposto – Illegittimità - Non sussiste

L'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992.

L'intimazione di pagamento non sostituisce gli atti presupposti sottesi (cartella di pagamento) che possono essere oggetto di impugnazione solo ove la parte dimostri che non sono mai stati notificati o che la notifica sia nulla in quanto eseguita in modo irrituale.

L'obbligo di motivazione, assolto per relationem richiamando l'atto presupposto (cartella di pagamento) opera solo per gli atti dell'amministrazione finanziaria e non anche per quelli del concessionario della riscossione. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 19 d. lgs n. 546/1992; artt. 6 e 7 L. n. 212/2000;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., Sez. V, n. 11466/2011; n. 24928/2008.

Comm. trib. prov. Roma, sez. LXIII– Sentenza n. 7550/63/16, depositata il 30/3/2016 - Pres. e Rel. Genovese.

IRPEF – Locazione non abitativa – Morosità – Provvedimento di convalida di sfratto – Rinvio esecuzione - Mancata esibizione in giudizio della prova – Rigetto del ricorso - Consegu.

È infondato il ricorso con il quale si chiede l'esclusione dall'imponibile dei ratei di affitto presuntivamente non riscossi ove venga concesso un rinvio (nel caso in esame di due anni) dell'esecuzione della sentenza di convalida dello sfratto in mancanza di prova che il rapporto locatizio si sia effettivamente interrotto e che il conduttore non abbia sanato i propri debiti verso il contribuente. (G.T.)

Riferimenti normativi: l. d:P.R. 917/86, art. 23.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.22588/12

IVA

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 209/22/16, depositata il 19/1/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. La Terza

IVA – Contratto di coassicurazione - Commissioni di delega – Assoggettabilità – Sussiste.

Devono essere assoggettate ad IVA le “commissioni di delega” corrisposte, nell’ambito di un contratto di coassicurazione con il quale più Compagnie di assicurazione ripartiscono i rischi assicurati, da una Compagnia ad un’altra incaricata di gestire in nome proprio e per conto delle altre compagnie il rapporto assicurativo con il cliente. L’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 2, co.1, del d.P.R. 633//72, che stabilisce che sono esenti le operazioni di assicurazione e riassicurazione, non contiene un richiamo alla coassicurazione. Inoltre tali compensi non costituiscono attività assicurativa ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. a) della Sesta direttiva in quanto le operazioni di assicurazione rilevano se esiste un rapporto contrattuale fra il prestatore del servizio di assicurazione ed il soggetto assicurato. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633//72, art. 10, n. 2, co.1;

Riferimenti giurisprudenziali: CGCE, sentenza C-240/99, Skandia.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 905/40/16, depositata il 19/02/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

IVA – Frode carosello – Indebita detrazione dell’imposta – Cartiera – Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Onere probatorio tra fisco e cessionario – Presupposti.

Nel caso di apparente regolarità della fattura, dotata dei requisiti di legge, l’onere della prova grava sull’ufficio, nel senso che deve dimostrare e provare che gli elementi di fatto della frode, attinenti al cedente, ovvero la sua natura di cartiera, circa l’inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’Iva con modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e simili, la connivenza nella frode da parte del cessionario, non necessariamente però con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici. Mentre all’Amministrazione finanziaria compete l’onere probatorio, al contribuente compete l’onere di difendersi, adducendo prove di egual valore. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 10414/2011, 18642/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 942/9/16, depositata il 22/02/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

IVA – Contratto di leasing – Emissione di fatture – Modifica – Scrittura privata – Operazione imponente – Sussiste.

L’operazione di emissione di fatture in esecuzione di una scrittura privata che stabilisce la restituzione del bene acquistato dalla società e la contestuale restituzione delle somme versate alla medesima, è riconducibile alle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972. Ai sensi del comma 2 del citato articolo, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte il cedente del bene ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente e il cessionario che abbia già registrato l’operazione deve registrare la variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente a titolo di rivalsa. Tuttavia, dispone il comma 3, le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponente qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 633/72, art. 26.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1131/4/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Chiappiniello

IVA – Contratto di coassicurazione con clausola di delega – Prestazioni svolte dalla compagnia delegataria - Esenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, n.2 del D.P.R. n. 633/1972 – Inapplicabilità – Applicabilità del regime impositivo ordinario

Nell’ipotesi di contratti di coassicurazione con apposizione della clausola di delega, le prestazioni svolte dalla compagnia delegataria, a cui vengono riconosciuti compensi c.d. “commissioni di delega”, non sono dirette nei confronti degli assicurati e quindi non rientrano nella previsione di esenzione dall’Iva stabilita dall’art. 10 D.P.R. n. 633/1972 e, dall’altra parte, non sono nemmeno assoggettate alla specifica imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961, avendo natura del tutto diversa ed autonoma.

Dette prestazioni scaturiscono, infatti, dallo svolgimento di un rapporto di mandato e, pertanto, devono essere assoggettate alla normale imposizione Iva ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 12444/2011; Cass. 20581/2013

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 1134/22/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Patrizi, Rel. La Terza

IVA – Dichiarazione – Errore di fatto o di diritto – Emendabilità - Inapplicabilità del limite temporale di cui all’art. 37, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633 del 1972

Anche in materia di IVA è valido il principio, già affermato con riferimento alle imposte sui redditi, secondo il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è in linea di principio emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, che essa costituisce un momento dell’ “iter” procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria, e che i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l’inesistenza di fatti giustificativi. Ne consegue che detta emendabilità non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all’art. 37, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale riguarda la rimozione di omissioni o la eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l’erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell’erario. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 3904/2004

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 1372/9/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

IVA – Omesso versamento dell’imposta da parte del cedente – Responsabilità solidale del cessionario – Onere della prova.

Il giudizio sulla colpevolezza di un soggetto presuppone la individuazione di un modello di comportamento diligente e quindi delle precauzioni o misure che possano essere ragionevolmente adottate per assicurarsi che l’operazione svolta non si inserisca in un meccanismo fraudolento a danno del fisco. Tale valutazione non può essere compiuta in termini astratti, ma mediante la considerazione degli elementi concreti che risultano nella fattispecie, tenuto conto dell’onere del contribuente di

fornire ogni ulteriore elemento utile a dimostrare, non solo la sua estraneità, ma anche l'assenza di ogni profilo di colpevolezza nel rapporto con la società fornitrice.

Un soggetto economico che svolge attività di vendita al dettaglio non può essere considerato "garante" del rispetto da parte dei propri fornitori delle obbligazioni tributarie che gravano su di essi; pertanto, se i fornitori si rendono inadempienti rispetto all'obbligo di versamento dell'IVA, ciò non potrà portare automaticamente alla conseguenza della indetraibilità dell'imposta versata al momento dell'acquisto, che sarà comunque detraibile quando il contribuente sia in grado di provare che l'operazione è stata effettivamente svolta, ed il corrispettivo integralmente pagato, se non sia provata la sussistenza di elementi concreti di sospetto che avrebbero dovuto imporre di astenersi dal porre in essere l'operazione. (V.G.)

Riferimenti normativi: artt. 54 e 60 bis d.P.R. n. 633/72;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 10414/2011 e Cass. n. 12961/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1454/22/16, depositata il 21/03/2016 – Pres. Sorrentino, Rel. Cofano.

IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Determinazione dell'imposta - Onere della prova.

In tema di I.V.A., la fattura passiva emessa dal cedente e versata in rivalsa dal cessionario è documento idoneo a rappresentare un costo d'impresa (attesa la disciplina di cui all'articolo 21 del d.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633), sicché, in ipotesi di fatture che l'Amministrazione Finanziaria ritenga relative a operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare, anche in via presuntiva, ex articolo 2727 cod. civ., l'interposizione fittizia del cedente ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell'operazione, eventualmente da altri soggetti, nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa; in tal caso, spetta al contribuente, che intende esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso, provare la corrispondenza anche soggettiva dell'operazione di cui alla fattura con quella in concreto realizzata ovvero l'incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale, ingenerato dalla condotta del cedente. (G.S.)

Riferimenti normativi: art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 2727 c.c.;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass n. 13803 del 18 giugno 2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 1461/20/16, depositata il 21/03/2016 – Pres. D'Andria Rel. Baldi.

IVA - Operazioni inesistenti - Obbligo di versamento dell'IVA da parte del soggetto passivo - Detrazione d'imposta - Esclusione.

In tema di I.V.A., è inapplicabile il regime di favore ai sensi della legge n. 398/1991 per le operazioni ritenute inesistenti, stante l'irregolarità della contabilità, considerato che ai sensi dell'articolo 21, settimo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, poiché la relativa obbligazione viene "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, senza che possa operare, per tale fatto, il meccanismo di compensazione, tra I.V.A. "a valle" ed I.V.A. "a monte", che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 del d.P.R. citato, anche in considerazione della rilevanza penale della condotta consistente nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. (G.S.)

Riferimenti normativi: art. 21, co. settimo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 1565 del 27 gennaio 2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 1463/20/16, depositata il 18/03/2016 – Pres. D'Andria, Rel. Guidi.

IVA - Operazioni imponibili - Scadenza dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento -

Emissione anticipata in caso di particolare e motivata urgenza.

La ravvicinata scadenza dei termini di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento, può costituire un caso di particolare e motivata urgenza per la contrazione dei termini di notifica dell'avviso di accertamento, ma comunque non può e non deve negare l'opportunità al contribuente di prestare adesione ai verbali di costatazione, ottenendo la riduzione al 50% delle sanzioni, ai sensi ed effetti dell'articolo 5 bis del d.Lgs. n. 218/1997. (G.S.)

Riferimenti normativi: art. 12 co. 7 L. n. 212/2000, art. 5 bis del d.lgs. n. 218/1997;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. Sez. V sentenza n. 7315 del 28 marzo 2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1470/22/16, depositata il 22/03/2016 – Pres. Patrizi, Rel. La Terza.

IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione – Onere della prova – Esclusione – Prova della mera conoscibilità, da parte del cessionario, della frode fiscale -Irrilevanza del vantaggio economico o fiscale.

In tema di I.V.A., l'Amministrazione Finanziaria, la quale contesti che la fattura attenga ad operazioni inesistenti e neghi al contribuente il diritto a portare in detrazione la relativa imposta, deve provare, anche in via indiziaria, che la prestazione non è stata resa dal fatturante.

Osta al riconoscimento del diritto alla detrazione da parte del cessionario, non soltanto la prova del suo coinvolgimento nella frode fiscale, ma anche quella della mera conoscibilità del fenomeno criminoso, volto all'evasione, che sussiste ove il cessionario, pur essendo estraneo alla condotta evasiva, ne avrebbe potuto acquisire la consapevolezza mediante la diligenza professionale; spetta, poi, al contribuente l'onere di dimostrare di non essere stato in grado di superare l'ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti. (G.S.)

Riferimenti normativi: art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e 17 Direttiva UE 17/5/1977, n. 38;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., Sezione V, n.25778 del 05/12/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza 1822/6/16, depositata il 6/4/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Laudati

IVA – Compensazione crediti infragruppo – Prestazione della garanzia – Necessità – Irrogazione sanzione per omesso versamento – Legittimità.

La presentazione delle garanzie richieste dal legislatore è condizione indispensabile per la fruizione del rimborso in caso di crediti Iva infragruppo, qualora detta garanzia non venga prestata non si è realizzata la compensazione del credito IVA e, quindi, si è concretizzato un omesso versamento. La mancata applicazione della sanzione pari al 30% del importo non versato (ex art.13 del D.lgs. n.471/1997) farebbe venir meno l'unico deterrente rispetto alle prescrizioni normative, e ciò comporterebbe lo svilimento delle disposizioni dettate dall'art. 6 del DM 11605/1979 ed il venir meno di qualsiasi remora a restare inadempienti.

Inoltre, l'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997 prevede espressamente l'applicazione della sanzione in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione. Nessuna deroga all'applicazione di tale sanzione è prevista con riferimento alle somme versate a titolo cauzionale. (A.V.)

Riferimenti normativi: art. 6 del D.M. n. 11065 del 13.12.1979; art.13 D.lgs. n.471/1997.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1953/2/16, depositata l'11/4/2016 – Pres. Liotta, Rel. Moliterni

IVA - Rimborsi - Silenzio rifiuto - Documentazione inerente il credito - Termine di decadenza e diritto alla detrazione.

In materia di IVA il principio della rivalsa, è subordinato all'esame del documento contabile ed agli

obblighi sostanziali posti a carico del contribuente.

Nell'ipotesi di richiesta di rimborso dell'imposta, l'esito del controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria è condizione indispensabile al provvedimento e fintantochè non risulti spirato il credito non può considerarsi cristallizzato e pertanto nessuna censura può opporsi al rifiuto del rimborso. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 19 D.P.R. n. 633/72;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4145/16;

Riferimenti comunitari: Dir.CE n. 77/388 e n. 2000/17.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 1979/39/16, depositata l'11/4/2016 - Pres. Falascina, Rel. Attanasio

IVA - Operazione intracomunitaria IVA su acquisto autovettura - Accertamento fondato da verbale della Guardia di Finanza per frode carosello - Operazioni oggettivamente inesistenti - Onere della prova a carico del contribuente.

E' fondato il diritto alla detrazione IVA, ex art. 19 del D.P.R. n. 633/72, e il criterio risulta esteso anche all'imposizione diretta, ove il contribuente sia in grado di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e non solo la regolarità contabile. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 19 del D.P.R. n. 633/72;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 22.09.2011 n. 19330, Cass. 22.09.2011 n. 19332 e Cass. 30.11.2011 n. 25501.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – sentenza n. 2022/40/16 depositata l'11/04/2016 – Pres. Lentini – Rel. Fortuni

IVA - Rettifica della dichiarazione ai fini dell'adeguamento agli studi di settore. Versamento integrativo IVA - Errore nella compilazione del modulo di dichiarazione - Imponibilità trattandosi di modifica della base imponibile.

Nel caso di errore di compilazione della dichiarazione, l'emendabilità può essere riconosciuta solo in presenza di errori formali e non in presenza di indicazioni dirette a modificare la base imponibile e conseguentemente l'entità del tributo da versare. Nella fattispecie, l'adeguamento agli studi di settore comportava una maggiore imposta IVA, iscritti così legittimamente a ruolo. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 54 bis D.P.R. n. 633/72;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. VI Ordinan. n. 18180/15; Cass. 13.04.2012 n. 5852.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 2286/10/16, depositata il 22/04/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Crisanti

IVA- Società estera operante in Italia - Chiusura della Partiva IVA – Effetti – Cessazione rappresentanza fiscale – Conseguenze

La chiusura della partita IVA dovuta al fatto che la società estera ha smesso di operare in Italia implica automaticamente la cessazione della rappresentanza fiscale e, di conseguenza, la perdita della legittimazione del rappresentante fiscale ad agire in nome e per conto della società rappresentata nei confronti del Fisco, non essendo più legittimato a compiere atti e ricevere i pagamenti per conto del contribuente estero che rappresentava. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2366/14/16, depositata il 27/04/2016 – Pres. Amodio - Rel. Pennacchia

IVA – Omessa dichiarazione – Credito – Utilizzo nelle annualità successive – Non spetta

Il credito IVA maturato in una annualità per la quale non è stata presentata la dichiarazione non può

essere utilizzato in detrazione nelle annualità successive, mancando il presupposto che lo stesso sia effettivamente maturato, ma il contribuente non perde il diritto al credito in quanto può esercitarlo attraverso la procedura di rimborso. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72 artt. 19 e 30;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 11737/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2832/39/16, depositata il 10/05/2016 – Pres. Taddei, Rel. Scipioni.

IVA e diritti doganali - Commissioni d'acquisto e spese di controllo della qualità – Determinazione dell'imponibile.

In tema di I.V.A., i costi per controllo della qualità e spese di ispezione, impacchettamento ed imballaggio non possono essere in alcun modo ricondotti alle commissioni d'acquisto.

In tal caso, tra le componenti indicate per singola partita fatturata sono da comprendere, quali elementi di costo, ai fini della tassazione Iva, così come ai fini dell'applicazione dei diritti doganali, sia i costi relativi ad imballaggio, costituenti parte integrante del valore da assoggettare a tassazione, sia i costi per ispezione di qualità, trattandosi nello specifico di una certificazione che non può essere ricondotta ad un servizio corrisposto da terzi, ma che attesta la qualità della merce, come tale, idonea a consentire l'abbattimento del dazio antidumping. (G.S.)

Riferimenti normativi: Regolamento CEE n. 2913/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Comm. trib. Reg. Lazio - sezione di Latina – n. 671/39/15; n. 2914/39/15; n. 848/39/15; n. 1984/39/15.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2849/2/16, depositata il 12/05/2016 – Pres. Liotta, Rel. Novelli.

IVA – Accertamento - Periodo di imposta e soglia di rilevanza penale - Obbligo di denuncia e raddoppio dei termini di accertamento.

Dall'obbligo di denuncia, ai sensi dell'articolo 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d. lgs. n. 74/2000, consegue il raddoppio dei termini per l'accertamento I.V.A. relativamente al singolo periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

Il raddoppio dei termini costituisce una eccezionale estensione temporale del potere di accertamento e sebbene fatti di rilievo penale possono essersi protratti per più anni, con conseguente attività di indagine in più anni impositivi, a rigor di norma, la soglia di rilevanza penale deve essere apprezzata tenendo distinto il singolo “periodo di imposta”. (G.S.)

Riferimenti normativi: art. 331 c.p.p.; d.lgs. n. 74/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 3051/37/16, depositata il 18/5/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio

IVA – Contratto di coassicurazione – Prestazioni rese nell'ambito delle clausole di delega – Non costituiscono attività di natura assicurativa – Esenzione da iva – Non compete.

Non compete l'esenzione IVA ex art. 10 comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/72 per le commissioni corrisposte per le prestazioni rese nell'ambito delle “clausole di delega” con le quali più compagnie, coassicuranti per quote prefissate il medesimo rischio nei confronti del terzo assicurato, delegano a una sola compagnia coassicuratrice per il compimento di determinati atti quali la stipula del contratto, la riscossione dei premi, la gestione del danno ecc., in quanto non costituiscono attività assicurativa in senso proprio. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 10, co. 1, n. 1, d.P.R. 633/72;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16781/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3328/22/16, depositata il 25/05/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Sorrentino

IVA – Accertamento — Omessa dichiarazione annuale – Riduzione del volume d'affari per asserite difficoltà economiche – Illegittimità.

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale, l'Ufficio può ricostruire il volume d'affari sulla base di riscontri documentali, ivi inclusa la contabilità di impresa, senza che possano aver rilievo le generiche difficoltà economiche addotte dal contribuente.

In tal caso, l'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 non preclude al contribuente di esercitare il diritto alla detrazione Iva, fermo restando che l'imposta detraibile dovrà risultare dalle liquidazioni mensili e trimestrali, essendo irrilevante a tal fine, qualsivoglia diversa documentazione probatoria, ivi inclusa la contabilità d'impresa. (G.P.)

Riferimenti normative: d.P.R. 633/1972, artt. 55 e 19;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1020/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza 3338/39/16, depositata il 25/05/2016 – Pres. Falascina, Rel. Lepore

IVA – Diritto alla detrazione – Omessa od irregolare tenuta dei registri contabili – Sussistenza condizioni sostanziali – Onere della prova del contribuente – Sussiste

Ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione in materia IVA, qualora il contribuente non rispetti le prescrizioni formali e contabili previste a livello normativo, spetta al contribuente stesso dimostrare, con riferimento alla contestazione di omessa od irregolare tenuta dei registri contabili, la sussistenza delle condizioni sostanziali a cui l'ordinamento ricollega il diritto alla detrazione. (G.PI.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19; Art. 2697 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 11168/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3384/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. D'Amaro

IVA – Omessa emissione di autofattura – Sanzione ex d.lgs 492/1977 – Applicazione – Legittimità

La mancata emissione dell'auto fattura da parte di un committente debitore dell'IVA costituisce violazione di carattere sostanziale, circostanza che legittima l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 492/1997 da parte dell'Amministrazione Finanziaria. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 492/1997, art. 6.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3527/35/16, depositata il 07/06/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto.

IVA - Premi di fine anno e bonus quantitativi o qualitativi – Detraibilità - Onere della prova.

Considerata la prassi commerciale di corrispondere premi di fine d'anno, la detrazione dell'IVA non spetta ove sia accertato il fatto che si tratti di premi propriamente detti, trattandosi di un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti, a differenza dei bonus qualitativi e quantitativi che rappresentano una componente che incide sul prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato riducendone l'ammontare dovuto per le singole operazioni compiute.

Compete al soggetto che assume di aver diritto alla detrazione dell'imposta l'onere di dimostrare quale sia la prestazione a fronte della quale il corrispettivo è stato pagato, e quindi che si tratti di operazioni dentro o fuori campo IVA in ragione degli accordi contrattuali sottostanti, che devono trovare adeguata documentazione a sostegno di un chiaro nesso sinallagmatico o di un rapporto di corrispettività fra le

prestazioni svolte; in assenza di tale nesso, il bonus non può qualificarsi quale corrispettivo di specifiche obbligazioni di fare e deve essere ricondotto nell'alveo delle cessioni gratuite di denaro fuori campo IVA. (G.S.)

Riferimenti normativi: articoli 3 e 26 comma 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972; risoluzione ministeriale n.120/E del 17.09.2004;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Comm. trib. Reg. Lazio n. 210/2013-; Cass. n.5006/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3539/35/16, depositata il 07/06/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Lupi.

IVA - Società in accomandita semplice - Cancellazione dal registra delle imprese e legittimazione del socio .

A seguito dell'estinzione della società in accomandita semplice e della sua cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti della propria quota di partecipazione.

In tal caso, anche per le obbligazioni tributarie, sussiste la legittimazione passiva del socio che deve risponderne. (G.S.)

Riferimenti normativi: articolo 2324 c.c.;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n.6070, 6071 e 6072/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3659/9/2016, depositata il 10/06/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Moliterni

IVA – Avviso di accertamento – Attività accessoria a quelle di intermediazione – Operazioni assimilabili a quelle di mediazione/intermediazione – Regime di esenzione IVA – Sussiste.

Sulla tassazione degli imponibili derivanti dall'attività di promotore finanziario, ed in particolare per la parte ricevuta a titolo di attività di supervisione, coordinamento e controllo diversa da quella di promotore finanziario, la Commissione ha affermato che le attività accessorie a quelle di intermediazione finanziaria, come tali, sono assimilabili a quelle di mediazione – intermediazione relative ai titoli ed agli strumenti indicati al n. 4) dell'art. 10 del d.P.R. 633/1972, per il quale rileva il regime di esenzione IVA, non potendosi nella fattispecie in esame asserirsi di prestazione di servizio diversa da quella di intermediazione finanziaria. (M.GA.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10, nn. da 1 a 7 e n. 9;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Comm. trib. prov. di Ancona, Sentenze nn. 79, 80, 81, 82 ed 83/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3815/01/16, depositata il 15/06/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Bersani.

IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Acquisto e rivendita dei medesimi beni – Onere della prova.

In tema IVA, le operazioni di vendita e riacquisto dal medesimo soggetto, nel medesimo anno ed a un prezzo ingiustificatamente maggiore, costituiscono più che probanti indizi, insieme al mancato riscontro contabile di alcun pagamento delle operazioni stesse, della natura fittizia dell'intera operazione.

I suddetti elementi gravi, precisi e concordanti, costituiscono prova di per sé, seppur indiziaria, del carattere fittizio dell'operazione, e pongono il contribuente nella posizione di essere onerato della prova contraria, non costituendo di certo in sé le fatture contestate alcuna prova della loro veridicità. (G.S.)

Riferimenti normativi: articolo 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; articolo 2697 c.c.;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn.1645/201 e 9478/2008;

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3820/01/16, depositata il 15/06/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Bersani.

IVA – Operazioni intracomunitarie e non imponibilità – Onere della prova dell’avvenuto trasferimento dei beni e dei relativi pagamenti.

In tema IVA, l’elemento costitutivo della cessione intracomunitaria è costituito dall’invio dei beni in un altro Stato membro dell’Unione Europea, considerando che ai sensi ed effetti dell’articolo 41 del DL n.331/1993 necessariamente devono sussistere contemporaneamente il requisito soggettivo, il requisito territoriale ed il requisito oggettivo, in assenza dei quali si determina in capo al cedente nazionale l’imponibilità dell’operazione, in quanto configurabile alla stregua di una cessione interna soggetta alla disposizione di cui al DPR n. 633/1972.

L’onere della prova del diritto a fruire di una deroga o di una esenzione fiscale spetta a colui che chiede di fruire di un diritto nei limiti imposti dal diritto comunitario, poiché la territorialità è elemento costitutivo della cessione intracomunitaria, ed in assenza di prova della materiale fuoriuscita dei beni dai confini nazionali e della consegna degli stessi in altro Paese della Comunità non può essere applicato il trattamento di non imponibilità di cui alla citata disposizione, in attuazione della Direttiva UE 2006/112/CE, né tantomeno il sistema di scambi di informazioni tra amministrazioni tributarie degli stati membri può sostituirsi alla prova del carattere intracomunitario di una cessione che incombe sul soggetto passivo. (G.S.)

Riferimenti normativi: articolo 41 del DL 331/1993; direttiva UE 2006/112/CE;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n.3603/2009; Causa C-184/05 Twob Internatinal BV; sentenza C-409/04 Teleos;

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3823/01/16, depositata il 15/06/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia.

IVA - Erronea compilazione della dichiarazione dei redditi ed IVA – Emendabilità a proprio favore – Legittimità – Termini.

La dichiarazione dei redditi del contribuente affetta da errore, sia di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione è emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, poiché contrariamente significherebbe negare i principi costituzionali della capacità contributiva e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa.

Il contribuente che ha commesso degli errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi e/o IVA può, successivamente al termine di presentazione di cui all’articolo 2 comma 8-bis del d.P.R. n.322/1998, attivarsi per vedersi riconosciuto in sede giurisdizionale un beneficio al quale ha diritto.

In tal caso, deve essere fornita prova documentale nel corso del giudizio dell’esistenza del credito d’imposta, esibendo per gli anni di riferimento le dichiarazioni IVA, nonché i Registri IVA Acquisti e Vendite, il Libro Giornale, allegando anche un prospetto riepilogativo. (G.S.)

Riferimenti normativi: art. 36-bis del d.P.R. n.600/1973, art. 54-Bis del d.P.R. n. 633/1972, art. 63 del D.Lvo. n. 546/1992, art. 2 co. 8-bis del d.P.R. n.322/1998, artt.. 53 e 97 co. 1 Costituzione;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass.n. Cass SS UU nn. 15063/2002, 4049/2015;

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 3982/29/16, depositata il 20/06/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Guerra

IVA – Rimborso – Dichiarazione omessa – Diritto alla detrazione nell’anno successivo del credito maturato – Perdita – Diritto al rimborso - Sussiste.

In materia di IVA, e con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d'imposta prevista dall'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, "a tutti gli effetti", all'omessa presentazione ai sensi art. 37, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 cit. nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario.

Viceversa, il contribuente può richiedere, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge, il rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto alla imposta effettivamente dovuta, ossia la restituzione del credito IVA maturato ma non risultante da dichiarazione ritualmente presentata. (A.L.)

Riferimenti normative: d.P.R. 633/1972, art. 30 bis, co. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 16477/2004, 21947/2007, 11737/2011, 19529/2011, 20040/2011, 13090/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4143/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac

IVA – Frodi carosello – Ripresa a tassazione – Ipotesi di illegittimità

In tema di ccdd. "frodi carosello" è illegittima la ripresa a tassazione dell'IVA nel caso in cui manchi la prova che l'acquirente fosse a conoscenza del fatto che il suo fornitore era, in realtà, un soggetto fittiziamente interposto che simulava l'acquisto e la rivendita al solo fine di acquisire la qualità di "soggetto passivo" (debitore) dell'imposta. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 6229/2013 e 17959/2913.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza 4394/02/16, depositata il 6/7/2016 - Pres. e Rel. Terrinoni

IVA – Dichiarazione omessa – Riportabilità del credito nella dichiarazione dell'anno successivo – Legittimità.

L'eccedenza di credito iva, formatasi in un anno in cui la dichiarazione annuale è stata omessa, può essere computata in detrazione, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Fermo restando il dovere per l'A.F. di accertare l'esistenza del credito maturato nell'anno in cui la dichiarazione è stata omessa, a norma dell'art.55 d.P.R. 633/72; (A.V)

Riferimenti normativi: art.19 d.P.R. n.633/1972.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 4590/39/16, depositata il 18/07/2016 - Pres. Falascina, Rel. Terranova

IVA – Rimborso dell'imposta – Domanda nel quadro RX della dichiarazione – Presentazione del modello VR – Presupposto per l'esigibilità del credito - Termine per la presentazione – Prescrizione ordinaria decennale.

In tema di rimborso dell'IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro VX, che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione del modello VR, che costituisce presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue

che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del quadro VX, la presentazione del quadro VR non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, ma a quello di prescrizione ordinaria decennale. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 21907/2015; Cass., n. 20096/2014; Cass. n. 9623/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 4661/40/16, depositata il 19/07/2016 - Pres. Lentini, Rel. Terrinoni

IVA - Acquisto intracomunitario di autovetture – Frode carosello – Art. 60-bis, d.P.R. n. 633/1972 - Responsabilità solidale dell'acquirente per l'IVA non versata dal cedente – Sussiste

In base all'art. 60-bis, d.P.R. n. 633/1972 ai fini della legittima pretesa nei confronti dell'obbligato solidale sussidiario l'Ufficio deve solamente verificare la sussistenza della commercializzazione di beni a rischio frode, come le autovetture giusta D.M. del 22/12/05, l'applicazione di prezzi inferiori rispetto al valore normale del bene ceduto e l'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 60-bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. C.T.R. Lombardia Sez. V, 07/10/2014; C.T.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. VII, 12/04/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4699/40/16, depositata il 20/07/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Terrinoni.

IVA - Detrazione – Conferimento in società del contratto preliminare - Clausola di riserva di nomina del terzo.

Il contratto preliminare è un contratto ad effetti obbligatori e non ad effetti reali, che non costituendo una cessione di beni non integra il presupposto oggettivo ex articolo 1 del d.P.R. n. 633/1972; ciò posto, nel caso di conferimento in azienda dei contratti preliminari sottoscritti in proprio da un socio, quest'ultimo pone in essere una cessione di un contratto ad effetti obbligatori, per cui l'omessa dichiarazione di nomina del terzo non può che riguardare gli effetti obbligatori del contratto preliminare e non certamente gli effetti reali, invece ricollegabili ai contratti definitivi di compravendita.

Pertanto, la sottoscrizione del successivo contratto definitivo da parte della società titolare della posizione contrattuale ex articolo 1406 c.c., da un lato, evidenzia la valida ragione economica dell'operazione posta in essere, dall'altro lato, la detrazione fisiologica e legittima dell'Iva da parte dell'acquirente. (G.S.)

Riferimenti normativi: articoli 1405 e 1406 c.c.; articolo 1 del d.P.R. 633/1972; articolo 37 bis del d.P.R. 600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4702/39/16, depositata il 20/07/2016 – Pres. Taddei, Rel. Taddei.

IVA - Dichiarazione annuale - Detrazione - Rimborso del credito.

La mancata esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito, purché lo stesso emerga dalle scritture contabili; ciò conformemente ai principi comunitari, secondo cui il soddisfacimento del credito non è strettamente collegato al meccanismo della detrazione, potendo essere fatto valere anche mediante semplice istanza di rimborso.

Tuttavia, la mancata esposizione dell'eccedenza d'imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l'eccedenza nell'anno successivo e di chiedere il rimborso, ma non implica che il

contribuente, dopo aver versato somme obiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebitato, entro i termini ed alle condizioni di legge, in quanto la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce fonte dell'obbligazione tributaria. (G.S.)

Riferimenti normativi: articolo 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 18, par.4 della sesta direttiva Iva 77/388/CEE;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n.12041/2009; n.16257/2007, n. 17067/2006 e n.16257/2007; Corte di Giustizia 11 Luglio 2002 C-62 Liberexim BV.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4876/9/16, depositata il 25/07/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

IVA – Cessione frazionata di azienda -operazioni traslative – Identica natura sociale delle società coinvolte nell'operazione – Interposizione di soggetti terzi – Indebita detrazione Iva.

La natura di cessione frazionata di azienda è provata dalla stretta connessione tra le operazioni traslative poste in essere tra le parti, la medesima composizione sociale delle società coinvolte, la mancanza di valide ragioni economiche alla base dell'operazione e il risultato conseguito di riunire conclusivamente l'intero compendio aziendale in capo alla società per azioni in liquidazione. In particolare, il fatto che le società coinvolte nell'operazione abbiano la stessa natura sociale, che il soggetto interposto non abbia mai utilizzato il bene, e che risultato dell'intera operazione sia quello di riunire conclusivamente l'intero compendio aziendale in capo alla società, dimostrano che l'interposizione nella cessione dell'immobile da parte del soggetto ha solo comportato una mancata sottoposizione ad imposta di registro e un'indebita detrazione dell'Iva effettuata dalla Società, la circostanza che quest'ultima venga costituita dopo la cessione dell'immobile è irrilevante, in quanto la costituzione è avvenuta nel momento in cui occorreva riunire in un unico soggetto le diverse componenti aziendali. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4924/6/16, depositata il 26/07/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Laudati

IVA – Frode carosello – Fatture per operazioni inesistenti – Ditta cartiera – Pareggio tra volume di affari e totale acquisti – Gestione antieconomica – Detrazione illegittima.

La ditta individuale che presenta una situazione di sostanziale pareggio tra volume di affari e totale degli acquisti, priva di una struttura e di un deposito per il ricevimento di merci, è una cartiera e, dunque, le fatture emesse sono riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. È, pertanto, impossibile che il destinatario delle fatture non sia a conoscenza della frode carosello messa in atto. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII - Sentenza n. 4978/12/16, depositata il 03/08/2016 - Pres. Musilli, Rel. Ciccone

IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione - Presupposti – Connivenza del cessionario - Onere della prova

In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione l'imposta, assumendo l'esistenza di una fatturazione relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, che il contribuente, al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio, sapeva, o avrebbe potuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, di partecipare ad una operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti.

La mancanza di strutture idonee all'esercizio dell'attività, la mancanza di dipendenti, così come il fatto che il cedente non abbia mai versato materialmente l'imposta e che abbia operato sistematicamente

tenendo una contabilità irregolare, non sono situazioni conoscibili dal cessionario secondo l'id plerumque accidit e dunque elementi idonei a far ritenere presunta la consapevolezza di questi circa l'inesistenza soggettiva del cedente. (G.Z.)

Riferimenti normativi: artt. 19 e 54 D.P.R. 633/1972

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giustizia Sez. I, sentenza 18 dicembre 2014, cause riunite C-131/13, C163/13 e C-164/13; conf. Cass. n. 25778/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 5273/40/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

IVA – Frode commessa dal cedente – Responsabilità del cessionario - Dolo comune - Consapevolezza della frode – Sussiste.

In tema di IVA, affinché il cessionario possa rispondere con il disconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta della frode commessa da un suo cedente, è necessario che l'Ufficio finanziario dimostri o la presenza di un dolo comune e quindi la criminosa simulazione soggettiva diretta alla frode IVA, o, quanto meno, che il cessionario avrebbe dovuto conoscere l'esistenza di un giro fraudolento dell'IVA a monte dei suoi acquisti. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 21966/2015, 18917/2015, 7389/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 5315/40/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

IVA – Controllo automatizzato della dichiarazione – Cartella di pagamento – Omessa dichiarazione – Credito IVA non dichiarato - Detrazione del credito nell'anno successivo – Esclusione.

Nell'ipotesi in cui vi sia omessa dichiarazione da parte del contribuente, il credito poiché non è stato dichiarato nell'anno in cui è maturato non può essere fatto valere ai fini della detrazione del debito d'imposta in una dichiarazione successiva. Il credito maturato potrà, invece, essere riconosciuto a norma dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, per il quale il contribuente può presentare istanza di rimborso del credito, se in concreto spettante, entro due anni dal pagamento degli esiti della liquidazione ovvero dall'esito del contenzioso relativo alla cartella di pagamento che consegue alla liquidazione. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 -bis; d.P.R. n. 633/1972, artt. 30, 54 e 54 -bis; d.lgs. n. 546/1992, art. 21.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. Sentenze nn. 268/2012; 20040/2011; 19326/2011. Contra, Cass., Sent. n. 17757/2016; Comm. trib. reg. Veneto, Sent. n. 1093/5 del 2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 5356/06/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Panzani, Rel. Francaviglia

IVA – TIA – Applicazione – Illegittimità – Fondamento -Rapporto di corrispettività – Insussistenza.

E' illegittima l'applicazione dell'IVA alla TIA essendo insussistente sia un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo sia un rapporto di corrispettività posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 3 e 4;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 3756/2012 e 2320/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 5713/08/16, depositata il 03/10/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni

IVA – Versamento – Omessa notificazione – Effetti – Amministrazione finanziaria – Iscrizione a ruolo – Facoltà

La mancata emissione e/o notificazione dell'invito al versamento delle somme dovute di cui all'art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, non preclude la potestà dell'Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli dell'IVA non versata dal contribuente, così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 60, co. 6;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 21676/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 5743/6/16, depositata il 04/10/2016 – Pres. Oddi, Rel. Caputi

IVA – Regime di non applicabilità dell'imposta – Requisiti.

Per fruire del regime di non applicazione dell'Iva occorre che in concreto emergano operazioni compiute tra operatori economici regolarmente presenti in diversi Paesi dell'Ue, l'effettiva esecuzione di operazioni che comportino il trasferimento della proprietà su taluni beni, oggetto delle stesse operazioni, e l'oggettivo trasferimento dei beni da un Paese all'altro. Nel caso di specie, il titolare della Sas fornisce una documentazione carente in tal senso: le operazioni intracomunitarie non sono connotate dall'avvenuta cessione del bene compravenduto e in fattura manca il riferimento al destinatario o a chi è stato incaricato del trasporto o del ritiro della merce. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5769/37/16, depositata il 05/10/2016 – Pres. Zaccardi, Rel. Benedetti

IVA – Operazioni intracomunitarie – Vendita autoveicoli a prezzi inferiori rispetto a valori di mercato – Fornitore che non versa l'imposta – Responsabilità solidale del cessionario.

Qualora la concessionaria venda un'auto a un prezzo inferiore rispetto ai valori di mercato quasi a voler dimostrare uno scarso interesse per il profitto, è legittimo il sospetto sulle operazioni intracomunitarie di compravendita in cui il fornitore non versa l'Iva. Pertanto, la cartella di pagamento è legittima e si configura la responsabilità solidale del cessionario. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3260/95, 7663/12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 5795/4/16, depositata il 06.10.2016 - Pres. Gizzi – Rel. Fortunato

IVA - Società controllante e controllata - Applicazione del regime Iva di Gruppo - Erronea compensazione e rettifica successiva - Determina rimborso a favore del soggetto originariamente titolare.

Nel caso in cui, all'interno del meccanismo di gruppo siano commessi errori nel compilare la dichiarazione Iva ed i dati indicati nei quadri delle singole società appartenenti alla liquidazione unitaria dell'imposta, generino un'indebita compensazione, si verificano due conseguenze. Da un lato il riconoscimento di un errore materiale emendabile e dall'altro il diritto in capo all'originario titolare del credito Iva del suo rimborso, diversamente ravvisandosi un indebito tributario a favore dell'erario. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 73 D.P.R. n. 633/72;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15063/2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6030/19/16, depositata il 13/10/2016 – Pres. Lentini, Rel. D'Urso.

IVA - Diritto al rimborso e restituzione credito d'imposta – Prescrizione del diritto.

La procedura di rimborso dell'IVA implica necessariamente l'utilizzazione dell'apposito modello VR approvato con D.M. 29 dicembre 2000, poiché è adempimento necessario per dare inizio al

procedimento di esecuzione, costituendo solo il presupposto per l'esigibilità del credito IVA, differentemente dalla domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente che, presentata con la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro RX, configura formale esercizio del diritto.

Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza, ma solo a quello di prescrizione decennale.(G.S.)

Riferimenti normativi: articolo 30 e 38 bis del d.P.R. 633/1972; articolo 2496 c.c..

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n.4145/2016; Cass. ordinanza n.14981/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 6035/35/16, depositata il 14/10/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli.

IVA - Erronea annotazione di fatture passive di trasporto intracomunitario – Compensazione e detrazione.

In tema IVA, qualora un operatore italiano abbia erroneamente annotato nel registro degli acquisti fatture passive di trasporto intracomunitario come relative ad operazioni escluse ex articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972, anziché come operazioni soggette ad IVA, ex articolo 40, comma 5, del d.l. n. 331 del 1997, non si determina la perdita del diritto alla detrazione IVA se siano stati comunque soddisfatti gli obblighi sostanziali di assunzione del debito IVA.

Il mancato assolvimento di obblighi formali, quali l'omessa registrazione nei registri degli acquisti e vendite di fatture passive relative ad acquisti esteri non gravati da IVA, non è idoneo ad impedire il sostanziale effetto di compensazione tra il debito di imposta per detti acquisti e il diritto della detrazione della medesima imposta. (G.S.)

Riferimenti normativi: art. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972; art. 40, co. 5, del d.l. n. 331 del 1997;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n.3586/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX- Sentenza n. 6058/39/16, depositata il 14/10/2016 – Pres. Amodio, Rel. Terranova.

IVA - Operazioni intracomunitarie – Regime del margine.

Posto che il regime del margine non è un'agevolazione od un beneficio riconosciuto al contribuente, bensì una regolamentazione dell'imposizione ai fini IVA, volta ad evitare la doppia tassazione sui medesimi beni, nel caso di operazioni triangolari intracomunitarie poste in essere da tre soggetti di tre stati diversi, il soggetto italiano acquirente finale assume la veste di debitore d'imposta ed in quanto tale deve dare la prova dei presupposti di fatto per l'applicazione del regime del margine, speciale e derogatorio rispetto all'ordinario regime impositivo IVA concernente gli acquisti intracomunitari.

E' il soggetto acquirente che, senza fermarsi all'elemento solo formale della dicitura esonerativa apposta sulle fatture, risalendo con la dovuta diligenza alla regolarità sostanziale della fatturazione operata dall'operatore straniero in ragione del principio della vicinanza al fatto oggetto, deve dimostrare di aver assunto ogni ragionevole precauzione per non prender parte col proprio acquisto ad un illecito fiscale dell'emittente della fattura. (G.S.)

Riferimenti normativi: D.L. n.331 del 1993;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 13943, 18930 del 2011, n. 11949 del 2012, Corte di Giustizia 13 gennaio 2013 C-643/11, LVK 56- E00D, punto52.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6596/8/16, depositata il 02/11/2016 – Pres. Filocamo, Relatore La Terza

IVA – Tour operator straniero – Pacchetti turistici – Decreto Fare n. 69/2013 - Rimborso –

Condizioni.

L'applicazione ultraterritoriale del regime agevolato, riconosciuta dall'articolo 55 del D.L. n. 69/2013 dispone che l'Iva pagata all'interno della UE su beni e servizi acquistati a diretto vantaggio del viaggiatore, siccome indetraibile ex art. 310 della Direttiva n. 2006/112/CE non è recuperabile né attraverso il rimborso diretto, né previa identificazione diretta o per mezzo del rappresentante fiscale. La norma interpretativa di nuova istituzione precisa, da un lato, che sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati e, dall'altro, che non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.l. n. 69/2013, art. 55, d.P.R. n. 633/72, art. 74 ter.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6929/8/16, depositata il 15/11/2016 – Pres. Filocamo, Rel. Moliterni

IVA – Fornitore soggettivamente inesistente – Frode carosello - Onere della prova – Condizioni.

In presenza di un fornitore soggettivamente inesistente, l'Amministrazione finanziaria può contestare il documento rappresentato dalla fattura manifestando così l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente sulla base di presunzioni semplici ma gravi perché ripetute negli anni, precise perché mai il fornitore è stato fiscalmente conosciuto e concordanti perché è sempre stato usato lo stesso metodo di pagamento a mezzo bonifico che viene normalmente adoperato proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. (E.S)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/86, art. 109;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17377/09, 23074/12, 25779/14, 15228/21, 12802/11.

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. II - Sentenza n. 237/2/16, depositata il 28/06/2016 – Pres. Gianni, Rel. Santilli

IVA – Avviso di Accertamento – Verifica della Guardia di Finanza – Processo verbale di constatazione – Mancanza del contraddittorio preventivo da parte dell'Agenzia entrate – Illegittimità – Non Sussiste

In caso di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza e successiva emanazione del processo verbale, la fase del contraddittorio si è già svolta dinanzi ai medesimi militari.

Pertanto nelle successive indagini finanziarie condotte dall'Agenzia delle entrate il contraddittorio preventivo costituisce una mera facoltà dell'Ufficio finanziario e non un obbligo. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 32, D.P.R. n. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8523/2006; n. 14675/2006; n. 2821/2008; 14026/2012.

Comm. trib. prov. Roma, sez. LXI – Sentenza n. 16498/61/16, depositata il 6/7/2016 - Pres. Grossi, Rel. Isola.

IVA– Compensazione crediti – Supero della soglia massima – Sanzioni - Inapplicabilità

Costituisce mera violazione formale, ai sensi dell'art. 10 co. 3 della legge 212/2000, ed è illegittima l'applicazione di sanzioni ex art. 13 del d. lgs. 471/97, l'utilizzo in compensazione, per saldare tributi diversi, di un credito Iva, esistente e non contestato, in misura eccedente la soglia massima di compensabilità, fissata per l'anno 2008 in 500 milioni di lire, atteso che con l'art. 8, 1° co., della legge 212/2000 il legislatore si è uniformato alla disciplina civilistica con l'istituto della compensazione senza limiti ancorché con rinvio ad una successiva disciplina del settore. (G.T.)

Riferimenti normativi: artt. 8, co 1, e 10 co. 3 l. 212/2000; art. 13 d. lgs. 471/97;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giustizia UE C-78/10; C-274/10.

PROCESSO TRIBUTARIO

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 170/37/16, depositata il 18/1/2016 - Pres. Mongiardo, Rel. Benedetti

Processo tributario – Notifica a mezzo raccomandata – Assenza del destinatario - Raccomandata di conferma – Ritiro oltre periodo di giacenza – Costituisce data di effettiva ricezione – Rilevanza ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione – Sussiste.

Al fine di valutare la tempestività dell'impugnazione di un atto di accertamento, nel caso di notifica a mezzo raccomandata seguita, per assenza del destinatario, da raccomandata di conferma, si deve tener conto della effettiva data di ritiro del plico postale contenente l'atto anche se ciò avvenga oltre il termine di giacenza di 10 giorni. (G.T.)

Riferimenti normativi: legge 890/82, art. 8.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 345/1/16, depositata il 25/1/2016 - Pres. e Rel. Oddi

Processo tributario – Società di persone – Socio - Obbligazioni tributarie sorte fino alla cessione della quota – Responsabilità – Sussiste.

Con riguardo alle società di persone il socio che cede la propria quota risponde solidalmente nei confronti dei terzi delle obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, sorte sino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento, anteriore, in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione stessa. (G.T.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 27189/14, 6230/13, 20447/11, 8649/10, 19188/06,

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 592/4/16, depositata il 3/2/2016 - Pres. Meloncelli, Rel. Rotondo

Processo tributario - Legittimazione attiva – Chiusura fallimento – Curatore fallimentare – Non sussiste.

Una volta disposta la chiusura del fallimento, cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito, decadono gli organi del fallimento e l'imprenditore individuale riacquista il potere di amministrare e disporre del proprio patrimonio, con possibilità di esercitare le azioni relative (ove non altrimenti precluse a motivo di decadenze o prescrizioni). E', pertanto, legittima la richiesta di rimborso del credito IVA - evidenziato nella dichiarazione finale del curatore - effettuata dall'imprenditore tornato in bonis. (A.V.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 608/6/16, depositata il 03/02/2016 - Pres. Bernardo, Rel. Russo

Processo tributario - Art. 63 d.lgs. 546/1992 – Riassunzione.

In sede di giudizio di rinvio la mancata riassunzione dello stesso entro un anno dalla data di pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio provoca l'estinzione dell'intero processo e l'inefficacia delle sentenze emesse nel corso del giudizio, salva l'applicabilità del giudicato interno formatosi nel processo, nonché dell'azione interruttiva della prescrizione insieme a tutti gli atti compiuti nel giudizio ex art.310,co.2°, c.p.c. (V.C.)

Riferimenti normativi: Art. 63 d.lgs. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 4071/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 628/4/16, depositata il 5/2/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Rotondo

Processo tributario – Relata di notifica – Fotocopia – Attestazione di conformità all'originale –

Sufficienza.

Al fine del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione prodotte dall'Agenzia delle Entrate non ha efficacia la mera dichiarazione generica formulata dal contribuente atteso che il documento è prodotto dall'Ufficio con poteri certificativi e l'atto proviene dalla stessa Pubblica amministrazione che lo ha formato e lo detiene. (G.T.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 28096/09 e 14416/13.

Comm. trib. reg.Lazio, sez. IV- Sentenza n. 631/4/16 depositata il 05/02/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Rotondo

Processo tributario - Mancanza di difesa tecnica per un valore del giudizio superiore a 2500 euro (ora 3000 euro) - Obbligo della Commissione tributaria di ordinare al contribuente di munirsi dell'assistenza tecnica di un difensore abilitato- Mancato ordine del giudice di primo grado - Violazione del principio del contraddittorio.

Nel caso di costituzione in giudizio di un contribuente sfornito di assistenza tecnica per un valore della lite superiore a 2500 euro (ora 3000 euro), la Commissione ha l'obbligo di ordinare al contribuente di munirsi dell'assistenza tecnica di un difensore abilitato e non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso a pena di violazione del principio del contraddittorio ma tale inammissibilità potrà essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'ordine di dotarsi della difesa tecnica risulti ineseguito nei termini stabiliti dalla Commissione. (V.C.)

Riferimenti normativi: art.12, co.2° d.lgs. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. 189/2000; Cass 839/2014; . 6934/2013:3266/2012; 22601/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 653/02/16, depositata il 08/02/2016 - Pres. e Rel. Terrinoni

Processo tributario - Omessa costituzione in giudizio nei termini di cui all'art. 22 d.lgs. 546/1992 - Riproposizione di ulteriore, rituale e tempestivo, ricorso - Applicazione del principio della consumazione dell'impugnazione.

La mancata costituzione in giudizio, ai sensi e nei termini di cui all'art. 22 del d.lgs.546/1992, nel ricorso proposto in primo grado e la successiva notificazione di un ulteriore ricorso nel medesimo grado di giudizio, sia pure proposto ritualmente e tempestivamente, determina, ove non ne sia stata rilevata nel giudizio di primo grado l'inammissibilità, l'applicazione, in sede di giudizio di appello, del principio della consumazione dell'impugnazione ex art. 60 del d.lgs.546/1992. (V.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 22 e 60.

Comm. trib. reg.Lazio, sez.I - Sentenza n. 660/1/16 depositata il 09/02/2016 - Pres. Oddi, Rel. Bersani

Processo tributario – Vittoria totale - Compensazione delle spese di lite –Assenza di idonea motivazione – Illegittimità – Conseguenze.

E' illegittima la compensazione delle spese di lite nel caso di totale vittoria della controversia, atteso che l'iter normativo al riguardo ha sempre più ristretto i limiti di tale istituto e, ove decisa, deve essere sorretta da idonea motivazione che ne indichi "le gravi ed eccezionali ragioni", la cui assenza concreta una violazione di legge (V.C.)

Riferimenti normativi: art. 15 del d.lgs.546/1992; artt.91 e 92 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 14563/2008; 12983/2011;18894/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez.I - Sentenza n. 664/1/16, depositata il 09.02.2016 - Pres. Oddi, Rel. Lasalvia.

Processo tributario - Mancata attestazione di conformità – Accertamento dell’effettiva difformità da parte della Commissione – Mancata costituzione dell’appellato - Inammissibilità dell’appello – Conseguenze.

Nel caso di mancata attestazione di conformità della copia del ricorso consegnato o spedito all’Ufficio, la Commissione può dichiarare l’inammissibilità del ricorso soltanto su eccezione del resistente e rilevando l’effettiva difformità dell’atto depositato rispetto a quello notificato.

Qualora il ricorrente impugni la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ove l’appellato sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità tra il documento depositato e quello consegnato o spedito, la Commissione tributaria regionale deve dichiarare l’inammissibilità dell’appello poiché, nel caso contrario, la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione.(V.C.)

Riferimenti normativi: artt.22, 23 e 53 d.lgs. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 4615/2008; 14389/2010

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 713/2/16, depositata il 10/02/2016 – Pres. Liotta, Rel. Buscema.

Processo tributario - Revocazione – Errore di fatto.

L’errore di fatto costituisce valido motivo di revocazione quando risulta che la sentenza sia fondata su di una falsa percezione della realtà o su una svista materiale dei giudizi, su un errore cioè obiettivamente e immediatamente rilevabile da un semplice esame degli atti, tale da aver indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi e sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta pronuncia. Il fatto che sta alla base dell’errore revocatorio, dunque, non può che essere un elemento della realtà fattuale che, falsamente presupposto od erroneamente percepito dal giudicante, lo abbia determinato ad una pronuncia che altrimenti non avrebbe emesso.

L’errore revocatorio non è quello che discende da una valutazione sia pure errata degli atti e documenti di causa, bensì quello che scaturisce da una errata percezione della realtà, da una svista materiale immediatamente ed obiettivamente rilevabile dagli atti senza necessità di particolari indagini.

Da ciò discende che è solo l’errore di fatto che, unitamente ad altri presupposti, può fondare una pronuncia di revocazione, e non anche l’errore di diritto, emendabile solo con il ricorso in Cassazione. (A.B.)

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXII – Sentenza n. 856/22/16, depositata il 17/02/2016 – Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni

Processo tributario – Compensazione spese del giudizio – Mancanza elementi essenziali del convincimento del giudice – Illegittimità.

Ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., il giudice può compensare le spese della lite, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Tuttavia, tale disposizione non risulta applicabile qualora nella sentenza non vengano indicati gli elementi sui quali il giudice ha fondato il proprio convincimento alla compensazione stessa delle spese, non potendosi verificare la logicità e l’esattezza del ragionamento, così, determinandosi un vulnus nell’effettività della tutela giurisdizionale. (G.Z.)

Riferimenti normativi: art. 92, Co. 2, c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2067/1998, n. 766/2006, n. 890/2006, n. 1756/2006 e n.

23993/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXXV – Sentenza n. 857/35/16, depositata il 18/02/2016 – Pres. Lunerti, Rel. Toffoli

Processo tributario – Notificazione dell’atto impositivo – Deposito presso la casa comunale - Inesistenza non sanabile – Non sussiste.

La mera inesistenza della notifica di un atto impositivo, eccettata sulla base del deposito dello stesso presso la casa comunale ai sensi dell’art. 60, lett.e), d.P.R. 600/1973, non può considerarsi insanabile e non può, quindi, estendersi agli atti di imposizione tributaria. La notificazione, infatti, non costituisce requisito indispensabile per l’esistenza giuridica di un atto impositivo, bensì una mera condizione integrativa dell’efficacia, ove l’atto abbia raggiunto il suo scopo, per essere stato impugnato dal suo destinatario, ovvero che quest’ultimo ne abbia conseguito inequivocabilmente la piena conoscenza entro il termine fissato per l’esercizio del potere impositivo. (P.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60, lett.e);

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 654/2014, n. 8374/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 869/14/16, depositata il 18/02/2016 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Revocazione per errore di fatto – Ammissibilità – Sentenze non impugnabili.

Nel contenzioso tributario, in forza della specifica disciplina contenuta nell’art. 64 D.Lgs. 546/1992, l’istanza di revocazione per errore di fatto è ammessa soltanto nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso e che non siano state impugunate nei termini. Conseguentemente, allorché una sentenza, involgendo accertamenti di fatto, sia impugnabile con i mezzi ordinari di gravame (nel caso di specie, con ricorso per Cassazione) la revocazione non è ammessa. (G.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 64;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 10274/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXII - Sentenza n. 880/22/16, depositata il 18/02/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Proseperi

Processo tributario - Cartella di pagamento – Prova della notifica – Produzione in secondo grado – Validità.

Nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi dell’art. 58, secondo comma, d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale omessa produzione in primo grado. Nel caso di specie è stata ritenuta ritualmente prodotta la prova della notifica della cartella esattoriale presentata esclusivamente in secondo grado. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 58, comma 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 8896/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 921/40/16, depositata il 22/02/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Obbligo di motivazione – Avviso di accertamento – Finalità

L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore, mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio finanziario nell’eventuale successiva fase contenziosa e a consentire al contribuente l’esercizio di difesa esercitando la facoltà di dimostrare la infondatezza della pretesa anche in base ai criteri non utilizzati dallo stesso ufficio. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 25377/09.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 930/9/16, depositata il 22/02/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Riforma della sentenza di primo grado – Spese processuali – Riconsiderazione.

In materia di processo tributario, ove il Giudice operi la riforma totale o parziale di una precedente decisione è tenuto a riconsiderare, anche d'ufficio, la condanna alle spese del giudizio precedentemente disposta. E ciò perchè in forza di quanto disposto dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione del capo della sentenza relativo alle spese. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 336;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 26985/09.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 976/40/16, depositata il 22/02/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Appello – Sentenze non notificate – Proposizione oltre il termine semestrale – Inammissibilità.

Nel processo tributario, in caso di omessa notifica alle parti della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, il termine per proporre appello è, a pena di inammissibilità, quello semestrale di cui all'art. 327, co. 3 c.p.c., come modificato dalla l. 69/09, decorrente dalla data di pubblicazione, ovvero di deposito, della relativa sentenza, all'uopo rilevando unicamente la notifica eseguita presso il domicilio eletto dalla controparte ai fini del giudizio. (A.T.)

Riferimenti normativi: d. lgs. 546/92, artt. 38 e 49; art. 327, co. 3, c.p.c..

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 979/40/16, depositata il 22/02/2016 - Pres. Lentini, Rel. Fruscella

Processo tributario – Ricorso alle Commissioni Tributarie – Istanza di annullamento in autotutela – Diniego – Impugnazione – Inammissibilità.

Il provvedimento di diniego di autotutela relativo alla richiesta di annullamento di un provvedimento impositivo divenuto definitivo non rientra nell'elenco di cui all'art. 19, d. lgs. 546/92 e, pertanto, non è impugnabile dinanzi alle Commissioni Tributarie, sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo. (A.T.)

Riferimenti normativi: d. lgs 546/92, art. 19.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. SU nn. 9669/09, 2870/09 e 3698/09.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 986/29/16, depositata il 22/2/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fantini

Processo tributario – Ricorso – Tempestività – Relata di notifica – Rilevanza

Per valutare la tempestività del ricorso, occorre avere riguardo unicamente alla data di avvenuta notifica alla parte, quale risultante dalla relata, in quanto, avendo essa i caratteri della certezza derivanti dalla sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale, prevale, in caso di eventuale discrasia, rispetto all'avviso di avvenuta notifica. (A.T.)

Riferimenti normativi: d. lgs 546/92, art. 21.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 987/35/16, depositata il 23/02/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Petrucci

Processo tributario – Mancata comunicazione alla parte costituita della data di trattazione – Impugnazione oltre i termini di decadenza ex art. 327, co. 1, c.p.c. – Inammissibilità - Consegue.

Nel processo tributario, l'omessa comunicazione alla parte costituita della data di trattazione del ricorso, seppur si traduca in vizio di nullità dei successivi atti e della relativa sentenza, può essere fatta valere esclusivamente attraverso un'impugnazione che sia proposta, a pena di inammissibilità, entro i termini di decadenza di cui all'art. 327, co. 1 c.p.c., essendo onere della parte diligente, adoperarsi personalmente a conoscere gli atti e le vicende del processo. (A.T.)

Riferimenti normativi: d. lgs. 546/92, art. 38 co. 3; art. 327, co. 1 c.p.c..

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 6513/15.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1129/4/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Chiappiniello

Processo tributario – Vizio di ultrapetizione – Contestazione della difformità delle copie dei documenti prodotti dagli originali – Limiti

Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, sancito dall'art. 99 c.p.c., alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato).

La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia è validamente compiuta, ai sensi dell'art. 2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa di un originale, non essendo sufficiente la formula "si contesta nella forma e nella sostanza". (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 9452/2014; Cass. 455/2011; Cass. 7775/2014; Cass. n. 14416/2013; Cass. n. 28096/2009

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1130/4/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Chiappiniello

Processo tributario – Costituzione di due procuratori nel giudizio di primo grado – Termine per l'impugnazione – Decorrenza dalla prima notifica

Qualora la parte abbia due procuratori costituiti in primo grado, il termine per impugnare la sentenza decorre dalla prima notifica effettuata a uno dei due. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 17461/2013; Cass. 15594/2012

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 1135/22/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Polito

Processo tributario – Giudizio di impugnazione sulle spese di lite – Liquidazione delle spese processuali

Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e, sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n. 19014/2007

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1137/22/2016, depositata il 29/2/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Polito.

Processo tributario - IVA – Falsa fatturazione – Società cartiere.

In capo allo stesso contribuente sorge l'obbligo di dimostrare che usando l'ordinaria diligenza non avrebbe mai potuto comprendere che l'effettivo cedente non era quello che risultava dalla fattura. La registrazione dei pagamenti non osta all'accertamento delle operazioni inesistenti mantenendo inesistenti, difatti il contribuente resta obbligato a fornire effettività delle operazioni svolte.

Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il committente/cessionario conserva il diritto alla deduzione dell'imposta qualora dalle circostanze del caso risulti che egli non sapeva o non poteva sapere di partecipare con il proprio acquisto ad una operazione che si iscriveva in una frode all'imposta. (M.D.)

Riferimenti normative: d.P.R. 633/1972

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 4750/2010 Corte di Giust. C- 409/2004

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX, - Sentenza n. 1146/20/16, depositata il 29/02/2016 – Pres. Colaianni, rel. Guidi

Processo tributario - Proposizione del ricorso – Tempestività – Vizio atti “a monte” – Sanabilità.

La proposizione tempestiva del ricorso sana ogni eventuale vizio di notifica della cartella di pagamento avverso la quale si ricorre. In forza di detto principio la CTR del Lazio ha ritenuto legittima la notifica della cartella laddove il contribuente è messo nella condizione di conoscere le ragioni della pretesa creditoria. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 1152/20/16, depositata il 29/2/2016 – Pres. Picozza, Rel. Guidi

Processo tributario – Appello – Ammissibilità – Motivi di impugnazione.

La mancata impugnazione di uno dei motivi fondanti della controversia e sviluppati dalla sentenza rende inammissibile l'appello per inidoneità a determinare la riforma della sentenza impugnata.

Il processo di appello infatti si qualifica come giudizio di tipo impugnatorio ragione per cui la mancata impugnazione della decisione di primo grado nelle sue statuizioni principali rende inammissibile il ricorso. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 1164/28/2016, depositata il 01/03/2016 – Pres. Oddi, Rel. Casalena

Processo tributario – Reclamo e Mediazione – Improcedibilità – Illegittimità

Procedimento – Poteri ed obblighi del giudice tributario – Vizi non formali

Il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 17-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 con riferimento all'omissione della presentazione del reclamo da parte del contribuente non determina in alcun caso l'inammissibilità del ricorso, comportando, di conseguenza, la perdita del diritto di agire in giudizio in quanto se così fosse si porrebbe in netto contrasto con l'art. 24 Cost. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 17 cit. comporta, tutt'al più, l'improcedibilità del ricorso essendo onere dei Giudici quello di valutare la possibilità, in tal caso, di favorire la mediazione fra le parti e, solo in caso di esito negativo, pronunciare nel merito del ricorso.

Il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formali, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla

corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. Ciò si rende necessario in quanto il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, ma tra quelli di impugnazione-merito non essendo diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale, sent. n. 98/2014; Cass. civ., sent. n. 24611/2014; Cass. civ., n. 6918/2013; Cass. civ., n. 11935/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1171/35/16, depositata il 01/03/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Petrucci

Processo tributario – Regolamento delle spese processuali–Compensazione totale o parziale – Accoglimento parziale della domanda

In tema di spese, queste devono essere parzialmente compensate quando sussiste soccombenza reciproca. Il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Nel caso de quo viene affermato il principio della nozione di soccombenza reciproca in relazione al principio di causalità- una pluralità di domande accolte o rigettate che si trovano in un cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. civ., sent. n. 19120/2009; Cass. civ., ord. n. 134/2013.

Riferimenti normativi: art. 92 c.p.c., comma 2; l. n. 263/2005; l. n. 69/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1172/35/16, depositata il 01/03/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Petrucci

Processo tributario – Incompetenza per territorio – Impugnazione – Litisconsorzio necessario

In merito alla incompetenza per territorio, con riferimento alla Commissione Tributaria innanzi la quale è proposto il ricorso, l'azione del contribuente può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'Ente creditore o del Concessionario, senza che fra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla volontà del Concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'Ente creditore. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 16412/2007; Cass. civ., sent. n. 1532/2012; Cass. civ., ord. n. 1865/2014.

Prassi: Circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 51/E del 17 luglio 2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1175/02/16, depositata il 02/03/2016 – Pres. Liotta, Rel. Zappatori

Processo tributario – Impugnazione – Atto di interpello – Atti impugnabili

Il provvedimento con cui l'Ufficio fornisce la risposta al contribuente a seguito dell'atto di interpello non può essere autonomamente impugnabile. All'atto di interpello presentato dal contribuente, a seguito di interpretazione parzialmente in disaccordo fornita dall'Ufficio, tale atto formulato non costituisce un provvedimento bensì soltanto un parere, che non può in nessun modo essere assimilato ad un formale diniego di agevolazione fiscale, poiché non produce effetti impositivi in positivo o in negativo. Nel testo del parere viene espressamente detto che resta impregiudicata la potestà dell'Amministrazione di procedere ad ogni altra tipologia di accertamento diversa da quella basata sulle presunzioni. Dunque, l'atto in questione essendo privo di ogni contenuto di natura impositiva, non rientra tra gli atti impugnabili. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 37-bis, comma 8 del D.P.R. 600/197; art. 30, L. 724/1994; art. 19, D.Lgs. 546/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1180/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Liotta, Rel. Panzini

Processo tributario – Querela di falso – Interruzione

Qualora venga presentata denuncia alla Procura della Repubblica di querela di falso, il processo tributario, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 546/1992, deve essere sospeso in attesa della pronuncia sulla querela medesima. Affinché operi la sospensione, la querela di falso deve essere proposta - secondo quanto disposto dall'art. 221 ss c.p.c. - alla magistratura ordinaria cui è devoluta in via esclusiva la cognizione della falsità di un documento; in caso contrario, se tale procedura non è posta in essere, non si può procedere alla sospensione del processo tributario. (M.D.)

Riferimenti normativi: d. lgs 546/92, art. 39; art. 221 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1185/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Panzini

Processo tributario – Deposito documenti – Produzione in grado di appello

Alla luce del principio di specialità di cui all'art. 1, comma 2 D.lgs. 546/1992 per cui nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, non trova applicazione, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, la preclusione di cui all'art. 345, comma 3 c.p.c. Nel processo tributario alle parti è concesso, ai sensi dell'art. 58, comma 2 D.lgs. 546/1992, di produrre liberamente documenti anche in sede di gravame, quando preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. (M.D.)

Riferimenti normativi: d. lgs 546/92, art. 58, co. 2

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 7714/2013, 18907/2011, 23616/2011 e 2019/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 1200/22/16, depositata il 03/03/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Pieroni

Processo tributario - Applicabilità dell'art. 101 c.p.c.

Al processo tributario è applicabile, per effetto del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, la disposizione di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. secondo cui, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. (M.D.)

Riferimenti normative: art. 101 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXII - Sentenza n. 1356/37/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni

Processo tributario - Notificazioni – Notifica dell'appello al difensore - Elezione di domicilio – Carenza – Inammissibilità – Sussiste.

Nel processo tributario, l'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992, secondo il quale le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte, ove manchi l'elezione di domicilio, prevale sulla norma codicistica di cui all'art. 170, primo comma, c.p.c., e, pertanto, nel giudizio tributario, l'elezione di domicilio è solo eventuale e può essere effettuata presso qualunque soggetto, non necessariamente presso il difensore. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 17 d.l.gs. n. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. n. 20474 /2011 e CTR Milano n. 120/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1361/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni

Processo tributario - Processo verbale di constatazione – Valore probatorio – Natura di atto pubblico – Querela di falso.

Il processo verbale di constatazione ha natura di atto pubblico assistito da fede privilegiata, secondo quanto previsto dall'art. 2700 c.c., anche rispetto ad eventuali atti richiamati esplicitamente nel processo medesimo, che siano stati posti in essere da pubblici ufficiali. Ne consegue che, per contestare tali fatti, è necessaria la proposizione della querela di falso. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 2700 c.c.;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 23747/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1365/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini

Processo tributario – Sentenza – Contenuto decisorio – Rilevanza del dispositivo e della motivazione – Sussiste.

Il contenuto precettivo di una sentenza deve essere individuato sulla base non solo del dispositivo, ma anche della motivazione nella parte in cui essa rivela la effettiva volontà del giudice. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 132 c.p.c., art. 36 d.lgs. n. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 19074/2015, Cass. n. 17910/2015 e Cass. n. 15088/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 1380/9/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore

Processo tributario – Giudicato esterno – Rilevanza – Sussiste.

Nel processo tributario ove due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento allo stesso rapporto giuridico ed uno di essi risulti definito con sentenza irrevocabile, l'accertamento così compiuto impedisce un ulteriore riesame sia in ordine alla situazione giuridica sia riguardo alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative a punti fondamentali comuni ad entrambe le cause.

L'operatività del principio di autonomia dei periodi di imposta può giustificarsi solo in relazione ad elementi della fattispecie mutevoli nel tempo, quali la capacità contributiva del soggetto, ovvero la deducibilità in suo favore di taluni costi; ma non anche riguardo ad elementi costitutivi, tali dovendosi intendere quegli elementi, in primis le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica imposizione, che possiedono di per sé un carattere permanente, risultando quindi idonei ad espandersi a una pluralità di periodi di imposta.

Nel processo tributario per potersi parlare di giudicato esterno è indispensabile che sul piano soggettivo la sentenza definitiva abbia riguardato le stesse parti dell'ulteriore giudizio; e che sul piano oggettivo, la sentenza abbia definito questioni di fatto e di diritto concernenti punti fondamentali, purché comuni ad entrambe le controversie e a carattere permanente. (V.G.)

Riferimenti normativi: 2909 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. SS.UU. n. 13916/2006, Cass. n. 15408/2008, Cass. n. 13688/2009 e Cass. n. 802/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1401/6/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati

Processo tributario – Revocazione – Prova decisiva – Forza maggiore o caso fortuito.

La parte che agisce in revocazione deve fornire la prova che l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo dove essi si trovano non sia dipesa da sua colpa.

L'ipotesi della forza maggiore non esiste quando la parte avrebbe potuto accertare l'esistenza del

documento attraverso una indagine elementare di ricerca. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 395, comma primo, n. 3, c.p.c.;

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 1403/22/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Polito

Processo tributario – Giudizio di ottemperanza – Presupposti e condizioni di esperibilità del rimedio.

Il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie, è consentito solamente in presenza di una sentenza esecutiva che, decidendo nel merito una controversia fra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire.

E' inammissibile il ricorso a detta procedura per ottenere un rimborso d'imposta ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un'istanza di rimborso ma si sia limitato ad accertare l'illegittimità di un avviso di rettifica in base al quale era stato richiesto il versamento di un'imposta non dovuta. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 70 d.lgs. n. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 28286/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1416/4/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Tozzi

Processo tributario - Notificazioni e comunicazioni – Cartella di pagamento – Giudicato – Rilevanza – Prescrizione – Sussiste.

Nel caso in cui la legittimità dell'accertamento del reddito sia definitivamente decisa dal giudice, la cartella di pagamento può essere notificata, ai sensi dell'art. 2953 c.c., entro l'ordinario termine decennale di prescrizione. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 2909 c.c., art. 2953 c.c. e art. 17 d.P.R. n. 602/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 842/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1427/22/16, depositata il 17/03/2016 – Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni

Processo tributario – Giudicato esterno – Illegittimità delle risultanze istruttorie – Estensione del giudicato a diversi periodi di imposta.

A salvaguardia del superiore principio del ne bis in idem, nel caso in cui siano emessi, nei confronti del contribuente, più avvisi di accertamento fondati sul medesimo P.V.C. e sia dichiarata l'illegittimità delle risultanze dell'attività investigativa svolta dalla Guardia di finanza, il giudicato formatosi in relazione ad una annualità ha efficacia riflessa sugli avvisi di accertamento relativi ad annualità precedenti a quella esaminata. (F.R.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2909;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 18397/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 1467/20/16, depositata il 21/03/2016 – Pres. Picozza, Rel. Floquet

Processo tributario – Giudizio di revocazione – Vizi deducibili.

L'errore di fatto che fonda un ricorso per revocazione si sostanzia in una svista o in un abbaglio che ha provocato un'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa. Tale vizio non deve confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice, di modo che quest'ultimo (che ricorre, invece, nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione

del materiale probatorio) non può essere denunciato ex artt. 64, d.lgs. 546/1991 e 395 c.p.c.. (G.ME.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 64; cp.c., art. 395;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 5358/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1469/35/16, depositata il 22/03/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto

Processo tributario – Efficacia di un giudicato penale - Sussiste.

In base all'art. 654 c.p.p., applicabile anche ai giudizi tributari, il giudicato penale di condanna o di assoluzione pronunciato a seguito di dibattimento ha efficacia in ordine ai fatti materiali accertati e ritenuti rilevanti nel giudizio penale e fa stato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. (F.R.)

Riferimenti normativi: c.p.p., art. 654;

Riferimenti giurisprudenziali: Contra Cass. n. 22480/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1474/22/16, depositata il 23/03/2016 – Pres. e Rel. Patrizi

Processo tributario – Ricorso introduttivo – Notifica a mezzo servizio postale privato – Legittimità.

La notifica a mezzo posta privata agli uffici pubblici è equiparabile alla consegna diretta e si considera quindi eseguita non nel momento della spedizione, bensì in quello della ricezione, anche considerato che all'atto di consegna degli atti gli uffici provvedono sempre ad apporre un timbro o rilasciare una ricevuta di deposito avente data certa. Nel caso in esame, pertanto, il ricorso originario deve ritenersi regolarmente e tempestivamente notificato. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 20;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 2922/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1494/22/16, depositata il 23/03/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Proserpi

Processo tributario – Maggiori somme accertate oggetto di sgravio parziale – Cartella esattoriale – Carenza di motivazione in ordine alla rideterminazione delle somme dovute a seguito dello sgravio – Illegittimità.

Se è vero che le cartelle esattoriali non devono essere motivate ed è sufficiente che esse seguano uno schema prestabilito con decreto ministeriale, ciò non può accadere allorché sia richiesto uno specifico ed ulteriore calcolo ai fini della determinazione delle aliquote applicabili nei confronti dei contribuenti, che devono essere posti in condizione di conoscere l'ammontare realmente. Ne consegue, nelle circostanze, l'illegittimità delle cartelle carenti della predetta motivazione. (A.P.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1513/14/16, depositata il 24/03/2016 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Appello – Deposito nuovi documenti in secondo grado – Ammissibilità.

Nel processo tributario il deposito di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado non incontra alcuna limitazione, potendo le parti, nel termine di venti giorni antecedenti la trattazione della controversia, produrre nuova documentazione a supporto delle proprie posizioni, come espressamente previsto dall'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, a differenza di quanto stabilito nel rito civile, ove, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sono ammessi nuovi documenti in appello solo subordinatamente alla prova dell'impossibilità della loro produzione nel giudizio di primo grado. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 58, co. 2; d.lgs. 546/1992, art. 32; co. 1;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 22776/2015; 3661/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 1531/9/16, depositata il 25/03/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Processo tributario – Appello – Forma dell'appello – Indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione – Mancanza – Conseguenze – Inammissibilità del gravame.

L'art. 53 del D.lgs. n. 546/1992, nel disciplinare al comma 1 la forma dell'appello, dispone espressamente che devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi specifici di impugnazione in forza dei quali si chiede al giudice di secondo grado di riformare la decisione gravata. Risulta inammissibile l'atto di appello che si limiti a riproporre i motivi già dedotti in sede di ricorso introduttivo, ove manchi un sia pur minimo riferimento alla sentenza di primo grado impugnata, rispetto alla quale non siano denunciati gli errori valutativi, in fatto o in diritto, ascrivibili ai giudici di prime cure. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53, co. 1;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 104/2015; 10485/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1630/37/16, depositata il 31/03/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Terrinoni

Processo tributario – Documentazione nuova – Casistica.

Il collegio ha statuito, tra l'altro, che la documentazione prodotta tardivamente ai sensi dell'art.32, co. 1, del d. lgs n. 546/92, in primo grado, va ritenuta tempestivamente prodotta in relazione al giudizio d'appello ex successivo art. 58, co. 2, che si pone come una eccezione rispetto al rito ordinario per la natura documentale del processo tributario. (V.D.)

Riferimenti normativi: artt. 32, co. 1 e 58, co. 2, d. lgs. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10567 del 25/6/12.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez.I -Sentenza n. 1765/1/16, depositata il 05/04/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Bersani.

Processo tributario - Atto impositivo divenuto definitivo - Rifiuto o diniego di annullamento in autotutela - Ricorribilità - Condizioni - Deduzione dei soli vizi di illegittimità del rifiuto - Ammissibile.

In caso di istanza del contribuente diretta ad ottenere in sede di autotutela il ritiro totale o parziale dell'atto impositivo divenuto definitivo, sussiste il dovere di risposta dell'Amministrazione Finanziaria la quale deve verificare, in presenza del vizio di legittimità della pretesa tributaria, la compatibilità dell'ambito della stessa con l'interesse pubblico alla esazione per verificare se esso sia meritevole di tutela perché non in contrasto con norme dell'ordinamento e con il principio fondamentale della correttezza dell'imposizione.

Pertanto, in caso di rifiuto o diniego l'Amministrazione Finanziaria deve prospettare la esistenza di un interesse di rilevanza generale alla riscossione dell'atto di accertamento ravvisabile anche nella esigenza che al contribuente non sia richiesto di corrispondere più di quanto effettivamente dovuto in base alle norme in vigore nel rispetto dei principi di trasparenza e giustizia sostanziale riconosciuti come immanenti a qualunque attività della PA. (M.L.P.)

Riferimenti normativi: art. 2 - quater DL 564/94; D.M. n.37/1997; art. 10 Statuto diritti del contribuente;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SSUU n.3698/2009; Cass SSUU n 16776/2005; Cass.n.25563/2014; Cass. n.22253/2015;

Prassi: Circ.Min Fin.n.198/S2822/98/GCF/as del 5.8.1998;Risoluz. Min.n.4079 del 18/7/1994.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 1978/1/16, depositata l’11/04/2016 – Pres. Oddi, Rel. Molino

Processo tributario - Effetti della mancata costituzione in giudizio per mancata acquisizione dell’atto di controdeduzioni dell’Ufficio finanziario - Rimessione al Giudice delle prime cure - Non necessita.

Il giudizio di appello, oltre a rappresentare la funzione di riesame del rapporto controverso, ha la funzione di sanare anomalie procedurali ed assicurare le garanzie di difesa e di valutazione delle opposte posizioni.

La contumacia dell’ufficio, erroneamente dichiarata, è infatti superabile attraverso una completa disamina di atti e fatti, che il Giudice di Appello svolge con l’esame di ogni circostanza dedotta dalle rispettive e avverse parti, senza necessità di rimessione degli atti. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 59 d.lgs. n. 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2062/06/16, depositata il 12/04/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Colaiuda

Processo tributario – Ente impositore – Atto impositivo – Luogo residenza contribuente – Verifica cassetto fiscale – Soggetto contribuente – Anno imposta accertato – Dichiarazione reddituale – Omessa indicazione - Variazione residenza – Esclusione – Ultima residenza comunicata – Rileva - Ente impositore - Notifica effettuata – Luogo residenza sconosciuto errato – Soggetto contribuente – Giudizio tributario – Dichiarazione reddituale teletrasmessa – Fascicolo processuale – Allegato documentale – Luogo residenza corretto – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Ente impositore – Giudizio tributario – Dichiarazione reddituale teletrasmessa – Fascicolo processuale – Allegato documentale – Luogo residenza difforme - Copia prodotta – Conformità copia contribuente – Esclusione - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Esclusione - Nullità notifica – Consegue.

È nullo l’atto impositivo notificato in un luogo di residenza diverso da quello del contribuente e quando, ai fini dell’individuazione della corretta residenza anagrafica, sussiste difformità tra la copia della dichiarazione reddituale teletrasmessa prodotta in giudizio dall’Ufficio e quella prodotta in giudizio dal contribuente (laddove questi non abbia indicato alcuna variazione di residenza anagrafica lasciando intendere il mantenimento dell’ultima residenza anagrafica indicata in una precedente dichiarazione reddituale) prevale quest’ultima. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c., art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2064/06/16, depositata il 12/04/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Russo

Processo tributario – Fattispecie giuridiche – Mancata previsione normativa – Rileva - Analogia legis – Legittima ammissibilità – Analogia iuris – Legittima ammissibilità – Diritto tributario - Agevolazioni/benefici – Deroga regime ordinario – Rileva - Analogia legis – Non ammissibilità - Analogia iuris – Non ammissibilità – Interpretazione estensiva – Legittima ammissibilità – Sussiste - Interpretazione restrittiva – Legittima ammissibilità – Sussiste – Cessione diritti immobiliari – Aree soggette – Piani urbanistici particolareggiati - Imposta registro agevolata – Imposte ipo-catastali agevolate – Interpretazione estensiva – Sussiste – Illegittimità aliquote ordinarie – Consegue

E’ legittima l’interpretazione estensiva della norma agevolativa in materia di aliquote ridotte per le imposte di registro e ipo-catastali per la cessione, oltre che dei beni immobili inseriti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, anche dei relativi diritti immobiliari in quanto nel diritto tributario, quando non esista alcuna norma regolatrice, non è applicabile il principio dell’analogia legis e/o dell’analogia iuris ma è possibile la sola interpretazione restrittiva/estensiva della norma regolatrice del caso specifico. (G.R.)

Riferimenti normativi: artt. 12, co. 2 e 14, Preleggi, art. 33, co. 3, l. 23/12/2000, n. 388;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 13502/199.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 2142/10/16, depositata il 15/04/2016 – Pres. Tafuro, Rel. De Leoni

Processo tributario – Revocazione - Applicazione.

In tema di processo tributario, trova applicazione l'art. 395 c.p.c. (in base al rinvio operato dall'art. 64, comma 1, D. Lgs. n. 546/92) laddove l'errore di fatto commesso dal Giudice derivi da una falsa percezione delle circostanze decisive che emergono dagli atti, rilevabili in maniera immediata, semplice e concreta, da cui derivi una svista materiale. Deve quindi trattarsi di un "errore percettivo", senza che il Giudice abbia considerato tutti gli argomenti sottoposti al suo vaglio dando una interpretazione giuridica.

Laddove vi sia un'erronea interpretazione e/o valutazione di un fatto o un errore di giudizio per inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, la decisione del Giudice potrà essere sottoposta ad un eventuale successivo giudizio di legittimità ma non rescindente. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 395 c.p.c. e art. 64, comma 1, D. Lgs. n. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 22080/2013; 24170/2004;:2478/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 2189/9/16, depositata il 19/04/2016 - Pres. e Rel. Lunerti

Processo tributario – Estinzione del processo – Inattività delle parti in appello – Passaggio in giudicato della sentenza impugnata – Consegue.

In forza del richiamo contenuto nell'art. 49 del d.lgs. 546/1992, risulta applicabile al processo tributario l'art. 338 c.p.c. che sancisce il principio generale secondo il quale l'estinzione del giudizio di impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L'applicazione di tale norma non trova ostacolo in una disposizione speciale, dettata per l'estinzione del processo tributario in fase di impugnazione, con esso incompatibile.

Conseguentemente l'estinzione del processo tributario, per inattività delle parti intervenuta in appello, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale, come definita dalla sentenza di merito oggetto di impugnazione, che passa in giudicato. In tale ipotesi, infatti (distinta da quella relativa al giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza resa in appello), il fenomeno estintivo non può mantenere in vita il provvedimento impositivo impugnato, ormai travolto e sostituito dal titolo giudiziale che ne ha annullato gli effetti. (U.I.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.49; art. 338 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2233/21/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Filocamo, Rel. La Terza

Processo tributario – Impugnazione cartella di pagamento -Mancata impugnazione avviso bonario – Inammissibilità del ricorso - Legittimità

Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto e in quanto tali sono impugnabili le comunicazioni di irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 (c.d. avvisi bonari).

Alla mancata impugnazione dell'avviso bonario consegue l'inammissibilità del ricorso promosso avverso la successiva cartella di pagamento per far valere l'illegittimità della pretesa impositiva, dato che l'impugnazione sarebbe possibile solo per vizi propri della cartella stessa. (L.B.)

Riferimenti normativi: art. 36 bis DPR 600/1973; art. 19 D.Lgs. 546/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 2244/21/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano

Processo tributario – Proposizione dell’appello – Notificazione a mezzo posta – Mancata produzione tempestiva dell’avviso di ricevimento – Rimessione in termini – Richiesta duplicato dell’avviso - Prova documentale della tempestiva attivazione – Ammissibilità.

Qualora l’appello venga notificato a mezzo di posta e il notificante non sia in grado, per fatti a lui non imputabili, di produrre tempestivo avviso di ricevimento della raccomandata a riprova della regolare notifica del gravame proposto, l’unico strumento processuale utile a evitare che l’appello venga dichiarato inammissibile è costituito dalla rimessione in termini, unitamente alla prova documentale della tempestiva attivazione del proponente nel richiedere all’ufficio postale il duplicato dell’avviso. Quest’ultimo deve essere, altresì, presentato entro il termine nel quale è consentita la produzione della prova dell’avvenuta notificazione dell’atto, ovvero nei venti giorni liberi antecedenti alla data dell’udienza. (G.PI.)

Riferimenti normativi: art. 184 bis c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. SS. UU. 3006/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2256/21/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Appello – Nuovi documenti – Produzione – Ammissibilità – Presupposti

Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello e il giudice di appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del D.lgs. 31.12.1992, n. 546, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo alle norme relative al giudizio di primo grado. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992, art. 32, co. 1

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 3661/2015

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 2264/22/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Prospero

Processo tributario – Contenzioso – Cartella di pagamento – Opposizione – Sottoscrizione funzionario – Mancanza – Nullità – Esclusione – Fondamento

La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta la invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 26053/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 2278/14/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Amodio, Rel. Scipioni

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazioni – Decadenza – Termine lungo – Applicabilità – Limiti

In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 327; l. 69/2009, art. 58;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 19969/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 2281/14/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio

Processo tributario – Cartella di pagamento – Opposizione – Tasse automobilistiche – Regione Lazio – Decadenza dal potere impositivo – Condanna alle spese – Sussistenza

E' legittima la condanna alle spese della Regione nel giudizio di opposizione avverso una cartella di pagamento avente ad oggetto il pagamento di tassa automobilistica, accolto per decadenza della Regione dal potere impositivo, attesa la prescrizione di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 546/1992. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15;

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 2283/14/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazioni – Appello – Motivi – Omessa esposizione – Inammissibilità – Sussistenza

In tema di contenzioso tributario, è inammissibile ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 546/1992 l'appello in cui non sono esposti i motivi di impugnazione, o lo sono in modo tale da renderne assolutamente incerta l'identificazione. L'enunciazione dei motivi deve essere articolata con specificità tale da consentire l'individuazione dei capi del provvedimento contestato e le ragioni di fatto e di diritto adottate per l'impugnazione, senza che possa bastare a tal fine, il mero richiamo alle difese già svolte nel precedente grado di giudizio. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53;

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 2288/10/16, depositata il 22/04/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini

Processo tributario – Contenzioso – Definizione – Spese legali – Compensazione – Formula di stile – Esclusione – Obbligo di motivazione – Necessità

E' illegittima la compensazione delle spese legali “tenuto conto della peculiarità e della fattispecie così come trattata”, atteso che ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. cui rinvia l'art. 15 del D.lgs. 546/1992, il giudice può compensare le spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitarsi nella motivazione, da intendere non in modo formale ma adeguata e specifica al caso concreto. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15; c.p.c. art. 92;

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2321/28/16, depositata il 26/04/2016 - Pres. Oddi, Rel. Casalena

Processo tributario – Contenzioso – Controdeduzioni Ufficio – Funzionari delegati – Firma – Conformità – Sussistenza

La delega del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ai funzionari sottoscrittori degli atti di controdeduzioni nei gradi di giudizio, è atto interno dell'Ufficio, e considerarsi emesso conformemente a legge in assenza di concrete indicazioni di segno contrario. In ogni caso, in mancanza di esso, il funzionario sottoscrittore agisce come funzionario di fatto. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 2399/37/15, depositata il 27/04/2016 – Pres. Zaccardi, Rel. Solaini

Processo tributario – Domande ed eccezioni nuove in appello – Difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Onere di dedurlo tramite specifica e tempestiva impugnazione – Mancanza - Inammissibilità

Tutti i vizi ritenuti dal contribuente tali da inficiare la validità dell’atto tributario (nel caso di specie la nullità dell’avviso di accertamento in quanto sottoscritto da dirigenti “decaduti”), devono essere fatti valere mediante l’impugnazione da proporsi con ricorso entro il termine di decadenza di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, in difetto del quale il provvedimento impositivo, pure se affetto da vizio di nullità, si consolida divenendo definitivo e con la conseguenza che in mancanza di tale tempestiva deduzione, il vizio non potrebbe neppure essere fatto valere in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento e né tantomeno per la prima volta in sede di appello nel relativo giudizio. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92 artt. 21 e 57;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 22803/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. VI – Sentenza n. 2483/6/16, depositata il 28/4/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Caputi

Processo tributario - Avviso di trattazione – Mancato invio – Violazione del diritto al contraddittorio

La comunicazione alle parti costituite, a cura delle segreterie almeno 30 giorni prima della data stabilita per la controversia, è obbligatoria e l’omissione non si esaurisce con una mera irregolarità priva di effetti invalidanti, ma determina, invece, la nullità dei successivi atti processuali e della sentenza sia di primo che di secondo grado a norma degli artt. 101 e 156, secondo comma, cod. proc. Civ. essendo detta comunicazione indispensabile per il rispetto del contraddittorio tra le parti. (M.D.)

Riferimenti normativi: artt. 101 e 156 Cod. Proc. Civ. – art. 31 D.Lgs. n. 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXIX – Sentenza n. 2484/29/16, depositata il 29/4/2016 – Pres. e Rel. Pannullo

Processo tributario – Controllo della dichiarazione – Versamento delle imposte tardivo – Comunicazione di irregolarità – Obbligo di invio – Non sussiste.

Il controllo delle dichiarazioni secondo le procedure automatizzate in caso di liquidazione delle imposte non ha bisogno dell’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo qualora si tratti soltanto di versamento dovuto ma tardivo, perché in questo caso l’amministrazione non ha l’obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità al contribuente. (M.D.)

Riferimenti normativi: Art. 36-bis Dpr n. 600/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXIX - Sentenza n. 2492/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Terranova

Processo tributario – Indagini bancarie – Presunzioni – Prelevamenti.

L’accertamento presuntivo fondato sui versamenti bancari concerne indifferentemente tutti i contribuenti, gli imprenditori e gli esercenti una professione od un’arte ma anche, ad esempio, i lavoratori subordinati ed, astrattamente, pure le casalinghe.

L’ufficio finanziario può legittimamente desumere che i versamenti nei conti correnti da qualunque contribuente effettuati costituiscano reddito.

Tuttavia per ciò che concerne i prelevamenti da conto corrente, tale presunzione è applicabile solo nei confronti di soggetti imprenditori o lavoratori autonomi e non alla generalità dei contribuenti.

Ragion per cui l’eventuale differente attività di lavoro dovrà essere oggetto di ulteriore prova. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973 art 32 D.P.R. 51 DPR 633/72;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23852/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXIX - Sentenza n. 2496/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Panzini

Processo tributario – Principi contabili – Competenza – Costi deducibili – Istanza di rimborso.

E' preclusa in tema di reddito d'impresa, ai sensi D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (109), la detrazione di costi in esercizi diversi da quello di competenza, giacché il contribuente non può essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività.

In tema di doppia imposizione essa può essere evitata tramite la presentazione dell'istanza di rimborso e conseguente impugnazione, ai sensi del decreto lgs. n. 546 del 1992, art. 19, del silenzio rifiuto su di esso formatosi da parte del contribuente. a decorrere dal perfezionamento del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione all'annualità non di competenza, che, nella prospettiva di cui all'art. 2935 c.c. segna il momento in cui il diritto al rimborso può essere fatto valere. (M.D.)

Riferimenti normativi : D.P.R. 917/1986 art. 109 art D.L.gs. 546/1992 art.19;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19852/2012, Cass. n. 2086/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 2497/01/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Panzani, Rel. Serafino.

Processo tributario – Decesso contribuente – Interruzione del processo – Riattivazione – Onere degli eredi.

In caso di morte della parte costituita, la interruzione del processo si verifica, secondo il preciso disposto degli artt. 40, comma II, D.Lgs. n. 546 del 1992 e 300 del c.p.c. nel momento in cui il procuratore ne faccia dichiarazione o notificazione alle altre parti e da quella data comincia a decorrere il termine di sei mesi previsto dall' artt. 43, comma II, stesso D.Lgs. n. 546 del 1992 e dall'art. 305 del codice di rito per la riassunzione del processo.

E' onere degli eredi presentare l'istanza necessaria per la riassunzione del processo. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 40, comma II, art. 43, art. 45;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23049/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXIX - Sentenza n. 2498/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Panzini

Processo tributario – Imposta sul valore aggiunto IVA – Obbligazione solidale

E' necessario fornire una prova concreta per poter superare la disposizione dell'art. 60-bis co. 3 secondo il quale "L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il pagamento dell'imposta". Diversamente trattandosi di obbligazione solidale il mancato adempimento da parte di uno dei coobbligati vincola l'atro all'assolvimento dell'imposta. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R.633/1972 art. 60 bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1427/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXIX - Sentenza n. 2499/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Panzini

Processo tributario – Ritenute IRPEF – Istanza di rimborso – Preclusione Termini.

Se un' imposta viene assolta sulla base di una norma dichiarata successivamente in contrasto con il diritto dell' Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di

“overruling” non sono invocabili a giustificazione della decorrenza dei termini decadenziali del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dall’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R.602/1973 art. 38;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13676/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXIX - Sentenza n. 2519/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Ambrogio.

Processo tributario – Effetti del giudicato – Certezza rapporti processuali - Ne bis in idem

Il giudicato esplica i propri effetti su un duplice piano: sostanziale poiché reca certezza nei rapporti tra le parti e processuale giacché impedisce che il risultato conseguito possa essere nuovamente posto in discussione. Conseguentemente, il giudicato svolge un ruolo tanto di segno negativo, siccome impedisce il riesame del rapporto già deciso in un nuovo processo, quanto di segno positivo dal momento che vincola il giudice, eventualmente chiamato a pronunciarsi sul medesimo rapporto, a rispettare il precedente accertamento divenuto immutabile. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 324 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18301/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXIX - Sentenza n. 2520/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Lasalvia.

Processo tributario – Reddito lavoro dipendente – Indennità di trasferta – IRPEF – Invalidità della procura o mancanza – Inammissibilità ricorso.

Il giudice, in caso di mancanza o invalidità della procura, non può dichiarare subito l’inammissibilità del ricorso, ma, a norma degli arti. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità, con la conseguenza che l’inammissibilità del ricorso non può essere dichiarata se non a seguito della mancata esecuzione di tale ordine.

Ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, e all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, è dovuta l’IRPEF sulle indennità di trasferta o di missione. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986 art 51, D.Lgs 546/1992 art 12, 18;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 189/2000 Cass. n. 15029/2014, Cass. n. 14291/2009.

Comm. trib. Lazio, Sez.IX – Sentenza n. 2554/9/2016, depositata il 3/5/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Moliterni.

Processo tributario – Natura di impugnazione/merito – Sussiste.

Nel caso di controllo automatizzato del modello unico società di persone ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/73, è legittima la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo dei tributi dichiarati ma non versati, essendo il processo tributario annoverabile tra quelli di impugnazione-merito e non tra quelli di impugnazione-annullamento mirando esso non alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria. Il giudice tributario che ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa tributaria non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo ma deve quantificare l’esatta pretesa tributaria entro i limiti posti dal “petitum” delle parti, onde ricondurla alla corretta misura costituzionalmente orientata secondo l’art.53. (M.L.P.)

Riferimenti normativi: art.36 bis d.P.R. n.600/73; d.lgs. n. 546/92; art. 53 Costituzione;

Riferimenti giurisprudenziali: Ordinanza Cass. n. 106 dell'8/01/2015 ; Cass. civ. sez. tributaria, sent.16/05/2007 n.11217; Cass.Sez.VI, sent. 19/02/2004, n.3309.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 2557/9/16, depositata il 3/05/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Moliterni.

Processo tributario – Notifica a società - Modalità di esecuzione - Omessa registrazione anagrafica - Violazione del generale dovere di reperibilità del contribuente - Legittimità della procedura per gli irreperibili - Sussiste.

Sulle modalità di notifica a società trasferita dal domicilio fiscale, la quale ha omesso di comunicare all'Agenzia delle Entrate il nuovo indirizzo, il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, accertata la violazione da parte del contribuente del generale dovere di buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente sancito dall'art. 10, comma 1 della legge 27/07/2000 ha dichiarato che lo stesso non può esimersi, nell'abbandonare l'originaria residenza senza preoccuparsi di provvedere alla relativa registrazione anagrafica, dallo svolgere le incombenze che ne consentano l'agevole reperimento da parte di terzi. Mancando questa collaborazione da parte della società accertata, si giustifica l'esecuzione della notifica anche secondo la procedura per gli irreperibili di cui all'art. 60, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 600/73 mediante deposito presso la casa comunale con successiva raccomandata informativa. (M.L.P.)

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, comma 1; d.P.R. n.600/73, art. 60, co.1, lett. e); artt. 1175, 1375 e 1147 c.c.; art.10, commi 1 e 2 della Legge n.212/2000;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 09/02/2014 n.1821; Cass SS.UU. 15/10/2002, n. 15063; Cass. nn.24082 e 22796 del 2015; Ordinanza Cass. n. 24958 del 10/10/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXVIII – Sentenza n. 2591/28/16, depositata il 3/5/2016 – Pres. Oddi, Rel. Diotallevi.

Processo tributario – Perentorietà dei termini – Tardiva allegazione documentale in primo grado – Versamento tempestivo dell'atto nel processo penale di secondo grado – Richiesta a corredo dei motivi di appello – Facoltà – Sussiste.

La produzione di nuovi documenti e di memorie nei termini di cui all'art.19 bis, primo comma del DPR 26/10/72, n.636 (aggiunto dall'art.11 del DPR 3/11/81, n.739), da ritenersi perentori anche in assenza di esplicita previsione, a tutela del diritto al contraddittorio e di replica, è autorizzata anche nel giudizio d'appello in forza del rinvio di cui all'art. 23 DPR n. 636/72, ove detta produzione attenga alle questioni investite dal riesame, nel rispetto del relativo termine in riferimento all'udienza di discussione.

Pertanto, la tardività dell'allegazione di un documento in primo grado per inosservanza di quel termine perentorio, non si traduce nella definitiva perdita della possibilità di avvalersi dell'atto, rimanendo salva la facoltà di versarlo tempestivamente nel processo di secondo grado e, quindi, anche la facoltà di invocarlo a corredo dei motivi dell'appello, con la sua riproduzione. (M.L.P.)

Riferimenti normativi: art.32, co. 3 e 4 d.P.R. n.600/73 modif. da art. 25 L. n.28/1999; art.58 co. 1 e 2 D. lgs n. 546/92; art. 415 bis c.p.p.; art.7 D.Lgs n. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16003/2000; Cass. sez. trib. n. 2027 del 11.2.2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2730/40/16, depositata il 6/5/2016 - Pres. Falascina, Rel. Laudati

Processo tributario - Revocazione – Errore sul fatto – Erronea interpretazione normativa – Radicale estraneità all'art. 395 c.p.c. – Inammissibilità – Sussiste.

L'istituto processuale previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; errore, questo, che sussiste quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e tanto nell'uno e nell'altro caso se il fatto non costituì un punto non controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. (V.G.)

Riferimenti normativi: artt. 395 e 398 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 2747/4/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Rotondo

Processo tributario - Sentenza – Individuazione della effettiva volontà del giudice – Dispositivo – Motivazione –Necessaria integrazione – Sussiste.

Nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice. (V.G.)

Riferimenti normativi: artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; art. 132 c.p.c.;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 15585/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 2749/4/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Guzzi, Rel. Rotondo

Processo tributario – Atti impugnabili – Tassatività della elencazione – Atti recanti motivazione e pretesa erariale – Impugnabilità – Sussiste.

L'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), sia in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001.

Ciò comporta la possibilità di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'Ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata situazione giuridica inerente un rapporto di natura tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è preordinato, si veda della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 19 d.lgs. n. 546/1992; artt. 24, 53 e 97 Cost.; art. 100 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 2777/39/16, depositata il 09/05/2016 – Pres. Taddei, Rel. Attanasio

Processo tributario – Litisconsorzio – Ente impositore – Agente della riscossione – Chiamata in causa.

Nelle controversie aventi ad oggetto atti della riscossione, l'aver il contribuente individuato esclusivamente nell'agente della riscossione il legittimato passivo nei confronti del quale dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, anche allorquando siano contestati vizi attinenti il merito della pretesa. Tuttavia, qualora, nel corso del processo, l'agente della riscossione eccepisca la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni avanzate avverso l'atto della riscossione e, per l'effetto, avanzi la richiesta di chiamare in causa l'ente impositore, sia deve essere annullata la sentenza che invalida l'atto per vizi attinenti il merito della pretesa, senza aver disposto anche l'estensione del contraddittorio, sia deve essere ordinata la rinnovazione del giudizio di primo grado unitamente all'integrazione del contraddittorio. (F.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14; d.lgs. 112/1999, art. 39;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 18651/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2850/02/16, depositata il 12/05/2016 – Pres. Liotta, Rel. Novelli

Processo tributario – Cartella di pagamento – Rilascio di estratto di ruolo – Vizio di notifica – Limiti all'impugnazione.

È ammissibile l'impugnazione della cartella della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo. Tuttavia, una volta accertato che tale cartella è stata, a suo tempo, ritualmente notificata, la mancata impugnazione nei termini di legge non consente al contribuente, per il tramite dell'estratto di ruolo, di rimettere in discussione le questioni che dovevano essere allora sollevate e che restano così, per difetto di tale impugnativa, definitivamente precluse. (F.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 19704/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2867/02/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. e Rel. Liotta

Processo tributario – Procedimento di revocazione – Fasi del giudizio – Ricorso carente di domanda sulla fase rescissoria – Inammissibilità del ricorso – Conseguenze.

Il procedimento di revocazione, pur se unico, comprende due fasi: la fase rescindente, necessaria e ineludibile, che ha ad oggetto l'esame dei motivi di revocazione e che si conclude con la revocazione della sentenza, ovvero con il respingimento della relativa domanda; e la fase rescissoria, solo eventuale, che in caso di accoglimento della prima domanda ha ad oggetto l'esame dell'originario appello e si conclude con l'emissione di una sentenza che sostituisce quella revocata. E' inammissibile il ricorso nel quale sia stata formulata solamente la domanda di revocazione, idonea a promuovere la fase rescindente del giudizio, ma non anche la domanda di decisione sull'appello originario, necessaria a promuovere la fase rescissoria del giudizio, che in tal modo non verrebbe attivata. (G.G.)

Riferimenti normativi: art. 65 d.lgs.546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 24203/2006; Cass. n. 12816/2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2870/02/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. Liotta, Rel. Buscema

Processo tributario – Principio di soccombenza – Mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore – Esclusione dalla condanna alle spese di giudizio – Non conseguente.

Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese di giudizio tra le parti, essendo l'aver dato causa alla lite il criterio rilevatore della soccombenza, la mancata costituzione in giudizio della parte che ha dato causa al processo non può escluderla dalla condanna alle spese, che anzi può essere considerata espressione di mera indifferenza alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all'adozione di ogni cautela al fine di evitare inutili dispendi di energia processuale. (G.G.)

Riferimenti normativi: art. 92 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 373/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3005/6/16, depositata il 17/05/2016 - Pres. Panzani, Rel. Russo

Processo tributario – Compensazione delle spese – Presupposti – Motivazione.

La decisione di compensare le spese di giudizio rappresenta esercizio di un potere discrezionale del

giudice di merito, come è reso evidente dal fatto che il giudice può compensare le spese in deroga al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. L'unico sindacato ammesso in sede di legittimità, una volta che sia stato rispettato il precetto normativo dell'indicazione esplicita delle ragioni di compensazione, concerne la motivazione sul carattere grave ed eccezionale di esse; motivazione che può desumersi anche dall'intero contesto relativo allo svolgimento del processo e alla motivazione del dispositivo. (A.V.)

Riferimenti normativi: D.lgs. n.546/1992 art.15; art.92 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n.18276/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII – Sentenza n. 3017/39/16, depositata il 17/05/2016 - Pres. Falascina, Rel. Mazzi

Processo tributario – Conformità copia all'originale – Contestazione specifica – Necessità.

Per disconoscere l'autenticità delle copie di documenti prodotti da Equitalia Sud è necessaria una contestazione specifica e circostanziata e non è sufficiente un generico e onnicomprensivo, e quindi inammissibile, "disconoscimento" della conformità agli originali di tutte le copie di documenti prodotte da Equitalia Sud, senza indicazione di alcuna circostanza che possa far ritenere plausibile una falsificazione documentale. (A.V.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n.7775/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII – Sentenza n. 3024/39/16, depositata il 17/5/2016 - Pres. Taddei, Rel. Chiappiniello

Processo tributario – Lite pendente definibile – Cartella di pagamento relativa ad iscrizione a ruolo provvisorio – Sussiste.

Esulano dal concetto normativo di lite pendente e, quindi, dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni. (A.V.)

Riferimenti normativi: art.6, comma 3, D.lgs. n.471/1997;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sent. n.1295 del 26/1/2016

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 3073/4/16, depositata il 18/5/2016 - Pres. Taglienti, Rel. Rotondo

Processo tributario – Onere della prova – Notifica – Divieto nuovi documenti in appello – Sussiste.

Ai sensi dell'art. 58. c. 1 del D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 per l'ammissibilità di nuove prove nel giudizio d'appello la parte interessata a produrle deve dimostrare "di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile".

Ebbene, tale prova non è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate che anche nel corso della discussione orale dell'appello ha addotto, a giustificazione della mancata produzione, non meglio precisate difficoltà organizzative. E', infatti, compito di Equitalia dimostrare la corretta notifica della cartella esattoriale e non del contribuente. L'unico mezzo per dimostrarne l'avvenuta consegna è esibire uno dei seguenti documenti: la relazione di notifica oppure l'originale della cartolina di ritorno della raccomandata a/r (l'avviso di ricevimento), ma tale prova è stata fornita solo in grado di appello, in violazione del divieto dello ius novorum. (A.V.)

Riferimenti normativi: art.58, D.lgs. n.546/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3244/28/16, depositata il 24/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Galeota

Processo tributario – Giudizio primo grado – Soggetto contribuente - Avviso trattazione – Omessa notifica PEC – Violazione diritto difesa – Sussiste – Violazione principio contraddittorio – Sussiste - Giudizio secondo grado – Soggetto contribuente - Questione pregiudiziale – Rileva – Nullità sentenza – Sussiste – Giudizio primo grado - Rimessione causa Ctp – Consegue.

Nel caso di omessa notifica via PEC al contribuente dell'avviso di trattazione riguardante il giudizio di primo grado la sentenza emessa è nulla in quanto sono stati violati il diritto di difesa e il principio del contraddittorio e pertanto il contribuente, dopo avere instaurato il giudizio di secondo grado, può ottenere pregiudizialmente la rimessione della causa in Ctp. (G.R.)

Riferimenti normative: art. 31, D.Lgs. 31 dicembre 1992; n. 546, art. 17, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 24 Costituzione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 3273/22/16, depositata il 24/05/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano

Processo tributario – Notifica appello posta – Soggetto appellante/notificante – Avviso ricevimento raccomandata – Mancata produzione/esibizione – Regolare notifica appello - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Soggetto appellante/notificante - Ufficio postale – Richiesta duplicato – Onere probatorio – Omesso assolvimento - Rimedio processuale – Rimessione termini – Esclusione – Inammissibilità appello – Consegue.

E' inammissibile il ricorso in appello per il quale il soggetto appellante che ha notificato il gravame a mezzo posta alla parte appellata non produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione laddove non riesca poi neppure a provare di essersi tempestivamente attivato presso l'Ufficio postale per richiedere ed ottenere il duplicato non può neppure invocare la rimessione in termini. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 184-bis, c.p.c..

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS. UU. n. 3006/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 3350/29/16, depositata il 26/05/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Ciaramella

Processo tributario - Appello - Deposito documenti – Ammissibile.

In virtù del principio di specialità, nel processo tributario non opera il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., pertanto è ammissibile il deposito di documentazione probatoria effettuato per la prima volta in appello dalla parte che non si sia costituita in primo grado. Nel caso di specie è stato ritenuto ammissibile il deposito da parte di Equitalia della documentazione attestata la ritualità della notifica della cartella di pagamento. (M.M.)

Riferimenti normative: d lgs 546/92, art. 58;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 18907/2011 e 23616/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3368/35/16, depositata il 27/05/2016 - Pres. e Rel. Lunerti

Processo tributario – Giudizio di ottemperanza – Diritto rimborso interessi moratori – Non sussiste.

Il giudizio di ottemperanza presenta connotati diversi dal corrispondente e concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti quegli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione. Tale potere di accertamento volto a conformare la successiva

attività dell'amministrazione finanziaria al dictum giurisdizionale, non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato; può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato, ma non può essere attribuito un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire.

Nel caso di specie la sentenza di cui veniva chiesta l'ottemperanza aveva disposto il rimborso di un credito IVA, oltre accessori di legge. L'Ufficio, a seguito della sentenza, aveva provveduto ad erogare il rimborso, oltre agli interessi al saggio previsto dall'art. 38-bis d.P.R. 633/1972. Il contribuente, con il giudizio di ottemperanza (che è stato respinto), aveva chiesto il rimborso degli ulteriori interessi (moratori) maturati sulle somme allo stesso dovute in forza della predetta sentenza. (U.I.)

Riferimenti normative: d.lgs. 546/1992, art. 70;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 9430/2014; Cass. n. 646/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3391/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Leoni

Processo tributario – Contenzioso – Lite di valore inferiore ai 20.000,00 euro – Istanza di reclamo – Omissione – Inammissibilità.

E' inammissibile il ricorso proposto avverso un avviso di liquidazione di importo inferiore ai 20.000,00 euro nei confronti del quale il contribuente non ha proposto previa istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. n. 546/1992. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17 bis.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3394/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Contenzioso – Condizioni di procedibilità – Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti – Rappresentanza dell'ente – Estinzione.

La cancellazione dal registro delle imprese produce l'estinzione della società anche in presenza di debiti insoddisfatti o rapporti non definiti. Ne consegue una comunione fra i soci sui beni eventualmente residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione, mentre è connaturato all'effetto estintivo il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 4060/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3395/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Contenzioso – Sentenza – Motivazione – Contenuto.

Ai fini della motivazione della sentenza non si richiede che il giudice debba valutare tutte le risultanze processuali e confutare tutte le ragioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che, dopo avere valutato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento dovendosi in tal modo ritenere implicitamente disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, si rivelano incompatibili con la decisione adottata. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 5748/1995.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3396/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Scipioni

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Appello – Spese processuali – Nuovo

regolamento – Sussistenza – Fondamento.

In materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 58/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3397/14/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Scipioni

Processo tributario – Contenzioso – Riscossione imposte mediante iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notificazione – Vizi – Contenzioso – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Fondamento.

In tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi dell'atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra amministrazione finanziaria e concessionario della riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all'ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi peraltro riconoscere ad entrambi il diritto all'impugnazione nei diversi gradi del processo tributario. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 9762/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3408/01/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Lasalvia

Processo tributario – Cartella di pagamento – Omesso pagamento contributo unificato – Legale rappresentante – Notificazione – Legittimità – Esenzione – Operatività – Limite.

E' legittima la cartella di pagamento notificata al legale rappresentante di un'associazione di consumatori per l'omesso pagamento del contributo unificato in un processo tributario atteso che l'esenzione dal pagamento del contributo opera solo e soltanto per l'associazione e non anche per il legale rappresentante della stessa, in virtù del principio di solidarietà. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3412/01/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Tozzi

Processo tributario – Contenzioso – Estratto di ruolo – Impugnabilità autonoma – Esclusione – Eccezione.

L'estratto di ruolo, che è atto interno dell'Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario e non può acquisire la veste giuridica di un vero e proprio atto impositivo, con la conseguenza che può essere impugnato in quelle sole ipotesi in cui, per espressa previsione di legge, esso venga ad incidere direttamente sul rapporto tributario individuale, ovvero allorquando venga ad essere notificato al contribuente da solo, in luogo della cartella di pagamento. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 29701/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3425/28/2016, depositata il 31/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Diotallevi

Processo tributario – Contenzioso – Questione rilevabile d'ufficio – Violazione del principio del contraddittorio – Sentenza – Nullità – Sussistenza.

Ricorre la nullità della sentenza quando, in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., il giudice, prima

di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile di ufficio, non provoca il contraddittorio delle parti. (D.A.)

Riferimenti normative: c.p.c. art. 101, co. 2.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3426/28/2016, depositata il 31/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Galeota

Processo tributario – Notificazioni – Notifica diretta dell'atto fiscale – Relazione di notifica – Esclusione – Fondamento.

In caso di notificazione postale dell'atto fiscale, eseguita direttamente dall'ufficio finanziario o dal concessionario per la riscossione, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge n. 890 del 1982, concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo. (D.A.)

Riferimenti normative: l. 890/1982; c.p.c. art. 149;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 15315/2014 e 9111/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3427/28/2016, depositata il 31/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Galeota

Processo tributario – Contenzioso – Costituzione in giudizio del resistente – Termini – Violazione – Effetti.

In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 31.12.1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.lgs. 546/1992. (D.A.)

Riferimenti normative: d.lgs. 546/1992, artt. 23, 24, 32;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 6734/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 3428/02/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Liotta, Rel. Novelli

Processo tributario – Cartella di pagamento – Notificazione – Notifica diretta del Concessionario tramite messo – Legittimità - Sussiste

E' valida ed efficace, e non inesistente, la notifica eseguita non direttamente dal Concessionario mediante il servizio postale, ma avvalendosi di messo speciale ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/9173. (D.A.)

Riferimenti normative: d.P.R. 602/1973, art. 26 bis, co. 1;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 1091/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3431/06/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Panzani, Rel. Colaiuda

Processo tributario – Contenzioso – Cartella di pagamento – Impugnazione – Concessionario – Legittimazione passiva – Sussistenza – Ipotesi

Il concessionario del servizio di riscossione è parte del processo tributario non ogni volta che sia impugnato un atto da lui formato, ma solo quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti

viziati da errori a lui direttamente imputabili, ossia solo nei casi di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 11667/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3435/14/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Statuto dei Contribuenti – Norma ordinaria successiva – Norma costituzionale – Incidenza – Esclusione

L'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica non può essere lesa da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori. Ne consegue che una norma ordinaria, successiva allo Statuto dei Contribuenti, non può incidere su di una norma portante un principio generale costituzionale, come quella della certezza del diritto, poiché in tal caso, deve essere espressamente esplicitata dal legislatore ed è ritenuta illegittima a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori o interessi costituzionalmente protetti. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 2221/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3449/14/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Contenzioso – Cartella di pagamento – Impugnazione – Omessa notifica atto presupposto – Illegittimità

E' illegittima la cartella di pagamento per il recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato senza previa notifica dell'atto presupposto. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3461/22/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Palillo

Processo tributario – Ricorso – Spedizione a mezzo posta – Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento – Necessità.

In difetto di tempestiva produzione dell'avviso di ricevimento, quale documento di prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica al destinatario, ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22, co. 1;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., Sez. Un., n. 3006/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3474/38/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi

Processo tributario – Appello dell'Ufficio – Capacità di stare in giudizio – Delega generale – Si presume.

In tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura; ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell'atto d'appello dall'ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorchè recante in calce

la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dall'ufficio e ne esprima la volontà. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 10 e 11, co. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 974/2009.

Comm. trib. reg. Lazio – sez. VI – Sentenza n. 3544/06/2016, depositata il 07/06/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Colaiuda

Processo tributario – Documenti nuovi in appello – Documenti necessari – Prova della notifica.

Costituisce prova necessaria ai sensi dell'art. 58, d.lgs. 546/1992 (che, dunque, può essere prodotta per la prima volta in grado di appello) la relata di notifica dell'avviso di accertamento, allorquando la verifica della regolare effettuazione di tale adempimento costituisca questione pregiudiziale per la decisione del merito.

A questi fini, il contribuente è ammesso al deposito della copia fotostatica della relata, in quanto tale copia, se non espressamente disconosciuta, ha la medesima efficacia probatoria degli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c.. (F.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 58; c.c., art. 2719;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 17654/2014; Cass. n. 14290/2016.

Comm. trib. reg. Lazio – sez. X – Sentenza n. 3547/10/2016, depositata il 07/06/2016 – Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

Processo tributario – Notifica dell'appello – Cause scindibili.

Dal momento che l'art. 53, co. 2, d.lgs. 546/1992 non fa venir meno la distinzione tra cause scindibili e inscindibili e dal momento che costituisce causa scindibile quella in cui si verte in tema di omessa notificazione di cartelle esattoriali (non sussiste, infatti, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Concessionario ed Ente impositore), ne consegue che la mancata notifica dell'atto di impugnazione all'Agenzia delle Entrate, pur avendo questa partecipato al giudizio di primo grado, non determina né l'inammissibilità dell'appello, né la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio. (F.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53, co. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 10580/2007.

Comm. trib. reg. Lazio – sez. X – Sentenza n. 3554/10/2016, depositata il 07/06/2016 – Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

Processo tributario – Sottoscrizione dell'atto di appello – Dirigente.

Non esplica alcun effetto quanto precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 ai fini della sottoscrizione di un atto di appello posto che, a tali fini, non è richiesta la firma di un dirigente. Gli artt. 10 e 11, d.lgs. 546/1992 riconoscono, infatti, la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze. (F.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 10 e 11.

Comm. trib. reg. Lazio – sez. VI – Sentenza n. 3592/06/2016, depositata l'08/06/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Caputi

Processo tributario – Oggetto – Limiti del giudizio in secondo grado – Acquiescenza – Sussiste.

Tutti i profili dell'atto di accertamento, ivi compreso quello relativo alla carenza del potere di sottoscrivere l'atto impositivo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, diversi da quelli espressamente censurati davanti alla Commissione di primo grado, non possono essere sollevati in secondo grado dal contribuente, essendosi su di essi formata acquiescenza. (F.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 56 e 57;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 18448/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 3620/04/16, depositata il 9/06/2016 - Pres. e Rel. Gizzi

Processo tributario – Erronea dichiarazione di estinzione del giudizio – Dichiarazione con sentenza del collegio non in sede di reclamo al provvedimento presidenziale – Rimessione alla commissione provinciale – Non opera.

La rimessione degli atti al giudice di primo grado disciplinata dall'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 è prevista in caso di erronea dichiarazione di estinzione del processo, ma solo quando sia stata pronunciata in sede di reclamo al provvedimento presidenziale reso a seguito dell'esame preliminare del ricorso. In caso di estinzione dichiarata dal collegio, non in sede di opposizione al decreto presidenziale, non sussistono i presupposti di legge per la rimessione degli atti in primo grado. (M.B.)

Riferimenti normativi: art. 59 d.lgs. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 7505/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 3624/03/16, depositata il 9/06/2016 - Pres. Block, Rel. Gallucci

Processo tributario - Resistente – Tardiva costituzione in giudizio –Decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio – Conseguenza - Ammissibilità della costituzione in giudizio – Sussiste.

Nel processo tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente non è sottoposta ad un termine perentorio, pertanto la tardiva costituzione in giudizio provoca la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di proporre istanza per la chiamata in causa di terzi, ma nessun'altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, pertanto deve escludersi l'inammissibilità della tardiva costituzione in giudizio. (M.B.)

Riferimenti normativi: art.23 d.lgs.546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 6734/2015; Corte Cost. n. 144/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3750/22/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Polito

Processo tributario – Dichiarazione di fallimento del ricorrente – Interruzione del processo – Autorizzazione – Curatore – Necessità.

In caso di dichiarazione di fallimento nel corso del giudizio di primo grado, la Commissione Provinciale è tenuta ad interrompere il procedimento, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 546/1992, per consentire la costituzione del curatore, il quale deve essere stato autorizzato a stare in giudizio dal giudice delegato, mediante specifica dichiarazione scritta. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 40, r.d. 267/1942, art. 25;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 17159/2015.

Comm. trib. reg. Lazio – sez. XXI – Sentenza n. 3786/21/2016, depositata il 15/06/2016 – Pres. e Rel. Filocamo

Processo tributario – Estinzione di una società – Effetti.

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 6/2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

- a) l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali pendente societate;
- b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'ulteriore attività giudiziale o extragiudiziale (il suo mancato espletamento fa presumere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo);
- c) la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società stessa della capacità di stare in giudizio. Per questa evenienza possono poi porsi le seguenti alternative:
 - 1) se l'estinzione interviene nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.;
 - 2) se l'estinzione non è fatta constare nei modi di legge o si è verificata quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, a pena d'inammissibilità, deve essere effettuata dai soci o essere indirizzata nei loro confronti. (F.R.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; c. p.c., art. 299; c.p.c. art. 110;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 6070 6071 e 6072/2013.

Comm. trib. reg. Lazio – sez. I – Sentenza n. 3814/01/2016, depositata il 15/06/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia

Processo tributario – Atto introduttivo – Inammissibilità.

Dal momento che il processo tributario, quale giudizio di tipo impugnatorio e di merito, non consente nel caso di pronuncia di inammissibilità del ricorso di accedere nuovamente alla tutela giurisdizionale, è necessario dare alle norme sul processo tributario una lettura che faccia salva la funzione di garanzia istituzionalmente propria del processo limitando al massimo l'operatività delle sanzioni di inammissibilità in danno delle parti.

L'inammissibilità del ricorso può pertanto essere riconosciuta soltanto nei casi in cui la particolare gravità del vizio che affligge l'atto introduttivo sia giustificata dal preminente interesse pubblico al regolare svolgimento della funzione giudiziaria. Ciò si verifica nei casi in cui:

- a) il vizio di forma, sanzionato a pena di inammissibilità, corrisponda ad un vizio di sostanza;
- b) l'atto viziato venga a pregiudicare altri interessi di natura sostanziale o processuale prevalenti;
- c) il vizio sia tale da non consentire di ricondurre l'atto nello schema del modello legale.

Sono norme di ordine pubblico processuale quelle che impongono al giudice, ex officio, di verificare il deposito presso la segreteria del Giudice tributario adito, non solo della copia del ricorso in primo grado, ma anche della fotocopia della ricevuta attestante la data della spedizione per raccomandata dell'atto introduttivo. (F.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 14389/2010; Cass. n. 4078/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 3980/29/16, depositata il 20/06/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Guerra

Processo tributario – Giudicato esterno – IRPEF – Stesse parti – Annualità differenti - Sussiste

Qualora quanto accertato da precedente decisione passata in giudicato non attiene a fatti variabili da periodo a periodo, ma riguarda elementi costitutivi di una determinata fattispecie che assume carattere tendenzialmente permanente, l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, nell'autonomia dei periodi d'imposta. Ciò in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi, assumono carattere tendenzialmente permanente. (A.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3985/01/16, depositata il 20/06/2016 - Pres. Oddi, Rel. Molino

Processo tributario – Appello – Deposito documenti – Ammissibilità – Termini – Art. 32 D.Lgs. 546/1992 – Natura perentoria.

Ferme restando la perentorietà del termine normativo di venti giorni liberi prima della data di trattazione per il deposito di documenti in giudizio e la decadenza della produzione documentale tardiva, deve tuttavia osservarsi che il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale, in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine di cui all'art. 32, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (A.L.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 345; D.Lgs. 546/1992, artt. 32, co. 1, e 61;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 20109/2012; 655/2014; 3661/2015 .

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3992/1/16, depositata il 20/06/2016 - Pres. Rel. Oddi

Processo tributario - Appello - Eccezioni

Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre nel giudizio di secondo grado, in allegato al ricorso in appello, la documentazione relativa alla regolarità della notifica dell'atto contestata da controparte, costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove unicamente le eccezioni in senso stretto. (E.Q.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 57;

Riferimenti giurisprudenziali: conf. Cass. nn. 6888/2016, 12008/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza 4013/28/16, depositata il 21/06/2016 – Pres. Block, Rel. Di Stefano

Processo tributario – Produzione documentale- Termine di 20 giorni anteriori all'udienza – Produzione tardiva - Ammissibilità - Sussiste

In tema di ammissibilità della produzione documentale di parte, nel processo tributario il termine dilatorio di 20 giorni anteriori all'udienza di trattazione della causa non costituisce termine preclusivo. Tale assunto risulta applicabile anche in secondo grado essendo ammessa la possibilità di produzione documentale, sicché l'appellante può formulare ogni difesa sui documenti presenti nel fascicolo di causa, sebbene prodotti in primo grado tardivamente rispetto al suddetto termine di 20 giorni anteriori all'udienza di discussione della causa. (G.PI)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992 artt. 24 e 58.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza - 4032/6/16, depositata il 22/06/2016 - Pres. Panzani e Rel. Russo

Processo tributario - Conciliazione giudiziale – Art. 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Cessazione della materia del contendere — Mancata comunicazione del dispositivo - Omesso versamento – Estinzione della lite – Consegue.

Alla proposta di conciliazione giudiziale, approvata da ambo le parti, consegue la cessazione della materia del contendere.

Nel caso di conciliazione della lite tributaria, ove il contribuente ometta in tutto o in parte di pagare le somme pattuite in sede conciliativa, l'erario ha l'onere di iscrivere a ruolo e riscuotere tali somme, ma non può pretendere di riattivare la lite già pendente, irrimediabilmente estintasi per effetto della conciliazione.

Poiché nel caso concreto il dispositivo di cessata materia del contendere e l'avviso di trattazione dell'udienza non sono stati comunicati al contribuente, non possono farsi ricadere su di lui conseguenze pregiudizievoli.

E' in ogni caso inammissibile l'appello presentato dall'Ufficio onde conseguire la riviviscenza del processo. (M.A.P.)

Riferimenti normativi: Art. 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. V, 20 settembre 2006, n. 20386.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4047/28/16, depositata il 22/06/2016 - Pres. Musilli, Rel. Galeota

Processo tributario – Autotutela – Cessazione della materia del contendere – Soccombenza virtuale – Spese di lite – Competono - Compensazione – Illegittimità.

Alla cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato dopo la definizione del primo grado di giudizio non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese di lite, dato che tale soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, non è rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo". E infatti, ove il menzionato provvedimento di autotutela non si fosse concretizzato, la contribuente avrebbe avuto sicura vittoria nel merito, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio. (V.CH.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 92, co. 2; D.Lgs. 546/1992, art. 15

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 20335/2004; 19456/2008

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 4136/39/16, depositata il 23/06/2016 - Pres. Taddei, Rel. Buscema

Processo tributario – Contenzioso – Omessa decisione di un punto della controversia – Configurabilità – Presupposti

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia nel caso di mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione di rigetto del medesimo atteso che non basta ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia la mancanza di espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 15679/2015 e 5351/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII - Sentenza n. 4159/13/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fantini

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Appello – Riproposizione motivi di impugnazione atto impositivo – Specificità dei motivi – Principio – Assolvimento – Sussistenza

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione dell'atto impositivo in contrapposizione alle argomentazioni addotte dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 1200/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4173/14/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Contenzioso – Giudicato – Esplicito ed implicito – Configurabilità

Anche nel processo tributario, come in quello civile, il giudicato copre, oltre al dedotto, anche il deducibile, in relazione all'oggetto, cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte quelle altre, proponibili sia in via di azione che in via di eccezione, le quali, sebbene non prospettate esplicitamente, costituiscono tuttavia antecedenti logici essenziali ed imprescindibili della pronuncia (giudicato implicito). (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4181/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Messineo, Rel. Capizzi

Processo tributario – Contenzioso – Disconoscimento di conformità di copia all'originale di scrittura – Disconoscimento ex art. 215 c.p.c. - Effetti – Differenze

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. perchè mentre quest'ultimo, in mancanza di una richiesta di verifica e dell'esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, sicchè da ritenere che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. (D.A.)

Riferimenti normativi: C.p.c. art. 215, co. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 9439/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4191/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Messineo, Rel. Capizzi

Processo tributario – Contenzioso – Ricorso – Costituzione del ricorrente – Termini – Decorrenza – Spedizione del ricorso – Sussistenza

La ratio dell'art. 22 del D.lgs. 546/1992 è ravvisabile nel fatto che la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che l'art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 546/1999 prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso e non la sua ricezione, sottraendo in tal modo detto adempimento alla regola di cui all'art. 16, comma 5

del medesimo D.lgs. a tenore del quale i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 16, co. 5 e 22, co. 1;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 20262/2004 e 14246/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4239/6/16, depositata il 28/06/2016 - Pres. Panzani, Rel. Francaviglia

Processo tributario – Notifica dell'appello – Procedure telematiche – Utilizzo della PEC nel periodo anteriore alla sperimentazione – Inammissibilità.

Nel vigente sistema, il processo tributario telematico è stato avviato soltanto a far data 1° dicembre 2015 ma solo nelle Regioni Umbria e Toscana, dal che ne discende che la notifica tramite pec nel rito tributario in data anteriore alla predetta ed in ambito regionale escluso dalla sperimentazione iniziale comporta la inammissibilità dell'appello. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 16; D.L. 98/2011, art. 39.; D.M. 4/8/2015;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Comm. Trib. Reg. Bologna n. 2065/2015.

Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez X – Sentenza 4275/10/16, depositata il 28/6/2016 – Pres. Rel. Tafuro

Processo tributario - Appello – Motivi d'impugnazione – Ammissibilità

La parte soccombente che intenda impugnare la sentenza di prime cure è onerata della contestazione delle ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della decisione, essendo invece inammissibile l'atto di appello che si limiti a riproporre le medesime doglianze sviluppate in primo grado, prescindendo da una specifica censura della motivazione e delle statuizioni della sentenza impugnata. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/1992, art. 53

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 20261/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4437/06/16, depositata l'8/07/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda

Processo tributario – Impugnazione cartella di pagamento – Legittimazione passiva – Ente impositore o Agente delle riscossione – Entrambi – Litisconsorzio necessario tra i due – Non sussiste.

In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella di pagamento per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'Agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario tra i due, costituendo la presunta omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'ente impositore la facoltà di chiamare in giudizio l'incaricato della riscossione. (M.B.)

Riferimenti normativi: art.10 d.lgs. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 1532/2012; Cass. SS.UU. n. 5791/2008; Cass. SS.UU. n. 16412/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4460/01/16, depositata l'11/07/2016 - Pres. Oddi, Rel. Mezzacapo

Processo tributario – Giudizio di appello – Produzione di nuovi documenti – Ammessa.

Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, per cui è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado di produrre in appello la documentazione attestante la regolarità della notifica di un atto (cartella di pagamento) contestata da controparte, costituendo tale produzione una mera difesa volta a confutare le ragioni poste a fondamento dell'avversario ricorso, riguardando il divieto di produrre nuove eccezioni, di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992,

unicamente le eccezioni in senso stretto. (M.B.)

Riferimenti normativi: artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 6888/2016; Cass. 22776/2015; Cass. 20109/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4461/01/16, depositata l'11/07/2016 - Pres. Oddi, Rel. Bersani

Processo tributario – Mancata comunicazione dell'avviso di trattazione – Conseguenze – Nullità della sentenza – Rimessione della causa alla Commissione Provinciale.

In caso di mancata comunicazione dell'avviso di trattazione, la sentenza resa a contraddittorio non integro è nulla e si determina la necessità, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992, di rimettere la causa alla Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata, onde consentire la celebrazione del primo grado di giudizio nel rispetto del principio del contraddittorio. (M.B.)

Riferimenti normativi: art.59 d.lgs.546/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 20952/2008; contra Cass. n. 24972/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 4476/4//16, depositata il 12/07/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Rotondo

Processo tributario – Cartella di pagamento – Autotutela amministrativa – Annullamento d'ufficio dell'atto impugnato - Cessazione della materia del contendere – Conseguenze – Spese di giudizio – Principio della soccombenza virtuale – Sussiste.

Gli effetti dell'autotutela amministrativa in sede processuale e la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento d'ufficio dell'atto impugnato comportano la condanna della parte soccombente alle spese di giudizio. In tal caso il giudice tributario deve pronunciarsi in base al regime della soccombenza virtuale, essendo quest'ultima individuata tenendo presente la probabilità di accoglimento della pretesa della parte. (M.GA.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15, co. 1, ed art. 46, co. 3; c.p.c., art. 92, co. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. Ord. 1643/2013; Corte Cost., 274/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 4481/4/16, depositata il 12/07/2016 - Pres. Taglienti, Rel. Petitti

Processo tributario – Cartella di pagamento - Notificazione – Documenti acquisiti al fascicolo processuale tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame - Appello – Art. 58 D.Lgs. n. 546/1992 – Tempestività – Sussiste.

L'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 dispone in merito alla produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, sebbene possa essere già disponibile in precedenza. Il giudice di appello può, quindi, fondare la propria decisione su tali documenti acquisiti al fascicolo processuale, ritualmente e tempestivamente prodotti in sede di gravame. A tal riguardo, ne consegue la centralità della documentazione depositata in appello dall'Agenzia delle Entrate e relativa alla cartella di pagamento che è, infatti, idonea a dimostrare l'effettuazione della notificazione della medesima e la regolarità della stessa, consentendo quindi di confermare, invece, la tardiva proposizione dell'impugnazione della cartella da parte del contribuente. (M.GA.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 58 ed art. 32, co. 1.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 22776/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 4636/02/16, depositata il 19/07/2016 - Pres. e Rel. Liotta

Processo tributario – Revocazione – Errore di fatto – Non è configurabile – Errata valutazione del

documento prodotto – Sussiste – Inammissibilità del ricorso per revocazione – Consegue.

L'errore revocatorio non è quello che discende da una valutazione, sia pure errata, da parte del giudice degli atti e dei documenti di causa, bensì quello che scaturisce da una errata percezione della realtà, da una svista materiale immediatamente ed obiettivamente rilevabile dagli atti senza necessità di particolari indagini. Conseguentemente è solo l'errore di fatto che, unitamente ad altri presupposti, può fondare una pronuncia di revocazione e non anche un errore di diritto che può esser fatto valere innanzi alla giurisdizione di legittimità. Nel caso di specie non è stato ravvisato un errore di fatto revocatorio, ma una errata valutazione del documento prodotto, impugnabile mediante ricorso in cassazione. (M.G.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 395, Co. 1, n. 4.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 22080/2013; Cass., Sez. Un., n. 24170/2004; Comm. trib. reg. Lombardia, Sent. n. 5396/2014; Comm. trib. reg. Lazio, Sent. n. 7469/2014.

Comm. trib. reg. Lazio – sez. X – Sentenza n. 4712/10/16, depositata il 20/07/2016 – Pres. Tafuro, Rel. Flamini

Processo tributario – Divieto di prova testimoniale – Dichiarazioni di terzi – Ammissibilità – Autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale.

Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7, d.lgs. 546/1992 si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'Amministrazione Finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali meri elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri, il convincimento del giudice.

In forza del principio di autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da terzi non è inficiata dalla denuncia-querela presentata dal contribuente nei confronti dei terzi dichiaranti, viepiù in un caso in cui il contribuente non abbia rappresentato alcunché circa gli eventuali sviluppi di tale denuncia-querela e sia trascorso un tempo considerevole dalla sua presentazione. (F.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7; d.lgs. 74/2000, art. 20;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 20860/2010; Cass. n. 6946/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 4807/39/16, depositata il 21/7/2016 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Processo tributario – Fissazione udienza – In data anteriore a scadenza termine per costituzione – Violazione principio contraddittorio – Nullità della sentenza – Sussiste.

E' nulla, per violazione del principio del contraddittorio e con conseguente rinvio al giudice a quo, la sentenza che sia stata emessa all'esito dell'udienza di trattazione fissata prima che fossero decorsi i termini previsti, dall'art. 23, primo comma, del D.Lgs. n. 546/1992, per la costituzione in giudizio della parte nei confronti della quale era stato proposto il ricorso e senza che questa fosse stato inviato l'avviso di trattazione della causa. (A.T.)

Riferimenti normativi: d. lgs 546/1992, artt. 23, 30 e 33.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4878/09/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

Processo tributario – Notificazione – Impugnazione – Appello – Notifica a mezzo posta – Avviso di ricevimento – Onere di produzione – Mancanza – Inammissibilità – Consegue.

Nel processo tributario, allorché l'atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale, e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, o in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184 bis c.p.c. per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all'amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 184 bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 627/2008 e 16906/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4880/09/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

Processo tributario – Contenzioso – Produzioni in copia – Contestazione sulla conformità all'originale – Modalità – Clausole di stile – Esclusione – Specificità – Necessità

La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quale “impugno” e “contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 7775/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4891/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Bersani

Processo tributario – Contenzioso – Parti processuali – Impresa cancellata – Legittimazione – Esclusione – Effetti

La cancellazione volontaria del registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si è verificata l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c. con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c. l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 6070/2013 e 6072/2013;

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 299.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4893/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Bersani

Processo tributario – Contenzioso – Notificazione – Notifica nelle mani del rappresentante legale – Legittimità – Presupposti

E' legittimamente compiuta la notifica nelle mani del rappresentante legale della società ex art. 145, comma 3, c.p.c. nel caso in cui non sia stata possibile la notifica presso il domicilio fiscale della società come indicato nella ultima dichiarazione dei redditi, e solo in mancanza di una compiuta notifica a tale soggetto è utilizzabile l'ulteriore procedimento della notifica al rappresentante legale ex art. 140 c.p.c. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. artt. 140, 145;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 7971/2014 e 7972/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4900/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Molino

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Appello – Iscrizione a ruolo – Associazione – Impugnazione del legale rappresentante nella qualità – Inammissibilità

E' inammissibile l'appello proposto avverso un'iscrizione a ruolo dal legale rappresentante di un'associazione nella qualità e non, invece, in proprio. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 4904/15/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Petrucci

Processo tributario – Contenzioso – Sentenza – Motivazione – Giudice – Elementi posti a fondamento della decisione – Sufficienza

Il giudice, nella stesura della sentenza, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c. che esponga in maniera concisa, gli elementi di fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi, che seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 132, n. 4;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 407/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4915/40/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Contenzioso – Accertamento – IRPEF – Accertamento maggior reddito – Proposta conciliativa dell'Ufficio - Rideterminazione – Accettazione – Cessazione materia del contendere – Sussistenza

Deve dichiararsi la cessata materia del contendere se a seguito della notifica dell'avviso di accertamento l'ufficio propone la rideterminazione dei maggiori ricavi accertati e la parte la accetta nei termini indicati nella proposta di conciliazione perfezionatasi con la sottoscrizione dell'atto che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute dalla parte all'ente erariale. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4929/28/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Galeota

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Appello – Produzione documenti – Preclusione – Esclusione – Limiti

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 31.12.1992, n. 546 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato D.lgs. che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 1, co. 2, 58, co. 2; c.p.c. art. 345, co. 3;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 22776/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4930/28/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Galeota

Processo tributario – Contenzioso – Contestazioni di merito da parte del contribuente – Giudice

tributario – Valutazione – Potere di apprezzamento – Sussistenza

A fronte della richiesta dell'Ufficio di conferma dell'atto impositivo per motivi non formali, ma sostanziali, e della speculare richiesta di annullamento da parte del contribuente, la decisione del giudice tributario che si collochi in posizione intermedia tra le contrapposte pretese non viola in alcun modo il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Ove, infatti, il giudice tributario si ponga all'interno del perimetro tracciato dall'atto di accertamento dell'amministrazione, per valutare contestazioni di merito mosse dal contribuente, nulla osta all'esercizio dei poteri di apprezzamento e valutazione previsti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. artt. 112 e 115;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 4442/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII - Sentenza n. 4933/12/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. Oddi, Rel. Galeota

Processo tributario – Contenzioso – Dichiarazioni di terzi – Valenza probatoria – Indiziaria – Apprezzamento del giudice – Sussistenza

Le dichiarazioni scritte, inerenti liberalità, sono prive di valenza probatoria autonoma e difettano di elementi obiettivi di riscontro. Le dichiarazioni dei terzi, infatti, che anche il contribuente può produrre, hanno valore indiziario e sono apprezzate dal giudice in relazione agli altri elementi probatori acquisiti. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 21153/2015 e 27173/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4956/40/16, depositata il 26/07/2016 - Pres. e Rel. Tersigni

Processo tributario – Processo verbale di constatazione – Termine dilatorio – Sessanta giorni – Emissione anticipata avviso di accertamento – Nullità – Non sussiste.

Fermo restando l'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, l'imminente scadenza del termine per la notifica dell'avviso di accertamento ne giustifica l'emissione prima che siano decorsi sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo. Infatti, la ratio di evitare la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo si iscrive nell'esigenza di carattere pubblicistico, connessa all'efficiente esercizio della potestà amministrativa nel fondamentale settore delle entrate tributarie (art. 97 Cost).

L'art. 12 della L. n. 212/2000 contiene un mero invito interno, di tipo organizzativo, all'Amministrazione finanziaria, non sanzionato in alcun modo con la nullità dell'avviso di accertamento. (A.L.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12, co. 7;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 11944/2012, SS.UU. 18184/2013, 20769/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4969/10/16, depositata il 2/08/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

Processo tributario – Prova – Documentazione reperita presso terzi – Utilizzabilità – Condizioni

L'Amministrazione Finanziaria può procedere ad accertamento induttivo utilizzando documentazione extracontabile reperita presso terzi estranei alla verifica e da costoro elaborata, purché fornisca prova, anche attraverso presunzioni supportate da elementi gravi, precisi e concordanti, della veridicità di tale documentazione e, conseguentemente, della inattendibilità della documentazione elaborata dal contribuente. (E.Q.)

Riferimenti normativi: artt. 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

Riferimenti giurisprudenziali: conf. Cass. n. 6311/2008; Cass. 23585/2009; 22724/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza 4987/10/16, depositata il 04/08/2016 – Pres. Tafuro, Rel. De Leoni

Processo tributario – Cessione terreno edificabile – Valore del bene – Perizia di parte – Valore probatorio - Sussiste

Nell'ambito della cessione di un terreno edificabile, ai fini dell'individuazione del valore del bene, essendovi nel processo tributario maggior spazio per le prove c.d. atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, il quale può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente. (G.Pi.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 890/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 5135/02/16, depositata il 08/09/2016 - Pres. Liotta, Rel. Buscema

Processo tributario – Commissione tributaria - Avviso fissazione udienza – Parti in giudizio – Omessa comunicazione – Diritto difesa – Oggettiva lesione – Sussiste – Principio contraddittorio – Oggettiva lesione – Sussiste – Nullità procedimento processuale – Sussiste – Rimessione giudice causa – Consegue

E' nulla la sentenza emessa a seguito di un procedimento per il quale risulti successivamente accertata la mancata comunicazione alle parti in giudizio dell'avviso di fissazione dell'udienza potendosi ritenere leso il diritto di difesa e l'obbligo di contraddittorio processuale. (G.R.)

Riferimenti normativi: art.24 Costituzione, art. 112 Costituzione;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 13409/2003, Cass. n. 11014/2003, Cass. n. 3936/2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 5169/06/2016, depositata il 12/09/2016 - Pres. Panzani, Rel. Maffei

Processo tributario – Avviso liquidazione – Notifica eredi – Valore lite – Maggiore ventimila euro - Pagamento parziale – Rileva - Pretesa tributaria residua – Valore lite – Minore ventimila euro – Notifica ricorso introduttivo – Decorso novanta giorni – Successivo deposito Ctp – Eccezione inammissibilità – Esclusione – Data notifica - Termine trenta giorni – Mancato rispetto – Non rileva – Tempestività ricorso – Consegue

Non è inammissibile il ricorso introduttivo depositato presso la Ctp oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica all'ente impositore per l'annullamento di un avviso di liquidazione per imposta sulle successioni avente valore della lite superiore a ventimila euro per il quale, prima della notifica, gli eredi obbligati abbiano eseguito il pagamento parziale facendo scendere il valore della lite al di sotto dei ventimila euro. (G.R.)

Riferimenti normativi: art.22, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 17-bis, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

Riferimenti prassi: Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19 marzo 2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 5195/3/16, depositata il 13/9/2016 – Pres. De Santi, Rel. Tozzi.

Processo tributario – Ricorso – Ius novorum

Il principio del divieto dello ius novorum impedisce la presentazione in appello di motivi di ricorso che non abbiano formato oggetto del ricorso di primo grado, ma non preclude la produzione di nuovi documenti, a sostegno di domande ed eccezioni proposte nella precedente fase di giudizio. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 58 D. Lgs. 31/12/1992 n. 546;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 24/2/2015 n. 3661; 15/1/2014 n. 655; 24007/2013; 26741/13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 5198/3/16, depositata il 13/9/2016 – Pres. De Santi, Rel. Tozzi.

Processo tributario – Ricorso – Notifiche - Prescrizioni

E' legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata, ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 602 del 1973, direttamente dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione al codice della strada, è applicabile solo la prescrizione quinquennale dettata dall'art. 209 C.d.S. e dall'art. 28, L. 24.11.1981 n. 689. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973; art. 209 C.d.S.; art. 28, L. 24.11.1981 n. 689;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 5898/2015; 4375/2008; 5071/2000; 12999/1999.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 5227/9/16, depositata il 19/9/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Lepore.

Processo tributario – Ricorso – Notifica - Inammissibilità.

Non può ritenersi inammissibile il ricorso laddove la ricevuta di ritorno della raccomandata unitamente a quella di spedizione siano state prodotte in sede di appello ex art. 58, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992. Parimenti non può ritenersi mancata prova della regolare notifica del ricorso l'omessa indicazione del nominativo del contribuente nella ricevuta di spedizione della raccomandata, ma unicamente lo studio legale che lo rappresenta, non essendo prevista da alcuna norma una tale mancanza a pena di inammissibilità. (C.C.)

Riferimenti normativi: artt. 21, 22 e 58, D. Lgs. n. 546 del 1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 5228/9/16, depositata il 19/9/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Mazzi.

Processo tributario – Rapporti con il processo penale

Stante l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice penale non può applicare le presunzioni legali o i criteri meramente formali di valutazione validi in sede tributaria. Nel caso di specie – ai fini della riferibilità, sia pure presuntivamente, alla società contribuente di operazioni riscontrate sul conto corrente bancario del socio - amministratore unico - i dati relativi alle operazioni bancarie sono legittimamente posti a base delle rettifiche ed accertamenti tributari “se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”; parimenti, assumono rilevanza i prelevamenti “solo però se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili”. Quanto precede, salvo prova contraria del contribuente che deve essere specifica e riguardare, analiticamente, i singoli movimenti bancari in modo tale da dimostrarne l'estraneità a fatti imponibili. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 654 c.p.p.; art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973; art. 51, secondo comma, n. 2, D.P.R. n. 603 del 1972;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 19786/2011; n. 1452/2009; n. 428/2015; 20668/2014; n. 21303/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. IX - Sentenza n. 5230/9/16, depositata il 19/9/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Mazzi.

Processo tributario – Appello – Specificità motivi - Rileva.

In tema di “specificità dei motivi di appello”, deve ritenersi applicabile anche al processo tributario - in ragione della coincidenza tra l’art. 342, 1 comma, c.p.c. e l’art. 53, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992 - il principio in base al quale il ricorso in appello è inammissibile laddove, riproponendo l’appellante “sic et simpliciter” le stesse argomentazioni sostenute in primo grado, non contenga alcun collegamento tra i motivi di appello ed i motivi della sentenza impugnata, a loro volta non tenuti in alcun modo in considerazione.

Deve ritenersi inammissibile il ricorso introduttivo laddove manchi la produzione documentale che ne compri la regolare notifica alla controparte. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 342, co. 1, c.p.c.; art. 53, co. 1, D. Lgs. n. 546 del 1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. SS. UU. n. 9628 del 1993 e n. 627 del 2008; n. 6978 del 2013, n. 1224 del 2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5349/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

Processo tributario – Querela di falso – Proposizione – Effetti – Sospensione del giudizio – Pertinenza della azione – Necessità

In materia di querela di falso, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992, non è tenuto semplicemente a prenderne atto e sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio) ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 39;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 8046/2013 e 18139/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 5350/06/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Panzani, Rel. Francaviglia

Processo tributario – Contenzioso – Ricorso introduttivo – Notifica via Pec – Precedente al 01.12.2015 – Ufficio non inserito nella sperimentazione – Inesistenza – Sanatoria – Esclusione

La notifica via PEC nel rito tributario in data anteriore a quella del 1 dicembre 2015, ed in ambito regionale radicalmente escluso dalla sperimentazione iniziale, non può essere legittimamente effettuata, con conseguente inesistenza, e non nullità, della notifica così eseguita. L'inesistenza è rilevabile in ogni stato e grado, e non può essere sanata neanche nel caso in cui l'appellato si costituisca in giudizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 156.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5351/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

Processo tributario – Cartella di pagamento – Impugnazione – Ente impositore – Omessa citazione – Chiamata in causa – Ipotesi – Integrazione contraddittorio – Esclusione

La mancata citazione dell'Ente impositore non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il solo concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 21220/2012 e 16412/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5359/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

Processo tributario – Contenzioso – Cartella di pagamento – Opposizione – Notificazione alla società estinta – Nullità – Sussistenza

E' nulla la notifica della cartella di pagamento alla società estinta atteso che anche la riforma del diritto societario, attuata con il D.lgs. n. 6/2003, ha ritenuto che la cancellazione – estinzione della società travolge anche i rapporti giuridici pendenti. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 6/2003;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 4062/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 5362/10/16, depositata il 20/09/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

Processo tributario – Contenzioso – Ricorso – Vizi dell'atto impugnato – Giudice – Annullamento atto per vizi diversi dai dedotti – Illegittimità

Nel processo tributario, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il Giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al tema della controversia, come definito dalle scelte del contribuente. Ne consegue che l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti consentita però solo in ipotesi eccezionali. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 18448/2015 e 15051/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5374/22/16, depositata il 21/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. La Terza

Processo tributario – Contenzioso – Parti processuali – Persona giuridica – Rappresentante processuale – Contestazione – Onere probatorio – Contenuto

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 20563/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 5397/15/16, depositata il 22/09/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Toffoli

Processo tributario – Contenzioso – Nullità del giudizio di primo grado – Effetto – Rinnovazione atti nulli – Limite

Nel processo tributario, come in quello civile, la ricorrenza di nullità del giudizio di primo grado non comporta la rimessione del giudizio al giudice di primo grado, ma solo l'eventuale rinnovazione degli atti nulli nello stesso giudizio di appello. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 936/2012 e 9712/2010.

Comm. trib. reg. Lazio – sez. XXII – Sentenza n. 5419/22/2016, depositata il 22/09/2016 – Pres. Sorrentino, Rel. Polito

Processo tributario – Tempestività del ricorso – Prova – Avviso di ricevimento.

Il contribuente è tenuto ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 546/1992 a depositare, al momento della costituzione in giudizio, l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riportante la data di

spedizione. La sua mancata produzione comporta non la mera nullità della notifica (eventualmente sanabile dalla costituzione del resistente), ma l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione e, dunque, la sua inammissibilità. (F.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 20;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 4515/2008; Cfr. Cass. nn. 18000/2016; 18001/2016 – ordinanza di richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Comm. trib. reg. Lazio – sez. XX – Sentenza n. 5420/20/16, depositata il 19/09/2016 – Pres. Picozza, Rel. Floquet

Processo tributario – Obbligato in solido – Omessa notifica delle comunicazioni processuali – Revocazione – Non sussiste.

Il coobbligato in solido al pagamento della pretesa tributaria che intenda far valere l'omessa notifica degli avvisi di fissazione dell'udienza deve impugnare la sentenza nelle forme del ricorso in Cassazione e non in quelle del giudizio di revocazione. (F.R.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 360, 395.

Comm. trib. reg. Lazio – sez. XIV – Sentenza n. 5467/14/16, depositata il 26/09/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Atti impugnabili – Vizi propri – Preavviso di fermo.

Ciascun momento di emersione della funzione impositiva ha una propria autonomia processuale che non è surrogabile ad iniziativa del ricorrente, il quale non può, dunque, scegliere di rinviare la tutela al momento in cui riceverà gli atti successivi. Il ritmo di accesso al giudice tributario che la legge regola prevede tanto che non possano essere impugnati atti prima della loro notificazione, quanto che quegli atti non sia possibile impugnarli, successivamente, in occasione della notifica di atti conseguenti. Da ciò consegue che l'impugnazione del preavviso di fermo deve riguardare i vizi propri di tale atto e non gli eventuali vizi di legittimità o di merito delle cartelle di pagamento ove sia stata accertata la loro regolare emissione, la loro regolare notifica e la loro mancata impugnazione. (F.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 24435/2013; 16641/2011; 17937/2004; 4818/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 5556/28/16, depositata il 27/09/2016 – Pres. Oddi, Rel. Diotallevi

Processo tributario - Estinzione società – Pretesa tributaria – Responsabilità soci - Ammissibile.

In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese, la qualità di successore universale della stessa si radica in capo al socio per il fatto dell'imputazione al medesimo del reddito della società in forza del principio di trasparenza prevista dall'art. 5 del d.P.R. 917/1986. Ne consegue che nel processo tributario i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della Società. (C.M.)

Riferimenti normativi: art. 5 d.P.R. 917/1986;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 21773/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 5563/02/16, depositata il 27/9/2016 - Pres. e Rel. Liotta

Processo tributario - Mezzi di impugnazione straordinari – Revocazione – Sentenza da precedente giudizio di revocazione – Mezzi proponibili – Inammissibilità seconda revocazione - Sussiste

In base al disposto dell'art. 403 c.p.c., in un giudizio in cui venga chiesta la revocazione di una sentenza pronunciata in un precedente giudizio di revocazione, detta sentenza non può a sua volta

essere impugnata per revocazione, essendo proponibili contro di essa soltanto i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta. Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per revocazione presentato senza necessità di valutare il merito del ricorso stesso. (R.S.)

Riferimenti normativi: art. 403 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS. UU., 9 marzo 2006, n. 5055

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5581/14/16, depositata il 28/09/2016 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio

Processo tributario – Ricorso – Notifica – Servizi postali privati – Non sussiste.

Il D.Lgs. 261/1999 ed il D.Lgs. 58/2011, pur liberalizzando i servizi postali, continuano a riservare in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie. La notifica del ricorso introduttivo a mezzo servizi postali privati deve quindi ritenersi inesistente ed insuscettibile di sanatoria. (A.L.)

Riferimenti normative: D.Lgs. n. 261/1999; D.Lgs. n. 58/2011;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. Ordinanza n. 27021/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5582/14/16, depositata il 28/09/2016 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio

Processo tributario – Imposte e tasse in genere - Contenzioso tributario - Procedimento - Atti impugnabili - Dichiarazione di improcedibilità di un'istanza di disapplicazione di norma antielusiva - Natura interlocutoria della decisione - Impugnabilità davanti alle commissioni tributarie - Esclusione – Fondamento

Non è impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie il provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità dell'istanza di disapplicazione di norma antielusiva, poiché esso è atto di natura interlocutoria, che non respinge nel merito la stessa, ma ne rileva l'insuscettibilità di ogni plausibile valutazione, e non è, quindi, assimilabile al provvedimento di rigetto o agli altri atti di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale prevede l'impugnabilità dei soli atti amministrativi definitivi con rilevanza esterna. (E.Q.)

Riferimenti normativi: D.lgs. 546/1992, art. 19;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 5843/2012

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza 5608/20/16, depositata il 27/09/2016 – Pres. Colaianni, Rel. Floquet

Processo tributario – Ricorso introduttivo – Mancanza notificazione a controparte – Inammissibilità – Sussiste

Il ricorso introduttivo, che non sia stato notificato a controparte, è da ritenersi inammissibile in ogni stato e grado del giudizio, non essendosi costituito il rapporto processuale tra le parti. Al riguardo, non valgono a sanare tale situazione gli avvisi o le comunicazioni successive dalle quali sarebbe stato possibile dedurre l'esistenza del giudizio, mancando infatti l'imprescindibile conoscenza del ricorso stesso e del suo contenuto. (G.PI.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 20 e 21.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 5710/08/16, depositata il 03/10/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni

Processo tributario – Contenzioso – Obbligazione solidale – Coobbligato – Giudicato favorevole di giudizio promosso da altro coobbligato – Avalimento – Limiti

La facoltà per il coobbligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole

emessa in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva e che l'eventuale giudizio promosso dal primo non si sia definitivamente concluso in modo a lui sfavorevole. (D.A)

Riferimenti normativi: c.c. art. 1306;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 16489/2016 e 19580/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5729/14/16, depositata il 03/10/2016 - Pres. Amodio, Rel. Scipioni

Processo tributario – Contenzioso – Avviso di accertamento – Impugnazione da parte del socio – Giudicato formatosi nei confronti della società – Efficacia riflessa – Sussistenza

In tema di contenzioso tributario, nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale, deve riconoscersi l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l'Agenzia delle Entrate e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza di utili extracontabili della medesima, in quanto detto accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal socio. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 24793/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5730/14/16, depositata il 03/10/2016 - Pres. Amodio, Rel. Scipioni

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Appello – Riproposizione argomentazioni del primo grado – Specificità dei motivi – Onere – Assolvimento – Configurabilità

Nel processo tributario la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste ed idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del D.lgs. 31.12.1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 14908/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5753/37/16, depositata il 05/10/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Ferrante

Processo tributario – Contenzioso – Cartella di pagamento – Impugnazione – Notificazione atto presupposto – Omesso CAD – Successiva cartella di pagamento – Notifica – Vizio – Sussistenza

E' illegittima la notifica della cartella di pagamento, pur se eseguita in maniera diretta da parte del Concessionario per il tramite di raccomandata con avviso di ricevimento, eseguita senza il perfezionamento dell'ultimo adempimento procedurale, previsto per il caso di assenza del destinatario, ovvero l'invio della raccomandata informativa (cd. "CAD"). Ne consegue che la mancata regolare notifica dell'atto presupposto comporta la nullità della successiva e conseguenziale cartella di pagamento. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 17177/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5754/37/16, depositata il 05/10/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Benedetti

Processo tributario – Contenzioso – Atto tributario – Impugnazione – Notificazione – Vizi -Validità dell'atto in sé – Correlazione – Esclusione – Mancanza del domicilio nel Comune – Notifica – Esecuzione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Effetti

In tema di notificazioni, le condizioni di validità dell'atto tributario vanno tenute distinte dalle

condizioni di validità della sua notificazione, la cui disciplina si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarlo. Ne consegue che quando nel Comune non vi è un domicilio del contribuente, l'avviso di deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. si affigge all'albo comunale e la notificazione si ha per eseguita decorso l'ottavo giorno dall'affissione. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 140.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5765/37/16, depositata il 05/10/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Solaini

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Appello – Specificità dei motivi – Riproposizione argomenti del primo grado – Onere – Assolvimento – Sussistenza

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, della ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di specifici vizi, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 1200/2016 e 14908/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIX – Sentenza n. 6015/19/16, depositata il 13/10/2016 – Pres. Lentini, Rel. D'Urso

Processo tributario – Natura impugnatoria – Motivi assorbiti – Questioni non riproposte dall'Amministrazione Finanziaria – Giudicato implicito – Esclusione.

Nel processo tributario, in ragione della sua natura di processo di impugnazione, le ragioni dell'Amministrazione Finanziaria poste a base dell'atto impugnato si intendono acquisite agli atti del processo. Ne consegue che l'Ufficio, se, in primo grado, le questioni di merito poste dallo stesso a fondamento dell'atto impugnato non sono state esaminate in quanto ritenute assorbite dall'accoglimento di altre questioni, non ha l'onere di riproporle nell'atto di appello, poiché esse possono ritenersi sottratte al dibattito processuale soltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'Amministrazione stessa.

Si estende tale regola anche alla contestazione di nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione, allorquando, pur non avendo l'Ufficio, in appello, svolto alcuna attività difensiva a sostegno del proprio operato, risulti comunque acquisito al processo l'ordine di servizio firmato dal direttore che legittima un altro funzionario alla sottoscrizione dell'atto. (F.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 56;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 26742/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XIII - Sentenza n. 6095/13/16, depositata il 17/10/2016 - Pres. e rel. Pannullo

Processo tributario – Termini per la proposizione del ricorso – Decorrenza - Notificazione dell'atto - Sussiste

Il collegio, in conformità al principio di diritto per il quale i termini per proporre ricorso decorrono esclusivamente dalla notificazione dell'atto, hanno statuito che in materia non assume alcun rilievo ogni notizia comunque acquisita dal contribuente, come rilevabile dalle stesse disposizioni del decreto sul contenzioso tributario. (V.D.)

Riferimenti normativi: artt. 19 e 21 del d. lgs. n. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.9891/2001; SSUU, n. 19667/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6227/21/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac

Processo tributario - Effetti della costituzione tardiva in giudizio.

La costituzione tardiva (oltre il sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso) della parte resistente, non determina l'inammissibilità della costituzione medesima, ma la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzo in causa. (S.T.)

Riferimenti normativi: artt 1, comma 2 e 23 D. Lgs 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n. 2925/10; CTR Lazio, Sez. 20, n. 7221/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6237/21/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Basile

Processo tributario – Erronea individuazione del legittimato passivo – Effetti.

Nel processo tributario il concessionario del servizio di riscossione è parte quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, e cioè solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Il concessionario, infatti, prima di emettere l'avviso di mora deve accertarsi della esistenza e della ritualità della notifica della cartella, in mancanza dei quali l'avviso stesso è illegittimo e va impugnato davanti al Giudice tributario nel termine di decadenza previsto, chiamando in causa successivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto. In tali casi non sussiste un litisconsorzio necessario, con conseguente inammissibilità del ricorso promosso soltanto nei confronti dell'amministrazione. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 10 D.Lgs n. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. SSUU n. 3242/2007; Cass. Civ. n. 8370/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6238/21/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Basile

Processo tributario – Diritti dell'appellante contumace in primo grado.

Ai sensi dell'art. 58 del D.lgs n. 546/1992, all'appellante rimasto contumace in primo grado non è preclusa la produzione in appello di nuova documentazione. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 58 D.Lgs n. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n. 3231/2004; Cass. Civ. n. 2027/2003; Cass. Civ. n.3661/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII – Sentenza n. 6244/4/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Capizzi

Processo tributario - Principio della specificità dei motivi di gravame - Nullità dell'avviso di accertamento firmato per delega - Tardività della eccezione sollevata in appello.

Appare priva del prescritto requisito della specificità la doglianza in punto di nullità dell'avviso impugnato, laddove l'eccezione è stata corredata dalla mera richiesta, peraltro del tutto immotivata, di verificare la legittimità della delega conferita al funzionario sottoscrittore dell'avviso stesso. (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX– Sentenza n. 6245/20/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano

Processo tributario - Effetto devolutivo dell'appello - oggetto del giudizio tributario - Inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse

L'effetto devolutivo in appello è formalmente ancorato all'atto sul quale è intervenuta la pronuncia del

primo giudice (principio del doppio esame). (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII – Sentenza n. 6246/8/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Capizzi

Processo tributario - Onere della prova in appello - Contabilizzazione nel registro Iva delle fatture

Risulta comprovata l'avvenuta contabilizzazione nel registro Iva delle fatture a fondamento dell'avviso opposto. A differenza di quanto altresì argomentato dal primo Giudice, d'altro canto, emerge come i relativi importi, dapprima versati su di un conto corrente bancario, quindi estinto con giroconto, in effetti siano gli stessi confluiti su di un ulteriore conto, aperto presso una diversa filiale dello stesso istituto di credito. (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 6250/14/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Tersigni, Rel. D'Amaro

Processo tributario - Violazione del principio di specificità dei motivi di gravame - Sussiste- Thema decidendum - Inammissibilità di nuove eccezioni formulate in appello.

Il gravame si presenta vago e generico e non coglie i punti essenziali della sentenza che si chiede di modificare; va sottolineato, inoltre, che con l'appello interposto si prospettano eccezioni nuove non sollevate in primo grado, pertanto inammissibili, come la mancata allegazione di altro atto richiamato nel preavviso, mentre non si fa cenno alla doglianza del vagheggiato difetto di notifica del suddetto preavviso di fermo. (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6276/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati

Processo tributario - Spese di lite nella conciliazione giudiziale - Nessuna decisione ex art. comma 3, art. 46 d.lgs. 546/92 in caso di conciliazione.

Il Collegio deve prendere atto dell'intervenuto accordo e dichiarare estinto l'attuale procedimento per l'intervenuta conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. lgs. n. 546/1992.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 46 del D.lgs. n.546/1992 le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, pertanto nulla si decide in ordine alle spese del giudizio. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 46 d.lgs. 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6277/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati

Processo tributario - Notificazione tempestiva - Sussiste - Onere del notificante consegnare tempestivamente l'atto - Sussiste

Gli effetti della notificazione degli atti processuali a mezzo posta, per quanto concerne il notificante, devono essere ricollegati al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo o dei suoi ausiliari (come l'agente postale), totalmente sottratta al controllo ed alla disponibilità del notificante. (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6278/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati

Processo tributario - Efficacia degli elementi probatori provenienti dal giudizio penale - Non sussiste - Lista Pessina - Necessità di indagini dirette ai fini dell'accertamento - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Sussiste

Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso, con il conseguente annullamento dell'Avviso di

accertamento, uniformandosi alle precedenti decisioni, secondo cui, nel caso di specie, l'Ufficio si era astenuto di effettuare una indagine diretta ma aveva posto a base degli accertamenti, esclusivamente elementi ricavati da documentazione anche elettronica, rinvenuta presso soggetti terzi. In particolare il disconoscimento delle operazioni finanziarie si fonda su dichiarazioni rese da un soggetto (Guido delle Piane) rese nel processo penale e terzo rispetto al presente procedimento, nonché sui dati rinvenuti nel computer di altro soggetto (Fabrizio Pessina), sempre terzo rispetto al contribuente nel presente procedimento. (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6281/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati

Processo tributario - Uniformità di giudicati - Illegittimità dell'avviso di accertamento verso la SRL - Sussiste - Illegittimità dell'avviso di accertamento statuita verso il rappresentante legale - Sussiste

La sentenza n. 6712/60/2014, oramai passata in cosa giudicata, ha stabilito che il contribuente ha dimostrato di non essere il rappresentante fiscale della società sin dal 1999, che non può essere accolta la tesi dell'Ufficio sulla sua figura "dominus" della società, per cui lo stesso non può essere obbligato al pagamento delle imposte.

Ritiene pertanto il Collegio di doversi uniformare al giudicato, in quanto, una volta riconosciuto che il contribuente non può essere considerato legale rappresentante della società e preso atto che l'avviso di accertamento nei confronti della Società è stato annullato, non può non ritenersi infondato l'avviso di accertamento nei confronti dello stesso contribuente per il suo reddito di partecipazione alla società in qualità di socio al 98,35%. (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6282/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Panzani, Rel. Maffei

Processo tributario - Nullità della notificazione della cartella di pagamento - Impossibilità oggettiva di individuare il firmatario - Sussiste

La nullità dell'atto di notifica dipende non già dalla illeggibilità della firma (non attribuibile in concreto alla Sossa) ma dalla impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario e ciò anche in assenza di una barra sulla casella relativa alla qualità del sottoscrittore. (S.T.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 7838/15; Cass. 16407/2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6283/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Colaiuda

Processo tributario - Notificazione dell'atto di appello mediante pec - Inammissibilità dell'appello - Sussiste

L'appello è palesemente inammissibile in quanto notificato in data 26 novembre 2015 via pec ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 53/94 e dell'art 55 della Legge n. 69/2009 alla Regione Lazio come da documentazione in uno con il gravame. Difatti, il processo tributario telematico è stato avviato soltanto a far data dal 1° dicembre 2015 in Umbria ed in Toscana e le regole operative e tecniche dello stesso sono contenute nel Decreto del M.E.F. del 4 agosto 2015.

L'avvio operativo in sole due Regioni è finalizzato a testare le funzionalità realizzate nell'ambito del nuovo Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.I.T.). In prosieguo, si procederà alla graduale estensione alle altre Regioni. Ne discende che la notifica via pec nel rito tributario in data anteriore a quella del 1° dicembre 2015 ed in ambito regionale radicalmente escluso dalla sperimentazione iniziale, non poteva essere legittimamente effettuata. La giurisprudenza si è già pronunciata in ipotesi analoghe dichiarando l'inammissibilità di atti notificati a mezzo pec in base a quanto previsto dall'art 3 bis della Legge n. 53/94 che non annovera tale modalità di notificazione

degli atti per la materia tributaria, atteso che il processo tributario telematico, in applicazione dell'art 39, comma 8°, del D.L. n. 98/2011 prevede regole tecniche proprie. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 3 bis della Legge n. 53/94; art 55 della Legge n. 69/2009; art 39, co. 8°, del D.L. n. 98/2011;

Riferimenti giurisprudenziali: C.T.R. di Bologna n. 2065/1/15; C.T.R. di Benevento n. 395/13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6284/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda

Processo tributario - Spese di giudizio - Criterio della soccombenza

Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.

L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi. (S.T.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 30/05/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 6299/3/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Block, Rel. De Masellis

Processo tributario - Spese di giudizio in seguito alla conciliazione - Compensazione

Con nota depositata il 12 agosto 2016 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'intervenuta definizione della controversia con accordo conciliativo raggiunto ai sensi dell'articolo 48 D.Lgs.546/1992.

Ne consegue l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e nulla sulla pronuncia delle spese. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 48 D.Lgs.546/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 6529/39/16, depositata il 27/10/2016 - Pres. Taddei, Rel. Martinelli

Processo tributario – Notificazione – Rimessione in termini – Presupposti – Rimessione in termini – Ipotesi di esclusione

La richiesta di rimessione in termini per la notifica dell'atto introduttivo è ammessa solo nel caso in cui la parte onerata dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, purchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, de quale comunque l'interessato è onerato a fornire la prova ai sensi dell'art. 294 c.p.c. Ne consegue che non ricorre la rimessione in termini nell'ipotesi in cui la notifica sia stata eseguita nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico ma il destinatario, in realtà, l'ha trasferita presso altra abitazione. (E.S)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 294.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 6545/11/16, depositata il 28/10/2016 - Pres. Patrizi, Rel. La Terza

Processo tributario – Cartella di pagamento – Notificazione – Contestazione – Limite – Vizi della cartella – Omessa tempestiva contestazione – Preclusione – Sussistenza

In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti

esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento) resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. (E.S)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 10326/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 6553/11/16, depositata il 28/10/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Prosperi

Processo tributario – Diniego disapplicativo beneficio – Trasferimento perdite precedenti su esercizi successivi – Provvedimento non impositivo – Impugnabilità – Non sussiste.

Non è possibile impugnare nel processo tributario il diniego disapplicativo del beneficio sul trasferimento delle perdite negli esercizi successivi perché è da qualificarsi come un provvedimento non impositivo e non definitivo che non incide sulla sfera patrimoniale del contribuente. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. n. 448/01, art. 12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 6557/11/16, depositata il 28/10/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Prosperi

Processo tributario – Contenzioso – Iscrizione ipotecaria – Omessa intimazione ad adempiere – Illegittimità – Sussistenza

E' illegittima l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla notifica della intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973. (E.S)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50, co. 2:

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 6559/03/16, depositata il 31/10/2016 - Pres. Block, Rel. De Masellis

Processo tributario – Contenzioso – Fermo amministrativo – Immobile del Vaticano – Biblioteca – Omesso pagamento TARI – Fondamento – Esclusione

E' illegittimo il preavviso di fermo amministrativo notificato al Pontificio Istituto Biblico ed emesso sulla base del mancato pagamento della TARI relativo all'immobile ove ubicato, atteso che il Trattato del Laterano ne stabilisce espressamente l'esenzione. (E.S)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 6561/03/16, depositata il 31/10/2016 - Pres. Block, Rel. Tozzi

Processo tributario – Contenzioso – Definizione – cessazione materia del contendere – Spese di giudizio – Effetti

La compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante il principio della soccombenza, si traduce comunque in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell'atto, da parte dell'Amministrazione o l'acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso di contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte. (E.S)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Corte Cost. n. 274/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 6570/3/16, depositata il 31/10/2016 - Pres. De Santi, Rel. Ferrante

Processo tributario –Notificazione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo del servizio postale –

Direttamente dalla concessionaria – Legittimità – Fondamento – Art. 26 d.P.R. 602/1973

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, per la quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere apposita relata di notifica, (E.S)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, art. 26;

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 6572/3/16, depositata il 31/10/2016 - Pres. De Santi, Rel. Ferrante

Processo tributario – Contenzioso – Costituzione convenuto – Oltre il termine – Effetti – Inammissibilità – Esclusione – Proposizione eccezione non rilevabili d'ufficio – Preclusione

La costituzione in giudizio da parte del resistente oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso non imposta l'inammissibilità della costituzione medesima, ma la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa. (E.S)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 2925/2010 e 8962/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 6784/14/2016, depositata il 9/11/2016 - Pres. Amodio, Rel. Leoni

Processo tributario – Accertamento società e soci – Litisconsorzio necessario – Sussiste – Limiti.

La unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR e dei soci delle stesse (art. 40 del d.P.R. n. 600/73) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione; trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, a meno che, come nella fattispecie, il contribuente abbia svolto una difesa esclusivamente sulla base di eccezioni personali, come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o che riguardino la ripartizione del reddito fra i soci. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/86, art. 5, D.P.R. 600/73 art. 40 e d.lgs. 546/92, art. 14;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 14815/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 6979/2/2016, depositata il 17/11/2016 - Pres. e Rel. Liotta

Processo tributario – Revocazione – Vizio revocatorio – Condizioni

L'errore di fatto costituisce, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., valido motivo di revocazione quando risulta che la sentenza sia fondata su di una falsa percezione della realtà o su di una svista materiale dei giudici, su un errore cioè obiettivamente e immediatamente rilevabile da un semplice esame degli atti, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o documenti di causa, ovvero come nella specie l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi ma sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta pronuncia, nel qual caso non si è in presenza di un vizio di fatto legittimante il

mezzo revocatorio, ma, eventualmente, un vizio di diritto emendabile solo mediante ricorso per cassazione. (A.T.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 395.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6585/21/16, depositata il 02/11/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Basile

Processo tributario - Contenzioso – Impugnazione – Appello – Produzione documentale – Preclusione – Esclusione

In materia di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 31.12.1992, n. 546 non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. Né il documento contenente la dichiarazione di un terzo, è escluso come fonte di prova, non ostandovi il divieto di prova testimoniale di cui all'art. 7, comma 4, del predetto d.lgs. trattandosi di prova documentale, diversa da quella testimoniale sia in sé sia per il diverso regime processuale. (E.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/1992, art. 1, co. 2, art. 7, co. 4; c.p.c. art. 345, co. 3;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 7714/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6590/08/16, depositata il 02/11/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Capizzi

Processo tributario – Contenzioso – Atto impositivo – Istanza in autotutela – Rifiuto – Impugnabilità – Esclusione

L'atto con il quale l'Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del D.lgs. 31.12.1992, n. 546, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo. (E.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 3698/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6594/08/16, depositata il 02/11/2016 - Pres. Filocamo, Rel. La Terza

Processo tributario – Contenzioso – Costituzione dell'Ufficio – Costituzione sottoscritta dal delegato alla firma – Esplicitazione della qualità – Validità

In tema di contenzioso tributario, l'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate è rappresentato in giudizio dal titolare dell'organo che, qualora non intenda trasferire il potere di rappresentanza processuale ad altro funzionario, può demandare, nell'esercizio dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, la sola materiale sottoscrizione dell'atto difensivo ad un delegato alla firma, mero sostituto nell'esecuzione di tale adempimento, sicché, ove l'atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma con la chiara indicazione della relativa qualità, l'ufficio periferico deve presumersi ritualmente costituito in giudizio a mezzo del dirigente legittimato processualmente, non essendo sufficiente la mera contestazione per fare insorgere l'onere in capo all'Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell'atto interno di organizzazione adottato dal dirigente. (E.S.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 20628/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 7072/13/16, depositata il 18/11/2016 - Pres. e rel. Pannullo

Processo tributario – Avviso di trattazione – Omissione notifica – Nullità della sentenza – Rimessione della causa in primo grado - Consegue.

Il collegio ha statuito che la mancata notificazione dell'avviso di trattazione della causa in primo grado in violazione dell'articolo 31 del D. lgs. n.546/92 determina la nullità' della sentenza appellata, con rimessione della causa alla CTP in diversa composizione, configurandosi la previsione dell'articolo 59, comma 1, lett. b, del D. lgs. suindicato relativa alla mancanza del contraddittorio. (V.D.)

Riferimenti normativi: artt. 31 e 59 del d. lgs. n. 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 7507/09/16, depositata il 28/11/2016 - Pres. Molteni, Rel. Lepore

Processo tributario – Divieto dichiarazioni testimoniali – Sussiste – Divieto dichiarazioni extra-giudiziali terzi – Esclusione – Ente impositore – Audizione soggetti terzi – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rileva - Coinvolgimento contribuente – Presunto disegno fraudolento – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rileva - Concorso soggetti terzi – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rileva – Ente impositore - Soggetti terzi – Imposta evasa – Mancato recupero – Illegittimità atto impositivo – Consegue

E' illegittimo l'atto impositivo emesso nei confronti di un contribuente per il quale, pur non sussistendo alcun divieto di acquisizione di dichiarazioni extra-giudiziali presso i soggetti terzi con costui presuntivamente coinvolti, l'Amministrazione abbia ugualmente proceduto nei suoi confronti alla formazione dell'accertamento senza prima instaurare con costoro il contraddittorio preventivo e/o senza recuperare nei loro confronti l'imposta evasa, in palese violazione dell'assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'effettiva sua partecipazione nella commissione del disegno fraudolento. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c.; art. 7, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 7509/09/16, depositata il 28/11/2016 - Pres. e Rel. Moliterni

Processo tributario – Ente impositore – Fase istruttoria - Invito contribuente – Fatture acquisto - Richiesta esibizione – Verbale contraddittorio – Ente impositore - Dichiarazione mancato ricevimento – Soggetto contribuente – Ricorso introduttivo – Contestazione affermazioni – Nuova produzione fatture - Ente impositore – Dichiarazioni rese – Fede privilegiata – Esclusione – Verbale contraddittorio – Omesso deposito – Rileva – Illegittimità pretesa – Consegue

E' illegittimo l'accertamento nel quale l'ente impositore dichiara di avere richiesto durante la fase istruttoria le fatture di acquisto e di non averle ricevute qualora, a seguito di specifica contestazione sollevata nel ricorso introduttivo, l'Amministrazione non provveda poi alla produzione processuale del verbale di contraddittorio mentre il contribuente offra la prova dei costi sostenuti con l'ulteriore allegazione delle medesime fatture d'acquisto, in quanto le affermazioni dell'ente impositore in sede processuale non sono mai assistite da fede privilegiata. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 7516/40/16, depositata il 26/11/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Atto impositivo – Funzionario terza area – Capo Ufficio - Delega conferita – Legittimità firma apposta – Rileva - Obbligo allegazione delega – Esclusione – Fase processuale – Soggetto contribuente – Eccezione omesso conferimento – Ente impositore – Obbligo esibizione - Sussiste – Deposito fascicolo – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Respungimento eccezione

formulata – Consegue

E' legittimo l'atto impositivo al quale non viene allegata la delega di firma conferita al Funzionario firmatario di terza fascia dal proprio Capo Ufficio, sempreché nella fase processuale l'Amministrazione disattenda l'eccezione di mancato conferimento della delega formulata dal contribuente attraverso la sua allegazione nel fascicolo processuale. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 17, co. 1-bis, d. lgs. n. 1652001,; art. 42, d.P.R. n. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 13512/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 7955/1/16, depositata il 5/12/2016 - Pres. Oddi, Rel. La Salvia

Processo Tributario – Cessata materia del contendere – Estinzione del giudizio – Soccombenza virtuale – Spese di lite – Competono – Compensazione - Illegittimità

In materia di spese di lite compete la liquidazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale anche ove l'ente impositore emetta provvedimento di annullamento in autotutela degli atti impugnati cui consegue l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. (G.T.).

Riferimenti normativi: art.92, co. 2, l. 263/05; art. 45, co. 11, l. 69/09;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. sent 274/15; Cass. nn. 19947/10, 22231/11; 7273/16.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI, Sentenza n. 8288/11/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni

Processo tributario - Produzione documentale in appello - Prova della regolarità della notifica dell'atto impugnato - Mancata eccezione in primo grado - Irrilevanza.

L'art. 58 del d. lgs n. 546/92 consente alle parti di produrre documenti in appello indipendentemente da quanto emerso nel giudizio di prima istanza.

La preclusione processuale sul divieto di prova riguarda le sole eccezioni in senso stretto e la eventuale contumacia, non esclude la produzione nella fase di appello. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 57 e 58 d. lgs. n. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12783/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III, Sentenza n. 8298/3/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Block, Rel. De Masellis

Processo tributario - Motivazione della sentenza e sua impugnazione - Vizio per assenza di aderenza all'oggetto della domanda – Nullità - Rimessione al Giudice di primo grado.

Il processo tributario recependo in quanto non diversamente disciplinato, le norme del codice di rito, prevede e fa obbligo di motivazione della sentenza in ordine all'oggetto del giudizio ed attraverso una esposizione in fatto ed in diritto.

Laddove la parte motiva, esula da tale aspetto e si riferisce ad altra vicenda, si verifica un'ipotesi di nullità per il relativo vizio, con rimessione di atti e parti a diversa sezione del Giudice delle prime cure. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 36 d. lgs. n. 546/92.

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. II – Sentenza n. 206/2/16, depositata il 27/5//2016 – Pres. Cinque, Rel. Mazzatosta

Processo tributario –IRPEF – Cartella di pagamento – Ricorso presentato avverso l'avviso di presa in carico – Atto non impositivo e non impugnabile – Inammissibilità del ricorso – Sussiste

La comunicazione con la quale Equitalia, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010, informa il contribuente di aver preso in carico le somme derivanti dall'accertamento esecutivo, non è

impugnabile. Pertanto il ricorso proposto avverso tale comunicazione è inammissibile, in quanto tale atto non ha natura di atto impositivo e non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs n. 546 del 1992. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 29, comma 1, d.l. n. 78/2010; art. 19 D.Lgs n. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: CTP Reggio Emilia, n. 21/3/2015, dep. il 12/05/2015; CTP Asti n.2/2/2014.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 223/2/16, depositata il 27/05//2016 – Pres. Cinque, Rel. Francavilla

Processo tributario – Giudizio in Cassazione - Mancata riassunzione entro il termine di sei mesi – Art. 63 D. Lgs n. 546/1992 - Definitività dell'accertamento – Sussiste.

La riassunzione del giudizio, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, deve essere fatta nei confronti di tutte le parti entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, come disposto dall'art. 63 del D. Lgs n. 546/1996. La mancata riassunzione entro i termini di legge comporta la definitività dell'avviso di accertamento. (S.G.)

Riferimenti normativi: art.63 D. Lgs n. 546/1996

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21143/2015.

Comm. trib. prov. Roma, sez. LVIII – Sentenza n. 1331/58/16, depositata il 27/1//2016 - Pres. De Lullo, Rel. Cuppone

Processo tributario – Ricorso – Notifica a mezzo PEC – Inammissibilità – Consegue

È inammissibile il ricorso (nel caso in esame proposto avverso un preavviso di fermo nei confronti dell'agente della riscossione, non costituitosi) notificato il 9.6.2015 a mezzo PEC, modalità non prevista dall'art. 16 del d.lgs. 546/92. L'applicazione agli atti processuali tributari della PEC è stata prevista dall'art. 39, co. 8, del D.L. 98/2011, il cui regolamento (D.M. 4.8.2015) è stato pubblicato nella G.U. n.184 del 10.8.2015 in epoca successiva alla notifica del ricorso. (G.T.)

Riferimenti normativi: d. lgs 5465/92, art. 16; D.L. 98/2011, art. 39 co. 8; D.M. 4.8.15.

REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 233/37/16, depositata il 20/4/2016 – Pres. Mongiardo e Rel. Frittella

Registro, ipotecarie e catastali – Sub concessione di beni demaniali – Obbligo di versare l'imposta di registro – Non sussiste.

Non sussiste l'obbligo di versare l'imposta di registro a sensi dell'art. 35 comma 10 quinquies del d.l. n. 223/2006 per il contratto con il quale il gestore aeroportuale sub-concede a terzi beni demaniali in quanto tale rapporto non costituisce locazione. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 35, comma 10 quinquies.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 387/1/16, depositata il 27/01/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Terrinoni

Registro, ipotecarie e catastali – Dies a quo del termine di prescrizione decennale decorre dalla sentenza passata in giudicato e non dall'originario avviso di liquidazione di imposta di registro – Irrilevanza omessa allegazione dell'atto di riferimento nella cartella di pagamento.

Il *dies a quo* del termine di prescrizione per la riscossione da parte dello Stato decorre dalla sentenza ormai passata in giudicato. Lo Statuto del Contribuente non contiene norme precettive ma solo di indirizzo, talché le relative inosservanze non vengono sanzionate. Nella ipotesi di cartella di pagamento, ai fini della sua idonea motivazione, non occorre l'allegazione dell'atto di riferimento, quando la stessa contenga l'indicazione precisa della sentenza presupposta. (S.T.)

Riferimenti normativi: Art. 2953 c.c.; Art. 7 Statuto del Contribuente L. n. 212/2000;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n. 4757/09.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 388/1/16, depositata il 27/01/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Terrinoni

Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di rettifica e liquidazione – Adeguatezza prova scritta dei dati OMI.

L'avviso di rettifica e liquidazione fondato sui dati OMI è da ritenere adeguatamente fondato, se motivato in conformità al disposto degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/86, non occorrendo elementi "rafforzativi", spettando al contribuente fornire la prova contraria. (S.T.)

Riferimenti normativi: Artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n. 15052/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 526/38/16, depositata l'01/02/2016 - Pres. Fruscella, Rel. De Santi

Registro, ipotecarie e catastali – Superficie utile – Individuazione – Normativa urbanistica – Irrilevanza.

La nozione di superficie utile va individuata, in mancanza di una specifica definizione giuridica generale, con riferimento alla finalità della singola disposizione che la contempla e, per quanto riguarda la disciplina fiscale, deve concludersi che tale concetto vada individuato prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica, che ha oggettività giuridica diversa rispetto al rilievo costituzionale della capacità contributiva. Nel caso di specie, è pacifico in punto di fatto che l'immobile in oggetto supera nel complesso la soglia dei 240 mq di superfici funzionalmente destinate all'espletamento di attività proprie delle persone che ivi trovano alloggio e pertanto deve essere considerato "bene di lusso" con la conseguente esclusione dall'applicabilità della agevolazione c.d. "prima casa". (A.V)

Riferimenti normativi: art. 6 D.M. 2/8/1969;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 10807/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 741/38/16, depositata il 20/01/2016 – Pres. Cappelli, Rel. De Santi.

Registro, ipotecarie e catastali – Outsourcing – Cessione ramo azienda.

Il contratto di outsourcing relativo alla gestione del sistema di bigliettazione automatico inerente il trasporto pubblico locale non è assimilabile alla cessione di ramo di azienda visto l'art. 20, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che ricongiunge l'imposta di registro alla tassazione della intrinseca natura ed effetti del contratto. Infatti per cessione di azienda deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità; non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" e identificata come tale nel contratto di outsourcing.

Nella vicenda in esame il contratto prevedeva (a) la cessione di apparecchiature elettroniche e del relativo software, (b) la collaborazione futura tra le parti, (c) l'estraneità di attività e passività. (A.B.)

Riferimenti normativi: art. 20, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 742/38/16, depositata il 12/02/2016 – Pres. Fruscella, Rel. Auriemma.

Registro, ipotecarie e catastali – Atto giudiziario – Enunciazione – Imposta proporzionale.

L'atto giudiziario (nella specie decreto ingiuntivo), dal contenuto estremamente stringato, in quanto redatto dal giudice in formato modulistico predisposto, che si limita a fare una generica menzione del contratto preliminare di vendita intercorso tra le parti e che reca la condanna al pagamento di somma di danaro rispetto alla quale il preliminare non è neppure indispensabile o dirimente ai fini decisionali, non integra il presupposto della "enunciazione" di cui all'art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, e non consente l'applicazione dell'imposta proporzionale sul preliminare stesso anche considerato che l'intera obbligazione tributaria è stata già assolta con l'imposizione piena sulla compravendita definitiva. (A.B.)

Riferimenti normativi: art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 904/40/16, depositata il 19/02/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

Registro, ipotecarie e catastali – Rettifica valore immobile – Criteri – Perizia di parte – Valore probatorio – Esclusione.

In tema di rettifica del valore di un immobile nessun valore probatorio assume la perizia di parte se il CTU nominato dal giudice ha eseguito la propria valutazione sulla base dei criteri di indicati dall'art. 51 del d.P.R. n. 131/1986, ovvero facendo riferimento anche ai valori OMI. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 917/40/16, depositata il 22/02/2016 – Pres. Lentini, Relatore Pennacchia

Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni – Successione ereditaria – Tassazione dell'atto giudiziario – Rimborso – Sentenza passata in giudicato – Duplicazione dell'imposta – Non sussiste.

L'art. 37 d.P.R. 131/86 stabilisce che gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione sono stati impugnati e siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. Rimborso che può essere richiesto ai sensi dell'art. 77 stesso decreto. In sostanza l'atto del giudice, compreso nell'ambito applicativo del tributo,

deve essere sottoposto all'obbligo della registrazione non appena formato, anche se di natura non definitiva perché oggetto di impugnazione; l'assolvimento del tributo, liquidato sull'atto registrato, è di natura provvisoria e sarà, pertanto, oggetto di conguaglio positivo o negativo solo al momento dell'eventuale sentenza emessa in sede di impugnazione e passata in giudicato. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86, art. 37, 77.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 958/16, depositata il 22/02/2016 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione e rettifica – Immobile – Omi – Valori – Bene privilegiato per funzione e destinazione – Legittimità dell'avviso.

L'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro è legittimo e fondato è il valore assegnato al bene compravenduto secondo il parametro di valutazione offerto dall'Ufficio, nel caso in cui si tratti di un bene privilegiato dalla funzione e dalla destinazione alla quale è adibito che lungi dal costituire un deprezzamento del valore ne costituiscono un appetibile considerazione dal punto di vista del mercato immobiliare nella zona considerata. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86, art. 51;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 20256/08, 21764/09, 15461/10, 19145/10.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 996/39/16, depositata il 23/02/16 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi

Registro, ipotecarie e catastali – Imposta di registro – Avviamento – Determinazione del valore – Canone di affitto – Rilevanza.

In tema di cessione di ramo d'azienda, ai fini della determinazione del relativo valore di avviamento, costituisce elemento maggiormente esplicativo per identificare l'utilità netta ritraibile dal compendio ceduto, il canone previsto dal contratto di affitto stipulato in precedenza dal cedente. (A.T.)

Riferimenti normativi: artt. 51 e 52 d.P.R. 131/86.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1126/35/16, depositata il 29/02/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Toffoli

Registro, ipotecarie e catastali – Terreni - Valore venale in comune commercio – Rettifica - Elementi di valutazione –Potenzialità edificatoria del terreno – Rilevanza - Limiti

Il valore di un terreno ai fini dell'imposta di registro può essere stimato sulla base del valore degli immobili che sullo stesso possono essere costruiti. Peraltro, trattandosi di un metodo molto indiretto di determinazione del valore commerciale, esso non solo deve essere basato su dati quanto più possibile esatti o affidabili in ogni passaggio, ma offre come risultato in definitiva dei valori attendibili solo come ordine di grandezza, stante la pluralità di fattori che incidono sul valore effettivamente realizzabile sul piano della concretezza commerciale, fattori difficilmente stimabili in caso di mancanza di plurime operazioni di mercato di beni adeguatamente comparabili. In tal caso bisogna procedere a concretizzazioni della stima adeguatamente prudenziali, affinché il rischio di una valutazione errata in danno del contribuente sia adeguatamente ridotto. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 51, commi 2 e 3, del d.p.r. n.131 del 1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1355/1/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Oddi, Rel. Terrinoni

Registro, ipotecarie e catastali – Giudicato esterno – Obbligazione solidale – Rilevanza

In materia tributaria e, in particolare, in tema di imposta di registro, la solidarietà soggiace alla disciplina civilistica di cui all'art. 1306 c.c., la quale ammette eccezionalmente solo la fattispecie di

cui al secondo comma della citata norma relativa alla opponibilità della sentenza più favorevole; escludendo, quindi l'ipotesi della "super-solidarietà" tributaria diversa da quella comune. (V.G.)

Riferimenti normativi: 1306 c.c.;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 3947/2014, Cass. n. 28881/2008 e Cass. n. 1589/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 1465/20/16, depositata il 21.03.2016 – Pres. D'Andria, Rel. Baldi

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di Rettifica – Violazione art. 51 D.P.R. 131/1986 – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) – Perizia tecnica giurata – Valori OMI – Prove atipiche.

La perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice il quale può elevarla a fondamento della decisione ove sussistano valide ragioni che la rendono corretta e convincente.

Di fatto, il valore presunto in base ai dati OMI può essere confutato da una perizia di parte esaustiva. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51;

Riferimenti Giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 2193/2015 – Contr. Cass. 03/10/2014, n. 20914

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1487/22/16, depositata il 23.03.2016 – Pres. Patrizi, Rel. Polito

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di rettifica e liquidazione – Criterio sintetico comparativo – Valutazioni Agenzia del Territorio – Valore probatorio.

Le valutazioni dell'Agenzia del Territorio equivalgono a perizia di parte e, laddove basate su quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare, devono essere considerate valori di larga massima. Ne consegue la necessità che la valutazione di rettifica sia supportata da ulteriori elementi probatori concordanti con le valutazioni di stima UTE, le quali per la loro genericità ed astrattezza costituiscono presunzioni semplici che acquistano valore probatorio solo ove costituiscano indizi gravi precisi e concordanti. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131 del 1986 – art. 2729 c.c.

Riferimenti Giurisprudenziali: Cass. civ. Sez. V, 08/05/2015, n. 9357 - Comm. Trib. Reg. Sardegna Cagliari Sez. I, 05/03/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 1554/28/16, depositata il 29/03/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Galeota

Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione – Conferimento del ramo d'azienda e cessione delle quote societarie – Riqualficazione dell'operazione in cessione d'azienda - Legittimità.

Nel caso in cui gli atti portati a registrazione siano stati diversamente qualificati, come nell'ipotesi di conferimento del ramo d'azienda e della cessione delle quote societarie, l'applicazione di un generale principio antielusivo per il quale al contribuente è precluso il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, sebbene non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di valide ragioni economiche che giustificino l'operazione e diverse dalla mera aspettativa di quei benefici, impone di ritenere legittima la riqualficazione degli stessi in «contratto di cessione di ramo d'azienda». Il collegamento negoziale in senso tecnico obbliga alla considerazione unitaria della fattispecie a norma dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, sussistendo infatti i requisiti oggettivo e soggettivo, il primo ravvisabile nella sussistenza del nesso teleologico tra i vari negozi, il secondo costituito dall'intento pratico di voler anche il coordinamento tra essi per la realizzazione di un fine ulteriore. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 131/1986, Tariffa, Parte prima, art. 9; d.P.R.

131/1986, Tariffa, Parte prima, art. 4; d.lgs. 546/1992, art. 53, co. 1;
Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 6405/2014 e 1955/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 1556/28/16, depositata il 29/03/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Galeota

Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione – Tassazione atto giudiziario – Decadenza – Non sussiste – Limite temporale è quello ordinario decennale di prescrizione.

Per l'avviso di liquidazione relativo ad un credito tributario già definitivamente accertato con sentenza deve rispettarsi il limite temporale ordinario decennale di prescrizione a norma dell'art. 78 del d.P.R. 131/1986. Tale fattispecie non può essere confusa con la decadenza prevista per l'esercizio del potere d'imposizione che deve, invece, essere esercitato così come disposto dall'art. 76, Co. 2, del d.P.R. 131/1986, nei termini stabiliti a garanzia dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e dell'interesse del contribuente alla predeterminazione del termine previsto per l'iniziativa dell'ufficio. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76, Co. 2; d.P.R. 131/1986, art. 78; d.P.R. 131/1986, art. 8, Tariffa, Parte prima, Allegato A; d.P.R. 131/1986, art. 8, Tariffa, Parte prima, Allegata, lett. B); d.P.R. 131/1986, Parte prima, lett. B), art. 5; d.P.R. 131/1986, art. 69;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 1000/2006; 1196/2000; 19207/2004 e 6617/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1872/22/16, depositata il 7/4/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Palillo

Registro, ipotecarie e catastali - Plusvalenza cessione terreno – Valore determinato ai fini del registro – Utilizzabilità ai fini delle dirette – Automatismo – Non sussiste – Valore presuntivo – Prova contraria – Ammissibilità.

In tema di accertamento ai fini delle imposte sui redditi di una plusvalenza relativa alla cessione di un terreno, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall'Amministrazione come dato presuntivo ai fini dell'accertamento delle imposte sul reddito.

E' onere del contribuente, pertanto, fornire le prove necessarie per superare tale dato presuntivo, in mancanza del quale (come nel caso di specie) il valore determinato ai fini dell'imposta di registro sarà utilizzato anche ai fini delle imposte sui redditi. (A.V.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. sez. VI, 23 luglio 2014, n. 16705; Cass. Civ. sez. VI 10 giugno 2013, n. 1457.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 1995/40/16, depositata l'11/4/2016 – Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

Registro, ipotecarie e catastali - Valutazione immobile a destinazione speciale cat. D/8 - Motivazione dell'atto di rettifica - Elementi di riferimento e criteri per la determinazione del valore - Concorrenza di elementi indiziari.

L'atto di rettifica di immobile a destinazione speciale è correttamente motivato, laddove più elementi concorrano a determinare i criteri di stima. A tal fine sia il riferimento a valori OMI ed ai coefficienti di stima aventi caratteristiche simili, soddisfano un'adeguata motivazione, pur non avendo natura imperativa, ferma la facoltà di fornire specifica indicazione di una diversa valutazione da parte del contribuente, in quanto atti ricognitivi del valore di mercato, che come tali ammettono la prova contraria. (G.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sent. n. 20256/2008; Cass. sent. n. 21764/2009; Cass. sent. n. 15461/2010; Cass. sent. n. 19145/2010.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 2187/9/16, depositata il 19/4/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Caso

Registro, ipotecarie e catastali - Interessi moratori – Linea capitale – Imposta proporzionale – Principio di alternatività – Non sussiste.

Le somme dovute a titolo di interessi moratori, derivanti da una condanna contenuta in un provvedimento giudiziale, devono ritenersi assoggettate all'imposta proporzionale di registro (con aliquota del 3%), anche se concernenti una somma capitale soggetta a IVA. Il trattamento fiscale della linea capitale è differente da quella degli interessi di mora, stante l'espressa esclusione dal campo di applicazione dell'IVA prevista dall'articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso in esame, non è dunque, applicabile il principio di alternatività IVA-registro (fissato dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986) in quanto la ratio di tale norma è quella di evitare che siano assoggettate all'imposta proporzionale di registro soltanto somme già colpite dall'IVA. (R.S.)

Riferimenti normativi: art. 15 del D.P.R., 26 ottobre 1972, n. 633;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., 15 ottobre 2014, n. 21775.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2205/16, depositata il 19/04/2016 – Pres. Terrinoni , Relatore Lasalvia

Registro, ipotecarie e catastali – Atto unilaterale di revoca della precedente rinuncia al diritto di abitazione – Diritto reale di godimento - Trattamento a fini fiscali – Imposta di donazione – Misura proporzionale.

L'atto unilaterale di revoca della precedente rinuncia che determina il ritrasferimento del diritto di abitazione dal beneficiario all'originario titolare fa scattare l'applicazione dell'imposta di donazione in misura proporzionale e quella di registro, ipotecaria e catastale. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.l. 262/06, art. 2.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2259/21/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Messineo, Relatore Giorgianni

Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione – Trasferimento disponibilità finanziarie da una Srl a un'altra – Natura di caparra confirmatoria – Applicazione dell'articolo 22 del d.P.R. n. 131/86 – Non sussiste.

Non è assoggettabile all'imposta di registro il trasferimento di disponibilità finanziarie da una società a un'altra che risulta dalla contabilità nel caso abbia natura di caparra confirmatoria e non di finanziamento. Perché scatti l'applicazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/86, è necessario che si rinviengano, in uno specifico atto, disposizioni negoziali relative a convenzioni ulteriori o diverse, non precedentemente registrate e poste in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86, art. 20, 22.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2267/16, depositata il 21/04/2016 – Pres. Amodio, Relatore Massella Ducci Teri

Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di rettifica e liquidazione – Immobile – Dati Omi – Cespite occupato al momento della stipula del contratto - Rideterminazione del valore.

Il valore dell'immobile, oggetto di compravendita, non può essere soggetto a rettifica dell'Ufficio se al momento della stipula del contratto risulta ancora abitato. Il valore del cespite, inoltre, può subire un'ulteriore riduzione se gravato da un'ipoteca e per lo stato di conservazione dello stesso. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2314/01/16, depositata il 26/04/2016 - Pres. Oddi, Rel. Mezzacapo

Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione – Recupero imposta di registro - Valutazioni OMI – Valore probatorio – Ufficio finanziario – Pretesa – Onere probatorio – Contenuto

In tema di rettifica di valore, l'ufficio finanziario è tenuto a fornire la dimostrazione degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre le valutazioni dell'OMI sono idonee soltanto a consentire valutazioni di larga massima, quali nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Occorre invece che alle valutazioni dell'OMI l'ufficio finanziario accompagni ulteriori elementi indiziari che siano in grado di confermare la misura per poter validamente rettificare quanto dichiarato dal contribuente. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 25707/2015 e 25153/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2319/28/16, depositata il 26/04/2016 - Pres. Oddi, Rel. Casalena

Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione – Cessione di azienda – Rideterminazione imposta su valore avviamento – Ammissibilità

E' legittimo l'avviso di rettifica e liquidazione con il quale si ridetermina l'imposta di registro in relazione al valore dell'avviamento commerciale nella cessione di azienda di autotrasporti, effettuato sulla base dell'art. 2 del d.P.R. n. 460/1996 che stabilisce le modalità di quantificazione dell'avviamento commerciale. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art. 2.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 2328/40/16, depositata il 26/04/2016 – Pres. Falascina, Rel. Laudati

Registro, ipotecarie e catastali – Agevolazione prima casa – Mancato trasferimento residenza – Causa di forza maggiore – Condizioni.

Il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile entro i diciotto mesi dall'acquisto rappresenta un obbligo per il contribuente che voglia conservare il beneficio per la c.d. prima casa, dovendosi escludere la decadenza nel caso di mancato adempimento di tale obbligo conseguente a causa di forza maggiore, ossia ad eventi non imputabili all'acquirente, inevitabili ed imprevedibili, per tale non potendosi intendere il protrarsi oltre il predetto termine dei lavori di ristrutturazione dell'immobile che già dall'atto di acquisto risultava essere in pessime condizioni, inagibile ed inabitabile. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86 art. 1, nota II bis, Parte prima, Tariffa;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 864/2016

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 2501/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Panzini

Registro, ipotecarie e catastali – Compravendita – Rettifica – OMI – Perizia – Valore

L'Ufficio, con l'ausilio delle quotazioni dell'Osservatorio Mercato Immobiliare, può rettificare i valori dichiarati dalle parti nell'atto di compravendita. La perizia tecnica presentata dalla parte al fine di contestare la rettifica operata dall'Ufficio, tuttavia, non può assumere valenza probatoria assoluta, qualora non risulti sottoscritta dal professionista né tanto meno asseverata da giuramento da parte del funzionario del Tribunale. (M.D.)

Riferimenti Giurisprudenziali. Cfr. Cass. n. 8055/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 2510/39/16, depositata il 29/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Novelli

Registro, ipotecarie e catastali – Accertamento – Imposta sul trasferimento al momento dell'istituzione – Trust – Trust Liberale.

Riguardo l'atto di istituzione di un trust che si presenti come liberale si sancisce la non applicabilità dell'imposta sul trasferimento (ipotecaria e catastale) in quanto a tale momento non è correlabile il trasferimento definitivo di ricchezza che in effetti rileva quale indice di capacità contributiva. Ne consegue che la costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro, sia essa l'imposta ipotecaria o l'imposta catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, in particolare, l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 347/1990, art. 1;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. civ. sent. n. 25479/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2736/39/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Taddei, Rel. Attanasio

Registro, ipotecarie e catastali - Valore degli immobili – Prezzo di vendita – Rideterminazione – Criteri di valutazione – OMI – Mere presunzioni – Convincimento del Giudice – Presunzioni gravi, precise e concordanti – Utilizzo – Legittimità – Sussiste.

Le valutazioni Omi non possono costituire, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e Iva, prova sufficiente "ex se" a dimostrare l'inattendibilità del prezzo di vendita dell'immobile indicato dalle parti nel contratto, la "presunzione legale" di maggior reddito fondata sulla difformità del prezzo di cessione immobiliare dal "valore normale" - di mercato - del bene, ma possono comunque assumere rilevanza quale indizio, in presenza del quale può formarsi la prova presuntiva".

Il convincimento del giudice può ben fondarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa, nonché su una presunzione che sia in contrasto con altre prove acquisite, qualora la stessa sia ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli elementi di giudizio ad essa contrari, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi. (V.G.)

Riferimenti normativi: artt. 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 19942/2012, n. 20914/2014 e 656/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 2748/4/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Rotondo

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione – Valore di un terreno – Metodo comparativo – Valutazione emersa da altri atti e documenti – Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste.

In caso di rettifica del valore dichiarato di un terreno oggetto di compravendita, determinata sulla base di altri e diversi atti pubblici utilizzati come elementi di riferimento e paragone dall'Ufficio, l'avviso di accertamento e di rettifica - condotto ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26/4/1986, n. 131 - è legittimo quando i terreni oggetto degli atti comparativi hanno analoghe caratteristiche e condizioni. Spetta al contribuente, invero, dimostrare l'esistenza di caratteristiche dell'immobile che ne diminuiscano il valore di mercato. (V.G.)

Riferimenti normativi: artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/86; art. 2697 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 10414/2011 e Cass. n. 12961/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 2790/3/16, depositata il 10.05.2016 – Pres. Block, Rel. Tozzi

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di rettifica e liquidazione – Vendita Terreno – Obbligo motivazionale.

L'obbligo motivazionale degli avvisi di accertamento dei vari tributi deve ritenersi adempiuto solo laddove il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali per potersi adeguatamente difendere. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51;

Riferimenti Giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 21571/2004; Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. 38, sent. n. 2821/39/16.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 2814/39/16, depositata il 10.05.2016 – Pres. Taddei, Rel. Martinelli

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di rettifica e liquidazione – Compravendita immobile – Usi civici – Atti di trasferimento dei beni gravati

Il bene gravato da uso civico è assimilabile a quello demaniale; ne consegue non solo l'assoluta e insanabile nullità degli atti di trasferimento di suddetti beni, ma anche e soprattutto l'inesistenza del presupposto impositivo da cui è scaturito l'avviso di liquidazione. (A.D.)

Riferimenti normativi: L. n. 1766 del 16 giugno 1927; d.P.R. 131/1986 art. 15 e art. 76;

Riferimenti Giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 19792/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2846/2/16, depositata il 12.05.2016 – Pres. Liotta, Rel. Novelli.

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione – Cessione quota S.r.l. – Assetto giuridico perseguito – Finalità antielusiva.

L'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 consente all'Amministrazione finanziaria di riqualificare più atti per individuare per il loro tramite l'effettivo assetto giuridico degli interessi perseguito, senza che con tanto si debba necessariamente giungere a ritenere che gli atti stessi debbano essere unicamente permeati da una finalità elusiva dell'imposizione fiscale e senza che vengano necessariamente in rilievo le questioni collegate alla fattispecie dell'abuso del diritto.

Ne consegue che l'art. 20 cit è esclusivamente una norma che detta una specifica regola in materia fiscale volta ad individuare l'esatta applicazione dell'imposta e, quindi, non può considerarsi norma antielusiva con l'effetto che non risulta applicabile il regime specifico e tantomeno l'art. 37 bis del d.P.R. n. 600/1973. (A.D.)

Riferimenti normativi: art. 20 d.P.R. 131/1986 art. 51 e 52;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., SS.UU., n. 24823/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 2853/35/16, depositata il 12/05/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Loreto

Registro, ipotecarie e catastali – Imposta di registro – Conferimento di un ramo di azienda e successiva cessione delle quote della società conferitaria - Interpretazione degli atti – Individuazione della causa reale e degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti – Pluralità di negozi – Interpretazione come fenomeno unitario della fattispecie complessa.

Il criterio di interpretazione degli atti fissato dall'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 comporta che nella qualificazione dell'operazione posta in essere deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti. Nell'ipotesi di una

pluralità di atti collegati strutturalmente e funzionalmente tra loro, tali da determinare la formazione progressiva di un'unica fattispecie complessa, ai fini dell'imposta di registro si deve aver riguardo all'effetto giuridico finale prodotto dai vari atti unitariamente considerati. Il conferimento di un ramo di azienda e la successiva cessione delle quote della società conferitaria, dal punto di vista dell'imposta di registro, deve essere interpretato unitariamente quale cessione indiretta di azienda. (G.G.)

Riferimenti normativi: art. 20 d.P.R. 131/1986;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 10216/2016; Cass., n. 1955/2015; Cass., n. 3481/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX, - Sentenza n. 2918/9/16, depositata il 13/05/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni

Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di accertamento – Provvedimento di riclassamento immobile – Stima diretta con criterio comparativo - Carezza di motivazione – Nullità dell'atto – Sussiste - Denuncia di variazione DOCFA – Termine ordinatorio e non perentorio – Nullità avvisi di accertamento – Conseguenze.

La motivazione del classamento deve indicare a quale presupposto debba essere associata la modifica al fine di consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa. Pertanto, l'avviso di accertamento che non indica la norma in base alla quale è stato redatto è illegittimo; a maggior ragione, anche nell'ipotesi in cui il termine per la rettifica, nell'ipotesi della c.d. procedura DOCFA, non sia considerato come perentorio, ma ordinatorio. Il termine dei dodici mesi deve, infatti, ritenersi riferito al compimento dell'intera procedura di rettifica DOCFA che trova il suo termine nella notifica della rettifica medesima. (G.G.)

Riferimenti normativi: art. 1, Co. 335 e Co. 336, l. n. 311/2004; art. 3, Co. 58, l. n. 662/1996; d.m. 701/1994; art. 2, d.l. 16/1993, convertito in l. 75/1993;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 3001/2015; Cass. n. 2184/2015; Cass. n. 17354/2014; Cass. n. 5784/2013; Cass. n. 21532/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XII – Sentenza n. 3045/39/16, depositata il 18/5/2016 - Pres. Mongiardo, Rel. Terrinoni

Registro ipotecarie e catastali – Avviamento commerciale – Valutazione – Volume affari annuo – Legittimità.

La valutazione dell'avviamento commerciale, eseguita dall'Ufficio accertatore sulla base del volume di affari annuo, come dichiarato per i redditi dell'anno precedente alla cessione, con applicazione di una percentuale tratta dalla Tabella fornita dalla F.I.M.A.A. e fondata su parametri ed analisi di mercato che tengono conto della natura dell'esercizio commerciale, della sua ubicazione, della domanda e dell'offerta sul mercato e dei confronti con aziende similari deve ritenersi più corretta ed attendibile della media dei ricavi degli ultimi tre anni che, pur prevista normativamente, si prestava ad alterazioni in vista della futura cessione tanto da indurre il legislatore con il D. lgs. 218/97, ad abrogare l'art. 2, comma 4 del d.P.R. 460/96. (A.V.)

Riferimenti normativi: art.2, comma 4, d.P.R. n. 460/1996 e successive modifiche.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3314/22/16, depositata il 25/5/2016 – Pres. Sorrentino, Rel. La Terza

Registro, ipotecarie e catastali – Estensione del giudicato - Sentenza fondata su ragioni personali.

Il secondo comma dell'art. 1306 cod. civ., in base al quale i debitori che non hanno partecipato al processo possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore, trova un implicito limite nella circostanza che la pronuncia passata in giudicato si sia fondata su ragioni personali del ricorrente. (C.M.)

Riferimenti normativi: art. 1306 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3413/01/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Tozzi

Registro, ipotecarie e catastali – Imposta di registro – Atti che definiscono il giudizio parzialmente – Soggezione – Sussistenza – Omesso pagamento – Cartella – Legittimità.

Ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, gli atti dell'Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche solo parzialmente il giudizio, sono soggetti all'imposta, anche se al momento della registrazione, siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. Ne consegue la legittimità della cartella di pagamento notificata al fine di recuperare l'imposta di registro. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 37.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3434/06/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Panzani, Rel. Colaiuda

Registro, ipotecarie e catastali – Società – Costituzione – Tassazione – Unicità – Sussistenza

A seguito della enunciazione di una società in un atto debitamente registrato e se per errore sia stata omessa la tassazione relativa alla enunciazione in esso contenuta, l'Amministrazione finanziaria non può pretendere l'imposta di registro su un atto successivo che contenga la medesima enunciazione qualora sia decorso il termine previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 634 del 1972. Ne consegue che la costituzione della società va tassata una sola volta, ancorchè la sua enunciazione venga reiterata. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 634/1972, art. 74;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 2261/1989.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3477/38/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi

Registro, ipotecarie e catastali – Atti giudiziari – Transazione – Obbligo di registrazione – Limiti.

In tema di imposta di registro, il potere dell'Amministrazione finanziaria di sottoporre a registrazione contratti (nella specie, una transazione) enunciati in atti giudiziari e soggetti a registrazione in caso di uso, è limitato alle sole prestazioni che siano ancora da eseguire. Ne consegue che ove la parte abbia integralmente adempiuto all'obbligazione pecuniaria derivante dalla transazione l'imposta non è dovuta, posto che il potere impositivo è limitato in questi casi alle sole prestazioni ancora da eseguire. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 22 e 29;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 24102/2014

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 3493/10/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni

Registro, ipotecarie e catastali – Accertamento di maggior valore – Stime OMI – Valore indiziario – Necessità di ulteriori riscontri.

Il semplice riferimento ai listini OMI, in mancanza, da parte dell'Ufficio, di un pur minimo accertamento delle reali condizioni dell'immobile non può costituire di per sé idonea prova del maggior valore ad esso attribuito rispetto a quello dichiarato all'atto dell'acquisto, rivestendo i suddetti listini natura di meri atti ricognitivi del valore di mercato e come tali sono idonei solamente a condurre ad indicazioni di valori di larga massima, dovendosi pertanto dare prevalenza alla prova contraria da parte del contribuente volta a ricostruire il congruo valore di quello specifico bene in funzione delle

sue particolari caratteristiche. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 25707/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 3545/10/16, depositata il 07.06.2016 – Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

Registro, ipotecarie e catastali - Cartella di Pagamento – Imposta di Registro – Notifica degli atti presupposti - Termine di Decadenza – Termine di Prescrizione.

In tema di imposta di registro non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 602/73. Trova, al contrario, applicazione il termine di prescrizione decennale sancito dall'art. 78 del d.P.R. n. 131/86. Infatti, l'imposta di registro non è inclusa nell'ambito di operatività dell'art. 17 d.P.R. n. 602/73 in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il d. lgs. n.46/99. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/1986, art. 78; d.P.R. n. 602/73;

Riferimenti Giurisprudenziali: Conf. Cass. n.12748/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 3552/10/16, depositata il 07.06.2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di rettifica e liquidazione – Registrazione sentenza – Valore riforma sentenza – Incisione avviso di liquidazione.

La riforma totale o parziale della sentenza assoggettata a imposta nei successivi gradi di giudizio non incide sull'avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta medesima, da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione, esclusivamente fino alla formazione del giudicato. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131 del 1986, art. 37;

Riferimenti Giurisprudenziali: Conf. Cass. N. 12736/2014, Cass. N. 9835/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX, Sentenza n. 3654/9/16, depositata il 10/06/2016 – Pres. Lo Surdo, Rel. Caso

Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione – Somme dovute a titolo di interessi moratori – Imposta proporzionale di registro – Conseguenze - Atti dell'autorità giudiziaria – Decreto ingiuntivo - Interessi moratori – Somma capitale soggetta ad IVA - Principio di alternatività IVA/registo – Non sussiste.

Le somme dovute a titolo di interessi moratori, se formano oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale, sono tassate ai fini dell'imposta proporzionale di registro, anche nell'ipotesi in cui siano relative ad una somma capitale soggetta ad IVA. Gli interessi moratori sono espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'IVA a norma dell'art. 15 del d.P.R. 633/1972, avendo natura risarcitoria. Per la fattispecie de qua si deve far riferimento all'art. 8, lett. b), d.P.R. 131/1986, per il quale gli atti dell'autorità giudiziaria sono da assoggettare ad imposta proporzionale di registro. Per la fattispecie in esame i Giudici hanno rilevato che la ratio del principio di alternatività di cui all'art. 40, d.P.R. 131/1986 non può richiamarsi per quanto attiene agli interessi moratori, che devono essere assoggettati all'imposta proporzionale di registro, anche quando sono relativi ad una somma capitale soggetta ad IVA. (M.G.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 15, Co. 1, n. 1); d.P.R. 131/1986, art. 8, Co. 1, della Tariffa, Parte Prima allegata al d.P.R. 131/1986, lett. b) ed art. 40.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 21775/2014; 12906/2007; 4748/2006; Comm. trib. reg. Lombardia, Sent. n. 1918/2015; Comm. trib. prov. di Brescia, Sent. n. 485/2015. Contra Cass. nn.

15230/2004; 2696/2003 e 3572/1998; *Comm. trib. reg. Lazio, Sent. n. 2747/6/14.*

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 3797/21/16, depositata il 15.06.2016 – Pres. Filocamo, Rel. La Terza

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione – Imposta di registro – Scioglimento comunione ereditaria – Conguaglio in senso tecnico.

In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento di comunione ereditaria, non trova applicazione l'art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Invero, quando lo scioglimento della comunione ereditaria avviene mediante assegnazione dell'intero bene ad alcuni comproprietari, con versamento di somme di denaro pari al valore delle quote da parte degli altri condividenti, trova applicazione l'aliquota propria degli atti di divisione.

Infatti, l'aliquota degli atti traslativi trova applicazione esclusivamente se a un condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 34;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n.17866/2010; Cass. n. 20119/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4070/28/16, depositata il 23/6/2016 - Pres. Block, Rel. Terrinoni

Registro, ipotecarie e catastali - Atto di cessione di beni ai figli - Esenzione - Sussiste

Il collegio, in materia di cessione dei beni in favore dei figli in sede di separazione coniugale, ha statuito, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale di cui all'art.19 della L.74/87, che risulta sufficiente che la disposizione sia stata inserita nell'accordo di separazione sottoscritto dai coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, assumendo il ruolo di elemento indispensabile per l'accordo voluto e pregiudiziale alla separazione stessa. (V.D.)

Riferimenti normativi: art.19 della L.74/87.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 4073/29/16 depositata il 23/6/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Terrinoni

Registro, ipotecarie e catastali - Atti esattivi ed atti presupposti definitivi - Prescrizione ordinaria - Sussiste

Il collegio ha statuito che in tema di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro non è applicabile l'articolo 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602/73 in ordine ai termini di decadenza per l'emissione della cartella di pagamento; termini che, invece, sono quelli previsti dall'art 78, comma 2, del d.P.R. n.131/86, e quindi decennali. (V.D.)

Riferimenti normativi: art.78 del d.P.R. n.131/86;

Riferimenti giurisprudenziali Cass. SS.UU. Sent. n. 8380 del 5/4/13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 4130/39/16, depositata il 23/06/2016 - Pres. Taddei, Rel. Buscema

Registro, ipotecarie e catastali – Trust costituito da genitore in favore dei figli – Trasferimento immobiliare – Misura proporzionale.

Al trust costituito dai genitori in favore dei figli minorenni si applica l'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, trattandosi di un trasferimento immobiliare, anche se in termini di segregazione patrimoniale. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. 286/2006, art. 2; d.p.r. 917/1986, art. 73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4482/2016.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4180/14/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

Registro, ipotecarie e catastali – Contratto di factoring – Cessione crediti – Assoggettamento a imposta in misura proporzionale.

Il contratto di factoring è un contratto attraverso il quale l'imprenditore cede uno o più crediti vantati nei confronti dei propri clienti al factor, il quale li prende in carico, li gestisce e finanzia l'imprenditore anticipando una somma percentuale dei crediti ceduti, trattenendo una commissione quale compenso per il suo operato; si tratta in effetti di un finanziamento mediante la cessione del credito e nel caso in esame non essendovi nessun riferimento al pagamento di una commissione e non essendovi nessuna condizione che produca i suoi effetti al verificarsi dell'evento, ne discende che va inquadrato nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2, comma 3, lettera a del d.P.R. n. 633/72. Il contratto è assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale, non rientrando nel campo di applicazione dell'Iva. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 36; d.P.R. 633/1972, art. 2.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4361/10/16, depositata il 5/07/2016 - Pres. Amodio, Rel. Flamini

Registro, ipotecarie e catastali – Cessione d'azienda – Presupposti – Motivazione.

Ai fini della configurabilità di una cessione d'azienda è dirimente che il complesso dei beni ceduti abbia, di per se stesso, l'attitudine anche solo potenziale, all'esercizio di attività imprenditoriale, non potendo considerarsi sufficiente la sola esistenza di un progetto. (A.V)

Riferimenti giurisprudenziali: conforme Cass., Sez. 5, sent. n. 685/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4496/14/16, depositata il 13/07/2016 - Pres. e Rel. Tersigni

Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione – Trasferimento della proprietà immobiliare - Preliminare di compravendita immobile – Valore del bene deve essere calcolato alla data dell'atto traslativo – Sentenza costitutiva – Valore venale in comune commercio – Art. 51, co. 2, D.P.R. n. 131/1986.

Nell'ipotesi di trasferimento della proprietà dell'immobile avvenuto in seguito e per l'effetto traslativo della sentenza costitutiva, il preliminare di compravendita avente ad oggetto detto trasferimento non può ritenersi essenziale riferimento per calcolare il valore del bene ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro. Quest'ultimo è, invece, determinato in relazione non alla data del contratto preliminare, ma a quella della sentenza stante la sua efficacia costitutiva. Per costante orientamento giurisprudenziale la sentenza costitutiva a norma dell'art. 2932 c.c. è, infatti, sostitutiva del contratto che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere e costituisce il titolo che determina, nel caso di specie, l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile. Così la base imponibile dell'imposta di registro è costituita dal valore dell'immobile alla data dell'atto traslativo, come statuito dall'art. 51, co. 2, del D.P.R. n. 131/1986, per l'appunto dal valore "venale in comune commercio". (M.GA.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51, co. 2 e art. 8, Tariffa parte prima allegata, co. 1; c.c., art. 2932;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. Ord. n. 10297/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 4716/10/16, depositata il 20.07.2016 – Pres. e Rel. Tafuro

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione – Imposta di registro – Registrazione sentenza – Interessi moratori.

Le somme dovute a titolo di interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile.

Dunque, qualora siano oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale, sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale e non a tassa fissa, ciò anche nel caso in cui riguardino una somma di capitale soggetta ad IVA. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 8 lettera b), d.P.R. 633 del 1972, art. 15;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n.22228/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4819/40/16, depositata il 21/07/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

Registro, ipotecarie e catastali – Rettifica di valore – Stime OMI – Natura – Prova contraria – Necessità.

I criteri fissati dall'OMI non hanno natura imperativa, ma valgono come ipotesi sintomatica e non come prove di occultamento di parte del corrispettivo, essi hanno natura di meri atti ricognitivi del valore di mercato, alla pari dei listini delle agenzie immobiliari e degli studi di settore, ma come tali ammettono la prova contraria da parte del contribuente, in assenza della quale la efficacia sintomatica di detti dati OMI non può ritenersi superata. (A.T.)

Riferimenti normative: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 21764/2009 e 15461/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 4931/40/16, depositata il 26/07/2016 – Pres. Lentini, Rel. Fruscella

Registro, ipotecarie e catastali - Rettifica valore terreno non agricolo – Destinato a camping – Metodo sintetico comparativa – Fondi ubicati nella stessa zona – Caratteristiche analoghe – Legittimità dell'avviso di liquidazione.

L'Amministrazione finanziaria può procedere a rettificare, ai fini dell'imposta di registro, il valore del terreno non agricolo, comparando, ad esempio, atti di compravendita di terreni con caratteristiche simili che costituiscono un riferimento importante, anche se non un parametro esclusivo. Ubicazione, esistenza di vincoli idrogeologici, destinazione d'uso e possibilità di uno sfruttamento commerciale, sono questi i parametri che l'Ufficio può prendere in considerazione per comparare i fondi al fine di stabilirne il valore. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/1986, art. 52.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 4993/22/16, depositata l'11/8/2016, Pres. Patrizi, Rel. Cofano

Registro, ipotecarie e catastali – Terreno - Rettifica di valore - Perizia – Onere della prova

La relazione di stima redatta dall'Ufficio Tecnico Erariale o dall'Agenzia del Territorio costituisce semplice perizia di parte; ad esse, così come alla perizia depositata dal contribuente, può essere attribuita efficacia di costituire fonte del convincimento del Giudice a condizione che l'Ufficio spieghi le ragioni per cui la ritenga corretta e convincente la valutazione fatta, non potendo di per sé la stessa essere considerata idonea a superare le contestazioni del contribuente, ma dovendo tenere in considerazione gli elementi specifici e caratterizzanti il terreno oggetto di valutazione. Non è pertanto sufficiente sostenere, da una parte, l'inutilizzabilità della perizia giurata depositata dal contribuente e dall'altra, prospettare considerazioni di carattere generale sul valore dei dati elaborati dall'OMI. (L.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86 art. 51.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5400/14/16, depositata il 22/09/2016 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di bollo – Art. 27 bis d.P.R. 642/1972 - “Atti” - Interpretazione

In tema di imposta di bollo, il termine “atti” di cui all'art. 27 bis dell'allegato II del d.P.R. n. 642/1972 non può essere inteso, in mancanza di un espresso riferimento normativo e in mancanza di specificazione alcuna al riguardo, quale categoria ampia comprensiva sia degli atti amministrativi che giurisdizionali, dovendosi pervenire ad una interpretazione riduttiva che trova giustificazione nella stessa normativa che si riferisce agli atti amministrativi, senza alcun riferimento a quelli giudiziari. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 642/1972, art. 27 bis, all. II;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 21522/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 5415/20/16, depositata il 19.09.2016 - Pres. Colaianni, Rel. Guidi

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione – Imposta di registro – Debito fideiussorio – Decreto ingiuntivo – Assenso alla cancellazione – Quietanza.

Qualora in un atto siano enunciate delle disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131 del 26 aprile 1986, art. 22;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. Sez. V, 08/10/2013, n. 22840.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 5650/13/2016, depositata il 29/9/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Fortuni

Registro, ipotecarie e catastali – Cessione di azienda e cessione di singoli beni aziendali – Interpretazione del contratto

Si ha cessione di azienda, soggetta ad imposta di registro proporzionale, anziché ad IVA, quando le parti non hanno inteso trasferire una semplice somma di beni, ma un complesso organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva, tale da farne emergere ex ante la complessiva attitudine anche solo potenziale all'esercizio di impresa, non essendo quindi significativa la circostanza che i singoli beni aziendali siano stati ceduti globalmente o con più atti separati, né la sussistenza delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività aziendale e nemmeno la circostanza che al momento della cessione l'azienda sia concretamente esercitata. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86, art. 20

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n.24913/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 5755/37/16, depositata il 05/10/2016 – Pres. Zaccardi, Rel. Ferrante

Registro, ipotecarie e catastali – Cessione licenza taxi – Nucleo familiare – Scrittura privata – Assoggettamento a imposta – Non sussiste.

La cessione della licenza taxi all'interno del nucleo familiare è una scrittura privata non equiparabile a una cessione di azienda: il contratto atipico concluso tra titolare della licenza e l'aspirante al subentro non è assoggettabile all'imposta di registro. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16836/2014, Comm. trib. prov. Milano n. 1886/2015

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIX – Sentenza n. 6020/19/16, depositata il 13/10/2016 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione imposta di registro – Concessioni governative – Finanziamenti medio lungo termine – Aziende ed istituti di credito – Qualifica.

Sebbene la nozione di istituto o aziende di credito di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, in quanto atecnica, comprenda anche altri enti od imprese (quali banche di diritto pubblico e quelle di interesse nazionale), tuttavia deve pure sempre trattarsi di aziende o enti che esercitano il credito.

Invero, il presupposto soggettivo cui sono condizionate le agevolazioni di cui al citato articolo è costituito da aziende o istituti di credito, con la conseguenza che le agevolazione sono escluse se le operazioni sono effettuate da soggetti diversi da questi. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 601 del 1973, art. 15;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n.4327/2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6291/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda

Registro, ipotecarie e catastali - Valore del atto notarile successive integrazione - Validità ai fini della rideterminazione della imposta di registro - Non sussiste

L'atto correttivo o modificativo non dovrebbe avere alcuna portata in termini di imposizione ai fini dell'Imposta di Registro, sia che venga sottoposto alla registrazione contestualmente all'atto originario, sia che venga registrato successivamente.

Si deve ritenere, pertanto, che, nel caso di specie, l'atto notarile prodotto dai contribuenti dopo l'accertamento dell'Ufficio non sia idoneo ad invalidare l'accertamento tributario, né a modificare l'oggetto e la natura del bene compravenduto nel giugno 2008. (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6292/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda

Registro, ipotecarie e catastali - Cessione licenza taxi - Cessione di azienda - Validità della configurazione giuridica - Sussiste

È pur vero che il contratto di trasferimento della licenza è un contratto atipico in quanto subordinato all'autorizzazione ed alla ratifica del Comune che ha rilasciato la licenza, ma occorre tener presente che si tratta, comunque, di un'attività economica, che l'espressione "cessione di azienda" è stata utilizzata dallo stesso contribuente nella scrittura privata presentata all'Ufficio del Registro e che, comunque, in ogni caso, costituisce ormai un principio recepito dalla giurisprudenza, il fatto che l'atto di cessione di una licenza commerciale costituisca un vero e proprio atto traslativo di proprietà, di natura economica, che è assoggettato all'imposta proporzionale di Registro, sulla base del valore dell'avviamento commerciale evidenziato nell'atto di trasferimento della licenza. (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 6300/3/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Block, Rel. Tozzi

Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro per gli atti giudiziari - Termine di prescrizione decennale

In tema di registrazione a debito degli atti giudiziari, il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, di talché risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'art.78 del medesimo D.P.R.n.131 del 1986. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 76, co. 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sezione5, Sentenza n. 5966 del 25/03/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 6554/11/16, depositata il 28/10/2016 – Pres. Patrizi, Relatore Prospero

Registro, ipotecarie e catastali - Cessione ramo azienda – Impresa di costruzioni – Partecipazione a gare d'appalto per lavori pubblici – Determinazione del valore d'avviamento – Certificazione Soa – Esclusione.

Il riferimento alla validità della certificazione Soa (attestazione di qualificazione per partecipare a gare d'appalto per lavori pubblici dal valore quinquennale) sulla capacità reddituale dell'impresa ai fini della partecipazione agli appalti pubblici non trova nella legislazione tributaria alcun riscontro avendo tutt'altro ruolo. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria non può determinare un maggiore valore dell'avviamento basandosi su tale certificazione, ma è all'articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/92 che bisogna far riferimento e che indica espressamente il riferimento temporale (3 anni) ai fini della determinazione. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 460/92, art. 2, d.P.R. n. 131/86, art. 51.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 6909/15/16, depositata il 15/11/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto

Registro, ipotecarie e catastali – Trasferimento immobile – Mancata registrazione sentenza del tribunale – Misura fissa – Pagamento residuo del prezzo da parte dell'acquirente – Condizione potestativa.

La sentenza del tribunale civile emessa ai sensi dell'articolo 2932 Cc. la quale subordina il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, è sottoposta a tributo in misura proporzionale solo al verificarsi di tale evento, e va pertanto assoggettata ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del Dpr. n. 131/86, dovendo qualificarsi come potestativa (e non meramente potestativa) la condizione sospensiva, apposta dalla medesima sentenza, costituita dal pagamento del residuo prezzo, specie se di rilevante importo. (E.S)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/86, art. 27, 37, c.c. art. 2932.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. difforme n. 6116/11, 4627/03, Cass. n. 9097/22, 18180/13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 6910/15/16, depositata il 15/11/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto

Registro, ipotecarie e catastali – Finanziamenti soci – Atto cessione -

Sono esenti dall'imposta di registro i finanziamenti ai soci anche se derivano esclusivamente da accordi verbali. Non c'è, infatti, alcun obbligo di registrazione (articolo 3, d.P.R. n. 131/86) e gli effetti degli stessi cessano con l'atto contenente l'enunciazione, non sufficiente a conferire forma scritta all'accordo verbale. (E.S)

Riferimenti normativi: d. P.R. n. 131/86, art. 2, 3.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 7540/09/16, depositata il 29/11/2016 - Pres. e Rel. Moliterni

Registro, ipotecarie e catastali – Cessione azienda – Soggetto cessionario - Contratto integrativo – Regolazione pagamenti – Diritti credito maturati Ministero Trasporti – Mera promessa – Rileva – Futura cessione crediti – Rileva – Pagamento prezzo – Avveramento condizione riscossione – Sussiste - Clausola autonoma aggiuntiva – Esclusione – Assoggettamento imposta registro 0,50% - Esclusione

– *Novazione contrattuale* – *Non sussiste* - *Avviso liquidazione rettifica* – *Illegittimità pretesa* – *Consegue*

E' illegittimo l'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta proporzionale di registro conteggiata in ragione dello 0,50% in base ad un contratto integrativo di cessione d'azienda che afferma la volontà del cessionario di pagare i corrispettivi originariamente pattuiti attraverso la cessione dei diritti di credito maturati verso il Ministero dei Trasporti, non trattandosi di clausola autonoma aggiuntiva rispetto al contratto originario e non costituendo neppure tale pattuizione una novazione contrattuale. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 15, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI, Sentenza n. 8284/11/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni

Registro, ipotecarie e catastali - Liquidazione spese registrazione - Determinazione della tassazione - Principio di alternatività - Interessi moratori - Misura proporzionale dell'imposta di registro.

Gli interessi moratori, in quanto non imponibili ai fini dell'imposta Iva, concorrono a determinare la base imponibile del quantum sottoposto a registrazione di decreto ingiuntivo. L'imposta fissa va applicata allorché l'atto sia sottoposto al regime Iva, dovendo – nel caso opposto e di specie – assoggettare la tassazione all'imposta proporzionale di registro. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 15 d.P.R. 633/72, art. 40 d.P.R. 131/86;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21775/14.

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. II – Sentenza n. 6/2/16, depositata il 12/01/2016 – Pres. Picchioni, Rel. Mazzatosta

Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro – Avviso di rettifica – Atto di acquisto di fondo agricolo – Revoca benefici di legge in qualità di coltivatore diretto – Mancata instaurazione del contraddittorio – Insufficiente versamento dell'imposta - Nullità dell'avviso – Sussiste.

Nella fattispecie in esame l'Agenzia delle entrate ha emesso avviso di rettifica circa un insufficiente versamento dell'imposta di registro in relazione all'atto di acquisto di un fondo agricolo per cui il contribuente non è stato in grado di dimostrare la sua qualità di coltivatore diretto. Il ricorrente ha eccepito la mancata instaurazione del contraddittorio da parte dell'Ufficio e dimostrato l'iscrizione nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti.

La CTP ha accolto il ricorso avendo accertato la mancata attivazione del contraddittorio preventivo nella fase procedimentale dell'adozione dell'atto impugnato atteso che ogni persona ha il diritto di essere sentita prima dell'adozione di ogni decisione che possa incidere in maniera negativa su i suoi interessi. I giudici tributari hanno ritenuto, altresì, idonea la documentazione presentata dal contribuente atta a comprovare la sua qualità di coltivatore diretto, sia quella al notaio che quella attestante l'avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti.

Quanto precede è in linea con l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha ammesso il diritto del contribuente di far valere, con libertà di prova, la sussistenza del presupposto dell'agevolazione e del giudice di valutare autonomamente l'esistenza di tali requisiti previsti per legge per l'accesso all'agevolazione di cui trattasi. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 2, l. n. 604/1954; art. 2, co. 4-bis, l. n. 194/2009; artt. 41, 47 e 18 Carta dei diritti dell'Unione europea;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. S.U., n. 19667/2014; Cass. n. 8326/2014; Corte di Giustizia sent. 3/07/2014 causa C-129/13 e C-130/13.

RIMBORSI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 540/38/16, depositata l'1/2/2016 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi

Rimborsi – Termine di decadenza – Dies a quo – Portata derogatoria - Tutela affidamento – Non sussiste.

Il principio in base al quale diritto al rimborso deve essere fatto valere entro due anni da ogni singolo versamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992 non subisce deroghe neanche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di Giustizia. Tale conclusione non può essere derogata neanche invocando la lesione del legittimo affidamento del contribuente che ben avrebbe potuto far valere il proprio diritto dinanzi al giudice tributario, competente a disapplicare il mero regolamento illegittimo, ai sensi dell'art. 7, c. 5, d.lgs. 546/1992. (A.V)

Riferimenti normativi: D.lgs. n.546/1992 art. 21;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13676/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXXV – Sentenza n. 859/35/16, depositata il 18/2/2016 – Pres. Lunerti, Rel. Toffoli

Rimborsi - IRPEF – Ritenute a titolo di imposta non dovute a seguito di sentenza della Corte di Giustizia – Domanda di rimborso presentata dopo il decorso del termine di quattro anni - Decadenza – Sussiste

Nel caso di ritenute effettuate a titolo di imposta ai sensi di una norma dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia trova comunque applicazione il termine ordinario di decadenza previsto dall'art. 38 del DPR 602/1973. Ciò in quanto l'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di Giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti ipotizzabile allorché, come avvenuto nel caso di specie, sia maturata la decadenza. (G.B.)

Riferimenti normativi: art. 38, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n. 13676/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1974/22/16, depositata l'11/04/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Palillo

Rimborsi – IVA - Liquidazione della persona giuridica e natura della fase di scioglimento - Effetti rispetto al rimborso Iva - Presupposto della cessazione - Sussiste.

L'anticipato scioglimento e la fase di liquidazione della società consiste nella definizione di tutti i rapporti, attivi e passivi, necessari ad una corretta gestione di tale percorso societario, che determina la cessazione dell'attività d'impresa.

Il diritto al rimborso dell'Iva, contempla tra i suoi presupposti, la cessazione di attività, nei limiti indicati dall'art. 30 del D.P.R. n. 633/72. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 30 D.P.R. n. 633/72; art. 2489 e ss. c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza –n. 2086/04/16, depositata il 13/04/2016 - Pres. Taglienti, Rel. Fortunato

Rimborsi – Procedura fallimentare – Anni pregressi - IVA credito – Istanza rimborso – Ente impositore – Richiesta documentazione – Curatela fallimentare – Omessa risposta – Ente impositore – Anni pregressi – Potestà accertativa - Intervenuta decadenza – Sussiste – Credito IVA – Avvenuto consolidamento – Rileva – Non contestabilità – Rileva - Archiviazione istanza rimborso – Rileva – Rimborso IVA - Illegittimità diniego – Consegue.

È illegittimo il diniego formato dall'ente impositore in base all'archiviazione di un'istanza di rimborso IVA presentata dalla curatela di una procedura fallimentare per un credito maturato in anni pregressi in quanto, anche in caso di mancata risposta alla richiesta di documenti inviata dall'ente impositore, il credito IVA è da ritenersi comunque consolidato e non più contestabile qualora l'Amministrazione, per tutte le annualità pregresse, sia già incorsa nella decadenza dalla propria potestà accertativa. (G.R.)

Riferimenti normativi: artt. 30, co. 2 e 57, co. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 10, d. lgs. 2 settembre 1997, n. 313.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2135/14/16, depositata il 14/04/2016 – Pres. Amodio, Rel. D'amaro

Rimborsi - IRAP – Requisito autonoma organizzazione – Condizioni di sussistenza anche in caso di utilizzo del lavoro altrui - Onere della prova a carico del contribuente.

Ai fini del diritto al rimborso dell'IRAP, il requisito dell'assenza di una attività autonomamente organizzata può ravvisarsi anche nel caso in cui, oltre a non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, ci si avvalga in modo occasionale del lavoro altrui, come nel caso in cui risulti la marginalità delle relative spese sostenute rispetto all'attività professionale svolta.

E' onere del contribuente dare prova del predetto requisito. (C.C.)

Riferimenti normativi: D. Lgs. 446/97;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., SS.UU. n. 12111/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2323/40/16, depositata il 26/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Casalena

Rimborsi – IRPEF -Istanza – Decadenza del termine – Decorrenza – Intervenuta dichiarazione di contrasto della relativa norma con il diritto europeo – Data del versamento – Decorrenza – Sussistenza

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973 e decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea da una sentenza della Corte di Giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabili allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 238;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 13676/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 2784/3/16, depositata il 10/05/2016 - Pres. e Rel. Block

Rimborsi – IVA – Mancata allegazione alla dichiarazione del modello VR – Diritto al rimborso – Sussiste.

Posto che il diritto al rimborso relativo all'IVA per l'anno 2005 è incontestato, il solo fatto che il contribuente abbia esposto il credito al rimborso nella dichiarazione comporta da parte dell'Amministrazione finanziaria l'obbligo di provvedere in quanto tale esposizione in dichiarazione costituisce, a prescindere dall'ulteriore atto diretto ad ottenere il rimborso, istanza di rimborso, non essendo ipotizzabile che la stessa Amministrazione si avvantaggi di un mero errore formale (quale la mancata allegazione del modello VR alla dichiarazione) del contribuente, se – come nella specie – risulti incontestato il credito nella sua liquidità ed ammontare. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., n. 4145/2016; n. 5172/2016; n. 6684/2015; n. 25763/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2800/35/16, depositata il 10/05/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi

Rimborsi – IRPEG – Prescrizione – Dies a quo – Opponibilità della prescrizione da parte dell'Amministrazione finanziaria – Art. 2, comma 58, l. 350/2003 – Inopponibilità

Il contribuente non può esigere il pagamento di un credito tributario esposto in dichiarazione fino a che l'Amministrazione può svolgere la sua attività di accertamento. Soltanto una volta decorso il termine concesso all'Ufficio per effettuare un eventuale accertamento decorre il termine di prescrizione decennale per richiedere il rimborso del credito. Peraltro, nella specie trova applicazione l'art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 che ha stabilito che l'Agenzia deve provvedere all'erogazione delle eccedenze IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 senza far valere l'eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti. (A.P.)

Riferimenti normativi: l. 350/2003, art. 2;

Riferimenti giurisprudenziali (con riferimento al dies a quo del termine di prescrizione): Conf. Cass., n. 14805/2015; n. 18898/2011; n. 26318/2010; n. 1154/2008; n. 3718/2005; n. 11830/2002; Contra Cass., SS.UU., n. 2687/2007; Cass., n. 23594/2012; n. 633/2012; n. 30783/2011; n. 13851/2011; n. 15904/2010; n. 17697/2009; n. 14729/2009; n. 14025/2009; n. 4786/2009;

Riferimenti giurisprudenziali (con riferimento al regime di inopponibilità della prescrizione): Contra Cass., n. 7706/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 2909/37/16, depositata il 15/05/2016 - Pres. Mongiardo, Rel. Benedetti

Rimborsi – IRPEF – Imposte sul reddito – Diniego di rimborso delle ritenute IRPEF – Indennità sostitutiva di preavviso, TFR e saldo ferie – Soggetto non residente in Italia - Legame familiare non certo e continuato – Illegittimità delle ritenute – Sussiste.

Nell'ipotesi in cui un soggetto sia non residente in Italia, regolarmente iscritto all'AIRE, ed abbia percepito il reddito derivante dal rapporto di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, e per il quale ha percepito la retribuzione in valuta estera, regolarmente assoggettata a tassazione nello Stato ove il lavoro è stato esercitato, deve affermarsi l'illegittimità delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, TFR e saldo ferie. Il legame familiare mantenuto in Italia dal contribuente non certo e continuo e la circostanza che questi abbia usufruito di contributi per le spese scolastiche dei figli sostenute all'estero, così come il loro luogo di nascita all'estero determinano l'illegittimità delle ritenute effettuate in Italia dal datore di lavoro in merito alle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. (G.G.)

Riferimenti normativi: art. 2, art. 3, Co. 1, ed art. 51, Co. 1 e Co. 8, d.P.R. 917/1986;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 9319/2006; Cass. n. 20285/2013; Cass. n. 6598/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3637/39/16, depositata il 9/06/2016 - Pres. e Rel. Taddei

Rimborsi – Ritenute subite – Istanza di rimborso - Termine di presentazione – Dies a quo – Data della pronuncia delle Corti di Giustizia – Non rileva – Data in cui la ritenuta è stata operata - Rileva.

In tema di rimborso di ritenute subite, la richiesta di riconoscimento dell'indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del d.p.r. n. 602/1973, che decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, non dalla pronuncia della Corte di Giustizia che abbia dichiarato un tributo incompatibile con le disposizioni comunitarie. (M.B.)

Riferimenti normativi: art. 38 d.p.r. 602/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. SS.UU. 13676/2014; Cass. n. 5014/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4154/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Messineo, Rel. Brunetti

Rimborsi – IRPEF – Termine decadenziale – Biennale – Applicazione - Ipotesi

Il termine di decadenza biennale previsto per il rimborso delle imposte sui redditi opera anche quando sia stata emanata una norma regolarmente impeditiva. Infatti, in caso di norma avente natura regolamentare non sussiste alcun impedimento alla richiesta di rimborso, ben potendo il giudice “a quo” disapplicare la norma regolamentare impeditiva, attività che in caso di una legge non è consentita. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4499//21/16, depositata il 14/07/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac

Rimborsi – Diniego di rimborso IRPEF – Restituzione delle ritenute IRPEF operate dall’INPDAP sull’indennità di buonuscita – Detrazione IRPEF degli oneri contributivi da versarsi unicamente a carico del contribuente lavoratore subordinato – Non sussiste – Art. 17, D.P.R. n. 917/1986 – Non contempla la detrazione – Norma non applicabile nelle ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore.

L’art. 17 del D.P.R. n. 917/1986 non è applicabile nelle ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore, diversamente dalle somme che fanno riferimento, invece, al rapporto di lavoro effettivo e stabile. La natura del rapporto di lavoro effettivo, ma privo di stabilità nella P.A. giustifica per effetto della contribuzione volontaria un’anzianità figurativa, parametrata e ripresa a posteriori. La norma citata non prevede, infatti, la detrazione ai fini IRPEF degli oneri contributivi da versarsi unicamente a carico del lavoratore subordinato. (M.GA.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 17.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. Sent. n. 12486/1997.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 5577/38/16, depositata il 28/02/2016 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli

Rimborsi – Contrassegni S.I.A.E.– Giurisdizione tributaria – Sussiste – Termine biennale – Decadenza – Sussiste.

Appartiene alla giurisdizione tributaria la controversia avente ad oggetto la debenza, nei confronti della S.I.A.E., delle somme dovute, ai sensi dell’art. 181-bis della Legge n. 633/1941, per l’apposizione sui supporti multimediali del previsto contrassegno.

Nel merito, il diritto al rimborso deve essere fatto valere entro due anni dal versamento del tributo, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Il termine di decadenza opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di Giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto. (A.L.)

Riferimenti normativi: L. n. 633/1941, art. 181-bis; D.Lgs. n. 546/1992, artt. 2 e 21, co. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n. 13676/2014.

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 74//21/16, depositata il 14/1/2016 - Pres. Filocamo, Rel. La Terza

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento – Notifica al portiere – Alternatività rispetto alla consegna nelle mani di persona di famiglia.

Il collegio, in materia di notificazione della cartella di pagamento, ha statuito che la consegna al portiere è prevista in via alternativa rispetto a quella alle persone di famiglia, richiamando, ai fini temporali, la legge n. 248 del 2006 per quanto riguarda l'invio della seconda raccomandata informativa. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 26 d.P.R. n. 602/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.11708 del 27/5/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 78//21/16, depositata il 14/1/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Brunetti

Riscossione e misure cautelari – Fermo amministrativo e/o iscrizione ipotecaria – Atti preordinati all'esecuzione forzata – Applicazione art. 50, co. 2 d.P.R. 602/73 - Consegu.

Il collegio, in materia di riscossione, ha statuito che al preavviso di fermo amministrativo e/o iscrizione ipotecaria, in quanto ritenuti, una volta esplicita la loro funzione cautelare, atti preordinati alla successiva esecuzione forzata, si applica il co. 2 dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/73 relativamente all'avviso di intimazione ad adempiere entro 5 giorni l'obbligo risultante dal ruolo. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 50, co. 2 d.P.R. 602/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 397/6/16, depositata il 28/01/2016 - Pres. Panzani, Rel. Colaiuda

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento - Regolarità della notifica effettuata all'indirizzo del contribuente.

Il principio di diritto che viene in rilievo è quello per il quale l'atto pervenuto all'indirizzo del contribuente deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dimostra di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (S.T.)

Riferimenti normativi: Art. 1335 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n. 15315/14; Cass. Civ. n. 9111/12; Cass. Civ. 20027/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 689/28/16, depositata il 9/2/2016 – Pres. Oddi, Rel. Terrinoni

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Notifica al portiere senza invio della seconda raccomandata – Ammissibile.

Ai fini del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento, tramite il servizio postale, consegnata a mani del portiere, non occorre l'invio della seconda raccomandata al destinatario dell'atto, in quanto l'adempimento non è previsto nell'art. 26 del d.P.R. n. 600/1972 che disciplina, in sede propria, la notifica della cartella di pagamento. (P.T.)

Riferimenti normativi: art. 26 d.P.R. n. 600/1972; art. 160 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16949/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 706/2/16, depositata il 10/02/2016 – Pres. Liotta, Rel. Novelli.

Riscossione e misure cautelari - Notificazione irreperibili – Deposito albo comunale.

Ove all'indirizzo di residenza il contribuente risulti "sconosciuto", è legittima la notifica ai sensi dell'art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973, mediante affissione del plico in busta chiusa e sigillata nell'albo del Comune senza necessità di ulteriori adempimenti; la richiamata normativa prevede che la notifica "si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione". All'uopo per verificare la ritualità della notifica è sufficiente che la notifica ex art. 60 sia stata preceduta dalla ricerca presso l'ufficio anagrafe del Comune dal quale emerge l'irreperibilità del contribuente, senza necessità di ulteriori ricerche e formalità da parte del notificatore. (A.B.)

Riferimenti normativi: art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 708/2/16, depositata il 19/01/2016 – Pres. Liotta, Rel. Buscema.

Riscossione e misure cautelari - Notificazione – Temporanea assenza –Perfezionamento.

Nel procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c., la notificazione si compie con la spedizione della raccomandata che perfeziona l'effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario temporaneamente assente nel domicilio. Tuttavia si tratta di un effetto provvisorio e anticipato, destinato a consolidarsi con l'allegazione e produzione dell'avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. (A.B.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n. 258 del 2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 786/28/16, depositata il 16/02/2016 - Pres. Block, Rel. Casalena

Riscossione e misure cautelari – Debiti tributari pregressi – Ottenimento rateazione – Scadenza rata – Ultimo giorno anno – Mancato pagamento rata – Primo giorno feriale successivo – Effettuazione pagamento – Collaborazione buona fede – Sussiste - Intervenuta decadenza – Esclusione – Intero carico tributario - Ruolo esecutivo – Cartella di pagamento – Illegittimità pretesa – Consegue.

È illegittimo il ruolo emesso per l'intero carico tributario già oggetto di precedente rateazione in quanto il mancato pagamento di una sola rata della rateazione in precedenza ottenuta, avvenuto nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede anziché l'ultimo giorno dell'anno il primo giorno lavorativo successivo, non determina la decadenza della rateazione medesima. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 10, co. 1, L. n. 212/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 813/37/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio

Riscossione e misure cautelari – Attività liquidatoria – Ruolo esecutivo – Notifica cartella pagamento – Soggetto contribuente – Dichiarazione integrativa – Periodo imposta successivo – Presentazione successiva - Oggettiva tardività – Sussiste – Azione esecutiva – Precedente inizio – Legittimità pretesa – Consegue.

È legittimo il ruolo emesso a seguito di attività liquidatoria, non rilevando l'eventuale dichiarazione integrativa presentata dal contribuente dopo l'esercizio d'imposta successivo, anche perché tale rimedio non può essere esperito laddove l'azione esecutiva dell'Amministrazione sia iniziata in un momento precedente. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2, co. 8-bis, d.P.R. n. 322/1998.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 818/04/16, depositata il 17/02/2016 - Pres. Meloncelli, Rel. Nispi Landi

Riscossione e misure cautelari – Attività liquidatoria – Disconoscimento detrazione IVA - Ruolo esecutivo – Notifica cartella pagamento – Soggetto contribuente – Dichiarazione integrativa – Periodo imposta successivo – Presentazione successiva - Oggettiva tardività – Non sussiste – Illegittimità pretesa – Consegue.

È illegittimo il ruolo emesso a seguito di attività liquidatoria per il disconoscimento di una detrazione IVA qualora il contribuente presenti una dichiarazione integrativa, anche dopo l'esercizio d'imposta successivo. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 54-bis, lett. b), D.P.R. n. 633/1972;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 25521/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 872/4/16, depositata il 18/02/2016 - Pres. Meloncelli, Rel. Rotondo

Riscossione e misure cautelari – Preavviso di fermo – Impugnabilità - Sussiste.

Cartella di pagamento – Omessa notifica comunicazione irregolarità - Irrilevanza

Il preavviso di fermo costituisce atto autonomamente impugnabile in quanto è frequentemente l'unico atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza di una procedura di fermo amministrativo nei propri confronti.

Nel caso di emissione della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art 36/bis del d.P.R. 600/1973, l'eventuale omissione dell'invio della comunicazione dell'esito della liquidazione non determina alcuna invalidità o nullità della iscrizione a ruolo ove trattasi di mera liquidazione e non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi. (G.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 86 bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 10672/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 881/22/16, depositata il 18/02/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Prospero

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta – Consegna al portiere – Obbligo del successivo invio della raccomandata – Non sussiste.

In materia di notificazione di cartelle esattoriali trova applicazione l'art 26 D.P.R. 602/1973 in luogo della disciplina processualcivile. Pertanto in caso di consegna al portiere dello stabile della raccomandata contenente la cartella di pagamento, poiché alla spedizione postale dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario, non è necessaria l'ulteriore formalità dell'invio della raccomandata attestante l'avvenuta notificazione. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 8896/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 906/40/16, depositata il 19/02/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Redazione – Modello ministeriale – Conformità – Necessità.

La cartella di pagamento, essendo documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché la indicazione oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di

codice. La regolarità della cartella pertanto non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione illeggibile, quanto dal fatto che sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 8613/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 916/9/16, depositata il 22/02/2016 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi

Riscossione e misure cautelari – Notificazione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo raccomandata diretta del concessionario – Efficacia – Sussistenza.

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29.09.1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficio postale, alternativa a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 6395/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1142/22/16, depositata il 29/2/2016 - Pres. Patrizi, Rel. Cofano

Riscossione e misure cautelari - Iscrizione ipoteca - Comunicazione al contribuente - Termine per osservazioni - Mancata comunicazione - Nullità dell'iscrizione

In tema di riscossione delle imposte, l'Amministrazione Finanziaria, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art.77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione.

L'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria finanche la stessa risulti emessa nel regime antecedente l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77, d.P.R. n. 602/73. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: SS.UU. Cass. n. 19667/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 1155/6/16, depositata l'1/3/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Caputi

Riscossione e misure cautelari - Iscrizione ipotecaria – Ammissibilità – Fondo patrimoniale – Onere della prova.

In tema di condizioni per procedere ad iscrizione ipotecaria sui beni immobili ai sensi dell'art.77 D.P.R. n. 602/1973, la mera circostanza che un bene immobile sia inserito in un fondo patrimoniale costituito ai sensi degli art. 167 e seguenti c.c. (ossia per il sostegno dei bisogni della famiglia), non costituisce elemento ostativo alla possibilità di iscrizione di ipoteca, spettando piuttosto ai coniugi dimostrare che il debito per cui l'ipoteca era stata iscritta era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tanto. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 77; art. 167 e ss. cod.civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 5385/2013 e 7239/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1351/4/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Taglienti, Rel. Parziale

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento – Coobbligazione solidale – Notifica alla società dell'atto di accertamento – Difetto di notificazione dell'atto presupposto (avviso di

accertamento) al socio accomandante – Rilevanza – Beneficio escussionis.

La cartella di pagamento notificata al socio accomandante, coobbligato in solido con la società, in assenza della preventiva e autonoma notificazione dell'atto presupposto, nella specie l'avviso di accertamento, è illegittima, non essendo invero sufficiente ai fini della escussione del credito erariale la intervenuta notifica dell'atto impositivo esclusivamente in capo alla Società. (V.G.)

Riferimenti normativi: 1306 c.c., art. 26 d.P.R. n. 602/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1354/37/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Zaccardi, Rel. Ferrante

Riscossione e misure cautelari – Iscrizione ipotecaria – Espropriazione forzata – Notifica dell'intimazione – Necessarietà – Non sussiste.

L'iscrizione ipotecaria non subisce i limiti dell'espropriazione di cui all'art. 50, comma secondo, del d.p.r. n. 602/73, essendo una misura cautelare e non ablativa, e comunque non riconducibile alla procedura espropriativa. Non è quindi necessario che vi sia la previa notificazione "obbligatoria" della intimazione. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 50, comma 2°, d.P.R. n. 602/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 7239/2013; C.T.R. Toscana n.14/2013 e C.T.R. Lazio n. 220/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1366/10/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Venturini

Riscossione e misure cautelari – Iscrizione di imposte nei ruoli speciali – Procedura di adesione – Non occorre attendere il decorso del tempo di sospensione.

Nel caso di iscrizione di imposte nei ruoli speciali questa deve essere effettuata senza attendere il tempo di sospensione – eventualmente derivante dalla attivazione della procedura di adesione – in ragione della chiara "ratio dell'urgenza" della situazione contingente connotata dal fondato e grave "pericolo per la riscossione". (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 6 d.lgs. n. 218/1997, art. 15 d.p.r. n. 602/3 e art. 15 bis d.P.R. n. 602/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1367/1/16, depositata il 16/3/2016 - Pres. Nucaro, Rel. Mezzacapo

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Notificazione – Notifica a mezzo posta – Utilizzo del servizio postale universale prestato da Ente Poste – Notifica con agenzia privata – Prova della conoscenza dell'atto – Inesistenza della notificazione – Sussiste.

In tema di notificazione, quando il legislatore prescrive per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che qualora tale adempimento sia affidato a un'agenzia privata di recapito, esso non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio. La riserva in via esclusiva a Poste Italiane della notifica dei soli atti giudiziari e non anche di quelli amministrativi, come gli atti impositivi, non si giustifica alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, posto che la notifica a mezzo Poste Italiane risponde a una funzione probatoria di ordine pubblico, relativa alla attestazione certa della data di invio e di quella di consegna delle raccomandate estensibile agli atti amministrativi e agli atti giudiziari. La ragione di ordine pubblico di prova privilegiata della data di invio e di consegna non può attribuirsi all'agenzia di posta privata trattandosi di una "funzione pubblica". (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 17 d.lgs. n. 546/1992 e art. 1 legge n. 890/1982;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 2922/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1391/1/16, depositata il 17/3/2016 - Pres. Panzani, Rel. Laudati

Riscossione e misure cautelari - Fermo amministrativo - Notificazione – Notifica a mezzo posta – Obbligo di redazione della relata di notifica – Vizio del procedimento – Non sussiste.

In caso di notifiche effettuate a mezzo del servizio postale non è necessaria la compilazione della relata di notifica; la notificazione, infatti, come previsto dall'art. 26 del d.p.r. n. 600/73 può essere eseguita anche con l'invio diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 26 d.p.r. n. 600/73, artt. 137 e ss. c.p.c.;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 14327/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1448/10/16, depositata il 18/03/2016 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

Riscossione e misure cautelari - Notifica avviso di liquidazione – Soggetti assolutamente irreperibili – Doveri ufficiale giudiziario - Notifica a mezzo servizio postale privato.

E' illegittima la notifica dell'avviso di liquidazione, con conseguente nullità della successiva cartella di pagamento, effettuata secondo il rito dei soggetti assolutamente irreperibili (ex art. 60, lettera e), del d.P.R. n. 600/1973), nel caso in cui il messo notificatore non dia conto, nella relata di notifica, di aver svolto le dovute ricerche nell'ambito dell'intero territorio comunale dove è situato il domicilio fiscale del contribuente. Non essendo a tal fine bastevoli mere affermazioni di principio quali "sconosciuto in loco" o "sconosciuto sui citofoni". (G.ME.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 60, lett. e);

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 1440/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 1494/22/16, depositata il 23/03/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Prospero

Riscossione e misure cautelari – Maggiori somme accertate oggetto di sgravio parziale – Cartella esattoriale – Carenza di motivazione in ordine alla rideterminazione delle somme dovute a seguito dello sgravio – Illegittimità.

Se è vero che le cartelle esattoriali non devono essere motivate ed è sufficiente che esse seguano uno schema prestabilito con decreto ministeriale, ciò non può accadere allorché sia richiesto uno specifico ed ulteriore calcolo ai fini della determinazione delle aliquote applicabili nei confronti dei contribuenti, che devono essere posti in condizione di conoscere l'ammontare realmente dovuto. Ne consegue, nelle circostanze, l'illegittimità delle cartelle carenti della predetta motivazione. (G.S.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1502/14/16, depositata il 23/03/2016 - Pres. e Rel. Amodio

Riscossione e misure cautelari – Presentazione di istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo – Ammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento basato sulla sua mancata notificazione – Non sussiste – Rinuncia tacita all'impugnazione.

Il ricorso avverso una cartella di pagamento basato sulla sua mancata notificazione deve essere dichiarato inammissibile in caso di presentazione dell'istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo relative alla cartella medesima. Tale inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, deriva dalla tacita rinuncia all'impugnazione manifestata dal contribuente attraverso la presentazione dell'istanza di rateizzazione. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 19;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2197/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2073/06/16, depositata il 12/04/2016 - Pres. Panzani, Rel. Maffei

Riscossione e misure cautelari – Concessionario riscossione – Notifica cartelle pagamento – Soggetto contribuente – Mancato pagamento – Concessionario riscossione – Iscrizione ipotecaria – Facoltà autotutela cautelare - Legittimo esercizio – Esclusione - Comunicazione preventiva – Omessa notifica – Illegittimità gravame cautelare – Consegue.

È illegittima l'iscrizione ipotecaria effettuata senza la previa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto, neppure nel caso di mancato pagamento del contribuente per le cartelle di pagamento notificategli, il Concessionario della riscossione può invocare, al fine di legittimare il gravame iscritto, l'esercizio della facoltà di autotutela esecutiva e/ cautelare. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 50, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. 21 - Sentenza n. 2226/21/16, depositata il 21/04/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Brunetti

Riscossione e misure cautelari – Cartella esattoriale – Notificazione a mezzo postale – Consegna a persona diversa dal destinatario – Necessità seconda raccomandata informativa – Non sussiste

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale di una cartella esattoriale, qualora il plico venga consegnato al portiere o, comunque, a persona diversa dal destinatario, non sussiste la necessità dell'invio della seconda raccomandata informativa al destinatario del plico stesso.

Infatti, è sufficiente che l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dal ricevente o dal destinatario affinché la notificazione si consideri avvenuta. (V.CH.)

Riferimenti normativi: art. 26 d.P.R. 602/1073

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 16949/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2309/40/16, depositata il 26/04/2016 - Pres. Falascina, Rel. Terranova

Riscossione e misure cautelari – Ipoteca ex d.P.R. 602/1973 – Iscrizione – Intimazione ad adempiere – Previa notifica – Esclusione – Fondamento

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 602/1973 può essere iscritta senza necessità di procedere alla notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, dello stesso d.P.R. e ciò in quanto l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata come un mezzo preordinato all'espropriazione forzata, visto che l'art. 77 prevede che prima di procedere alla esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca e visto che detto articolo al primo comma richiama esclusivamente il primo e non il secondo comma dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50, co. 1 e 2, e 77;

Riferimento giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 10324/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. VI – Sentenza n. 2482/6/16, depositata il 28/4/2016 – Pres. Patrizi, Rel. Colaiuda

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Fermo amministrativo - Bene strumentale all'attività

La procedura di iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati non può essere attivata sull'unico veicolo considerato "bene strumentale" all'attività del contribuente al quale spetta l'onere di dimostrare detta circostanza. Se verificata, il Concessionario non può iscrivere il fermo amministrativo sull'unica auto utilizzata per l'attività professionale del contribuente. (M.D.)

Riferimenti normativi: Art. 86 comma 2 d.P.R. 602/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2718/40/16, depositata il 6/5/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento – Atto presupposto divenuto definitivo – Funzione di mera intimazione – Insindacabilità della pretesa – Sussiste.

In tema di contenzioso tributario, la cartella di pagamento, quando fa seguito ad un avviso di accertamento o di liquidazione divenuto definitivo si esaurisce in una intimazione di pagamento di quanto dovuto in base all'atto, e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile per vizi propri e non per vizi dell'atto prodromico. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 2909 c.c. e art. 25 d.p.r. n. 602/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 17937/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 2734/40/16, depositata il 6/5/2016 - Pres. Lentini, Rel. Pennacchia

Riscossione e misure cautelari - Obbligazione di imposta – Solidarietà – Debitore principale e coobbligati – Liquidatore ed ex amministratore – Efficacia – Sussiste – Intimazione di pagamento notificata a tutti – Legittimità.

Il carattere unitario della obbligazione d'imposta, che nasce da un presupposto unico fondamento della solidarietà delle diverse partecipanti, si manifesta anche nel caso in cui all'unico debitore originario subentrino più persone, determinando la solidarietà della loro obbligazione e di conseguenza l'ufficio può procedere nell'accertamento del tributo facendo notifica sia all'ex amministratore che al liquidatore. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 1306 c.c., art. 36 d.P.R. n. 602/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 17937/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 2755/4/16, depositata il 9/5/2016 - Pres. Gizzi, Rel. Rotondo

Riscossione e misure cautelari - Notificazione – Notifica a mezzo posta – Consegna a convivente – Indirizzo corretto – Validità – Sussiste.

La notifica eseguita nelle mani di persona convivente è valida, e comunque idonea a raggiungere lo scopo, se effettuata comunque presso l'indirizzo anagrafico del contribuente o quello da costui comunicato all'Amministrazione per le comunicazioni inerenti il rapporto tributario. (V.G.)

Riferimenti normativi: art. 26 d.P.R. n. 600/73, artt. 137 e ss. c.p.c.;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 14327/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III - Sentenza n. 2783/3/16, depositata il 10/05/2016 - Pres. e Rel. Block

Riscossione e misure cautelari – Iscrizione di ipoteca – Mancata comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca – Illegittimità.

Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione di ipoteca ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto con d.l. n. 70/2011, l'Amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, ai sensi dell'art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. Ove non risulti perfezionato tale adempimento

prodromico, tutti gli atti posti in essere successivamente devono considerarsi illegittimi e tamquam non esset. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., SS.UU. n. 19667/2014; Cass., n. 3783/2016; n. 2879/2016; n. 7343/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3207/1/2016, depositata il 23.05.2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Terrinoni.

Riscossione e misure cautelari – Tasse automobilistiche – Notifica a mezzo posta – Prescrizione credito - Intimazione di pagamento – Preavviso fermo amministrativo.

La notifica delle cartelle a mezzo posta e a mani del portiere si ha per eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto. L'eventuale prescrizione del credito di cui alle cartelle notificate va eccepita, a pena di decadenza, a mezzo impugnazione delle stesse nel termine ex art. 21 D.Lgs. 546/92; in caso contrario divengono titolo definitivo con prescrizione decennale.

Il preavviso di fermo amministrativo, non avendo natura esecutiva, non necessita di preventiva intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/73, rientrando nella disciplina del comma 1. (C.C.)

Riferimenti normativi: artt. 26, co. 1 e 50, co. 1 e 2, d.P.R. n. 602/73; art. 21, D. Lgs. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 10234/2012; 15746/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 3332/39/16, depositata il 25/05/2016 – Pres. Taddei, Rel. Martinelli

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento — Avviso di ricevimento e relata di notifica – Prova della notifica - Illegittimità – Sussiste

Ai fini della dimostrazione della regolare notifica di una cartella al destinatario e della conoscenza del suo contenuto, il mero avviso di ricevimento non è sufficiente a costituirne prova.

Allo stesso modo, le relate di notifica, qualora non accompagnate dalle relative cartelle, non hanno alcun valore in quanto nulla provano di per sé. (G.Z.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 169298/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 3333/39/16, depositata il 25/05/2016 – Pres. Falascina, Rel. Lepore

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento emessa a seguito di sentenza – Efficacia dell'esercizio del diritto di difesa - Completezza del contenuto - Requisito - Sussiste

Ai fini della completezza dell'atto impositivo, la cartella di pagamento, anche qualora emessa a seguito di una sentenza, deve necessariamente indicare l'eventuale determinazione della nuova imposta, delle sanzioni e degli interessi, oltre ai motivi della liquidazione stessa.

Infatti, è solo attraverso l'indicazione di tali elementi che il destinatario della pretesa fiscale viene posto nella condizione di controllarne la correttezza ed esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. (G.Z.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 2819/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3404/14/16, depositata il 30/05/2016 – Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Equitalia – Assenza di presentazione di interpello disapplicativo – Impugnabilità del diniego del fisco – Legittimità.

In assenza di presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo, il contribuente può comunque

impugnare il diniego del fisco e la cartella di pagamento automaticamente sarà annullata.

Il contribuente ha la facoltà e non l'onere di impugnare il diniego dell'Erario, facoltà il cui mancato esercizio non determina conseguenze sfavorevoli in ordine alla possibilità da parte del contribuente di contestare la pretesa fiscale. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.l. n. 223/06;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17010/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3406/01/16, depositata il 30/05/2016 - Pres. Oddi, Rel. Lasalvia

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Notificazione a mezzo posta – Notifica diretta – Concessionaria – Ammissibilità.

La cartella di pagamento può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, n. 26;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 1091/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3410/1/16, depositata il 30/5/2016 - Pres. Oddi, Rel. Tozzi

Riscossione e misure cautelari – Rateazione – Pagamento della rata – Ritardo di un giorno – Non rileva – Lieve inadempimento – Decadenza della rateazione – Non sussiste – Iscrizione a ruolo dell'intero carico e delle sanzioni - Illegittimità

Il pagamento della rata con un giorno di ritardo non determina la decadenza della rateazione, ed è illegittima l'iscrizione a ruolo dell'intero carico e delle sanzioni, atteso che trattasi di accidentalità dell'evento che non manifesta l'intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte. Il principio del "lieve inadempimento", già disciplinato con l'art. 23 co. 31 del d. lgs. n. 78/11, è stato poi specificatamente regolato dal d.lgs. 159/15 che ha stabilito che la rateizzazione non decade nel caso in cui il tardivo versamento della prima rata non sia superiore a sette giorni. (G.T.)

Riferimenti normativi: d. lgs 78/11, art. 23, co. 1; .d. lgs. 159/15;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6905/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3433/06/16, depositata il 01/06/2016 - Pres. Panzani, Rel. Colaiuda

Riscossione e misure cautelari – Imposte indirette diverse dall'IVA – Cartella di pagamento – Notifica – Termine – Art. 2946 c.c. - Applicabilità – Sussistenza

La cartella di pagamento relativa ad imposte indirette diverse dall'IVA (registro, ipotecarie e catastali, successioni e donazioni) può essere legittimamente notificata entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. richiamato dall'art. 78 del D.p.r. n. 131/1986. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 78;c.p.c. art. 2946;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 12988/2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3531/35/16, depositata il 07/06/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Petrucci

Riscossione e misure cautelari - Ipoteca – Avviso di accertamento annullato da precedente sentenza – Cartella di pagamento definitiva per mancata opposizione – Illegittimità dell'ipoteca – Sussiste

In caso di annullamento, anche parziale, dell'atto impositivo da parte del giudice tributario, sia esso un

avviso di accertamento o un avviso di liquidazione, la relativa cartella di pagamento perde legittimità poiché fondata su una iscrizione a ruolo non più valida. La sentenza di annullamento si sostituisce alla vecchia iscrizione a ruolo rappresentando l'unico titolo esecutivo idoneo a legittimare l'attività di riscossione da parte di Equitalia. Pertanto ne consegue che essendo gli atti prodromici nulli le cartelle di pagamento e l'iscrizione ipotecaria devono ritenersi illegittime. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, art. 77;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 24092/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3532/35/16, depositata il 07/06/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Petrucci

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento definitiva – Notifica agli eredi in qualità di coobbligati – Accettazione con beneficio di inventario – Limitazione di responsabilità degli eredi – Illegittimità della cartella di pagamento – Sussiste.

Colui che accetta con beneficio di inventario è erede, come statuisce l'art. 490 comma 1 c.c., con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede. È legittimo ritenere che dall'accettazione con beneficio d'inventario derivi automaticamente la liberazione dell'erede dall'obbligazione tributaria del dante causa, obbligando l'Amministrazione ad iscrivere a ruolo la pretesa nei confronti dell'erede solo nei limiti del valore dei beni ereditati. Tenuto conto che nel caso di specie i coobbligati avevano eccetto la limitazione di responsabilità nel giudizio avverso l'avviso di accertamento, le cartelle di pagamento de quo non sono legittime in quanto le stesse non riportano la sussistenza dell'obbligazione tributaria a carico dei ricorrenti nei limiti del valore dell'eredità accettata con beneficio d'inventario. (A.P.)

Riferimenti normativi: art. 490 c.c.; d.lgs. n. 546/1992, art. 19;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 23061/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 3555/10/16, depositata il 07/06/2016 - Pres. e Rel. Tafuro.

Riscossione e misure cautelari - Ruolo straordinario – Carezza di motivazione in ordine al periculum in mora – Illegittimità – Non sussiste.

Quanto all'iscrizione delle somme in ruoli straordinari, il periculum in mora necessita di dimostrazione, esso presumendosi solo in presenza di comportamenti concludenti quali lo stato di insolvenza conclamato del contribuente ovvero l'ammissione dell'imprenditore alla procedura di amministrazione controllata. Nella specie l'entità della somma pretesa giustifica di per sé il periculum in mora e, come tale, l'iscrizione della somma per intero nel ruolo straordinario. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, art. 11 e 15-bis.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4002/28/16, depositata il 21/06/2016 - Pres. Oddi, Rel. Ciccone

Riscossione e misure cautelari - Imposte e tasse in genere - Notificazione degli atti - Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento - Notifica per posta - Validità - Sussiste

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario può avvenire anche mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in accordo con quanto previsto dal comma 1, seconda parte, art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza

tra destinatario e consegnatario della cartella. Tale coincidenza è confermata implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. (G.Z.)

Riferimenti normativi: art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

Riferimenti giurisprudenziali: conf. Cass. n. 6359/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4026/28/16, depositata il 21/06/2016 - Pres. Oddi, Rel. Casalena

Riscossione e azioni cautelari - Processo verbale di constatazione- Notifica- Consegna- Equivalenza della consegna del PVC alla notificazione.

L'attestazione dell'avvenuta consegna del processo verbale di constatazione, risultante dalla sottoscrizione per ricevuta, ha i medesimi effetti della notificazione, in quanto la consegna al contribuente è idonea a garantire la piena conoscenza dell'atto da parte dell'interessato. (M.M.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 11243/11 e 14366/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4144/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac

Riscossione e azioni cautelari –Cartella di pagamento – Notificazione – Notifica diretta del concessionario – Ammissibilità – Perfezionamento – Presupposti

La cartella di pagamento può essere notificata direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento con la conseguenza che per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficio postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 6395/2014 e 1091/2013 .

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4147/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac

Riscossione e azioni cautelari – Contenzioso – Cartella di pagamento – Notificazione – Invalidità – Preavviso di fermo successivo – Invalidità – Estensione – Esclusione

Allorquando un provvedimento si basa su più autonome motivazioni o cause legittimanti, la incongruenza o inconsistenza di alcune di esse non determina l'invalidità. Ciò significa che l'invalidità delle cartelle irregolarmente notificate non vizia il preavviso di fermo, provvedimento che è comunque fondato sulle cartelle notificate regolarmente. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4148/21/16, depositata il 27/06/2016 – Pres. Filocamo, Relatore Modica De Mohac

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa – Assenza di firma del contribuente – Nullità dell'iscrizione ipotecaria su beni del destinatario.

La produzione in giudizio della copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Can, comunicazione di avvenuta notifica) priva, però, della firma del destinatario, non è sufficiente a ritenere che il contribuente sia stato effettivamente informato della cartella di pagamento. Nel caso di "irreperibilità relativa" si applica l'articolo 140 c.p.c., norma che prevede che nel caso in cui non sia

possibile eseguire la consegna, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 140, d.P.R.n. 602/73, art. 26, d.P.R. n. 600/73, art. 60;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 258/2012, Cass. n.2766/2013, 11993/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4161/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Filocamo, Rel. La Terza

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Notificazioni – Notifica a mezzo del servizio postale – Effetti – Decorrenza – Scissione soggettiva – Principio – Applicabilità

Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati al solo compimento delle formalità da parte del notificante direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da consegnare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari, nel caso di specie l'agente postale, sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 4245/9/16, depositata il 28/6/2016 - Pres. Moliterni, Rel. Lepore

Riscossione e misure cautelari – Sospensione nel caso di sequestro di azienda con confisca di beni – Non sussiste.

Le norme disciplinanti le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari, secondo cui tali procedure sono sospese nelle ipotesi di sequestro di aziende, non trovano applicazione riguardo alle cartelle di pagamento, mentre la estinzione per confusione dei crediti erariali nei casi di confisca, ai sensi dell'art. 1253 c.c., può operare solo nel caso in cui la confisca abbia assunto carattere definitivo, come nell'ipotesi di sentenza passata in giudicato. (A.T.).

Riferimenti normativi: d. lgs 159/2011, art. 50, art. 1253 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 4393/02/16, depositata il 6/7/2016 - Pres. e Rel. Terrinoni

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo posta direttamente dal Concessionario – Legittimità.

E' conforme all'art. 26 del d.P.R. n.602/73 la notifica delle cartelle di pagamento eseguita mediante servizio postale direttamente dal Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, per il perfezionamento della notifica medesima, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico, ovviamente da parte del porta-lettere trattandosi di notifica per posta, al domicilio del destinatario, giusta artt.32 e 39 del D.M. 9/4/2001. (A.V)

Riferimenti normativi: art.26 d.P.R. n.602/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: conforme Corte Cass. n. 25128/13, n. 6395/14, n.9246/15, n. 4567/15.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4887/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Relazione di notifica – Omissione – Art. 26 d.P.R. 602/1973 – Legittimità – Sussistenza

L'omessa redazione della relata di notifica non costituisce motivo di illegittimità della notifica della cartella di pagamento, quando questa venga notificata mediante il servizio postale, poiché l'art. 26 del d.P.R.n. 602/1973, che disciplina proprio la notifica delle cartelle di pagamento, non prevede la

redazione di alcuna relata di notifica, dal momento che le “notizie” richieste dagli artt. 148 e 149 c.p.c. per le raccomandate spedite dagli ufficiali giudiziari, sono contenute nell'avviso di ricevimento, che costituisce unica prova dell'avvenuta ricezione, peraltro coperta da fede privilegiata, fino a querela di falso. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 1091/2013 e 15949/2010;

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; c.p.c. artt. 148 e 149.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4894/01/16, depositata il 25/07/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Bersani

Riscossione e misure cautelari – Contenzioso – Notificazione – A mezzo del servizio postale – Notifica nelle mani del portiere – CAN – Ricerca di altri soggetti – Omissione – Legittimità

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, la notifica effettuata dall'agente postale a mani del portiere, senza accertare previamente l'assenza del destinatario o di altri soggetti abilitati a ricevere il plico e senza spedire la raccomandata con l'avviso di avvenuta notifica, e giacenza, al destinatario, è legittima. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 23341/2015 e 272/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4895/1/16, depositata il 25/07/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Molino

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Socio di una Srl – Mancato accertamento alla Srl – Presenza di vizi procedurali all'interno dell'avviso – Impugnazione della cartella da parte del socio – Sussiste.

L'assenza stessa del momento accertativo nei confronti della società, o la presenza di vizi procedurali al suo interno, non può non ripercuotersi sull'accertamento operato nei confronti del socio». Il socio, inoltre, ha la possibilità di far valere, impugnando la cartella di pagamento, la mancanza stessa dell'atto presupposto dell'accertamento, inteso nel senso di atto “a formazione complessa”, per l'assenza del primo segmento (l'accertamento alla società) che lo compone in ragione della sua mancata notifica al destinatario proprio. Tale possibilità sussiste pur a fronte della mancata impugnazione del secondo passaggio procedimentale, costituito dall'avviso di accertamento al socio e che a tale primo atto fa riferimento, considerando anche che il contribuente può legittimamente scegliere di non ricorrere avverso il proprio avviso “personale”, ma di impugnare l'avviso alla società contestandone il fondamento giuridico o fattuale. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16641/2011, 5581/2015, 4485/2016, 24793/2015, 16294/2014, 17360/2014;

Riferimenti normativi: d. lgs.n. 546/92, art. 19.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 5115/13/16, depositata il 07/09/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Moliterni

Riscossione e misure cautelari – Scissione societaria parziale – Società scissa – Debiti tributari pregressi – Imposte, interessi, sanzioni – Mancato pagamento - Società risultante scissione – Coobbligazione solidale – Sussiste – Notifica ruolo esecutivo - Legittimità pretesa - Consegue

È legittima, in virtù della coobbligazione solidale che si viene a creare, la pretesa conseguente al ruolo reso esecutivo nei confronti della società risultante dalla scissione societaria parziale qualora la scissa abbia debiti tributari pregressi non onorati per imposte, interessi e sanzioni. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 173, comma 13, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 15, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 5178/38/16, depositata il 12/9/2016 – Pres. Cappelli, Rel. Spagna Musso.

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - iscrizione Albi - Contributo.

Il contributo previsto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 382 del 23 novembre 1944 a favore del C.N.F., per le spese strettamente necessarie al suo funzionamento, deve intendersi a carico di tutti gli avvocati iscritti all'albo e non solo di quelli iscritti all'albo dei cassazionisti, in ragione delle funzioni svolte dal suddetto organo anche nell'interesse dell'intera categoria. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 14, D.Lgs. n. 382 del 23 novembre 1944; L. n. 247 del 31.12.2007;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. C.t.r. Roma n. 382/6/13 del 27.11.2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV – Sentenza n. 5186/15/16, depositata il 13/9/2016 – Pres. Lunerti, Rel. Lunerti.

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento – Processo tributario - Notifiche.

Stante la necessità per il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario che questo abbia la “legale conoscenza dell'atto”, in caso di mancato recapito la notifica si ha per eseguita nei suoi confronti decorsi dieci giorni dal momento in cui lo stesso, con la spedizione dell'avviso di deposito dell'atto da notificare, è stato posto in condizione di conoscere effettivamente il contenuto dell'atto, salvo che il destinatario provi di essersi trovato nell'impossibilità di averne notizia. (C.C.)

Riferimenti normativi: art. 149, co. 3, c.p.c.; L. n. 890 del 20/11/1982, art. 4, co. 3, art. 8, co. 2 e 4;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Corte Cost. n. 477 del 26/11/2002, n. 28 del 23/01/2004 e n. 3 del 14/01/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 5369/22/16, depositata il 21/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano

Riscossione e misure cautelari –Cartella di pagamento – Notificazione – Modifica indirizzo – Comunicazione – Omissione – Notifica al domicilio fiscale – Legittimità

In tema di notifica della cartella di pagamento, nel caso di mancata comunicazione della modifica dell'indirizzo risultante, la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XI - Sentenza n. 5424/11/16, depositata il 22/09/2016 - Pres. Sorrentino, Rel. Polito

Riscossione e misure cautelari – Iscrizione di ipoteca – Mancata comunicazione preventiva – Illegittimità.

Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione di ipoteca ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto con d.l. n. 70/2011 deve ritenersi nulla l'iscrizione di ipoteca non preceduta da apposita e preventiva comunicazione al contribuente. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass., sez. un., 19667/2014; Cass., 3783/2016; 2879/2016; 7343/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVII - Sentenza n. 5571/17/16, depositata il 28/09/2016 - Pres. e Rel. Cappelli

Riscossione e misure cautelari – Procedimento di notifica – Notifica a mezzo posta

Gli Uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando l'Ufficio si

sia avvalso della procedura di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. 890 del 1982. E ciò alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 14 della L. 890/1982, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/1998, secondo cui la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può essere eseguita a mezzo della posta direttamente dagli Uffici finanziari. Nel caso di notifica effettuata mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e di consegna al portiere, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento; l'invio della lettera raccomandata di cui al quarto comma dell'art. 139 c.p.c non attiene al perfezionamento dell'operazione di notifica, sicché la sua omissione si risolve in mera irregolarità di carattere intrinseco non integrante alcune delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c. (G.Z.)

Riferimenti normativi: art. 14 della L. 890/82; artt. 139 e 160 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali Cass. nn. 17598/2010, 911/2012, 19771/2013; Cass. nn. 3254/2016, 12803/16; Cass. n. 16949/2014).

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV – Sentenza n. 5615/15/2016, depositata il 29/09/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto

Riscossione e misure cautelari – Rateizzazione della riscossione – Riscossione – Regime transitorio – Notifica cartella di pagamento – Prescrizione tributi erariali

La sottoscrizione di un'istanza di rateizzazione relativa al pagamento di un'imposta non è causa ostativa alla proposizione del ricorso contro un atto impositivo o di riscossione, in quanto tale istanza configura soltanto l'impegno di pagare l'imposta secondo la rateizzazione, evitando così l'attivazione della procedura esecutiva.

L'art. 1, comma 5 bis, D.L. 106/2005 ha introdotto il regime transitorio di notifica delle cartelle di pagamento relative a dichiarazioni presentate fino all'anno 2003. Tali cartelle, nei casi indicati dall'art. 36 bis D.P.R. 600/1973 e relativamente alle dichiarazioni presentate entro gli anni 2002 e 2003, devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il termine di prescrizione per i tributi erariali, e relative sanzioni, è di dieci anni, non potendosi applicare la prescrizione breve (quinquennale) di cui all'art. 2948 del codice civile. Tali crediti erariali infatti non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi e manca quindi la "causa debendi continuativa" che invece caratterizza le prestazioni periodiche. (M.V.)

Riferimenti normativi: art. 25 D.P.R. 602/1973, artt. 2946 e 2948 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., Sez. I, n. 5822/1981; C.T.R. Catania n. 652/34/2016; Cass., Sez. V, n. 4283/2010; Cass., Sez. III, n. 17877/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV – Sentenza 5619/15/16, depositata il 29/09/2016 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Diritto alla riscossione – Prescrizione quinquennale - Sussiste

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento – Mancanza elementi costitutivi – Legittimità - Sussiste

Il diritto a riscuotere le somme richieste con la cartella di pagamento non risulta prescritto qualora dalla data di regolare notifica della cartella di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento non decorra il termine di prescrizione quinquennale.

La mancanza degli elementi costitutivi nell'avviso di accertamento, quali l'indicazione dei termini per l'impugnazione e dell'autorità competente cui ricorrere, non inficia la validità dell'atto. (G.PI.)

Riferimenti normativi: art. 2948 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 362/2000, 5452/1999 e 15143/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XV - Sentenza n. 5620/15/16, depositata il 29/09/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Loreto

Riscossione e misure cautelari - Rateizzazione- Acquiescenza.

Rateizzare un debito non comporta acquiescenza allo stesso. La sottoscrizione di un'istanza di rateizzazione, non fa venir meno l'interesse alla decisione di un ricorso proposto avverso un atto di riscossione. La sottoscrizione di un'istanza di rateizzazione non configura dunque un riconoscimento di un debito tributario ma soltanto l'impegno di pagare l'imposta secondo la rateizzazione stabilita. (M.M.)

Riferimenti normativi: L. 602/1973, art. 17.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 5621/38/16, depositata il 29/09/2016 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli

Riscossione e misure cautelari - Notifica- Diritto di difesa- Conoscibilità del provvedimento.

La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie l'avviso di accertamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (nel caso di specie la cartella di pagamento) notificato. (M.M.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 5739/1/16, depositata il 04/10/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Equitalia – Consegna nella mani del familiare del legale rappresentante – Validità.

Ai fini della regolarità della notificazione a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14327/2009, 15948/2010, 1056/2011, 11708/2011, 15746/2012, 7217/2015, Ord. n. 12071/2016, Comm. trib. Reg. Lazio n. 2985/39/14;

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/73, art. 26, l. n. 890/82, art. 14, d.P.R. n. 600/73, art. 60.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 6232/14/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Leoni

Riscossione e misure cautelari –Notifica della cartella di pagamento – Decadenza dalla rateazione.

Il meccanismo individuato dai commi 4 e 4 bis dell'art. 3 bis del D.Lgs n. 462/97, in vigore dal 2/3/2012 sia applicabile, in virtù del favor rei, alla fattispecie in esame, il che comporta la

considerazione, ai fini della decadenza, del complesso del piano di rateazione, con la conseguenza di far decorrere il termine biennale per la notificazione della cartella di pagamento dalla scadenza dell'ultima delle cartelle non pagate. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 3 bis commi 4 e 4 bis D.Lgs n. 462/97;

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Venezia n. 1039/24/2014;

Prassi: Circolare del 28.6.2001 n. 65/E.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 6243/20/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano

Riscossione e misure cautelari –Notifica della cartella di pagamento – Criterio del domicilio fiscale.

La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si basa sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere del contribuente di tenere informato l'Ufficio delle variazioni intervenute rispetto a quanto in precedenza comunicato. Le modificazioni ai fini delle notifiche hanno effetto solo a decorrere dal 30° giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione di varianza. (S.T.)

Riferimenti normativi: artt. 35 e 35 ter D.P.R. 633/1972;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n. 10940 del 27 Maggio 2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 6247/14/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Tersigni, Rel. Ciancio

Riscossione e misure cautelari - Estratti di ruolo - Autonomia impugnazione - Non sussiste - Notificazione della cartella esattoriale ex art. 140 c.p.c.

L'eccezione di carenza di interesse ad agire per l'impugnazione dell'iscrizione a ruolo proposta da Equitalia Sud, sulla deduzione che non vi era una messa in mora, va rigettata, considerato che in base alla giurisprudenza della Suprema Corte il ruolo costituisce comunque lo strumento fondamentale della riscossione; ciò ancor più, quando la parte deduce la mancanza od irregolarità della notifica delle cartelle, di cui sia venuta a conoscenza attraverso la richiesta dell'estratto di ruolo.

Il primo comma dell'art 26 d.P.R. n 602/1973, consente la notifica da parte del concessionario della riscossione direttamente a mezzo posta; in secondo luogo, in base all'art 26 d.P.R. 602/1973 nei casi previsti dall'art 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art 60 del d.P.R. n 600/1973, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso all'albo del comune. (S.T.)

Riferimenti normativi: art 60 del d.P.R. n 600/1973; art 26 d.P.R. 602/1973; art. 140 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: cass. 11736/2011; cass sez un. 2.10.2015 n 19704.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6286/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda

Riscossione e misure cautelari - Notificazione effettuata al portiere - Necessità della raccomandata di avviso - Non sussiste - Legittimità della notificazione della cartella di pagamento.

Nel caso di notifica effettuata al portiere ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, non occorre la spedizione di una seconda raccomandata. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art. 14 L. n. 890 del 1982, come modificato dall'art. 20 L. n. 146 del 1998, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al d.P.R. n. 600 del 1973 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari - e per quel che qui

interesse alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 D.M. 9 aprile 2001 - senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973; L. n. 890 del 1982;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., sez. tributaria, ord. 3254/2016; Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 27319/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6287/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda

Riscossione e misure cautelari - Prove della notificazione - Relate allegate in copia fotostatica - Validità - Disconoscimento formale ex art. 2719 c.c. - Necessità

Le copie delle ricevute di ritorno prodotte dall'Agente della Riscossione costituiscono valida prova delle notifiche che ivi si attestano, in mancanza di una specifica contestazione del contribuente che sia diretta a disconoscerne la veridicità, contestazione che deve integrare gli estremi di un formale atto di disconoscimento ex art. 2719 c.c. L'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. In assenza di tale disconoscimento, che nella specie non si è avuto, limitandosi parte ricorrente a rilevare che le copie non sarebbero idonee ad integrare prova al pari dell'originale, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale, quanto nella scrittura e sottoscrizione. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 2719 c.c. - artt. 214 e 215 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. Terza civile -Sentenza 10326 del 13.05.2014; Cass. n. 28096/09; Cass. n. 14416/13; Cass. n. 4476/09, n. 24456/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6295/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento in pendenza di lite - Esecutività delle sentenze della commissione tributaria - Dovere della contestuale proposizione della domanda di sospensione della efficacia.

Premesso che, in base alle vigenti disposizioni di legge, le sentenze della Commissione Tributaria sono immediatamente esecutive; si deve ritenere che, legittimamente, sia stata emessa la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio

Conseguentemente, l'eventuale sospensione dell'esecuzione, in pendenza del ricorso per Cassazione e del ricorso per revocazione, può essere esaminata ed eventualmente concessa solo nell'ambito di tali giudizi e non con autonoma impugnazione. (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 6296/3/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Block, Rel. Tozzi

Riscossione e misure cautelari - Notificazione della cartella di pagamento - Legittimità - Sussiste.

Le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza

che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. (S.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6589/08/16, depositata il 02/11/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Capizzi

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Notificazione a mezzo posta – Legittimità – Fondamento

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29.09.1973, n. 602 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata. (E.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 29.09.1973, art. 26, co. 1;

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. n. 630819/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6597/8/16, depositata il 02/11/2016 – Pres. Filocamo, Rel. Moliterni

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Iscrizione ipotecaria - Equitalia – Vizio di nullità – Assenza di impugnazione – Conseguenze.

In difetto di tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria, pur se affette da vizi di nullità, tale vizio non può essere fatto valere per la prima volta dal contribuente con la impugnazione dell'atto consequenziale né che, emergendo il vizio dagli stessi atti processuali, possa essere rilevato d'ufficio dal giudice tributario adito. (D.A.)

Riferimenti normativi: d. lgs. n. 546/92, art. 21, d.P.R. n. 602/73, art. 50;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18488/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIII - Sentenza n. 6598/8/16, depositata il 02/11/2016 – Pres. Filocamo, Rel. Moliterni

Riscossione e misure cautelari – Equitalia – Cartella di pagamento – Vizi di nullità o notifica - Mancata impugnazione del contribuente – Iscrizione ipotecaria – Legittimità.

È legittima l'iscrizione ipotecaria di Equitalia a garanzia dei crediti erariali se la cartella di pagamento, regolarmente notificata al destinatario a mani proprie o a persona di famiglia, diventa definitiva perché il contribuente non la impugna; eventuali vizi di nullità o di notifica restano definitivi e non possono essere rilevati di ufficio. (D.A.)

Riferimenti normativi: d. lgs. n. 546/92, art. 21, 58;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18488/2015, 106/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 6751/1/2016, depositata l'8/11/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Mezzacapo

Riscossione e misure cautelari – Fermo amministrativo – Annullamento di alcune delle sottostanti cartelle – Permanenza della misura cautelare in relazione alle altre

Il venire meno, a qualsiasi titolo, di alcune delle cartelle inizialmente considerate ai fini dell'adozione di un fermo amministrativo non rende per ciò solo quest'ultimo illegittimo ove correlato, come nella

specie, a cartelle ulteriori per importi iscritti a ruolo che, anche singolarmente considerati, siano tali da legittimare la misura cautelare. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73, art. 86.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 6781/14/2016, depositata il 9/11/2016 - Pres. Amodio, Rel. Leoni

Riscossione e misure cautelari – Fermo amministrativo – Previa notifica dell'atto di intimazione di pagamento – Non sussiste

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/73 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuato anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, dello stesso decreto, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73, art. 86.

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 19667/2014

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6957/1/16, depositata il 15/11/2016 – Pres. Terrinoni, Rel. Lasalvia

Riscossione e misure cautelari - Equitalia – Cartella di pagamento – Preavviso di fermo – Sanzioni amministrative – Violazione Codice della Strada – Possibilità di produrre documentazione nuova in sede di appello – Processo tributario – Legittimità.

L'Agente di riscossione può ben produrre le relate di notifica delle cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per la prima volta in sede di appello.

Nel processo tributario di appello, in virtù del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. alla produzione di documenti nel secondo grado di giudizio. La materia è, invero, regolata in via speciale dall'articolo 58, comma 2, D.Lgs. n. 546 citato, che consente alle parti di produrre liberamente documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado ed a prescindere dall'eventuale irrivalenza della loro produzione in prime cure. (E.S)

Riferimenti normativi: d. lgs. 546/92 art. 1, 58, d.P.R. 602/72 art. 26, c.p.c. art. 345;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3254/2016, 17598/2010, 911/2012, 14146/2014, 19771/2013, 16949/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, Sentenza n. 8276/1/16, depositata il 13/12/2016, Pres. Terrinoni, Rel. Moliterni

Riscossione e misure cautelari – Notificazione e procedimento – Eccezione di nullità – Cartella di pagamento - Mancata impugnazione - Definitività

Al rito tributario non sono applicabili le norme del diritto amministrativo. Pertanto l'eccezione di nullità degli atti presupposti a quello di riscossione coattiva, come il preavviso di fermo, va dedotta tempestivamente e non può essere fatta successivamente, sempreché ne sia regolare la notificazione. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 21 d. lgs. n. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18488/2015.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. 1 - Sentenza n. 29/1/16, depositata il 18/01/2016 – Pres. Cinque, Rel. Ariolli

Riscossione e misure cautelari - Mancato pagamento crediti vari enti - Fermo amministrativo - Nullità atto impugnato a seguito di notifica a mezzo posta - Nullità del preavviso di fermo per mancanza di regolamento attuativo - Legittimità preavviso di fermo – Sussiste.

Le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'atto esattivo sono ritualmente notificate a mezzo posta ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e 60, co. 1, lett. b- bis, d.P.R. 600/73. A tale riguardo fanno piena prova l'avvenuta ricezione per la sottoscrizione della relata e il successivo avviso ex art. 26 co. 1 d.P.R. 600/73 con invio della raccomandata e consegna del plico a familiare convivente che ha sottoscritto per ricevuta.

La mancanza del regolamento attuativo non determina la nullità del preavviso di fermo poiché a tale mancanza sopperiscono le disposizioni contenute nel D.M. Finanze del 07/09/1998 n. 503. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 139 c.p.c.; art. 60, co. 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/73; art. 26, co. 1, d.P.R. 600/73; D.M. Finanze del 07/09/1998 n. 503;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. 05.05.2015 n. 4567, Cass. Civ. 19.03.2014 n. 6395.

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. II – Sentenza n. 75/2/16, depositata il 9/2//2016 – Pres. Cinque, Rel. Santilli

Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) – Vizio procedurale – Nullità della cartella esattoriale – Sussiste.

L' omessa notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che determina la nullità della successiva cartella esattoriale e l'azione del contribuente può essere svolta sia nei confronti dell'ente creditore o dell'Agente di riscossione. Il contribuente, quindi, che intende impugnare la cartella esattoriale può agire sia nei confronti dell'Ente impositore e dell'Agente di riscossione.

Il procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurato mediante il rispetto di una sequenza ordinata di atti, con le relative notificazioni, al fine di renderli noti al destinatario, legittimando un efficace esercizio del diritto di difesa. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 7 l. n. 212/2000; art. 11 d.lgs. n. 504/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1532/2012; Cass. SU, n. 16412/2007.

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. I, Sentenza n. 166/1/16, depositata il 12/4/2016 – Pres. Cinque, Rel. Mazzatosta

Riscossione e misure cautelari - Atto di pignoramento presso terzi – Difetto di giurisdizione del giudice tributario – Art. 2, co. 1, d. lgs. n. 546/1992 – Declinazione di competenza al giudice ordinario – Illegittimità del ricorso – Sussiste.

L'atto di pignoramento presso terzi non è impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria, in quanto l'art. 2, co. 1, del d. lgs. n. 456/1992 dispone l'esclusione dalla giurisdizione ordinaria delle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 2, co. 1, e 19, co. 3, d. lgs. n. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SU n. 8618/2015.

Comm. trib. prov. Rieti, Sez. II, Sentenza n. 171/2/16, depositata il 20/4/2016 – Pres. Gianni, Rel. Cricenti

Riscossione e misure cautelari - Avviso di iscrizione ipotecaria – Fermo amministrativo di autovettura – Mancata notifica della cartella esattoriale – Natura di atto prodromico – Prova al concessionario della riscossione – Illegittimità del fermo – Sussiste.

In caso di notifica di fermo amministrativo grava sul concessionario della riscossione (Equitalia) l'onere della prova della notifica delle cartelle, non essendo ipotizzabile che sia il contribuente a dover fornire la prova negativa della mancata notifica. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 26 d.P.R. n. 602/1973

Riferimenti giurisprudenziali: Cass n. 6887/2016; n. 2625/2015; CTP di Roma sent. n. 16915/2014.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 220/1/16, depositata il 9/6/2016 – Pres. Di Stasi, Rel. Colarieti

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento – Tributi vari – Ricorso cumulativo – Assenza di connessione oggettiva e attinenza al medesimo rapporto giuridico – Art. 29 d. lgs n. 546/1992 – Inammissibilità del ricorso - Sussiste

In caso di impugnativa di una serie di cartelle di pagamento concernenti vari tributi, alcuni attinenti la materia fiscale e tributaria ed altri aventi natura non fiscale (sanzioni amministrative; violazioni al codice della strada ed omessi versamenti in materia previdenziale ed assistenziale: INPS – INAIL - Camera di Commercio) non esiste tra tutti gli atti impugnati una connessione oggettiva ovvero non sono attinenti al medesimo rapporto giuridico.

Gli argomenti trattati non attengono ad una identica questione di diritto comune a tutte le cause e collegabile al medesimo rapporto di imposta. In tal caso il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 29 del d. lgs n. 546/1992. (S.G.)

Riferimenti normativi: artt. 29; 18 e 19 d. Lgsn. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3962/2009.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I– Sentenza n. 350/1/16, depositata il 06/10//2016 – Pres. Di Stasi, Rel. Cricenti

Riscossione e misure cautelari — Iscrizione ipotecaria – Preavviso di ipoteca al contribuente – Mancata notifica – Nullità dell'iscrizione ipotecaria – Sussiste – Altri tributi indiretti - Violazioni al codice della strada e crediti di natura previdenziale – Incompetenza del giudice tributario - Sussiste

La comunicazione di iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla notifica del preavviso di ipoteca e la prova di tale notifica è a carico dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso di specie l'ufficio finanziario non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica per cui l'iscrizione di ipoteca è nulla. (S.G.)

Riferimenti normativi: artt. 50 e 77 d.P.R. n. 606/1973; artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali U.E.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. S.U. n. 24823/2015.

Comm. trib. prov. Roma, sez. LXIII – Sentenza n. 4946/63/16, depositata il 3/3/2016 - Pres. e Rel. Gentile.

Riscossione e misure cautelari – Fondo patrimoniale familiare – Natura del debito – Mancata prova – Iscrizione ipotecaria sui beni - Legittimità

È legittima l'iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale familiare ove il debitore si limiti a dedurre l'impignorabilità in ragione della mera appartenenza al fondo e non alleghi e provi, per evitare l'azione esecutiva, che il creditore, per il quale l'esattore procede alla riscossione, conoscesse che l'obbligazione era stata contratta per necessità diverse da quelle familiari. Prova, qui non fornita, che grava sul debitore anche in relazione all'iscrizione di ipoteca ai sensi del d.P.R. 602/73, art. 77. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 170 c.c.; art. 77, d.P.R.. 602/73.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 5385/15.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XVII – Sentenza n. 10182/17/16, depositata il 28/4/2016 - Pres. e Rel. Pardo.

Riscossione e misure cautelari – Preavviso di fermo – Strumentalità dell'automezzo – Mancata prova – Legittimità del fermo – Consegu.

Non costituiscono adeguate e sufficienti prove, al fine di aver diritto alla misura agevolativa prevista dall' art. 86 co. 2 del d:P:R. 602/73, dell'effettiva strumentalità, inerenza e funzionalità di un automezzo rispetto all'esercizio all'attività professionale di un avvocato, né la fattura di acquisto né l'inserimento del bene nel registro dei beni ammortizzabili, circostanze insufficienti a provare l'uso indispensabile ed esclusivo del bene ai fini dello svolgimento dell'attività professionale. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73, art. 86, co. 2.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 14221/15, 23559/14, 28532/13.

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. III – Sentenza n. 2791/3/16, depositata in data 10/05/2016 – Pres. Block, Rel. Tozzi

Successioni e donazioni - Avviso di liquidazione imposta di Successione – Prescrizione – Insorgenza obbligazione tributaria.

L'insorgere dell'obbligazione tributaria è collegato, dal sistema dell'imposta di successione, alla denuncia di successione relativa ai beni.

Ne consegue che è solo con la denuncia della successione che inizia a decorrere il termine di prescrizione. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 346/1990;

Riferimenti Giurisprudenziali: Conf. Cass., 1974/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez.X - Sentenza n. 3495/10/16, depositata il 06/06/2016 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni

Successioni e donazioni – Obbligo di presentazione della dichiarazione e di pagamento dell'imposta – Esecutore testamentario – Sussiste.

L'esecutore testamentario, in quanto soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, deve essere considerato fino a quando l'eredità non sia stata accettata, responsabile in solido per il pagamento dell'imposta sulle successioni, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari posseduti. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, artt. 38, co. 2, e 36, co. 3;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 16428/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 4639/02/16, depositata il 19/07/2016 - Pres. Liotta, Rel. Moliterni

Successioni e donazioni – Sgravio di imposta sulle successioni – Associazione/fondazione in ambito UE – Esenzione da imposta sulle successioni – Sussiste.

L'art. 8 della l. 30 ottobre 2014, n. 161 dispone che possa riconoscersi l'esenzione dall'imposta di successione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la ricorrente sia un'associazione di diritto austriaco. La ratio di tale norma, in tema di imposte sulle successioni e donazioni, è quella di eliminare la norma interna contrastante con l'ordinamento comunitario e, quindi, uniformare il diritto interno a quello dell'Unione Europea. In tal senso, l'atto notificato è "tamquam non esset"; ne consegue, pertanto, che l'Ufficio è obbligato a restituire al contribuente quanto ha percepito in violazione del diritto comunitario. In tale prospettiva rileva, poi, in merito all'esecuzione delle sanzioni, l'art. 19, Co. 6, del d.lgs. n. 472/1997, che statuisce che: "se in esito alla sentenza di primo o secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza". (M.G.)

Riferimenti normativi: d.l. n. 262/2006; d.lgs. n. 346/90; d.lgs. n. 472/1997, art. 17, n. 2 ed art. 19, Co. 6; l. n. 161/2014, art. 8; TFUE, art. 18 ed art. 63.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIII – Sentenza n. 5652/13/2016, depositata il 29/9/2016 - Pres. Terrinoni, Rel. Fortuni

Successioni e donazioni – IRPEF – De cuius – Debiti tributari - Responsabilità eredi – Accettazione eredità – Necessita.

L'accettazione dell'eredità costituisce una condizione necessaria affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato a rispondere dei debiti tributari del de cuius, non bastando a tal fine la

sola delazione seguente all'apertura della successione, la quale pur rappresentandone un presupposto non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, accettazione che è l'Amministrazione finanziaria ad avere l'onere di provare. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 65.

VIOLAZIONI TRIBUTARIE E SANZIONI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 2/29/16, depositata l'8/1/2016 - Pres. Pannullo, Rel. Fortuni

Violazioni tributarie e sanzioni - Visto di conformità infedele - Responsabilità intermediario - Sussiste.
Il collegio, in tema di sanzioni nei confronti del Caf, ne ha stabilito la responsabilità in assenza di dimostrazione, da parte di quest'ultimo, dell'avvenuto esercizio dell'effettivo controllo tra i dati inseriti nella dichiarazione ed i documenti esibiti dal contribuente. (V.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 241/97, artt. 35 e 39.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 46/35/16, depositata il 13/1/2016 - Pres. Silvestri, Rel. Petrucci

Violazioni finanziarie e sanzioni - Termine di prescrizione e sua interruzione.

Il collegio, in materia di prescrizione delle sanzioni, ha statuito che, ai sensi dell'art. 20 co.3, del d.lgs. n. 472/97 e dell'art. 2948, n. 4,c.c., detta prescrizione, quinquennale, in sede di impugnativa della cartella, continua a decorrere nuovamente dalla definizione del provvedimento. (V.D.)

Riferimenti normativi: art.17 l. n. 4/1929; art. 20, co. 3, d. lgs. n. 472/97; art. 2948 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 1558/28/16, depositata il 29/03/2016 - Pres. Oddi, Rel. Oddi

Violazioni tributarie e sanzioni – Provvedimento di irrogazione sanzioni – Ritardato invio telematico di plurime dichiarazioni dei redditi – Concorso materiale omogeneo delle violazioni formali – Sussiste – Cumulo giuridico delle sanzioni.

Nel caso di ritardato invio telematico di plurime dichiarazioni dei redditi, non determinando alcun pregiudizio per gli interessi erariali, in termini di gettito tributario, deve ravvisarsi un'ipotesi di concorso materiale omogeneo di violazioni puramente formali. Conseguentemente, per tali fattispecie si procede al cumulo giuridico delle sanzioni come disposto dall'art. 12, Co. 1, del d.lgs. 472/1997. La disciplina del concorso di violazioni di cui si è precisato è, poi, compatibile con le disposizioni di cui al d.lgs. 241/1997 sugli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione, anche mediante intermediario al quale il contribuente si rivolge per l'adempimento degli obblighi tributari. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 241/1997, art. 7 bis; d.lgs. 472/1997, art. 12, Co. 1;

Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 11741/2015. Contra Cass. n. 23123/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 1829/29/16, depositata il 7/4/2016 - Pres. Filocamo, Rel. Modica De Mohac

Violazioni tributarie e sanzioni – Cause di non punibilità – Fatto di terzo – Presupposti.

Per evitare che al "soggetto delegante" possa essere attribuita la colpa per l'altrui negligenza (c.d. culpa "in vigilando") e conseguentemente possa essere esclusa l'applicabilità dell'esimente del mancato pagamento per fatto di terzo non può essere ritenuto "negligente" il comportamento di chi non preveda – sempre che non vi sia una specifica e/o evidente ragione per farlo -l'altrui negligenza. O di chi, in un normale contesto di relazioni professionali, si ponga (o si trovi) nella condizione psicologica di non diffidare - com'è ovvio che sia (in un ordinamento che valorizza i principi della correttezza e della buona fede) - del professionista incaricato di svolgere fiduciarmente attività istituzionalmente connesse al suo mandato.

Se così non fosse la c.d. "culpa in vigilando" finirebbe per divenire una sorta di grimaldello per introdurre surrettiziamente forme atipiche di responsabilità obiettiva non contemplate dall'Ordinamento; e per estendere all'infinito la catena dei responsabili, con il risultato finale di

svalorizzare la rilevanza obiettiva del nesso di causalità diretta (c.d. nesso eziologico) fra la condotta soggettiva personale e l'evento dannoso. (A.V.)

Riferimenti normativi: art.6, comma 3, D.lgs. n.471/1997.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 2843/38/2016, depositata l'11/05/2016 – Pres. Fruscella, Rel. Terrinoni

Violazioni tributarie e sanzioni - Cessioni ex art. 8, co. 1, lett. c) del d.P.R. n. 633/1972 – Mancato rilascio lettera di intenti da parte del cessionario – Violazione concerne l'intero volume delle cessioni.

Laddove vengano effettuate cessioni di beni ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. c) del d.P.R. n. 633/1973, pur costituendo ogni omissione di lettera di intenti un comportamento autonomo, la violazione sanzionata è correlata al Modello IVA per l'anno di imposta accertato, nel quale è indicato al Rigo VE31 il complesso delle operazioni non imponibili, con la conseguenza che la violazione non può che riguardare l'intero volume delle cessioni. (L.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 633/1972 art. 8, co. 1, lett. c); d.lgs. n. 471/1997, art. 7, co. 4 bis.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 5426/16/2016, depositata il 23/09/2016 – Pres. Filocamo, Rel. Brunetti

Violazioni tributarie a sanzioni - Riscossione – Sentenza passata in giudicato – Prescrizione decennale.

Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ. che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. *actio iudicati*, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. (L.P.)

Riferimenti normativi: art. 2953 cod. civ.; art. 20 d.lgs. n. 472/1997;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU., sent. 25790/2009.

VARIA

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1177/02/16, depositata il 02/03/2016 - Pres. Liotta, Rel. Zappatori

Varia – Tariffe e diritti AIC – Maggiorazione – Natura – Costituzionalità

L'art. 48, comma 8 del D.l. 269/2003 ha introdotto una maggiorazione del 20% delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della Sanità, all'Istituto superiore di Sanità e all'Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro per le prestazioni rese a richiesta di soggetti interessati ex art. 5, comma 12 L. 407/1990.

Tale maggiorazione non costituisce alcuna innovazione nel sistema tributario ma comporta solo una duplice destinazione delle menzionate entrate, una a favore dell'Agenda Italiana del Farmaco e l'altra a favore del Ministero; pertanto non sussistono profili di incostituzionalità in quanto la norma di legge non ha introdotto un nuovo tributo nei confronti delle case farmaceutiche ma ha stabilito una destinazione diversificata delle pretese patrimoniali già esistenti. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.l. 269/2003, art. 48, comma 8; L. 407/1990, art. 5, comma 12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4194/21/16, depositata il 27/06/2016 - Pres. Messineo, Rel. Giorgianni

Varia - Tributi – Abrogazione di tributo – Obbligo di pagamento fino alla soppressione – Sussistenza - Omissione – Sanzione – Legittimità

L'abrogazione di un tributo o la sua sostituzione con un altro non comporta il venir meno dell'obbligo del contribuente di provvedere al pagamento del tributo soppresso relativamente agli anni in cui quest'ultimo era dovuto. In altri termini, quando la legge istitutiva di un'imposta viene abrogata a far tempo da una data stabilita dal legislatore, ma l'imposta continua ad essere dovuta per i fatti verificatisi anteriormente, in relazione ad essi l'obbligo di corrispondere l'imposta rimane in vigore, sicché non sono abrogate le norme sanzionatorie che tale obbligazione tributaria assistono. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Confr. Cass. nn. 8555/2016 e 25053/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 6248/20/16, depositata il 19/10/2016 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano

Varia - Tributi locali - Decadenza dal potere di accertamento

Alla previsione di cui all'art. 25 del dP.R. 602/1973, risulta realizzata la decadenza, che, per i tributi locali è individuata ex art. 1 legge 296/2006 al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 25 del dP.R. 602/1973; art. 1 legge 296/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6293/6/16, depositata il 20/10/2016 - Pres. Musumeci, Rel. Colaiuda

Varia - Video poker - Prelievo fiscale a forfait - Legittimità - Sussiste

L'apparecchio sequestrato è classificabile come gioco d'azzardo. Dal verbale di sequestro risulta, poi, che lo stesso apparecchio, per le sue caratteristiche di funzionamento, non memorizzava le giocate e non era collegato con totalizzatori, pertanto, giustamente, l'Ufficio del Monopoli ha calcolato l'ammontare delle somme giocate a forfait, sulla base della previsione del terzo comma dell'art. 39 quater del D.Lgs. n. 269 del 2003.

Si deve ritenere, quindi, che l'avviso di accertamento sia perfettamente legittimo e correttamente motivato. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 39 quater del D.Lgs. n. 269 del 2003.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I– Sentenza n. 360/1/16, depositata il 24/10//2016 – Pres. Cinque, Rel. Ariolli

Varia - Diritto camerale – Cartella di pagamento – Iscrizione nel registro delle imprese – Cessazione dell'attività – Obbligo del pagamento del diritto camerale – Sussiste

Il pagamento del diritto camerale è dovuto dall'azienda in ragione dell'iscrizione presso il Registro delle imprese e non dell'esercizio effettivo dell'attività.

La cessazione dell'obbligo del pagamento di tale diritto per le società consegue solo alla presentazione dell'istanza di cancellazione dal Registro delle imprese da effettuarsi entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 359 del 2001 concernente i soggetti non obbligati. (S.G.)

Riferimenti normativi: D.M. n. 359/2001; art. 2544 c.c.